IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. VII

ANNO 70°

(57° della Collezione)

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II, 7.

1945

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

LETTERA ENCICLICA « *Communium interpretes* », per indire speciali preghiere ad impetrare da Dio la pace tra i popoli.

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 98)

PIO PP. XII

Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.

Interpreti dei dolori comuni, da cui quasi tutti i popoli già da lungo tempo sono così amaramente oppressi, nulla intendiamo di tralasciare che miri a sollevare e in qualche modo lenire la immensità delle miserie o ad affrettare la fine del terribile conflitto. Ma ben appiamo che le risorse umane sono insufficienti a risanare queste sventure; ben sappiamo che gli umani accorgimenti, quando specialmente sono accecati dall'odio e dalla vendetta, difficilmente giungono ad una giusta ed equa composizione e ad una fraterna concordia. E' necessario pertanto innalzare frequenti preghiere al Padre dei lumi e delle misericordie (cfr. *Jac.* 1, 17 . 2 *Cor.* 1, 3), il quale solo può, in così grave smarrimento ed agitazione di spiriti, far sentire a tutti che troppe sono ormai le rovine e smisurato il cumulo delle stragi, troppe le lacrime, troppo il sangue sparso; di guisa che esigenze sia divine che umane assolutamente impongono che cessi al più presto questo spaventoso flagello.

Perciò, all'avvicinarsi del mese di Maggio, consacrato in modo particolare alla Vergine Madre di Dio, come già negli anni passati, così ora desideriamo esortare tutti di nuovo — i bambini specialmente e gl'innocenti fanciulli — affinchè implorino dal divino Redentore, per intercessione della sua Madre Santissima, che i popoli in preda alle discordie, alle lotte e a ogni sorta di digrazie possano alfine essere liberati dai lutti e dalle lunghe angosce. Ma poichè sono i peccati, da noi commessi al cospetto di Dio (cfr. *Bar.* 6, 1), che ci

tengono lontani da lui e ci gettano miseramente nella rovina, non basta, come del resto è noto a voi tutti, Venerabili Fratelli, elevare al Cielo assidue preghiere; non basta portarsi numerosi attorno agli altari della Vergine Santissima per deporvi offerte, fiori e suppliche; ma è necessario altresì rinnovare i costumi in pubblico e in privato, in modo da porre così quelle solide basi, sulle quali soltanto poggia l'edificio della vita domestica e civile, edificio non discordante e caduco, ma omogeneo e duraturo. Ricordino per conseguenza tutti e traducano nella vita pratica gli ammonimenti del Profeta « Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, ed io tornerò a voi... » (*Zach.* 1, 3); e parimenti riflettano su quelle parole del grande Vescovo d'Ippona : « Cambia il cuore, e si cambierà anche l'azione : estirpa la cupidigia e semina la carità » (S. Aug. *Serm. de Script.* 72, 4; PL. 38 c. 468). « Desideri la pace? Opera giusto e avrai la pace : poichè la giustizia e la pace si sono baciate (*Ps.* LXXXIV, 11). Se non ami la giustizia, non avrai la pace : infatti la giustizia e la pace si amano e sono tra loro talmente unite, che se fai giusto, troverai la pace che bacia la giustizia... Se dunque vuoi venire alla pace, opera giusto : allontanati dal male e segui il bene, questo significa amare la giustizia; e quando avrai lasciato il male e avrai fatto il bene, cerca la pace e seguila » (Idem, *In Ps.* LXXXIV, 12; PL. 37 c. 1078). Se tutti i fedeli saranno così animati e disposti, non vi è dubbio che le loro preghiere saliranno gradite al trono dell'Altissimo e otterranno dal Signore placato i conforti e i doni, di cui al presente tanto abbiamo bisogno.

Ben conoscete di quali doni, di quali aiuti e di quali conforti abbiamo bisogno in questo travagliato momento. In primo luogo però occorre domandare a Dio che le menti e i cuori degli uomini siano illuminati e rinnovati dagli insegnamenti della dottrina cristiana, dai quali solamente può venire la salvezza privata e pubblica, affinchè questa devastatrice lotta di popoli e di continenti cessi di incrudelire, e i cittadini di ogni classe, ricongiunti dal vincolo dell'amicizia, dall'immenso cumulo delle rovine si accingano a ricostruire, sotto l'insegna della giustizia e della carità, l'edificio umano. Ma si deve inoltre chiedere al Redentore divino e alla sua Santissima Madre in ispirito di preghiera e di penitenza che sia vera e sincera la pace che porrà termine a questa guerra funesta e sanguinosa.

Non è purtroppo facile, fra tanto sconvolgimento di cose, mentre gli animi di molti sono ancora agitati da sentimenti di vendetta, venire a una pace, che sia ugualmente contemperata dall'equità e dalla giustizia, che soddisfi con fraterna carità le aspirazioni di tutti i popoli ed elimini i germi latenti delle discordie e delle rivalità. Per conseguenza quelli in modo speciale hanno bisogno dei lumi celesti, cui incombe il gravissimo compito di risolvere tale problema, dal cui giudizio dipende la sorte non pure della loro Nazione, ma anche dell'umanità intera e delle future generazioni. Per questo motivo bramiamo che tutti rivolgano a Dio calde ed intense preghiere e particolarmente i fanciulli durante il mese di maggio implorino dalla Madre della Divina Sapienza la assistenza soprannaturale a coloro, la cui sentenza dovrà decidere la causa di tutti i popoli. E considerino questi e attentamente riflettano davanti a Dio che tutto ciò che sorpassasse i limiti della giustizia e dell'equità, certamente, presto o tardi, tornerebbe a enorme danno dei vinti e dei vincitori, perchè ivi si nasconderebbe il seme di nuove guerre.

Desideriamo inoltre che quanti volentieri risponderanno a questa Nostra esortazione, non dimentichino la triste condizione di quelli che, o profughi ed esuli da lungo tempo attendono con ansia di rivedere il focolare domestico, o relegati nei campi di concentramento aspettano, dopo la guerra, la giusta libertà, o infine giacciono infermi negli ospedali. A questi infelici e a tutti gli altri, per i quali il presente conflitto è stato causa di angosce e dolori, voglia concedere la benignissima Madre di Dio le celesti consolazioni, e accordare la forza di quella cristiana pazienza, mercè la quale anche le sofferenze più acute diventano tollerabili e conducono a meritare la felicità eterna.

Sarà vostra premura, Venerabili Fratelli, di comunicare queste Nostre paterne esortazioni e voti ai fedeli alle vostre cure affidati; ai quali — e principalmente a voi tutti e singoli — impartiamo, auspicio dei doni celesti e pegno della Nostra benevolenza, l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 15 Aprile, Domenica del Buon Pastore, 1945, settimo del Nostro Pontificato.

PIO PP. XII

COSTITUZIONI APOSTOLICHE

I

DE DUOBUS EPISCOPIS QUI EPISCOPALI CONSECRATIONI ADSUNT

(Acta Ap. Sed., 1945, p. 131)

PIUS EPISCOPUS

Servus servorum Dei

ad perpetuam rei memoriam

Episcopalis Consecrationis Ministrum esse Episcopum et ad huius Consecrationis validitatem unum solum sufficere Episcopum, qui cum debita mentis intentione essentiales ritus perficiat, extra omne dubium est diuturnaque praxi comprobatum. A priscis tamen Ecclesiae temporibus plures Episcopi huiusmodi Consecrationi adstiterunt, ac nostra quoque aetate « Pontificalis Romani » auctoritate praescribitur duo alii Episcopi Consecrationi adsint oportere, quamvis in peculiaribus rerum adiunctis a vetere instituto dispensatio concedatur, si Adsistentes haberi nequeant. Utrum vero qui adsunt Episcopi cooperatores et consecratores sint, an testes dumtaxat Consecrationis, non omnibus satis exploraum est eo vel magis quod « Pontificalis Romani » Rubricae, ubi de precibus recitandis agunt, saepe unum Consecratorem singulari numero innuunt, et manifeste non constat Rubricae praescriptionem, quae initio prostat ante Examen Electi — adsistentes videlicet Episcopos submissa voce dicere debere quaecumque dixerit Consecrator — ad universum pertinere totius Consecrationis ritum.

Exinde factum est ut alicubi Episcopi adsistentes verbis « Pontificalis Romani » inhaerentes, prolatis verbis « Accipe Spiritum Sanctum » dum caput Electi cum Consecratore tangunt, postea ea quae sequuntur non pronuntient; alicubi vero, ut in Urbe, Episcopi non tantum praefata verba, sed submissa voce orationem quoque « Propitiare » cum sequenti Praefatione, quin etiam omnia et singula proferant quae Consecrator ab initio ad finem usque sacri ritus recitat vel canit.

Quibus omnibus diligentissime perpensis, eo consilio permoti ut Episcoporum, qui in Consecratione Electi ad Episcopatum adsunt, officio et ministerio provideatur et tam in Urbe quam in ceteris terra-

rum orbis partibus unus idemque semper agendi modus in posterum hac in re servetur, de Apostolicae plenitudine potestatis ea quae sequuntur declaramus, decernimus ac statuimus:

Licet ad Episcopalis Consecrationis validitatem unus tantummodo requiratur Episcopus idemque sufficiat, cum essentiales ritus perficiat, nihilominus duo Episcopi, qui ex vetere instituto, secundum « Pontificalis Romani » praescriptum, adsunt Consecrationi, debent cum eodem Consecratore, et ipsi Consecratores effecti proindeque Conconsecratores deinceps vocandi, non solum utraque manu caput Electi tangere, dicentes « Accipe Spiritum Sanctum », sed, facta opportuno tempore mentis intentione conferendi Episcopalem Consecrationem una simul cum Episcopo Consecratore, orationem quoque « Propitiare » recitare cum integra sequenti Praefatione, itemque, universo ritu perdurante, ea omnia submissa voce legere quae Consecrator legit vel canit, exceptis tamen precibus ad pontificalium indumentorum benedictionem praescriptis, quae in ipso Consecrationis ritu sunt imponenda.

Quae autem hisce litteris Nostris declaravimus, decrevimus, statuimus, ea omnia rata firmaque permanere auctoritate Nostra iubemus, quibuslibet minime obstantibus, peculiari etiam mentione dignis; proindeque volumus ac decernimus ut secundum data praescripta « Pontificale Romanum » opportune reformetur.

Nemini vero hanc paginam declarationis, decreti, statuti et voluntatis Nostrae infringere vel ei contraire liceat; si quis autem id ausu temerario attentare praesumpserit, indignatione omnipotentis Dei et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo quadragesimo quarto, die trigesima Novembris mensis, in festo S. Andreae Apostoli, Pontificatus Nostri anno sexto.

PIUS PP. XII

II. — *Cincinnatensis* (*Indianapolitana*). E' sottratta alla giurisdizione di Cincinnati la diocesi di Indiana, che viene elevata alla dignità di Metropolitana, si forma una nuova provincia ecclesiastica (Indianopolitana). 21 ottobre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 101).

III. — *Indianapolitana* (*Evansvicensis*). Viene staccata una par-

te dell'archidiocesi di Indianapolis e se ne erige la nuova diocesi di Evansville. 21 ottobre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 103).

IV. — *Wayne Castrensis* (*Lafayettensis in Indiana*). Viene staccata una parte della diocesi di Wayne e se ne erige la diocesi di Lafayette 21. ottobre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 106).

V. — *Piauhyensis* (*Parnaibensis, Oeirensis*). Dalla diocesi di Piauhy sono staccati due territori e se ne formano le nuove diocesi di Parnaiba e Oeiras. Piauhy si chiamerà Teresina. 16 dicembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 133).

VI. — *Huanucensis* (*Huancayensis*). Dalla diocesi di Junin si stacca una parte del territorio e si forma la nuova diocesi di Huancayo, suffraganea di Lima. 18 dicembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 136).

VII. — *Ayacuquensis* (*Huancavelicensis*). Viene staccata una parte di territorio dalla diocesi di Ayacucho e se ne erige la nuova di Huancavelica. 18 dicembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 139).

VIII. — *Arequipensis* (*Tacnensis*). Viene staccata una parte di territorio dalla diocesi di Arequipa e se ne erige la nuova diocesi di Tacna, suffraganea di Arequipa. 18 dicembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 142).

IX. — *Cincinnatensis et Columbensis*. Viene staccata una parte di territorio dalla diocesi Columbus e se ne forma la nuova diocesi di Steubenville. 21 ottobre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 153).

X. — *Bathurstensis* (*Edmunstonensis*). Con territorio staccato dalla diocesi di Bathurst si erige la nuova diocesi di Edmunston, suffraganea della metropolitana di Moncton, 16 dicembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 177).

XI. — *De Chumatien*. La Prefettura di Chumatien è eretta in Vicariato Apostolico. 9 novembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 201).

XII. — *Kilmoren*. Viene eretto il Capitolo nella Cattedrale di Kilmore (Irlanda). 10 marzo 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 225).

XIII. — *De Bangkok* (*De Chanthaburi*). Viene staccata una parte di territorio dal Vicariato Apostolico di Bangkok e se ne forma il nuovo Vicariato Apostolico di Chantaburi. 11 maggio 1944. (*A. A. S.*, 1945, p. 305).

XIV. — *Neopampilonen. - De Arauca* (*De Labateca*). Con territorio staccato dalla diocesi di Nuova Pamplona e dalla Prefettura

Apostolica di Arauca si forma la nuova Prefettura Apostolica di Labeteca. 15 giugno 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 307).

MOTU PROPRIO

DE NOVAE PSALMORUM CONVERSIONIS LATINAE USU IN PERSOLVENDO DIVINO OFFICIO.

(*Acta Ap. Sed.* 1945, p. 66)

PIUS PP. XII

In cotidianis precibus, quibus sacerdotes maiestatem Dei altissimi bonitatemque colunt, ac suis ipsorum, totius Ecclesiae universique orbis consulunt necessitatibus, peculiarem profecto locum praeclara illa carmina obtinent, quae, Divino afflante Spiritu, Sanctus propheta David aliique sacri auctores composuere, quaeque Ecclesia, Divino Redemptore eiusque Apostolis praeeuntibus, inde ab originibus in sacris celebrandis continenter adhibuit. Hos autem Psalmos Latina Ecclesia a graecae linguae fidelibus receptos habet, ex graeco nempe in latinum sermonem, verbo pro verbo fere reddito, conversos, atque identidem decursu temporis, imprimisque a S. Hieronymo, in Sacris exponendis Litteris Doctore Maximo, naviter correctos atque expolitos. At hisce correctionibus nota illa graecae ipsius interpretationis menda, quibus primigenii textus sensus et vis non parum obscurantur, non ita ablata sunt, ut sacri Psalmi ab omnibus queant et ubique facile intellegi; atque omnes norunt ipsum S. Hieronymum non satis habuisse antiquam illam latinam « translationem diligentissime emendatam » suae linguae civibus dare, sed maiore etiam conatu Psalmos ex ipsa « hebraica veritate » (1) convertisse in latinum. Quae tamen nova Sancti Doctoris interpretatio in Ecclesiae usum deducta non fuit; sed paulatim emendatior illa veteris conversionis latinae editio, quam *Psalterium Gallicanum* vocant, adeo invaluit, ut eam decessor Noster S. Pius V in Breviarium Romanum recipere atque adeo omnium fere usui praescribere opportunum duxerit.

(1) S. Hieronymi *Praefatio in Librum Psalmorum iuxta hebraicam veritatem; PL* XXVIII, col 1125 (1185) seq.

Latinae huius interpretationis obscuritates mendaque, a S. Hieronymo neutiquam expuncta — quippe qui id solum sibi proposuerit, ut latinum textum secundum emendatiores codices graecos corrigeret — aetate recentiore idcirco magis magisque manifesta oculis occurrerent, quod antiquarum linguarum, imprimisque hebraicae, cognitio admodum profecit, quod interpretandi ars perfectior evasit, quod metricae denique ac rhythmicae sermonum orientalium leges altius fuere investigatae, et « criticae textualis » quae dicitur, normae clarius perspectae sunt. Accedit quod ex multis illis Psalmorum in vulgatas linguas conversionibus, quae in diversis nationibus, approbante Ecclesiae auctoritate, ex textibus primigeniis confectae sunt, illustrius in dies patet quantopere carmina illa, ut in nativis dictionibus habentur, perspicuitate eximia, poetica venustate doctrinaeque amplitudine excellant.

Haud mirum igitur est si sacerdotes non paucos, qui Horarias Preces non modo summa religione, sed pleniore etiam cum intellegentia recitare student, laudabile incessit studium talem habendi in cotidiana Psalmorum lectione latinam conversionem, qua sensus, a Spiritu Sancto inspirante intentus, significantius patescat, qua pii Psalmistae affectus perfectius exprimantur, qua dicendi ars verborumque vis clarius usque manifestentur. Quod quidem studium atque optatum, tam in voluminibus a doctis probatisque viris exaratis, quam in commentariis certo tempore edi solitis identidem patefactum, etiam ad Nos a non paucis sacrorum administris sacrorumque Antistitibus, atque etiam a nonnullis S. R. E. Patribus Cardinalibus perlatum est. Nos autem, pro eximia illa, quam erga Divinae Scripturae eloquia fovemus reverentia, id summis viribus enitendum arbitramur, ut plenius in dies fidelibus pateat Sacrarum Litterarum sensus a Spiritu Sancto inspirante datus et hagiographi calamo expressus, quemadmodum in Encyclicis Litteris *Divino afflante Spiritu* haud ita multo ante exposuimus. Quapropter, etsi rei difficultates minime parvi pendimus, neque ignoramus Vulgatam quae dicitur interpretationem arctissime esse cum Sanctorum Patrum scriptis Doctorumque explanationibus conexam, eamdemque longo saeculorum usu summam in Ecclesia nactam esse auctoritatem, attamen piis hisce votis morem gerere statuimus; atque adeo nova Psalmorum latinam

conversionem apparari iussimus, quae et textus primigenios presse fideliterque sequeretur, et veteris venerandae Vulgatae aliarumque antiquarum interpretationum, quantum fieri posset, rationem haberet, variasque earum dictiones ad criticae artis normas perpenderet. Probe enim novimus ne ipsum quidem hebraicum textum omni mendo omnique obscuratione immunem ad nos pervenisse; atque adeo cum aliis opus esse ab antiquitate nobis traditis textibus eum conferre, ut diligentior ac sincerior inveniatur sententiae dictio; immo id quoque aliquando contingere ut, adhibitis etiam omnibus critices linguarumque scientiis subsidiis, verborum sensus non omnino clare patefiat, atque id futurae investigationi relinquatur, ut sempe, dedita pro facultate opera, res uberiore luce perfundatur. Minime tamen dubitamus quin hodie, omnibus recentioris doctrinae adiumentis sedulo adhibitis, jam talis fieri possit conversio quae Psalmorum sensum ac vim adeo clare exhibeat, ut sacerdotes, in Divino persolvendo Officio facile perspicientes quid Spiritus Sanctus per os Psalmistae significare voluerit, divinis hisce eloquiis efficaciter ad veram genuinamque pietatem excitentur ac moveantur.

Iamvero, postquam nova, quae in votis erat, interpretatio a Nostri Pontificii Instituti Biblici professoribus cum ea, qua par est cura ac diligentia confecta est, hanc eis omnibus, qui officio tenentur Horarias Preces cotidie recitare, paterna offerimus voluntate; dum, rebus omnibus perpensis, motu proprio ac matura deliberatione Nostra concedimus ut eadem, sive in privata sive in publica recitatione, si libuerit, utantur, postquam, ad Psalterium Breviarii Romani accomodata, ab Officina Libraria Vaticana in lucem edita fuerit.

Ex hac pastorali sollicitudine Nostra Nostraque erga Deo devotos viros ac mulieres paterna caritate confidimus fore, ut deinceps omnes majorem in dies hauriant ex Divino persolvendo Officio lucem, gratiam, consolationemque, quibus quidem collustrati atque impulsi difficillimis hisce Ecclesiae temporibus ad imitanda illa sanctitatis exempla, quae ex Psalmis tam praeclare effulgent, magis magisque conformentur, et ad illos enutriendos refovendosque moveantur divini amoris, strenuae fortitudinis, piacque poenitentiae sensus, ad quos Spiritus Sanctus in Psalmorum lectiones nos excitat.

Quae autem per has Litteras, motu proprio datas, decrevimus

ac statuimus, ea rata firmataque sunto, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiarissima etiam mentione dignis.

Datum Romae; apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Martii anno MDCCCCXXXXV, Pontificatus Nostri Septimo.

PIUS PP. XII

LETTERA PONTIFICIA

A S. E. Mons. Carlo De Ferrari Arcivesc. di Trento, in occasione del IV centenario dall'inizio del celeberrimo Concilio Ecumenico.

PIO PP. XII

Venerabile Fratello, Salute ed Apostolica Benedizione

Il compiersi di quattro secoli dal fausto inizio del Concilio Tridentino, avvenuto felicemente costà dopo aver superate innumerevoli e ingenti difficoltà, se conviene sia commemorato da tutta la Chiesa, a maggior titolo si addice a voi, la cui Città diede degna e idonea sede ai Padri di quel celeberrimo consesso. Ci congratuliamo pertanto vivamente con voi, che, nonostante le circostanze del tempo presente siano travagliate e difficili, avete costituito un Comitato provvido e assai esteso, il cui ufficio è di promuovere, ordinare e caldeggiare la celebrazione di tale centenario. Questo Comitato, come sappiamo, non soltanto può contare sull'amorosa e solerte diligenza tua e di ragguardevoli persone del Clero e del laicato, ma anche di quella del Diletto Figlio Nostro il Cardinale Francesco Marmaggi, che ne è patrono e lo illustra ed onora con la sua saggezza e con lo splendore della romana porpora.

Ci è noto inoltre, ed è per Noi motivo di non lieve compiacenza, che per le finalità prefisse a questa commemorazione voi già avete svolto un'attività onorata e feconda di frutti con la edizione di opportune pubblicazioni, con dissertazioni e conferenze, con iniziative che rimangono magnifico ricordo dell'avvenimento. Tra queste di due Ci piace far particolare menzione, data la speciale loro importanza ed utilità. Intendiamo parlare delle missioni tenute nelle singole chiese parrocchiali di codesta Arcidiocesi durante quest'anno, nelle quali missioni non soltanto si sono lumeggiate le leggi decretate nel Con-

cilio di Trento, ma si sono altresì esortati i fedeli alla loro alacre e diligente attuazione; e inoltre intendiamo parlare del Tempio da dedicarsi a Cristo Re sommo ed universale, la cui vasta mole già sta sorgendo e che sarà felicemente compiuto, come voi e tutti i buoni confidano, nel prossimo anno.

Se ripensiamo a quella agitatissima età, della quale la prossima celebrazione richiamerà la memoria, e ai tristi eventi che hanno determinato la convocazione del Concilio, e, nel tempo stesso, se passiamo in attenta rassegna i lieti successi e i salutari frutti maturati e sorti da quelle assise, vediamo posta in evidenza agli occhi di tutti quella verità già garantita da Cristo e confermata dalle testimonianze della storia: la Chiesa cioè può essere combattuta, ma non mai vinta. Essa, come è unita al suo divino Fondatore con un vincolo di amore intimo e inalterabile, così con Lui pure è congiunta nelle stesse lotte e negli stessi trionfi. E' un fatto che ogni qualvolta la nave di Pietro è flagellata dai marosi e sembra prossima ad essere sommersa, allora in tutta la sua potenza si mostra presente Cristo, il quale, imperando ai venti e alla burrasca, ripete i suoi divini ammonimenti: « Perchè siete timidi, uomini di poca fede? » (*Matth.* 8, 26)... « Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo » (*Io.* 16, 33).

Così accadde in quella insidiosa svolta della storia, che costituisce lo sfondo della prossima commemorazione. Si presentava allora allo sguardo un quadro quanto mai minaccioso: da una parte gli eretici tentavano con piano temerario di lacerare la inconsutile veste della Chiesa cattolica; dall'altra si vedevano i popoli in sommovimento per rivolgimenti e scosse; i Principi posti a capo degli Stati tra loro in contese e guerre; il popolo cristiano atterrito, titubante, incerto; un clero che spesso non brillava per quella virtù e quella disciplina richiesta dalla coscienza dei propri sacri doveri ed era impari alle gravi e crescenti necessità del momento; tutto il cattolicesimo « già da molto tempo tribolato e quasi oppresso » (cfr. *Pauli III* Bulla indic. Conc. Trid.). Se la Chiesa di Cristo si fosse appoggiata soltanto su forze umane, senza dubbio era da temersi il suo declino e la sua scomparsa; da allora folgorò la promessa non mai fallace del suo divino Fondatore: « Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei secoli » (*Matth.* 28, 20).

In tanto scompiglio di anime e di cose, i Romani Pontefici, nella consapevolezza del divino mandato loro commesso di pascere tutta la Chiesa (cfr. *Io.* 21, 15-17) e di confermare i fratelli dubbiosi ed erranti (cfr. *Luc.* 22, 32), al pensiero che « spesso in estremi pericoli della Cristianità con ottimo e opportunissimo rimedio si erano usati i Concili ecumenici e le assemblee generali dei Vescovi » (*Pauli III* ibidem), rivolsero le loro cure alla esecuzione di questo divisamento; ed invitarono a partecipare a un Concilio generale, affine di comporre felicemente con l'aiuto di Dio tutta la controversia, cagione di spaventosa crisi del mondo cristiano, tutti i Vescovi e le altre persone, a cui la cosa aveva spettanza — quelli altresì, sebbene invano, che si erano staccati dal retto sentiero della verità e della debita unità dell'ovile. E sebbene enormi difficoltà per la sconvolta condizione della società e a causa di altri motivi ritardassero e intralciassero il sapientissimo proposito, tuttavia il Nostro Predecessore di felice memoria Paolo III con apostolica energia e virile accorgimento vinse quelli ostacoli e quattro secoli or sono indisse il Concilio ecumenico da celebrarsi a Trento « a gloria e onore di Dio e a salute di tutto il popolo cristiano » (*Pauli III ibidem*). « Nessun altro Concilio — a diritto ciò si può affermare — fu per durazione più lungo, per articoli di fede quivi decisi più ampio, per mutazione di costumi e di leggi più efficace, per ostacoli incontrati più arduo, per diligenza nell'esaminare le materie più esatto » (Card. Sforza Pallavicino: Istoria del Conc. di Trento etc. Introd. I). Quanti con animo spassionato e perspicace hanno studiato la storia « luce di verità e testimone dei tempi » (cfr. *Cic.* de Or. II, c. 9, 36) ben sanno, Venerabile Fratello, quanto grandi e provvidenziali vantaggi siano derivati alla Chiesa cattolica da questo rinomatissimo Concilio, e quanto esso abbia contribuito « a estirpare moltissime e pericolosissime eresie, ad emendare i costumi, a rinnovare la disciplina ecclesiastica, a procurare la pace e la concordia del popolo cristiano » (*Pii IV* Bulla Confirm. Conc. Trid.). Difatti il Sacro Concilio era stato adunato principalmente per due fini, perchè cioè la fede cattolica ed i principii della dottrina, profondamente perturbati dal protestantesimo, fossero posti nella loro genuina luce, e premuniti e difesi da errori, fossero riposti nel loro antico valore, e così

pure perchè i costumi pubblici e privati e la disciplina del clero e del popolo riavessero la onoratezza loro dovuta e fossero riformati secondo lo spirito del Vangelo. Questo duplice ufficio i Padri del Concilio assolsero con amore e sapienza ugualmente mirabili.

Meritamente pertanto diciotto anni più tardi, quando dopo innumerevoli difficoltà ed ingenti fatiche il Concilio Tridentino finalmente fu con felice esito concluso, Girolamo Ragazzoni, Vescovo di Naziano e coadiutore del Presule di Faragosta, nel discorso che tenne nella ultima sessione, ricapitolando con stringata eloquenza tutte le cose fatte, potè fra l'altro asserire e osservare quanto segue: «Udite questo, o genti tutte, e ascoltate con le vostre orecchie voi tutti, che abitate la terra. Il Concilio Tridentino, iniziato già da molto tempo, poi per qualche anno sospeso, e che ha subito tante vicende, ora finalmente, per singolare favore di Dio Onnipotente... si compie... Si trattò spesso nei Concili precedenti della nostra fede, quando essa aveva bisogno di dilucidazione, e dei costumi, quando essi esigevano una riforma; ma non so se mai, nei secoli trascorsi, più che in questo Concilio tutto ciò sia stato eseguito con maggiore diligenza e con più precisione. Qui... abbiamo avuto da tutti i popoli e nazioni, nelle quali si riconosce la verità della religione cattolica, non soltanto Padri, ma anche rappresentanti. E quali uomini abbiamo avuto? Se li consideri sotto l'aspetto della dottrina, eruditissimi; nei riguardi dell'intelligenza, perspicacissimi; quanto alla pietà, religiosissimi; quanto a tenor di vita, di specchiata illibatezza» (Conc. Trid. ed. Soc. Goerres. t. IX (Actorum pars VI) p. 1098, 1101).

Non è quindi da meravigliarsi se da questo Concilio siano provenuti tanti frutti fecondi e salutari a bene della Chiesa, se la fede cattolica abbia avuto più vivo splendore, se la disciplina del clero e del popolo sia stata purificata e rafforzata, se infine più profondamente, vastamente e felicemente lo spirito vitale del cristianesimo sia penetrato nei costumi privati e pubblici.

Per tale eccellenza e ubertà di risultati spirituali nessun Concilio dunque sino ad oggi è superiore a quello Tridentino. Quello che esso definì e sancì intorno al peccato ereditario originato dalla misera caduta di Adamo, e intorno alla dottrina della giustificazione, senza dubbio rappresenta l'apice delle disquisizioni dei teo-

logi e dei Concili. Ciò poi che esso ha chiarito e decretato intorno alla Santissima Eucaristia, così è pervaso da un celeste soffio di Spirito Santo, che si può ben dirlo, dopo quello delle Sacre Scritture, il sommo e più prezioso insegnamento relativo a questo arcano mistero. Si può inoltre a ragione affermare che il Concilio di Trento segna l'inizio di una nuova epoca per le persone dedite al servizio della Chiesa: infatti la rinnovazione di istituti e la riforma morale da esso prodotta nelle età successive, ha dato alla Chiesa tali Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, che, almeno come ceto e generalmente, appaiono in una luce di superiorità nei raffronti coi secoli precedenti, per più profonda formazione spirituale, per più luminoso splendore di santità e per più vivo ardore apostolico. Del resto lo stesso Codice di Diritto Canonico, mirabile opera dei Nostri Predecessori di felice memoria, non intende che continuare e completare le disposizioni del Concilio di Trento. Parve anzi che Dio stesso approvasse e confermasse quello che era stato sancito nel Concilio di Trento, poichè per la nuova larghissima effusione di divina grazia, fra tutte le genti e le nazioni della Cristianità sono sorti uomini apostolici e sacre vergini, vero modello di virtù e di opere. Mai forse nel giardino della Chiesa hanno rifulso tanti fiori di santità, o candidi per la verginità, o purpurei per il martirio, o fiammanti per bruciante ardore di carità. Il divin Redentore ha voluto che la castissima sua sposa in modo particolare brillasse agli occhi di tutti per quella santità, che è una delle note caratteristiche per riconoscere la vera Chiesa, quando essa appunto da non pochi era calpestata e abbandonata.

Ci è piaciuto, Venerabile Fratello, scrivervi concisamente di quanto, tra l'altro, Ci sembra opportuno meditare e spiegare nelle imminenti celebrazioni. E siamo convinti che se tutti attentamente mediteranno quanto in questo Concilio ecumenico si fece e si sancì, e i risultati da esso conseguiti, non soltanto dovranno logicamente riconoscere la somma importanza ed elevatezza di queste assemblee, ma rifletteranno altresì che anche la nostra età ha da essa molte cose da imparare e da tradurre in atto. Desideriamo che questo intendano e ponderino soprattutto i cattolici, i quali non devono accontentarsi di ricordare le antiche glorie, ma devono anche adesso, secondo le proprie forze, emularle; non paghi di spiegare e com-

mentare le leggi promulgate, essi devono con la più diligente cura metterle in pratica. « Le leggi — così a ragione affermava il su citato dottissimo Vescovo Girolamo Ragazzoni nella sua allocuzione ai Padri del Concilio — anche se ottime, sono una cosa muta... Abbiamo già da tempo efficace medicina confezionata e preparata: ma per combattere la malattia, bisogna che sia presa e che si diffonda attraverso le arterie in tutto il corpo. Inebriamoci prima noi, o carissimi, di questo bevanda vitale, e diventiamo leggi vive e parlanti, e quasi norma e regola, alla quale devono uniformarsi le azioni e le aspirazioni altrui; ognuno si persuada che nessun effetto si otterrà per l'utilità e il decoro della Cristianità, se ognuno non darà a ciò, per quanto sta a lui, il suo contributo personale » (Conc. Trid. l. c).

Confidiamo poi che anche a quelli che, pure staccati della Sede Apostolica, conservano almeno la fede, nelle principali verità divinamente rivelate, sopratutto nel mistero della Santissima Trinità e nella divinità di Gesù Cristo, tale commemorazione potrà riuscire di grande utilità. Se essi considereranno con mente scevra di pregiudizi questo insigne monumento di sapienza cristiana, se adeguatamente misureranno i salutari effetti di efficacia tutta divina, che da esso sono derivati a bene della Chiesa e della società civile, se infine rifletteranno che tutte quelle verità che i novatori del secolo XVI avevano comuni con la Chiesa, soltanto dalla Chiesa Cattolica sono ritenute incolumi e integre, mentre ai giorni nostri lo sfrenato razionalismo altrove ha tanto imperversato e il freddo scetticismo religioso ha invaso i cuori di molti, e che la Chiesa stessa fra tali e tanti sconvolgimenti e nembi sta salda nella fede, potente di opere, benefica agli uomini di qualsiasi stirpe, lingua e nazione, allora essi — come è dato sperare — si formeranno dei gravi avvenimenti oggi commemorati un giudizio retto e consentaneo con la storia, e sperimenteranno un desiderio affiorante dall'intimo di ognuno di quella necessaria unione con Pietro e con i suoi Successori, che tristissime circostanze storiche, quattro secoli or sono, hanno tanto miseramente infranto. E' questo l'oggetto delle nostre ardenti suppliche al Principe dei Pastori, mentre ripetiamo il voto col quale si conclude la già lodata Orazione tenuta nell'ultima sessione del Concilio di Trento: « Fa, o Signore, Dio nostro che... quanto promettesti

che sarebbe un giorno avvenuto, accada ai tempi nostri, che cioè di tutti unico sia l'ovile e uno il pastore » (Conc. Trid. l. c., p. 1103).

Esprimiamo intanto con paterno cuore il desiderio e l'augurio che le prossime celebrazioni, con l'ispirazione e con l'aiuto della divina grazia, avvengano nel modo migliore, con felice svolgimento e con ubertà di frutti. In auspicio di questa grazia e a testimonianza della Nostra profonda benevolenza, a te, Venerabile Fratello, a tutto il Clero e popolo affidato alle tue cure, e in particolar modo a quelli, sia singolarmente presi sia nel loro complesso, che presiedono al Comitato per la commemorazione o ne fanno parte, a quelli infine che a tale scopo daranno appoggio od opera, impartiamo volentieri nel Signore la Benedizione Apostolica.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 21 novembre 1945, nella festa della Presentazione della B. V. Maria, nell'anno settimo del Nostro Pontificato.

PIO PP. XII

LETTERE APOSTOLICHE. — I. — La Pia Unione delle Madri Cristiane (detta Bruderschaft Christlicher Mütter), già canonicamente eretta nel tempio abbaziale di Einsiedeln, è innalzata per tutte le diocesi della Svizzera alla dignità di Primaria. 19 marzo 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 108).

II. — S. Alfonso M. de' Liguori è dichiarato Patrono *aeque principalis* di Agrigento. 5 luglio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 202).

III. — La Cattedrale di Otranto è elevata alla dignità di Basilica Minore. 12 luglio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 227).

EPISTOLE

I

A Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Luigi Lavitrano, Presidente della Commissione Cardinalizia per l'alta Direzione dell'Azione Cattolica Italiana.

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 273).

Signor Cardinale,

Ben volentieri mandiamo ai Cattolici Italiani, che — come Ci è data consolante notizia — si radunano a Firenze per tenere la loro XIX Settimana Sociale, la Benedizione Apostolica per loro implorata, che vorremmo come non mai presaga dei lumi e dei favori divini onde la grande assemblea ha bisogno per dare nelle parole, nei propositi, nelle opere testimonianza veramente pari ai nobili intenti e agli elevati scopi che ne hanno ispirato la convocazione e il programma.

Riprende infatti la serie delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani con la trattazione d'un tema altrettanto arduo che delicato, qual'è quello che verte su la questione da cui tutta è presa l'ora presente della vita italiana, vogliamo dire della costituzione nuova che un paese superstite dai gravissimi sconvolgimenti dell'ultima guerra intende preporre alla sua civica esistenza, e dell'organo che di tale legge vuol essere fattore, la Costituente. E' Nostra fiducia che i docenti della Settimana Sociale sapranno essere in argomento di tanto rilievo fidi e strenui seguaci della dottrina cattolica, di cui nei Nostri discorsi e messaggi Noi stessi Ci siamo resi interpreti conforme all'ufficio del supremo magistero ecclesiastico confidatoCi da Dio; e ben di cuore facciamo voti che ai loro insegnamenti risponda docile attenzione, saggia discussione, non che fermi ed utili propositi. A noi soltanto sia dato, in questo paterno saluto alla bella manifestazione di cotesti carissimi Figli, ricordare la responsabilità loro e di quanti ne condividono la fede cattolica e l'amore patrio in questa critica congiuntura della loro vita nazionale.

Ben riflettendo sulle conseguenze deleterie, che una costituzione la quale abbandonando « la pietra angolare » della concezione cristiana della vita, tentasse di fondarsi sull'agnosticismo morale e religioso, porterebbe in seno alla società e nella sua labile storia, ogni cattolico comprenderà facilmente come ora la questione che, a preferenza di ogni altra, deve attirare la sua attenzione e spronare la sua attività, consiste nell'assicurare alla generazione presente e alle future il bene di una legge fondamentale dello Stato che non si opponga a sani principii religiosi e morali, ma ne tragga piuttosto vi-

gorosa ispirazione, e ne proclami e ne persegua sapientemente le alte finalità.

Giovi a questo riguardo ricordare che non sempre la novità delle leggi è fonte di salute per il popolo: sovente anzi la precipitosa ricerca di radicali innovazioni è indice d'oblio della propria dignità e della propria storia e di facile resa ad estranei influssi e non a meditate idee. Sappiano dunque i cattolici italiani che il rimanere fedeli alle migliori e provate tradizioni spirituali e giuridiche non vuol dire essere ostili alle trasformazioni sociali che meglio rispondano al bene comune: e dicano alto al loro grande e infelice paese che il patto, onde esso vuol essere condotto ad unità ed stabilità, non può cementarsi nè con odio nè con egoismo di classi, sì bene con la mutua e cristana carità che tutti i cittadini affratelli in reciproco aiuto, collaborazione e rispetto.

Tutto questo siamo certi, Signor Cardinale, risalterà in modo chiaro dalle lezioni, che gli insigni docenti a ciò scelti svolgeranno nella prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, e dalle discussioni che le seguiranno.

Mentre imploriamo da Dio, datore di ogni bene, luce abbondante sui dirigenti, gli organizzatori, i docenti, a tutti e in modo speciale a lei, Signor Cardinale, rinnoviamo di cuore l'Apostolica Benedizione

Dal Vaticano, 19 Ottobre 1945.

II. — Al R. P. D. Ildebrando Vannucci, Vescovo titolare di Sebaste (Cilicia), Abbate ordinario di S. Paolo fuori le mura e al R. P. Edmondo Bernardini, Abbate generale dei Cistercensi, per l'VIII centenario della elevazione del B. Eugenio III al supremo Pontificato. 15 gennaio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 24).

III. — All'Em.mo Card. Verde per l'ottantesimo anno di età. 27 marzo 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 110).

IV. — A S. E. Mons. Benedetto Aloisi Masella, arcivesc. di Cesarea in Mauritania, Nunzio Apostolico nel Brasile, nel 25° di episcopato. 16 dicembre 1944. (*A.A.S.*, 1945, p. 144).

V. — A S. E. Mons. Angelo Rotta, arcivesc. tit. di Tebe, Nunzio Apostolico di Ungheria, nel 50° di sacerdozio. 21 gennaio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 145).

VI. — All'Em.mo Card. Raffaello Carlo Rossi nel 25° di episcopato. 5 maggio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 156).

VII. — All'Em.mo Card. Alessio Ascalesi nel 50° di sacerdozio. 28 maggio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 157).

VIII.— All'Em.mo Card. G. B. Nasalli Rocca di Corneliano nel 50° di sacerdozio. 20 maggio 1945, (*A.A.S.*, 1945, p. 158).

IX.— Agli Eccell.mi Arcivescovi e Vescovi di Francia. 6 gennaio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 180).

X. — Al Sig. Vladislao Anders, Prefetto Generale delle truppe polacche in Italia. 27 gennaio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 183).

XI. — All'Eccell.mo Mons. Bernardo Griffin, Arcivescovo di Westminster, nel centenario della conversione di Newman. 12 aprile 1945. (*A.A.S*, 1945, p. 184).

XII. — All'Eccell.mo Mons. M. Giovanni de Jong, arcivescovo di Utrecht e agli altri vescovi di Olanda, per il centenario dell'Apostolato della Preghiera. 12 maggio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 186).

XIII. — All'Em.mo Card. Pietro Gerlier, arcivescovo di Lione, nel 7° centenario del Concilio di Lione. 10 giugno 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 204).

XIV. — Agli Eccell.mi arcivescovi, vescovi, ordinari di luoghi della Polonia. 29 giugno 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 205).

XV. — All'Em.mo Card. Elia Dalla Costa, arciv. di Firenze, nel 50° di sacerdozio. 7 luglio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 208).

XVI. — A S. E. Mons. Clemente Micara, arcivesc. di Apamea, nel 25° di episcopato. 9 luglio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 209).

XVII. — Al Sig. Carlo Flory, Presidente delle Settimane Sociali in Francia. 14 luglio 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 231).

XVIII. — All'Em.mo Card. Schuster, arcivesc. di Milano, pel Congresso Eucaristico diocesano, da celebrarsi in Monza. 24 agosto 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 229).

XIX. — All'Episcopato dell'Equatore, nel 13° centenario della B. Marianna de Paredes. 1 settembre 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 231).

XX. — All'Em.mo Card. Francesco Marmaggi nel 25° del suo episcopato. 1 settembre 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 232).

XXI. — All'Episcopato della Baviera. 15 agosto 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 249).

XXII. — All'Episcopato della Cecoslovacchia, nel 6° centenario della nascita di S. Giovanni Nepomuceno. 28 agosto 1945. (*A. A.S*, 1945, p. 252).

XXIII. — All'Em.mo Card. Rodrigo Villeneuve, arcivesc. di Quebec, Legato Apost. al Congresso Mariano di N. S. di Guadalupe. 24 settembre 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 254).

XXIV. — A S. E. Mons. Michele Rackl, vescovo di Eichstätt, nel 12° anniversario della fondazione della diocesi. 30 ottobre 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 275).

XXV. — All'Episcopato della Germania. 1 novembre 1945. (*A.A.S.*, 1945, p. 278).

DISCORSO NATALIZIO 1944

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 5)

Gratitudine paterna

In questa vigilia del S. Natale e all'approssimarsi del nuovo anno, il nobile impulso dei vostri cuori, più ancora che una usanza tradizionale, vi ha condotti, Venerabili Fratelli e diletti Figli, alla casa del Padre comune dei fedeli. Voi che, durante l'anno che volge al tramonto, Ci avete assistiti coi vostri saggi consigli e con la vostra assidua collaborazione, avete voluto ora offrirCi il dono delle vostre fervorose preghiere e dei vostri auguri, espressi con tanta deferente bontà, con tanta freschezza e con così chiaro accento, dal vostro eminente interprete, il venerando Signor Cardinale Decano del Sacro Collegio: avete voluto far sentire a chi porta sulle sue deboli spalle, in tempi così difficili, il peso del Supremo Ministero Apostolico, che nell'adempimento di un ufficio ognor più vasto e gravoso egli può sempre contare sul concorso di tutte le vostre forze consacrate al servigio di una così augusta causa.

A tanta vostra devozione e fedeltà, a tanto zelo operoso, esercitato da voi negli uffici che vi sono assegnati nella milizia di Cristo, come potrebbe altrimenti corrispondere il Nostro cuore paterno, se non con un vivo sentimento di soddisfazione e di gratitudine verso di voi, e soprattutto di umile riconoscenza al Padre dei lumi,

che ha fatto discendere con profusione nelle vostre anime lo Spirito del Figlio suo, Sommo ed Eterno Sacerdote?

Molteplici difficoltà cagionate dalla guerra

Quando più la guerra si prolunga, tanto più le gravi e molteplici difficoltà, che essa crea, impediscono pur troppo di provvedere, secondo le migliori tradizioni del passato e l'attesa dei popoli che formano l'universalità della Chiesa, a non poche vacanze, che si sono dolorosamente prodotte nella Curia Romana e fuori di essa. Nè meno intensamente Ci affliggono gli ostacoli, che rendono più difficile o, per molte parti, del tutto impossibili la venuta dei Vescovi nella Eterna Città, per venerare il sepolcro di Pietro e visitare il suo per quanto indegno Successore; visita che è simbolo e sostegno potente della unione di tutti i membri della Chiesa col suo Capo visibile. Noi attendiamo con ansia il giorno in cui, fattasi libera da ogni Paese la via verso Roma, potremo qui salutare i Nostri Venerabili Fratelli e conferire con loro intorno alle necessità, finora non mai in tal grado conosciute e ai formidabili problemi, a risolvere i quali, dopo la guerra, in ogni parte del mondo, con speciale riguardo anche ai territori di missione, la Chiesa dovrà portare la sua sollecita mano.

Visioni dell'anno che volge al suo termine

Non soltanto negli annali dell'Urbe, ma nel più intimo dell'anima di tutto il popolo romano è incisa a caratteri indelebili, quasi con bulino di acciaio, la storia dell'anno ormai vicino al suo termine.

Anno di cocenti angustie e di gravi pericoli, fin dal cui inizio la tragica sorte toccata ad altre città, ridotte ad un cumulo di macerie e di ceneri, si librava come imminente minaccia sui sacri colli, donde sono fluiti sull'umanità, sulla cristianità, benefici imperituri.

Anno di tangibili e generosa protezione, durante il quale l'angelo sterminatore, che già brandiva la spada, è passato risparmian-

do gli orrori della devastazione al suolo santificato dal sangua dei Principi degli Apostoli e di tanti martiri.

Anno di ansie per i vostri cuori, inquieti non solo per i pericoli esteriori della guerra, ma soprattutto per la sorte, la sicurezza e la libertà di questa Sede Apostolica, nell'esercizio indisturbato di tutti quei diritti e doveri che, al di sopra dei conflitti terreni, sono inerenti alla sua missione universale in bene delle anime.

Con animo riconoscente e commosso verso il misericordioso Signore noi vediamo quest'anno, così colmo di fatiche e di affanni di dolori e di consolazioni, di prove e di grazie interiori, immergersi nell'oceano della eternità. E con una fiducia che i trascorsi pericoli hanno resa ancor più salda, il Nostro sguardo si volge verso il *Magni consilii Angelus* che Ci è stato dato nella grotta di Betlemme, e sotto la sua guida benefica, senza pusillanime timidezza, affrontiamo il lavoro e il travaglio, che Ci riserva l'avvenire in mezzo alla dolorante umanità.

Trasformazioni esteriori e spirituali dell'umanità

Questa umanità, Venerabili Fratelli e diletti figli — possiamo esserne tutti persuasi — all'uscire dalla guerra non solo troverà condizioni di vita profondamente mutate, ma soprattutto spiritualmente mostrerà un volto ben diverso da quello di prima del conflitto.

Le carte geografiche figuranti i confini degli Stati non saranno le sole a cambiare il loro aspetto.

Anche gli uomini, specialmente gli uomini: nelle investigazioni degl'intelletti, nel silenzio segreto dei cuori, nelle aspirazioni e nei giudizi, negli apprezzamenti e negli affetti, tante trasformazioni si sono già prodotte, le cui ripercussioni esteriori non si faranno molto attendere.

Le anime di una gran parte degli uomini sono turbate da una agitazione irrequieta, che non ha forse riscontro in alcuna delle più gravi crisi della storia. Agitazione, nella quale il bene e il male sono stranamente confusi, per creare e per distruggere, per ordinare e per sconvolgere. A tale agitazione si associa in molti un'avversione quasi istintiva contro tutto il passato, una frenesia di novità, che spesso non manca di fondamento nel suo oggetto, nè di nobiltà nei suoi motivi, ma cui fanno sovente difetto la chiarezza e la precisione del fine e il discernimento nella scelta dei mezzi, mentre con imprudente e affret-

tato ottimismo si attende dalla novità più di quanto questa può dare.

Chiunque sia esperto nell'interpretare i segni del tempo presente, nel leggere in fondo al cuore degli uomini, nel seguire con occhio tranquillo e con giudizio imparziale la sintomatica curva di questa febbre, sa bene come con l'irrequietezza, che ha invaso la psiche delle moltitudini per effetto della guerra e degli eventi che l'hanno accompagnata, una brama di rinnovamento è penetrata nel mondo, che tende e sospinge, in una o in altra forma, alla sua effettiva attuazione.

Seguirà quest'attuazione il corso di una graduale ed ordinata evoluzione, o invece irromperà violentemente, facendo saltare in aria i ponti tra il passato e l'avvenire? si riverserà impetuosa come un torrente al di sopra degli argini, travolgendo le dighe della giustizia e della moralità? La povera umanità, dopo il sanguinoso flagello della guerra mondiale, dovrà ancora soffrire il morso velenoso della guerra civile?

Carità misericordiosa della Chiesa

Al centro stesso dell'umanità che, attraverso un così tragico presente s'incammina verso un incerto avvenire, si erge vigile e protettrice la *civitas supra montem posita*, la Chiesa di Cristo.

Le onde del mare furiosamente sconvolte vengono ad infrangersi ai piedi delle sue mura; ma, all'interno, il *Sancta Sanctorum* della sua fede e della sua speranza resta incrollabile.

Nel turbine delle vicende terrene e nonostante le manchevolezze e debolezze che possono superficialmente offuscarla, essa ha la sicurezza di rimanere imperturbabilmente fedele alla sua missione sino alla fine dei tempi.

Forte di così consolante certezza, che non si fonda sull'abilità umana, ma sugli aiuti della onnipotenza divina, la Sposa di Cristo può e deve in mezzo alla presente agitazione, chinarsi con una tenerezza tanto più profonda ed intima, con una dedizione tanto più generosa, sulla immensa moltitudine dei suoi figli sventurati, angosciati, perplessi, e tanto spesso pur troppo sviati e sperduti.

Ai nostri giorni, quando le vittime dell'errore, innocenti o col-

pevoli, sono divenute una legione; quando il numero di quelli, che per la sofferenza, la miseria, l'oppressione, l'ingiustizia, l'abbandono spirituale, il cattivo esempio, hanno smarrito la diritta via, si è spaventosamente accresciuto; un luminoso messaggio risplende agli occhi della Chiesa, dei suoi ministri, di tutti i suoi figli chiamati all'appostolato della parola e dell'azione. Animata dalla generosità dell'amore salvifico di Dio, essa respinge l'orgogliosa ristrettezza, la vanitosa giustizia del fariseismo nel suo superbo e sdegnoso isolamento, memore della parola del Redentore: *non veni vocare iustos, sed peccatores* (1).

La difesa della Verità

Un limite nondimeno, una barriera morale si rizza di fronte a questa carità misericordiosa, una barriera che la stessa carità non ha diritto di oltrepassare: la Verità.

In un tempo in cui, più pungente e più doloroso che mai, si avvera il lamento: *Desiit fidelitas inter filios hominum* (2);

in un tempo in cui gli errori, largamente diffusi con una violenza ora manifesta ora mal dissimulata, si sforzano di conquistare la direzione della pubblica opinione e i posti di comando;

in un tempo in cui le parole: libertà, indipendenza, democrazia, non sono per alcune aspirazioni e tendenze di spirito che un mezzo per sopire la vigilanza di coloro, la cui fedeltà non si presterebbe mai scientemente ad abbandonare o a mettere in pericolo il retaggio loro trasmesso da tutto il passato cristiano;

in un tempo in cui, più abilmente che mai, il nemico di Cristo e della sua Chiesa cerca, secondo l'espressione dell'Apostolo delle Genti di travestirsi in Angelo di luce (3);

in un tempo come questo, la Chiesa e il Pastore Supremo, responsabili della eredità del Signore, hanno più che mai il dovere di proclamare la verità, di difenderla contro le insidie degli errori dominanti, senza rispetto umano e senza debolezza, di aprire

(1) *Luc.*, 5, 32.
(2) *Ps.*, 11, 2.
(3) 2 *Cor.*, 11, 14.

gli occhi agli uomini di buona volontà, e segnatamente ai fedeli, sui pericoli di alcune moderne correnti, di acuire la perspicacia dei loro giudizi per discernere tempestivamente gli errori che rivestono un'apparenza di verità, affinchè i popoli non abbiano a sperimentare troppo tardi e a proprie spese l'amaro ammonimento del Profeta: *Arastis impietatem, iniquitatem messuistis, comedistis frugem mendacii* (1).

Messaggio natalizio

Solleciti di adempiere questo grave dovere, Noi, come negli anni passati così nella presente solennità natalizia, indirizzeremo oggi stesso un messaggio ai fedeli di tutta la terra, molti dei quali, separati materialmente a causa del conflitto mondiale da questa Sede di Pietro, hanno doppiamente bisogno di sentirsi uniti, come membri egualmente veri e parimenti amati, alla grande famiglia della Chiesa; lieti se la Nostra parola giungerà apportatrice di amore e di bene, anche a coloro che non sono a Noi congiunti col vincolo santo della fede.

Intanto tutto ciò che il Nostro cuore racchiude di affetto e di benevolenza e di gratitudine per voi, Noi lo deponiamo, Venerabili Fratelli e diletti figli, ai piedi della culla di Colui che si è abbassato nell'umiltà della carne per rendere quelli che credono in lui partecipi delle sue inesauribili ricchezze e della sua inscrutabile dignità, supplicandolo di farvi gustare abbondantemente, a tutti ed a ciascuno nella sfera dei propri doveri, gli intimi gaudi e le consolazioni di questa figliolanza divina. Con tale augurio Noi impartiamo di cuore a voi, ed a tutti coloro che intendete di includere nelle vostre preghiere e nei vostri voti natalizi, come pegno delle più elette grazie del Principe della Pace, la Nostra Apostolica Benedizione.

(1) *Osee*, 10, 13.

ISTRUZIONE PASTORALE

AI PARROCI DI ROMA E AI QUARESIMALISTI

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 34)

I gravi doveri della cura pastorale nell'ora presente

In meno di un anno, dall'ultima volta cioè che avemmo la consolazione di trovarCi in mezzo a voi, diletti figli, nella consueta Udienza ai parroci e ai quaresimalisti di Roma, quale immane tragedia è venuta ad illuminare dei suoi sinistri bagliori ciò che in quell'occasione vi dicemmo, parlando del Decalogo e di alcuni gravi doveri del vostro sacro ministero! Questi doveri si sono a causa di così formidabili eventi straordinariamente accresciuti sino ad imporvi grandi sacrifici per estendere la sollecitudine del vostro zelo e della vostra carità, oltre che ai vostri propri parrocchiani, alle moltitudini di profughi, che come torrenti in piena si erano da ogni parte riversati nell'Urbe.

Chi potrebbe prevedere tutte le conseguenze di simili rivolgimenti e di così confuse migrazioni e valutare esattamente i risultati ottenuti nel campo della cura pastorale? Essi dipendono principalmente dalla corrispondenza della libera volontà dell'uomo alla grazia divina. Questo elemento essenziale deve essere tanto più rettamente considerato in un tempo come il nostro, quando le anime sono maggiormente esposte ai potenti assalti delle tentazioni contro Dio e la sua legge e perciò, oltre che di una più premurosa e diligente assistenza spirituale, hanno bisogno di un più particolare sostegno ed aiuto soprannaturale della grazia, che si deve umilmente invocare da Dio nella preghiera. D'altra parte, abbiamo potuto rilevare con Nostro intimo compiacimento e conforto che il Clero di Roma e d'Italia ha, generalmente, superato e sta ancora superando la terribile prova con grande dignità e in non pochi casi con vero e magnifico eroismo.

I Sacramenti sorgenti di vita soprannaturale

Ma quelle forze soprannaturali, quella grazia divina, hanno la loro sorgente primaria nella Santa Messa e nei Sacramenti, i qua-

li costituiscono precisamente il tema assegnato questa volta ai predicatori della Quaresima.

Con ciò stesso, eccoci introdotti senz'altro nel mondo della vita soprannaturale e dei misteri cristiani, mondo certamente misterioso, ma non per questo irreale, anzi della più alta realtà, che sorpassa la realtà naturale, come l'eterno supera il temperamento, il permanente vince il caduco, il divino l'umano. A questo mondo appartengono i Sacramenti.

Come le forze naturali, ma ad un grado incomparabilmente superiore i Sacramenti sono realtà, e realtà operanti. Essi hanno virtù di elevare l'uomo, al di sopra di se stesso e di tutto l'ordine naturale, nella sfera del divino, d'infondere in lui una nuova vita, per vivere veramente di Dio, e non solamente d'infonderla, ma di conservarla e di accrescerla, cosicchè l'uomo, nato da Dio, non è più soltanto creatura, ma figlio di Dio in un senso vero e reale, fratello e coerede di Cristo, con un proprio titolo alla vita eterna, alla visione beatifica e al perfetto possesso di Dio.

Questo carattere è proprio unicamente della fede cristiana; essa è la religione dell'amicizia personale tra Dio e la sua creatura, la religione della figliolanza divina dell'uomo, e i Sacramenti — primo fra tutti il battesimo — sono, per così dire, i canali che comunicano all'uomo questo nuovo essere, questa vita misteriosa.

Nelle nozze cristiane la virtù del Sacramento è congiunta col mutuo consenso degli sposi; il loro « sì » diviene una sorgente della grazia; e così il vincolo coniugale è insignito di quella dignità soprannaturale che ne fa il simbolo dell'unione di Cristo e della Chiesa, mentre con la santificazione stessa del matrimonio ridondano anche sulla famiglia, e mediante la famiglia su tutta la vita sociale, i benefici effetti del mondo superiore della grazia.

In questo meraviglioso fiume di grazia sacramentale eccelle il vero e reale sacerdozio del Nuovo Testamento; il sacerdote del Signore con la sua parola rimette i peccati ed offre il sacrificio di Cristo, per tutti i tempi e per tutti i luoghi egualmente reale, egualmente presente, egualmente vivo.

Cause della indifferenza religiosa

Sono queste verità potenti, è questa una realtà sovrumana, pronta e capace di penetrare, colmare, perfezionare l'uomo intero. Ma quando noi guardiamo l'umanità che ci circonda e ci domandiamo se essa è disposta ed atta a ricevere in sè quella realtà, pur troppo la risposta per molti non può essere affermativa. Il mondo soprannaturale è loro divenuto estraneo, non dice loro più nulla; è come se gli organi spirituali della conoscenza di così alte e salutari verità fossero in loro atrofizzati o morti. Si è preteso di spiegare un tale stato d'animo coi difetti della liturgia della Chiesa; si è creduto che basterebbe di purificarla, riformarla, sublimarla, per vedere gli erranti di oggi ritrovare il cammino dei divini misteri.

Chi ragiona così dimostra di avere una concezione molto superficiale di quella anemia o apatia spirituale. Essa ha radici incomparabilmente più profonde. Noi ne abbiamo già parlato negli ultimi due anni dinnanzi a voi. La progressiva esclusione della religione da tutti i campi della vita sociale, lo straripamento della irreligiosità in tutte le sue forme, il fascino abbagliante dei sorprendenti progressi in tutto il dominio della vita materiale, hanno sensibilmente affievolito in non pochi la prontezza e la disposizione a comprendere e far propri i valori della vita soprannaturale e particolarmente i misteri della fede.

Se, per esempio, la fede nella sua Ss.ma Eucaristia fosse viva e inconcussa qual'era una volta, come potrebbe l'osservanza del precetto festivo essere da tanti a tal punto negletta? Ben si può quindi applicare al presente languore della vita religiosa la parola del Redentore: *Quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum*: Per il moltiplicarsi delle iniquità si raffredderà la carità di molti (1). La marea crescente dell'indifferenza religiosa e dell'ateismo ha illanguidito in modo inquietante la forza della fede, che viene dallo stato di grazia e dall'amore di Dio.

E' vostro dovere, diletti figli, non meno nella predicazione quaresimale che in tutto l'esercizio del sacro ministero, di riedu-

(1) *Matth.*, 24, 12.

care i fedeli a una più viva coscienza, a una più piena intelligenza, a una più giusta stima della grazia e dei divini Sacramenti.

I riti sacramentali

Il Sacramento è, come ben sapete, *signum rei sacrae, in quantum est sanctificans homines*: tale è nella sua vigorosa brevità la definizione scolastica dei Sacramenti (1). Ovvero, per usare l'armoniosa espressione del Catechismo *ad parochos*, il Sacramento è *invisibilis gratiae visibile signum, ad nostram iustificationem institutum* (2). Per quanto potente però è la efficacia di questi misteriosi segni, altrettanto essi presentano quel carattere di estrema semplicità che è il distintivo della vera grandezza. Ma la Chiesa li ha circondati con la magnificenza dei suoi riti, delle sue preghiere, delle sue sacre funzioni, come si pone una perla finissima in uno scrigno sontuoso. Tutte le arti, l'architettura, la pittura e la scultura, la poesia e la musica, dànno risalto alla loro maestà esteriore e celebrano soprattutto il Sacramento dei Sacramenti, il mistero dei misteri, la Ss.ma Eucaristia.

Questi riti sacramentali ciascun periodo della storia della Chiesa ha contribuito ad arricchirli, come chiaramente manifestano, per citare gli esempi che vi sono più familiari, il Messale e il Rituale Romano. Dallo sviluppo progressivo di alcuni di quei riti si riconosce facilmente la cura della Chiesa nel ricercare le forme più adatte al loro scopo. Si ode spesso, anche a proposito della liturgia, il grido: ritorno alla Chiesa primitiva! Frase sonora, di cui si dovrebbe per ogni singolo caso indicare il senso e la ragione, ma che raramente potrebbe apparire giustificata. Dovremmo forse, per esempio, respingere ed abolire l'Ufficio e la Messa del *Corpus Domini*, unicamente perchè non risalgono che al secolo decimoterzo? Ovvero dovrebbe la Chiesa nella distribuzione della S. Comunione ritornare a pratiche, alle quali essa già da lungo tempo ha sostituito altre forme, che meglio convengono alla dignità del Sacramento e maggiormente corrispondono alle disposizioni spirituali e fisiche dei fedeli?

---

(1) *S. Th*, 3 p. q. 60 a. 2 in *c*.
(2) p. I c. 1 n. 4.

Edificante contegno del sacerdote nelle sacre cerimonie

E' forse necessario di ricordare che l'amministrazione dei Sacramenti e la celebrazione del Santo Sacrificio, come, in generale, tutte le funzioni sacre, debbono essere compiute con edicante pietà e dignità? Poichè, se non è conforme al vero che solamente nella liturgia potrebbe trovarsi un rimedio efficace contro lo straniarsi degli animi dai misteri della fede, tuttavia sarebbero oggi più che mai inescusabili quei ministri dell'altare, i quali celebrassero quelle funzioni in maniera trascurata, frettolosa, puramente meccanica, alienando così i fedeli dall'assistere agli uffici divini, disgustando e allontanando, per così dire, fin dalla soglia del santuario coloro che vi vengono di fuori in cerca di luce. Che il sacerdote porti e mostri dunque sempre nelle sacre cerimonie quella maestà senza affettazione, che è segno di fede profonda e d'intimo raccoglimento.

Noi altamente lodiamo tutte le cure e gli sforzi che tendono a rendere, soprattutto nelle domeniche e nelle altre feste di precetto, il servizio divino di sempre maggior edificazione per il popolo cristiano. Poichè il fine ultimo di tutte le funzioni sacre è di rendere gloria a Dio e di far crescere i fedeli nella grazia. A questo fine deve tutto convergere, anche la impressione psicologica che lasciano le cerimonie ecclesiastiche. Non si va la domenica in chiesa come ad un'audizione musicale o a un godimento estetico, ma come alla espressione e all'attuazione sempre rinnovata della lode e della glorificazione del Signore secondo l'altissima parola dell'Apostolo Paolo: «*Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intellegimus, secundum virtutem, quae operatur in nobis, ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu in omnes generationes saeculi saeculorum. Amen*» (1).

Quanti fedeli debbono oggi stimarsi felici, se, privati come sono di tutto ciò che potrebbe naturalmente toccare e muovere il loro cuore, nondimeno hanno ancora la Messa e i Sacramenti, pur nella forma più semplice e spoglia di ogni splendore esterno! Tali sono i soldati al fronte o quanti vivono nei campi dei prigionieri; tali le numerose popolazioni, le cui chiese non sono più che un ammas-

(1) *Eph.*, 3, 20-21.

so di macerie e di ceneri o alle quali la persecuzione violenta ha tolto il sacerdote e l'altare e che non possono ricevere i Sacramenti se non occultamente e di rado. A tutti loro l'amore e la grazia di Cristo debbono bastare, e con questo tesoro si stimano e sono veramente già ricchi.

L'« opus operatum » e l'« opus operantis »

I Sacramenti, per usare il linguaggio della Scuola consacrato dal Concilio Tridentino (1), conferiscono la grazia *ex opere operato.* Eppure la disposizione e la cooperazione di chi lo riceve concorrono con l'azione del Sacramento al conseguimento dello scopo proprio di questo.

Tale concorso della volontà umana è così essenziale che, secondo la dottrina della Chiesa, niuno, pervenuto all'uso della ragione, può ricevere validamente, e tanto meno degnamente e con frutto, un Sacramento, se non ha le necessarie condizioni. Egli deve aprire la sua anima al Sacramento e al torrente della grazia, affinchè questa possa liberamente inondarla ed empirla.

Mai la « *benignitas et humanitas... Salvatoris nostri Dei* » (2) si manifesta con maggior splendore che nella efficacia dei Sacramenti, nei quali la sua bontà e il suo amore verso l'uomo giunge fino all'estremo limite del possibile. Questo limite l'uomo lo traccia egli stesso con l'atto della sua libera volontà e della sua propria responsabilità. Tale è, per esempio, in certe condizioni la potenza del Sacramento degl'infermi, che anche al moribondo già privo della conoscenza quella semplice unzione vale a liberarlo dai peccati più gravi, a conferirgli la grazia soprannaturale e ad assicurargli il diritto alla beata immortalità, — a una condizione però: che egli, quando aveva ancora l'uso dei sensi, ancorchè nell'ultimo istante, abbia in qualche modo, anche soltanto con una contrizione imperfetta, detestato i suoi peccati e volto il suo cuore a Dio.

La vita dei fedeli santificata e sorretta dalla virtù dei Sacramenti

Tuttavia Noi non Ci proponiamo qui tanto d'insistere su questo

(1) *Sess.* 7, can. 8.
(2) *Tit.*, 3, 4.

rapporto dell'*opus operatum* con l'*opus operantis*, quanto piuttosto sulla vita che i fedeli debbono condurre, se vogliono veramente corrispondere alla grazia ricevuta per mezzo dei Sacramenti, e in primo luogo della Ss.ma Eucaristia. Donandoci i Sacramenti Cristo non intese di esimerci dalla lotta per la perfezione cristiana, ma di renderci atti ad affrontarla. « *Renovamini autem spiritu mentis vestrae* — raccomanda l'Apostolo delle Genti ai cristiani di Efeso — *et induite novum hominem qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis* » (1). Col vigore incisivo che gli è proprio egli entra nei particolari della dolorosa opposizione tra la serenità tutta celeste della grazia divina e la oscura realtà della natura decaduta, ricordando ai suoi fedeli che ormai dipende soltanto da loro il trionfare del peccato. « *Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in diem redemptionis* » (2). Niuno, più dell'Apostolo Paolo, ha messo in una luce radiosa la magnificenza della vita soprannaturale, che ci comunicano i Sacramenti; niuno ha posto più elevate esigenze e condizioni alla parte personale dei fedeli, allorchè si tratta di « *ambulare in novitate vitae* » (3). In questa cooperazione della virtù del Sacramento e dello sforzo umano consiste il segreto della fede viva, della vita seriamente cristiana, della vera tendenza verso la perfezione spirituale. Là è il perno ove vengono a congiungersi nell'unità la liturgia e il ministero pastorale, e là è al tempo stesso l'apice di questa unione.

Qual'è infatti lo scopo della cura pastorale se non che l'uomo viva, cresca e muoia nella grazia di Dio? Ora la grazia di Dio, la « novità di vita », la forza di agire conforme a questa vita novella, è ciò che donano i Sacramenti. Questa attività stessa deve esercitarsi in tutti i campi: nella vita personale, nella vita della famiglia, della professione, nella pace e nella tranquillità, nell'agitazione e nel pericolo. Le funzioni liturgiche, la celebrazione del Santo Sacrificio, l'amministrazione dei Sacramenti non si possono concepire come isolati dal tutto insieme della vita. Esse sono destinate a purificarla, a santificarla, a indirizzarla verso Dio. Quale sollecitudine un tale

(1) *Eph*, 4, 23-24.
(2) *Eph*, 4, 30.
(3) Cfr. *Rom.*, 6, 4.

lavoro esige prima che gli animi siano preparati e disposti a ricevere degnamente e con frutto i Sacramenti, e quale lotta per assicurare la loro costanza e il loro progresso nel bene! E nondimeno, diletti figli, lo scopo principale e più importante, a cui debbono tendere infaticabilmente i vostri sforzi, senza disperar mai del buon risultato, è l'attuazione e il compimento di questa unità nei fedeli affidati alle vostre cure, di questa incessante azione e reazione mutua del Sacramento e della vita.

Brevi osservazioni su alcuni Sacramenti in particolare

Per venire ora a parlare dei singoli Sacramenti, voi ben sapete, diletti figli, per propria esperienza, quali e quanti gravi doveri la loro degna e fruttuosa amministrazione impone alla cura pastorale. Ci restringeremo quindi a toccare alcuni pochi punti, che sembrano richiedere una particolare attenzione.

sulla Penitenza

Noi abbiamo già in altra occasione discorso delle qualità di cui deve essere dotato un buon confessore: oggi vorremmo fare una raccomandazione che riguarda piuttosto i penitenti.

Non è forse vero che le confessioni, per produrre effetti duraturi, dovrebbero essere più accuratamente preparate di quel che non sono generalmente? Noi parliamo qui non tanto delle confessioni che si fanno per pura devozione, quanto di quelle necessarie. E' chiaro che il confessore non può, per ogni penitente che gli si presenta, ricominciare dal principio l'esame di coscienza e tutta la preparazione; per ciò gli mancherebbe il tempo e le forze non gli basterebbero. Occorre dunque dare una istruzione comune, solida e completa, sulla confessione, non solo nel catechismo per i fanciulli, ma ancor più in quello per gli adolescenti e per gli adulti. Una tale istruzione dà lume alle coscienze e pace ai cuori, là ove non è alcun serio motivo di turbamento; ma anche penetra, incisiva come il bisturi del chirurgo, là ove si occulta l'ascesso del peccato, sopratutto del peccato grave. Essa conduce efficacemente alla contrizione interna, soprannaturale, universale, alla vera detestazione del peccato e alla conversione verso Dio. Voi non potreste, nelle vostre prediche della domenica, trattare temi più utili delle verità religiose, dei co-

mandamenti, delle pratiche che regolano la vita quotidiana e ordinari a dei vostri parrocchiani, della necessaria e conveniente preparazione al Sacramento della Penitenza.

sull'Estrema Unzione

Esortate i fedeli a chiamare in tempo il sacerdote presso i malati gravi e i moribondi, e lottare con carità e perseveranza contro quella irragionevole paura che agita tanti all'idea della Estrema Unzione, quasi che essa fosse un segnale di morte, mentre è un Sacramento di vita: di vita soprannaturale sempre e in primo luogo, per la santificazione e il conforto spirituale dell'anima; ma anche nella misura in cui agisce sul corpo, non può che procurare giovamento e sollievo.

sull'Eucaristia

Sui due scopi essenziali della cura pastorale eucaristica, vale a dire l'assistenza alla S. Messa e la frequenza dei Sacramenti, voi potrete sperar di conseguire un maggiore e più durevole risultato se li unirete nei vostri sforzi a quello della santificazione delle feste. Bisogna ottenere che i fedeli tutti trovino di nuovo, come in passato, una volta la settimana il tempo, e un tempo sufficiente, per dedicarsi al servizio di Dio e alla salute delle loro anime, per ascoltare la parola di Dio, per leggere qualche buon libro, per dar riposo al corpo e pace intima allo spirito, possibilmente in seno alla famiglia. In tale materia Noi non potremmo che ripetere ciò che vi abbiamo già detto altre volte in queste Udienze; aggiungeremo tuttavia una osservazione. Sarebbe una funesta illusione se, a causa della difficoltà di ricondurre il popolo delle grandi città a una più diligente santificazione delle feste, si stimasse come più prudente la tattica del silenzio, con lo specioso pretesto che anche in questo caso occorra lasciare la gente in buona fede e non trasformare coscienze assopite o inconsapevolmente erronee in positivamente cattive. No, diletti figli; non ricorrete a questa scappatoia in cosa sì grave e di tanto momento. La vostra pusillanimità vi attirerebbe la minaccia del Profeta: « Guai ai pastori che disperdono e lacerano il gregge del mio pascolo, dice il Signore » (1).

---

(1) *Ier.*, 23, 1.

sul Matrimonio

Quanto al Sacramento del matrimonio, l'Italia al presente non conosce nella sua legislazione il divorzio. E notate bene che la Chiesa non è la sola a respingerlo: anche dal mondo dei giuristi e dei sociologi laici si sono alzate autorevoli voci ammonitrici, scongiuranti di non permettere che il divorzio entri a violare e disgregare il santuario del matrimonio e della famiglia.

Pur troppo però una aperta propaganda in favore del divorzio si è già iniziata in una certa stampa, con pericolo che gl'incauti siano indotti in errore e venga incoraggiato un movimento contrario alla legge naturale e divina, alla legge santa di Cristo. I fedeli cattolici debbono perciò mantenere ben saldi i seguenti tre punti fondamentali:

Essi non possono contrarre un vero matrimonio valido che secondo la forma prescritta dalla Chiesa.

Il matrimonio validamente contratto fra persone battezzate è per ciò stesso un Sacramento.

Questo matrimonio valido fra battezzati, una volta consumato, non può essere per nessuna causa sciolto da nessuna umana autorità, da nessun potere sulla terra, ma soltanto dalla morte.

Tocca a voi, pastori di anime, d'imprimere profondamente questi tre principi nella mente e nella coscienza dei fedeli, affinchè servano loro di regola nella propria vita e dettino loro in ogni occasione una condotta ferma e precisa.

I doni di unità e di pace

Nella Secreta della Festa del SS.mo Corpo di Cristo noi recitiamo questa preghiera: «*Ecclesiae tuae, quaesumus, Domine, unitatis et pacis propitius dona concede; quae sub oblatis muneribus mystice designantur*». Se la Ss.ma Eucaristia è qui celebrata come il mistero della unità e della pace, e se in realtà essa tale è per eccellenza, tuttavia questa celeste nota caratteristica appartiene anche agli altri Sacramenti. Tutti ci arrecano l'unità e la pace con Dio: quella unità che oltrepassa ogni immaginazione, perchè consiste nella partecipazione alla natura divina; quella luce ineffabile, nella quale noi chia-

miamo Dio nostro Padre ed Egli chiama noi suoi figli e suoi amici.

Essi stabiliscono altresì l'unità e la pace fra gli uomini, secondo la parola di S. Paolo, il quale ci esorta ad essere « *solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. Unum corpus... Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium* » (1). E Noi possiamo aggiungere: una stessa Mensa eucaristica che tutti, senza alcuna distinzione di origine, di nazione, di classe sociale, ci riunisce con Cristo e fra noi nella unità del Corpo mistico di Cristo; un medesimo flusso di grazia nel matrimonio, che unisce nella unità della fede, della carità, della concordia, della pace, lo sposo e la sposa, i genitori ed i figli, le famiglie cristiane fra loro; un medesimo sacerdozio, che abbraccia e deve congiungere tutti i sacerdoti della terra in quella più stretta unità, che il mondo ignora.

Su questa forza soprannaturale e su questo vincolo che affratella riposa la Nostra speranza per la riconciliazione dei popoli; e Noi già li vediamo operare in molteplici forme, soprattutto a favore delle vittime della guerra in un'opera di carità, verso la quale i fedeli del mondo fanno convergere le loro generose offerte, mettendo anche Noi in grado di soddisfare, per quanto è possibile, le innumerevoli, che invocano il Nostro aiuto.

L'opera di carità

Il Nostro soccorso brama di estendersi a ogni parte del mondo, senza differenza di stirpe o di lingua, a tutti coloro che l'orribile guerra ha gettati nella miseria. Perciò che riguarda più particolarmente l'Italia, la Nostra sollecitudine si rivolge soprattutto all'assistenza dei bambini, dei malati, dei profughi, degl'infortunati, dei reduci. La forza delle circostanze Ci ha condotti a costituire quest'Opera qui in Roma, donde Ci studiamo di venire in soccorso della grande moltitudine di poveri randagi, senza tetto, senza vesti, in preda agli orrori della fame.

Noi rendiamo umili grazie a Dio per quanto in questo campo Ci è stato dato di fare sinora. Ma la Nostra riconoscenza va anche

(1) *Eph.*, 4, 3-5.

a voi, diletti figli, e ai vostri cari parrocchiani, a voi per il vostro fervido zelo, a loro per le generose larghezze da voi pietosamente raccolte e rimesse alla « Pontificia Commissione di Assistenza » da Noi stessi istituita. Sappiate, voi, pastori di anime in questa Nostra diocesi romana, sappiano le Associazioni di Azione Cattolica, sappiano i fedeli che, nel tragico momento presente di miserie e di angustie, questa è l'Opera a Noi sopra ogni altra cosa cara, e a cui, se un desiderio del Vicario di Cristo trova una qualche corrispondenza nei loro cuori, debbono dirigere gli sforzi della loro carità.

Non vogliamo por fine a queste Nostre parole, senza aver volto lo sguardo alla Croce delle Missioni innalzata nelle chiese dell'Urbe.

Non dimenticate che le Missioni hanno di mira non tanto coloro che sono già dei nostri e lavorano con noi, quanto piuttosto quelli *qui foris sunt* (1), gl'indifferenti, gli ostili, i traviati, gli sperduti, gli erranti; non tanto coloro che nella casa paterna *abundant panibus*, quanto i figli prodighi che *fame pereunt* (2). Dal numero di coloro che in questi giorni di grazie avranno ritrovato la retta via che conduce a Dio, a Cristo, alla Chiesa, potrete misurare e valutare l'esito della Missione.

Questo esito, diletti figli, dipende non solo dalla parola dei predicatori, ma anche dal Clero parrocchiale; dallo zelo col quale esso prepara la Missione, percorrendo per ogni verso la parrocchia, strada per strada, casa per casa, radunando i dispersi, scotendo gl'inerti; dallo zelo col quale esso segue la Missione una volta cominciata, pregando, incoraggiando, aiutando in ogni maniera, provvedendo al buon ordine di tutte le cose.

Possa l'amore del Padre celeste delle misericordie, possa la grazia di Cristo, possa il soffio dello Spirito che avviva l'unità nella fede e la concordia nell'azione, fecondare con frutti abbondanti il vostro lavoro. Noi stessi, nel corso di queste settimane di Missione, rimarremo uniti a voi, giorno per giorno, ora per ora, col cuore e con la preghiera. E in auspicio dell'onnipotente aiuto divino, impartiamo a voi, diletti figli, ai vostri collaboratori, ai vostri parrocchiani, a quanti ascolteranno con devota attenzione la vostra predicazione quaresimale, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

(1) 1 *Cor.*, 5, 12.
(2) Cfr. *Luc.*, 15, 17, 31.

ALLOCUZIONI

I

ALLE ASSOC. CATT. LAVOR. IT. (A.C.L.I.) [11 marzo]

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 68)

Il Nostro Predecessore di santa memoria Pio XI, commemorando la immortale Enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII, ricordò con quale letizia essa fu accolta dai lavoratori cristiani, « i quali si sentirono protetti e difesi dalla più alta Autorità della terra » (1). La vostra presenza intorno a Noi, diletti figli, è un attestato, ben dolce al Nostro cuore, che quel sentimento e quella fiducia sono ancor vivi nelle classi lavoratrici. E Noi, che, pienamente conoscendo la loro condizione, vogliamo con tutta l'anima Nostra sostenere la causa dei lavoratori cristiani, ed anzi di tutto il vasto mondo del lavoro, vi diamo con paterno affetto il benvenuto, e, mentre esprimiamo i Nostri più fervidi voti per voi e per le vostre Associazioni, desideriamo di rivolgervi alcune brevi parole d'istruzione e d'incoraggiamento.

1. — E in questo luogo: che cosa sono le Associazioni cattoliche di operai *per i loro propri membri?* Esse sono innanzi tutto cellule dell'apostolato cristiano moderno. Non già nel senso che possano o debbano sostituirsi alla parrocchia. Ma esse mantengono, coltivano e custodiscono nel mondo del lavoro il fondamento religioso e morale della vita, in una maniera sempre adattata alle particolari circostanze di ogni tempo. Osservate i nemici di Cristo. Essi mettono a profitto tutte le difficoltà e le questioni della vita operaia, per guadagnare l'anima del lavoratore cristiano, per traviare la sua coscienza e finalmente distaccarlo e allontanarlo dal Salvatore divino. Non è forse questa una prova evidente che le Associazioni dei lavoratori cristiani sono oggi un mezzo indispensabile di apostolato? indispensabile anche là ove il nemico di Cristo non sembra aver ancora preso piede nè dar segni speciali di movimen-

(1) Encycl. *Quadragesimo anno*, Introd.

to e di azione, perchè dappertutto le condizioni pratiche e i bisogni quotidiani del lavoro salariato sconvolgono le menti anche di uomini profondamente credenti e sollevano problemi che, mentre toccano gl'interessi religiosi e morali, richiedono il soccorso e l'assistenza della Chiesa. Portate dunque, per mezzo delle vostre Associazioni, i principi della fede e una solida formazione cristiana nella vita religiosa e morale del lavoratore e della famiglia: fate delle Associazioni stesse altrettanti centri di una vita spirituale che, riccamente alimentata dai Sacramenti, espande i suoi benefici frutti nelle parole e negli atti di una mutua carità veramente evangelica. Fermamente stabilito su questo saldo fondamento il lavoratore cristiano troverà in pari tempo nelle Associazioni la possibilità di estendere il suo sapere e il suo potere agli altri campi della vita privata e pubblica. Ma sopratutto una tale Associazione deve contribuire a rendere la famiglia del lavoratore cristiano atta, non meno, anzi ancor più delle altre famiglie, ad educare bene la prole e a governare la casa con vantaggio spirituale e materiale dei suoi membri. Se essa corrisponderà a questa misione, l'Associazione vedrà sorgere dal suo seno veri apostoli, lavoratori fattisi apostoli fra i loro compagni, affine di impregnare ed animare di spirito cristiano tutto ciò che circonda l'operaio, il suo campo di lavoro, il suo focolare domestico, e fino i suoi onesti svaghi.

2. — Ma qui Noi tocchiamo un secondo punto, che Ci sta sommamente a cuore: che cosa rappresentano le Associazioni dei lavoratori cristiani *per le altre istituzioni operaie?* Noi pensiamo qui non solo alle società di mutua assistenza, come sono, per esempio le cooperative di consumo, ma anche agli istituti pubblici di assicurazioni, per i quali è necessario il contributo dei lavoratori. Voi tutti sapete quanto il buon successo di simili imprese, per sè salutari e proficue, dipenda dalla probità, dalla onestà e dalla mutua fiducia di coloro che ne fanno parte. Voi conoscete anche — e ne fate ogni giorno più l'amara esperienza — le terribili rovine che la guerra con le sue funeste conseguenze ha prodotte nella morale sociale del popolo, rovine ben più gravi degli stessi ingenti danni materiali. Il ceto operaio senza quelle virtù cristiane diverrebbe il peggiore nemico di se stesso. Nella lotta contro questo pericolo le As-

sociazioni cristiane forniscono alle altre società e opere di assistenza delle classi lavoratrici un aiuto prezioso. Se infatti esse saranno il vivaio delle virtù sociali, della rettitudine, della fedeltà, della coscienziosità, procureranno alle altre istituzioni i loro migliori membri, i loro più sicuri dirigenti, uomini e donne, che sapranno suscitare e mantenere vivo lo spirito di responsabilità e di solidarietà, senza il quale nessuna mutualità, nessuna assicurazione può prosperare, quello spirito che l'Apostolo Paolo qualificava con le mirabili parole: « *Alter alterius onera portate* » (1).

3. — Esaminiamo ora brevemente i rapporti delle Associazioni cristiane *coi Sindacati*. Contrariamente al sistema anteriore si è avuta di recente in Italia la costituzione della unità sindacale. Noi non possiamo se non attendere ed augurare che le rinunzie consentite con la loro adesione anche da parte dei cattolici non arrechino danno alla loro causa, ma portino il frutto sperato per tutti i lavoratori. Ciò suppone come condizione fondamentale che il Sindacato si mantenga nei limiti del suo scopo essenziale, che è quello di rappresentare e difendere gl'interessi dei lavoratori nei contratti di lavoro. Nell'ambito di questo ufficio il Sindacato esercita naturalmente un influsso sulla politica e sulla pubblica opinione. Ma esso non potrebbe oltrepassare quel limite senza cagionare grave pregiudizio a se stesso. Se mai il Sindacato come tale in virtù della evoluzione politica ed economica venisse ad assumere quasi un patronato o diritto di disporre liberamente del lavoratore, delle forze e dei beni di lui, come avviene altrove, il concetto stesso del Sindacato, che è una unione a scopo di proprio aiuto e difesa, ne rimarrebbe alterato o distrutto. Poste queste premesse, il Sindacato e le Associazioni dei lavoratori cristiani tendono ad un fine comune, che è quello di elevare le condizioni di vita del lavoratore. I dirigenti del nuovo Sindacato unico hanno riconosciuto « l'altissimo contributo spirituale che i lavoratori cattolici portano all'opera della Confederazione » e hanno reso omaggio al « soffio della spiritualità evangelica » che essi infondono nella Confederazione stessa per « il bene di tutto il movimento operaio ». Piaccia a Dio che queste ma-

(1) *Gal.*, 6, 2.

nifestazioni siano stabili ed efficaci e che lo spirito del Vangelo costituisca veramente la base dell'azione sindacale! Poichè in realtà, se non vogliamo contentarci di vane parole, in che cosa consiste praticamente questo spirito del Vangelo se non nel far prevalere i principi della giustizia, secondo l'ordine stabilito, da Dio nel mondo, sulla forza puramente meccanica delle organizzazioni, l'amore e la carità sull'odio di classe? Voi comprendete così quale importante dovere ed ufficio d'impulso, di vigilanza, di preparazione e di perfezionamento spetta alle Associazioni dei lavoratori cristiani nei riguardi del lavoro sindacale.

4. — L'adempimento di questo ufficio Ci conduce a considerare un quarto punto: qual parte le Associazioni cristiane dei lavoratori avranno nello stabilimento del *nuovo ordine sociale?* Facciamo qui astrazione dal presente stato di cose; esso è anormale e lascia per il momento solo la possibilità di determinare, conforme alle regole della giustizia e dell'equità, la parte rispettiva dei datori di lavoro e degli operai, — e questi secondo le loro diverse categorie — nel sopportare il peso derivante dall'elevato costo della vita. Del resto, anche in condizioni normali, le Associazioni cristiane sanno che non può trattarsi di erigere a principio stabile dell'ordine sociale il semplice accomodamento od accordo fra le due parti — datori e prestatori di lavoro —, anche se esso sia dettato dal più puro spirito di equità. Quel principio verrebbe infatti a trovarsi in difetto dal momento che l'accordo, in contraddizione col suo proprio senso, abbandonasse il sentiero della giustizia e o si tramutasse in una oppressione o in un illecito sfruttamento del lavoratore ovvero facesse, per esempio, di ciò, che oggi si chiama nazionalizzazione o socializzazione dell'azienda e democratizzazione della economia, un'arma di combattimento e di lotta contro il privato datore di lavoro in quanto tale.

Le Associazioni cristiane assentono alla socializzazione soltanto nei casi in cui apparisce realmente richiesta dal bene comune, vale a dire come l'unico mezzo veramente efficace per rimediare a un abuso o per evitare uno sperpero delle forze produttive del Paese, e per assicurare l'organico ordinamento di queste medesime forze e dirigerle a vantaggio degli interessi economici della nazione, cioè

allo scopo che la economia nazionale nel suo regolare e pacifico sviluppo apra la via alla prosperità materiale di tutto il popolo, prosperità materiale di tutto il popolo, prosperità tale che costituisca al tempo stesso un sano fondamento anche della vita culturale e religiosa. In ogni caso, poi, esse riconoscono che la socializzazione importa l'obbligo di una congrua indennità, vale a dire calcolata secondo ciò che nelle circostanze concrete è giusto ed equo per tutti gl'interessati.

Quanto alla democratizzazione dell'economia, essa è minacciata non meno dal monopolio, ossia dal despotismo economico di un anonimo conglomerato di capitale privato, che dalla forza preponderante di moltitudini organizzate e pronte ad usare della loro potenza a danno della giustizia e del diritto altrui.

E' giunto ormai il tempo di abbandonare le vuote frasi e di pensare con la *Quadragesimo anno* ad un nuovo ordinamento delle forze produttive del popolo. Al di sopra, cioè, della distinzione fra datori di lavoro e prestatori di lavoro sappiano gli uomini vedere e riconoscere quella più alta unità la quale lega fra loro tutti quelli che collaborano alla produzione, vale a dire il loro collegamento e la loro solidarietà nel dovere che hanno di provvedere insieme stabilmente al bene comune e ai bisogni di tutta la comunità. Che questa solidarietà si estenda ad ogni ramo della produzione, che divenga il fondamento di un migliore ordine economico, di una sana e giusta autonomia, ed apra alle classi lavoratrici il cammino per acquistare onestamente la loro parte di responsabilità nella condotta della economia nazionale! In tal guisa, grazie a questa armoniosa coordinazione e cooperazione, a questa più intima unione del lavoro con gli altri fattori della vita economica, il lavoratore arriverà a trovare nella sua attività un guadagno tranquillo e sufficiente per il sostentamento suo e della famiglia, una vera soddisfazione del suo spirito e un potente stimolo verso il suo perfezionamento.

Possano le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, in questo tempo di miseria, promuovere la unione e la solidarietà degli uomini in tutta la vita economica! Allora uno spirito nuovo farà sì che il lavoro nazionale valga a superare le difficoltà derivanti dalla ristrettezza dello spazio e dalla penuria dei mezzi.

Il lievito più efficace — possiamo anzi dire il solo veramente efficace — per creare questo senso di solidarietà, sicura guarentigia di rettitudine e di pace sociale, risiede nello spirito del Vangelo e affluisce in voi dal Cuore dell'Uomo-Dio, Salvatore del mondo. Nessun lavoratore ne è stato mai così perfettamente e profondamente penetrato, come colui che visse con Cristo nella più stretta intimità e comunanza di famiglia e di lavoro, il suo Padre putativo, S. Giuseppe.

Sotto il potente patrocinio di Lui Noi poniamo perciò le vostre Associazioni operaie cattoliche, affinchè sia loro dato, in un'ora di così gravi risoluzioni e pericoli per tutto il mondo del lavoro, di corrispondere pienamente alla loro provvidenziale missione. Intanto, come pegno delle più abbondasti grazie divine, importiamo dal fondo del Nostro cuore a voi, a tutti i membri delle vostre Associazioni, alle vostre famiglie, a tutte le persone che vi sono care, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

II

Al popolo romano in piazza S. Pietro (18 marzo)

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 111)

La devota premura con la quale, diletti figli e figlie, siete qui accorsi in dense schiere da tutte le parti dell'Urbe, Nostra Sede episcopale, è una testimonianza vivente della vostra docile corrispondenza alla esortazione che la Chiesa nella Domenica di Passione rivolge a tutti i fedeli: *Utinam hodie vocem eius audiatis* (1). Possiate oggi udire la voce del Signore! Questa voce del Signore, di cui le campane delle vostre chiese, i potenti bronzi di questa Patriarcale Basilica vi apportano quasi una debole eco, ha risonato durante le trascorse settimane di Quaresima nell'intimo dei vostri cuori, mentre, adunati intorno ai pergami delle vostre parrocchie, ascoltavate la parola degli zelanti predicatori delle Missioni da Noi ordinate, i quali, come fecero già nei secoli passati i loro predecessori, vi inculcavano con ardente sollecitudine, talvolta anche con amorevole

(1) *Ps.*, 94, 7.

severità, di pensare e di provvedere alla sola cosa necessaria, all'« *unum necessarium* » (1), alla vostra propria spirituale salvezza e santificazione.

Ed ora dinanzi alla Santa Croce, sulla quale Cristo, le braccia distese, vi chiama e vi attende, Noi, suo indegno Vicario, vi scongiuriamo, figli e figlie dilettissimi, affinchè « rinnegata l'empietà e i desideri mondani, viviate in questo secolo con temperanza, con giustizia e con pietà, aspettando quella beata speranza che è l'apparizione gloriosa del gran Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo (2).

D'ora innanzi non vi sia nessuno tra voi che manchi di innalzare ogni giorno il cuore e le mani verso Dio in umile e fiduciosa preghiera di adorazione, di lode, d'impetrazione, e di ringraziamento.

Santificate la Domenica, il giorno del Signore, come i fedeli romani, vostri padri, ve ne han dato l'esempio fin dal tempo degli Apostoli; accorrete tutti assiduamente al Santo Sacrificio della Messa, accostatevi numerosi alla sacra Mensa eucaristica e diportatevi in guisa che il Dio della pace e dell'amore sia con voi nella vostra vita domestica e sociale (3).

Voi, o genitori, ricordatevi sempre che siete responsabili dinanzi a Dio, dinanzi alla Chiesa, dinanzi alla umana società, del bene spirituale e temporale dei vostri figli. E voi, figliuoli e figliuole, rinnovatevi nel dovuto rispetto e nella obbedienza verso coloro che vi hanno dato la vita e tengono per voi il luogo di Dio.

Voi, o sposi, rammentatevi del momento, in cui dinanzi all'altare del Signore vi prometteste solennemente e scambievolmente inviolabile fedeltà. Osservatela e custoditela integra, senza la minima incrinatura, senza la più lieve ombra, ed essa sarà sino alla fine per voi e per la vostra famiglia sorgente delle più abbondanti benedizioni. Che se invece in un popolo prendesse a diffondersi e a dominare il morbo funesto della infedeltà coniugale, una così gran colpa attirerebbe su di lui maledizioni e sciagure.

Tutti insieme, con generosa emulazione, studiatevi di reintegra-

(1) *Luc.*, 10, 42.
(2) *Tit.*, 2, 11-13.
(3) 2 *Cor*, 13, 11.

re e restaurare dappertutto l'onestà e la illibatezza dei costumi. Dappertutto: nella educazione della prole, nella formazione di una gioventù pura, sana, schietta, santamente altera e gelosa della sua virtù. Dappertutto: nella vita del lavoro, nelle ricreazioni, negli svaghi, negli esercizi sportivi. Altrimenti, è finito l'onore cristiano del popolo, è finita la sua tessa dignità umana, perchè « Dio non ci ha chiamati alla impurità, ma alla santificazione » (1).

Nessuno di voi sia del numero di coloro i quali nella immensa calamità in cui al presente è caduta la famiglia umana non vedono altro che una propizia occasione di arricchirsi disonestamente, sfruttando il bisogno e la miseria dei loro fratelli, aumentando indefinitamente i prezzi per procurarsi guadagni scandalosi. Guardate le loro mani: esse sono macchiate di sangue; del sangue delle vedove e degli orfani; del sangue dei fanciulli e degli adolescenti, arrestati o ritardati nel loro sviluppo per denutrizione e per fame; del sangue di mille e mille sventurati di tutte le classi del popolo, di cui col loro ignobile mercato si son fatti i carnefici. Questo sangue, come quello di Abele, grida al cielo contro i nuovi Caini. E sulle loro mani la macchia rimane indelebile, come imperdonabile resta il delitto nel fondo della loro coscienza, finchè essi non lo avranno riconosciuto, pianto, espiato, risarcito nella misura in cui un così gran male è riparabile.

Non chiudete i vostri cuori alla voce del divino Maestro: « Beati i misericordiosi — egli disse — perchè essi troveranno misericordia » (2). Per amore di Cristo, unitevi fraternamente, aiutatevi vicendevolmente; voi, che godete ancora dell'agiatezza o che l'avete di recente acquistata, e voi che l'avete miseramente perduta, rimasti senza pane, senza vesti e senza tetto, sostenevi mutuamente, per superare, appoggiati gli uni agli altri, la crisi economica di cui soffre il Paese, e che sarebbe tanto attenuata, se una solidarietà veramente umana, se una carità cristiana veramente divina, legasse tutti gli uomini fra di loro!

Ascoltate dunque oggi la voce di Dio, non indurite il vostro

(1) 1 *Thess.*, 4, 7.
(2) *Matth.*, 5, 7.

cuore. Quella voce vi dice: « Che l'empio lasci la sua via e l'uomo iniquo i suoi propositi, e ritorni al Signore » (1).

A chi vuol essere sordo agli inviti divini, a chi vuole irrigidirsi contro la voce persuasiva dei pastori delle anime, contro la voce severa e pungente della coscienza, un'altra voce, una voce selvaggia, quella degli avvenimenti crudeli, dell'atroce realtà, si leva ad annunziare e ad ammonire che la guerra è il frutto e il salario del peccato. Il peccato può ben cercare di stordirsi, l'empio potrà ben ostinarsi a camminare nei sentieri del male, lontano da Dio; la voce tragica si farà sempre più sonora, sempre più terribile, e al di là delle cause e delle responsabilità immediate dell'immane conflitto, al di là degli atti esterni e delle parole sensibili, penetrerà nel fondo silenzioso dei cuori per scrutare e svelare la causa profonda che ha destato e alimentato l'orribile incendio, lo spirito che ha suscitato e inasprito la discordia, che è lo spirito di orgoglio, di ambizione e di cupidigia. E' lo spirito del male che si erge contro lo spirito di Dio, che vuol bandire dalla terra il regno di Cristo per divinizzare la forza materiale, per abolire nella vita dei popoli, e ancor più nei rapporti internazionali, ogni distinzione essenziale tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto.

A coloro che si sono lasciati sedurre dai fautori della violenza e che, dopo averli inconsideratamente seguiti, cominciano alfine a risvegliarsi dalla loro illusione, costernati nel vedere fin dove la loro docilità servile li ha condotti, non rimane altra via di salvezza che di ripudiare definitivamente la idolatria dei nazionalismi assoluti, gli orgogli di stirpe e di sangue, le brame di egemonia nel possesso dei beni terreni, e di volgersi risolutamente verso lo spirito di sincera fraternità, che è fondato nel culto dal Padre divino di tutti gli uomini, e in cui le nozioni, da troppo lungo tempo opposte, di diritti e di doveri, di vantaggi e di pesi, si armonizzano nella giustizia e nella carità.

Ma la riconciliazione dei popoli non potrà avere garanzia di stabilità se non a condizione che essa si compia con lealtà e larghezza. Noi non possiamo nemmeno supporre che dopo tanti tristi eventi vi

(1) *Is.*, 55, 7.

sia alcuno il quale possa cedere alla tentazione di profittare della presente condizione di cose per volgere a proprio vantaggio contro i dettami della giustizia l'organizzazione della pace. Egli, infatti, potrebbe ben presentarsi per il momento come un benefattore della umanità; ma più tardi la storia, che giudica alla luce di più alti princìpi e di più vaste esperienze, saprebbe classificarlo non fra coloro che hanno contribuito a redimere il mondo dalla oppressione e dalla violenza, bensì fra quelli che, in un'ora grande, grave e risolutiva, hanno rimpiccolite o deluse le aspettazioni dei popoli, ai quali indicibili sofferenze conferivano un nuovo titolo all'osservanza dei loro inviolabili diritti.

Non dimentichiamo che dinanzi a Dio « per il quale ogni cuore è aperto e a cui parla ogni volontà » (1), i cuori non hanno tenebre nè la volontà segreti. Maestro e Signore sovrano, egli tiene nelle sue mani e può muovere a suo piacimento lo spirito degli uomini che credono di avere nelle loro i destini del mondo; egli può far nascere, germogliare e maturare i pensieri e sentimenti ispiratori di una pace che corrisponda ai suoi disegni e alla speranza degli uomini di buona volontà. Egli può farlo, ma attende il nostro concorso, vuole che noi ne lo supplichiamo e preghiamo.

Ed ecco perchè tutta la Cristianità, ecco perchè in questo giorno i figli della eterna Città, col cuore contrito e umiliato, nel pentimento e nella espiazione, nella preghiera e nella penitenza, levano gli occhi e le mani verso colui che solo può far seguire agli orrori della discordia e dell'odio, alle innumerevoli angosce delle popolazioni, specialmente nei Paesi che sono ancora campo di lotta, la serenità e la pacificazione di tutte le genti. Ed ecco altresì perchè, memori che questo Signore e Padre « manifesta la sua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono » (2), noi lo scongiuriamo di mettere un termine a tanto flagello, di compiere la grande e sospirata rigenerazione dell'umanità profondamente ferita e di accelerare l'avvento della vera e durevole pace.

Il cammino che dovrà condurre dalla lotta alla sospensione delle ostilità, dalla tregua delle armi alla pace, è ancora nei suoi singoli

(1) Miss. vot. ad postul. gratiam Sp. S.
(2) Orat. Domin. X post Pent.

stadi coperto da ombre, che potrebbero forse nascondere sorprese e pericoli. Quanto più l'uomo si sforza con le sue riflessioni e i suoi calcoli di prevedere e di prevenire i cimenti, tanto più vede talvolta uno spirito maligno attraversagli la via e sconcertare, almeno momentaneamente, i disegni meglio ideati.

Ma finalmente — e sia presta a giungere! — l'ora verrà, l'ora fissata da Dio, l'ora affrettata dal merito e dalla preghiera degli eletti. Che quest'ora vi trovi pronti, voi, specialmente, diletti figli della Nostra Roma! Nel vedervi in questo momento addensati ai piedi del grande obelisco, che fu testimone della passione di Pietro, il Nostro pensiero si riporta ai vostri avi, la cui fede riconoscente scolpì sul piedistallo granitico la esultante acclamazione: *Christus vincit!* Questo trionfo di Cristo, auspicio di consolazioni e di speranze, i vostri padri, prima di inciderne la memoria sulla pietra, lo avevano esaltato con la prodezza nella lotta, con la generosità nella sofferenza. E' questo l'onore della Roma cristiana, che ora è a voi affidato, l'onore che non consiste tanto nelle pietre delle sue basiliche e dei suoi monumenti, quanto nella fede, nell'amore, nella virtù dei suoi figli. Guai se questi lasciassero soltanto ai marmi, alle tele, ai ricordi dell'antico vanto, la cura di conservarlo!

Figli e figlie di Roma cristiana, siate fieri della eredità che i vostri padri vi hanno legata! Custoditela nell'onore: nell'onore di fronte a un passato che richiama e invita all'eroismo; nell'onore di fronte alle future generazioni, a cui voi dovete preparare in questo angoscioso presente la via dell'ordinato progresso e della vera e non caduca grandezza, per il conseguimento della terrena e della eterna felicità.

III

AGLI EM.MI CARDINALI PER LA FESTA DI S. EUGENIO (1 giugno)

(*Acta. Ap. Sed.*, 1945, p. 159)

Nell'accogliere, Venerabili Fratelli, con viva gratitudine gli auguri che a nome di voi tutti il venerando e amatissimo Decano del S. Collegio Ci ha offerti, il Nostro pensiero Ci riporta a ben sei anni addietro, allorchè, in questa medesima ricorrenza, Ci presentavate

i vostri voti onomastici, la prima volta dopo la elevazione della Nostra indegna persona alla Cattedra di Pietro.

Il mondo allora era ancora in pace: ma quale pace! e quanto precaria! Col cuore pieno di angoscia, nella perplessità e nella preghiera, Noi Ci chinavamo su questa pace, come chi si china al capezzale d'un agonizzante e con ardente amore si ostina a contenderlo, pur contro ogni speranza, alle strette della morte.

Nelle parole, che allora vi rivolgemmo, traspariva la Nostra dolorosa apprensione per lo scatenarsi di un conflitto, che sembrava farsi sempre più minaccioso e di cui nessuno avrebbe potuto prevedere nè l'estensione nè la durata.

Il successivo svolgersi degli avvenimenti non soltanto dimostrò fin troppo vere le Nostre previsioni più tristi, ma le ha anzi di gran lunga superate.

Oggi, dopo circa sei anni le lotte fratricide sono cessate, in una parte almeno di questo mondo devastato dalla guerra. E' una pace — se pure tale vuol chiamarsi — ben fragile ancora, e che non potrà persistere e consolidarsi se non a prezzo di assidue cure; una pace, la cui tutela impone a tutta la Chiesa, al Pastore e al gregge, gravi e delicatissimi doveri: paziente prudenza, coraggiosa fedeltà, spirito di sacrificio! Tutti son chiamati a consacrarvisi, ciascuno nel suo ufficio e al proprio posto. Nessuno potrà mai apportarvi troppa premura nè troppo zelo.

Quanto a Noi e al Nostro Apostolico Ministero, ben sappiamo, Venerabili Fratelli, di poter fare sicuro assegnamento sulla vostra sapiente collaborazione, sulle vostre incessanti preghiere, sulla vostra inalterabile devozione.

La Chiesa e il nazionalsocialismo

In Europa, la guerra è finita: ma quali stigmate vi ha impresse! Il divino Maestro aveva detto: Tutti quelli, che ingiustamente metteranno mano alla spada, di spada periranno. Ora che cosa voi vedete?

Voi vedete ciò che lascia dietro di se una concezione e un'attività dello Stato, che non tiene in nessun conto i sentimenti più sacri

dell'umanità, che calpesta gli inviolabili principi della fede cristiana. Il mondo intero, stupito, contempla oggi la rovina che ne è derivata.

Questa rovina, Noi l'avevamo veduta venir di lontano, e ben pochi, crediamo, hanno seguito con maggior tensione dell'animo l'evolversi e il precipitarsi della inevitabile caduta. Oltre dodici anni, tra i migliori della Nostra età matura, avevamo vissuto, per dovere dell'ufficio commessoCi, in mezzo al popolo germanico. In quel tempo con la libertà che le condizioni politiche e sociali di allora permettevano, Noi Ci adoperammo per il consolidamento dello Stato della Chiesa Cattolica in Germania. Noi avemmo così occasione di conoscere le grandi qualità di quel popolo e Ci trovammo in relazioni personali coi suoi migliori rappresentanti. Perciò nutriamo fiducia che esso possa risollevarsi a nuova dignità e a nuova vita, dopo aver respinto da sè lo spettro satanico esibito dal nazionalsocialismo, e dopo che i colpevoli (come abbiamo già avuto occasione di esporre altre volte) avranno espiato i delitti da loro commessi.

Fin a quando non si era ancora perduto ogni barlume di speranza che quel movimento potesse prendere un diverso e men pernicioso indirizzo, sia per la resipiscenza dei suoi membri più moderati, sia per una efficace opposizione della parte non consenziente del popolo tedesco, la Chiesa fece quanto era in suo potere per contrapporre una potente diga al dilagare di quelle dottrine non meno deleterie che violente.

Nella primavera del 1933, il Governo germanico sollecitò la Santa Sede a concludere un Concordato col Reich: pensiero che incontrò il consenso anche dell'Episcopato e almeno della più gran parte dei cattolici tedeschi. Infatti nè i Concordati già conclusi con alcuni Stati particolari della Germania (*Länder*), nè la Costituzione di Weimar sembravano loro assicurare e garantire sufficientemente il rispetto delle loro convinzioni, della loro fede, dei loro diritti e della loro libertà d'azione. In tali condizioni, queste garanzie non potevano essere ottenute che mediante un accordo, nella forma solenne di un Concordato, col Governo centrale de Reich. Si aggiunga che, avendone questo fatta la proposta, sarebbe ricaduta, in caso di rifiuto, sulla S. Sede la responsabilità di ogni dolorosa conseguenza.

Non già che la Chiesa, dal canto suo, si lasciasse illudere da ec-

cessive speranze, nè che con la conclusione del Concordato intendesse in qualsiasi modo di approvare la dottrina e le tendenze del nazionalsocialismo, come fu allora espressamente dichiarato e spiegato (1). Tuttavia, bisogna riconoscere che il Concordato negli anni seguenti procurò qualche vantaggio, o almeno impedì mali maggiori. Infatti tutte le violazioni di cui divenne ben presto l'oggetto, esso lasciava ai cattolici una base giuridica di difesa, un campo sul quale trincerarsi per continuare ad affrontare, fino a quando fosse loro possibile, il flutto sempre crescente della persecuzione religiosa.

Invero la lotta contro la Chiesa si andava sempre più inasprendo: era la distruzione delle organizzazioni cattoliche; era la soppressione progressiva delle così fiorenti scuole cattoliche, pubbliche e private; era la separazione forzata della gioventù dalla famiglia e dalla Chiesa; era l'oppressione esercitata sulla coscienza dei cittadini, particolarmente degli impiegati dello Stato; era la denigrazione sistematica mediante una propaganda scaltramente e rigorosamente organizzata della Chiesa, del Clero, dei fedeli, delle sue istruzioni, della sua dottrina, della sua storia; era la chiusura, lo scioglimento, la confisca di case religiose e di altri istituti ecclesiastici; era l'annientamento della stampa e della produzione libraria cattolica.

Per resistere a questi attacchi, milioni di valorosi cattolici, uomini e donne, si stringevano intorno ai loro Vescovi, la cui voce coraggiosa e severa non mancò mai di risuonare fino a questi ultimi anni di guerra; intorno ai loro sacerdoti, per aiutarli ad adattare incessantemente il loro apostolato alle mutate necessità e circostanze; e fino all'ultimo, con pazienza e fermezza, essi opposero al fronte dell'empietà e dell'orgoglio il fronte della fede, della preghiera, della condotta e della educazione francamente cattolica.

Intanto, senza esitazione, la stessa S. Sede moltiplicava presso i governanti in Germania le sue premure e le sue proteste, richiamandoli, con energia e chiarezza, al rispetto e all'osservanza dei doveri derivanti dallo stesso diritto di natura e confermati nel patto concordatario. In quei critici anni, associando all'attenta vigilanza del Pastore, la paziente longanimità del Padre, il Nostro grande Predeces-

(1) Cfr. *L'Osservatore Romano*, n. 174 del 2 luglio 1933.

sore Pio XI compì con intrepida fortezza la sua missione di Pontefice supremo.

Allorchè, però, tentate invano tutte le vie della persuasione, egli si vide con ogni evidenza di fronte alle deliberate violazioni di un patto solenne e a una persecuzione religiosa, dissimulata o manifesta, ma sempre duramente condotta, la domenica di Passione del 1937, nella sua Enciclica « *Mit brennender Sorge* », egli svelò agli sguardi del mondo quel che il nazionalsocialismo era in realtà: l'apostasia orgogliosa da Gesù Cristo, la negazione della sua dottrina e della sua opera redentrice, il culto della forza, l'idolatria della razza e del sangue, l'oppressione della libertà e della dignità umana.

* * *

Come uno squillo di tromba che dà l'allarme, il Documento pontificio, vigoroso — troppo vigoroso, pensava già più di uno — fece sussultare gli spiriti e i cuori.

Molti — anche fuori dei confini della Germania, — che fino allora avevano chiusi gli occhi dinanzi alla incompatibilità della concezione nazionalsocialista con la dottrina cristiana, dovettero riconoscere e confessare il loro errore.

Molti, ma non tutti! Altri, nelle file stesse dei fedeli, erano fin troppo accecati dai loro pregiudizi o sedotti dalla speranza di vantaggi politici. L'evidenza dei fatti segnalati dal Nostro Predecessore non riuscì a convincerli, meno ancora ad indurli a modificare la loro condotta. E' forse una vera coincidenza che alcune regioni, più duramente poi colpite dal sistema nazionalsocialista, furono precisamente quelle ove l'Enciclica « *Mit brennender Sorge* » era stata meno o per nulla ascoltata?

Sarebbe stato forse allora possibile, con opportune e tempestive provvidenze politiche, di frenare una volta per sempre lo scatenarsi della violenza brutale e di mettere il popolo tedesco in condizione di svincolarsi dai tentacoli che lo stringevano? Sarebbe stato possibile di risparmiare in tal guisa all'Europa ed al mondo l'invasione di questa immensa marea di sangue? Niuno oserebbe di dare un sicuro giudizio. Ad ogni modo, però, niuno potrebbe rimproverare la Chiesa di non avere denunziato e additato a tempo il vero carattere

del movimento nazionalsocialista e il pericolo a cui esso esponeva la civiltà cristiana.

* * *

« Chi eleva la razza, o il popolo, o lo Stato o una sua determinata forma, i rappresentanti del potere statale o altri elementi fondamentali della società umana... a suprema norma di tutto, anche dei valori religiosi, e li divinizza con culto idolatrico, perverte e falsa l'ordine delle cose create e volute da Dio » (1).

In questa proposizione dell'Enciclica si assomma la radicale opposizione tra lo Stato nazionalsocialista e la Chiesa cattolica. Giunte le cose a tal punto, la Chiesa non poteva più, senza venir meno alla sua missione, rinunziare a prendere posizione dinanzi a tutto il mondo. Con questo atto, però, essa diveniva ancora una volta un « segno di contraddizione » dinanzi al quale gli spiriti contrastanti si venivano a dividere in due opposte schiere.

I cattolici tedeschi furono, si può dire, concordi nel riconoscere che l'Enciclica « *Mit brennender Sorge* » aveva arrecato luce, direzione, consolazione, conforto a tutti quelli che consideravano seriamente e praticavano coerentemente la religione di Cristo. Non poteva, però, mancare la reazione da parte di coloro che erano stati colpiti; e di fatti proprio il 1937 fu per la Chiesa cattolica in Germania un anno d'indicibili amarezze e di terribili procelle.

I grandi avvenimenti politici, che contrassegnarono i due anni seguenti, e poi la guerra non attenuarono in alcun modo l'ostilità del nazionalsocialismo contro la Chiesa, ostilità che si manifestò fino a questi ultimi mesi, quando i suoi seguaci si lusingavano ancora di potere, non appena riportata la vittoria militare, finirla per sempre con la Chiesa. Testimonianze autorevoli ed ineccepibili Ci tenevano informati di questi disegni, i quali, del resto, si svelavano da se stessi con le reiterate e sempre più avverse azioni contro la Chiesa cattolica in Austria, nell'Alsazia-Lorena e soprattutto in quelle regioni della Polonia, che già durante la guerra erano state incorporate all'antico Reich : tutto fu ivi colpito, annientato, tutto quello, cioè, che dalla violenza esterna poteva essere raggiunto.

---

(1) *Acta Ap. Sed.*, tom. XXIX, 1937, pp. 149 e 171.

Continuando l'opera del Nostro Predecessore, Noi stessi durante la guerra non abbiamo cessato, specialmente nei Nostri Messaggi, di contrapporre alle rovinose e inesorabili applicazioni della dottrina nazionalsocialista, che giungevano fino a valersi dei più raffinati metodi scientifici per torturare o sopprimere persone spesso innocenti, le esigenze e le norme indefettibili della umanità e della fede cristiana. Era questa per Noi la più opportuna e potremmo anzi dire l'unica via efficace per proclamare in cospetto del mondo gl'immutabili principi della legge morale e per confermare, in mezzo a tanti errori e a tante violenze, le menti e i cuori dei cattolici tedeschi negli ideali superiori della verità e della giustizia. Nè tali sollecitudini rimasero senza effetto. Sappiamo infatti, che i Nostri Messaggi, massime quello Natalizio del 1942, nonostante ogni proibizione ed ostacolo, furono fatti oggetto di studio nelle Conferenze diocesane del Clero in Germania, e poi esposti e spiegati al popolo cattolico.

Ma se i reggitori della Germania avevano deliberato di distruggere la Chiesa cattolica anche nell'antico Reich, la Provvidenza aveva disposto altrimenti. Le tribolazioni della Chiesa da parte del nazionalsocialismo hanno avuto termine con la repentina e tragica fine del persecutore!

Dalle prigioni, dai campi di concentramento, dagli ergastoli affluiscono ora, accanto ai detenuti politici, anche le falangi di coloro, sia del Clero che del laicato, il cui unico delitto era stato la fedeltà a Cristo e alla fede dei Padri o la coraggiosa osservanza dei doveri sacerdotali. Per tutti loro Noi abbiamo ardentemente pregato e Ci siamo studiati con ogni industria, ogniqualvolta è stato possibile, di far loro pervenire la Nostra parola confortatrice e le benedizioni del Nostro cuore paterno.

Quanto più infatti si alzano i veli, che nacondevano finora la dolorosa passione della Chiesa sotto il regime nazionalsocialista, tanto più si palesa la fermezza, incrollabile spesso fino alla morte, d'innumerevoli cattolici e la parte gloriosa che in tale nobile agone ha avuto il Clero. Pur non essendo ancora in possesso di completi dati statistici, non possiamo tuttavia astenerCi dal menzionare qui, come esempio, qualcuna almeno delle copiose notizie pervenuteCi da sa-

cerdoti e da laici che, internati nel campo di Dachau, furono fatti degni di patir contumelia per il nome di Gesù (1).

In prima linea, per il numero e per la durezza del trattamento sofferto, si trovavano i sacerdoti polacchi. Dal 1940 al 1945 furono imprigionati nel campo medesimo 2800 ecclesiastici e religiosi di quella Nazione, fra i quali il Vescovo ausiliare di Wladislavia, che vi morì di tifo. Nell'aprile scorso ve ne erano rimasti soltanto 816, essendo tutti gli altri morti, ad eccezione di due o tre trasferiti in altro campo. Nell'estate del 1942 furono segnalati come colà raccolti 480 ministri del culto, di lingua tedesca, di cui 45 protestanti e tutti gli altri sacerdoti cattolici. Nonostante il continuo affluire di nuovi internati, specialmente da alcune diocesi della Baviera, della Renania e della Westfalia, il loro numero, a causa della forte mortalità a principio di quest'anno, non superava i 350. Nè sono da passare sotto silenzio quelli appartenenti ai territori occupati: Olanda, Belgio, Francia (tra i quali il Vescovo di Clermont), Lussemburgo, Slovenia, Italia. Indicibili patimenti molti di quei sacerdoti e di quei laici sanno sopportato per motivo della loro fede e della loro vocazione. In un caso l'odio degli empi contro Cristo giunse a tal segno da parodiare in un sacerdote internato con fili di ferro spinati la flagellazione e la coronazione di spine del Redentore.

Le vittime generose, che durante dodici anni, dal 1933, in Germania hanno fatto a Cristo e alla sua Chiesa il sacrificio dei propri beni, della propria libertà, della propria vita, inalzano a Dio le loro mani in oblazione espiatoria. Possa il giusto Giudice accettarla in riparazione di tanti delitti commessi contro la umanità, non meno che a danno del presente e dell'avvenire del proprio popolo, specialmente della infelice gioventù, e abbassare finalmente il braccio del suo Angelo sterminatore.

Con una insistenza sempre crescente il nazionalsocialismo ha voluto denunziare la Chiea come nemica del popolo germanico. L'ingiustizia manifesta dell'accusa avrebbe ferito nel più vivo i sentimenti dei cattolici tedeschi e i Nostri propri, se fosse uscita da altre labbra; ma su quelle di tali accusatori, lungi dall'essere un aggravio, è la testimonianza più fulgida e più onorevole dell'oppo-

(1) *Act.*, 5, 41.

sizione ferma, costante, sostenuta dalla Chiesa contro dottrine e metodi così deleteri, per il bene della vera civiltà e dello stesso popolo tedesco, cui auguriamo che, liberato dall'errore che l'ha precipitato nell'abisso, possa ritrovare la sua salvezza alle pure sorgenti della vera pace e della vera felicità, alle sorgenti della verità, della umiltà, della carità, sgorgate con la Chiesa dal Cuore di Cristo.

Sguardi verso l'avvenire

Dura lezione quella degli ultimi anni! Che almeno essa sia compresa e riesca proficua alle altre Nazioni! « *Erudimini, qui guber. natis terram!* » (1). Questo è il voto più ardente di chiunque ami sinceramente l'umanità. Vittima di un empio logorio, di un cinico disprezzo della vita e dei diritti dell'uomo, essa non ha che un solo desiderio, non aspira che a una cosa sola: condurre una vita tranquilla e pacifica nella dignità e nell'onesto lavoro.

E per questo essa brama che si ponga termine alla sfrontatezza, con cui la famiglia e il focolare domestico negli anni della guerra sono stati malmenati e profanati; sfrontatezza che grida al cielo e si è tramutata in uno dei più gravi pericoli non soltanto per la religione e la morale, ma anche per la ordinata convivenza umana; mancanza che ha soprattutto creato le moltitudini dei dissestati, dei delusi, dei desolati senza speranza, i quali vanno ad ingrossare le masse della rivoluzione e del disordine, assoldate da una tirannide non meno dispotica di quelle che si sono volute abbattere.

Le Nazioni, segnatamente quelle medie e piccole, reclamano che sia loro dato di prendere in mano i propri destini. Esse possono essere condotte a contrarre, con loro pieno gradimento, nell'interesse del progresso comune, vincoli che modifichino i loro diritti sovrani. Ma dopo aver sostenuto la loro parte, la loro larga parte, di sacrifici per distruggere il sistema della violenza brutale, esse sono in diritto di non accettare che venga loro imposto un nuovo sistema politico o culturale, che la grande maggioranza delle loro popolazioni recisamente respinge.

---

(1) *Ps.*, 2, 10.

Esse ritengono, e con ragione, che ufficio principale degli organizzatori della pace è di porre un termine al giuoco criminale della guerra, e di tutelare i diritti vitali e i reciproci doveri tra grandi e piccoli, potenti e deboli.

Nel fondo della loro coscienza i popoli sentono che i loro reggitori si screditerebbero, se al folle delirio di una egemonia della forza non facessero seguire la vittoria del diritto. Il pensiero di una nuova organizzazione della pace è scaturito — nessuno potrebbe dubitarne — dal più retto e leale volere. Tutta l'umanità segue con ansia il progresso di così nobile impresa. Quale amara delusione sarebbe, se essa venisse a fallire, se fossero resi vani tanti anni di sofferenze e di rinunzie, lasciando nuovamente trionfare quello spirito di oppressione, dal quale il mondo sperava di vedersi finalmente liberato per sempre! Povero mondo, al quale si potrebbe allora applicare la parola di Gesù: che la sua nuova condizione è divenuta peggiore di quella da cui era così penosamente uscito! (1).

Le condizioni politiche e sociali Ci mettono sul labbro queste parole ammonitrici. Pur troppo abbiamo dovuto deplorare in più di una regione uccisioni di sacerdoti, deportazioni di civili, eccidi di cittadini senza processo o per vendetta privata; nè meno tristi sono le notizie che Ci sono pervenute dalla Slovenia e dalla Croazia.

Ma non vogliamo perderci di animo. I discorsi pronunziati da uomini competenti e responsabili nel corso di queste ultime settimane lasciano comprendere che essi hanno in vista la vittoria del diritto, non solo come scopo politico, ma anche più come dovere morale.

Perciò Noi rivolgiamo di gran cuore ai Nostri figli e alle Nostre figlie dell'intero universo un caldo invito alla preghiera: che esso pervenga all'orecchio di quanti riconoscono in Dio il Padre amantissimo di tutti gli uomini creati a sua immagine e somiglianza, di quanti sanno che nel petto di Cristo pulsa un Cuore divino ricco di misericordia, sorgente profonda ed inesauribile di ogni bene e di ogni amore, di ogni pace e di ogni riconciliazione.

Dalla tregua delle armi alla pace vera e sincera, come or non è molto ammonivamo, il cammino sarà arduo e lungo, troppo lungo

(1) *Luc.*, 11, 24-26.

per le ansiose aspirazioni di una umanità affamata di ordine e di calma. Ma è inevitabile che così sia. E forse è anche meglio. Occorre prima lasciar sedare la bufera delle passioni sovreccitate: « *motos praestat componere fluctus* » (1). E' necessario che l'odio, la diffidenza, gl'incentivi di un nazionalismo estremo cedano il posto alla concezione di saggi consigli, al germogliare di pacifici disegni, alla serenità nello scambio di vedute e alla mutua comprensione fraterna.

Si degni lo Spirito Santo, luce delle intelligenze, Signore soave dei cuori, di esaudire le preghiere della sua Chiesa e di guidare nel loro arduo lavoro quelli che, secondo la loro alta missione, si sforzano sinceramente, nonostante gli ostacoli e le contraddizioni, di giungere al termine, così universalmente, così ardentemente bramato: la pace, la vera pace degna di tal nome. Una pace fondata e confermata nella sincerità e nella lealtà, nella giustizia e nella realtà; una pace di leale e risoluto sforzo per vincere o prevenire quelle condizioni economiche e sociali, le quali potrebbero, come già in passato, così anche nell'avvenire, facilmente condurre a nuovi conflitti armati; una pace che possa essere approvata da tutti gli animi retti di ogni popolo e di ogni Nazione; una pace che le generazioni future possano considerare con riconoscenza come il frutto felice di un tempo infelice; una pace che segni nei secoli una svolta risolutiva nell'affermazione della dignità umana e dell'ordine nella libertà; una pace che sia come la *Magna Charta*, la quale ha chiuso l'era oscura della violenza; una pace che, sotto la guida misericordiosa di Dio, ci faccia passare attraverso la prosperità temporale, in modo da non perdere la felicità eterna (2).

Ma prima di conseguire questa pace, è pur vero che milioni di uomini, presso il focolare domestico o nella guerra, nella prigionia o nell'esilio, devono ancora gustare l'amarezza del calice. Quanto Ci tarda di vedere al fine delle loro sofferenze e delle loro angosce, il compimento delle loro brame! Anche per loro, per tutta l'umanità, che con loro ed in loro soffre, salga all'Onnipotente la nostra umile e ardente preghiera.

---

(1) Verg., *Aen.*, 1, 135.
(2) Cfr. Oratio Domin. III post Pent.

Ci riesce intanto d'immenso conforto, Venerabili Fratelli, il pensiero che voi partecipate alle Nostre cure, alle Nostre preghiere, alle Nostre speranze, e che in tutto il mondo Vescovi, Sacerdoti, fedeli associano le loro suppliche alle Nostre nella grande voce della Chiesa universale. In attestato della Nostra profonda gratitudine e come pegno delle infinite misericordie e dei favori divini, a voi, a loro, a quanti sono a Noi congiunti nel desiderio e nella ricerca della pace, impartiamo dal fondo del cuore la Nostra Apostolica Benedizione.

IV.

ALLE ASSOC. CATT. LAVOR. ITALIANE (15 agosto)

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 212)

Assai numerose vi siete stamane qui adunate intorno a Noi, dilette figlie, bramose di attestarCi la vostra incrollabile adesione alle verità della fede cattolica e il vostro filiale omaggio al Vicario di Cristo. Con intimo compiacimento Noi vi salutiamo nel nome di Colei, che è la gloria, l'allegrezza, l'onore di tutte le donne, la Santissima Vergine e Madre di Dio Maria, la cui Assunzione al Cielo la Chiesa oggi solennemente festeggia. Assunzione di Maria in corpo e in anima al Cielo! Ciò significa conseguimento del fine, termine, ultimo compimento, giubilo, beatitudine « che non le sarà tolta » (1). Noi tutti, dilette figlie, camminiamo verso il nostro fine supremo con salda fede e fervida speranza, ma non lo abbiamo ancora ràggiunto; ancora andiamo raminghi nella realtà terrena, in questa realtà così dura e angosciosa. Perciò voi desiderate di udire dal Nostro labbro una parola che vi sia di guida e di conforto, affinchè non abbiate a venir meno lungo la via, ma possiate giungere sicure alla meta agognata.

Noi Ci proponiamo, piacendo al Signore, di parlare in una prossima occasione intorno alla condizione e ai doveri della donna nella vita odierna. Ma ci preme di esporre a voi, lavoratrici cattoliche, fin da oggi alcune brevi e semplici considerazioni, che debbo-

(1) *Luc.*, 10, 42.

no regolare la vostra condotta a riguardo della famiglia, della vita pubblica e della Chiesa.

La lavoratrice e la famiglia

La donna è il cuore della famiglia: la cura della casa, in cui ella è regina, costituisce il centro e la palestra dell'attività sua principale. Ma in quest'ordine di cose l'industria coi suoi portentosi progressi ha portato una trasformazione senza precedenti nella storia della civiltà umana. Essa — voi ben lo sapete — ha tratto a sè una notevole parte dei lavori domestici, spettanti per natura alla donna, e viceversa ha obbligato grandi moltitudini del mondo femminile ad uscire dal focolare domestico e a prestare l'opera loro nelle fabbriche, negli uffici e nelle aziende. Non pochi deplorano un tale cambiamento; ma esso è un fatto compiuto, dal quale è al presente impossibile di recedere.

Noi abbiamo già altre volte indicato le profonde ripercussioni che una tale trasformazione ha prodotto nel popolo italiano. Poichè qui, forse più che in altri Paesi, la tradizionale limitazione dell'attività femminile nella cerchia della famiglia era un elemento fondamentale della sanità e della moralità pubblica, di guisa che quel mutamento ha potuto prendere l'aspetto di un vero rivolgimento sociale.

Quale è dunque il vostro dovere in tale condizione? Fate che, ora più che mai, la famiglia sia il santuario della vostra vita. Quelle fra voi che non sono maritate rimangono, generalmente, nell'intimità della casa paterna. Esse dedicano volenterose il loro guadagno e le ore libere in primo luogo ai loro cari — genitori, fratelli, sorelle —, anche se ciò importa la rinunzia a una vita più indipendente e ai piaceri, a cui tante loro compagne spensieratamente si abbandonano. Qui si tratta, dilette figlie, di nuotare contro corrente, per rimaner fedeli a un dovere cristiano. Ma l'adempimento di questo dovere vi procurerà la felicità e la pace del cuore e attirerà sul vostro avvenire, come pioggia primaverile, le benedizioni del Cielo.

Ed ora a quelle fra voi che sono già spose e madri diciamo: Ci è ben noto come sia arduo di soddisfare, con fedeltà verso la

legge di Dio, ai doveri di lavoratrice in una pubblica azienda e in pari tempo a quelli di madre di famiglia, nè ignoriamo che molte non resistono e si spezzano alla tensione che da quel duplice ufficio deriva. Gli sforzi della Chiesa a favore di un salario sufficiente al sostentamento dell'operaio e della sua famiglia avevano ed hanno appunto anche lo scopo (spesso ben difficile a conseguirsi) di ricondurre la sposa e la madre alla sua propria vocazione nel focolare domestico.

Che se anche voi, dilette figlie, dovete guadagnare il pane quotidiano nelle fabbriche o nelle aziende, date, nelle ore che vi restano per la casa, al vostro marito e ai vostri figli con raddoppiato fervore il conforto del buon esempio, delle cure affettuose, dell'amore costante. Fate che la vostra dimora divenga, per usare la espressione dell'Apostolo S. Paolo, un luogo di « vita tranquilla e quieta, con tutta pietà e dignità » (1), sempre mosse dal proposito di assicurare voi stesse con animo consapevole alla vostra famiglia quei salutari effetti, che le antiche consuetudini cristiane, ora dileguantisi, quasi inconsapevolmente operavano. Dalla santificazione delle feste, dalla devota assistenza al santo Sacrificio della Messa, dalla frequenza alla Mensa eucaristica, attingerete il coraggio nella professione della vostra fede, la generosa longanimità nelle traversie e nelle contrarietà della vita, la forza per mantenere la purità della mente e dei costumi, la fedeltà coniugale, l'amore materno presto ad ogni rinunzia, e soprattutto abbonderà la grazia di Gesù Cristo in voi, nella vostra famiglia, nelle vostre compagne di lavoro, affinchè la rettitudine e la lealtà, il rispetto del diritto e della dignità altrui e la prontezza dello scambievole aiuto siano le qualità caratteristiche dei vostri mutui rapporti.

La lavoratrice e la vita pubblica

Ciò che Noi dicemmo nell'Udienza dell'11 Marzo passato alle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani intorno ai loro diritti e doveri nella vita pubblica, vale anche per voi, dilette figlie. Ci restringeremo perciò a toccare qui due punti.

(1) 1 *Tim.*, 2, 2.

In primo luogo, non abbiamo bisogno di ricordare a voi, che avete larga esperienza nelle cose sociali, come la Chiesa abbia sempre sostenuto il principio che alla lavoratrice è dovuta per la stessa prestazione d'opera, a parità di rendimento, anche la stessa mercede che al lavoratore, e come sarebbe ingiusto e contrario al bene comune lo sfruttare senza riguardo il lavoro della donna, soltanto perchè si può avere a minor prezzo, con danno non solo della lavoratrice, ma anche del lavoratore, che si esporrebbe così al pericolo della disoccupazione.

Parimenti è appena necessario di rammentarvi che, quando si tratta dei fondamenti morali della famiglia e dello Stato, dei diritti di Dio e della Chiesa, tutti, uomini e donne, di qualsiasi classe o condizione, sono strettamente obbligati a far uso dei loro diritti politici, al servigio della buona causa.

Una cosa però vi raccomandiamo particolarmente. In Italia, come è noto, fu costituito il Sindacato unico, a cui aderirono anche i cattolici, sebbene questi fossero consapevoli non soltanto degli sperati vantaggi, ma altresì dei pericoli che esso avrebbe potuto presentare. Nella sua fondazione fu espressamente riconosciuto l'altissimo valore dell'influsso che il soffio della spiritualità evangelica avrebbe esercitato nell'opera della Confederazione. Questa confortevole previsione si è forse avverata? Non oseremmo affermarlo. Ad ogni modo, niuno più di voi, lavoratrici cattoliche, è chiamato a far sì che le belle parole allora pronunziate non rimangano un suono vano e sterile, che i venti delle passioni politiche ben presto disperdono, ma siano veramente la forza illuminatrice e tutrice dell'attività sindacale. Con quel coraggio e quella fiducia, che è vanto della giovane generazione delle lavoratrici, abbiate cura a ciò che il Sindacato non devii dal campo suo proprio e non sia tramutato in strumento di lotta di classe o d'interessi di partito.

La lavoratrice e la Chiesa

Questo terzo punto, a cui egualmente abbiamo già altre volte accennato, si può compendiare con le parole: La Chiesa è l'Avvocata, la Patrona, la Madre del popolo lavoratore. Chi volesse affermare il contrario ed elevare artificiosamente un muro divisorio fra

la Chiesa e il mondo del lavoro, verrebbe a negare fatti di evidenza luminosa.

Si gloriari oportet, diremo con S. Paolo (1). Chi può mostrare un programma sociale, così solidamente fondato, così ricco di contenuto, così vasto e al tempo stesso così proporzionato e giusto, come quello della Chiesa cattolica? Chi, dacchè esiste un proletariato dell'industria, ha come la Chiesa combattuto in lotta leale per la difesa dei diritti umani dei lavoratori? In lotta leale: perchè è azione a cui la Chiesa si sente obbligata dinanzi a Dio dalla legge di Cristo. In lotta leale: non per eccitare l'odio di classe, ma per garantire al ceto degli operai una condizione sicura e stabile, di cui altri ordini del popolo già godevano, e affinchè la classe dei lavoratori entrasse a far parte della comunanza sociale con eguali diritti degli altri suoi membri.

Visitate i Paesi, ove la Chiesa cattolica può vivere ed agire liberamente, anche se i suoi fedeli, come per esempio negli Stati Uniti d'America, nel Canada, in Inghilterra, sono soltanto una minoranza; penetrate colà nelle grandi agglomerazioni della vita industriale; non vi troverete alcuna traccia di contrasto fra la Chiesa e il mondo del lavoro. Anche nella Germania anteriore al 1933 — vale a dire prima dell'inizio del regime nazionalsocialista — le organizzazioni sociali cattoliche nei più potenti baluardi dell'industria — Noi pensiamo soprattutto al Reno e alla Ruhr — rappresentavano una forza altamente benefica, non meno per la protezione dell'operaio, che per un giusto ed equo accomodamento dei conflitti economici. Solamente là ove la Chiesa è oppressa e impedita di lavorare e di vivere, il popolo ignaro può essere indotto a credere alla inimicizia di lei verso i lavoratori.

Lavoratori e lavoratrici d'Italia, figli di una patria e di una civiltà, sovrabbondante, se altra mai, d'incontri e di contatti fra la Chiesa e il popolo, ove il pensiero cattolico attraverso i secoli è così profondamente penetrato nella coscienza e nella vita delle popolazioni, ove la *Ecclesia Mater* ha una così mirabile risonanza, in cui i tempi remoti armonicamente si fondono col vivo presente, non la-

(1) 2 *Cor.*, 11, 30.

sciatevi ingannare o traviare da nessuna sleale propaganda! Pensate anche agli ultimi anni dell'atrocissima guerra! Vi ha forse la Chiesa abbandonati? Non sono rimasti uniti la Chiesa e il popolo? Il popolo che soffriva, e la Chiesa che ha voluto e spesso efficacemente potuto venire in suo soccorso?

Ma con voi, dilette figlie, non abbiamo bisogno d'insistere su queste verità. Voi le conoscete e con santo orgoglio seguite il vessillo sociale della Chiesa. La vostra presenza intorno a Noi è una chiara testimonianza che voi sperate e attendete il rinnovamento della società soltanto da Cristo, dal suo spirito e dal suo amore.

Rimanete fedeli alle vostre convinzioni. Professatele coraggiosamente e portatele, per quanto dipende da voi, fino alle loro ultime conseguenze. In un tempo apocalittico come il nostro, hanno autorità e valore unicamente gli animi integri, rettilinei, risoluti; soltanto essi riescono a superare ogni ostacolo, a tirare gli altri dietro a sè. E voi avete dalla vostra parte e a presidio vostro Dio, la verità, l'eternità.

Dilette figlie! non possiamo chiudere questo Nostro discorso senza elevare a Dio Onnipotente le più fervide azioni di grazia per la cessazione del conflitto mondiale, al cui annunzio, in questo giorno sacro a Maria, i vostri cuori particolarmete sensibili e tanto a lungo martoriati di donne, di spose, di madri, di sorelle, di fidanzate, hanno dovuto, pur se colpite già da lutti e da angosce, consolati esultare. Sono cessati gli eccidi mostruosi, le stragi orrende, le distruzioni immani; cessi anche ogni senso di odio, ogni ambizione di dominio, ogni arroganza di forti, ogni oppressione di deboli, e risorga il mondo a novella vita in pace di verità e di giustizia, che renda tranquilli e affratellati popoli e nazioni!

Con tali sentimenti e nel ringraziarvi per la letizia che Ci hanno arrecato la vostra venuta, i vostri voti, i vostri propositi, invochiamo su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri lavori, i più abbondanti favori celesti, in auspicio de quali v'impartiamo di gran cuore la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

V

Per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota

(2 ottobre)

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 256)

Dacchè piacque al Signore, giudice sovrano di tutte le giustizie umane, di costituirCi quaggiù suo Rappresentante Vicario, oggi per la prima volta — dopo aver ascoltato l'ampia e dotta relazione annuale dell'attività di cotesto Sacro Tribunale, fattaCi dal vostro degnissimo Decano, — possiamo esprimervi, diletti figli, la Nostra gratitudine ed esporvi il Nostro pensiero, senza che il fragore delle armi copra la Nostra voce coi suoi rombi sinistri. Oseremmo Noi dire che è la pace? Non ancora pur troppo! Voglia il Signore che ne sia almeno l'aurora! Una volta cessata la violenza dei combattimenti, suona l'ora della giustizia, la cui opera consiste nel restaurare coi suoi giudizi l'ordine sconvolto o turbato. Formidabile dignità e potenza del giudice che, al di sopra di Dio, sia che si tratti di decidere le controversie o di reprimere i delitti!

Tale è invero l'oggetto di ogni giudizio, la missione di ogni potestà giudiziaria, ecclesiastica o civile. Un rapido sguardo superficiale alle leggi e alla prassi giudiziaria potrebbe far credere che l'ordinamento processuale ecclesiastico e il civile presentino differenze soltanto secondarie, press'a poco come quelle che si notano nell'amministrazione della giustizia in due Stati civili della stessa famiglia giuridica. Anche nello scopo immediato essi sembrano coincidere: attuazione o assicurazione del diritto stabilito dalla legge, ma nel caso particolare contestato o leso, per mezzo di sentenza giudiziaria, ossia mediante giudizio emanato dalla autorità competente in conformità della legge. I vari gradi delle istanze giudiziarie si trovano parimente in ambedue; il procedimento mostra presso entrambi i medesimi principali elementi: domanda d'introduzione della causa, citazione, esame dei testimoni, comunicazione dei documenti, interrogatorio delle parti, conclusione del processo, sentenza, diritto di appello.

Ciò nonostante, questa larga somiglianza esterna ed interna non deve far dimenticare le profonde differenze che esistono 1° nella ori-

gine e nella natura, 2° nell'oggetto, 3° nel fine. — Ci restringeremo oggi a parlare del primo di questi tre punti, rimandando agli anni futuri, se così piacerà al Signore, la trattazione degli altri due.

I

La potestà giudiziaria è una parte essenziale ed una necessaria funzione del potere delle due società perfette, la ecclesiastica e la civile. Perciò la questione della origine della potestà giudiziaria si identifica con quella della origine del potere.

Ma appunto perciò, oltre alle rassomiglianze già accennate, si è creduto di trovare altre anche più profonde.

E' cosa singolare il vedere come alcuni seguaci delle varie concezioni moderne intorno al potere civile abbiano invocato, a conferma e a sostegno delle loro opinioni, le presunte analogie con la potestà ecclesiastica. Ciò vale non meno per il cosidetto « totalitarismo » e « autoritarismo », che per il loro polo opposto, la moderna democrazia. Però in realtà quelle più profonde somiglianze non esistono in nessuno dei tre casi, come un breve esame dimostrerà facilmente.

E incontestabile che una delle esigenze vitali di ogni umana comunanza, quindi anche della Chiesa e dello Stato, consiste nell'assicurare durevolmente la unità nella diversità dei suoi membri.

Ora il « totalitarismo » non è mai che possa provvedere a quella esigenza, perchè esso dà al potere civile una estensione indebita, determina e fissa nel contenuto e nella forma tutti i campi di attività, e in tal mondo comprime ogni legittima vita propria — personale, locale e professionale — in una unità o collettività meccanica, sotto l'impronta della nazione, della razza o della classe.

Noi abbiamo già nel Nostro Radiomessaggio del Natale 1942 additato particolarmente le tristi conseguenze per il potere giudiziario di quella concezione e di quella prassi, che sopprime la eguaglianza di tutti dinanzi alla legge e lascia le decisioni giudiziarie in balìa di un mutevole istinto collettivo.

Del resto, chi potrebbe mai pensare che simili erronee interpretazioni violatrici del diritto abbiano potuto determinare la origine o influire sull'azione dei tribunali ecclesiastici? Ciò non è stato nè po-

trà mai essere, perchè contrario alla natura stessa della podestà sociale della Chiesa, come vedremo in appresso.

Ma a quella esigenza fondamentale è ben lungi dal soddisfare anche l'altra concezione del potere civile, che può essere designata col nome di « autoritarismo », perchè esclude i cittadini da qualsiasi efficace partecipazione od influsso nella formazione della volontà sociale. Esso scinde per conseguenza la nazione in due categorie, quella dei dominatori e quella dei dominati, i cui reciproci rapporti vengono ad essere puramente meccanici, sotto l'impero della forza, ovvero hanno un fondamento meramente biologico.

Ora chi non vede come in tal guisa la vera natura del potere statale rimane profondamente sconvolta? Questo infatti, e per se stesso e mediante l'esercizio delle funzioni, deve tendere a ciò che lo Stato sia una vera comunità, intimamente unita nello scopo ultimo, che è il bene comune. Ma in quel sistema il concetto del bene comune diviene così labile e si palesa così chiaramente come un ingannevole manto dell'unilaterale interesse del dominatore, che uno sfrenato « dinamismo » legislativo esclude ogni sicurezza giuridica, e quindi sopprime un elemento fondamentale di ogni vero ordine giudiziario.

Giammai un così falso dinamismo non potrebbe sommergere e rimuovere i diritti essenziali riconosciuti alle singole persone fisiche e morali nella Chiesa. La natura del potere ecclesiastico non ha nulla di comune con quell'« autoritarismo », al quale quindi non può riconoscersi alcun punto di riferimento con la costituzione gerarchica della Chiesa.

Resta da esaminare la forma democratica del potere civile, nella quale alcuni vorrebbero trovare una più stretta somiglianza col potere ecclesiastico. Senza dubbio, ove vige una vera democrazia teorica e pratica, essa adempie quella esigenza vitale di ogni sana comunità, a cui abbiamo accennato. Ma ciò si avvera, o può a parità di condizioni avverarsi anche nelle altre legittime forme di governo.

Certamente il medio evo cristiano, particolarmente informato dallo spirito della Chisa, con la sua dovizia di fiorenti comunità democratiche mostrò come la fede cristiana sappia creare una vera e propria democrazia, ed anzi ne sia l'unica durevole base. Poichè una democrazia senza l'unione degli spiriti, almeno nelle massime fon-

damentali della vita, soprattutto relativamente ai diritti di Dio e alla dignità della persona umana, al rispetto verso la onestà e libertà personale, anche nelle cose politiche una tale democrazia sarebbe difettosa e malferma. Quando dunque il popolo si allontana dalla fede cristiana o non la pone risolutamente come principio del vivere civile, allora anche la democrazia facilmente si altera e si deforma e col trascorrere del tenpo è soggetta a cadere nel « totalitarismo » e nell'« autoritarismo » di un solo partito.

Se, d'altra parte, si tiene presente la tesi preferita della democrazia — tesi che insigni pensatori cristiani hanno in ogni tempo propugnata, — vale a dire che il soggetto originario del potere civile derivante da Dio è il popolo (non già la massa), si fa sempre più chiara la distinzione fra la Chiesa e la Stato democratico.

II

Essenzialmente diversa dal potere civile è infatti la potestà ecclesiastica, e quindi anche il potere giudiziario della Chiesa.

L'origine della Chiesa, all'opposto di quella dello Stato, non è di diritto naturale. La più ampia e accurata analisi della persona umana non offre alcun elemento per concludere che la Chiesa, al pari della società civile, avrebbe dovuto naturalmente nascere e svilupparsi. Essa deriva da un atto positivo di Dio, al di là e al di sopra della indole sociale dell'uomo, per quanto con questa in perfetta armonia; perciò la potestà ecclesiastica — e quindi anche il corrispondente potere giudiziario — è nata dalla volontà e dall'atto, con cui Cristo ha fondato la sua Chiesa. Ciò non toglie però che, una volta costituita la Chiesa, come società perfetta, per opera del Redentore, dall'intima sua natura scaturissero non pochi elementi di rassomiglianza con la struttura della società civile.

In un punto tuttavia quella differenza fondamentale apparisce particolarmente manifesta. La fondazione della Chiesa come società si è effettuata, contrariamente all'origine dello Stato, non dal basso all'alto, ma dall'alto al basso: vale a dire che Cristo, il quale nella sua Chiesa ha attuato sulla terra il Regno di Dio da lui annunziato e destinato per tutti gli uomini di tutti i tempi, non ha affidato alla comunità dei fedeli la missione di Maestro, di Sacerdote e di Pasto-

re ricevuta dal Padre per la salute del genere umano, ma l'ha trasmessa e comunicata a un collegio di Apostoli o messi da lui stesso eletti, affinchè con la loro predicazione, col loro ministero sacerdotale e con la potestà sociale del loro ufficio facessero entrare nella Chiesa la moltitudine dei fedeli, per santificarli, illuminarli e condurli alla piena maturità dei seguaci di Cristo.

Esaminate le parole con le quali Egli ha comunicato loro i suoi poteri: potere di offrire il sacrificio in memoria di lui (1), potere di rimettere i peccati (2), promessa e conferimento della potestà suprema delle chiavi a Pietro e ai suoi Successori personalmente (3), comunicazione del potere di legare e di sciogliere a tutti gli Apostoli (4). Mediante infine le parole con le quali Cristo, prima della sua ascensione, trasmette a questi medesimi Apostoli la missione universale, che egli ha avuta dal Padre (5). Vi è forse in tutto ciò qualche cosa che possa dar luogo a dubbi o ad equivoci? Tutta la storia della Chiesa, dal suo inizio sino ai giorni nostri, non cessa di far eco a quelle parole e di rendere la stessa testimonianza con una chiarezza e una precisione che nessuna sottigliezza potrebbe turbare o velare. Ora tutte queste parole, tutte queste testimonianze proclamano all'unisono che nella potestà ecclesiastica l'essenza, il punto centrale secondo la espressa volonta di Cristo, dunque per diritto divino, è la missione data da lui ai ministri dell'opera della salute presso la comunità dei fedeli e presso tutto il genere umano.

Il canone 109 del Codice di diritto canonico ha messo questo mirabile edificio di una chiara luce e un rilievo scultorio: « Qui in ecclesiasticam hierarchiam cooptantur, non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur; sed in gradibus potestatis ordinis costituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica missione ».

« Non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione ».

(1) *Luc.*, 22, 19.
(2) *Jo.* 20, 21-23.
(3) *Matth.*, 16, 19; *Jo.*, 21, 15-17.
(4) *Matth.*, 18, 18.
(5) *Matth.*, 28, 18-20; *Jo.*, 20, 21.

Il popolo fedele o la potestà secolare possono avere nel corso dei secoli partecipato spesso alla designazione di coloro, cui dovevano essere conferiti gli uffici ecclesiastici — ai quali, del resto, compreso il Pontificato supremo, possono essere eletti, tanto il discendente di nobile stirpe, quanto il figlio della più umile famiglia operaia. In realtà i membri della Gerarchia ecclesiastica hanno ricevuto e ricevono sempre la loro autorità dall'alto e non debbono rispondere dell'esercizio del loro mandato che o immediatamente a Dio, a cui soltanto è soggetto il Romano Pontefice, ovvero, negli altri gradi, ai loro Superiori gerarchici, ma non hanno nessun conto da rendere nè al potere civile, salva naturalmente la facoltà di ogni fedele di prestare nelle dovute forme all'autorità ecclesiastica competente, od anche direttamente alla suprema potestà della Chiesa, le sue domande e i suoi ricorsi, specialmente quando il supplicante o ricorrente è mosso da motivi che toccano la sua personale responsabilità per la salute spirituale propria o altrui.

Da quanto abbiamo esposto derivano principalmente due conclusioni :

1. — Nella Chiesa, altrimenti che nello Stato, il soggetto primordiale del potere, il giudice supremo, la più alta istanza d'appello, non è mai la comunità dei fedeli. Non esiste dunque, nè può esistere nella Chiesa, quale è stata fondata da Cristo, un tribunale popolare o una potestà giudiziaria promanante dal popolo.

2. — La questione dell'estensione e della grandezza della potestà ecclesiastica si presenta anch'essa in un modo del tutto differente da quella riguardante lo Stato. Per la Chiesa vale in primo luogo la espressa volontà di Cristo, che poteva darle, secondo la sua sapienza e bontà, mezzi e poteri maggiori e minori, salvo sempre quel minimo necessariamente richiesto dalla sua natura e dal suo fine. La potestà della Chiesa abbraccia tutto l'uomo, il suo interno e il suo esterno, in ordine al conseguimento del fine soprannaturale, in quanto che egli è interamente sottoposto alla legge di Cristo, della quale la Chiesa è stata dal suo divin Fondatore costituita custode ed esecutrice, così nel foro esterno, come nel foro interno o di coscienza. Potestà dunque piena e perfetta, quantunque aliena da quel « totalitarismo » che non ammette nè riconosce l'onesto riferimento ai chiari

e imprescrittibili dettami della propria coscienza e violenta le leggi della vita individuale e sociale, scritte nei cuori degli uomini (1). La Chiesa infatti con la sua potestà mira non ad asservire la persona umana, ma ad assicurare la libertà e la perfezione, redimendola dalle debolezze, dagli errori e dai traviamenti dello spirito e del cuore, i quali, prima o poi, terminano sempre nel disonore e nella schiavitù.

Il carattere sacro, che alla giurisdizione ecclesiastica deriva dalla sua origine divina e dalla sua appartenenza alla potestà gerarchica, deve ispirarvi, diletti figli, un'altissima stima del vostro ufficio e spronarvi ad adempierne con viva fede, con inalterabile rettitudine e con sempre vigile zelo gli austeri doveri. Ma, dietro il velo di questa austerità, quale splendore si rivela agli occhi di chi sa vedere al potere giudiziario la maestà della giustizia, la quale in tutta la sua azione tende a far apparire la Chiesa, la Sposa di Cristo, « santa e immacolata » (1) davanti al suo Sposo divino e davanti agli uomini!

In questo giorno in cui si apre il vostro nuovo anno giuridico, Noi invochiano sopra di voi, i favori e gli aiuti del Padre dei lumi, di Cristo, al quale Egli ha rimesso ogni giudizio (2), dello Spirito d'intelletto, di consiglio e di fortezza, della Vergine Maria, specchio di giustizia e sede della sapienza, mentre con effusione di cuore impartiamo a voi tutti qui presenti, alle vostre famiglie, a tutte le persone che vi sono care, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

VI

Alle Delegate dell'A.C.I. (21 ottobre)

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 284)

I doveri della donna nella vita sociale e politica

Questa grande vostra adunata intorno a Noi, dilette figlie, trae dalle circostanze presenti un particolare significato, poichè, se in ogni tempo Ci è grato di accogliervi, di benedirvi e di darvi i Nostri paterni consigli, si aggiunge in quest'ora il bisogno d'intrattenervi, se-

(1) *Rom.*, 2, 15.
(1) *Eph.*, 5, 27.
(2) *Jo.*, 5, 22.

condo le vostre instanti richieste, sopra un argomento di grande rilievo e di primaria importanza ai giorni nostri: vogliamo dire, i doveri della donna nella vita sociale e politica. Una tale occasione Noi stessi l'attendevamo con desiderio, perchè la febbrile agitazione di un travagliato presente e anche più le sollecitudini per l'incerto avvenire hanno messo la condizione della donna al centro dell'interesse non meno degli amici che dei nemici di Cristo e della Chiesa.

Il problema femminile - La dignità della donna

Diciamo subito che per Noi il problema femminile, così nel suo complesso, come in ognuno dei suoi molteplici aspetti particolari, consiste tutto nella conservazione e nell'incremento della dignità che la donna ha ricevuta da Dio. Per Noi dunque esso è un problema non di ordine meramente giuridico o economico, pedagogico o biologico, politico o demografico; ma che, pur nella sua complessità, gravita tutto intorno alla questione: come mantenere e rafforzare quella dignità della donna, massime oggi, nelle congiunture in cui la Provvidenza ci ha posti? Vedere altrimenti il problema, considerarlo unilateralmente sotto uno qualsiasi degli aspetti summenzionati, sarebbe lo stesso che eluderlo, senza alcun profitto per nessuno, meno di ogni altro per la donna stessa. Staccarlo da Dio, dal sapiente ordinamento del Creatore, dalla sua santissima volontà, è svisare il punto essenziale della questione, vale a dire la vera dignità della donna, dignità che ella ha soltanto da Dio e in Dio.

Da ciò consegue che non sono in grado di rettamente considerare la questione femminile quei sistemi, i quali escludono dalla vita sociale Iddio e la sua legge, e ai precetti della religione concedono, al più, un umile posto nella vita privata dell'uomo.

Per questo voi, lasciando da parte i nomi sonori e vuoti, coi quali alcuni vogliono qualificare le rivendicazioni del femminismo, vi siete lodevolmente aggruppate ed unite come donne e giovani cattoliche, per corrispondere come si conviene alle naturali esigenze e ai vari interessi del vostro sesso.

I

Qualità particolari dei due sessi e loro mutua coordinazione

In che consiste dunque questa dignità che la donna ha da Dio?

Interrogate la natura umana, quale il Signore l'ha formata, elevata, redenta nel sangue di Cristo.

Nella loro dignità personale di figli di Dio l'uomo e la donna sono assolutamente uguali, come anche a riguardo del fine ultimo della vita umana, che è la eterna unione con Dio nella felicità del cielo. E' gloria imperitura della Chiesa l'aver rimesso in luce e in onore questa verità e l'aver liberato la donna da una degradante servitù contraria alla natura. Ma l'uomo e la donna non possono mantenere e perfezionare questa loro uguale dignità, se non rispettando e mettendo in atto le qualità particolari, che la natura ha elargite all'uno e all'altra, qualità fisiche e spirituali indistruttibili, delle quali non è possibile di sconvolgere l'ordine, senza che la natura stessa venga sempre di nuovo a ristabilirlo. Questi caratteri peculiari, che distinguono i due sessi, si palesano con tanta chiarezza agli occhi di tutti, che soltanto una ostinata cecità o un dottrinarismo non meno funesto che utopistico potrebbero negli ordinamenti sociali disconoscerne o quasi ignorarne il valore.

Ben più. I due sessi, per le loro stesse qualità particolari, sono ordinati l'uno all'altro in tal guisa che questa mutua coordinazione esercita il suo influsso in tutte le molteplici manifestazioni della vita umana sociale. Noi Ci restringeremo qui a ricordarne due per la loro speciale importanza: lo stato matrimoniale e quello del celibato volontario secondo il consiglio evangelico.

Lo stato matrimoniale

Il frutto di una vera comunanza coniugale comprende non solo i figli, quando Iddio li concede agli sposi, e i benefici materiali e spirituali che la vita di famiglia offre al genere umano. Tutta la civiltà in ogni suo ramo, i popoli e la società dei popoli, la Chiesa stessa, in una parola, tutti i veri beni della umanità ne risentono i felici effetti, là ove questa vita coniugale fiorisce nell'ordine, ove la gioventù si abitua a contemplarla, a onorarla, ad amarla come un santo ideale.

Là, invece, ove i due sessi, immemori dell'intima armonia voluta e stabilita da Dio, si abbandonano a un perverso individualismo; ove essi non sono reciprocamente che oggetto di egoismo e di cupidigia;

ove non cooperano di mutuo accordo al servizio della umanità secondo i disegni di Dio e della natura; ove la gioventù, noncurante delle sue responsabilità, leggera e frivola nel suo spirito e nella sua condotta, si rende moralmente e fisicamente inetta alla santa vita del matrimonio; ivi il bene comune della umana società, nell'ordine così spirituale come temporale, si trova gravemente compromesso, e la Chiesa di Dio trema, non per la sua esistenza — essa ha le promesse divine! —, bensì per il maggior frutto della sua missione fra gli uomini.

Il celibato volontario secondo il consiglio evangelico

Ma ecco che da quasi venti secoli, in ogni generazione, migliaia e migliaia di uomini e di donne, tra i migliori, rinunziano liberamente, per seguire il consiglio di Cristo, a una propria famiglia, ai santi doveri e ai sacri diritti della vita matrimoniale. Il bene comune dei popoli e della Chiesa ne rimane forse esposto a pericolo? Tutt'altro! Questi spiriti generosi riconoscono l'associazione dei due sessi nel matrimonio come un alto bene. Ma se si discostano dalla via ordinaria, dal sentiero battuto, essi, lungi dal disertarlo, si consacrano al servizio della umanità col completo distacco da se stessi e dai loro propri interessi, in un'azione incomparabilmente più ampia, totale, universale. Guardate quegli uomini e quelle donne: vedeteli dedicati alla preghiera e alla penitenza; applicati alla istruzione e alla educazione della gioventù e degli ignoranti, chini al capezzale dei malati e degli agonizzanti; dal cuore aperto a tutte le miserie e a tutte le debolezze, per riabilitarle, per confortarle, per sollevarle, per santificarle.

La giovane cristiana rimasta suo malgrado senza nozze

Quando si pensa alle fanciulle e alle donne che rinunziano volontariamente al matrimonio, per consacrarsi ad una vita più alta di contemplazione, di sacrificio e di carità, subito sale sul labbro una luminosa parola: la vocazione! E' la sola parola che si addica a così elevato sentimento. Questa vocazione, questa chiamata di amore, s

fa sentire nei modi più diversi, come infinitamente varie sono le modulazioni della voce divina: inviti irresistibili, ispirazioni affettuosamente sollecitanti, soavi impulsi. Ma anche la giovane cristiana, rimasta suo malgrado senza nozze, che però fermamente crede alla Provvidenza del Padre celeste, riconosce nelle vicissitudini della vita la voce del Maestro: *Magister adest et vocat te* (1); il Maestro è qui e ti chiama! Ella risponde; ella rinunzia al caro sogno della sua adolescenza e della sua giovinezza: avere un compagno fedele nella vita, costituirsi una famiglia! e nella impossibilità del matrimonio discerne la sua vocazione; allora, col cuore affranto ma sottomesso, dà anch'ella tutta se stessa alle più nobili e multiformi opere di bene.

La maternità ufficio naturale della donna

Nell'uno come nell'altro stato l'ufficio della donna apparisce nettamente tracciato dai lineamenti, dalle attitudini, dalle facoltà peculiari del suo sesso. Ella collabora con l'uomo, ma nel modo che le è proprio secondo la sua naturale tendenza. Ora l'ufficio della donna, la sua maniera, la sua inclinazione innata, è la maternità. Ogni donna è destinata ad essere madre: madre nel senso fisico della parola, ovvero in un significato più spirituale ed elevato, ma non meno reale.

A questo fine il Creatore ha ordinato tutto l'essere proprio della donna, il suo organismo, ma anche più il suo spirito e sopra della donna, il suo organismo, ma anche più il suo spirito e soprattutto la sua squisita sensibilità. Di guisa che la donna, veramente tale, non può altrimenti vedere nè comprendere a fondo tutti i problemi della vita umana che sotto l'aspetto della famiglia. Perciò il senso affinato della sua dignità la mette in apprensione ogni qualvolta l'ordine sociale o politico minaccia di recar pregiudizio alla sua mssione materna, al bene della famiglia.

Tali sono oggi pur troppo le condizioni sociali e politiche: esse potrebbero farsi anche più incerte per la santità del focolare domestico e quindi per la dignità della donna. La vostra ora è sonata, donne e giovani cattoliche; la vita pubblica ha bisogno di voi; ad ognuna di voi si può dire: *tua res agitur!* (2).

(1) *Jo.*, 11, 28.
(2) Horat., *Epist.*, 1, 18, 84.

Condizioni sociali e politiche non favorevoli alla santità della famiglia e alla dignità della donna

Che già da lungo tempo i pubblici eventi si siano venuti svolgendo in modo non favorevole al bene reale della famiglia e della donna, è un fatto innegabile. E verso la donna si svolgono vari movimenti politici, per guadagnarla alla loro causa. — Qualche sistema totalitario mette dinanzi ai suoi occhi mirifiche promesse: uguaglianza di diritti con l'uomo, protezione delle gestanti e delle puerpere, cucine ed altri servizi comuni che la liberano dal peso delle cure domestiche, pubblici giardini d'infanzia e altri Istituti, mantenuti e amministrati dallo Stato e dai Comuni che la esimono dagli obblighi materni verso i propri figli, scuole gratuite, assistenza in caso di malattie.

Non si vogliono negare i vantaggi che possono ritrarsi dall'uno o dall'altro di questi provvedimenti sociali, se applicati nei debiti modi. Che anzi Noi stessi abbiamo in un'altra occasione osservato come alla donna è dovuta per lo stesso lavoro e a parità di rendimento la medesima rinumerazione che all'uomo. Rimane però il punto essenziale della questione, a cui già abbiamo accennato: la condizione della donna è con ciò divenuta migliore? La uguaglianza dei diritti con l'uomo ha, con l'abbandono della casa ove ella era regina, assoggettato la donna allo stesso peso e tempo di lavoro. Si è messa in non cale la vera sua dignità e il solido fondamento di tutti i suoi diritti, vale a dire il carattere proprio del suo essere femminile e l'intima coordinazione dei due sessi; si è perduto di vista il fine inteso dal Creatore per il bene della società umana e sopratutto della famiglia. Nelle concessioni fatte alla donna è facile di scorgere, più che il rispetto della sua dignità e della sua missione, la mira di promuovere la potenza economica e militare dello Stato totalitario, cui tutto deve essere inesorabilmente subordinato.

D'altra parte, può forse la donna sperare il suo vero benessere da un regime di predominante capitalismo? Noi non abbiamo bisogno di descrivervi le conseguenze economiche e sociali che da questo derivano. Voi ne conoscete i segni caratteristici e ne portate voi stesse il gravame: eccessivo agglomerarsi delle popolazioni nelle città, progressivo e invadente incremento delle grandi imprese, difficile e precaria condizione delle altre industrie, specialmente dell'artigianato e

anche più dell'agricoltura, estensione inquietante della disoccupazione.

Rimettere il più possibile, in onore la missione della donna e della madre nel focolare domestico: tale è la parola che da tante parti si leva, come un grido d'allarme, come se il mondo si ridestasse, quasi atterrito dei frutti di un progresso materiale e tecnico, di cui si mostrava dianzi così orgoglioso. Osserviamo la realtà delle cose.

Assenza della donna dal focolare domestico

Ecco la donna che, per accrescere il salario del marito, se ne va anch'essa a lavorare in fabbrica, lasciando durante la sua assenza la casa nell'abbandono; e questa, forse già squallida e angusta, diviene anche più misera per mancanza di cura; i membri della famiglia lavorano ciascuno separatamente ai quattro angoli della città e in ore diverse; quasi mai non si trovano insieme, nè per il desinare, nè per il riposo dopo le fatiche della giornata, ancor meno per la preghiera in comune. Che cosa resta della vita di famiglia? E quale attrattiva può essa offrire ai figli?

Deformazione nella educazione della giovane

A queste penose conseguenze dell'assenza della donna e della madre dal focolare domestico, se ne aggiunge un'altra anche più deplorevole: essa riguarda l'educazione, soprattutto della giovane, e la sua preparazione alla vita reale. Abituata a vedere sempre fuori di casa e la casa stessa così triste nel suo abbandono, ella sarà incapace di trovarvi qualsiasi fascino, non proverà il minimo gusto per le austere occupazioni domestiche, non saprà comprenderne la nobiltà e la bellezza, nè desiderare di dedicarvisi un giorno come sposa e madre.

Ciò è vero in tutti i gradi sociali, in tutte le condizioni di vita. La figlia della donna mondana, che vede tutto il governo della casa lasciato nelle mani di persone estranee, e la madre affaccendata in occupazioni frivole, in futili divertimenti, seguirà il suo esempio, vorrà emanciparsi al più presto e, secondo una ben triste espressione, «vivere la sua vita». Come potrebbe ella concepire il desiderio di divenire un giorno una vera «domina», vale a dire una padrona di casa in una famiglia felice, prospera e degna? Quanto alle classi lavoratrici, obbligate a guadagnarsi il pane quotidiano, la donna, se

ben riflettesse, si renderebbe forse conto come non poche volte il supplemento di guadagno, ch'ella ottiene lavorando fuori di casa, è facilmente divorato da altre spese o anche da sprechi rovinosi per l'economia familiare. La figlia, che va anch'essa fuori a lavorare in una fabbrica, in un'azienda o in un ufficio, stordita dal mondo agitato in mezzo a cui vive, abbagliata dall'orpello di un falso lusso, divenuta avida di loschi piaceri, che distraggono ma non saziano nè riposano, in quelle sale di « riviste » o di danze, che pullulano dappertutto, spesso con intenti di propaganda di parte, e corrompono la gioventù, fattasi « donna di classe », sprezzatrice delle vecchie norme « ottocentistiche », di vita, come potrebbe ella non trovare la modesta dimora casalinga inospitale e più tetra di quel che non sia in realtà? Per prendervi piacere, per desiderare di stabilirvisi un giorno ella stessa, dovrebbe saper compensare la impressione naturale con la serietà della vita intellettuale e morale, col vigore della educazione religiosa e dell'ideale soprannaturale. Ma quale formazione religiosa ha ella ricevuta in tali condizioni?

E non è tutto. Quando, col trascorrere degli anni, sua madre, invecchiata innanzi tempo, logorata e affranta da fatiche superiori alle sue forze, dalle lagrime, dalle angosce, la vedrà rincasare la sera ad ora assai tarda, lungi dell'avere in lei un aiuto, un sostegno, dovrà ella stessa adempire presso la figlia, incapace e non usa alle opere femminili e domestiche, tutti gli uffici di una serva. Nè più fortunata sarà la sorte del padre, quando l'età avanzata, le malattie, gli acciacchi, la disoccupazione l'obbligheranno a dipendere per il suo meschino sostentamento dalla buona o cattiva volontà dei figli. L'augusta, la santa autorità del padre e della madre, eccola scoronata della sua maestà!

II

Dovere della donna di partecipare alla vita pubblica nel tempo presente

Concluderemo Noi dunque che voi, donne e giovani cattoliche, dovete mostrarvi ritrose al movimento che vi trascina, di buona o di mala volontà, nell'orbita della vita sociale e politica? No certamente.

Dinanzi alle teorie e ai metodi, che per differenti sentieri, strap-

pano la donna alla sua missione e, con la lusinga di una emancipazione sfrenata, o nella realtà di una miseria senza speranza, la spogliano della sua dignità personale, della sua dignità di donna. Noi abbiamo inteso il grido di apprensione che invoca, il più possibile, la sua presenza attiva nel focolare domestico.

La donna è infatti trattenuta fuori di casa, non soltanto dalla sua proclamata emancipazione ma spesso anche dalle necessità della vita, dal continuo assillo del pane quoditiano. Invano dunque si predicherà il suo ritorno al focolare, finchè perdureranno le condizioni che non di rado la costringono a rimanere lontana. E così si manifesta il primo aspetto della vostra missione nella vita sociale e politica, che si apre dinanzi a voi. La vostra entrata in questa vita pubblica è avvenuta repentinamente, per effetto dei rivolgimenti sociali di cui siamo spettatori; poco importa! Voi siete chiamate a prendervi parte; lascerete forse ad altre, a quelle che si fanno promotrici o complici della rovina del focolare domestico, il monopolio della organizzazione sociale, di cui la famiglia è l'elemento principuo nella sua unità economica, giuridica, spirituale e morale? Le sorti della famiglia e le sorti della convivenza umana sono in giuoco; sono nelle vostre mani; *tua res agitur!* Ogni donna dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il dovere, lo stretto dovere di coscienza, di non rimanere assente, di entrare in azione (nelle forme e nei modi confacenti alla condizione di ciascuna), per contenere le correnti che minacciano il focolare, per combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, e preparare, organizzare e compire la sua restaurazione.

A questo motivo impellente per la donna cattolica di entrare nella la via, che oggi si schiude alla sua operosità, se ne aggiunge un altro: la sua dignità di donna. Ella ha da concorrere con l'uomo al bene della *civitas*, nella quale è in dignità uguale a lui. Ognuno dei due sessi deve prendere la parte che gli spetta secondo la sua natura, i suoi caratteri, le sue attitudini fisiche, intellettuali e morali. Ambedue hanno diritto e il dovere di cooperare al bene totale della società, della patria; ma è chiaro che, se l'uomo è per temperamento più portato a trattare gli affari esteriori, i negozi pubblici, la donna ha, generalmente parlando, maggior perspicacia e tatto più fine per conoscere e risolvere i problemi delicati della vita domestica e familiare, base di tutta la vita sociale: il che non toglie che alcune sappiano

realmente dar saggio di grande perizia anche in ogni campo di pubblica attività.

Tutto ciò è una questione non tanto di attribuzioni distinte, quanto del modo di giudicare e di venire alle applicazioni concrete e pratiche. Prendiamo il caso dei diritti civili: essi sono, al presente, per entrambi gli stessi. Ma con quanto maggior discernimento ed efficacia saranno utilizzati, se l'uomo e la donna verranno ad integrarsi mutualmente! La sensibilità e la finezza, proprie della donna, che potrebbero trascinarla nel senso delle sue impressioni e rischierebbero così di arrecar nocumento alla chiarezza e all'ampiezza delle vedute, alla serenità degli apprezzamenti, alla previsione delle conseguenze remote, sono, al contrario, di prezioso aiuto per mettere in luce le esigenze, le aspirazioni, i pericoli di ordine domestico, assistenziale e religioso.

Il vasto campo dell'attività della donna nella odierna vita civile e politica

L'attività femminile si svolge in gran parte nei lavori e nelle occupazioni della vita domestica, che contribuiscono, più e meglio di quel che generalmente potrebbe pensarsi, ai veri interessi della comunanza sociale. Ma questi interessi richiedono inoltre una schiera di donne, le quali dispongano di maggior tempo per potervisi dedicare più direttamente e interamente.

Quali potranno dunque essere queste donne, se non specialmente (non intendiamo certo di dire: esclusivamente) quelle a cui Noi alludevamo poc'anzi, quelle alle quali imperiose circostanze hanno dettato la misteriosa « vocazione », quelle che gli eventi hanno votato a una solitudine che non era nel loro pensiero e nelle loro aspirazioni, e sembrava condannarle a una vita egoisticamente inutile e senza scopo? Ed ecco invece che oggi la loro missione si manifesta molteplice, militante, impegnante tutte le loro energie, e tale che poche altre, trattenute dalle cure della famiglia e della educazione dei figli, ovvero assoggettate al santo giogo della regola, sarebbero egualmente in grado di adempire.

Fino ad ora alcune di quelle donne si dedicavano con zelo, spes-

so mirabile, alle opere della parrocchia; altre, di sempre più larghe vedute, si consacravano ad una operosità morale e sociale di grande portata. Il loro numero, per effetto della guerra e delle calamità che l'hanno seguita, si è considerevolmente accresciuto; molti uomini valorosi son caduti nell'orribile guerra, altri son tornati infermi; tante giovani donne attenderanno perciò invano la venuta di uno sposo, lo sbocciare di novelle vite, nella loro dimora solinga; ma al tempo stesso le nuove necessitàà create dall'entrata della donna nella vita civile e politica sono sorte a domandare il loro concorso. E' forse null'altro che una strana coincidenza, o bisogna vedervi una disposizione della Provvidenza divina?

In tal guisa vasto è il campo di azione che si offre oggi alla donna e può essere, secondo le attitudini e il carattere di ciascuna, o intellettuale o più praticamente attivo. Studiare ed esporre il posto e l'ufficio della donna nella società, i suoi diritti e i suoi doveri, farsi educatrice e guida delle proprie sorelle, raddrizzare le idee, dissipare i pregiudizi, chiarire le confusioni, spiegare e diffondere la dottrina della Chiesa per sfatare più sicuramente l'errore, l'illusione e la menzogna, per sventare più efficacemente la tattica degli avversari del domma e della morale cattolica: lavoro immenso e d'impellente necessità, senza il quale tutto lo zelo di apostolato non otterrebbe che risultati precari. Ma anche l'azione diretta è indispensabile, se non si vuole che le sane dottrine e le solide convinzioni rimangano, se non assolutamente platoniche, almeno povere di effetto pratico.

Questa parte diretta, questa collaborazione effettiva all'attività sociale e politica, non altera per nulla il carattere proprio dell'azione normale della donna. Associata all'opera dell'uomo nel campo delle istituzioni civili, ella si applicherà principalmente alle materie che esigono tatto, delicatezza, istinto materno, piuttosto che rigidezza amministrativa. Chi meglio di lei può comprendere ciò che richiedono la dignità della donna, l'integrità e l'onore della giovane, la protezione e la educazione del bambino? E in tutti questi argomenti quanti problemi richiamano l'attenzione e l'azione dei governanti e dei legislatori! Soltanto la donna saprà, per esempio, temperare con la bontà, senza detrimento della efficacia, la repressione del libertinaggio; ella sola potrà trovare le vie per salvare

dall'umiliazione e allevare nella onestà e nelle virtù religiose e civili la fanciullezza moralmente abbandonata; ella sola varrà a rendere fruttuosa l'opera del patronato e della riabilitazione dei liberati dal carcere o delle giovani cadute; ella sola farà sprigionare dal suo cuore l'eco del grido delle madri, a cui uno Stato totalitario, di qualsiasi nome si adorni, vorrebbe rapire l'educazione dei loro figli.

Alcune considerazioni conclusive

a) *sulla preparazione e formazione della donna alla vita sociale e politica.*

Rimane in tal guisa tracciato il programma dei doveri della donna, il cui oggetto pratico è duplice: la sua preparazione e formazione alla vita sociale e politica, lo svolgimento e l'attuazione di questa vita sociale e politica nel campo privato e pubblico.

E' chiaro che l'ufficio della donna, così compreso, non s'improvvisa. L'istinto materno è in lei un istinto umano, non determinato dalla natura fin nei particolari delle sue applicazioni. Esso è diretto da una volontà libera, e questa alla sua volta è guidata dall'intelletto. Di qui il suo valore morale e la sua dignità, ma anche la sua imperfezione, che ha bisogno di essere compensata e riscattata con la educazione.

L'educazione femminile della giovane, e non di rado anche della donna adulta, è dunque una condizione necessaria della sua preparazione e della sua formazione a una vita degna di lei. L'ideale sarebbe evidentemente che questa educazione potesse risalire all'infanzia, nella intimità di un focolare cristiano, sotto l'influsso della madre. Non è pur troppo sempre il caso, nè sempre possibile. Tuttavia si può almeno in parte supplire a questa mancanza, procurando alla giovane, che per necessità deve lavorare fuori di casa, una di quelle occupazioni che sono in qualche modo il tirocinio e l'addestramento alla vita cui è destinata. A tal fine tendono anche quelle scuole di economia domestica, che mirano a fare della fanciulla e della giovane di oggi la donna e la madre di domani.

Quanto degne di elogio e d'incoraggiamento sono tali istituzioni. Esse sono una delle forme nelle quali può largamente esercitarsi ed

effondersi il vostro sentimento e il vostro zelo materno, ed una delle più pregevoli, perchè il bene che vi compite si propaga all'infinito, mettendo le vostre allieve in grado di fare ad altre, sia in famiglia che fuori, il bene che voi avete fatto a loro stesse. Che dire poi di tante altre opere con le quali voi venite in aiuto alle madri di famiglia, così per la loro formazione intellettuale e religiosa, come nelle circostanze dolorose o difficili della loro vita?

b) *sull'attuazione pratica della vita sociale e politica della donna.*

Ma nella vostra azione sociale e politica molto dipende dalla legislazione dello Stato e dall'amministrazione dei Comuni. Perciò la scheda elettorale è nelle mani della donna cattolica un mezzo importante per adempiere il suo dovere di coscienza, massime nel tempo presente. Lo Stato e la politica hanno infatti propriamente l'ufficio di assicurare alle famiglie di ogni ceto le condizioni necessarie, affinchè possano esistere e svilupparsi come unità economiche, giuridiche e morali. Allora la famiglia sarà veramente la cellula vitale di uomini, che procurano onestamente il loro bene terreno ed eterno. Tutto ciò ben comprende la donna veramente tale. Quel che ella invece non comprende, nè può comprendere, è che per politica s'intenda la dominazione di una classe sopra le altre, la mira ambiziosa di sempre maggior estensione d'impero economico e nazionale, per qualsiasi motivo esso venga preteso. Poichè ella sa che tale politica apre la via alla occulta od aperta guerra civile, al peso sempre crescente degli armamenti e al costante pericolo di guerra; ella conosce per esperienza che ad ogni modo quella politica va a danno della famiglia, la quale deve pagarla a caro prezzo coi suoi beni e col suo sangue. Perciò nessuna donna saggia è favorevole ad una politica di lotta di classe o di guerra. Il suo cammino all'urna elettorale è un cammino di pace. Quindi nell'interesse e per il bene della famiglia la donna percorrerà quella via e rifiuterà sempre il suo voto ad ogni tendenza, da qualunque parte essa venga, di subordinare ad egoistiche brame di dominio la pace interna ed esterna del popolo.

Coraggio dunque, donne e giovani cattoliche, lavorate senza posa, senza lasciarvi mai scoraggiare dalle difficoltà e dagli ostacoli; siate, sotto lo stendardo di Cristo Re, sotto il patrocinio della Madre

ammirabile, Regina delle madri, le restauratrici del focolare, della famiglia, della società. Discendano su di voi copiosi i favori divini, in pegno dei quali v'impartiamo con tutta l'effusione del Nostro cuore paterno l'Apostolica Benedizione.

RADIOMESSAGGI

I

AL MONDO INTERO (24 dicembre 1944)

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 10)

Il sesto Natale di guerra - Benignitas et humanitas apparuit (1)

Già per la sesta volta, la santa liturgia natalizia saluta con queste parole, spiranti pace serena, la venuta tra noi del Dio Salvatore.

L'umile e squallida culla di Betlemme fa convergere verso di sè con indicibile attrattiva il pensiero di tutti i credenti.

Nel fondo dei cuori ottenebrati, afflitti, abbattuti, scende, e tutti li invade, un gran torrente di luce e di gioia. Le fronti abbassate si rialzano serene, perchè il Natale è la festa della dignità umana, la festa dell'« ammirabile scambio, per il quale il Creatore del genere umano, prendendo un corpo vivente, si è degnato di nascere dalla Vergine, e con la sua venuta ci ha largito la sua divinità » (2).

Ma il nostro sguardo si porta spontaneamente dal luminoso Bambino del presepio sul mondo che ci circonda, e il doloroso sospiro dell'Evangelista Giovanni sale sulle nostre labbra: « *Lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt* : La luce splende fra le tenebre e le tenebre non l'hanno accolta » (3).

Poichè pur troppo anche questa sesta volta l'alba del Natale si leva su campi di battaglia sempre più estesi, su cimiteri ove sempre più numerose si accumulano le spoglie delle vittime, su terre deserte, ove rare torri vacillanti indicano nella loro silenziosa tristezza le rovine di città dianzi fiorenti e prospere, e ove campane cadute o rapite non risvegliano più gli abitanti col loro giulivo canto di Natale. Sono altrettanti muti testimoni che denunziano questa macchia nella storia della umanità, la quale volontariamente cieca dinanzi alla chia-

(1) *Tit.*, 3, 4.
(2) Ant. 1 in Vesp. in *Circumc. Dom.*
(3) *Jo.*, 1 ,5.

rezza di Colui che è splendore e lume del Padre, volontariamente allontanatasi da Cristo, è discesa e caduta nella rovina e nell'abdicazione della propria dignità. Anche la piccola lampada si è estinta in molti templi maestosi, in molte modeste cappelle, ove presso il tabernacolo aveva partecipato alle veglie dell'Ospite divino sul mondo addormentato. Quale desolazione! quale contrasto! Non vi sarebbe più dunque speranza per l'umanità?

Aurora di speranza

Sia benedetto il Signore! Dai lugubri gemiti del dolore, dal seno stesso della straziante angoscia degli individui e dei paesi oppressi, si leva un'aurora di speranza. In una schiera sempre crescente di nobili spiriti sorge un pensiero, una volontà sempre più chiara e ferma: fare di questa guerra mondiale, di questo universale sconvolgimento il punto da cui prenda le mosse un'era novella per il rinnovamento profondo, la riordinazione totale del mondo. In tal guisa, mentre gli eserciti continuano ad affaticarsi in lotte micidiali, con sempre più crudeli mezzi di combattimento, gli uomini di governo, rappresentanti responsabili delle nazioni, si riuniscono in colloqui, in conferenze, allo scopo di determinare i diritti e i doveri fondamentali, sui quali dovrebbe essere ricostituita una comunanza degli Stati, di tracciare il cammino verso un avvenire migliore, più sicuro, più degno della umanità.

Antitesi strana, questa coincidenza di una guerra, la cui asprezza tende a giungere fino al parossismo, e del notevole progresso delle aspirazioni e dei propositi verso un'intesa per una pace solida e durevole! Senza dubbio si può ben discutere il valore, l'applicabilità, l'efficacia di questa o di quella proposta; il giudizio su di esse può ben rimanere in sospeso; ma è sempre vero che il movimento è in corso.

Il problema della democrazia

Inoltre — e questo è forse il punto più importante — sotto il sinistro bagliore della guerra che li avvolge, nel cocente ardore della fornace in cui sono imprigionati, i popoli si sono come risvegliati da un lungo torpore. Essi hanno preso di fronte allo Stato, di fronte ai

governanti, un contegno nuovo, interrogativo, critico, diffidente. Edotti da un'amara esperienza, si oppongono con maggior impeto ai monopoli di un potere dittatoriale, insindacabile, e richieggono un sistema di governo, che sia più compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini.

Queste moltitudini, irrequiete, travolte dalla guerra fin negli strati più profondi, sono oggi invase dalla persuasione — dapprima, forse, vaga e confusa, ma ormai incoercibile — che, se non fosse mancata la possibilità di sindacare e di correggere l'attività dei poteri pubblici, il mondo non sarebbe stato trascinato nel turbine disastroso della guerra e che affine di evitare per l'avvenire il ripetersi di una simile catastrofe, occorre creare nel popolo stesso efficaci garanzie.

In tale disposizione degli animi, vi è forse da meravigliarsi se la tendenza democratica investe i popoli e ottiene largamente il suffragio e il consenso di coloro che aspirano a collaborare più efficacemente ai destini degli individui e della società?

E' appena necessario di ricordare che, secondo gl'insegnamenti della Chiesa, « non è vietato di preferire governi temperati di forma popolare, salva però la dottrina cattolica circa l'origine e l'uso del potere pubblico », e che « la Chiesa non riprova nessuna delle varie forme di governo, purchè adatte per sè a procurare il bene dei cittadini » (1).

Se dunque in questa solennità, che commemora ad un tempo la benignità del Verbo incarnato e la dignità dell'uomo (dignità intesa non solo sotto il rispetto personale, ma anche nella vita sociale), Noi indirizziamo la Nostra attenzione al problema della democrazia, per esaminare secondo quali norme deve essere regolata, per potersi dire una vera e sana democrazia, confacente alle circostanze dell'ora presente, ciò indica chiaramente che la cura e la sollecitudine della Chiesa è rivolta non tanto alla sua struttura e organizzazione esteriore, — le quali dipendono dalle aspirazioni proprie di ciascun popolo, — quanto all'uomo, come tale, che, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale, ne è invece, e deve esserne e rimanerne, il soggetto, il fondamento e il fine.

Premesso che la democrazia, intesa in senso largo, ammette va-

(1) Leon. XIII Enc. *Libertas*, 20 giugno 1888 in fine.

rie forme e può attuarsi così nelle monarchie come nelle repubbliche, due questioni si presentano al Nostro esame:

1° Quali caratteri debbono contraddistinguere gli uomini, che vivono nella democrazia e sotto il regime democratico? 2° Quali caratteri debbono contraddistinguere gli uomini, che nella democrazia tengono il pubblico potere?

I. - Caratteri propri dei cittadini in regime democratico

Esprimere il proprio parere sui doveri e i sacrifici, che gli vengono imposti; non essere costretto ad ubbidire senza essere stato ascoltato: ecco due diritti del cittadino, che trovano nella democrazia, come indica il suo nome stesso, la loro espressione. Dalla solidità, dall'armonia, dai buoni frutti di questo contatto tra i cittadini e il governo dello Stato, si può riconoscere se una democrazia è veramente sana ed equilibrata, e quale sia la sua forza di vita e di sviluppo. Per quello poi che tocca l'estensione e la natura dei sacrifici richiesti a tutti i cittadini, — al tempo nostro in cui così vasta e decisiva è l'attività dello Stato, — la forma democratica di governo apparisce a molti come un postulato naturale imposto dalla stessa ragione. Quando però si reclama « più democrazia e migliore democrazia », una tale esigenza non può avere altro significato che di mettere il cittadino sempre più in condizione di avere la propria opinione personale, e di esprimerla e farla valere in una maniera confacente al bene comune.

Da ciò deriva una prima conclusione necessaria, con la sua conseguenza pratica. Lo Stato non contiene in sè e non aduna meccanicamente in un dato territorio un'agglomerazione amorfa d'individui. Esso è, e deve essere in realtà, l'unità organica e organizzatrice di un vero popolo.

Popolo e moltitudine amorfa o, come suol dirsi, « massa » sono due concetti diversi. Il popolo vive e si muove per vita propria; la massa è per sè inerte, e non può essere mossa che dal di fuori. Il popolo vive della pienezza della vita degli uomini che lo compongono, ciascuno dei quali — al proprio posto e nel proprio modo — è una persona consapevole delle proprie responsabilità e delle proprie convinzioni. La massa, invece, aspetta l'impulso dal di fuori,

facile trastullo nelle mani di chiunque ne sfrutti gl'istinti o le impressioni, pronta a seguire, a volta a volta, oggi questa, domani quell'altra bandiera. Dalla esuberanza di vita d'un vero popolo la vita si effonde, abbondante, ricca, nello Stato e in tutti i suoi organi, infondendo in essi, con vigore incessantemente rinnovato, la consapevolezza della propria responsabilità, il vero senso del bene comune. Della forza elementare della massa, abilmente maneggiata ed usata, può pure servirsi lo Stato: nelle mani ambiziose d'uno solo o di più, che le tendenze egoistiche abbiano artificialmente raggruppati, lo Stato stesso può, con l'appoggio della massa, ridotta a non essere più che una semplice macchina, imporre il suo arbitrio alla parte migliore del vero popolo: l'interesse comune ne resta gravemente e per lungo tempo colpito e la ferita è bene spesso difficilmente guaribile.

Da ciò appare chiara un'altra conclusione: la massa — quale Noi abbiamo or ora definita — è la nemica capitale della vera democrazia e del suo ideale di libertà e di uguaglianza.

In un popolo degno di tal nome, il cittadino sente in se stesso la coscienza della sua personalità, dei suoi doveri e dei suoi diritti, della propria libertà congiunta col rispetto della libertà e della dignità altrui. In un popolo degno di tal nome, tutte le ineguaglianze, derivanti non dall'arbitrio, ma dalla natura stessa delle cose, ineguaglianze di cultura, di averi, di posizione sociale — senza pregiudizio, ben inteso, della giustizia e della mutua carità — non sono affatto un ostacolo all'esistenza ed al predominio di un autentico spirito di comunità e di fratellanza. Che anzi esse, lungi dal ledere in alcun modo l'uguaglianza civile, le conferiscono il suo legittimo significato, che cioè, di fronte allo Stato, ciascuno ha il diritto di vivere onoratamente la propria vita personale, nel posto e nelle condizioni in cui i disegni e le disposizioni della Provvidenza l'hanno collocato.

In contrasto con questo quadro dell'ideale democratico di libertà e d'uguaglianza in un popolo governato da mani oneste e provvide, quale spettacolo offre uno Stato democratico lasciato all'arbitrio della massa! La libertà, in quanto dovere morale della persona, si trasforma in una pretenzione tirannica di dare libero sfogo agl'impulsi e agli appetiti umani a danno degli altri. L'uguaglianza degenera in un livellamento meccanico, in una uniformità monocroma; sentimento

del vero onore, attività personale, rispetto della tradizione, dignità, in una parola, tutto quanto dà alla vita il suo valore, a poco a poco, sprofonda e dispare. E sopravvivono soltanto, da una parte, le vittime illuse del fascino appariscente della democrazia, confuso ingenuamente con lo spirito stesso della democrazia, con la libertà e l'uguaglianza; e, dall'altra parte, i profittatori più o meno numerosi che hanno saputo, mediante la forza del denaro o quella dell'organizzazione, assicurarsi sugli altri una condizione privilegiata e lo stesso potere.

II. - Caratteri degli uomini che nella democrazia tengono il pubblico potere

Lo Stato democratico, sia esso monarchico o repubblicano, deve, come qualsiasi altra forma di governo, essere investito del potere di comandare con una autorità vera ed effettiva. Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini, che mostra l'uomo come persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e diritti inviolabili, radice e termine della sua vita sociale, abbraccia anche la Stato come società necessaria, rivestita dell'autorità, senza la quale non potrebbe nè esistere nè vivere. Che se gli uomini, prevalendosi della libertà personale, negassero ogni dipendenza da una superiore autorità munita del diritto di coazione, essi scalzerebbero con ciò stesso il fondamento della loro propria dignità e libertà, vale a dire quell'ordine assoluto degli esseri e dei fini.

Stabiliti su questa medesima base, la persona, lo Stato, il pubblico potere, con i loro rispettivi diritti, sono stretti e connessi in tal modo che o stanno o rovinano insieme.

E poichè quell'ordine assoluto, alla luce della sana ragione, e segnatamente della fede cristiana, non può avere altra origine che in un Dio personale, nostro Creatore, consegue che la dignità dell'uomo è la dignità dell'immagine di Dio, la dignità dello Stato e la dignità della comunità morale voluta da Dio, la dignità dell'autorità politica è la dignità della sua partecipazione all'autorità di Dio.

Nessuna forma di Stato può non tener conto di questa intima e indissolubile connessione; meno di ogni altra la democrazia. Pertanto, se chi ha il pubblico potere non la vede o più o meno la tra-

scura, scuote nelle sue basi la sua propria autorità. Parimente, se egli non terrà abbastanza in conto questa relazione, e non vedrà nella sua carica la missione di attuare l'ordine voluto da Dio, sorgerà il pericolo che l'egoismo del dominio o degli interessi prevalga sulle esigenze essenziali della morale politica e sociale, e che le vane apparenze di una democrazia di pura forma servano spesso come di maschera a quanto vi è in realtà di meno democratico.

Soltanto la chiara intelligenza dei fini assegnati da Dio ad ogni società umana, congiunta col sentimento profondo dei sublimi doveri dell'opera sociale, può mettere quelli, a cui è affidato il potere in condizione di adempiere i propri obblighi di ordine sia legislativo, sia giudiziaro od esecutivo, con quella coscienza della propria responsabilità, con quella oggettività, con quella imparzialità, con quella lealtà, con quella generosità con quella incorruttibilità, senza le quali un governo democratico difficilmente riuscirebbe ad ottenere il rispetto, la fiducia e l'adesione della parte migliore del popolo.

Il sentimento profondo dei principi di un ordine politico e sociale, sano e conforme alle norme del diritto e della giustizia, è di particolare importanza in coloro che, in qualsiasi forma di regime democratico, hanno come rappresentanti del popolo, in tutto o in parte, il potere legislativo. E poichè il centro di gravità di una democrazia normalmente costituita risiede in questa rappresentanza popolare, da cui le correnti politiche s'irradiano in tutti i campi della vita pubblica — così per il bene come per il male, — la questione della elevatezza morale, della idoneità pratica, della capacità intellettuale dei deputati al parlamento, è per ogni popolo in regime democratico una questione di vita o di morte, di prosperità o di decadenza, di risanamento o di perpetuo malessere.

Per compiere un'azione feconda, per conciliare la stima e la fiducia, qualsiasi corpo legislativo deve — come attestano indubitabili esperienze, — raccogliere nel suo seno una eletta di uomini, spiritualmente eminenti e di fermo carattere, che si considerino come i rappresentanti dell'intero popolo e non già come i mandatari di una folla, ai cui particolari interessi spesso purtroppo sono sacrificati i veri bisogni e le vere esigenze del bene comune. Una eletta di uomini di solida convinzione cristiana, di giudizio giusto e sicuro, di senso pratico ed equo, coerente con se stesso in tutte le circostanze; uomini

di dottrina chiara e sana, di propositi saldi e rettilinei; uomini soprattutto capaci, in virtù dell'autorità che emana dalla loro pura coscienza e largamente s'irradia intorno ad essi, di essere guide e capi specialmente nei tempi in cui le incalzanti necessità sovreccitano la impressionabilità del popolo, e lo rendono più facile ad essere traviato e a smarrirsi; uomini che nei periodi di transizione, generalmente travagliati e lacerati dalle passioni, dalle divergenze delle opinioni e dalle opposizioni dei programmi, si sentono doppiamente in dovere di far circolare nelle vene del popolo e dello Stato, arse da mille febbri, l'antidoto spirituale delle vedute chiare, della bontà premurosa, della giustizia ugualmente favorevole a tutti, e la tendenza della volontà verso l'unione e la concordia nazionale in uno spirito di sincera fratellanza.

I popoli, il cui temperamento spirituale e morale è bastantemente sano e fecondo, trovano in se stessi e possono dare al mondo gli araldi e gli strumenti della democrazia, che vivono in quelle disposizioni e le sanno mettere realmente in atto. Dove invece mancano tali uomini, altri vengono ad occupare il loro posto, per far dell'attività politica l'arena della loro ambizione, una corsa ai guadagni per se stessi, per la loro casta o per la loro classe, mentre la caccia agl'interessi particolari fa perdere di vista e mette in pericolo il vero bene comune.

Una sana democrazia, fondata sugl'immutabili principi della legge naturale e delle verità rivelate, sarà risolutamente contraria a quella corruzione, che attribuisce alla legislazione dello Stato un potere senza freno nè limiti, e che fa anche del regime democratico, nonostante le contrarie ma vane apparenze, un puro e semplice sistema di assolutismo.

L'assolutismo di Stato (da non confondersi, in quanto tale, con la monarchia assoluta, di cui qui non si tratta) consiste infatti nell'erroneo principio che l'autorità dello Stato è illuminata, e che di fronte ad essa — anche quando dà libero corso alle mire dispotiche, oltrepassando i confini del bene e del male, — non è ammesso alcun appello ad una legge superiore e moralmente obbligante.

Un uomo compreso da rette idee intorno allo Stato e all'autorità e al potere di cui è rivestito, in quanto custode dell'ordine sociale, non penserà mai di offendere la maestà della legge positiva nell'ambito della sua naturale competenza. Ma questa maestà del diritto po-

sitivo umano allora soltanto è inappellabile, se si conforma — o almeno non si oppone — all'ordine assoluto, stabilito dal Creatore e messo in una nuova luce dalla rivelazione del Vangelo. Essa non può sussistere se non in quanto rispetta il fondamento, sul quale si appoggia la persona umana, non meno che lo Stato e il pubblico potere. E' questo il criterio fondamentale di ogni sana forma di governo, compresa la democrazia; criterio col quale deve essere giudicato il valore morale di ogni legge particolare.

III. - Natura e condizioni di una efficace organizzazione per la pace

Noi abbiamo voluto, diletti figli e figlie, cogliere l'occasione della festa natalizia per indicare su quali vie una democrazia, che corrisponda alla dignità umana, possa, in armonia con la legge naturale e coi disegni di Dio manifestati nella rivelazione, pervenire a benefici risultati. Noi infatti profondamente sentiamo la somma importanza di questo problema per il pacifico progresso della famiglia umana; ma al tempo stesso siamo consapevoli delle alte esigenze che questa forma di governo impone alla maturità morale dei singoli cittadini; una maturità morale, alla quale invano si potrebbe sperar di giungere pienamente e sicuramente, se la luce della grotta di Betlemme non rischiarasse l'oscuro sentiero, per il quale i popoli del tempestoso presente s'incamminano verso un avvenire che sperano più sereno.

Fino a qual punto però i rappresentanti e i pionieri della democrazia saranno compresi nelle loro deliberazioni dalla convinzione che l'ordine assoluto degli esseri e dei fini, da Noi ripetutamente ricordato, include anche, come esigenza morale e quale coronamento dello sviluppo sociale, la unità del genere umano e della famiglia dei popoli? Dal riconoscimento di questo principio dipende l'avvenire della pace. Nessuna riforma mondiale, nessuna garanzia di pace può fare da esso astrazione, senza indebolirsi e rinnegare sè stessa. Se invece quella medesima esigenza morale trovasse la sua attuazione in una società dei popoli, che sapesse evitare i difetti di struttura e le manchevolezze di precedenti soluzioni, allora la maestà di quell'ordine regolerebbe e dominerebbe egualmente le deliberazioni di questa società e l'applicazione dei suoi mezzi di sanzione.

Per lo stesso motivo si comprende come l'autorità di una tale società dei popoli dovrà essere vera ed effettiva sugli Stati, che ne sono membri, in guisa però che ognuno di essi conservi un eguale diritto alla sua relativa sovranità. Soltanto in tal modo lo spirito di una sana democrazia potrà penetrare anche nel vasto e scabroso campo della politica estera.

Un dovere, del resto, obbliga tutti, un dovere che non tollera alcun ritardo, alcun differimento, alcuna esitazione, alcuna tergiversazione; di fare cioè tutto quanto è possibile per proscrivere e bandire una volta per sempre la guerra di aggressione come soluzione legittima delle controversie internazionali e come strumento di aspirazioni nazionali. Si son veduti nel passato molti tentativi intrapresi a tale scopo. Tutti sono falliti. E falliranno tutti sempre, fino a quando la parte più sana del genere umano non avrà volontà ferma, santamente ostinata, come un obbligo di coscienza, di compire la missione che in tempi passati avevano iniziata con la sufficiente serietà e risolutezza.

Se mai una generazione ha dovuto sentire nel fondo della coscienza il grido « Guerra alla guerra! », essa è certamente la presente. Passata com'è attraverso un oceano di sangue e di lagrime, quale forse i tempi passati mai non conobbero, essa ne ha vissuto le indicibili atrocità così intensamente, che il ricordo di tanti orrori dovrà restarle impresso nella memoria e fino nel più profondo dell'anima, come l'immagine di un'inferno, cui chiunque nutre nel cuore sentimenti di umanità non potrà mai vivere più ardente brama che di chiudere per sempre le porte.

Le risoluzioni finora note delle Commissioni internazionali permettono di concludere che un punto essenziale d'ogni futuro assetto mondiale sarebbe la formazione di un organo per il mantenimento della pace, organo investito per comune consenso di suprema autorità, e il cui ufficio dovrebbe essere anche quello di soffocare in germe qualsiasi minaccia di aggressione isolata o collettiva. Nessuno potrebbe salutare questa evoluzione con maggior gaudio di chi già da lungo tempo ha difeso il principio che la teoria della guerra, come mezzo adatto e proporzionato per risolvere i conflitti internazionali, è ormai sorpassata. Nessuno potrebbe augurare a questa comune collaborazione da attuare con una serietà d'intenti prima non cono-

sciuta, pieno e felice successo con maggior ardore di chi si è coscienziosamente adoperato per condurre la mentalità cristiana e religiosa a riprovare la guerra moderna coi suoi mostruosi mezzi di lotta.

Mostruosi mezzi di lotta! Senza dubbio il progresso delle umane invenzioni, che doveva segnare l'avveramento di un maggiore benessere per tutta l'umanità, è stato invece volto a distruggere ciò che i secoli avevano edificato. Ma con ciò stesso, si è resa sempre più evidente l'immoralità di quella guerra di aggressione. E se ora al riconoscimento di questa immoralità si aggiungerà la minaccia di un intervento giuridico delle Nazioni e di un castigo inflitto all'aggressore dalla società degli Stati, cosicchè la guerra si senta sempre sotto il colpo della proscrizione, sempre sorvegliata da un'azione preventiva; allora l'umanità, uscendo dalla notte oscura in cui è stata per tanto tempo sommersa, potrà salutare l'aurora di una nuova e migliore epoca della sua storia.

Suo statuto escludente ogni ingiusta imposizione

A una condizione però: e cioè che l'organizzazione della pace, cui le mutue garanzie, e ove occorre le sanzioni economiche e perfino l'intervento armato dovrebbero dare vigore e stabilità, non consacri definitivamente alcuna ingiustizia, non comporti alcuna lesione di alcun diritto a detrimento di alcun popolo (sia che appartenga al gruppo dei vincitori, o dei vinti o dei neutrali), non perpetui alcuna imposizione o gravezza, che può essere permessa soltanto temporaneamente come riparazione dei danni di guerra.

Che alcuni popoli, ai cui governi — o forse anche in parte a loro stessi — si attribuisce la responsabilità della guerra, abbiano a sopportare per qualche tempo i rigori dei provvedimenti di sicurezza, fino a quando i vincoli di mutua fiducia violentemente infranti non siano a poco a poco riannodati, è cosa, per quanto gravosa, altrettanto difficilmente evitabile. Nondimeno, questi stessi popoli dovranno avere anch'essi la ben fondata speranza — nella misura della loro leale ed effettiva cooperazione agli sforzi per la futura restaurazione — di poter essere, insieme con gli altri Stati e con la medesima considerazione e i medesimi diritti, associati alla grande comunità delle nazioni. Rifiutare loro questa speranza sarebbe il contrario di una previdente sag-

gezza, sarebbe assumere la grave responsabilità di sbarrare il sentiero ad una liberazione generale da tutte le disastrose conseguenze materiali, morali, politiche del gigantesco cataclisma, che ha scosso fin nelle ultime profondità la povera famiglia umana, ma che le ha al tempo stesso additata la via verso nuove mète.

Le austere lezioni del dolore

Noi non vogliamo rinunziare alla fiducia che i popoli, i quali tutti sono passati per la scuola del dolore, avranno saputo ritenerne le austere lezioni. E in questa speranza Ci confortano le parole di uomini che hanno maggiormente provato le sofferenze della guerra e hanno trovato accenti generosi, per esprimere, insieme con l'affermazione delle proprie esigenze di sicurezza contro ogni futura aggressione, il loro rispetto dei diritti vitali degli altri popoli e la loro avversione contro ogni usurpazione dei diritti medesimi. Sarebbe vano l'attendere che questo saggio giudizio, dettato dall'esperienza della storia e da un alto senso politico, venga — mentre gli animi sono ancora incandescenti — generalmente accettato dalla pubblica opinione, od anche soltanto dalla maggioranza. L'odio, l'incapacità di comprendersi vicendevolmente, ha fatto sorgere, tra i popoli che hanno combattuto gli uni contro gli altri, una nebbia troppo densa da poter sperare che l'ora sia già venuta in cui un fascio di luce spunti a rischiarare il tragico panorama ai due lati dell'oscura muraglia. Ma una cosa sappiamo; ed è che il momento verrà, forse prima che si pensi, quando gli uni e gli altri riconosceranno come, tutto considerato, non vi è che una via per uscire dall'irretimento, in cui la lotta e l'odio hanno avvolto il mondo, vale a dire il ritorno a una solidarietà da troppo tempo dimenticata, solidarietà non ristretta a questi o a quei popoli, ma universale, fondata sulla intima connessione delle loro sorti e sui diritti in egual modo loro spettanti.

Nessuno certamente pensa di disarmare la giustizia nei riguardi di chi ha profittato della guerra per commettere veri e provati delitti di diritto comune, ai quali le supposte necessità militari potevano al più offrire un pretesto, non mai una giustificazione. Ma se essa presumesse di giudicare e punire, non più singoli individui, bensì collettivamente intere comunità, chi potrebbe non vedere in simile procedimento una

violazione delle norme, che presiedono a qualsiasi giudizio umano?

IV. - La Chiesa tutrice della vera dignità e libertà umana

In un tempo in cui i popoli si trovano di fronte a doveri, quali forse non hanno mai incontrato in alcuna svolta della loro storia, essi sentono fervere nei loro cuori tormentati il desiderio impaziente e come innato di prendere le redini del proprio destino con maggiore autonomia che nel passato, sperando che così riuscirà loro più agevole di difendersi contro le periodiche irruzioni dello spirito di violenza, che, come un torrente di lava infocata, nulla risparmia di quanto è ad essi caro e sacro.

Grazie a Dio, si possono credere tramontati i tempi, in cui il richiamo ai principi morali ed evangelici per la vita degli Stati e dei popoli era sdegnosamente escluso come irreale. Gli avvenimenti di questi anni di guerra si sono incaricati di confutare, nel modo più duro che si sarebbe mai potuto pensare, i propagatori di simili dottrine. Lo sdegno da essi ostentato contro quel preteso irrealismo si è tramutato in una spaventevole realtà: brutalità, iniquità, distruzione, annientamento.

Se l'avvenire apparterrà alla democrazia, una parte essenziale nel suo compimento dovrà toccare alla religione di Cristo e alla Chiesa, messaggiera della parola del Redentore e continuatrice della sua missione di salvezza. Essa infatti insegna e difende le verità, comunica le forze soprannaturali della grazia, per attuare l'ordine stabilito da Dio degli esseri e dei fini, ultimo fondamento e norma direttiva di ogni democrazia.

Con la sua stessa esistenza la Chiesa si erge di fronte al mondo, faro splendente che ricorda costantemente quest'ordine divino. La sua storia riflette chiaramente la sua missione provvidenziale. Le lotte che, costretta dall'abuso della forza, ha dovuto sostenere per la difesa della libertà ricevuta da Dio, furono, al tempo stesso, lotte per la vera libertà dell'uomo.

La Chiesa ha la missione di annunziare al mondo, bramoso di migliori e più perfette forme di democrazia, il messaggio più alto e più necessario che possa esservi: la dignità dell'uomo, la vocazione alla figliolanza di Dio. E' il potente grido che dalla culla di Betlemme ri-

suona fino agli estremi confini della terra agli orecchi degli uomini, in un tempo in cui questa dignità è più dolorosamente abbassata.

Il mistero del Santo Natale proclama questa inviolabile dignità umana con un vigore e con un'autorità inappellabile, che trascende infinitamente quella, cui potrebbero giungere tutte le possibili dichiarazioni dei diritti dell'uomo. Natale, la grande festa del Figlio di Dio apparso nella carne, la festa in cui il cielo si china verso la terra con una ineffabile grazia e benevolenza, è anche il giorno in cui la cristianità e l'umanità, dinanzi al Presepe, nella contemplazione della *benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei*, divengono più intimamente consapevoli della stretta unità che Iddio ha stabilita tra di loro. La culla del Salvatore del mondo, del Restauratore della dignità umana in tutta la sua pienezza, è il punto contrassegnato dalla alleanza tra tutti gli uomini di buona volontà. Là al povero mondo, lacerato dalle discordie, diviso dagli egoismi, avvelenato dagli odi, verrà concessa la luce, restituito l'amore e sarà dato d'incamminarsi, in cordiale armonia, verso lo scopo comune, per trovare finalmente la guarigione delle sue ferite nella pace di Cristo.

V. - Crociata di carità

Non vogliamo chiudere questo Nostro Messaggio natalizio senza rivolgere una commossa parola di gratitudine a tutti coloro — Stati, Governi, Vescovi, popoli, — che in questi tempi di inenarrabili sciagure Ci hanno prestato valido aiuto nel dare ascolto al grido di dolore, che Ci giunge da tante parti del mondo, e nel porgere la Nostra soccorrevole mano a tanti diletti figli e figlie, che le vicende della guerra hanno ridotto all'estrema povertà e miseria.

Ed in primo luogo è giusto ricordare la vasta opera di assistenza svolta, nonostante le straordinarie difficoltà dei trasporti, dagli Stati Uniti d'America e, per ciò che riguarda particolarmente l'Italia, dall'Ecc.mo Rappresentante personale del Signor Presidente di quell'Unione presso di Noi.

Nè minor lode e riconoscenza Ci è grato di esprimere alla generosità del Capo dello Stato, del Governo e del popolo Spagnuolo, del Governo Irlandese, dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Brasile, del Canadà, del Cile, dell'Italia, della Lituania, del Perù, del-

la Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Svizzera, dell'Ungheria, dell'Uruguay, che hanno gareggiato in nobile sentimento di fratellanza e di carità, la cui eco non risonerà invano nel mondo.

Mentre gli uomini di buona volontà si studiano di gettare un ponte spirituale di unione tra i popoli, questa pura e disinteressata azione di bene assume un aspetto e un valore di singolare importanza.

Allorchè — come tutti ci auguriamo — le dissonanze dell'odio e della discordia, che dominano l'ora presente, non saranno più che un triste ricordo, matureranno con ancor più larga abbondanza i frutti di questa vittoria dell'attuoso e magnanimo amore sul veleno dell'egoismo e delle inimicizie.

A quanti hanno partecipato a questa Crociata di carità sia sprone e ricompensa la Nostra Apostolica Benedizione e il pensiero che nella festa dell'amore da innumerevoli cuori angosciati, ma nella loro angustia non immemori, sale al Cielo per loro la riconoscente preghiera: *Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam aeternam!*

II

AL MONDO INTERO (9 maggio)

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 130)

Ecco alfine terminata questa guerra che, durante quasi sei anni, ha tenuto l'Europa nella stretta delle più atroci sofferenze e delle più amare tristezze. Un grido di riconoscenza umile e ardente sgorga dal più profondo del Nostro cuore verso « il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione » (1). Ma il Nostro cantico di azioni di grazia si accompagna con una preghiera supplichevole per implorare dalla onnipotenza e dalla bontà divina il termine, secondo giustizia, delle lotte sanguinose anche nell'Estremo Oriente.

Inginocchiati in spirito dinanzi alle tombe, ai burroni sconvolti e rossi di sangue, ove riposano le innumerevoli spoglie di coloro che son caduti vittime dei combattimenti o dei massacri disumani, della fame o della miseria, Noi li raccomandiamo tutti nelle Nostre pre-

(1) 2 *Cor.*, 1, 3.

ghiere, e specialmente nella celebrazione del Santo Sacrificio, al misericordioso amore di Gesù Cristo, loro Salvatore e loro Giudice. E Ci sembra che essi, i caduti, ammoniscano i superstiti dell'immane flagello e dicano loro: Sorgano dalle nostre ossa e dai nostri sepolcri e dalla terra, ove siamo stati gettati come grani di frumento, i plasmatori e gli artefici di una nuova e migliore Europa, di un nuovo e migliore universo, fondato sul timore filiale di Dio, sulla fedeltà ai suoi santi comandamenti, sul rispetto della dignità umana, sul principio sacro della uguaglianza dei diritti per tutti i popoli e tutti gli Stati, grandi e piccoli, deboli e forti.

La guerra ha accumulato tutto un caos di rovine, rovine materiali e rovine morali, come mai il genere umano non ne ha conosciute nel corso di tutta la sua storia. Si tratta ora di riedificare il mondo. Come primo elemento di questa restaurazione, Noi bramiamo di vedere, dopo una così lunga attesa, il ritorno pronto e rapido, per quanto le circostanze lo permettono, dei prigionieri, degl'internati, combattenti e civili, ai loro domestici focolari, verso le loro spose, verso i loro figli, verso i loro nobili lavori di pace.

A tutti poi Noi diciamo: Non lasciate piegare la vostra energia nè abbattersi il vostro coraggio; dedicatevi ardentemente all'opera di ricostruzione, sostenuti da una robusta fede nella Provvidenza divina. Mettetevi al lavoro, ognuno al suo posto, risoluto e tenace, col cuore animato da un generoso, indistruttibile amore del prossimo. E' ardua, certamente, ma è pur santa la impresa che vi attende per riparare gl'immediati e disastrosi effetti della guerra: vogliamo dire il disfacimento dei pubblici ordinamenti, la miseria e la fame, il rilasciamento e l'imbarbarimento dei costumi, l'indisciplinatezza della gioventù. In tal guisa, a poco a poco, voi preparerete alle vostre città e ai vostri villaggi, alle vostre provincie e alle patrie vostre, una sorte più accettevole e il vigore di un sangue rinnovato.

Fugata dalla terra, dal mare, dal cielo la morte insidiatrice, assicurata ormai dall'offesa delle armi la vita degli uomini, creature di Dio, e quanto ad essi rimane dei privati e dei comuni averi, gli uomini possono ormai aprire la mente e l'animo alla edificazione della pace.

Se noi ci restringiamo a considerare l'Europa, ci troviamo già dinanzi a problemi e a difficoltà gigantesche, di cui bisogna trionfare, se si vuole spianare il cammino a una pace vera, la sola che possa essere

duratura. Essa non può infatti fiorire e prosperare se non in una atmosfera di sicura giustizia e di lealtà perfetta, congiunte con reciproca fiducia, comprensione e benevolenza. La guerra ha suscitato dappertutto discordia, diffidenza ed odio. Se dunque il mondo vuol ricuperare la pace, occorre che spariscano la menzogna e il rancore e in luogo loro dominino sovrane la verità e la carità.

Innanzi tutto pertanto supplichiamo istantemente nelle nostre preghiere quotidiane il Dio d'amore di adempire la sua promessa fatta per bocca del profeta Ezechiele: « Io darò loro un cuore unanime, un nuovo spirito infonderò nel loro interno, e strapperò dalle loro viscere il cuore di sasso e vi sostituirò un cuore di carne, affinchè camminino sulla via dei miei precetti e osservino i miei giudizi e li mettano in pratica, ed essi siano il mio popolo e io sia il loro Dio » (1). Che il Signore si degni di destare questo spirito nuovo, il suo spirito, nei popoli e particolarmente nel cuore di coloro, cui è affidata la cura di stabilire la futura pace! Allora, e allora soltanto, il mondo risuscitato eviterà il ritorno del tremendo flagello e regnerà la vera, stabile e universale fratellanza e quella pace, garantita da Cristo anche in terra a chi nella sua legge d'amore vorrà credere e sperare.

III - Ai fedeli adunati nella Basilica del S. Cuore di Gesù a Parigi per le feste centenarie dell'Apostolato della Preghiera, 17 giugno 1945. (*Act. Ap. Sed.*, 1945, p. 189).

IV - Alla Repubblica Columbiana per il Congresso di Bogotà in onore di Cristo Re, 30 settembre 1945. (*Act. Ap. Sed.*, 1945, p. 262).

V - Alla Città del Messico per il Congresso Mariano al Santuario della Madonna di Guadalupe. 12 ottobre 1945. (*Act. Ap. Sed.*, 1945, p. 264).

VI - Alla Repubblica Argentina pel Centenario dell'Apostolato della Preghiera e per la consacrazione di tutta la repubblica al Sacro Cuore di Gesù. 28 ottobre 1945. (*Act. Ap. Sed.*, 1945, p. 318).

VII - Alla Spagna, in occasione delle feste per il Centenario dell'Apostolato della Preghiera celebrate a Madrid. 18 novembre 1945. (*Act. Ap. Sed.*, 1945, p. 321).

---

(1) *Ez.*, 11, 19-20.

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Decretum

Sacerdos Tullius Calcagno e dioecesi Interamnensi excommunicatur

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 73)

Cum sacerdos Tullius Calcagno e dioecesi Interamnensi, in dioecesi Cremonensi actu degens, propter graviter denegatam oboedientiam Auctoritati Ecclesiasticae, a divinis iamdudum suspensus fuerit, idemque, non obstantibus canonicis monitionibus et excommunicationis comminatione, haud resipuerit, immo eo devenerit ut nuper ipsam Ecclesiae unitatem attentare praesumpserit, E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales Supremae Sacrae Congregationis S. Officii rebus fidei ac morum tutandis praepositi, in Plenario Conventu habito Feria IV, die 21 Martii 1945, eumdem sacerdotem Tullium Calcagno excommunicaverunt ac excommunicatum cum omnibus iuris effectibus declaraverunt.

Et sequenti Feria V, die 22 Martii 1945, SS.mus D. N. Pius Divina Providentia Papa XII, in Audientia Exc.mo ac Rev.mo D. Adsessori Sancti Officii concessa, E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit ac publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 24 Martii 1945.

I. Pepe, *Notarius*.

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

I

DIOECESIS R. ET ALIARUM

Missae pro populo

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 297)

Die 9 Iulii 1938

Species Facti. — Episcopus dioecesis R., propriae episcopali mensae paroeciam pleno iure unitam habet, quam uti parochus habitualis per vicarium curatum regit, ad normam canonis 471 § 1.

Ante Codicem I. C. idem vicarius Missam pro populo suae vicariae applicabat: sed, Codice promulgato, ab huiusmodi onere adimplendo solutum se censuit. Quare Episcopus dioecesis R. ab hac Sa-

cra Congregatione petiit, utrum Episcopus obligatione teneatur applicandi Missam pro populo eiusdem paroeciae suae mensae pleno iure unitae, ita ut huic obligationi satisfacere possit per Missam a semetipso pro universo populo dioecesis applicatam, an dictae obligationi memoratus vicarius, cui congrua fructuum beneficii paroecialis portio assignata fuit, adhuc teneatur.

ANIMADVERSIONES. — Iuxta canonem 471 § 4: « ad vicarium exclusive pertinet tota animarum cura cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus ad normam iuris communis et secundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines ». Inter obligationes autem parochorum adnumeratur etiam, ad normam canonis 466 § 1, Missae pro populo applicatio: « Applicandae Missae pro populo obligatione tenetur parochus ad normam canonis 339... », nempe « omnibus dominicis aliisque festis diebus de praecepto, etiam suppressis... ». Attamen, ad normam § 2 eiusdem canonis 466, « parochus qui plures forte paroecias aeque principaliter unitas regat, « aut, praeter propriam paroeciam, aliam vel alias in administratione nem habeat, unam tantum debet Missam pro populis sibi commissis diebus praescriptis applicare ».

Eadem omnino statuuntur, ad Episcopum quod attinet, canonibus 339 § 4 et 5 quoad applicationem Missae « pro universo populo « sibi commisso ».

Ex quo, per analogiam quis deducere posset Episcopum per Missam pro universo populo suae dioecesis, in quo et fideles paroeciae pleno iure mensae episcopali unitae comprehenduntur, applicatam, obligationi sui vicarii curati eodem tempore satisfecisse.

Verum obligatio, quae Episcopo incumbit Missam applicandi pro universo populo dioecesis, distincta omnino est ab obligatione, quam parochus seu vicarius curatus habet, Missam applicandi pro populo paroeciae seu vicariae sibi concreditae.

Nam, sicut per unius Missae pro universo populo dioecesis applicationem ab Episcopo factam, parochi eiusdem dioecesis minime liberantur ad obligatione, qua positive adstringuntur, applicandi unusquisque pro populo propriae paroeciae; ita nec per Missas, quas singuli parochi pro suo cuiusque populo applicant, liberatur Episcopus ab obligatione applicandi Missam pro populo dioecesis. Agitur

enim de distinctis obligationibus, a Codice I. C. separatim, in can. 339 § 4 et 466 § 1, impositis, quibus sane per unam eandemque praestationem, seu per unius eiusdemque Missae pro populo celebrationem, satisfieri nequit.

Profecto fideles de iure fructus participant duarum Missarum, quas sancta Mater Ecclesia diebus dominicis aliisque festis de praecepto etiam suppressis applicare pro ipsis iubet quarum altera est Missa ab Episcopo pro universis dioecesis fidelibus applicata, altera a parocho peculiariter applicata pro fidelibus suae paroeciae, tamquam distinctae portionis eiusdem dioecesis.

Fideles igitur paroeciae, quae mensae episcopali unita est, quod praedictum ius ab Ecclesia ipsis concessum (participandi nempe fructus duarum Missarum diebus praescriptis) laederentur, nisi vicarius curatus eiusdem paroeciae Missam pro populo et ipse applicaret, praeter Missam ab Episcopo pro universo populo dioecesis applicatam.

Resolutio — Proposito itaque in Comitiis plenariis die 9 iulii 1938 dubio: « *An vicarius curatus paroeciae, pleno iure unitae mensae episcopali, obligatione teneatur applicandi Missam pro populo in casu*, E.mi Patres huius Sacrae Congregationis responderunt: *Affirmative.*

Quam resolutionem Sanctissimus Dominus Noster Pius Pp. XI in Audientia diei 20 Iulii 1938, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

II

DIOECESIS C.

Reservationum Apostolicarum

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 118)

Die 11 *Novembris* 1944

Facti species. — Pius Pp. VII, dioecesim C. erigens, eiusdem civitatis Municipio, quod suis bonis Capitulum Cathedrale dotaverat, ius patronatus etiam quoad omnes dignitates concessit.

Anno autem 1912 Municipium C. conventionem cum Episcopo dioecesis iniit, qua in eiusdem favorem iuspatronatus formaliter et in perpetuum renuntiavit.

Quo ex tempore, autumantes Episcopi eiusdem dioecesis C. iuspatronatus et quidem laicale, adhuc vigere, non solum canonicatus aliaque minora beneficia, sed ipsas quoque dignitates, non obstantibus reservationibus apostolicis, de quibus in canonibus 396 § 1 et 1435 § 1 C. I. C., libere omnino contulerunt. Iidem enim censuerunt iurispatronatus laicalis naturam in casu immutatam mansisse, cum per initam conventionem mutatum tantum fuisset eiusdem iurispatronatus subiectum.

ANIMADVERSIONES. — Iuxta canonem 1449 n. 2° C.I.C., iurispatronatus distinctio in ecclesiasticum et laicale a titulo desumitur, quo quis iurepatronatus potitur. Ad rem Wernz-Vidal (*Ius canonicum*, tom. II, *De personis*, n. 281, II, pag. 287) tradit: « (Iuspatronatus) « ecclesiasticum vocatur, quod ordinarie competit personae ecclesiasti- « cae sive physicae sive morali, et extraordinarie etiam laicis ex ti- « tulo ecclesiastico, v. g. ratione officii ecclesiastici aut ratione fun- « dationis factae ex bonis stricte ecclesiasticis, de quibus libera di- « sponendi facultas non fuit data. Laicale est, quod laicis vel clericis « competit non ex titulo ecclesiastico, sed ex titulo laicali, v. g. ra- « tione fundationis ex bonis mere laicalibus, v. g. patrimonialibus, « vel ex bonis ecclesiasticis, de quibus data est potestas libere dispo- « nendi, aut ratione successionis ex titulo privato, v. g. consanguini- « tatis vel haereditatis ».

Iamvero, iuxta canonistas ipsumque stylum Datariae Apostolicae, si iuspatronatus laicale in personam ecclesiasticam transferatur, sive physicam (quatenus ipsi competat ratione officii), sive moralem, attenta tituli mutatione, efficitur eo ipso ecclesiasticum.

Ita v. g. Viviani (*Praxis iurispatronatus*... pars I, lib. I, cap. III, num. 10): « Est iuspatronatus ecclesiasticum, quando clericus illud « habet nomine suae ecclesiae, vel aliqua universitas seu collegium « religiosorum seu clericorum... Idem est si iuspatronatus ortum ha- « buerit a patrimonio laici, fundatione tamen, testamento, donatione « aut alio quovis titulo translatum fuit in ecclesiam, Capitulum seu « Collegium ecclesiasticum, religiosorum seu clericorum vel in ali-

« quam personam ecclesiasticam, quae receperit pro sua ecclesia, di-« gnitate aut beneficio ». Itemque alii, uti Pihring (*Ius canonicum*, lib. III, tit. 38, n. 4); Barbosa (*Ius ecclesiasticum universum*, lib. II, cap. 12, n. 16); De Fargna (*Comm. in singulos canones de iurepatronatus*, pars VI, can. 23, cas. 1); Riganti (*Comm. in Regulas Cancellariae Apostolicae*, reg. 9, tom. II, n. 145).

Verum in casu dicendum potius videtur non agi de iurispatronatus cessione seu translatione, quasi e laicali ecclesiasticum factum fuerit, sed de formali eidem renuntiatione, et quidem in perpetuum, prouti expresse dicitur in citata conventione Municipium inter et Episcopum dioecesis C. inita: « Il Municipio di C. rinuncia formal-« mente in favore di S. E. Mons. Vescovo e suoi successori in qua-« lunque tempo al diritto di patronato spettantegli per la Bolla di « S S. Pio VII... ».

Praeterea cessio seu translatio iurispatronatus in casu ne admitti quidem posse videtur, cum repugnet unam eandemque personam, seu in casu Episcopum qua talem, simul esse patronum et collatorem eiusdem beneficii, qui nempe sibimetipsi candidatum praesentet, cui beneficium confert.

Ceterum cessatio seu extinctio iurispatronatus, de quo agitur, confirmatur, iuxta canonem 18, ex locis parallelis, quae in canonibus 1451 § 1 et 1470 § 1 n. 5 prostant. Nemo enim dixerit iuspatronatus, quod patronus in Episcopi manus renuntiat, ut, ad normam canonis 1451 § 1, spiritualia suffragia acceptet, eidem Episcopo cedi seu in ipsum transferri. Immo canon 1470 § 1 n. 5 expresse statuit: « Iuspatronatus extingultur... si, consentiente patrono, ecclesia vel « beneficium uniatur alii liberae collationis, aut ecclesia fiat electiva « vel regularis ».

In casu proinde, de quo agitur, facta a Municipio favore Episcopi pro tempore iurispatronatus renuntiatione, hoc penitus cessasse seu extinctum fuisse dicendum est; idcoque dignitatum, canonicatuum aliorum beneficiorum collatio, quae in ecclesia cathedrali C. coarctata prius erat iurepatronatus municipali, libera exinde ad normam iuris communis facta est; ac consequenter dignitates omnes modo subsunt apostolicis reservationibus iuxta canonem 396 § 1; canonicatus vero et mansionariatus fiunt liberae collationis Episcopi vel Sanctae Sedis iuxta canonem 1435 § 1 n. 1.

RESOLUTIO. — In plenariis autem comitiis diei 11 novembris 1944 E.mi Patres huius Sacrae Congregationis ad propositum dubium: *An dignitates, canonicatus aliaque beneficia minora ecclesiae cathedralis C. subsint reservationibus apostolicis, in casu*, responderunt: *affirmative.*

Quam resolutionem in Audientia subsequentis diei 29 Novembris, referente subscripto eiusdem Sacrae Congregationis Secretario, SS.mus Dominus noster Pius Pp. XII resolutionem E.morum Patrum benigne approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I

OFFICIUM ET MISSA PRO FESTO IMMACULATI CORDIS BEATAE MARIAE VIRGINIS

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 44)

Die 22 *Augusti*

FESTUM IMMACULATI CORDIS BEATAE MARIAE VIRGINIS

Duplex II classis

Omnia ut in Communi Festorum beatae Mariae Virginis praeter sequentia:

IN I VESPERIS

Ad Magnif. Ant. Exultávit cor meum in Domino, et exaltatum est cor meum in Deo meo, quia laetata sum in salutari tuo.

Oremus

Ommnipotens sempiterne Deus, qui in Corde Beatae Mariae Virginis dignum Spiritus Sancti habitaculum praeparasti: concede propitius; ut eiusdem immaculati Cordis festivitatem devota mente recolentes, secundum cor tuum vivere valeamus. Per Dominum... ...in unitate eiusdem.

Et fit Commemoratio tantum praecedentis. Ant. Manum suam, V. Diffusa est.

IN II NOCTURNO

Sermo sancti Bernardini Senensis

E sermone 9 de Visitatione

Lectio IV

Quis mortalium, nisi divino tutus oraculo, de vera Dei et hominis Genitrice quidquam modicum, sive grande praesumat incircumcisis, immo pollutis labiis nominare, quam Pater ante saecula Deus perpetuam praedestinavit in Virginem, dignissimam Filius elegit in Matrem, Spíritus Sanctus omnis gratiae domicilium praeparavit? Quibus verbis ego homunculus sensus altissimos virginei Cordis sanctissimo ore prolatos efferam, quibus non sufficit lingua omnium Angelorum? Dominus enim ait: Bonus homo de bono thesauro cordis profert bona; quod verbum potest etiam esse thesaurus. Quis inter puros homines melior homo potest excogitari, quam illa, quae novem mensibus in corde et in utero suo ipsum Deum hospitata est? Quis thesaurus melior, quam ipse divinus amor, quo fornaceum Cor Vírginis ardens erat?

R. Sicut cedrus exaltata sum in Líbano, et sicut cipressus in monte Sion: quasi myrrha electa, * Dedi suavitátem odoris. V. Et sicut cinnamomum et bálsamum aromatizans. Dedi.

Lectio V

De hoc igitur Corde quasi de fornace divíni ardoris Virgo beata protulit verba bona, id est, verba ardentissimae caritatis. Sicut enim a vase summo et optimo vino pleno non potest exire nisi optimum vinum; aut sicut a fornáce summi ardóris non egréditur nisi incendium fervens; sic quippe a Christi Matre exire non pótuit verbum, nisi summi summeque divini amoris atque ardoris. Sapientis quoque dominae et matronae est pauca verba solida tamen atque sententiósa habére; proinde septem vicibus quasi septem verba tantum mirae sententiae et virtutis a Christi benedictissima Matre leguntur dicta, ut mystice ostendátur ipsam fuísse plenam gratia septiformi.

Cum Angelo bis tantummodo est locuta. Cum Elisabeth bis etiam. Cum Filio etiam bis, semel in templo, secundo in nuptiis. Cum ministris semel. Et in his omnibus semper valde parum locuta est; excepto quod in laude Dei et gratiarum actione se amplius dilatavit, scilicet, quum ait: Magnificat anima mea Dominum. Ubi non cum homine, sed cum Deo locuta fuit. Haec septem verba secundum septem amoris processus et actus sub miro gradu et ordine sunt prolata; quasi sint septem flammae fornacei Cordis ejus.

R. Quae est ista quae processit sicut sol, et formosa tamquam Jerusalem? * Viderunt eam filiae Sion, et beatam dixerunt, et reginae laudaverunt eam. V. Et sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum et lilia convallium. Viderunt.

Lectio VI

Ex ecclesiasticis documentis

Cultum liturgicum, quo Cordi Immaculato Virginis Mariae debitus tribuitur honor, cuique plures viri sancti ac mulieres viam pararunt, ipsa Apostolica Sedes primum approbavit ineunte saeculo undevicesimo, cum Pius Papa septimus festum Purissimi Cordis Mariae Virginis instituit, ab omnibus dioecesibus et religiosis familiis, quae id petiissent, pie sancteque agendum: quod postmodum Pius Papa nonus Officio ac Missa propria auxit. Ardens autem studium atque optatum, jam saeculo decimo septimo exortum et in dies invalescens, ut nempe ejusmodi festum, maiori solemnitate donatum, totius Ecclesiae commune efficeretur, Summus Pontifex Pius duodecimus benigne excipiens, anno millesimo nongentesimo quadragesimo secundo, bello atrocissimo per orbem fere totum ingravescente, infinitas populorum aerumnas miserans, pro sua in Matrem caelestem pietate ac fiducia genus hominum universum illius Cordi benignissimo obsecratione solemni enixe commendavit, atque in honorem ejusdem Immaculati Cordis festum cum Officio et Missa propriis in perpetuum ubique celebrandum indixit.

R. Ornatam monilibus filiam Jerusalem Dominus concupivit: * Et videntes eam filiae Sion, beatissimam praedicaverunt, dicentes: * Unguentum effusum nomen tuum. V. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate. Et. Gloria Patri. Unguentum.

In III Nocturno

Lectio sancti Evangelii secundum Joannem

Lectio VII *Cap.* 19, 25-27

In illo tempore: Stabant iuxta crucem Jesu Mater ejus, et soror Matris ejus Maria Cleophae, et Maria Magdalene. Et reliqua.

Homilia sancti Roberti Bellarmino Episcopi

De septem verbis Christi in Cruce, cap. 12

Onus et jugum impositum a Domino sancto Joanni, ut Virginis Matris curam gereret, vere fuit jugum suave et onus leve. Quis enim non libentissime cohabitaret Matri illi, quae Verbum incarnatum in utero novem mensibus portavit, et illi totos triginta annos devotissime dulcissimeque cohabitavit? Quis non invideat dilecto Domini, qui in absentia Filii Dei praesentiam obtinuit Matris Dei? Sed, nisi fallor, possumus et nos a benignitate Verbi, nostri causa incarnati et ex dilectione nimia nostri causa crucifixi, precibus impetrare, ut dicat et nobis: Ecce Mater tua; et Matri suae de nobis dicat: Ecce filius tuus.

R. Felix namque es, sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima: * Quia ex te ortus est sol justitiae, Christus Deus noster. V. Ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes tuum juvamen, quicumque celebrant tuam sanctam festivitatem. Quia.

Lectio VIII

Non est avarus pius Dominus gratiarum, dummodo ad thronum gratiae eius cum fide et fiducia et non ficto corde, sed vero et sincero accedamus. Qui nos coheredes esse voluit regni Patris sui, non dedignabitur certe nos coheredes habere amoris Matris suae. Sed nec ipsa Virgo benignissima gravabitur multitudine filiorum, cum sinum amplissimum habeat et valde cupiat, nullum perire ex his, quos Filius suus tam pretioso sanguine et tam pretiosa morte redemit. Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae Christi, et suppliciter nec sine lacrimis ab eo petamus, ut de unoquoque nostrum Matri suae dicat: Ecce filius tuus; et unicuique nostrum de Matre sua dicat: Ecce Mater tua.

R. Beatam me dicent omnes generationes: * Quia fecit mihi Dominus magna qui potens est, et sanctum nomen eius. V. Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum. Quia. Glória Patri. Quia.

Si hodie fuerit Sabbatum, Lectio IX de Homilia Vigiliae anticipatae S. Bartholomei Ap., et ejus Commemoratio ad Laudes, ut die sequenti notatur; secus

Pro Ss. Timotheo, Hippolyto et Simphoriano Mm. IX Lectio.

Si autem IX Lectio alicujus Officii commemorati non sit dicenda, erit sequens.

Lectio IX

Quam bene nobis erit sub praesidio tantae Matris? Quis nos detrahere audebit de sinu eius? Quae nos tentatio superare poterit, confidentes in patrocinio Matris Dei et nostrae? Neque nos primi erimus in tanti consecutione beneficii. Multi nos praecesserunt; multi, inquam, ad singulare et plane maternum patrocinium tantae Virginis accesserunt, et nemo confusus aut tristis dimissus est, sed omnes hilares et gaudentes, freti patrocinio tantae Matris. De qua enim scriptum est: Ipsa conteret caput tuum, in ea confidunt, se quoque fidenter ambulaturos super aspidem et basiliscum, et conculcaturos leonem et draconem. Neque enim videtur posse perire is, de quo dictum sit Virgini a Christo: Ecce filius tuus, dummodo et ipse non surda aure audiat, quod ei Christus dixerit Ecce Mater tua.

Te Deum laudamus.

AD LAUDES

Ad Bened. Ant. O beata Virgo * Maria: tu gratiae Mater, tu spes mundi, exaudi nos filios tuos clamantes ad te.

Oremus

Omnipotens sempiterne Deus, qui in Corde beatae Mariae Virginis dignum Spiritus Sancti habitaculum praeparasti: concede propitius; ut ejusdem immaculati Cordis festivitatem devota mente recolentes, secundum cor tuum vivere valeamus. Per Dominum... in unitate ejusdem.

Ad Laudes pro Commemoratione Ss. Martyrum. Ant. Vestri capilli, V. Exsultabunt.

Ad II Vesperas

Ad Magnif. Ant. ut in I Vesperis: Exsultavit cor meum * in Domino, et exaltatum est cornu meum in Deo meo, quia laetata sum in salutari tuo.

Et fit Commemoratio sequentis.

Completorium de Dominica.

AD MISSAM

Introitus. Hebr. 4. 16. Adeamus cum fiducia ad thronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.

Ps. 44, 2. Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi.

V. Gloria Patri.

Oratio

Omnipotens sempiterne Deus, qui in Corde beatae Mariae Virginis dignum Spiritus Sancti habitaculum praeparasti: concede propitius: ut ejusdem immaculati Cordis festivitatem devota mente recolentes, secundum cor tuum vivere valeamus. Per Dominum... in unitate ejusdem.

Et, in Missis privatis tantum, fit Commemoratio Ss. Timothei, Hippolyti et Simphoriani Mm.

Lectio libri Sapientiae

Eccli. 24. 23-31

Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris: et flores mei, fructus honoris et honestatis. Ego mater pulchrae dilectionis, et timoris, et agnitionis, et sanctae spei. In me gratia omnis viae et veritatis: in me omnis spes vitae, et virtutis. Transite ad me omnes qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini. Spiritus enim meus super mel dulcis, et hereditas mea super mel et favum. Memo-

ria mea in generationes saeculorum. Qui edunt me, adhuc esurient: et qui bibunt me, adhuc sitient. Qui audit me, non confundetur: et qui operantur in me, non peccabunt. Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt.

Graduale, Ps. 12, 6. Exsultabit cor meum in salutari tuo: cantabo Domino, qui bona tribuit mihi: et psallam nomini Domini altissimi. V. Ps. 44, 18. Memores erunt nominis tui in omni generatione et generationem: propterea populi confitebuntur tibi in aeternum.

Alleluja, alleluja. V. *Luc.* 1, 46, 47. Magnificat anima mea Dominum: et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Alleluja.

In Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluja *et Versu sequenti, dicitur:*

Tractus, Prov. 8, 32, 35. Nunc ergo, filii, audite me: Beati, qui custodiunt vias meas. Audite disciplinam et estote sapientes, et nolite abjicere eam. V. Beatus homo qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie, et observat ad postes ostii mei. V. Qui me invenerit, inveniet vitam, et hauriet salutem a Domino.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et eius loco dicitur:

Alleluja, alleluja. V. *Luc.* 1, 46-47. Magnificat anima mea Dominum: et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Alleluja. V. Beatam me dicent omnes generationes, quia ancillam humilem respexit Deus. Alleluja.

Sequentia sancti Evangelii secundum Joannem

Joann. 19, 25-27

In illo tempore: Stabant juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus Maria Cleophae, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri suae: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.

Credo.

Offertorium. Lc. 1, 46, 49. Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo; quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus.

Secreta

Majestati tuae, Domine, Agnum immaculatum offerentes, quaesumus: ut corda nostra ignis ille divinus accendat, qui Cor beatae Mariae Virginis ineffabiliter inflammavit. Per eumdem Dominum.

Et fit Commemoratio Ss. Mm.

Praefatio de B. Maria V. Et te in Festivitate.

Communio. Jo. 19, 27. Dixit Iesus matri suae: Mulier, ecce filius tuus: deinde dixit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.

Postcommunio

Divinis refecti muneribus te, Domine, suppliciter exoramus: ut beatae Mariae Virginis intercessione, cujus immaculati Cordis sollemnia venerando egimus, a praesentibus periculis liberati, aeternae vitae gaudia consequamur. Per Dominum.

Et fit Commemoratio Ss. Mm.

URBIS et ORBIS

Cultus liturgicus erga Cor Beatae Mariae Virginis, cuius remota vestigia praebent commentarii Patrum de Sponsa Cantici Canticorum, cuique plures mediae et recentioris aetatis viri sancti ac mulieres proxime viam pararunt, ab ipsa Sede Apostolica primum approbatus est ineunte saeculo undevicesimo, cum Pius Papa septimus Festum Purissimi Cordis Mariae instituit, ab omnibus dioecesibus et familiis, quae eius celebrationis facultatem petiissent, die Dominica post Octavam Assumptionis pie sancteque agendum. Medio autem eodem saeculo Festum Purissimi Cordis Beatae Virginis, quod in annos latius per orbem catholicum propagabatur, iussu Pii noni ac Sacrae Congregationis Rituum cura, proprio Officio propriaque Missa auctum est. Hoc porro cultu Ecclesia Cordi Immaculato Beatae Mariae Virginis debitum honorem tribuit, cum sub huius Cordis symbolo Dei Genitricis eximiam singularemque animae sanctitatem, praesertim vero ardentissimum erga Deum ac Iesum Filium suum amorem, maternamque erga homines divino Sanguine redemptos pietatem devotissime veneratur. Invalescebat interea in animis, Pasto-

rum pariter ac fidelium, ardens studium atque optatum, ut Festum Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis, totius Ecclesiae commune efficeretur. Quare, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa duodecimus, gravissimas miseratus aerumnas, quibus christiani populi ob ingruens immane bellum affliguntur, universam sanctam Ecclesiam totumque genus humanum, quod olim Leo Papa tertius decimus Cordi Iesu sacratissimo devoverat, Cordi quoque Immaculato Beatae Virginis et Matris anno millesimo nongentesimo quadragesimo secundo, die Immaculatae eius Conceptioni sacro, in perpetuum dicavit. Ut autem eiusdem consecrationis memoria servaretur, Festum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis cum Officio et Missa propria, die 22 Augusti, loco diei Octavae Assumptionis eiusdem Beatae Mariae Virginis, sub ritu duplici secundae classis quotannis celebrandum, ad universam Ecclesiam extendere decrevit: ut, opitulante Beata Dei Genitrice, cunctis gentibus pax, Christi Ecclesiae libertas praestaretur, peccatores vero, propriis reatibus expediti, omnes denique fideles in puritatis dilectione virtutumque exercitio solidarentur. Hisce itaque Beatissimi Patris mandatis obsecundans, infrascriptus Carolus Cardinalis Salotti, Episcopus Praenestinus, et Sacrae Rituum Congregationis Praefectus, in Audientia diei 10 Decembris 1943, confectum schema Officii proprii ac Missae Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis eidem Sanctissimo Domino Nostro obtulit. Sanctitas porro Sua exhibitum schema approbavit et illud in universali Ecclesia adhibendum mandavit in Festo Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, prout in superiori prostat exemplari. Servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 4 Maii 1944.

✠ C. Card. SALOTTI, Ep. Praen., *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretarius.*

VARIATIONES IN RUBRICIS MISSALIS ET BREVIARII ROMANI

Introducto festo Immaculati Cordis B. Mariae Virginis die 22 augusti, loco diei Octavae Assumptionis eiusdem Beatae Mariae Virginis, Rubricae quae suis locis in Missali et Breviario Romano pro Octava Assumptionis inveniuntur, ita reformandae sunt:

In Breviario Romano, die 15 augusti in Rubrica ad finem Officii: « Infra Octavam et in die Octava Antiphonae et Psalmi etc... » deleantur verba: *et in die Octava.*

Die 21 augusti in Rubrica posita pro Vesperis omittatur Commemoratio Ss. Timothei, Hippolyti et Symphoriani Martyrum.

Die 22 augusti in festo Immaculati Cordis B. M. V. ponatur haec Rubrica:

De die Octava Assumptionis B. Mariae V. nihil fit in Officio Immaculati Cordis. Sicubi tamen hac die celebretur aliquod festum duplex I vel II classis, quod non sit B. Mariae Virg, de ipsa die Octava fit commemoratio, iuxta Rubricas.

In Missali Romano die 22 Augusti in festo Immaculati Cordis B. M. V. ponatur:

De die Octava Assumptionis B. Mariae Virg. nihil fit in Missa Immaculati Cordis. Sicubi tamen hac die celebretur aliquod Festum duplex I vel II classis, quod non sit B. Mariae Virg., de ipsa die Octava fit Commemoratio per orationes diei Festi, iuxta Rubricas, et dicitur Praefatio de B. Maria Virg. *Et te in Assumptione*, nisi ipsa Missa occurrens, aut Commemoratio prius habita, aliam Praefationem exigant.

Ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 4 Maii 1944.

A. Carinci, *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Agli Ecc.mi Ordinari sull'importanza dello studio della pedagogia nei seminari

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 173).

Eccellenza Reverendissima,

La formazione pedagogica, didattica, catechistica dei Seminaristi è stata sempre oggetto per questo Sacro Dicastero di molte cure e gravi preoccupazioni.

Dalle pagine del Vangelo, dalle Lettere apostoliche, da tutta la Storia ecclesiastica risulta chiaramente che il Sacerdote di Cristo non è soltanto un ministro del culto, un officiale della liturgia, ma è altresì educatore, istruttore, formatore di intelligenze e di coscienze.

Anzi, nel mandato di Cristo agli Apostoli il *magistero* precede il *ministero* sacramentale e liturgico: *Andate, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo* (1).

Gli Apostoli, in conformità a questo mandato divino, anteposero realmente il magistero a qualsiasi altra attività; tanto che S. Paolo ha potuto affermare: *Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo* (2).

La ragione di questa precedenza del magistero è evidente: non si può arricchire un'anima della grazia, se prima non è stata illuminata dalla verità.

Di qui l'importanza somma, per i Sacerdoti, della *Pedagogia*, che tratta dell'educazione in generale, della *Didattica* che si riferisce all'insegnamento in generale e al suo metodo, della *Catechetica* che è didattica applicata all'insegnamento della Religione.

Si potrebbe obiettare che le leggi fondametali dell'educazione si ricavano da facili esperienze, e che le buone disposizioni naturali, congiunte con le virtù cristiane e gli ausili della grazia, hanno sempre portato abbondanti frutti nel campo pedagogico. Ma è pur vero che l'arte perfeziona la natura, e, quando trattasi di educazione religiosa, è proprio il caso di chiamarla *arte delle arti*.

L'importanza di siffatta preparazione è grandemente aumentata negli ultimi tempi. I sacerdoti devono spesso esercitare l'ufficio di Assistenti di Azione Cattolica e Direttori di associazioni religiose, e tali uffici hanno un compito prevalentemente educativo. « Agli Assistenti ecclesiastici — diceva Sua Santità Pio XII fel. regn. — spetta in modo speciale il plasmare e l'istruire i soci dell'Azione Cattolica, alimentandoli e crescendoli nei pascoli di una sicura, sana e intima spiritualità » (3).

Più recentemente al Clero s'è aperto un nuovo campo nelle scuole governative, dove è chiamato a insegnare la Religione. Ora quegli ambienti, che accolgono la maggioranza dei giovani che si danno agli studi, presentano — come è stato più volte rilevato — speciali esigenze e difficoltà che richiedono nel maestro doti pedagogiche non

(1) *Matth.*, 28, 19.
(2) 1 *Cor.*, 1, 17.
(3) *Discorso ai Dirigenti dell'A.C.I.* del 4 settembre 1940.

comuni, dalla mancanza delle quali dipende in gran parte la scarsità dei frutti ricavati finora.

Appare quindi chiaro che oggi, più che nei tempi passati, occorre dare ai candidati al Sacerdozio una conveniente istruzione anche in materia di pedagogia e di didattica.

Perciò si dispone quanto segue.

I — Corso filosofico

Si istituisca un corso teorico-pratico (biennale per un'ora settimanale) di *Pedagogia e Didattica;* che può essere affidato al Professore di Filosofia, essendo quelle discipline strettamente connesse con la Psicologia e l'Etica.

In tale corso non sarà possibile fare un'ampia trattazione dei vari argomenti, ma si dovranno impartire, con chiarezza e precisione, i principi e le direttive generali:

Concetto dell'educazione;

Fine, leggi, mezzi dell'educazione;

Natura dell'educando nel suo svolgimento educativo attraverso l'età;

L'educatore: suoi doveri e doti;

Diritto educativo: Chiesa, Famiglia, Stato;

Ambiente educativo: Famiglia, Scuola, Collegio, Istituzioni educative: Oratorio, Associazioni, ecc. Sport;

Didattica: suo concetto, sistemi, metodi più acconci ai vari insegnamenti.

Tutte queste nozioni devono essere volta per volta illustrate dall'attuazione che le medesime ricevettero dai grandi Santi e dai grandi educatori, di cui è ricca la storia antica e recente della Chiesa.

Vanno poi aggiunti, come complemento, cenni di Storia della Pedagogia, allo scopo di formare nei giovani il retto criterio per ben discernere quello che vi ha di vero e di buono da quanto è erroneo e pericoloso nelle varie teorie e nei vari metodi.

Così i futuri Sacerdoti — oltre che non saranno da meno dei maestri elementari, ai quali è stata insegnata pedagogia e la sua storia durante i corsi magistrali — sapranno meglio orientarsi nelle va-

rie mansioni del sacro ministero, e particolarmente nell'insegnamento della Religione (1).

Sarà di non poca utilità il suggerimento di far svolgere dai Seminaristi, in forma di lezioni — a studenti di scuole medie superiori, a persone colte e a circoli di cultura — alcune di quelle tesi studiate nel corso filosofico che più si oppongono agli errori contemporanei (p. es.: la spiritualità, l'immortalità, la libertà dell'anima umana, il fine dell'uomo, la legge morale e la sua sanzione, ecc.). Del pari si procurerà di far discutere i Seminaristi tra loro, sotto la direzione del Professore, sui metodi più adatti per presentare e per dimostrare efficacemente tali verità, abituandoli a utilizzare in pratica quanto hanno appreso in teoria.

II — CORSO TEOLOGICO

Si istituisca un corso pratico di Catechetica, con speciale riguardo all'insegnamento religioso per gli alunni delle scuole. Più che di istituzione, si dovrebbe parlare di valorizzazione e specificazione del corso di Catechetica, che è già inclusa nella Teologia Pastorale. Pertanto, delle quattro ore destinate alla Pasorale due verranno assegnate alla Catechetica.

I giovani teologi svolgeranno per iscritto e oralmente argomenti di Teologia che hanno attinenza con la Catechetica, non solo a modo di omelia e di spiegazione del Vangelo, ma anche in forma di *lezioni a studenti* delle varie scuole, sotto la guida del Professore, e discuteranno sul miglior metodo d'impartire tali lezioni.

---

(1) Nelle presenti, difficili circostanze, in mancanza di manuali di pedagogia adatti e dottrinalmente sicuri, il professore detterà ai giovani le nozioni essenziali che svolgerà nelle lezioni, e, tenendo sempre presente l'Enciclica di Pio XI di v. m. *De christiana iuventae educatione* (31 dicembre 1929), si servirà, potendo della trattazione magistrale, fondata sulla filosofia perenne, di AUSONIO FRANCHI, *Pedagogia*, con prefazione del P. M. Cordovani, O. P., Maestro del S. Palazzo, edizione Salani, Firenze, 1941; dei due volumi del P. D. VALLE, S. I., *La Pedagogia* e *La Didattica*, ed. Marietti, Torino, 1928; della commendevole opera, in due volumi, del Canonico Prof. G. MILANESE, *Pedagogia e Metodica* e *Storia della Pedagogia*, Treviso, 1884-65; della *Storia della Pedagogia* del P. RUIZ AMADO, S. I., tradotta, con aggiunte per l'Italia, dal P. Valle, S. I., Marietti, Torino, 1913; e del *Manuale di Storia della Pedagogia* dei RR. D. C. BORLA e P. C. TESTORE, S. I., ed. Paravia, 1935.

Occorrerà inoltre introdurre, quando non fossero in uso, esercitazioni pratiche di insegnamento catechistico (cfr. C.I.C. can. 1365 § 3) — oltre che in qualche Parrocchia — in una scuola (pubblica o privata) o nello stesso Seminario. Per esempio i giovani del quarto anno di Teologia potrebbero tenere qualche lezione agli alunni di Liceo, sempre però sotto la guida del Professore di Catechetica che, alla fine del corso teologico, darà il suo motivato giudizio sulla idoneità e sulla attitudine dei singoli seminaristi all'insegnamento della Religione nelle scuole.

* * *

Si noti bene che nelle esercitazioni scritte e orali, sia durante il corso filosofico sia in quello teologico, si deve mirare alla parte positiva, cioè a *stabilire chiaramente e solidamente la verità*, evitando polemiche inutili e tanto più le invettive nel confutare erronee dottrine.

Si persuadano i giovani leviti che l'insegnamento della Religione non è soltanto l'insegnamento della più nobile delle scienze, ma è la trasmissione del *verbum vitae*, che il Signore farà fruttificare nel cuore degli ascoltatori. Non è quindi un semplice compito di dottrina, cui basti la preparazione scientifica, ma è soprattutto un apostolato, per il quale è indispensabile la grazia di Dio e la cooperazione del buon esempio da parte dell'insegnante.

Non dubitiamo che le norme contenute nella presente verranno applicate a cominciare dal prossimo mese di gennaio; gradiremmo tuttavia un cenno di assicurazione al riguardo.

Con sensi di particolare ossequio mi professo.

Roma, 21 Dicembre, Festa di S. Tommaso Apostolo, 1944.

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima

dev.mo per servirLa

G. Card. Pizzardo, *Prefetto*

E. Ruffini, *Segretario*.

DUBIUM

de laurea congruenti ad docendum in facultate theologica

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 272)

Proposito dubio: An ad quamcumque disciplinam in Facultate

Theologica tradendam *laurea congruenti praeditus*, ex praescripto art. 21 Constitutionis Apostolicae *Deus scientiarum Dominus*, praeter doctorem in Sacra Theologia, ille haberi possit qui lauream adeptus sit — apud Facultatem studiorum ecclesiasticorum — vel in Re Biblica, vel in Iure Canonico, vel in Studiis Orientalibus, vel in Historia Ecclesiastica, vel in Missiologia, vel in Archaeologia christiana, vel in Philosophia; haec Sacra Congregatio de Seminariis et studiorum Universitatibus.

RESPONDENDUM CENSUIT: *Affirmative*, modo candidatus ornatus sit etiam Licentia in Sacra Theologia, vel Licentia in ea disciplina quam tradere debet.

Ex Aedibus S. Callisti, 28 m. Augusti, in Festo S. Augustini Doctoris 1945.

I. Card. PIZZARDO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

E. Ruffini, *Secretarius.*

SACRA ROMANA ROTA

DECRETUM

DE ORDINANDO STUDIO SACRAE ROMANAE ROTAE

(*Acta Ap. Sed.*, 1945, p. 193)

Nihil antiquius habuit Sacra Romana Rota, quam ut sua florerent Studia, quibus non parvum decus et honorem in iuris historia sibi comparavit.

Non est igitur mirum quod, vix in pristinum exercitium revocata, Sacra Rota summam curam egerit in novo Studio instaurando, Ordinatione die 21 Decembris 1911 lata.

Etiam Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum, de matrimonii sacramento apprime sollicita, novam edens Instructionem die 15 Augusti 1936, haec scribebat: « Hinc Sanctae Sedis mens est, et hoc Rev.mi Ordinarii probe noscant, ut electi iuvenes, doctorali saltem in iure canonico in hac Alma Urbe laurea decorati, praesertim apud Studium Sacrae Romanae Rotae, ad processus rite conficiendos atque ad recte iudicandum erudiantur, iustitia ac veritate ducibus ».

Quo pressius igitur et Sanctae Sedis menti, et tribunalium eccle-

siasticorum dignitati, et animarum saluti satisfiat, Sacrae Rotae visum est antiquam Ordinationem, quae iam in nonnullis obsoleta evaserat, praesenti Ordinatione substituere, novorum temporum necessitatibus magis accommodata.

I

Apud Sacram Romanam Rotam exstat Studium, quod per triennium frequentare tenentur omnes qui ad titulum Procuratoris et Advocati Rotalis assequendum adspirant.

II

Studium regitur sub auctoritate et vigilantia Decani Sacrae Romanae Rotae.

III

Proponente Decano, Collegium Auditorum Studii Moderatorem eligit, idemque Submoderatorem eligere potest, illum e Patribus Auditoribus, hunc ex Officialibus sacri tribunalis.

IV

Docent in Studio sive Auditores, sive Officiales tribunalis, sive alii, quolibet anno, audito Studii Moderatore, a Decano selecti.

V

Traduntur in Studio sequentes disciplinae:

1. Deontologia iudicialis, seu Theologia moralis officiis tribunalis applicata;

2. Iurisprudentia de variis iuris canonici partibus, praesertim vero de iure matrimoniali, poenali, processuali;

3. Praxis officiorum tribunalis.

Methodus in Studio adhibita ea est quae per exercitationes et discussiones praesertim peragitur.

VI

Ad Studii Moderatorem spectat praescriptas disciplinas ordinare

ac distribuere, quae ad rectum Studii ductum conferunt disponere, de Studii statu et condicione Decano referre, nec non suggerere quae ad eiusdem profectum conferre videantur.

VII

Ad Studii Submoderatorem pertinet, adiuvare Moderatorem in Studio regendo, documenta ad Studium pertinentia colligere, et generaliter curare ut Moderatoris praecepta perfectam exsecutionem accipiant.

VIII

In Studium adscribi possunt clerici, sive saeculares sive religiosi, et laici, licentia saltem in iure canonico aucti, et a suo Ordinario rite commendati; clerici tenentur quoque exhibere « nihil obstat » Vicariatus Urbis. Nemo autem ad examen Procuratoris seu Advocati admittitur, nisi lauream saltem in Iure canonico fuerit consecutus in Universitate studiorum vel Facultate a Sancta Sede recognita.

Qui vero gradum baccalaurcatus saltem in Iure canonico donatus fuerit, et Studium frequentare cupiat, quin ad titulum Procuratoris seu Advocati Rotalis adspiret, a Decano petere potest ut tamquam Auditor extraordinarius admittatur.

IX

Adscriptio in Studium Decani iudicio reservatur.

Adscripti tenentur singulis annis iusiurandum emittere iuxta suetam formulam; et de praestito ab unoquoque iureiurando notarius refert in acta.

X

Adscripti in Studium debent interesse exercitationibus, studere causis sibi commissis, promere vota, illustrare quaestiones sibi propositas, pervestigationes suggestas perficere in bibliotheca, et perficere alia eiusmodi; iidem assistere possunt oralibus disputationibus, nisi Decanus vel Ponens id prohibuerit.

XI

Adscriptis in Studium, servatis quidem regulis tribunalis, licet pervolvere positiones causarum quae fuerunt ipsis assignatae, itemque, statutis diebus et horis, frequentare tribunalis bibliothecam; non au-

tem positiones vel libros auferre. Perfecto vero quolibet opere, iidem tenentur summaria et quaecumque alia acta, quae apud se habeant, tribunali restituere.

XII

De alumnorum experimentis Docentes iudicium proferunt et regesto inserunt; scripta vero iudicia nec non pericula examinum, una cum regestis, in Studii archivo servantur.

XIII

Expleto quolibet curriculi anno, ac peculiari facto periculo, Docentes de singulorum alumnorum diligentia, adsiduitate, activitate ac merito scriptum iudicium proferunt, itemque declarant an eos idoneos repererint ut ad sequentem annum promoveantur; promotio vero a Decano decernitur.

XIV

Emenso triennali curriculo, cunctisque examinibus annualibus superatis, candidatus petere potest a Decano ut examini scripto subiciatur coram Collegio Rotali, ad titulum Advocati Rotalis assequendum.

Si in dicto examine satisfecerit, candidatus, praestito iureiurando coram Rotali Collegio, ad exercenda munera Procuratoris et Advocati admittitur et diplomate Advocati Rotalis donatur.

Sanctissimus Dominus, in audientia diei 8 *Iunii* 1945 *quam habuit infrascriptus, dignatus est hoc Decretum ratum habere et approbare, atque servari mandavit.*

Romae, 8 Iunii 1945.

Andreas Jullien, *Decanus.*

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

Em.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, respondendum mandarunt ut infra ad singula:

I - DE PROVISIONE PAROECIARUM

D. An sub verbis: *peculiaria locorum ac personarum adiuncta*, de quibus in canone 458, veniant quoque necessitates oeconomicae dioecesis.

R. Negative.

II - DE FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII

D. Utrum grave incommodum, de quo in canone 1098, sit tantum illud quod immineat parocho vel Ordinario vel sacerdoti delegato qui matrimonio assistant, an etiam illud quod immineat utrique vel alterutri matrimonium contrahenti.

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

III - DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM

D. An coniugi, inhabili ad accusandum matrimonium ad normam canonis 1971 § 1 n. 1, competat appellandi vel recurrendi adversus sententiam in favorem matrimonii latam.

R. Negative, salvis extraiudicialibus recursibus.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 3 mensis Maii, anno 1945.

Card. M. MASSIMI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. BRUNO, *Secretarius.*

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

9 *gennaio* 1945. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Caterina Jarrige, del Terz'Ordine di S. Domenico.

23 *id.* Congregazione *ordinaria* per discutere:

I. Sulla introduzione della causa di beatificazione dei Servi di Dio: 1) Augusto Etchecopar, sacerdote della Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù di Betharram; 2) Maria Teresa Ledochowska, fondatrice della Pia Società di S. Pietro Claver per le Missioni Africane.

II. Sul non culto di alcuni Servi di Dio.

30 *id.* Congregazione *generale* per il voto:

1) Sul martirio della Serva di Dio Maria Goretti, vergine;

2) Sulle virtù della ven. Serva di Dio Caterina Volpicelli, fondatrice dell'Istituto delle Ancelle del S. Cuore.

13 *febbraio*. Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del ven. Servo di Dio Lodovico Edoardo Cestac, sacerdote secolare e fondatore dell'Istituto delle Serve di Maria.

27 *id.* Congregazione *ante preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del ven. Servo di Dio, Lorenzo M. di S. Francesco Saverio.

13 *marzo*. Congregazione *ordinaria* per discutere:

I. Sulla introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio: 1) Luigi Bolbiano, sacerdote, vicario cooperatore di Avigliana; 2) Filippo Jeningen, sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

II. Sugli scritti di alcuni Servi di Dio.

10 *aprile*. Congregazione *ordinaria* per discutere: 1) sugli scritti del Servo di Dio Damiano Giuseppe de Veuster, sacerdote della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e dell'Adorazione perpetua del Ss.mo Sacramento; 2) sulla validità dei processi di alcuni Servi di Dio; 3) sul non culto della Serva di Dio Caterina Troiani di S. Rosa da Viterbo, fondatrice dell'Istituto delle Suore Francescane Missionarie d'Egitto.

24 *id.* Congregazione *generale* per il voto:

1) Sul *Tuto* per la beatificazione della ven. Serva di Dio Maria Goretti, vergine.

2) Sui *miracoli* proposti per la beatificazione della ven. Serva di Dio Maria Tere-

sa de Soubiran, fondatrice della Congregazione di Maria Ausiliatrice.

3) Sulle *virtù* del ven. Servo di Dio Giovanni Martino Moyê, sacerdote delle Missioni Estere, fondatore della Congregazione delle Suore della Provvidenza.

8 *maggio*. Congregazione *ordinaria* per discutere:

1) Sulla introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Giovanni dello Spirito Santo, sacerdote professo della Congregazione dei Passionisti.

2) Sulla approvazione e concessione di Ufficio e Messa in onore di S. Margherita d'Ungheria.

3) Sugli scritti di alcuni Servi di Dio.

29 *id.* Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Servo di Dio Leonardo Murialdo, sacerdote, fondatore della Pia Società torinese di S. Giuseppe.

12 *giugno*. Congregazione *ordinaria* per discutere:

1) Sul riconoscimento del titolo di Dottore a S. Antonio di Padova, confessore.

2) Sulla introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Giacinto Cormier, sacerdote professo O. P.

26 *id.* Per discutere su due miracoli operati per intercessione della B. Caterina Labouré, vergine, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, e che vengono proposti per la sua canonizzazione.

10 *luglio*. Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli operati per intercessione della ven. Serva di Dio Paola Elisabetta Cerioli, vedova Buzzecchi-Tassis, fondatrice dell'Istituto delle Suore della S. Famiglia, e che vengono proposti per la sua beatificazione.

13 *novembre*. Congregazione *generale* per il voto:

1) Sul *Tuto* per la beatificazione della ven. Maria Teresa de Soubiran, fondatrice della Società di Maria Ausiliatrice.

2) Sui miracoli della ven. Maria Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice dell'Istituto delle Figlie del S. Cuore di Gesù.

27 *id.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere su due miracoli operati per intercessione della B. Vincenza Gerosa confondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità della B. Capitanio, e che vengono proposti per la sua canonizzazione.

4 *dicembre*. Congregazione *ordinaria* per discutere:

1) Sulla introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Agostina Pietrantoni, religiosa professa dell'Istituto delle Suore di Carità.

2) Sulla validità dei processi di alcuni Servi di Dio.

3) Sul non culto di alcuni Servi di Dio.

18 *id.* Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Maria della Passione di N. S. G. C., dell'Istituto delle Suore Crocifisse adoratrici della Ss.ma Eucaristia.

UDIENZE SOLENNI. 10 *maggio* 1945. S. E. il Signor Prof. JACQUES MARITAIN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Francia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

27 *novembre*, S. E. il Sig. Dott. LUIS CASTINEIRAS, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell'Argentina, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

NOMINE. 10 *gennaio* 1945. Rev.mi P. Emiliano Lucchesi, Vic. Abb. Gen. dei Benedettini Vallombrosani, P. Gabriele di S. Maria Maddalena de' Pazzi, dei Carmelitani Scalzi, e Don Luigi Castano, della Soc. Salesiana di S. Giovanni Bosco, *Consultori della S. C. dei Riti per le Cause di Beatificazione e Canonizzazione.*

26 *id.* S. E. Rev.ma Mons. Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, Arcivesc. tit. di Trebisonda, Rev.mo Mons. Dino Staffa, Uditore del Tribunale della S. Romana Rota, *Consultori della S. C. per la Chiesa Orientale.*

NECROLOGIO

CARD. GIUSTINIANO SEREDI. — Si spegneva nel Signore, il 29 marzo, il Card. G. Seredi, Arciv. di Strigonia, Primate d'Ungheria. Nacque a Deàki, presso l'Abbazia di S. Martino di Pannonia, il 23 aprile 1884. A vent'anni prese l'abito benedettino. Fu professore nel Collegio Internaz. di S. Anselmo sull'Aventino. Ma dove maggiormente rifulse la sua cultura fu nella compilazione dell'opera « Fontes Juris Canonici » coadiuvando assiduamente l'Eminentissimo Card. Gasparri. Fu creato Cardinale da Pio XI nel Concistoro del 19 dicembre 1927, del titolo dei Ss. Andrea e Gregorio al Monte Celio.

CARD. ADOLFO BERTRAM. — L'8 luglio moriva nel Signore il Card. A. Bertram, Arciv. di Breslavia. Era nato a Hildesheim nel 1859. Nel 1906 fu promosso vescovo della stessa città, donde, nel 1914, venne trasferito alla sede di Breslavia e due anni dopo creato Cardinale « in pectore » da Benedetto XV e pubblicato nel dicembre 1919, del titolo presbiterale di S. Agnese fuori le Mura.

Guida dell'Episcopato germanico nelle conferenze episcopali di Fulda, eroicamente fedele al suo dovere di Pastore, deplorò e lottò contro i gravi errori dottrinali serpeggianti nella sua patria.

CARD. GIUSEPPE MAC RORY. Serenamente si spegneva il 13 ottobre il Card. G. Mac Rory, Arciv. di Armagh e Primate d'Irlanda. Nato il 9 marzo 1861 a Bellygawley, nell'archidiocesi di Armagh, ordinato sacerdote nel 1885, venne promosso nel 1915 Vescovo delle diocesi unite di Down e Connor, con residenza a Belfast, capitale dell'Irlanda settentrionale. Succese nel 1928 al Card. O' Connell nella sede di Armagh e da Pio XI fu creato Cardinale nel Concistoro del 16 dicembre 1929.

27 *gennaio* 1944, Mons. *Tommaso Spreiter*, Vesc. tit. di Tene, Vic. Apost. di Eshowe.

23 *febbraio*, Mons. *Francesco Wolf*, Vescovo tit. di Biblo.

19 *maggio*, Mons. *Paolo Jacuzio*, Arcivesc. di Sorrento.

28 *ottobre*, Mons. *Luigi Calza*, Vesc. tit. di Termesso, Vic. Apost. di Chengchow.

11 *novembre*, Mons. *Francesco Ernesto Ricard*, Arcivesc. tit. di Tirnovo.

4 *dicembre*, Mons. *Giovanni B. Federico Vallega*, Arcivesc. tit. di Nicopoli di Epiro.

Id. id., Mons. *Vincenzo Priante*, Vesc. di Corumbà.

15 *id.*, Mons. *Maurizio McAuliffe*, Vesc. di Hartford.

17 *id.*, Mons. *Antonio Scarante*, Vesc. di Faenza.

20 *id.*, Mons. *Egidio de Boeck*, Vesc. tit. di Azoto, Vic. Apost. di Lisala.

22 *id.*, Mons. *Giordano Gijlswijk*, Arcivesc. tit. di Eucaita, Deleg. Apost. in Africa meridionale.

9 *gennaio* 1945, Mons. *Saturnino Peri*. Vesc. t t. di Ancusa.

13 *id.*, Mons. *Marco Giovanni della Pietra*, Arcivesc. di Ancona.

17 *id.*, Mons. *Pio Marcello Bagnoli*, Vescovo dei Marsi.

Id. id., Mons. *Adriano Devals*, Vesc. di Malacca.

21 *id.*, Mons. *Gherardo Sante Menegazzi*, Arcivesc tit. di Pompeopoli d. Paflagonia.

31 *id.*, Mons. *Leone Classe*, Vesc. tit. di Massula, Vic. Apost. di Ruanda.

22 *febbraio*, Mons. *Mario Besson*, Vesc. di Losanna, Ginevra e Friburgo.

27 *id.*, Mons. *Guglielmo O'Shea*, Vesc. tit. di Najsso.

1 *marzo*, Mons. *Michele Shechan*, Arcivesc. tit. di Germia.

3 *id.*, Mons. *Giovanni Maria Cessoi*, Vesc. tit. di Verinopoli, Vic. Apost. di Lomé.

Id. id., Mons. *Paolo Pietro Rhode*, Vescovo di Green Bay.

11 *id.*, Mons. *Nicolao Milone*, Vesc. di Alessandria.

13 id., Mons. *Giuseppe Lojacono*, Arcivesc. tit. di Apro.

14 *id.*, Mons. *David Keane*, Vesc. di Limerik.

20 *id.*, Mons. *Valentino Comellas y Santamaria*, Vesc. di Solsona.

20 *id.*, Mons. *Leone Durand*, Vesc. di Orano.

28 *id.*, Mons. *Nicola Tijerino y Loaiza*, Vesc. di Leòn in Nicaragua.

30 *id.*, Mons. *Enrico Mourao*, Vesc. di Cafelandia.

8 *aprile*, Mons. *Augusto Hermann*, Vesc. tit. di Bubasti, Vic. Apost. di Volta Inferiore.

10 *id.*, Mons. *Giacomo Paolo McCloskey*, Vesc. di Jaro.

3 *maggio*, Mons. *Ettore Castelli*, Vesc. di Famagosta.

6 *id.*, Mons. *Alberto Giuseppe Concalves*, Vesc. di Riberao Preto.

14 *id.*, Mons. *Dionisio Tibaletti*, Vesc. di San Luigi di Argentina.

20 *id.*, Mons. *Raffaele Crimont*, Vesc. tit. di Ammaedara, Vic. Apost. di Alaska.

24 *id.*, Mons. *Luigi Montenegroy*, *Flores*, Vesc. di Vera Paz.

3 *giugno*, Mons. *Emilio Bunoz*, Vesc. tit. Tentiri, Vic. Apost. di Prince Rupert.

18 *id.*, Mons. *Edoardo Michaud*, Vesc. t. di Zabi, Vic. Apost. di Uganda.

28 *id.*, Mons. *Antonio Melomo*, Arciv. di onza, Sant'Angelo dei Lombardi e Biccia.

29 *id.*, Mons. *Francesco Campos y Angeis*, Vesc. tit. di Doara.

12 *luglio*, Mons. *Francesco Irazola*, Vecovo tit. di Flaviade.

28 *id.*, Mons. *Pietro Vera y Zuria*, Arcivescovo di Puebla de los Angeles.

10 *agosto*, Mons. *Edoardo Luigi Antonio eys*, Vesc. tit. di Uzali.

11 *id.*, Mons. *Daniele Desmond*, Vesc. Alexandria nella Luisiana.

16 *id.*, Mons. *Feliciano Rocha Pizzarro*, esc. di Plasencia.

17 *id.*, Mons. *Giuseppe d'Alessio*, Vecovo tit. di Sidone.

25 *id.*, Mons. *Pietro Tesauri* Arcivesc. di anciano e Amministratore Apostolico di rtona.

26 *id.*, Mons. *Alfredo Odilone Comtois*, esc. di Trois-Rivières.

29 *id.*, Mons. *Carlo Giuseppe Eugenio Ruch*, Vesc. di Strasburgo.

6 *settembre*, Mons. *Gregorio Diamare*, Vesc. tit. di Costanza di Arabia, Abate di Montecassino e Preposito di Atina.

8 *id.*, Mons. *Leone Proserpio*, Vescovo di Calicut.

17 *id.*, Mons. *Pietro Pasquale Francesco Farfan*, Arcivesc. di Lima.

18 *id.*, Mons. *Raimondo Albino Natzhammer*, Arciv. tit. di Anazarbo.

2 *ottobre*, Mons. *Timoteo Giuseppe Crowley*, Vesc. di Dacca.

16 *id.*, Mons. *Pietro Ludovico Genoud*, Vesc. tit. di Apollonia.

25 *id.*, Mons. *Romauldo Hayes*, Vesc. di Rockhampton.

26 *id.*, Mons. *Giovanni Francesco Emilio Thiénard*, Vesc. di Costantina e di Ippona.

2 *novembre*, Mons. *Giuseppe Schrembs*, Vescovo di Cleveland.

6 *id.*, Mons. *Giuseppe Pinten*, Vesc. tit. di Sela.

13 *id.*, Mons. *Eduardo Brettoni*, Vesc. di Reggio Emilia.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LVI - 1944

(IV DELLA SESTA SERIE)

Atti di S.S. Pio XII: L'enciclica « Orientalis Ecclesiae » nel XV centenario della morte di S. Cirillo Alessandrino (3) - Chirografo per l'ordinamento dell'Istituto delle Opere di Religione nella Città del Vaticano (16) - Discorso ai Membri del S. Collegio e della Prelatura Romana [24 dic. 1943] (19) - Allocuzione ai Parroci di Roma e Quaresimalisti sui precetti del decalogo (25) - Ai profughi e al popolo in Piazza S. Pietro (43) - Agli Em.mi Cardinali nella festa di S. Eugenio (47) - Alle Pontificie Opere Missionarie (57) - Per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota (62) - Radiomessaggio ai popoli del mondo intero [24 dic. 1943] (71) - Al mondo nel quinto anniversario dell'inizio della guerra (84).

S. C. del S. Officio: De finibus matrimonii (93) - *Opera omnia* di E. Buonaiuti all'Indice (94) - Decreto circa il *Millenarismo mitigato* (94).

S. C. per la Chiesa Orientale: Preghiere e pie opere indulgenziate (95) - Notificazione circa l'indulgenza dell'*Ave Maria* (96).

S. C. dei Religiosi: Erezione di una Commissione per le Comunità *sine votis* (97).

S. C. dei Riti: Uso della saliva nell'amministrazione del S. Battesimo (98) - I Sacri Olii del 1943 (99) - Abluzioni nella S. Messa (99).

S. Penitenzieria Ap.: Circa sacramentalem absolutionem generali modo pluribus impertiendam (100) - Preces iaculatoria indulgentiis ditatur (102).

P. Comm. per l'interpretazione del Codice: Dubbi: De denuntiatione nullitatis matrimonii - De declaratione nullitatis matrimonii (103).

Diario della Curia Romana: S. C. dei Riti (104) - Udienze solenni (105) - Nomine (106).

Necrologio: Card. G. O' Connell (107) - Card. L. Maglione (108) - Arcivescovi e Vescovi (108).

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LVII - 1945

(VII DELLA SESTA SERIE)

Atti di S.S. Pio XII: L'enciclica « Communium interpretes », per indire speciali preghiere ad impetrare da Dio pace tra i popoli (115) - Costituz. Ap. « De duobus Episcopis qui episcopali consecrationi adsunt » (118) - Motu proprio « De novae psalmorum conversionis usu in persolvendo Divino Officio » (121) - Lettera Pontificia in occasione del IV centenario dall'inizio del Concilio di Trento (124) - Epistola al Card. Lavitrano per la XIX Settimana Sociale (130) - Discorso Natalizio 1944 (134) - Istruzione pastorale ai parroci di Roma e ai quaresimalisti (140) - Allocuzione alle Assoc. Catt. Lavor. Italiani [A.C.L.I.] (152) - ... al popolo romano in piazza S. Pietro (157) - ... agli Em.mi Cardinali per la festa di S. Eugenio (162) - ... alle Assoc. Catt. Lavor. Italiane [A.C.L.I.] (173) - ... per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. Rota (179) - ... alle Delegate dell'A.C.I. (185) -

Radiomessaggio al mondo intero [24 dic. 1944] (198) - ... al mondo intero [9 maggio 1945] (212).

S. C. DEL S. OFFICIO: Il sac. Tullio Calcagno viene scomunicato (215).

S. C. DEL CONCILIO: *Dioecesis et aliarum*, Missae pro populo (215) - *Dioecesis C.*, Reservationum Apostolicarum (217).

S. C. DEI RITI: Officium et Missa pro Festo Immaculati Cordis B.M.V. (220).

S. C. DEI SEMINARI: Sull'importanza dello studio della pedagogia nei Seminari (229) Dubium de laurea congruenti ad docendum in facultate theologica (233).

S. R. ROTA: Decretum de ordinando Studio S.R.R. (234).

PONT. COMM. PER L'INTERPRET. DEL CODICE: Dubia: De provisione parocciarum - De forma celebrationis matrimonij - De jure accusandi matrimonium (237).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA: S. C. dei Riti (239) - Udienze solenni (241) - Nomine (241).

NECROLOGIO: Card. G. Seredi - Card. A. Bertram - Card. Mac Rory - Arcivescovi e Vescovi (241).

FIORENZO ROMITA

LE CHIESE RICETTIZIE NEL DIRITTO CANONICO E CIVILE DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

... ae ignorata damnetur ...

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Roma – Via XXIV Maggio, 10

PREFAZIONE

Il Romita è già favorevolmente noto come autore del primo completo trattato storico-giuridico di legislazione musicale sacra intitolato « Jus Musicae Liturgicae », *che viene ora ristampato a cura della rivista* « Ephemerides Liturgicae ».

Adesso il Romita presenta questo solido volume su un tema, che, se pure è poco o per nulla noto, è tuttavia della più concreta attualità.

*La semplice lettura dell'*Indice *fornisce subito un'idea dell'esauriente completezza dell'indagine sia sotto il profilo strettamente scientifico che nei riflessi pratici tanto canonistici che civilistici. L'A. infatti, oltre a tener conto dei vari studi particolari apparsi in materia, ha potuto giovarsi per la prima volta di fonti inedite dell'Archivio della S. Congregazione del Concilio.*

La restaurazione delle chiese ricettizie è la meta immediata che l'A. si è proposto di raggiungere attraverso una vigorosa critica della Legge 15 *agosto* 1867 *che ingiustamente le soppresse. E' questo il vivace filo conduttore di tutta l'opera, che da lontani precedenti dottrinali sulla genuina natura delle ricettizie passa alla scardinazione della teoria giurisdizionalista del Gatta (cui s'ispirarono poi i deputati liberali-massonici che decretarono la soppressione delle ricettizie), e si conclude con una critica serrata tanto delle discussioni parlamentari che del testo stesso dell'iniqua legge e della sua applicazione, con una particolareggiata disamina della giurisprudenza in materia.*

Ma, oltre questo aspetto polemico, vi è il lato positivamente costruttivo del lavoro che susciterà certamente il più vivo interesse.

L'A. non solo propugna con solide ragioni la restitutio in integrum *dei beni ingiustamente appresi alle ricettizie dallo Stato e dai Comuni, ma sostiene inoltre l'urgente necessità di dare alle ricettizie — navi senza nocchier in gran tempesta — il loro assetto originario. Perciò ha avuto cura di ricostruire nei più minuti dettagli la loro genuina struttura rapportandola poi alla legislazione canonica e civile vigente.*

A nessuno poi sfuggirà la felice intuizione, con la quale l'A. ha saputo trar partito dai momenti salienti nello sviluppo storico del diritto per determinare quale possa essere presumibilmente l'oscura origine delle chiese ricettizie. De'le quali inoltre i lettori troveranno illustrate per la prima volta le fortunose vicende nei loro più minuti particolari, inquadrati in un'ampia visione unitaria della vasta e complessa materia.

Una meta più lontana e più ardita (già profilatasi ai tempi del Concilio di Trento) l'A. infine addita: la trasformazione dell'attuale sistema beneficiario in quello ricettizio come più rispondente alla giustizia distributiva tra il Clero e più aderente alle mutate esigenze della vita pastorale di oggi.

Questa tesi, esplicitamente enunziata solo nell'Introduzione e nella Conclusione, si legge però chiaramente tra le righe di ogni pagina e circola con forza irresistibile in ogni parte dell'opera.

Ed è questa tesi che conferisce al lavoro del Romita un interesse generale che va oltre i particolari confini del tema enunziato nel titolo del volume.

Il « Monitore Ecclesiastico », *che anche per il passato ha dedicato parecchie sue pagine ai problemi delle chiese ricettizie, è ora lieto di presentare ai suoi lettori un'opera organica, che al metodo strettamente scientifico unisce una finalità pratica profondamente sentita dal Clero cattolico.*

INDICE

PREFAZIONE

FONTI CANONICHE E CIVILI

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

PARTE I

NATURA E ORIGINI DELLE CHIESE RICETTIZIE

Cap. I. — *Denominazioni e forme delle chiese ricettizie.*

Chiese ricettizie, patrimoniali, matrici, consorziali, comunie, communerie. Identità tra chiese ricettizie e patrimoniali, 1. - Definizione della chiesa ricettizia, 2.

§ 1. La chiesa ricettizia nella testimonianza dei canonisti spagnoli. — La descrizione del Gonzales, del Mandosio, dell'Hojeda e di Staphilaeus, 3-9.

§ 2. La chiesa ricettizia nella testimonianza dei canonisti italiani — La descrizione dei De Luca, 10-19. - Confronto tra la chiesa ricettizia spagnola e quella del Regno di Napoli, 20. - La descrizione del Riganti, 21-24. - La descrizione del Gatta: importanza, 25. - Chiese ricettizie-patrimoniali, 26. - Ricettizie civiche e familiari, 27. - Curate e semplici, 28 - Distinzione della chiesa ricettizia dalla parrocchia, 29. Ricettizie innumerate e numerate, 30. - Matrici, 31. - Patrimonio delle chiese ricettizie e natura delle partecipazioni, 32. Diritto alla partecipazione e nomina dei partecipanti, 33. - Competenze dei partecipanti: cura d'anime *in solidum*, 34 - Distribuzione degli uffici, 35 - Loro natura, 36. - Nomina del vicario curato, 37. - Pregi dell'ordinamento ricettizio, 38.

Cap. II. — *Struttura fondamentale, caratteri distintivi e natura giuridica delle chiese ricettizie.*

§ 1. Cura d'anime collegiale, 39.

§ 2. Origine dei partecipanti: la naturalità o patrimonialità, 40-42. Analogia con l'incolato, 43. - Differenza rispetto al conferimento degli altri benefici, 44.

§ 3. Parità tra i partecipanti: evoluzione storica, 45. - Il vicario curato e le dignità, 46. - La parità giurisdizionale, 47. - La parità economica: massa comune; 48. - Analogie con la *potestas collegialis consulum*, 49. - con la *communio bonorum* dell'antico *consortium*, 50. - col *jus prohibendi*, 51. - Distinzione delle Ricettizie dai Capitoli, dalle cappellanie corali, dalla parrocchia, dalla *sacra distributio*, 52.

§ 4. NATURA GIURIDICA: persona morale ecclesiastica, 53. - Uffici *stricto et lato sensu*, 54.

Cap. III. — *Origine delle chiese ricettizie.*

§ 1. ORIGINI DELLE CHIESE RICETTIZIE COME FATTO STORICO: inapplicabilità del metodo storico-critico; ricorso al metodo naturalistico e comparato, 55-56.

§ 2. ORIGINI DELLE CHIESE RICETTIZIE COME COSTRUZIONE GIURIDICA:

a) LA RICETTIZIA COME DERIVAZIONE DAL PRESBYTERIUM: ipotesi del Gatta 57. Eccezione pregiudiziale, 58. - Svolgimento dell'ipotesi del Gatta 59-60 - Critica, 61.

b) LA RICETTIZIA COME DERIVAZIONE DALLA ECCLESIA PROPRIA: la tesi del patronato comunale propugnata dal Gatta, 62. - L'eigen - Kirche dello Stuzt 63. La costruzione del Gatta: distinzione dei beni in laicali e liberi; chiese laicali libere, di patronato, patrimoniali; patronato attivo e passivo, mediato e immediato, 64. - Epigoni del Gatta, 65. - Critica 66-75.

c) LA RICETTIZIA COME PRODOTTO DEL RINASCIMENTO GIURIDICO: Rinascimento giuridico e diritto comune, 76. - Il sorgere del Comune e delle Corporazioni, 77. - Le origini delle Ricettizie, 78-83.

PARTE II

LA CONTAMINAZIONE GIURISDIZIONALISTA DELLE CHIESE RICETTIZIE E LA RIFORMA DEL BR. « *Impensa* ».

Cap. IV. — *Le chiese ricettizie nel Regno di Napoli sotto l'influenza giurisdizionalista.*

L'avvento del Tanucci, 84. - Servilismo del Gatta, 85. - Primi contrasti con la S. Sede, 86-87. - Il serrato dibattito per la provvista di alcuni uffici nelle Ricettizie di Putignano, 88-91. - Valutazione critica, 92-94. - Particolari provvedimenti civili circa le Ricettizie, 95-98. - Valutazione critica dell'intera legislazione del Tanucci circa le Ricettizie, 99. - Postumi del giurisdizionalismo del Tanucci, 100. - La *Sovrana Determinazione* e il *R. Dispaccio* ossia *Prammatica XL del 26 agosto* 1797, 101-105. - Sintesi dello stato giuridico delle Ricettizie prima del Br. *Impensa*, 106-107.

Cap. V. — *Il Br.* « Impensa » *e la riforma delle chiese ricettizie.*

Dal Concordato di Terracina (16 febbr 1818) al Br. *Impensa* (13 agosto 1819) con le *Istruzioni* (18 nov. 1822) e le *Dilucidazioni* per la formazione dei Piani e con lo *Statuto modello* per le chiese ricettizie, 108. - Contenuto del Br. *Impensa*, 109. - Sua portata giuridica, 110.

I. - BASI STATUTARIE: cura d'anime; *numerus clausus*; costituzione della quota curata e delle porzioni maggiori; abolizione dell'opzione e di alcune norme restrittive, 111. - Partecipazione = incardinazione, beneficio, titolo di s. Patrimonio. Requisito della naturalità e dell'ordinazione *in sacris*. Conferimento a ex-religiosi. Abolizione del servizio gratuito. Posizione dei preti extra-numero 112. Esame d'idoneità, 113. Struttura organica del collegio ricettizio, 114.

II. - L'ASSE PATRIMONIALE: I piani e la loro formazione, 115. - La quota curata e la doppia porzione al vicario curato e al vicario economo, 116. - Le porzioni maggiori e minori; loro natura, 117. - Gli oneri e relativa soddisfazione, 118. - Ripartizione dei proventi avventizi, 119. - Variazioni patrimoniali ed avventizie, 120. - Amministrazione, 121.

III. - REGOLAMENTO DISCIPLINARE. - *Norme generali*: Regolamenti. Residenza; sacerdote adibito nel Seminario diocesano o extra-diocesano; sacerdoti assenti o latitanti. Ufficiatura corale. Convocazione del clero ricettizio. Norme circa la precedenza. Provvedimenti contro i preti indisciplinati, 122. - *Norme particolari*: La posizione del parroco, 123. - Mansioni e nomina del Procuratore, 124. - Ufficio del cancelliere, puntatore, contropuntatore, razionali, revisori ecc. Funzioni ecclesiastiche riservate al parroco, al primo porzionario, al clero. Norme per l'ufficiatura corale, per l'insegnamento catechistico, per la visita al SS.mo, per l'accompagnamento al Viatico, per la Prelevazione degli Olii Santi ecc., 125.

IV. ESECUZIONE DELLA RIFORMA 126.

PARTE III

LA SOPPRESSIONE CIVILE DELLE CHIESE RICETTIZIE E I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA

Cap. VI. — *La legislazione italiana sulle chiese ricettizie.*

§ 1. *Excursus storico-critico*: le leggi eversive e le chiese ricettizie, 127. Il Decret. Luogotenenz. 17 febbraio 1861 n. 248, 128. - La Dicasteriale Mancini del 20 giugno 1861, 129 - Esposizione critica delle discussioni svoltesi al Parlamento Italiano per l'approvazione dell'art. 2 della L. 15 agosto 1867 numero 3848, 130-133. - La L. 11 agosto 1870 n. 5784 All. P. 134. - La L. 4 giugno 1899 n. 191, 135.

§ 2. PROBLEMI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE CIRCA LE CHIESE RICETTIZIE: interesse dell'indagine, 136.

I) QUESTIONI PREGIUDIZIALI: Estensione della L. 15 agosto 1867, - 137. La posizione del F. C. e del Comune, 138. - Soggetto dell'assegnazione dei beni, 139. Forma e specie di detta assegnazione, 140. - Procedura per ottenere dal Comune la dotazione della chiesa, 141. Natura del provvedimento di assegnazione provvisoria delle rendite, 142. Intervento in sede giudiziaria dell'Economato dei benefici vacanti e del F. C., 143.

II) QUESTIONI CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA CHIESA RICETTIZIA: Limiti dell'obbligo del Comune. Applicabilità della tassa straordinaria del 30%, 144. - Base patrimoniale dell'assegnazione, 145. - Criteri di massima per la determinazione della dotazione, 146. - L'assegno per l'alloggio del parroco, 147. - Adempimento dei pesi religiosi, 148.

III) QUESTIONI CIRCA LO STRALCIO DELLA QUOTA CURATA: Limiti dell'obbligo del Comune, 149. - Assegno al coadiutore, 150. - Decorrenza e prescrittibilità degli assegni alla chiesa e al beneficio. 151. - Soggetto dell'obbligazione prima dell'indemaniamento dei beni, 152. Impiego della rendita eccedente, 153. Termine ai Comuni per l'esercizio del diritto di devoluzione, 154.

Cap. VII. — *I provvedimenti dell'Autorità Ecclesiastica circa le chiese ricettizie dopo le leggi eversive.*

Problemi circa l'amministrazione degli assegni e l'ammissione di nuovi partecipanti, 155. Immissione in massa della quota curata, 156: osservazioni, 157 Temperamento del provvedimento, 158. - Difficoltà circa l'ammissione di nuovi investiti, 159. - Il Decr. *Ad dirimendas* (22 febbraio 1876) 160. - Proposte dell'Episcopato dopo la promulgazione della L. 4. giugno 1899, 161. Circolare della SCC (12 febbr. 1909) e risposte dell'Episcopato, 162. Analisi del Decr. *Ad dirimendas*, 163. - Applicazioni: formazione dei Piani, 164. - Natura giuridica dei nuovi partecipanti. 165. - Ammissione alla partecipazione di religioso secolarizzato, 166. - Doveri dei partecipanti: decr. della SCC (9 sett. 1891), 167. - Divisione dei redditi tra parroco e partecipanti, 168-169. - Circa i redditi spettanti alla chiesa, 170. - Portata del Decr. *Ad dirimendas*, 171.

PARTE IV

LE CHIESE RICETTIZIE NEL QUADRO DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE CANONICA E CIVILE

Cap. VIII. — *La situazione giuridica delle chiese ricettizie dopo il Codex juris canonici e il Concordato Lateranense.*

Efficacia giuridica del Br. *Impensa*, 172. La Ricettizia persona morale collegiale nel diritto canonico, trasformata nel diritto statuale in parrocchia (se curata) o soppressa (se semplice). Le partecipazioni come titoli di S. Ordinazione, 173. - Irrilevanza della qualità civica, 174. Abolizione dell'originaria parità tra i partecipanti. Numero dei partecipanti. Obbligo dell'esame per i candidati alle partecipazioni. Nomina dei partecipanti di competenza dell'Ordinario *audito parocho*. Divieto dell'opzione. Abolizione del diritto di voce attiva dei partecipanti di ricettizie incorporate a Capitoli cattedrali o collegiali. Officiatura corale e puntature. Vita comune. Pene. La doppia al parroco. 175. - Situazione patrimoniale delle Ricettizie dopo il Concordato Laternanense. 176. - Tesi *de jure condendo*: *restitutio in integrum* dei diritti patrimoniali delle Ricettizie. 177. - I precedenti di tale tesi: il Progetto del 1925 per la riforma della legislazione ecclesiastica,, 178. - Eccezioni dello Schiappoli: critica, 179.

Cap. IX. — *Suggerimenti e proposte per il riordinamento delle chiese ricettizie.*

Necessità di un riordinamento delle chiese ricettizie, 180. - Riforma degli statuti, 181. - Orientamenti per il riordinamento delle ricettizie: *a)* modellarle sui Capitoli cattedrali o collegiali: critica, 182: *b)* ridurle a semplici parrocchie: critica, 183: *c)* riportare le ricettizie alla loro primitiva struttura, 184. - Dismembrazione delle Ricettizie, 185.

Conclusioni.

La via e le mete della rinascita delle chiese ricettizie, 186. Per una trasformazione del sistema beneficiario nella forma ricettizia, 187.

FONTI

A) Canoniche

Conc. Tridentinum, Sess. 24, cap. 18, *De Reform.*

S. Congregatio Concilii, *Liber Decretorum*:

Asculana, *Participantium*, 18 nov. 1662.

Uxentina, *Participationis*, 14 ian. - 9 sept. 1730.

Nullius Terrae Fasani, 3 ian. 1762.

Mileten, *Redituum et emolumentorum seu massae communis*, 22 martii 1873.

Litterae circulares. *Ad dirimendas controversias* 22 februarii 1876.

Andrien, *Iuris participandi*, 19 septembr. 1885.

Nuscana, *Negligentiae servitii*, 31 ianuarii 1891.

Decretum diei 9 sept. 1891 *Haud raro* (cfr. *Monitore Eccles.* 1891, p. 265 s.)

Policastren. *Iurium*, 7 sept. 1895; 29 april. 1899.

Amalphitana, *Iurium praebendalium*, 27 maii 1899.

Oritana, *Adscriptioni Eccl. Cath.*, 31 maii 1902.

Baren, *Iurium*, 23 ian. 1904.

Potentina, *Iurium*, 21 maii - 27 augusti 1904.

Thermularum, *Proventuum*, 16 iulii 1904.

Beneventana, *Adscriptionis ad clerum*, 25 febr. 1905.

Neritonen, *Postulati de ecclesiis receptitiis*, 23 nov. 1907.

Neapolitana et aliarum, *De ecclesiis receptitiis* - 11 iunii 1910.

Policastren, *Participationis*, 17 dec. 1910 n. 338/10.

Oritana, *Participationis*, 27 martii 9 iunii 1915.

Monopolitana, 15 iulii 1916.

Melphien et Rapollen. *Circa Br. Impensa* 17 maii 1919.

Andrien, *Administrationis*, 8 maii 1920.

Caietana, *Praebendae paroecialis*, 16 aprilis 1921.

Neritonen, *Divisionis redituum*, 12 aprilis 1923 n. 421-22.

S. Poenitentiaria: *Dichiarazione* del 14 dicembre 1899 (cfr. *Monit. Eccles.* 1899 p. 491 s.).

S. R. Rota in *S. Angeli de Lombardi. Iurium*, 28 febr. 1919 (Decis. SRR 1919, p. 58 ss); 16 iulii 1920 (Decis. SRR 1920, p. 194 ss.).

Pallottini S., *Collectio conclusionum et resolut. S.C.C.* 1564-1860, vol. IX p 119 v. *Ecclesia receptitia.*

B) Civili

GATTA D., RR. Dispacci.., Parte I., Napoli, 1773.

GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli...* - Napoli, 1803-1805.

Concordato fra S. S. Pio VII S. Pont. e S. M. Ferdinando I Re delle Due Sicilie.

Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del Conc. del 1818 - Napoli, 1818-1859, vol. 15 (Cfr. l'indice analitico v. *Ricettizie* al vol. 13°).

SAREDO G., *Codice costituzionale e amministrativo del Regno d'Italia* - vol. II - *Codice Ecclesiastico*, Utet, 1887.

Le congrue parrocchiali ed il regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899 *n.* 191 in *Riv. di dir. eccles.* 1899, IX, 461-520. (Sono pubblicati gli Atti legislativi e parlamentari relativi) .

R. Dispaccio 26-8-1797 (cfr. GIUSTINIANI, *Nuova collezione...* p. 373 ss).

Sovrana Determinazione... 26-8-1797 (*Atti* VIII, in fine).

Br. Impensa, 19-8-1819.

Istruzioni disposte dalla Commissione dei Vescovi con l'intervento del Nunzio Ap. e approvate da S. M. per la formazione dei titoli delle SS. Ordinazioni nelle chiese ricettizie... 18 novembre 1822 (*Atti* III, 122 ss).

Dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie per titoli di sacro patrimonio a norma delle Istruzioni 18 nov. 1822 - (*Atti* III, 213 ss).

Statuto modello per le chiese ricettizie (*Atti* III, 234 ss).

Dlg. 17-2-1861 *n.* 248.

*Dicasteriale. Sulla intelligenza del Rdl.*17-2-1861 - 20.5.1861 n. 248.

L. 7-7-1866 *n.* 3036.

L. 15-8-1867 *n.* 3848.

L. 19-6-1873 *n.* 1402 *art.* 16.

L. 4-6-1899 *n.* 191.

Reg. esecut. della L. 4-6-1899 *approvato con R. D.* 25-8-1899 *n.* 350.

Commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica (febbraio - dicembre 1925). *Relazioni e schemi di legge della Commissione.* Tip. Garroni. Roma 1925. Art. 10.

BIBLIOGRAFIA

AMMIRATI F., *Il ius sacro esposto nelle pure leggi del Regno*, lib. II, tit. VIII *Delle chiese ricettizie curate e non curate, degli uffici che in quella sono, e da chi e come si posseggono* p. 101-104. Napoli 1782.

BOVE F., *Posizione dei Comuni e delle loro parrocchie, chiese ricettizie ed altre istituzioni patrimoniali, civiche e familiari, a fronte della legge del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse eccles.* Tip. Ered Botta - Firenze 1868.

BRANDILEONE, *L'onere delle riparazioni delle Chiese Ricettizie* in *Foro Ital.* (XXV) 1900, P. I, p. 785.

CALISSE C., *Sulla retta interpretazione degli art.* 7 e 8 *della legge* 4 *giugno* 1899, *n.* 191 *in Riv. di Dir. pubbl.* 1912 - II, 65 ss.

CANEPA M., *La civicità dei benefici in Sardegna e una carta reale in favore di un Corso.* - Estratto dal n. 1-2 gen. giugno 1927 dell'Archivio storico Corsica.

(CASELLI G.), *Le chiese ricettizie* in *Riv. di Dir. Eccl.* 1890-91 (I), 575-589; 1891-92, (II), 209-223.

(Sulle orme dello ZECCA e del GATTA espone la storia delle R. sino a. decr. 17-11-1861; il seguito, promesso, manca).

Comunie in *Nuovo Dig. Ital.*

CONFORTI LUIGI, *Manuale di Polizia Ecclesiastica*, Milano - Soc. Ed. Libr. 1902, p. 81 ss.

CORAZZINI GIUSEPPE - *La Parrocchia nel diritto italiano*, Utet 1900. p. 568 ss.

— *Gli obblighi del Fondo Culto nel caso di decadenza dei comuni dal diritto alla devoluzione delle chiese ex-ricettizie* (art. 7 e 9 della legge 4 giugno 1899 n. 121) in *Riv. di dir. eccl.* 1914, 86 ss.

— *Gli enti collettivi soppressi e le opere di culto* (ibid. 1912, 311-336).

— *La parrocchialità negli enti collettivi eccles. prima e dopo il Concordato, in Dir. eccles.* 1939, p. 116 ss.

COVARRUVIAS D., *Practicarum quaestionum lib. unicus...* q. 36 nn. 3, 4, 10.

Delle chiese ricettizie, del beneficio parrocchiale e delle cappellanie laicali. - In riscontro alla legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico 15 giugno 1867. (Estratto da *Temi Italica*, n. 44 e 45, 10 e 17 - VIII - 1867).

DE LUCA GB., Theatrum veritatis et iustitiae... Lib. XII, Pars. II *De Canonicis et Capitulo.* Disc. XVIII - XXII.

F. G., *I beni delle chiese ex-ricettizie* in *Perfice Munus* 1933, p. 301 ss.

FERMOSINUS N. R. *Opera.* Coloniae Allobrogorum 1761, Tom. II, ad rubr. et tit. *De temporibus ordinat.* q. VII n. 12 p. 264.

FERRARIS L., *Prompta Bibliotheca...* Romae, 1885-1899. Cfr. v. *Civis* n. 92 ss.

FRIEDBERG - RUFFINI, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, § 66, p. 280, nota (4).

FRIZZATI, L'art. 3 della Legge 15 agosto 1867 e le chiese ricettizie, in *Legge I* (1889) p. 609-612.

GAGLIARDI C., *Inst. Canonicae*. Lib. I tit. 29 *De Dignitatibus* n. 11. *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis* t. 2, cap. II, p. 29-32, *De ecclesiis receptitiis* (*Additamenta*) Napoli 1842.

GABRIELI ANTONIO, (+ 1555) *Communes conclusiones in septem libros distributae cet.* Venet. 1570, 74 fol. Franc. 1576, 97, 1616 f. Lib. 6, titulo *de consuetudine*, conclus. I per totum (*De conditionibus ex stat. vel consuet. loc. requisitis ut quis filius patrimonialis dicatur*).

GARCIA NICOLAUS, *Tractatus de beneficiis. Genevae* 1658 Pars 7 cap. XV *De beneficiis certis personis seu certo generi personarum debitis* vol. II, p. 110 cfr. n. 67-89; 559 ss.

GATTA D., *Dissertazione delli benefici patrimoniali e delle chiese ricettizie* in *RR. Dispacci...* Parte I, vol. I, tit. 28° n. 7, §§ 1-187.

— *Del patronato e patrimonialità* ibid. Parte I, vol. III, tit. 28°, n. II.

— *Delle chiese patrimoniali...* ibid. Parte I, vol. IV, tit. 31°, pp. 1-48.

— *Riflessioni sopra l'ecclesiastica ordinazione e la materia beneficiale* Ibid. Parte I, vol. V, cap. IV, n. 207 ss; c. V, n. 138-142; c. VI, n. 133-136, c. X.

GIACONA VINCENZO, *Comune* in *Il Digestto Italiano* Torino Utet 1925 vol. VII parte III p. 734-739.

GILIBERTI V., *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*. Napoli 1845.

GRAZIANI OSCAR, *Dotazioni delle Parrocchie ex-ricettizie*. L'ordine di preferenza stabilito dall art. 7 della legge 4 giugno 1899 deve applicarsi anche nel caso di decadenza dei Comuni. In *Contenzioso Ecclesiastico* anno XXXVIII, n. 7 - Luglio 1937 p. 97 ss.

IACUZIO R., *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*. Torino. Utet. 1932.

La dotazione delle fabbricerie delle chiese ex-ricettizie in. *Riv. di dir. eccl.* 1906, XVI, 193-238.

Le chiese ricettizie e l'art. 3 della legge 15 agosto 1867 (in *Consultore giuridico*, 1899, 121-123).

LIBERATORE, *Polizia ecclesiastica*. Napoli 1842 p. 32 ss.

LOTTERIUS M., *De re beneficiaria* Lib. I q. 14, n. 13-15 q. 24 n. 13; Lib. II q. 39.

MACRI DOMENICO, *Notizia dei vocaboli eccles.* v. « Parochia ».

MADIA GIUSEPPE, *Della Polizia ecclesiastica del Regno d'Italia* - Napoli Sarracino 1871 § 189-190: *Diritti dei comuni sui beni delle chiese ricettizie soppresse.*

MAZZEO S., *La decadenza dei Comuni dal diritto di devoluzione e gli art. 7 e 9 della L. 4 giugno* 1899, in *Il Dir. Eccles.* 1919, pp. 57-64.

Memoria in difesa degli stabilimenti del Capitolo della Chiesa ricettizia di Molfetta riguardanti l'aggregazione dei sacerdoti a quel Capitolo. Napoli 1787.

NAPOLITANI, *Le chiese ricettizie e la giurisprudenza su la soppressione*, in *Gazzetta dei Tribunali di Napoli* XXIX (1878) p. 85 s.

PAGLIARINI A. G., *Le chiese ricettizie numerate... e la legge* 15 *agosto* 1867. Tip. Garibaldi, Lecce 1867.

PECORELLI R., *Iuris eccl. institutiones*, vol. II, p. 458-459 (lib. II, cap. IV, conclusione 4: *De ecclesiis recepticiis ac de regimine earum dissertatio*). Napoli 1842-46.

PELUSO, *I Capitoli delle Chiese Cattedrali e collegiate e le chiese ricettizie*, parte 1ª p. 97; parte 2ª p. 104. Napoli 1898.

— *Le chiese ricettizie nel diritto pubblico ecclesiastico del Napoletano* in *Dir. e giur.* 1898. - XIV, 110-113, 133-135, 145-149.

— *Le relazioni fra lo Stato e la Chiesa nel Regno di Napoli dal* 1786 *al* 1818. Parte I, vol. II, cap. III, *Le trattative del Concordato*, pp. 165-247.

PETRILLO A., *La dismissione delle rendite delle Ricettizie ai Comuni* in *Rassegna di dir. eccl.* 1908, 257-323.

PIACENTINI M., *Sulle spese di culto e di manutenzione dei beni delle ex-ricettizie* in *Riv. dir. pubbl.* 1936, 417.

PIGA E., *Le dotazioni delle chiese parrocchiali ex ricettizie da parte dei Comuni* in *Dir. eccl.* 1927 (XXXVIII). n. 3-4.

PITONIUS F. M., *Disceptationes ecclesiasticae*, pars I Disc. 17.

RIGANTI B. G., *Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes Cancellariae Ap.* Romae, 1744-1747.

Ricettizie in *Rassegna di Dir. eccl.*, 1908, 751-752.

RIVAROLO, *Il governo della parrocchia...* Vercelli 1875, p. 585 ss.

SALVIOLI G., *L'opera pia De Quatris e le chiese di Randazzo*. Pierro, Napoli - 1904.

SALZANO T. M. V., *Lezioni di diritto canonico pubbl. e privato*. Napoli 1841. vol. II, p. 226 ss.

SANTACHIARA T., *Se e quando sia deducibile, sulla liquidazione della congrua, l'assegno pel coadiutore delle chiese ex-Ricettizie* in *Diritto e giur.* 1911, 247-252.

SCADUTO F., *Diritto eccles. vigente in Italia* 4 ed. Cortona 1923-25, vol. II, *numeri* 287-319.

— *Ricettizie: devoluzione della rendita e deroghe al diritto comune* (Estratto da *Rassegna giuridica* 1898, II, parte 2ª, appen. p. 1-16.

— *Rappresentanza delle parr. vacanti, restauri e patronato delle ex-ricettizie* in *Giur. Ital.* 1900 vol. III, col. 809-860.

— *Affrancazione dei canoni... delle ex-ricettizie curate in confronto del F. C. o del Comune?* in *Riv. di dir. eccl.* 1900.

— *Sull'affrancazione ecc.* Nota senza titolo alla Sent. *C. A. Trani* 1-XII-1902: *Comune di Gravina c. F. C.* in *La legge* 1903, p. 357-362.

— *Devoluzione e rivendicazione delle soppresse chiese ricettizie curate* in *Riv. di dir. eccl.* 1905, p. 139-146.

— *Abrogazione delle trasformazioni delle ricettizie in collegiate*. Palermo, Vizzò 1907, p. 406-416 (Misc. Prof. A. SALINAS).

— *Ricettizie; diritto provvisorio tra dismissione e domanda di dotazione*, in *Giur. It.* 1910, I, 2, 321 ss.

— *Ricettizie* in *Nuovo Dig. It.* VI, 638 ss.

SCHIAPPOLI D., *Il Concordato del 29 agosto 1839 tra il Governo Borbonico e la Corte di Roma*. Tip. Cozzolino, Napoli 1925. (Estratto da *Atti dell'Accademia Reale di Napoli*).

— *La devoluzione delle rendite delle soppresse ricettizie ai Comuni*. (Estratto da *La Corte di Appello*, anno XXV n. 1-3. Tocco. Napoli 1926).

SELVAGGIO G. L., *Institutiones canonicae cum animadversionibus et additamentis I. Romani*. Napoli, 1789, *Tit.* 23 *Additamenta de ecclesiis recepticiis*, vol. III, p. 61-62.

SPENNATI G., *Quistioni di diritto canonico*, vol. IV. Salerno, Migliaccio. 1865, p. 225.

TALAMO V., *Della figura giuridica dei Comuni in rapporto alla divisione delle rendite delle ricettizie* in *Rass. di dir. ecl.* 1912, 398 ss.

TORELLI FELICE, *La chiave del Concordato dell'anno* 1818 *e degli atti emanati posteriormente al medesimo...* Napoli, Stamp. Fibreno. 1848-54, voll. 3; Appendici ai voll. I-II-III, vol II. partizione II, cap. IV (*Degli atti relativi ai benefici patrimoniali; e in ispecie delle così dette chiese ricettizie*, p. 75-136.

VENDITTI D., *Le chiese ricettizie nel passato e nel presente*. Rovigo Ist. Padano Arti Grafiche 1946 pp. 118.

VIVIANUS IULIANUS, *Praxis iurispatronatus...* Genevae 1673. Part. I, Lib. I, Cap. I, n. 101-106.

WINSPEARE D., *Delle chiese ricettizie*. Tip. Trani, Napoli 1832.

ZECCA V., *La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico...* Chieti, Tipogr. 2. Scalpelli 1867.

(Contiene: 1. La relazione della Comm. della Camera (27 giugno 1867) e le discussioni parlamentari sulle ricettizie (p. 7-29). 2. Discorso del relatore On. Ferraris. 3. Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato. 4. Commento agli art. della L. 15-8-1867; cfr. p. 154 in nota; 181-225 (esposizione storico-giuridica sulle ricettizie desunta dal Gatta); p. 264, 268, 289, 292, 308 (commento alla legge).

INTRODUZIONE

I. — La soppressione civile delle ricettizie, decretata dalla *L.* 15 *agosto* 1867 *n.* 3848 *art. I n.* 1 inflisse un fierissimo colpo alla Chiesa nell'Italia Meridionale, ove esistono circa milleduecento di tali chiese.

Fu innanzi tutto seriamente menomata la cura d'anime, malgrado che lo Stato con la citata legge avesse disposto di far salvo un solo beneficio curato per ogni ricettizia curata.

Ma tale provvedimento risultò assolutamente inadeguato.

Anche nei Comuni di notevoli proporzioni, nei quali di regola una era la ricettizia che provvedeva alla cura d'anime per mezzo di un collegio di sacerdoti, rimase il solo parroco a sostenere un sì vasto onere, specie dopo la graduale scomparsa dei vecchi partecipanti pensionisti.

Vero è che i nuovi partecipanti, sotto la spinta dell'Autorità Ecclesiastica, continuarono, e continuano ancora in molte parti, a collaborare col parroco. Ma si tratta di una situazione precaria, mantenuta a forza di oscuri sacrifici da parte del Clero.

Grave fu pure la menomazione che ebbe a subire il culto divino, che nelle nostre terre aveva tradizioni di grande splendore.

Perirono pure miseramente, con l'incameramento di beni, numerose istituzioni e opere religiose collegate alla vita delle ricettizie. Non è perciò azzardato affermare che una delle principali cause della decadenza, che si è voluta rimarcare — alle volte con molte esagerazioni — nella vita religiosa del popolo e del clero dell'Italia Meridionale, va ricercata precisamente nella ingiusta soppressione delle chiese ricettizie.

II. — Se tutte le leggi eversive furono ingiuste, quella che soppresse le ricettizie lo fu in maniera eminente.

Principio costante della legislazione ecclesiastica, anche di Stati giurisdizionalisti anticlericali, fu sempre quello di non toccare gli enti destinati alla cura d'anime. Anche il nuovo Stato italiano si

ispirò a tale principio per tutti gli enti di tale natura (parrocchie e coadiutorati), meno che per le ricettizie curate, le quali, appunto perchè curate, dovevano essere ugualmente rispettate.

Che cosa avvenne invece?

Gli onorevoli deputati (a parte la tendenza liberal-massonica di molti di essi) si mostrarono altrettanto impreparati a valutare, anche dal solo punto di vista strettamente dottrinale e storico, la natura di tali chiese, quanto solleciti di soddisfare le indebite aspettative dei Comuni, che li avevano eletti.

Fu così che, accettando vieti principi giurisdizionalisti e falsi presupposti storici, la Camera, con faticosa quanto infelice manovra, addivenne all'infausta soppressione delle ricettizie curate e non curate.

III. — La Suprema Autorità Ecclesiastica cercò di puntellare nella miglior maniera questi enti minati alle loro basi. Ma i provvedimenti adottati, oltre ad avere carattere provvisorio, non potevano certo impedire la graduale dissoluzione di questi organismi, che furono privati della necessaria base patrimoniale ed economica. Nè si potè ricostituire tale base con l'aiuto finanziario dei fedeli già troppo impoveriti dalla crisi economica e oberati di tasse.

Un generoso, quanto poco accorto tentativo di reintegrare le ricettizie nei loro diritti patrimoniali, fu quello della commissione formata nel 1925 dal Governo italiano per la riforma della legislazione ecclesiastica.

Il Concordato Lateranense, se non toccò il problema delle ricettizie, aveva aperto l'animo alle migliori speranze con la promessa revisione della legislazione ecclesiastica « al fine di riformarla e di integrarla, per metterla in armonia con le direttive alle quali si ispira il Trattato e il Concordato » stesso (art. 29); promessa poi ribadita con l'art. 34 della L. 27 maggio 1929, n. 848.

Ma la Commissione mista, formata a tale scopo, si arenò dopo le prime riunioni per gl'irriducibili contrasti sorti tra i rappresentanti dell'Autorità Ecclesiastica e quelli del Governo italiano.

Neanche il C. J. C. ha trattato esplicitamente delle ricettizie; in esso vi sono però i principi, che, connessi con le disposizioni date dalla S. C. C., bastano a risolvere il problema del riassetto interno di questa istituzione.

IV. — Il problema delle ricettizie è dunque ancora da risolvere sia sotto l'aspetto giuridico che pratico, tanto canonico che civile. E' stato per questo che ho creduto opportuno dedicare le mie più attente cure a studiare in modo organico il grave e complesso problema, cominciando dall'indagare le varie forme e denominazioni, che queste chiese hanno man mano assunte, appurarne la natura e l'origine, e seguire le loro fortunose vicissitudini storico-giuridiche sino a oggi. Come apparirà chiaro dallo svolgimento del tema, una siffatta indagine era necessaria per propugnare con cognizione di causa una intelligente restaurazione delle chiese ricettizie.

Il fine, che mi sono proposto, circoscrive i limiti del presente lavoro.

Esso vuole essere un modesto contributo dottrinale per l'opera di riforma e di rinascita, che gli organi (competenti) ecclesiastici e civili ci auguriamo vorranno (promuovere) a favore di queste chiese.

Quanto al suo contenuto, esso è essenzialmente giuridico, pur seguendo lo sviluppo storico generale dell'istituzione, specialmente nel regno di Napoli con qualche riferimento alla Spagna, ove detta istituzione era comunissima: causa non ultima, con l'avvento della dominazione spagnola, della straordinaria fortuna della ricettizia nel regno di Napoli.

V. — L'indagine non è stata scevra di difficoltà.

Lo stesso *Scaduto*, che pur si è occupato in varie occasioni del nostro tema, ebbe a fare sin dal 1900 questa penosa constatazione: « Come siano nate le chiese ricettizie, come si sono sviluppate specialmente nelle provincie napoletane e un po' anche nelle siciliane; quale sia l'origine, lo statuto; a quale trasformazione sia stata soggetta; chi sia il fondatore di ciascuna; in quanti casi il Comune, in quanti altri altra persona fisica o morale diversa dalla rispettiva categoria dei vocabili, noi lo ignoriamo e ci auguriamo che qualcuno faccia uno studio su tale argomento » (1).

Purtroppo l'invito dell'illustre studioso è rimasto inascoltato.

Nè abbiamo inteso di raccoglierlo noi, attesa l'indole essenzial-

(1) Scaduto Fr., *Rappresentanza delle parrocchie vacanti, restauri e patronato delle ex-ricettizie* in *Giur. It.* 1900 col. 852 s.

mente giuridica, che, come abbiamo premesso, vuole avere questo lavoro.

Nemmeno le controversie sorte dopo le leggi eversive, sia in sede civile che canonica circa i beni delle ricettizie, hanno recato contributi storici apprezzabili, attesa l'indole positiva e le finalità pratiche cui le relative decisioni si ispiravano.

Non va poi dimenticato che gli archivi di queste chiese, essendo di minore importanza, non furono sempre bene ordinati nè tanto meno vennero risparmiati dall'ingiuria dei tempi e degli uomini.

Sicchè i materiali storico-giuridici sulle singole ricettizie sono tutt'ora scarsissimi.

Ora, com'è stato chiaramente ripetuto da *Iemolo* (2), non è possibile scrivere la storia delle singole istituzioni (mense, capitoli, parrocchie, opere di culto, e — aggiungiamo — ricettizie), se prima non siasi raccolto adeguato materiale monografico, se prima non sia stata scritta la storia dei singoli enti: storia che naturalmente fornirà materia non solo per fissare la costituzione degli enti, ma altresì i loro reciproci rapporti, e in particolare la loro vita patrimoniale. Ora in questo campo, salvo onorevoli eccezioni (e le ricettizie non sono purtroppo tra queste), pochissimo si è fatto; e quando nei nostri trattati generali si accenna a storia della costituzione degli enti ecclesiastici e della proprietà ecclesiastica, resta sempre il dubbio se non si applichino all'Italia vicende di istituti di Paesi d'oltr'Alpe, vicende queste minuziosamente studiate. Storie di singoli enti ecclesiastici da noi scarseggiano; e quelle, che si hanno, sono nella quasi totalità scritte da non giuristi, cui non interessava affatto illustrare la struttura giuridica del rapporto, e che spesso non erano in grado di sfruttare il documento che pubblicavano per far emergere il dato giuridico che esso conteneva.

Noi ci auguriamo che presto si possano intraprendere in questo senso metodiche ricerche, se non proprio su ognuna delle ricettizie esistenti (chè scarsi o nulli addirittura sarebbero molte volte i materiali), almeno sulle più importanti tra esse o su quelle di ogni diocesi.

---

(2) Iemolo A. C., *Direttive di ricerche canonistiche*, in *Archivio di dir. eccl.* 1939 n. 3 p. 341 ss.

E ci lusinghiamo, con questa nostra indagine preliminare di carattere generale, di aprire la via a più analitiche e profonde esplorazioni storico-giuridiche in materia.

VI. — Il peggio si è che mancano anche organiche trattazioni dottrinali sulle chiese ricettizie.

Molti autori si occuparono di esse in seguito alle leggi eversive per scopi pratici. Pochi, e solo tra i giuristi napoletani, riassunsero più o meno succintamente la riforma del Breve *Impensa*.

Pochissimi trattarono del periodo delle origini.

Tra questi il *Gonzales*, che dedicò un sua nutrita glossa allo scopo di stabilire se tali chiese cadessero sotto la riserva pontificia. Ma, oltre al particolare punto di vista della sua trattazione, egli stesso sin dall'inizio (n. 2), si fa premura di riportare la chiara constatazione del Mandosio, e cioè che «*non invenitur aliquis textus, qui in terminis horum beneficiorum loquatur, nec illorum materia in iure tangitur*».

Oltre a ciò, il *Gonzales* riporta una tradizione giuridica prevalentemente regionale (egli si riferisce generalmente alle chiese spagnole) e già nel suo pieno sviluppo: siamo dunque ben lontani dall'avere un'eco immediata dal sorgere di questi enti.

Preziosi sono i riferimenti, che ci ha tramandati il *De Luca* circa le forme e gli ordinamenti delle ricettizie del Napoletano. Ma si tratta di semplici e rapidi cenni in ordine alla risoluzione pratica di alcuni casi controversi.

Chi più largamente si occupò della natura e delle origini delle ricettizie fu il giureconsulto napoletano sac. *Diego Gatta*, vissuto nel sec. XVIII. Ma, come vedremo, la sua indagine è profondamente contaminata dal *virus* giurisdizionalista e ci toccherà pertanto sceverare con molta cura il fondo genuino della tradizione storico-giuridica, che egli ci ha conservato sulle ricettizie del Napoletano, dalle sue arbitrarie costruzioni.

VII. — La scarsezza di materiali positivi e di trattazioni teoriche non ci ha consentito perciò di servirci sempre e solo del metodo storico-critico.

Il quale, come notò il *Bonfante* (3), se è eccellente nell'analisi degli eventi propriamente storici, risulta invece di minor giovamento nelle indagini storico-giuridiche più complesse. Infatti nello studio del movimento progressivo delle istituzioni (anche di quelle collocate in piena luce e che sembrano governare gli avvenimenti più che subirne l'influenza) i motivi genuini della critica storica hanno applicazione limitata e quasi unicamente nei confini della storia documentaria.

Perciò ci siamo attenuti al metodo storico-critico a cominciare dalla seconda parte, quando precisamente si inizia la storia documentata delle ricettizie.

Quanto al periodo delle origini, ci siamo invece giovati del metodo comparato, il quale, ponendo a raffronto i diritti dei vari popoli, specialmente nelle fasi primitive di sviluppo, cerca di scrutare le origini e di integrare le lacune della documentazione storica mediante l'analogia delle istituzioni parallele. Vero è che tale metodo può essere fonte di grandi illusioni, in quanto che le analogie, sulle quali l'attenzione si ferma, sono spesso estrinseche, riguardano non la struttura degli istituti, ma le finalità di essi: onde si corre il rischio di mettere a raffronto istituzioni profondamente diverse. Ma appunto per questo, oltre ad usare con molta discrezione di questo metodo, abbiamo avuto cura di stabilire delle analogie tra diritti, che hanno una sostanziale connessione tra loro, quali sono il diritto comune e il diritto romano.

E poichè i vari mezzi d'indagine, non che escludersi, s'integrano mirabilmente l'un l'altro, non siamo stati alieni dal giovarci anche del metodo (egregiamente illustrato e difeso dal *Bonfante* (4) e dal medesimo adoperato con fine intuito) detto naturalistico o organico, che consiste nel chiedere alle istituzioni stesse il segreto delle loro origini nelle loro fasi più oscure. Poichè nel mondo sociale, analogamente a quanto avviene nel mondo organico, le forme antiche si adattano ai nuovi fini, e conservano sempre la traccia dell'antica

(3) Bonfante P., *Storia del diritto romano*. I, 7ss. Milano 1923 (III ediz.).

(4) Bonfante P., *Il metodo naturalistico nella storia del diritto*, in *Riv. it. di sociologia*, 1917 (XXI) p. 53 ss.

finalità cui hanno servito. Sicchè lo studioso di ciascun ordine di fenomeni (quindi il giurista nei fenomeni giuridici) potrà distinguere da un lato la struttura, la forma; dall'altro, la funzione, la finalità di un organo, di un'istituzione. Ora il giureconsulto, che nello studio storico di un istituto ha presenti tutte le norme che a un dato momento lo governano e conosce il valore e, fino a un certo segno, la prima apparizione di ciascuna di esse, sarà in grado di distinguere principi vieti, elementi oscuri o aberranti, cioè non utili o anche ripugnanti alle funzioni attuali, e può essere indotto a supporre una diversa funzione dell'istituto nelle origini; e se nel corso dello svolgimento storico noto, risalendo indietro, egli vede aumentare di numero e crescere di efficienza le norme consentanee alla vecchia funzione supposta e diminuire invece via via il numero e l'estensione di quelle che corrispondono alla nuova funzione, allora la tendenza stessa dell'evoluzione gli permette di ricostruire con sicurezza maggiore o minore la primitiva figura dell'istituzione e mutare la congettura in certezza. Com'è chiaro, uno dei pregi essenziali del metodo è quello di costringere a seguire parallelamente al movimento del diritto, le correnti della vita della storia civile, l'esaltazione, la diminuzione o l'alterazione dei bisogni delle concezioni sociali, che ci illuminano sulla genesi delle modificazioni giuridiche e ne rendono più chiara l'essenza.

E' per questo che abbiamo voluto seguire come filo conduttore lo svolgimento storico dell istituzione. Per usare la plastica comparazione del Bonfante, come nella lenta ruina degli antichi palazzi e nel visibile adattamento delle parti superstiti a una diversa e generalmente più umile destinazione, mediante restauri e complementi nuovi; così, nella graduale demolizione e trasformazione degli antichi istituti giuridici, le basi esterne, le fondazioni nascoste sono le parti più indistruttibili e, sostenendo un edificio di non corrispondenti proporzioni e funzioni, rivelano, malgrado le aggiunte e la nuova integrale ricostruzione, i fini e lo stile dell'antica fabbrica.

VIII. — Scoprire coteste fondazioni nascoste delle ricettizie; seguirne gli sviluppi e rilevarne le deformazioni, che esse hanno subìto attraverso i secoli sino alla loro soppressione civile decretata dal Governo Italiano; studiarne e propugnarne una intelligente restau-

razione in armonia con la loro genuina struttura e con le nuove norme canoniche e civili: ecco precisamente il fine di questo lavoro.

Ma noi ci lusinghiamo di raggiungere anche un obbiettivo di più ampia portata.

E' oggi chiaramente visibile nella Chiesa la tendenza a raggiungere una relativa perequazione economica tra gli enti da essa dipendenti mediante un temperamento dell'istituto beneficiario.

Indici positivi di tale tendenza sono l'imposizione del sussidio caritativo, l'imposizione di pensioni ordinarie e straordinarie. Con tali provvedimenti il *beneficium* (istituto tipicamente medievale, intimamente aderente alla costituzione medievale della società) viene lentamente evolvendosi nella sua finalità, pur rimanendo ancora intatto nella sua configurazione giuridica. Ora la struttura della chiesa ricettizia (che sorse e si sviluppò come vigorosa reazione al rigido sistema beneficiario medievale) rappresenta una compiuta esperienza storica e giuridica svoltasi su vasta scala per diversi secoli.

Da cotesta esperienza noi pensiamo che si possano cavare utili suggerimenti per la trasformazione del sistema beneficiario in una nuova sistemazione degli enti ecclesiastici meglio rispondente alle sane concezioni sociali della vita moderna.

PARTE I

NATURA E ORIGINI DELLE CHIESE RICETTIZIE

Cap. I. — *Denominazioni e forme delle chiese ricettizie*

1. — Le chiese, comunemente dette *ricettizie*, ebbero anticamente denominazioni varie: *patrimoniali*, *matrici*, *consorziali*, *comunie* e *communerie*. Il *Concilio di Trento* assimila senz'altro le chiese patrimoniali a quelle ricettizie (1).

Sebbene si tratti di un semplice inciso, esso è tuttavia ugualmente notevole, perchè rappresenta la prima disposizione legislativa generale ecclesiastica che si conosca in materia.

Inoltre l'assimilazione dei due termini, più che un'approssimazione degli estensori del decreto, deve considerarsi come una formulazione espressamente voluta dai Padri del Concilio, i quali, pur essendo testimoni della tradizione giuridica delle varie regioni donde provenivano, si trovarono d'accordo nell'accomunare i due termini. E' vero che il Concilio di Trento, nella parte dispositiva, non ha che il citato inciso circa le chiese patrimoniali o ricettizie. Ma nelle sessioni conciliari preparatorie il tema pare fosse oggetto di larghe e vivaci discussioni.

Riferisce infatti il *Covarruvia* (2) che, per quanto attesta *Domenico Soto* (3), fu seriamente proposto a quei Padri che tutti i benefizi dell'Orbe Cattolico si riducessero a patrimoniali.

---

(1) *Sess.* 24 *cap.* 18 *De Reform.* « Expedit maxime animarum saluti a dignis atque idoneis parochis gubernari: id ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit S. Synodus, ut cum parochialis ecclesiae vacatio, etiamsi cura ecclesiae vel episcopo incumbere dicatur, et per unum vel plures administretur, *etiam in ecclesiis patrimonialibus seu receptivis nuncupatis*, in quibus consuevit Episcopus uni vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad infrascriptum examen teneri mandat... debeat Episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, (si opus fuerit) idoneum in ea vicarium... constituere... ». Quindi stabilisce la regola del concorso.

(2) Cfr. Covarruvia. *In practicis quaestionibus* cap. 35 n. 5 in fine. Cfr. pure *Gonzalez* o. c. n. 38; il quale riporta anche la testimonianza di *Acebedus* in l. 14 n. 8 tit. 3 lib. 1 recopilationis; *Gatta, Dissertazione* ecc. § 90; Riganti o. c. t. II n. 127.

Nessuna traccia però abbiamo potuto trovare negli Atti preparatori del Conc. Tridentino pubblicati dalla Soc. Görresiana.

Tuttavia non pare possa dubitarsi della notizia concordemente riferita dai citati AA., i primi dei quali molto vicini ai tempi del Tridentino.

Il silenzio degli Atti preparatori trova una spiegazione, oltre che nell'enorme vastità del materiale da notare, nell'esito negativo, che la proposta ebbe.

(3) Di *Domenico Soto O. P.* teologo cfr. *Quetif - Echard* 2, 177-174; *Hurter, Nomenclator* 4. 1162 sq. Intervenne al Concilio come Procuratore dei Domeni-

Ma il Concilio non accolse simili proposte.

Se il tema fu dunque largamente dibattuto tra i Padri, bisogna concludere che i due termini, *patrimoniali-ricettizie* abbinati nel citato inciso, indicavano una realtà giuridica sostanzialmente identica.

Giustamente pertanto osserva il *Gatta* (4) : « Che la ragione delle chiese ricettizie sia la stessa che quella delle patrimoniali si desume ancora dal Concilio di Trento (*Sess.* 24 *cap.* 18), ove facendosi parola delle chiese di sì fatta natura e qualità si cumula l'una e l'altra denominazione ».

Ma già prima il *Gonzales* (5) arrivava alla medesima conclusione, richiamandosi alla sentenza *Calagurritana, Beneficii de Arcaya*, 26 aprilis 1596 coram R. D. *Corduba*, « *ubi... fuit etiam declaratum procedere similiter in receptione ad ecclesiam non numeratam, sed receptivam cum talis receptio aequiparetur collationi beneficii in ecclesia numerata* ».

Era necessario stabilire preliminarmente la sostanziale identità di significato dei due termini predetti, prima di analizzare i passi degli antichi canonisti, i quali usano promiscuamente l'una e l'altra denominazione.

2. — Non è facile descrivere compiutamente, nel giro di qualche periodo, tutti gli aspetti della ricettizia, a meno che non si ricorra ad una definizione composita, come ha fatto lo *Scaduto* (6).

---

cani; cfr. *Diariorum P. II* p. 370 n. 25. Morì nel 1560 (cfr. *Acta VIII*, p. 492 nota 4) e fu sepolto a Salamanca nel monastero di S. Stefano « in quo mortuus est ille Dominicus Soto et sub infimo scalarum gradu voluit sepeliri... » *Diariorum P. I*, XXVII, 29.

Dagli Atti del Concilio risulta che Domenico Soto ha parlato ben quattro volte in Congregazione generale: il 1° aprile 1546 (Conc. Trid. V, 64), il 15 aprile (ibid. 119), il 20 maggio (ibid. 150) e l'11 ottobre (ibid. 491). In nessuno dei voti è stata toccata la materia delle chiese patrimoniali. D'altronde le deliberazioni dei benefici ebbero luogo particolarmente durante il III periodo del Concilio, al quale non prese parte Domenico Soto, ma Pedro Soto fino alla sua morte, il 20 aprile 1563. Ma l'unico voto suo esistente negli Atti, e cioè quello del 12 giugno 1562 (Conc. Trid. VIII 546), non contiene nessuna proposta sui benefici patrimoniali, come nemmeno la celebre lettera al Papa Pio IV del 17 aprile 1563 (Le Plat VI 14ss.). Resta la possibilità che si tratti di una proposta fatta in forma privata da Domenico o da Pedro Soto. Covarruvias, quale vescovo di Ciudàd Rodrigo, si trovò di fatti a Trento nel 1562-63.

(4) Gatta, *Dissertazione* ecc. § 104. § 104.

(5) Gonzalez o. c. n. 77, dove parla della nullità della provvista, fatta dal Capitolo sede vacante, dei benefici patrimoniali.

(6) Cfr. *Ricettizie* in *Nuovo Dig. It.* n. 1: « Le ricettizie sono enti morali collegiali, sostanzialmente ecclesiastici, non curati o curati, con *massa communis* senza prebende, almeno in origine, con diritto passivo di partecipazione riservato agli ecclesiastici di un Comune od ai membri di una famiglia, a tutti o a un

Ci sembra invece preferibile descrivere, sulla scorta dei pochi AA. che hanno trattato questa materia, i diversi aspetti che la ricettizia ha assunto nel suo concreto sviluppo storico e infine ricavarne i caratteri essenziali e fondamentali.

§ I. - *La ricettizia nella testimonianza dei canonisti spagnuoli.*

3. — Chi meglio degli altri ha chiaramente riassunta e criticamente discussa l'antica tradizione dei canonisti spagnuoli in tema di ricettizie, è stato il *Gonzales* (7). Premesso che « *non invenitur aliquis textus qui in terminis horum beneficiorum loquatur nec illorum materia in iure tangitur* » passa quindi in rassegna le varie spiegazioni etimologiche date dagli altri autori.

" *Patrimonialia beneficia dicuntur, ut ab etymologia vocabuli arguamus, a qua licitum est arguere... ex eo quod a patrimonio, idest a paterna haereditate veniant, quia fuerunt a patribus seu avis instituta, ut dentur et conferantur filiis et aliis successoribus in infinitum* ". Aggiunge subito però: " *secundum hanc denominationem ista beneficia patrimonialia erunt de iurepatronatus laicorum, de quibus loquitur* Staphilaeus (8)...; *idem etiam tenet* Millius " (9).

Osserva però il *Gonzalez*:

" *Ista tamen etymologia, licet in se sit bona quoad beneficia. quae insimul sunt patrimonialia et de iure patronatus laicorum, non tamen quadrat, quoad propositum nostrum, in quo non dubitabatur an beneficia iuris patronatus laicorum comprehendantur in regula nostra... Sed solum agimus nunc de beneficiis patrimonialibus, quae non sunt de tali iure patronatus laicorum, prout sunt in pluribus Hispaniae partibus* ".

4. — Una seconda spiegazione è riportata dal *Mandosio* (10):

" *... Dicuntur beneficia patrimonialia eo quod ab aliquibus data fuerunt ordinandis de proprio patrimonio, ut ad titulum illorum ordinarentur et in posterum*

---

deteminato numero, con nomina per cooptazione, poi vescovile, con diritto del Comune o della famiglia sulle medesime, diritto di patronato attivo o di altra natura ».

(7) GONZALEZ o. c. n. 1 - 11.

(8) STAPHILAEUS JOANNES, *De Literis gratiae in* 5 *forma expectativarum* sub n. 3, vers. *cadunt*.

(9) DE MILLIS GIOVANNI NICOLA, (alias «*Absenti*» - sec. XV), *Repertorium-verborum iuris*, v. *Beneficium*: « Beneficium patrimoniale seu patronale: si conferatur per episcopum patrono invito vel irrequisito, collatio est nulla ».

(10) MANDOSIUS QUINTILIANUS, *in Regulas Cancellariae Aplicae* comm. Reg. 19 qu. 15 n. 17. Venetiis 1583. T. I p. 137 s.

titularia beneficia remanerent, et sic de patrimoniis efficiuntur tituli perpetui beneficiorum, sive a patribus vel avis illorum ordinandorum sint talia patrimonia data, sive ab aliis quibuscumque extraneis... ". Ma nemmeno questa spiegazione, nota il *Gonzales*, " *satis convenit rei, de qua agimus: tum quia ex tali forma et modo similiter acquireretur ius patronatus laicale, quamvis nihil exprimeretur* (11)... *Tum etiam quia non plura beneficia invenirentur huiusmodi conditionis; sed talia beneficia patrimonialia sunt valde frequentia et in magno numero* ".

5. — Perciò il *Gonzales*, sulla scorta di altri canonisti (12), suggerisce un'interpretazione, che si adegui alle caratteristiche essenziali di tali benefici: « *Sit igitur vera denominatio quod beneficia dicantur a patria, ex eo quod conferenda natis vel oriundis illius patriae, ubi talia beneficia consistunt...* ».

E più ampiamente (13): « *Patrimonialia beneficia sunt illa quae ex Apostolica concessione vel statutis seu synodalibus constitutionibus Apostolica auctoritate confirmatis vel ex immemorabili consuetudine sunt necessario conferenda natis, incolis vel originariis alicuius patriae, civitatis, oppidi vel parochiae, ita ut illi dumtaxat, qui filii naturales et patrimoniales sint, provideri debent de huiusmodi beneficiis et non alii forenses seu extrinseci, qui tales qualitates non habeant..., et patet ex legibus* 21, 22 ac 23 *titulo* 3 *lib.* 1 *recopilationis, et constitutionibus synodalibus diocesis Burgen. Calagurritan, et Placentin. In quibus tribus dioecesibus Hispaniae omnia beneficia providentur solis filiis patrimonialibus necnon in aliis pluribus locis Hispaniae.*

E' chiaro perciò il pensiero del *Gonzales*, quando aggiunge (14): « *Vel etiam potest denominari beneficium patrimoniale a patre, ex quo ille, cui est conferendum, patris originem sequi debet* ¶ 1. *adsumptio* § *filius civitatem, ex qua pater ff. ad municipalem; et de incolis,* 1. *filios c. de muneribus et originariis libro* X; 1. *cives, c. de incolis eodem libro* ». Non si tratta invero della provenienza dei beni a *patre seu a paterna haereditate*, di cui ha discusso prima; ma semplicemente dall'origine *a patre* di colui cui può essere conferito il beneficio patrimoniale; come si rileva e dai testi romanistici citati e da quanto dice verso la fine della sua glossa circa i criteri con i quali viene determinata siffatta origine (15).

---

(11) Cfr. *Rota dec. V de iure patronatus in antiquis Lambertin. de iure patronatus. Lib.* 1 *qu.* 2 *art.* 2; *Caputaquen. Dec.* 133 *part.* 2.

(12) Cfr. Cassadorus, *dec.* 8 *num.* 1, *de praebendis*: Covarruv, *In practicis quaestionibus* cap. 36 num. 3 vers. *hoc ipsum fieri*; Alphonsus Hoieda, *De incompatibilitate beneficiorum*, par. 1 cap. 24 num. 86.

(13) Gonzalez o. c. n. 3.

(14) Gonzalez o. c. n. 11.

(15) In questo senso può essere intesa anche la spiegazione che più tardi

6. — Ancora prima del *Gonzales*, identica spiegazione aveva già suggerito l'*Hoieda* (16), il quale osservava:

"Quae quidem patrimonialia beneficia multa sunt in Hispania, maxime in BURGEN. *archiepiscopatu et in ep.* PALENTINO, CALAGURRITANO *et* GENUENSI; *textus tamen de iure communi non reperitur, qui de istis patrimonialibus beneficiis loquatur ,et si quis est, ego non vidi".*

Tanto più interessanti sono perciò le notizie che egli riferisce in proposito.

"Usus communis in Hispania circa praedictorum beneficiorum patrimonialium provisionem talis est quod vacante beneficio patrimoniali, pluribus concurrentibus ad illud sese invicem opponunt, et oppositio haec habetur loco acceptationis et Ordinarius, causa cognita ac negotio discusso mediante examinatione, quis ex oppositoribus sit habilior et idoneior et tali... beneficium confert mandatque illum in possessionem immitti".

Quindi conclude: *"...Quatuor requiruntur copulative ad hoc ut quis possit obtinere praedicta beneficia patrimonialia*: 1) *sit naturalis*; 2) *quod se opponat infra tempus statutum*; 3) *quod subiiciat se examini*; 4) *quod sit aliis habilior".*

Non manca però di osservare che *"magna est similitudo inter beneficia patrimonialia".*

Giustamente però replica il *Gonzales* (17) *"negando beneficia patrimonialia habere tantam similitudinem cum beneficiis iurispatronatus laicorum, quod sit par ratio in utroque. Quoniam ratio privilegii iurispatronatus laicalis nititur in fundatione constructione vel dotatione, ne laici abstrahantur ab huiusmodi operibus piis et sanctis si beneficiorum per illos fundatorum collatio libera esset Papae reservata... Et prorsus cessat (inquam) ratio ista in beneficiis patrimonialibus, de quibus agimus, in quibus nulla datur fundatio ac dotatio de propriis bonis laicalibus, ut in principio diximus".*

7. — Ma la prima fonte delle tre interpretazioni riferite dal *Gonzales* va ricercata nel *Mandosio* (18), il quale vi premette questa interessante avvertenza: « *Patrimonialia autem beneficia unde nomen*

---

proporrà il Gagliardi: « Beneficia patrimonialia sunt quae originariis alicuius loci incolis tantum conferuntur ex privilegio vel statuto vel consuetudine, tamquam a patriciis eius loci pro suis fundata ». Cfr. GAGLIARDI CARLO, *Institutiones iuris canonici communis et neapolitani*. Neapoli 1766 - 71. *De beneficiis ecclesiasticis*, cap. II n .10.

Una tale spiegazione tuttavia meglio si adatta ai benefici patrimoniali, che sono inoltre di giuspatronato laicale.

(16) HOIEDA ALPHONSUS DE MENDOZA, *De beneficiorum incompatibilitate atque compatibilitate tractatus. Venetiis apud Variscum et socios*, 1529. Pars. I. cap. 24 n. 86 - 90.

(17) GONZALEZ o. c. n. 68.

(18) MANDOSIUS o. c. n. 13, 16.

sūmpserint et quae sint, nunc subiiciam ex his quae legi et ex his quae audivi ab ipsis litigantibus super talibus beneficiis. Et ego fui et sum advocatus in pluribus causis super bēneficiis patrimonialibus Hispaniarum, quarum plures terminari vidi secundum iura statutaria et synodalia desuper edita, quae diversa sunt secundum locorum diversitatem ».

Circa l'opinione dello *Staphilaeus* (19) dice nettamente : « *Staphilaeus tamen conculcat patrimonialitatem cūm iure patronatus laicorum, et male iudicio meo : praesupponit enim quod beneficia patrimonialia sint de iurepatronatus. Quaestio vero mea posita est per D. Sarnen.* (20). *Loquitur in beneficiis patrimonialibus, semota ista alia qualitate iuris patronatus* ».

8. — Assai interessanti sono alcune osservazioni del *Gonzales*, circa il diritto alla partecipazione da parte dei figli patrimoniali.

Innanzi tutto stabilisce « *quod quamvis sint conferenda certo generi personarum, idest filiis naturalibus et patrimonialibus... nihilominus dicitur libera collatio* » (21). L'affermazione è un semplice corollario di quanto il *Gonzales* ha detto circa la natura dei benefici patrimoniali, in quanto questi sono ben distinti da quelli di giuspatronato.

Resta però che la collazione di tali benefici va fatta ai soli figli patrimoniali : « *et collatio facta contra formam talis statuti... est ipso iure nulla* » (22). Tuttavia « *filii naturales et patrimoniales ante electionem vel praesentationem de illis factam vel sententiam, non habent ad beneficia patrimonialia aliquod ius, neque in re nec ad rem etiam post oppositionem per eos ad beneficia vacantia factam, nisi aliter ex aliqua constitutione synodali vel iure particulari caveatur* (23). *Ratio est quia nemo potest sibi ipsi aliquod ius attribuere et neque aliquis potest se ipsum praesentare vel eligere* » (24) Inoltre « *quando*

---

(19) Cfr. n. 3 nota 8.

(20) Si riferisce a Gomez *L., Epus Sarnen., Commentarii in iudiciales, regulas Cancellariae, Lugduni apud Nicolaum Edoardum* 1557. *Reg. De infirmis resignantibus* q. 21 p. 96: « In primis negari non potest beneficia patrimonialia, quae hodie dantur in titulum perpetui beneficii, esse vera et realiter beneficia ecclesiastica et eorum appellatione comprehendi ut tradit *Fely* in c. *postulasti* in 8 col. de rescrip. ».

(21) Gonzalez o. c. n. 75.

(22) Gonzalez *Gonzalez* o. c. n. 83.

(23) Gonzalez o. c. n. 87. L'elezione o presentazione, cui accenna l'A., è il privilegio spettante ad alcuni Capitoli; vedi in proposito n. 78.

(24) Gonzalez, o .c. n. 91.

sunt plures praesentati, nemini acquiritur ius ad rem ex tali praesentatione (25).

9. — Le notizie, fin quì esposte, sono tutte desunte da spagnuoli e riguardano le chiese patrimoniali spagnuole. Si sbaglierebbe però chi credesse che il loro interesse sia solamente regionale e particolare.

Oltre ad essere i canonisti più antichi che abbiano trattato di questa materia, essi furono anche avvocati della Curia Romana e conoscevano anche le ricettizie italiane, di cui citano decisioni di controversie: s'intende che essi avevano maggiore esperienza delle chiese delle loro terre d'origine. Dal punto di vista dottrinale il loro contributo è senza dubbio notevole, e tutti gli altri giuristi, che hanno poi dovuto occuparsi di questa materia, sono ricorsi a loro, come a fonti sicure e genuine.

S'intende che le loro etimologie possono essere discutibili dal punto di vista filologico. Ma essi non fanno della filologia, e scelgono invece la spiegazione etimologica che aderisce più intimamente alla realtà storica e giuridica dell'istituzione da descrivere.

§ 2. - *La ricettizia nella testimonianza dei canonisti italiani*

10. — Il *De Luca* (1614-1683) ha toccato la materia delle ricettizie in sei *discursus* del suo *Theatrum veritatis et iustitiae* (26).

Com'è dell'indole della sua opera, non si tratta di un'esposizione ordinata e sistematica, ma di considerazioni in diritto e in fatto che egli come avvocato formulava in ordine alla discussione dei casi controversi. Tuttavia da tali considerazioni, ricche di dati positivi e mirabilmente perspicue nel loro contenuto giuridico, non solo veniamo a conoscere la tradizione contemporanea all'A., ma ci è possibile risalire alla struttura primitiva delle ricettizie del Napoletano.

Il *De Luca* infatti ha cura di sottolineare, a principio di ognuno dei citati *discursus*, che la forma ricettizia, in forza dell'uso della consuetudine e di antichi statuti approvati dall'Autorità Ecclesiastica, era largamente diffusa nelle chiese di quelle parti, cui appartengono i casi in esame: ossia del Regno di Napoli.

11. — Varie erano le forme, che tali chiese assumevano, non solo per la diversità dei loro statuti, ma anche per le differenti relazioni giuridiche, che esse avevano con altri enti ecclesiastici.

---

(25) GONZALEZ o. c. n. 93.

(26) *Lib. XII, Pars II, De Can. et Dignit. - Disc.* 17 - 22; vedi pure *Pars XIV, Miscellanea Eccl. Disc.* 1 *n.* 123.

Una prima forma è rappresentata dalla ricettizia annessa a un Capitolo Cattedrale.

"*Praesupposito pluries illarum partium insinuato usu, quod sc. in Ecclesia Cathedrali, ultra Dignitates et Canonicos in numero praefinito in titulum collativos, adsint simplices clerici seu cappellani patrimoniales seu cives, post expleta aliqua servitia admissi ad participationem massae grossae aliarumque distributionum quotidianarum: cum in civitate* Conversanen., *iuxta illarum partium pariter usum frequentiorem, non adessent parochiae sed cura animarum esset penes Capitulum... etc.*" (27).

Similmente "*Cum Ecclesia Metropolitana* Matheranen. *eandem haberet consuetudinem in praecedentibus pluries enunciatam, frequens omnibus illarum partium Cathedralibus et Collegiatis ac etiam matricibus parochialibus communem, quod ultra praefinitum Dignitatum et Canonicorum numerum, qui in titulum collativum providentur, sit etiam receptiva civium certas qualitates habentium, qui, praestito quodam gratuito servitio aliisque adimpletis, iuxta singularum Ecclesiarum Statuta, ad participationem massae, distributionum aliorumque emolumentorum admittantur*" (28).

12. — Una forma molto simile alla precedente è rappresentata dalla ricettizia annessa a un Capitolo Collegiale.

"*Cum in Ecclesia Collegiata et matrice* Oppidi Ioviae (Baren.), *ultra tres Dignitates et decem Canonicos in titulum collativos provideri solitos, iuxta pluries insinuatam illarum partium consuetudinem, adessent plures presbyteri patrimoniales, post adimpleta solita requisita aeque cum Canonicis et Dignitatibus de massa communi aliisque emolumentis participantes...*" (29).

Ma il *De Luca* include in questa forma anche la ricettizia annessa a una Collegiata, che non sembra possa dirsi veramente tale, ma come tale viene considerata: e pertanto il suo ragionamento *in iure* fila ugualmente.

"*Praesupposito eodem usu (de quo in disc. praecedenti ac in aliis) pluries illarum partium, admittendi ad servitium Ecclesiae Matricis seu principalis loci etiam Cathedralis vel Collegiatae omnes cives seu patrimoniales certas qualitates habentes certaque onera ferentes, iuxta singularum Ecclesiarum particularium statuta vel consuetudines. Cum in Ecclesia matrice oppidi* Galatonae (Neritonen.), *quae ab antiquo in titulo ac statu Collegiatae exsistit, ultra quatuor Dignitates in titulum collativum provideri solitas, excrescere inceperat presbyterorum numerus...*" (30).

---

(27) De Luca o. c. disc. 18 n. 1.
(28) *Idem, ibid.* disc. 22 n. 1.
(29) *Idem, ibid.* disc. 20 n. 1.
(30) *Idem, ibid.* disc. 19 n. 1.

Senonchè è lecito dubitare della collegialità *veri nominis* di un cotal Capitolo, composto di sole Dignità senza altri *Canonici*, e di molti semplici cappellani partecipanti. Opportunamente perciò aggiunge il De Luca (31).

"*Admissa siquidem qualitate collegiali huius Ecclesiae... Dicebam Collegium seu Capitulum vere et proprie constitui a quatuor Dignitatibus in titulum collativum provideri solitis tamquam de veris beneficiis seu canonicatibus ita nuncupatis... Reliqui vero presbyteri, quamvis aeque cum canonicis vel dignitatibus participantes de massa communi, quinimo de consuetudine votum in Capitulo cum eis habentes, non costituunt collegium seu legitimum ac verum Capitulum, utpote nullum titulum collativum habentes, sed potius quandam congregationem seu* COMMUNIAM *clericorum...; quoniam, cessante titulo Canoniae vel alterius beneficii, non datur legitimum collegium...*".

13. — *In terminis* il *De Luca* menziona una seconda forma di ricettizia composta di dignità *quoad honores tantum*, senza altri canonici e di semplici presbiteri: come si ritrovava nella chiesa di *Nazareth* (*Barletta*) (32):

« *... ita illarum partium consuetudine praebente praesertim vero cathedralis Andriensis ac etiam ecclesiae matricis seu collegiatae eiusdem oppidi Barolitani: adessent quinque dignitates in titulum collativae, nulli vero canonici, quorum nuncupationem habent atque figuram faciunt illi cappellani seu presbyteri, qui Ecclesiae servitio adscripti post adimpleta requisita, ex eiusdem ecclesiae statuto necessaria, admittuntur ad massae communis participationem, in qua nedum dictorum simplicium presbyterorum nullum titulum collativum habentium, sed etiam ipsarum dignitatum absque alia praebenda emolumentum consistit, adeout dignitates supra alios solam honorificam praeeminentiam habere dicantur* »; e dunque non vere dignità *in titulum collativae*, come invece ha detto avanti. Ora qui ci troviamo di fronte non già a una collegiata *veri nominis*, ma bensì *quoad honores tantum*. Coteste dignità non sono vere dignità, ma. come dicono i canonisti (33), *dignitates ventosae*.

Lo stesso *De Luca* (34) precisa: « *... adeout istae Dignitates deinde ad quamdam maiorem ecclesiae honorificentiam erectae fuerint, absque status antiqui dictaeque massae alteratione cum solis honorificis praeeminentiis ac etiam cum aliquibus maioribus emolumentis in distributionibus quotidianis et minutis loco praebendae seu fructuum tamquam in dignitatibus potius abusivis quam veris quodammodo stantibus loco praebendae: et consequenter qui vult ad societatem admitti, ipsius societatis leges ac statuta servare tenetur eaque adimplere, quae alii adimpleverunt vel adimplent ad aequalitatem inter socios servandam* »

(31) *Idem, ibid.* disc. 19 n. 4-5.
(32) *Idem, ibid.* disc. 17 n. 1.
(33) Cfr. FAGNANO, *Lib. III Decret., De praeb. et dignit.* n. 22; VAN ESPEN, *Ius eccl. univ., par. II, tit.* 18 *cap. 2 n.* 11; GAGLIARDI, *Inst. canon. lib. I, tit.* 29 *De Dignit. n.* 11.
(34) DE LUCA o. c. *disc.* 17 *n.* 4.

E della stessa natura doveva essere anche la chiesa matrice di Galatona, di cui si è detto avanti, e che passava invece per vera collegiata.

E' necessario tener presente questa e le successive metamorfosi, che verremo rilevando, per poter poi risalire alla natura originaria della ricettizia; basta per ora averne dato un cenno.

Continuando il *De Luca* aggiunge (35): « *Atque ex eiusdem ecclesiae statuto vel recepta antiqua consuetudine ad praedictae massae participationem non admittantur nisi cives certas qualitates habentes, qui postquam in gremio recepti sunt certo determinato tempore in acholithatus subdiaconatus ac diaconatus et forte etiam presbyteratus ordinibus gratuitum servitium praestiterint: quod Statutum fere omnibus illarum partium ecclesiis etiam cathedralibus uniforme esse videtur* ».

14. — Finalmente il *De Luca* descrive (36) una ricettizia *ad instar ecclesiae collegiatae*, semplice parrocchia.

« *In ecclesia parochiali oppidi* Herberiae (Rheginen.), *ultra parochum seu rectorem se ingerentem in cura animarum ac perceptione iurium seu emolumentorum parochialium, adest quoddam improprium collegium seu congregatio, sub consortii vocabulo explicata, aliquorum simplicium presbyterorum civium, qui ad instar ecclesiae collegiatae illi inserviunt, ac de quadam massa communi participant, dictumque consortium propria habet statuta antiqua ab Episcopo approbata, praescribentia qualitates concurrere debentes in iis, qui ad illud admitti debeant, quod sc. congregatis omnibus consortialibus vel saltem tribus partibus, a quodam officiali, qui massarius nuncupatur, proponatur ille qui admitti velit, ipsi vero consortiales diligenter indagare ac investigare debeant an sit bonae honestaque vitae ac famae, ut ceteris consortialibus ac universo populo exemplum esse posset, quodque esset per tres menses antea sacerdos ac servierit in choro et sit natus in dicto oppido ex parentibus, qui per decennium saltem in eo habitassent ibique eum educassent... ».*

In proposito cita pure alcune decisioni rotali (37): « *... in quibus in individuo agitur de casu necessariae receptionis ad consimile consortium seu massam, quae ibi in illis partibus communia dicitur* » (38).

15. — Una evidente derivazione dalle precedenti forme è costituita dalla ricettizia che veniva trasformata da innumerata in numerata, di cui diremo avanti. Avveniva che solo le dignità (abusive o

(35) *Idem, ibid.*
(36) *Idem.* o. c. *disc.* 21 *n.* 1.
(37) *Rheginen. Comuniae c. Carillo inter suas dec.* 32, 66 *et* 102.
(38) De Luca o. c. *Disc.* 21 *n.* 7.

ventose) e i partecipanti *de numero* avevano il voto in Capitolo e partecipavano alla massa capitolare o grossa *reliquis presbyteris supra numerum participare debentibus de solis distributionibus quotidianis minutis funerum ac anniversariorum et celebrationis Missarum* (39).

Tutte queste varie forme, che la ricettizia assunse, rappresentano uno stadio avanzato e peculiare della sua progressiva evoluzione, quando cioè la ricettizia a contatto con altri enti, viene assorbita da essi e rimane semplicemente *officium*.

Non bisogna infatti dimenticare che il *De Luca* descrive le ricettizie quali al suo tempo risultavano; ma egli avverte insieme che esse erano diffuse nel Regno di Napoli in forza di antiche consuetudini: siamo dunque ben lontani dalla forma primitiva. Vedremo in seguito quale sia stata la struttura originaria, quali le successive trasformazioni della ricettizia.

16. — Circa la provenienza e la natura dei beni della massa il *De Luca avverte* (40):

« ... huiusmodi massa vere ac proprie non conflatur ex fructibus et dotibus ipsorum canonicatuum vel beneficiorum, qui ita laudabiliter pro maiori ecclesiae cultu ac divino servitio, quod alias negligeretur, redacti essent ad formam distributionum quotidianarum, per punctaturas.. Sed proveniunt ut plurimum a piis legatis aliisque dispositionibus cum onere Missarum et anniversariorum ac tamquam per speciem cuiusdam societatis seu communionis clericorum sub his legibus constitutae ac introductae inter ipsos presbyteros, absque peculiari ratione beneficii seu dignitatis... ».

17. — Chiarita la varia struttura della ricettizia, interessa specialmente stabilire, sulle tracce conservateci dal *De Luca*, la posizione giuridica dei suoi membri. Questi pur assumendo denominazioni diverse (dignità, canonici, partecipanti ecc.) rappresentano però un'entità sostanzialmente identica.

Abbiamo già rilevato che le dignità, esistenti nelle ricettizie, non sono veramente tali, ma abusive o ventose, « *adeout supra alios solam honorificam praeeminentiam habere dicantur* » (41)

Invece nelle chiese cattedrali, nelle quali sono costituite le vere dignità, queste hanno diritto alla doppia partecipazione. Va però rilevato « *quod sc. totum proveniat non a beneficio de per se considerato, sed ab ipsa communia, retentis terminis habilibus. Qualitas autem canonicatus, utpote inducens quamdam necessitatem maioris*

(39) *Idem*, o. c. *disc.* 19 *n.* 1.
(40) *Idem*, o. c. *disc.* 17 *n.* 4.
(41) *Idem*, o. c. *disc.* 17 *n.* 1, 4.

impensae pro maiore decore dignitatis ac etiam ob maiora onera quibus subiacent canonici circa adsistentiam Episcopo ac celebrationem solemnitatum ita detur haec maior participatio, non tamen ut dictum est, ex sola ratione beneficii...» (42).

Parimenti non vi sono veri canonici, « *quorum nuncupationem habent atque figuram faciunt illi cappellani seu presbyteri, qui... admittuntur ad massae communis participationem* » (43).

18. — La vera natura giuridica dei membri della ricettizia consiste dunque nel loro essere di « *presbyteri patrimoniales aeque cum canonicis et dignitatibus de massa communi aliisque emolumentis participantes* » (44). Inoltre queste partecipazioni nello stretto senso della parola « *non sunt beneficia* » (45); i partecipanti perciò non vanno confusi con i *porzionari*.

Il *De Luca* (46) ha cura di rilevare in proposito « *clarum aequivocum desumptum ex verbo participantium, quasi quod idem importaret ac portionarios; istisiquidem ita pro locorum consuetudine vocati sunt veri beneficiati in titulum collativum provisi a Sede Apostolica vel ab Ordinario, quos frequentius in Italia, praesertim in Basilicis Urbis dicimus beneficiatos et clericos, duos ordines cum aliqua subordinatione constituentes; in Hispania vero dicuntur portionarii et medii portionarii, et in aliis locis hebdomadarii seu mansionarii et alibi consortiales... semper tamen cum praesupposito tituli collativi* (47). *Et consequenter ea quae in iure de istis habentur, male applicantur huiusmodi presbyteris nullum titulum habentibus, sed solum iure cuiusdam famulatus adscripti ecclesiae servitio, pro cuius mercede admittuntur ad participationem massae, ita nuncupati participantes, ad differentiam aliorum, qui utpote adhuc necessaria requisita non habentes, non participant* ».

Non bisogna tuttavia confondere la posizione dei partecipanti con quella dei semplici sacerdoti investiti di cappellanie manuali « *quae alium titulum non habent nisi illum conducticium seu famulatus* »; mentre i partecipanti sono tali « *ex iure civico quod sine dubio praebet ius necessarium...* » (48) come meglio spiegheremo avanti.

Nè i partecipanti, anche quando la ricettizia è annessa a una chiesa cattedrale, possono considerarsi « *ut capituli ministri et servitores* », come sono invece i semplici sacerdoti non partecipanti. Anzi

---

(42) *Idem*, o. c. *disc.* 17 *n.* 7.
(43) *Idem*, o. c. *disc.* 17 *n.* 1; cfr. pure *disc.* 19 *n.* 6-7.
(44) *Idem*, o. c. *disc.* 20 *n.* 1.
(45) *Idem*, o. c. *disc.* 21 *n.* 10
(46) *Idem*, o. c. *disc.* 20 *n.* 5.
(47) Cfr. n. 20.
(48) *Idem*, o. c. *disc.* 22 *n.* 4.

essi « *non solum habent coaequale ius cum canonicis et dignitatibus in participatione massae grossae capitularis aliarumque distributionum, sed etiam habent votum in capitulo, adinstar earundem dignitatum et canonicorum* » (49).

Ma non per questo tuttavia « *dicuntur de capitulo eiusque corporis membra dici possunt, cum nullum habeant titulum a Papa vel ab Episcopo formalis beneficii, sed sunt simplices presbyteri ad servitium recepti* » (50).

A spiegare l'apparente anomalia il *De Luca* riferisce (51): « ...*Cumque in hac ecclesia* (CONVERSANEN.) *iuxta communem illarum partium usum actus chorales sint communes presbyteris aeque inservientibus in divinis, ideoque pro servitii labore aeque participantibus de massa, in qua principaliter sunt aequaliter interessati, idcirco rationabiliter admittuntur ad votum in Capitulo, frequentius congregati solito pro massa ac redituum administratione ac electione officialium idem interesse concernentium, ut sunt praesertim oeconomi seu procuratores et similes; non tamen inferri potest ad actus mere capitulares aliaque iura capitularia, quoties in eisdem quoque legitime inducta consuetudo non assistat...* ».

19. — Resta ora da rilevare la natura, l'ampiezza e la portata del diritto stesso a essere ammesso alla partecipazione. Com'è ricordato in tutte le fattispecie su riportate, requisito preliminare ed essenziale è di essere originario del luogo, in cui sorge la ricettizia.

I diversi statuti particolari poi determinano in concreto la qualità civica necessaria (52).

Ma in sostanza si è ammessi alla partecipazione « *ex iure civico* » come dice il *De Luca* (53); realtà giuridica ben definita nel sistema del diritto comune e nel pensiero di questo principe del diritto comune (54).

Ne segue che l'ammissione alla partecipazione non è meramente volontaria.

« *Licet enim ex statutis vel receptis consuetudinibus huiusmodi ecclesiarum, illi qui habent civicam seu patrimonialem qualitatem aliaque requisita, dicantur habere aliquod ius, ita ut non sit admissio mere voluntaria ad servitium, eo modo quo est illa cappellanorum mere manualium et conductitiorum, quae dicitur iure simplicis famulatus...; attamen istud ius considerabile videtur ad effectum ut, non*

---

(49) *Idem*, o. c. *disc.* 18 *n.* 6.
(50) *Idem*, o. c. *disc.* 18 *n.* 13.
(51-52) Cfr. n. 40.
(53) Cfr. n. 18.
(54) DE LUCA o. c. *lib. XV (De iudiciis), disc.* 35 *De legibus et authoritatibus cum quibus in ordinatoriis vel decisoriis iudicandum vel procedendum est.*

concurrente iusta causa, non possit civibus praescriptas qualitates habentibus denegari receptio seu admissio ad servitium et massam, stante qualitate receptitiae non numeratae... » (55).

E altrove (56): « *... cum ecclesia ex statuto vel consuetudine esset civium receptitia, hinc proinde huiusmodi clericorum seu presbyterorum receptio non provenit a libera facultate capituli quod posset non recipere, seu conducere istos potius quam alios, sed ex iure civico, quod sine dubio praebet ius necessarium, arctativum capituli quod volens non potest recusare admissionem ad servitium et massam civium habentium praescriptas qualitates...* ».

Tuttavia esistevano limitazioni e altre se ne crearono.

Infatti, se era vero che tutti e soli i *cives* avevano il diritto di essere ammessi alla partecipazione, il collegio ricettizio a sua volta aveva il diritto di decidere, con votazione secreta, se il candidato, oltre alla qualità civica, avesse anche quelle altre qualità richieste dagli statuti particolari della ricettizia (57).

Il diritto alla partecipazione era dunque un diritto « *arctativum seu restrictivum facultatis Capituli non recipiendi nisi cives habentes qualitates ibi praescriptas... Non tamen exinde resultat alia arctatio Capituli circa individuum* » (58).

Sicchè questi non aveva un vero *ius in re* o *ad rem*, se non dopo che il Capitolo avesse dichiarato che il candidato possedeva tutte le qualità richieste, oltre la qualità civica: sostanzialmente è il pensiero del *Gonzales* (59).

Inoltre chi avesse conseguita l'ammissione alla partecipazione non poteva venirne privato nè dal collegio ricettizio e nemmeno dal capitolo cattedrale, cui la ricettizia era annessa: come il *De Luca* ebbe a sostenere a proposito di un curioso caso: « hss(f, w, shr *indignationem a maiore parte capituli* (*metropolitani* Matheranen), *conceptam adversus quosdam ex his presbyteris seu cappellanis... cum capitulari decreto dimissi essent atque ab albo seu rotulo presbyterorum deleti...* » (60).

Un'altra limitazione venne imposta quando, per il soverchio numero dei partecipanti « *emolumenta massae ad quid modicum ac efficerentur omnino insufficentia ad congruam sustentationem* » (61).

Evidentemente si tratta di una limitazione postuma, di carattere estrinseco e positivo, indotta da esigenze pratiche ed economiche.

---

(55) *Idem*, o. c. l. c. *disc.* 19 *n.* 10.
(56) *Idem*, o. c. *disc.* 22 *n.* 4
(57) *Idem*, o. c. *disc.* 21 *n.* 1.
(58) *Idem*, o. c. *disc.* 21 *n.* 14-15.
(59) Cfr. n. 8.
(60) *Idem*, o. c. *disc.* 22 *n.* 1.
(61) *Idem*, o. c. *disc.* 19 *n.* 1.

Il diritto alla partecipazione infatti, così come vien descritto, era tale, che non comportava e non tollerava il *numerus clausus*.

La ricettizia era dunque essenzialmente e originariamente innumerata; provvedimenti dell'Autorità Ecclesiastica la trasformarono, caso per caso, in numerata (62).

20. — Siamo ora in grado di stabilire un più preciso confronto tra le chiese patrimoniali spagnuole e le chiese ricettizie del Regno di Napoli.

Sembrerebbe a prima vista che vi sia una sostanziale differenziazione tra le prime e le seconde.

Il *De Luca* infatti dice semplicemente che le partecipazioni delle ricettizie « *non sunt beneficia* » (63), mentre il *Gonzales* e gli altri canonisti spagnuoli usano sempre il termine *beneficia* a proposito delle chiese patrimoniali (64).

Inoltre l'ammissione alla ricettizia avviene per cooptazione del clero (65), mentre l'ammissione alle chiese patrimoniali si fa, previo concorso, per elezione e istituzione dell'Ordinario (66).

Ma la diversità è solo apparente.

Invero il *Gonzales* non manca di riferire l'opinione di coloro, secondo i quali « *patrimonialia beneficia non veniunt sub simplici appellatione beneficiorum propter diversam naturam et qualitatem discrepantem ab aliis beneficiis, quam habent...* » (67). E sebbene avverta (68) che tali AA. « *loquuntur de patrimoniis, ad quorum titulum clerici ordinantur, non autem de beneficiis patrimonialibus* », tuttavia aggiunge « *quod non sumus in simplici beneficiorum appellatione, sed in plenissima et abundantissima reservatione omnium beneficiorum qualitercumque qualificatorum* ». Egli dunque, da buon canonista di Curia, ricomprende, agli effetti della riserva pontificia, le ammissioni alle chiese patrimoniali sotto il nome di benefici, usando il termine nel suo senso più ampio.

Il *De Luca* invece esamina la posizione di ricettizie incorporate

(62) Il DE LUCA ricorda in proposito una decisione rotale (*Melphicten. Statuti et censurarum*, 26 *nov.* 1640 *coram Ghisterio*), con la quale venne infirmato, perchè non approvato dal Vescovo, lo statuto capitolare di Molfetta « coarctans numerum participantium » (Disc. 19 n. 16-17). A spiegazione di tale decisione si dice (ibid. n. 19) che « civibus est ius quaesitum saltem in re vel spe admissionis ex consuetudine, statuto...). Si avverte però che tale frase va intesa nel senso già detto dal *De Luca*, ossia « est ius quaesitum civibus in genere, non huic civi in individuo ».

(63) Cfr. n. 18.

(64) Cfr. n. 3ss.

(65) Cfr. n. 19.

(66) Cfr. n. 6.

(67) *Gonzalez* o. c. n. 25.

(68) *Idem*, o. c. n. 63.

come semplice « *officium* » ad altri enti (capitoli e parrocchie) (69).

Quanto alla seconda differenza sopra accennata, è vero che l'ammissione alle chiese patrimoniali veniva decisa dall'Ordinario, previo concorso, senza ingerenza del clero delle rispettive chiese. Ma va ricordato che la decisione dell'Ordinario era vincolata, oltre che dal concorso, dalla condizione della qualità civica del candidato (70).

Inoltre il *Gonzales* ricorda (71) la costituzione di *Clemente VII*, in forza della quale il clero presentava uno degli approvati nel concorso, anche se non fosse il più idoneo; e quindi il Vescovo conferiva la canonica istituzione al detto e non ad altri.

Ad ogni modo tale istituzione canonica del Vescovo non costituiva conferimento di vero beneficio, mancando, come si è detto, il presupposto del titolo collativo.

Perciò la cooptazione, con cui il clero ricettizio ammetteva alla partecipazione, non varia sostanzialmente dall'elezione per concorso alle chiese patrimoniali.

Difatti il clero ricettizio esaminava le domande dei vari candidati e, in vista della loro maggiore idoneità o meno, decretava la scelta, cui doveva naturalmente seguire la canonica istituzione dell'Ordinario.

La differenza sta nella persona, che sceglie il candidato: nell'ammissione alle chiese patrimoniali generalmente è l'Ordinario in base al concorso; nell'ammissione alle ricettizie è il clero delle medesime, mentre all'Ordinario spetta la conferma dell'elezione, in quanto a lui tocca la canonica istituzione dell'eletto.

Ma anche questa differenza venne eliminata in forza della legge del concorso imposta dal Concilio di Trento (72).

21. — Un altro illustre canonista, che pure si è occupato delle ricettizie, è *G. B. Riganti* (1661-1735); ma, come già il *Gonzales* e altri, sotto il punto di vista della riserva pontificia. Tuttavia le notizie che l'A. ci fornisce, sono per noi del massimo interesse, perchè, mentre il *Gonzales* è testimone dell'antica e particolare tradizione storico-giuridica spagnola (come il *De Luca* di quella del Regno di Napoli), nel *Riganti* confluiscono invece dalle più svariate provenienze regionali gli elementi di una tradizione evidentemente più evoluta e storicamente più recente.

---

(69) Cfr. n. 15.

(70) Cfr. n. 8.

(71) Gonzalez o. c. n. 23. Circa l'autenticità della citata costituzione Cfr. ibid. n. 58. Cfr. pure: De Luca o. c. disc. 67.

(72) Cfr. n. 1.

22. — Il *Riganti*, richiamandosi al *De Luca*, esclude bensì che le partecipazioni siano veri beneficii ecclesiastici, ma dall'indeterminatezza, con cui ne parla, si è indotti a pensare che gli sfugga il senso preciso del termine adoperato.

« *Sic etiam* — egli scrive (73) — *portiones illae seu admissiones ad participationem massae communis quae passim vigent in Ecclesia Regni Neapolitani, etiam cathedralibus, non sunt beneficia ecclesiastica nec subiacent reservationibus, ut, post Card. De Luca, Rota* in CASTELLANETEN. *Portionis*, 3 *iunii* 1720 *c. Foscaro...* »

Ritroviamo pure menzionata, immediatamente prima delle dette partecipazioni, la chiesa *receptitia* nel senso generico del termine.

« *E contra non subiacent reservationi regulae beneficia, in quibus non cadit vacatio. Sic beneficia exsistentia in ecclesia non numerata seu receptitia, ubi non adest certus numerus canonicorum seu beneficiatorum, sed iuxta quantitatem fructuum massae communis decrescunt seu augentur, sub regula non comprehenduntur, quia non vacant, sed extinguuntur et extincta remanent, donec ut quoadusque novi canonici seu beneficiati eligantur...* GONZALEZ *ad reg.* 8 *m. gloss.* 9/3 n. 9, GARCIA, *De Benef. part.* 5 *cap.* 1 *n.* 510 *etc.* » (74).

Ma tale accezione del termine « *ricettizia* » è comune a tutte quelle chiese, nelle quali il numero dei chierici non è tassativamente stabilito, senza precisare che la partecipazione compete a tutti e soli gli originarii del luogo com'è proprio delle chiese patrimoniali o ricettizie da noi descritte.

Inoltre il *Riganti* ritiene che le partecipazioni non sono benefici, mentre poi parla di benefici delle chiese ricettizie.

E' chiaro che quando parla delle partecipazioni, intende riferirsi a quelle chiese del Regno di Napoli, nelle quali la ricettizia è *merum officium*, giusta i casi esaminati dal *De Luca;* mentre quando parla di benefici delle ricettizie, allude alle chiese patrimoniali spagnole, sulla scorta del *Gonzales* e del *Garcia*, cui egli esplicitamente si richiama (75).

23. — Senonchè il *Riganti* menziona anche i benefici patrimoniali in un senso ben diverso. da quello inteso e affermato dai canonisti spagnoli (76).

---

(73) RIGANTI o. c. *Reg. IX part. I n.* 397, *t. II p.* 60.

(74) *Idem, ibid.* n. 369. Circa l'identità « ecclesia non numerata seu receptitia » affermata dal RIGANTI cfr. LOTTERIUS *M., De re beneficiaria Lib. I* q. 14 n. 36, PITONIUS F. M., *Disceptat. eccles. Pars I, disc.* 17.

(75) Sulla pretesa differenza Cfr. n. 20.

(76) Cfr. n. 3ss.

« *Undecimo, Regula comprehendit beneficia patrimonialia et debita certo generi personarum, utpote incolis alicuius loci, consanguineis etc...* » (77).

La spiegazione corrisponderebbe al senso tradizionale, se il *Riganti* intendesse per benefici patrimoniali quelli dovuti esclusivamente agli originari del luogo, dove trovasi la chiesa; distintamente dagli altri riservati a un certo genere di persone, come ai consanguinei ecc.

Ma sembra che egli confonda senz'altro e l'una e l'altra specie di benefici. Ora tale assimilazione contrasta nettamente con la tradizione storico-giuridica riportata sia dal *Gonzales*, circa i benefici patrimoniali spagnuoli, che dal *De Luca*, circa le chiese ricettizie del Regno di Napoli. In essa infatti non si fa mai cenno alcuno a ragioni di consanguineità, che farebbero pensare al diritto di patronato, come acutamente osserva il *Gonzales* (78).

Purtroppo la genuina antica tradizione sul nostro tema si è man mano oscurata sino a ingenerare confusione di idee e di termini.

E si spiega.

Nuove concezioni hanno avuto ragione sulle antiche; nuove forze hanno agito su tutti gli aspetti della vita sociale e naturalmente sulle relazioni giuridiche.

24. — Il *Riganti* infatti menziona alcune costituzioni di Principi secolari, i quali prescrivono che i benefici non devono essere conferiti se non agl'indigeni (79). E' l'affermarsi del diritto comune principesco anche nella materia beneficiaria ecclesiastica.

E sebbene questo movimento legislativo riguardi i benefici (dai quali il *Riganti* esclude le partecipazioni delle ricettizie), tuttavia ha notevoli riflessi anche su queste. Non è più solo la consuetudine e quindi lo statuto particolare ecclesiastico a conferire agli originari il diritto di poter essere ammessi alla partecipazione. Si aggiunge e subentra la legge positiva del Principe.

Ma non poteva mancare la reazione della S. Sede.

Il *Riganti* avverte infatti che tali costituzioni sono irrite e nulle, a meno che non sia intervenuto un indulto pontificio (80). Tra gli altri il *Riganti* ricorda l'indulto concesso da *Clemente VIII* ai figli

(77) Riganti o. c. l. c. n. 369.
(78) Cfr. n. 5.
(79) Riganti o. c. l. c. n. 125 ss.
(80) Riganti o. c. l. c. n. 123-126, 130 ss.

patrimoniali della diocesi *Calagurritana* (81), e l'altro di *Benedetto XIV* a *Carlo III* di Borbone (82).

L'universalità del *jus commune* si è frantumata nel diritto comune principesco; così come *l'utrumque ius* si è bipartito nel *ius civile* e *ius canonicum*.

25. — La struttura della ricettizia venne anche studiata con particolare impegno dal sac. *Diego Gatta*, giureconsulto napoletano del secolo XVIII, il quale, in omaggio alla politica giurisdizionalista instaurata da *Bernardino Tanucci* nel Regno di Napoli, si propose di dimostrare il giuspatronato dei Comuni su dette chiese.

Sebbene questa tesi, come vedremo, sia profondamente errata, tuttavia i dati dottrinali e storici, con cui il *Gatta* tenta di costruire questa sua teoria, sono tanto più attendibili, in quanto risultano contrari alle intenzioni dell'A.

Questi infatti, per la dottrina, si rifà principalmente al *Gonzales* e al *De Luca;* mentre per i dati positivi, ha raccolto gli elementi della tradizione e ha sfruttato i documenti esistenti negli archivi stessi delle ricettizie, trasmettendoci materiali preziosi, con i quali integreremo la descrizione della ricettizia, riservandoci di discutere a suo tempo la teoria, che il *Gatta* ha creduto costruirvi.

26. — Sulla scorta del Concilio di Trento, assimila le chiese *ricettizie* a quelle *patrimoniali* (83).

Ripete anch'egli che « nel diritto canonico non vi è testo che delli benefizi patrimoniali spezialmente tratti (84); abbiamo però molti scrittori ecclesiastici e fra questi principalmente il *Gonzales*, il quale più di ogni altro ha questa materia diffusamente trattata » (85).

Da questi riporta la nota spiegazione etimologica *a patre* (86), e così la interpreta (87): « Si dimostrò che li benefizi patrimoniali, secondo la etimologia dei canonisti, si dicono o dalla patria o dal padre. Dalla patria quelli, li quali debbonsi privatamente conferire alli naturali o agli originarii di quella terra ove le benefizi son siti; dal patre, perchè colui, al quale deesi il benefizio conferire, dee seguire la origine del suo padre. Quindi segue che, essendo le chiese

(81) *Idem*, ibid. n. 135.

(82) *Idem* ibid. n. 125 in nota: « Concederà Sua Santità indulto che tutti i benefici tanto semplici che residenziali, canonicati, Dignità, Badie, Vescovadi, di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbono conferire ai soli Regnicoli ».

(83) Cfr. n. 1.

(84) Cfr. n. 3.

(85) GATTA, *Dissertazione* ecc. § 83.

(86) Cfr. n. 5.

(87) GATTA, o. p. § 102.

ricettizie analoghe alli benefizi patrimoniali, nel primo caso il governo, servizio e partecipazione di quelle spetta a quelli ecclesiastici, li quali sono naturali o pure originarii di quella patria o luogo, ove le chiese sono fondate. Nel secondo caso appartiene privatamente a quegli ecclesiastici, li quali debbono seguitare l'origine del di loro patre; cioè che sono discendenti da un certo e determinato ceto di persone e famiglie li quali perciò rispetto a tali chiese figli patrimoniali si chiamano ».

Ora quest'ultima illazione non è accettabile. Il *Gonzales*, suggerendo anche l'etimologia *a patre*, non ha inteso di stabilire una duplice origine dei benefici patrimoniali: una *a patria*, l'altra *a patre*. Unica è la vera origine, la prima: *a patria*.

Ma, a stabilire se uno è originario di una determinata patria, suggerisce in via sussidiaria di tener conto della sua origine *a patre*: se questi è originario di tale patria, lo sarà normalmente anche il figlio.

L'illazione perciò insinuata dal *Gatta* non solo è arbitraria, ma travisa completamente il senso delle fonti, dalle quali pretende di ricavarla.

Infatti la detta illazione implica senz'altro un certo diritto di patronato, che il *Gonzales* e gli altri AA. escludono nettamente (88).

La tesi preconcetta ha impedito al *Gatta* di vedere il senso pur chiaro delle fonti.

27. — Su questo falso presupposto egli distingue le *ricettizie* in *civiche* e *familiari* (89).

« ... In primo luogo si dividono le chiese ricettizie in due spezie. Altre sono quelle, le quali appartengono agli ecclesiastici naturali od originari di una terra, luogo o città, o di loro patria, ove tali chiese sono site, escluso ogni estraneo, il quale la qualità civica non abbia: e diconsi chiese ricettizie civiche.

Altre appartengono privativamente agli ecclesiastici discendenti da un certo e determinato ceto di persone o famiglie, escluso ogni altro, il quale da tali persone o famiglie non discendesse; e possono chiamarsi chiese ricettizie familiari.

Da ciò segue che, siccome nelle chiese ricettizie civiche nessun forestiero da quella terra, luogo o città, ove tali chiese son site, ha diritto alcuno: così nelle chiese ricettizie familiari... non vi hanno diritto non solamente li forestieri da quella terra, luogo o città; ma neppure gli altri naturali o originari di quelle, li quali non fossero da quel ceto di persone o famiglie discendenti a figli patrimoniali di quella tal chiesa. E proporzionatamente tanto è lontano a' forestieri avere diritto nelle chiese ricettizie di qualità civica, quanto a cittadini avere il diritto nelle

---

(88) Cfr. n. 3, 4, 6, 7.

(89) Gatta, o. c. § 104, 106

chiese ricettizie di qualità familiare, benchè siano site nella stessa terra comune patria di essi ».

28. — Un'altra distinzione rilevata dal *Gatta* riguarda la *cura d'anime* (90).

« Con la cura diconsi quelle chiese ricettizie, alle quali è annessa la cura delle anime, la quale risede appresso tutto il ceto o sia corpo de' partecipanti e dalli medesimi si amministra ad un certo e determinato ceto di persone e queste chiamansi chiese ricettizie curate...

Le altre, alle quali non è annessa cura di anime, diconsi chiese ricettizie semplici ».

Il *Gatta* poi, in conseguenza della bipartizione stabilita tra le ricettizie in civiche e familiari, induce una suddistinzione anche circa la cura d'anime (91).

« Se la cura delle anime si amministra a tutti li naturali ed abitanti di un luogo terra o città, si chiama chiesa ricettizia curata civica. Se si amministra ad un certo e determinato ceto di persone e famiglie, sarà chiesa ricettizia curata famliare ».

29. — Di induzione in induzione il *Gatta* arriva così, sotto un suo arbitrario punto di vista, a contrapporre la ricettizia curata alla parrocchia (92).

« Essendo dunque le chiese ricettizie curate quelle, nelle quali si amministra la cura delle anime ad un certo e determinato ceto di persone, non già per ragione di un determinato luogo o sia distretto, e che questa risede appresso tutto il ceto o sia corpo dei partecipanti; ma la chiesa, ove si amministra la cura delle anime per ragione di distretto, dicesi parrocchia, e quello, appresso cui risede la cura e dal quale si amministra è solo sacerdote, che dicesi parroco, ed è benefizio curato; ne viene in conseguenza che le chiese ricettizie curate non sono nè mai dirsi possono parrocchiali, nè parrochi coloro che l'amministrano. Che li parrochi nelle parrocchie sono benefiziati curati e per diritto proprio indipendente esercitano la cura: all'incontro li curati, arcipreti, priori, rettori, o con qualunque altro nome si chiamino o facciano chiamare nelle chiese ricettizie curate, non sono benefizi curati, ma semplici e meri uffizi, li quali non per diritto proprio ed indipendente esercitano la cura delle anime, ma dipendentemente dal ceto dei partecipanti, ai quali è piaciuto destinarli per lo esercizio della cura, la quale appresso tutto il corpo de' medesimi risede.

Ma le parrocchie e le chiese ricettizie curate, eccetto la cura delle anime, la quale hanno in comune, in ogni altra cosa tra loro differiscono. E perciò... ogni

(90) *Idem., ibid.* § 107.
(91) *Idem, ibid.* § 107.
(92) *Idem,* ibid. § 108.

chiesa parrocchiale è curata, ma non ogni curata è parrocchiale e così... ogni parroco è curato ma non ogni curato è parroco ».

Il duplice fondamento, su cui il *Gatta* poggia la sua contrapposizione tra parrocchia e ricettizia curata, non regge.

Abbiamo già chiarito che la distinzione tra ricettizie civiche e familiari è arbitraria; e quindi ugualmente arbitraria è la suddistinzione tra ricettizie curate civiche e ricettizie curate familiari. Contrariamente a quanto afferma il *Gatta*, la ricettizia non ha alcun elemento di natura personale. E' invece l'elemento territoriale che in essa è essenziale: è necessario essere originario della terra, in cui è sita la chiesa, per esservi ammesso alla partecipazione.

Del resto il *Gatta* non riporta nemmeno un esempio di ricettizia curata familiare nel senso da lui spiegato; mentre non mancano parrocchie familiari e personali.

Altrettanto errato è affermare che i parroci esercitavano la cura per diritto proprio e indipendente, mentre il vicario curato delle ricettizie l'esercitava per delegazione dei partecipanti. Ambedue infatti l'esercitavano dietro istituzione dell'Ordinario del luogo, cui spettava esclusivamente di conferire i necessari poteri.

Certamente una distinzione vi era tra parrocchia e ricettizia curata: nella prima la cura era individuale e incombeva al parroco; nella seconda invece, come diremo oltre, la cura era collegiale e incombeva *in solidum* su tutti i partecipanti; in seguito questi mantennero la cura abituale, mentre quella attuale fu affidata al curato, che perciò venne denominato vicario curato.

30. — Inoltre il *Gatta* accenna alla distinzione delle *ricettizie* in *innumerate* e *numerate* (93):

« ... nelle chiese ricettizie o si ammettono al servizio, partecipazione e governo tutti gli ecclesiastici figli patrimoniali senza prefissione di numero o fino ad un numero certo e determinato. Nel primo caso chiamansi chiese ricettizie innumerate, nelle quali il numero può essere maggiore o minore degli ecclesiastici in guisa che quanti figli patrimoniali si ordinano, tanti si ammettono al servizio, partecipazione e governo di quelle. Nel secondo caso si dicono numerate, nelle quali il determinato numero degli ecclesiastici non può eccedersi, ma in mancanza di uno si ammette l'altro e quello che prima degli altri sarà ordinato ».

Avverte però che, essendo quasi tutte le chiese del Regno (di Napoli) ricettizie (94) e crescendo soverchiamente il numero dei partecipanti, il Re ordinò « doversi in questo suo regno regolare l'ordi-

(93) *Idem, ibid.* § 109.
(94) *Idem, ibid.* § 142.

nazione a proporzione di un sacerdote per ogni cento anime » (95).

Sicchè « ne deriva che tutte le chiese ricettizie innumerate da oggi in avanti tacitamente divengano numerate e quasi resti implicitamente abolita la distinzione delle chiese ricettizie in innumerate e numerate » (96).

E' facile però intendere, atteso il diritto dei figli patrimoniali ad essere ammessi alla partecipazione, come originariamente la ricettizia fosse innumerata (97).

Ragioni di opportunità (come la diminuzione dei redditi spettanti ai singoli per il loro aumentarsi) o disposizioni positive ecclesiastiche (statuti capitolari prescriventi alcune condizioni per essere ammessi alla partecipazione, oltre la qualità civica) e civili (come quelle citate dal *Gatta*) determinarono la trasformazione della ricettizia da innumerata a numerata.

31. — Circa il nome di *Matrici* dato alle chiese ricettizie il *Gatta* scrive (98):

« Essendo dunque che gli ecclesiastici, ai quali... spetta il governo, servizio e partecipazione di queste chiese, figli patrimoniali si appellano, ne segue che tali chiese con ragione si chiamino Matri o Matrici, non già nel senso del Concilio Tridentino (nella sess. 21 *De Reformat.* cap. 7), quasi che fossero Matri di altre chiese, che in rapporto a quelle si direbbero filiali; poichè essendo in certi luoghi una sola chiesa, non può ad esse competere il titolo di Matrici nel citato senso, per non avere sotto di sè altre chiese filiali.

Ma si dicono Matrici, perchè si considerano Matri di quegli ecclesiastici suoi figli patrimoniali, ai quali per natura, non per fatto, appartiene il servizio, la partecipazione, il governo di quelle, escluso ogni estraneo: e li quali figli patrimoniali esse chiese come Matri abbracciano e ricevono nel di loro seno, onde si dicono ancora ricettive o ricettizie ».

32. — In che cosa consistessero i beni della massa comune, cui gli ascritti alla ricettizia partecipavano, il *Gatta* esplicitamente non dice. Evidentemente non vuole mettere in evidenza elementi, che infirmerebbero la sua teoria del patronato comunale sulle ricettizie! (99).

Tuttavia da vari RR. Dispacci, che egli riporta nella sua rac-

(95) *Idem, ibid.* § 143.
(96) *Idem,* ibid. § 145.
(97) Cfr.:*Chiesa ricettizia innumerata curata di S. Marco in Lamis,* un tempo Abbazia *Nullius* amministrata da un Cardinale, poi aggregata all'archidiocesi di Manfredonia e infine alla nuova diocesi di Foggia. Con R. Dispaccio del 20 giugno 1767 trasformata in ricettizia numerata. *Archivio SCC,* Pos. 3974/39.
(98) *Idem, ibid.* § 103.
(99) Cfr. n. 64 ss.

colta (100), troviamo una conferma di quanto in proposito aveva già rilevato il *De Luca* (101), e cioè che la massa comune era costituita da legati di Messe, donazioni ecc.

Il *Gatta* si fa premura di aggiungere che vi concorrevano anche le decime imposte dal Comune (102).

Circa la natura della partecipazione scrive (103):

« Inoltre nelle chiese ricettizie le partecipazioni non sono prebende particulari designate con fondazione ed erezione in titolo e collative, ma consistono nella distribuzione ed esazione dei frutti esistenti in massa comune, e si cambiano fra tutti essi partecipanti; quindi è che non sono benefizi ecclesiastici... ». E' la dottrina già esposta dal *De Luca* (104).

Il *Gatta riporta* in proposito una decisione della S. C. del Concilio, che qui giova riassumere (105).

Il Vicario Apostolico di Capaccio aveva tra l'altro decretata la incompatibilità tra beneficio canonicale e partecipazione alla ricettizia, quasi questa fosse un vero beneficio.

Tre canonici, che erano anche Dignità del Capitolo cattedrale di Capaccio e nello stesso tempo partecipanti della chiesa *ricettizia* di Laurino, ricorsero contro tal decreto. E la S. C. del Concilio il 27 settembre 1580 dispose: « Quanto all'incompatibilità loro con il luogo, che tengono nella chiesa di *Laurino,* essendo vero che dette chiese siano ricettizie, come sogliono essere molte nel Regno, e che non si sogliono fare bolle quando uno è ammesso a partecipare di quell'entrate; pare alla S. Congregazione medesima che, non avendo essi altra residenza, non si possano astringere a resignare uno delli due, e che non siano incompatibili, e però non debbano essere da ciò più oltre molestati, ed eseguirete come vi si ordina e state sano » (106).

33. — Dalla definizione stessa della ricettizia il *Gatta* deduce che « ciascun individuo naturale o originario del luogo il quale assume lo abito chiericale ha il *diritto di essere canonicamente ascritto al servizio della sua chiesa patrimoniale ricettizia*, e giunto al sacerdozio, di essere ammesso al governo ed alla partecipazione e godi-

(100) Cfr. Gatta D., *Reali Dispacci... nel Regno di Napoli,* Parte I.
(101) Cfr. n. 16.
(102) Gatta, *RR. Dispacci Parte I tomo* 1, *tit.* 21 *n. V, VII; tomo IV tit.* 31 *n. XVII.*
(103) *Idem, Dissertazione* ecc. § 114.
(104) Cfr. n. 17.
(105) *Idem, ibid.* § 115.
(106) « Questa lettera, nota il *Gatta* (l. c.), leggesi impressa nel citato Sinodo Diocesano celebrato dal Vescovo D. Tommaso Carafa nell'anno 1580, nel Tit. 33 *De Residentia* num. 6 pag. 240 ». Il documento non si ritrova però nel *Liber Decretorum et Litterarum* della SCC.

mento di tutte le rendite certe ed avventizie di quella ed a sopportare ugualmente con gli altri partecipanti tutti li pesi così delle Messe, come delle altre sacre funzioni, che non meno per rito ecclesiastico che per istatuto o consuetudine particolare o per ragion di legati a quella appartengono... » (107).

Circa l'*ammissione* alla partecipazione il *Gatta* rileva che essa « si fa dagli stessi partecipanti capitolarmente e canonicamente congregati e ai quali *privativamente* appartiene questo diritto... » (108).

Altrove però nota che il candidato viene ammesso alla partecipazione « con l'Autorità dell'Ordinario » (109).

E' dunque ben vero che l'ammissione proviene *ex iure civico*, ma è pure sempre subordinata al giudizio dei partecipanti sull'esistenza degli altri requisiti stabiliti per statuto capitolare, salvo sempre il diritto dell'Ordinario, cui compete concedere i poteri necessari per l'esercizio della cura d'anime.

34. — Molto interessanti sono le notizie, che il *Gatta* ci trasmette circa le *competenze dei partecipanti*.

« Nelle chiese ricettizie curate *la cura delle anime risede appresso tutto il ceto o sia corpo dei partecipanti*, ai quali tutti appartiene il diritto e il peso di esercitarla e dalla massa comune provvedere tutto il bisognevole per lo mantenimento ed esercizio di quella... » (110).

In proposito il *Gatta* riporta (111) un notabile esempio.

Nella diocesi di *Capaccio*, ove tutte le chiese sono ricettizie (112), il Vicario Apostolico *D. Francesco Testa* nel 1584 esponeva alla S. Congregazione del Concilio: « La maggior parte delle chiese di detta diocesi sono ricettive, e in quella la cura delle anime sta in confuso: cioè non è niuno che ne tenga cura particolare, e però alcuni parrocchiani muoiono senza Sacramenti. Si è ordinato da detto Vicario che si faccia un rettore *per concursum* in tutte simili chiese, acciocchè abbia cura particolare dell'anime dei suoi Parrocchiani. Si desidera sopra di ciò il beneplacito della S. Congregazione, *quatenus opus est* ».

Cui questa rispondeva:

« Quanto alla cura delle anime, che è nelle chiese ricettive, non occorre per adesso deputare alcun vicario perpetuo, come si designava: dovendo bastare che

(107) GATTA, *Dissertazione* ecc. § 120; *idem*, § 139.
(108) *Idem*, *ibid.* § 121, 122.
(109) *Idem*, *ibid.* § 139.
(110) *Idem*, *ibid.* § 123.
(111) GATTA, *Reali Dispacci ecc. tomo I Tit.* XXVIII *n. I* Cfr. pure Introduz.
(112) *Idem*, *Introduz.* A sostegno di tale affermazione cita la *Pratica Ecclesiastica* di D. Rosario Riccio-Pepoli, Vicario Generale di D. Giambattista Pace già Vescovo di Capaccio; cap. XX, num. 3.

quelli averanno da esercitare la cura, siano approvati dall'Ordinario. — Roma lì 29 maggio 1584. Il Cardinal Alessandrino » (113).

35. — Aggiunge però il *Gatta*: (114).

« Ma perchè lo esercizio di ogni cosa nelle comunità non può nello stesso tempo comodamente stare appresso tutti: perciò in molte chiese ricettizie, invece di tutti i partecipanti esercitare tutti li pesi e cariche, è piaciuto distribuirne lo esercizio ad alcuni dello stesso ceto di essi; e cioè: per la cura delle anime; o esercitarla essi partecipanti per ebdomada, o destinare un di loro per Vicario curato, il quale in certe une delle prefate chiese ricettizie suol tenere il nome di Arciprete o di Rettore o di Priore o di Abate curato, e farlo sedere nel primo luogo. Per la direzione del coro, il Primicerio o Cantore. Per la conservazione dei sagri arredi il Tesoriere. Così ancora per gli affari temporali il Procuratore. Per la conservazione del danaro della cassa comune il Depositario e simili. In virtù di questa distribuzione di cariche, ciascuno è tenuto a esercitare rispettivamente la sua; e dove non può, son tenuti in aiuti gli altri partecipanti. Imperocchè sebbene queste cariche siensi dal ceto dei Partecipanti distribuite ad alcuni dei loro medesimi, tutta volta la cura delle anime l'amministrazione dei Sagramenti ed il governo temporale della chiesa risede appresso tutto il corpo dei partecipanti, fra' quali tutti egualmente si dividono tutte le rendite ed emolumenti così certi come avventizi. Nè queste cariche nelle chiese ricettizie hanno diritto proprio ed indipendente dal corpo dei Partecipanti nè particulare e distinta prebenda, nè fondazione ed erezione in titolo; ma sono all'intutto dipendenti dal corpo dei partecipanti, ed hanno uguale partecipazione e porzione che gli altri, la quale si cambia al pari di tutte le altre partecipazioni; fuori di certi pochi emolumenti, che da' partecipanti si sogliono dalla massa comune assegnare e concedere, a detti Uffiziali, per ricognizione dello impiego, che essi esercitano, ove più, ove meno, secondo la volontà dei Partecipanti ed il diverso stilo e costume di ciascuna chiesa ricettizia. E lo stesso diciamo delle chiese ricettizie semplici, cioè senza cura di anime, nelle quali vi sono gli uffizi di Abate, Arciprete, Rettore e di Primicerio, Cantore e simili ».

36. — Appunto perchè tali cariche non hanno particolare e distinta prebenda, nè fondazione ed erezione in titolo; il *Gatta* ne deduce (115) che « perciò non sono nè dignità nè benefizi ecclesiastici, ma semplici Uffizi, Titoli di onorificenza e di precedenza, e dignità ventose, siccome le chiamano li canonisti ». Cosa che del resto aveva già rilevato il *De Luca* (116).

---

(113) Cfr. *Synodus dioec. Caputaquen. cit. Tit. De Residentia num.* 10 *pag.* 241.
(114) Gatta, *Dissertazione* ecc. §§ 124, 125.
(115) *Idem*, idib. § 126.
(116) Cfr. n. 13.

Ma il *Gatta* s'indugia con particolare compiacenza a riferire i testi dei canonisti relativi a tali dignità ventose (117).

Tra essi merita di essere conosciuto un passo del *Gagliardi* (118) riguardante proprio le ricettizie: « *Hinc etiam est cur dignitates nullae sint in tot ecclesiis oppidorum huius Regni parochialibus et matricibus, nullum ab Apostolica Sede insigne canonicorum collegium adeptis, tametsi in earundem choro divina concelebrant turmae presbyterorum de una eademque fructuum et distributionum massa participantium, a dioecesanis institutae vel probatae. Istorum numerus ubi certus erit, eas tunc numeratas ecclesias: et ubi variusque, recepticias nuncupant rectius, quam capitulares aut collegiatas. Profecto vocabulis abutuntur maxime, qui hosce turmalium presbyterorum coetus nedum collegia, sed et capitula inscribunt et nominant* ».

37. — Ma da queste premesse il *Gatta* a torto conclude (119) che « nelle vacanze di tali uffizi non ha diritto l'Ordinario del luogo di convocare il concorso... ma si debbono provvedere dagli stessi partecipanti con eleggersi canonicamente dai medesimi uno dello stesso ceto di essi: salvo all'Ordinario solamente il diritto di conoscere ed approvare la idoneità del soggetto eletto; e quando mai tale approvazione ragionevolmente non si conseguisse, sono nell'obbligo li Partecipanti di procedere alla elezione di un altro dello stesso ceto di loro, fino a che tale approvazione si conseguisca ».

La sua illazione si sostiene per gli uffizi in genere, meno che per quello del vicario curato: vi era infatti la precisa ed esplicita disposizione del Concilio di Trento, che, come abbiamo ricordato (120), aveva prescritto il concorso per l'elezione del vicario curato « *etiam in ecclesiis patrimonialibus seu receptivis* ».

Senonchè il *Gatta* vorrebbe mettere la S. C. del Concilio contro il Concilio di Trento, richiamando, a conforto della sua tesi, la decisione della medesima S. Congregazione del 29-V-1584, già sopra riportata.

Tale decisione invero non discute e tanto meno deroga al principio di diritto stabilito dal Concilio di Trento, ma si limita a disporre che, per il momento, il Vicario Apostolico non abbia a mutare lo stato di fatto esistente nelle ricettizie circa la cura d'anime, riconfermando insieme che tutti i Partecipanti, essendo deputati al-

(117) Cfr. FAGNANO, *Lib. III Decret. cap. Ad haec. De praebend. et Dignit.* n. 22. VAN ESPEN, *Ius eccl. univ. Part. tit.* 18 *cap.* 1 *n.* 11, 15, 31. VIVIANO, *De iurepatronatus lib.* 1 *part.* 1 *cap.* 1 *n.* 106. LOTTERIO, *De re benefic. lib.* 1 *cap.* 14 n. 13. BARBOSA, *De Canon. cap.* 3 n. 8.

(118) GAGLIARDI, *Inst. canon. lib.* 1 *tit.* 29 *De Dignit. num.* 11.

(119) GATTA, *Dissertazione ecc.* § 128.

(120) Cfr. n. 1.

l'esercizio collettivo della cura d'anime, devono quindi essere esaminati ed approvati dall'Ordinario.

Il Concilio di Trento invece imponeva il concorso, là dove veniva costituito un vicario curato che esercitava la cura attuale, mentre gli altri ascritti alla chiesa avevano solo quella abituale. Ma dove tutti i medesimi esercitassero la cura attuale, era necessario e bastava solo che a ciò fossero stati dichiarati idonei dall'Ordinario col mezzo ordinario dell'esame.

Il *Gatta*, sentendo l'ardua difficoltà del suo assunto, si è dato premura di raccogliere alcuni istrumenti di presa di possesso degli Arcipreti o Abbati curati delle ricettizie, per dimostrare che i partecipanti avevano il diritto di elezione e di nomina dei medesimi (121).

Egli però sa bene che i primi tre documenti sono anteriori al Tridentino, tanto che mette in evidenza come i due ultimi documenti siano posteriori al medesimo.

Ma anche questi non suffragano il suo asserto, perchè si tratta di formule conservatesi nell'uso curiale: il *Gatta* infatti si è guardato bene dal prolungare la sua indagine per il periodo di applicazione delle disposizioni del Tridentino. I due ultimi documenti riportati da lui proverebbero solo che, nei primi anni dopo il Concilio Tridentino, non fu subito applicata la legge del concorso nelle ricettizie: cosa comprensibilissima.

---

(121) Gatta, *Reali Dispacci ecc. tom. IV, tit.* XXXI n. 25-29:

25. Chiesa di S. Martino terrae Diani.

« exposuisti nobis hodie reverenter, cum semper meris fuerit et laudabilis consuetudo a multis retro saeculis reperitur atque subinde ad haec nostra tempora inviolabiliter observatur in dicta Ecclesia... pro tempore creari et eligi unum ex Collegiatis presbyteris, qui Ecclesiae inserviunt, in Abbatem et Rectorem pro gubernatione et dignitate Ecclesiae. Quae quidem electio et gubernatio solita est semper fieri a Presbiteris dictae Ecclesiae inservientibus ac deinde confirmari ab Ordinario... instrumento rogato per Notarium Antonellum De Ecclesiis. Datum Neapoli die 9 junii 1514.

26. Chiesa di S. Maria Ass. in Pietraroia (Telese):

« Et quia fuisti electus per maiorem et saniorem partem presbyterorum capitularium dictae Ecclesiae... considerataque electione de te digne et legitime facta per supra dictos presbyteros tuos consocios... Notario Antonio Magnati Cerreti - 14 sept. 1528.

27. Abbazia vel Rettoria di S. Maria Maggiore in Diano:

« ... Capitulum dictae Ecclesiae .. unanimiter ad sonum campanae congregatum ad electionem Abbatis seu Rectoris, ut ex antiqua approbata consuetudine, in cuius non esset memoriam hominum in contrarium observatum; quemadmodum quoque per multas bull s ac etiam per non confirmatas nobis plene constat... die 20 sept. 1544.

28. Identica formula alle precedenti. die 29 aug. 1588.

29. Identica formula alle precedenti. die 30 dec. 1595.

Ma bisogna sopra tutto notare che i citati documenti parlano bensì di nomina ed elezione di Arciprete, Rettore o Priore, ma non precisano se a tali uffizi era o meno annessa la cura d'anime. Che cosa dunque si può onestamente dedurre dai detti documenti riportati dal *Gatta*?

Primo: che i partecipanti avevano il diritto di eleggere i titolari degli Uffizi costituiti nella ricettizia.

Secondo: che l'Ordinario si riservava il diritto di approvare tali nomine e di darne la canonica istituzione mediante regolari bolle.

Ma quanto alla cura attuale delle anime spettava all'Ordinario di dichiarare l'idoneità di colui o di coloro che ad essa fossero destinati e di conferirne i necessari poteri.

38. — A mo' di conclusione il *Gatta* esalta i pregi dell'ordinamento delle ricettizie su quello delle parrocchie (122):

« Sono per tanto le chiese ricettizie di prossima occasione e sprono a' sacerdoti per istudiar e abilitarsi a confessare e a predicare... Poichè ciascun naturale od originario di un luogo... il quale vuole applicarsi allo stato ecclesiastico, sicuro di non potergli mancare la partecipazione della sua chiesa ricettizia e sapendo egli i doveri, che ivi al pari de gli altri partecipanti dovrà necessariamente adempiere, quando sarà ammesso alla partecipazione; da che veste lo abito ecclesiastico ed al servizio di quella canonicamente si ascrive con l'autorità dell'Ordinario, non cessa di studiare per abilitarsi alle confessioni, alle prediche, all'amministrazione dei Sagramenti ed all'assistenza dei moribondi...

E quindi ocularmente si vede che dove non sono chiese ricettizie, ma parrocchie, le quali da un sol prete sono governate ed amministrate e gli altri preti stanno sciolti, per necessità vivono costoro quasi tutti disapplicati e vanno vagabondi, con poca anzi nessuna decenza della dignità sacerdotale: perchè questi non hanno verun obbligo ed esercizio nè di cura di anime, nè di sagre funzioni, nè sprono per istudiare e rendersi capaci ed abili per soddisfare alli doveri de' sacerdoti... ».

E su questo elogio delle ricettizie si può convenire, senza tuttavia sottoscrivere in pieno alle sue critiche circa le parrocchie semplici.

---

(122) GATTA, *Dissertazione* ecc. § 140-141.

Cap. II. — *Struttura fondamentale, caratteri distintivi e natura giuridica delle chiese ricettizie.*

39. — Dalla descrizione storico-giuridica, che abbiamo premessa circa le chiese ricettizie, possiamo ora ricavarne la struttura fondamentale e i caratteri distintivi, onde poter discernere gli elementi essenziali e costanti da quelli mutevoli e accidentali delle medesime.

§ 1. *Cura d'anime attuale collegiale.*

La struttura fondamentale della ricettizia (che risulta pressochè costantemente curata) consiste nella cura d'anime, esercitata *attualmente* con uguali diritti e doveri da parte di un collegio di chierici. Tale struttura, nella sua originaria parità, non ha riscontro, come diremo, in alcuna altra istituzione ecclesiastica.

Oltre a ciò, la ricettizia presenta due caratteristiche.

§ 2. *Origine dei partecipanti.*

40. — La prima caratteristica riguarda l'origine dei suoi membri in rapporto al luogo, ove sorge la chiesa ricettizia, cui detti membri venivano ascritti.

Scrive in merito il *Gonzales* (1):

Verum tamen est quod in diversis civitatibus vel locis diversa adsunt statuta vel consuetudines super qualitatibus et requisitis necessariis ut aliquis dicatur filius naturalis seu patrimonialis. Nam interdum requiritur quod praecise sit natus naturaliter ex parentibus incolis et decimam solventibus nec non baptizatus intra limites parochiae seu parochiarum, in quibus huiusmodi patrimonialia consistunt, ut ex immemorabili consuetudine, Apostolicae confirmationis robore munita, servatur in oppido de Arnedo *dictae dioecesis* Calagurritanae, *ex qua ortus sum ego, et in aliis pluribus oppidis. In aliis locis non requiritur tantus rigor, sed minor qualitas sufficit, prout magis aut minus ex municipali statuto et particulari consuetudine certa et clara cautum reperiatur...*

Nelle varietà di prescrizioni in materia, a stabilire quale norma debba essere osservata, il *Gonzalez* suggerisce, in armonia del sistema del diritto comune, la seguente gradazione:

---

(1) Gonzalez, oc. c. n. 14-15.

a) Innanzi tutto bisogna stare alla *legge particolare*, sia essa costituzione o statuto o consuetudine certa e chiara (2), come quella citata dal *Gonzalez* a proposito del suo paese di origine (3).

b) *Cessantibus statutis aut consuetudinibus particularibus locorum, validis claris et certis, ad hoc ut cognoscatur si aliquis sit filius naturalis seu patrimonialis recurrendum erit ad dispositionem synodalium constitutionum cuiuslibet dioecesis, ubi expresse hoc declaratum reperietur, etiam diversimode* (4).

Il *Gonzalez* riassume in proposito le disposizioni di due diocesi (5):

In dioecesi BURGEN, *per constitutionem synodalem primam, sub titulo de institutionibus, ordinatur quod ad hoc ut dicatur aliquis filius patrimonialis, oportet quod ipse aut eius pater aut mater aut avus aut avia respectivi fuerit civis seu incola talis loci et parochianus ecclesiae, ubi consistat beneficium, per decennium continuum aut durante habitatione et incolatu pendente decennio decesserit et in dicta parochia sepultus fuerit, licet decennium completum non fuerit.*

In dioecesi autem CALAGURRITANA *adest constitutio prima sub titulo de institutionibus, quod uno de duobus modis ille dicatur filius naturalis ad effectum obtinendi beneficium patrimoniale, vel quando illius pater vel mater, avus vel avia, proavus vel proavia uti incola vixerit aut habitaverit per decennium ante nativitatem talis filii, domicilium habens et decimas uti talis incola solvens; vel altero modo, nempe quod talis sit natus et baptizatus in illo loco et parochia, ubi beneficium consistat de tempore, quando ibi eius pater vel mater domicilium habebat...*

c) *Ubi vero non adsit specialis loci consuetudo vel statutum validum et deficiat quoque super hoc synodalis constitutio, tunc erit ad ius commune recurrendum, ut inspiciatur quis sit attento iure communi filius naturalis et originarius...* (6).

Qua in re dicendum erit quod ille erit, inspecto iure communi, filius naturalis qui probaverit esse originarium illius loci, ubi consistat beneficium... (7).

---

(2) *Idem* o. c. n. 16-17.

(3) *Idem* o. c. n. 15 cit. sopra al n. 39.

(4) *Idem* o. c. n. 17-18.

(5) *Idem* o. c. n. 19-20.

(6) *Idem* o. c. n. 20-21.

(7) *Idem* o. c. n. 96 ss. Il Gonzalez, senza trattare espressamente la questione come si provi l'origine, si limita a citare i testi relativi del *Corpus Iuris Iustinianei*, i principali AA. e la giurisprudenza rotale.

41. — Circa gli appellativi *patrimoniales-naturales*, con cui vengono qualificati i *filii* relativamente a una determinata chiesa, il Gonzalez avverte (8):

Et quamvis secundum aliquos filii patrimoniales et naturales differant inter se, hoc modo quod naturales dicantur illi, qui infra fines parochiae nascuntur; filii vero patrimoniales, non autem naturales nuncupantur illi, qui descendunt ex patre vel matre, avo vel avia alicuius parochiae, licet ipsi nascantur in alia parochia vel dioecesi... Ego tamen verius esse credo indistincte, promiscue et indifferenter vocari filios naturales et patrimoniales, licet non nascantur intra parochiam, si tamen ex illa aliquo capite originem ducant; et pariformiter vocari filios patrimoniales quamvis nati sint intra dictam parochiam; usus enim et communis modus loquendi ac constitutionum synodalium verba, ita se habent et faciunt quod utroque nomine modo naturales modo patrimoniales nuncupantur, prout vidi et legi, tamquam originarius ex dioecesi Calagurritana, *ubi frequentissime ista materia practicatur, et idem in dioecesibus* Burgen. *et* Palentin. *et in aliis Hispaniae partibus, servari audivi.*

42. — Interessanti sono i principi, che il *Gonzalez* desume dalla *giurisprudenza rotale*, circa la qualità patrimoniale.

Ricorda così che: a) *... quia... filius per contractum matrimonii liberatur a patria potestate, fuit resolutum quod nepos natus in vita avi, ex quo non nascitur in eius potestate, non acquirit (ad effectum de quo agimus) originem ex persona avi...* (9).

b) *... ad istum effectum, inspecto iure communi, filius sequitur originem patris, non matris...* (10.)

c) *... per baptismum acquiritur origo inspecto iure communi... Ratio est quia sicut per nativitatem temporalem acquiritur origo, quae est magis propria quam si ex qualibet alia ratione acquiratur et magis attendenda... ita pariter acquiritur per baptismum, qui dicitur nativitas et per quam quis de novo nascitur... Imo, eodem modo sicut nativitas temporalis plus attenditur quoad munera temporalia..., ita ista nativitas spiritualis baptismi videtur anteponenda quoad spiritualia* (11). *Accedit etiam quod per baptismi librum probatur origo* (12).

Hoc tamen de origine per baptimum acquirenda intelligendum erit cessante fraude, nam si fraudulenter baptizaretur, et esset prorsus extraneus, minime

(8) *Idem* o. c. n. 12-13.

(9) *Idem* o. c. n. 98 s.

(10) *Idem* o. c. n. 99 s. dove riferisce però le costituzioni e le consuetudini delle diocesi *Burgen., Calagurritanae* e *Palentin., secundum quas acquiritur origo ex parte matris.*

(11) *Idem* o. c. n. 106-108

(12) *Idem* o. c. n. 112

iustum esset tali fraudi locum dari debere in praeiudicium aliorum filiorum patrimonialium... Et in specie in dioecesi CALAGURRITANA *adest expressa constitutio hoc declarans, quae est* 3 *sub tit. institut. in num.* 111 (13).

d) *...in dubio nemo praesumitur esse filius patrimonialis nisi probetur... Ita ut non credatur Episcopo attestanti filium esse patrimonialem...; quoniam, cum hoc non spectet ad eius officium, nonest illi credendum... Sufficiet tamen semiplena probatio de hoc, quando agitur de verificatione gratiae, in qua orator narraverit esse talem filium patrimonialem, cum tunc non principaliter, sed incidenter agatur...*

Si tamen qui probaret esse filium patrimonialem in lite cum uno, vel rem iudicatam obtineret, talis probatio et sententia suffragaretur illi quoad alios, qui tunc in lite non erant... Ratio est quia in causa status personae prodest et nocet sententia inter alios lata... Declara tamen hoc duobus modis; Primo quod supradicta procedant quando probatio seu sententia fuisset lata cum principaliter interessato, alias secus... Secundo declara quando sententia fuisset prolata ad favorem filii naturalis declarans eum esse talem filium naturalem et patrimonialem; aliter vero erit si contra illum fuisset pronunciata sententia in lite cum uno quia non nocent illi quoad alium... (14).

Tuttavia, pur essendo fermo il principio, secondo il quale ... *collatio facta contra formam talis statuti filio non patrimoniali est ipso iure nulla... et impetratio facta ab extraneo et forensi, tacente quod sit forensis, est subreptitia et nulla...* (15); tuttavia ... *neque in hac materia est obliviscendum Consilii* BALDI 183 *Statuto Civitatis Veronen. num.* 2 *in fine lib.* 2, *ubi consuluit quod, quando agitur de probanda origine alicuius et recipiatur ad aliquod collegium, sive, ut in casu nostro, ad beneficium patrimoniale, est facienda interpretatio in dubio pro admissione, et sic non rigide, sed benigne, cum non agatur de considerabili alterius praeiudicio... Et quia dispositio excludens certum genus personarum est contra ius et restringenda...*

Superaddo quoque quod filius patrimonialis, qui se opponit post terminum per edictum assignatum, re integra, idest ante factum examen, debet admitti etiam si non docet de impedimento vel ignorantia...; la ragione si è *quod interest Ecclesiae plures habere oppositores ex quibus commodior eligi possit...*

Adiungo quod si in aliquo loco, ubi beneficia sunt conferenda filiis patrimonialibus non reperiantur de tempore provisionis clerici patrimoniales habiles et idonei, tunc quidem possunt extraneis aliis conferri... (16).

---

(13) *Idem* o. c. n. 113.

(14) *Idem* o. c. n. 81-87. Circa l'antitesi tra *filii naturales et patrimoniales*: cfr. GONZALEZ (n. 12-13) e avanti n. 41 nota (8).

(15) *Idem* o. c. n. 83.

(16) *Idem* o. c. n. 113-117

43. — Non sarà sfuggita ad alcuno l'analogia esistente tra questa caratteristica della civicità con quanto nel diritto romano era stabilito circa l'*incolato*.

L'*incola* infatti era soggetto *muneribus, honoribus et legibus ac statutis localibus* (17).

E alle cariche municipali, che andavano sotto la denominazione di *honores* (18), ben si possono assimilare gl'incarichi di cura d'anime incombenti sui partecipanti della ricettizia.

E' notevole in proposito che il *Gonzalez*, oltre alle disposizioni particolari delle varie ricettizie, si richiami precisamente alle citate fonti romanistiche, quando deve stabilire *ex iure communi* se un candidato abbia o meno il requisito dell'incolato in ordine al diritto di partecipazione al collegio ricettizio.

Ma va tenuto presente che i giuristi del diritto comune ricorrevano normalmente alle fonti romanistiche sia pure manipolandole, elaborandole e trasformandole, per inquadrare le nuove costruzioni giuridiche nei confini delle leggi romane. Non è perciò il caso di insistere troppo sulla derivazione romanistica del requisito dell'incolato. Per noi invece questo requisito è una necessaria conseguenza dello *ius civicum*, nel cui ambito, come diremo (19), sorse e visse la ricettizia.

Anche il *Riganti* ha frequenti accenni al requisito dell'origine (20).

Il *Gatta* poi riferisce parecchie decisioni del magistrato secolare in ordine a controversie circa la qualità civica richiesta nei partecipanti (21).

44. — Ma chi leggesse la rassegna dottrinale e giurisprudenziale riportata dal *Ferraris* (22) potrebbe essere indotto a pensare che della origine va tenuto generalmente conto, sia per legge divina che umana, tanto ecclesiastica che civile, nel conferimento dei benefici: dunque non si potrebbe parlare di specifica caratteristica richiesta nell'ammissione alla partecipazione.

E' però abbastanza evidente che i testi riportati dal *Ferraris* parlano di preferenza suggerita da ovvie ragioni di opportunità e di convenienza, non già di *legge attativa*, com'è nelle ricettizie.

---

(17) Cfr. Larraona - Goyeneche, *Cursus syntheticus iuris Romanorum... Romae*, 1927. p. 108 n. 43; p. 121 n. 48.

(18) *Idem* o. c. n. 121 nota 393.

(19) Cfr. n. 76 ss.

(20) Riganti, *Reg. XVII* n. 126 ss.

(21) Cfr. n. 106.

(22) Ferraris, *Prompta Biblioteca* v. *Cives* n. 92 ss.

Del resto, abbiamo ricordato che nel Concilio di Trento fu proposto di trasformare tutti i benefici dell'Orbe cattolico in patrimoniali (23): e dunque tali non erano prima, nè lo divennero dopo, non avendo il Concilio accettato simili proposte.

Il *Riganti* (24) infatti, a spiegare la *collaudatio* dei benefici patrimoniali consacrata dal *Covarruvia*, scrive che essa non va intesa *in sensum necessitatis quae nimis coarctaret libertatem...*

§ 3. *Parità tra i partecipanti.*

45. — Una seconda caratteristica era costituita dalla sostanziale parità tra i partecipanti dei diritti e dei doveri spirituali, giurisdizionali ed economici.

E' necessario però avvertire che tale parità si mantenne intatta nel periodo iniziale della ricettizia. In seguito essa finì col subire varie contaminazioni, sia per ineluttabili necessità pratiche (25), e sia ancora per l'influsso che la struttura nettamente gerarchica dei veri capitoli esercitò sul collegio ricettizio.

E' ben vero che la descrizione storico-giuridica, che abbiamo premessa, ci rappresenta prevalentemente la ricettizia già contaminata nella sua forma originaria.

Ma di questa abbiamo tuttavia chiari indizi sia nel *Gatta* (26) che nello stesso *De Luca* (27).

Del resto il modo stesso, con cui è sorta la ricettizia, suppone una base di parità tra i suoi membri.

La forma ricettizia non sorge per una legge speciale o in forza di decreti particolari dell'Autorità Ecclesiastica: gli AA. sopra riportati (28) insistono nel dire che « *in iure non invenitur aliquis textus, qui de his in terminis loquatur* ».

Tale forma invece generalmente si fonda sulle consuetudini infatte dagli stessi partecipanti, i quali dopo le fissarono nei loro particolari statuti, che l'Autorità Ecclesiastica si riservò in seguito di approvare.

Basta leggere il *De Luca* per convincersi: non si appella egli forse sistematicamente alle consuetudini vigenti in tali chiese per deciderne le relative controversie? E lo stesso *Gonzalez* non suppone forse una larga base consuetudinaria negli statuti da lui ricordati?

(23) Cfr. n. 1.
(24) RIGANTI, o. c. *Reg. XVII* n. 127, tomo II p 211.
(25) Cfr. n.35.
(26) Cfr. n. 34.
(27) Cfr. n. 17.
(28) Cfr. n. 3

E chi meglio di lui testimonia la varietà di tali statuti e quindi l'autonomia di coloro che li elaborarono?

Ora, un tale ordinamento giuridico nato dalla libera attività dei partecipanti a tutela della loro posizione individuale nel collegio ricettizio nel clima storico delle libere corporazioni comunali, non poteva certo proporre una posizione di preminenza a favore di uno o di pochi a scapito degli altri, ma doveva storicamente e logicamente informarsi a un sistema di piena e perfetta parità tra tutti.

Nè deve meravigliarci l'evoluzione in seguito avvenuta verso una forma ineguale.

Basterà richiamare le trasformazioni assai più profonde, che la « *potestas collegialis consulum* » — esempio tipico di parità — venne man mano subendo (29) nello svolgimento del diritto romano.

46. — Sotto il punto di vista spirituale, l'onere della cura d'anime in origine incombeva *in solidum su tutti i partecipanti* (30). Ora è ben noto come la responsabilità collettiva opera con piena efficienza solo quando i singoli la sentono in pieno. Ma quando questa coscienza etica si attutisce, come generalmente purtroppo avviene, allora è necessario introdurre un vincolo giuridico, che astringa l'individuo.

E' così che i partecipanti delegano uno di loro a esercitare in maniera peculiare la cura d'anime che *radicalmente* e *abitualmente* rimane sempre però presso di essi. Identico fenomeno si verificò nei veri capitoli. E' così che subentra il vicariato curato: il nome stesso (*vices gerens*) denunzia chiaramente, la sua natura derivata.

Ugualmente, a comporre gli umani contrasti che nel collegio ricettizio inevitabilmente vennero a sorgere nell'esplicazione delle altre mansioni, i partecipanti stabilirono di ripartirle in uffizi, designandone i titolari con votazione e curando la rotazione degli incarichi tra di loro. Sorgono così le dignità ventose: meri nomi senza alcuna giuridica consistenza; evidenti soprastrutture mutuate dai veri capitoli.

47. — Dove però più tenacemente ha resistito la originaria *parità* dei partecipanti è stato *nel campo giurisdizionale*: ed è evidente. E' quì la vera espressione della loro nativa eguaglianza. Le disparità di fatto che si sono poi introdotte negli altri aspetti della ricettizia in fondo si riportano a una coordinazione, che i partecipanti si sono imposta per necessità pratiche nell'esercizio dei loro diritti, senza tuttavia alienarli, ma sempre conservandoli radicalmente e pure abitualmente esercitandoli.

Intatto è rimasto sempre il diritto dei partecipanti a deliberare

(29) Bonfante, *Storia del Diritto romano*, I. p. 87. (IV Ediz.) Cfr. n. 49
(30) Cfr. n. 34.

sull'ammissione dei nuovi membri (31): vera e propria « *cooptatio* ».

Intatto è rimasto anche, sino al Concilio di Trento, il diritto di eleggere il vicario curato e gli altri offiziali o dignità. E quanto a queste si preferì poi generalmente il sistema dell'opzione a favore dei più anziani nel servizio, a somiglianza di quanto veniva praticato nei veri capitoli.

Gli affari, sia ordinari che straordinari, venivano discussi e decisi su voto della maggioranza.

Ed è notevole che, anche quando la ricettizia era unita a un capitolo cattedrale, pur non essendo i partecipanti *de capitulo*, erano tuttavia ammessi a votare in egual numero con le dignità capitolari. (32).

Solo nella formazione o modificazione degli statuti i partecipanti dovevano tenere intesa l'università del luogo (33): particolare di grande importanza per rintracciare l'origine della forma ricettizia.

48. — Sotto il punto di vista economico, la parità era assicurata dal sistema della *massa comune*. E mentre nei capitoli cattedrali e collegiali s'introdussero le prebende particolari, nelle ricettizie rimase la partecipazione, che risultava dalla ripartizione dei frutti fluttuanti depurati dai pesi, fatta volta per volta, a suo tempo, secondo le prescrizioni statutarie.

La doppia porzione per gli uffizi è un'introduzione postuma suggerita da quanto veniva praticato nei capitoli, sui quali le ricettizie progressivamente tendevano a modellarsi nella loro struttura esteriore.

Ma, come nota il *De Luca* (34), la doppia porzione nelle ricettizie non è una prebenda eretta in titolo, come nei capitoli, ma una sovvenzione elargita agli uffiziali sui fondi della massa comune in vista delle maggiori spese ed esigenze loro inerenti.

49. — Non può, parimenti a quanto abbiamo osservato circa l'incolato, negarsi anche l'analogia esistente tra la caratteristica della pa-

---

(31) Cfr. n. 30. Pitonius F. M. (*Discept. eccl. Pars* I - Disc. 17) contesta tale diritto, ma finisce col riconoscere (ibid. n. 7) che tale era la consuetudine esistente. E poichè, come gli AA. concordemente annotano, «nullus textus in iure invenitur qui in terminis de his loquatur», l'argomento ex silentio, cui egli si appiglia, non convince, quando, come nel caso, vi è una consuetudine largamente diffusa, che ci assicura dell'esistenza di tale diritto.

(32) Cfr. n. 18.

(33) Cfr. n. 79. Cfr. pure Pitonius o. c. 1 c. n. 47.

(34) Cfr. n. 17.

rità nella ricettizia e la *potestas collegialis consulum* insieme alla *communio bonorum* dell'antico *consortium* tra fratelli.

Invero l'aspetto più originale della collegialità consolare consiste appunto nella parità giurisdizionale dei consoli, in quanto che tutta la somma dei poteri pubblici è attribuita a ciascun collega ed esercitata indipendentemente sotto tutti i rapporti, salvo che, in caso di dissenso, prevale il divieto, cioè il parere del collega che si oppone.

E poichè tale sistema rigidamente applicato potrebbe condurre a paralizzare l'azione reciproca, nell'amministrazione ordinaria il governo collegiale subì vari temperamenti. Il più antico fu quello del turno cioè, cominciando dal più anziano, governava un mese ciascuno e al campo il turno si avvicendò giorno per giorno.

In affari singoli di grande importanza il turno non era possibile e allora si ricorreva all'accordo o alla sorte.

Nell'epoca posteriore, allorchè gli affari crescono di complessità e di vastità, le guerre tengono impiegati gli eserciti su due fronti diversi, e i due consoli si dividono le competenze: la giurisdizione e l'amministrazione cittadina da un lato, la campagna militare dall'altro, ovvero due guerre da condurre in due campi diversi di operazioni.

Guardiamo ora la struttura ricettizia.

La cura d'anime (espressione saliente della potestà giurisdizionale ecclesiastica) risiedeva indistintamente presso tutti i partecipanti.

In seguito si usò esercitarla *per hebdomadam*, a turno. Quindi si addivenne alla ripartizione degli uffizi, che venivano esercitati anch'essi a turno tra i partecipanti. Questi uffizi, sul modello dei capitoli, assurgono al nome di dignità: ma sono semplici dignità ventose.

La struttura esteriore ha subito così una trasformazione, ma quella interna (parità) è rimasta pur sempre sostanzialmente intatta.

50. — Nè meno intima è la correlazione, sotto il punto di vista patrimoniale ed economico, tra la *communio bonorum* del diritto romano e quella praticata nella ricettizia, che forse per questa sua conformazione, venne anche chiamata *comunia*.

Un fattore costante infatti nel regime economico della ricettizia, è costituito dalla contitolarità solidale dei partecipanti nei riguardi del patrimonio della chiesa, cui sono ascritti.

Ed è questa anche la base primitiva dell'antichissimo *consortium* tra i fratelli che ereditavano dal padre e rimanevano nello stato di indivisione.

E' vero d'altronde che i giuristi romani, fin dove è possibile, muovono dall'idea di *pars*; ma questa non viene intesa nel senso di parte materiale (si ricadrebbe nella proprietà solitaria), ma nel senso di

una divisione ideale, per cui su ogni particella della cosa grava, nella proporzione fissata, il diritto di ciascuno: non *pars quanta*, ma *pars quota*, secondo la terminologia medievale, o *quota* come oggi si dice.

Questo concetto di quota funziona nel diritto romano, oltre che al momento della visione, anche per tutto quanto riguarda la distribuzione dei frutti (naturali e civili), delle spese, degli eventuali danni.

Ed è questo, anche il regime tenacemente conservatosi nelle ricettizie anche quando si addivenne alla distinzione tra porzioni maggiori e minori, alla costituzione della doppia quota per il vicario curato, ecc.

51. — Così pure il *ius prohibendi* (per cui ogni socio può opporre il suo voto contro qualunque altro socio che si fosse fatto iniziatore ed esecutore di un'opera nuova e si trasforma poi per necessità pratiche nel consenso preventivo dei soci stessi) trova un riscontro particolarmente convincente nel regime della ricettizia: a somiglianza di quanto abbiamo notato circa il parallelismo esistente tra le trasformazioni subìte dalla concezione originaria della potestà collegiale consolare e quelle subìte dalla originaria parità giurisdizionale nella ricettizia.

Ma in questa il parallelismo s'impone ancora maggiormente a proposito della parità economica.

Questa parità è così spiccata che non solo agisce nell'interno della ricettizia, dove tutti gli affari sono discussi e decisi collegialmente, ma anche quando i beni della ricettizia formano un tutt'uno coi beni di un altro ente prevalente e assorbente, qual'è il capitolo cattedrale. Sebbene i partecipanti non siano *de capitulo*, tuttavia viene riconosciuto ad essi il diritto di votare, in egual numero coi capitolari, relativamente alle questioni riguardanti l'amministrazione dei beni capitolari, nei quali sono compresi anche quelli della ricettizia.

52. — A definire più nettamente la natura delle ricettizie gioverà precisarne i caratteri differenziali da altri enti similari.

Netta è l'antitesi tra *ricettizie* e *capitoli*, anche se spesso si vede applicare il nome di capitolo al collegio ricettizio.

La caratteristica differenziale consiste nella struttura interna dei due enti: su base di sostanziale parità nella ricettizia; ineguale invece nel capitolo: da una parte canonici e dall'altra i beneficiati, *qui non sunt de capitulo;* e tra i canonici, dignità, che costituiscono una entità morale distinta (*prebenda*) dal semplice canonicato.

Altra differenza, relativamente ai capitoli cattedrali, è costitui-

ta dalla partecipazione che questi hanno nel governo della diocesi, quale *senatus episcopi*.

Invece l'officiatura corale, caratteristica propria dei capitoli collegiali, (che liturgicamente venivano così assimilati a quelli cattedrali), venne introdotta anche nelle ricettizie. Anzi nelle poche ricettizie non curate l'officiatura corale costituiva il loro fine esclusivo.

Così, come le ricettizie curate sembrano conformarsi sui capitoli cattedrali con cura d'anime, quelle non curate si avvicinano alle semplici collegiate e alle cappellanie corali.

Chiara è anche la differenza tra *ricettizia curata e parrocchia;* non già nel senso propugnato dal *Gatta* (35). ma per il fatto che nella ricettizia curata la cura originariamente spettava *in solidum* a tutti i singoli partecipanti.

Netta è anche l'antitesi tra la *ricettizia* e la *sacra distributio* introdotta da qualche sinodo in alcune parrocchie o chiese coadiutorali della Sicilia a favore degli ecclesiastici della relativa circoscrizione parrocchiale e coadiutorale, i quali perciò erano obbligati a intervenire al coro, che si istituiva nelle medesime.

Tale *sacra distributio* richiama la massa piccola delle distribuzioni nei capitoli. Ad ogni modo essa, pur essendo impropriamente detta anche ricettizia, è sempre mero *officium* accessorio all'ente principale, che rimaneva sempre la parrocchia. E non pare che siano esistite ricettizie a sè stanti come mero *officium*, senza altra propria consistenza giuridica.

Inoltre la *sacra distributio* veniva corrisposta per l'officiatura corale, mentre il diritto alla partecipazione nella ricettizia imponeva di regola anche il dovere della cura d'anime. E' ben vero che tale dovere non esisteva nelle ricettizie non curate; ma queste costituiscono una sparuta minoranza, che, come abbiamo detto, si avvicinano piuttosto alle cappellanie corali che non al vero tipo originario della ricettizia.

§ 4. *Natura giuridica.*

53. — Non vi è dubbio che la ricettizia fosse una *persona morale collegiale ecclesiastica.*

Che in essa si ritrovassero tutti gli elementi necessari a costituire la persona morale collegiale, è abbastanza ovvio.

Vi era infatti pluralità organizzata di persone (i partecipanti);

(35) Cfr. n. 29.

organizzazione di mezzi (la massa comune); un fine proprio (cura d'anime, officiatura corale); l'approvazione, almeno tacita, dell'autorità competente. E avuto riguardo alla distinzione tra *universitates personarum* (corporazioni) e *universitates bonorum* (fondazioni), la ricettizia va classificata tra le corporazioni.

Aspra è stata la controversia sulla ecclesiasticità o laicalità della ricettizia (36).

Posto però che è il fine quello che determina la natura di un'istituzione, non dovrebbe sorgere alcun dubbio sulla ecclesiasticità della ricettizia.

Tuttavia la destinazione dei beni per un fine religioso può effettuarsi in diversa maniera.

Il fondatore può assegnare detti beni, staccandoli completamente dal proprio patrimonio e incorporandoli a quello dell'ente ecclesiastico.

Ma egli può anche, *in limine fundationis*, escludere l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica, sia per rispetto alla scelta della persona incaricata del servizio religioso, come, in genere, rispetto all'amministrazione dei beni destinati a scopo di culto.

Nel primo caso l'istituzione è ecclesiastica in senso vero e proprio; nel secondo caso invece è ecclesiastica in senso largo e improprio, e viene perciò detta anche laicale.

Il criterio distintivo dell'istituzione ecclesiastica, in quanto si contrappone a quella laicale, è costituita dall'*erectio in titulum*, per cui la volontà della Chiesa imprime la sua forma alla privata volontà del fondatore. Tale volontà della Chiesa può essere espressa; ma può anche essere implicita e quindi legittimamente presumersi in certe speciali condizioni, quali la costanza antichissima dell'ufficio ordinario di cura d'anime col diritto di percepire i frutti del patrimonio (37).

In regime giurisdizionalista si cercò di limitare il numero degli enti strettamente ecclesiastici, i quali, spiritualizzandosi con l'*erectio in titulum*, venivano a godere delle immunità reali.

Si richiese perciò che l'*erectio in titulum* dovesse essere provata con i documenti costitutivi, non già per equipollenti (38).

Ciò posto, le ricettizie, almeno quelle curate, devono considerarsi, almeno originariamente, come enti ecclesiastici in senso stretto, in

---

(36) Cfr. n. 131.

(37) Cfr. BARBOSA, *Ius eccl.* lib. 3 cap. 5 n. 12; LOTTERIO, *De re benef.* I q. 5 n. 61, 63, 68; HINSCHIUS, *Kirchenrecht* II p. 388 n. 9 e AA. cit.; PALLOTTINI, v. *Beneficia* § 12.

(38) Cfr. TESSITORE, *Gli enti eccl. nel dir. pubblico.* Torino, Bocca 1915, p. 92 ss.

quanto *l'erectio in titulum* si presume legitttimamente, cui concorre la *collatio ab Auctoritate ecclesiastica competenti*.

54. — Nell'ambito della ricettizia sono poi da distinguere uffici *lato sensu* (Procuratore, Cancelliere, sacrista ecc.); e uffici *stricto sensu*: le partecipazioni intese come diritto e dovere di esercitare la cura d'anime entro il territorio, in cui sorgeva la ricettizia.

Le partecipazioni rivestivano la qualità beneficiaria, a meno che la ricettizia non fosse incorporata come *merum officium* ad altri enti (capitoli e parrocchie), e i partecipanti non prestassero gratuitamente il loro servizio, come avveniva per i partecipanti sopranumerati nelle ricettizie numerate. Il *De Luca*, e dopo di lui anche il *Riganti*, si riferiscono precisamente a questi casi eccezionali, quando ritengono che le partecipazioni non sono benefici.

Cap. III. — *Origini delle chiese ricettizie.*

55. — Il problema delle origini delle chiese ricettizie si presenta sotto un duplice aspetto.

Il primo riguarda la genesi del *fatto storico;* l'altro quella della *costruzione giuridica.*

E' infatti ben noto che il diritto riflette la coscienza sociale in un dato momento storico, e non è solamente una elaborazione puramente speculativa o un fatto arbitrario. Perciò ogni manifestazione concreta del diritto non si presenta come fenomeno isolato, staccato e indipendente, ma ha i suoi presupposti nelle correnti del pensiero e della vita giuridica di un popolo. Non si tratta perciò di analizzare la figura della ricettizia per stabilire solo una comparazione ideale con altre figure giuridiche somiglianti. Ciò giova certamente al teorico, che esamina le varie manifestazioni del diritto allo scopo di poter ricavare quei principi generali che ne governano l'andamento: alla stessa guisa dello scienziato, che dall'esame dei vari fenomeni naturali assurge alla formulazione di una legge fisica. Come pure giova, e lo abbiamo avvertito avanti (1), a chiarire gli aspetti meno noti di una figura giuridica mediante la comparazione con aspetti e sviluppi noti di altra figura analoga.

Ma è precisamente questa correlazione che è necessario prima stabilire su basi concrete, se non si vuole arrivare a conclusioni storicamente poco attendibili, anche se seducenti dal punto di vista puramente speculativo.

L'altro aspetto del problema riguarda, come abbiam detto, la genesi del fatto storico.

E' ben chiaro che questi due aspetti sono così intimamente connessi che una giusta soluzione del problema deve permettere l'intima fusione di essi in una realtà storico-giuridica concreta; non solo, ma l'una deve illuminare e integrare l'altra.

§ 1. *Origini delle chiese ricettizie come fatto storico.*

56. — Data la lamentata mancanza di monografie particolari sulle origini e sugli sviluppi, se non di tutte, almeno di un buon numero di chiese ricettizie, non è possibile documentare direttamente il sorgere

(1) Cfr. *Introduzione* n. VII.

di cotesta istituzione (2). Nè gioverebbe pescare il nome di *ricettizia* in antichi documenti, se poi non sappiamo quale ne fosse il preciso contenuto giuridico. Perciò abbiamo avuto cura di riportare e di illustrare la testimonianza di giuristi, che prima e meglio di altri hanno parlato delle ricettizie: sono essi per ora i più sicuri documenti storici, oltre che giuridici in materia.

Non è dunque possibile rintracciare l'atto di nascita delle chiese ricettizie col metodo storico-critico.

E' necessario tuttavia partire da un punto storicamente certo, donde poi spingersi verso le zone inesplorate.

Tale punto di riferimento è per il nostro tema il citato decreto del Concilio di Trento (3): esso è infatti la prima disposizione legislativa, in ordine di tempo e di importanza, di cui possiamo essere positivamente e storicamente certi.

Si è già detto (4) che tale decreto va riferito non solo alle chiese patrimoniali spagnuole, ma anche alle ricettizie del Regno di Napoli.

---

(2) Cfr. n. 1.

(3) Un'utile ricerca, sotto questo aspetto, potrebbe essere fatta sulle seguenti ricettizie, che si presentano come molto antiche:

a) Chiesa cattedrale di Potenza. Era ab antiquo ricettizia innumerata. Nell'anno 1221 il Vescovo Garzia istituì in quella chiesa 12 canonici con separata prebenda, «ea sub lege (come si legge in uno strumento pubblico) ut de dictis 12 canonicis alio quo cedente vel decedente, reliqui canonici aliquem clericum de praedicta ecclesia... eligant et episcopo praesentent». Nel 1742 il vescovo Melendez istituì altri 6 canonicati, detti di seconda erezione, i quali non avevano alcuna ingerenza nell'amministrazione della massa capitolare, nè voce attiva e passiva. Oltre ai 18 canonici vi erano anche tanti cappellani quanti potevano essere mantenuti dalla massa. Essi erano ammessi alla partecipazione, previo gratuito servizio per un certo tempo. Inoltre nessuno poteva essere eletto canonico, se prima non fosse stato cappellano. Cfr. Thesaurus SCC: 21 maji-27 aug. 1904, pag. 637 ss, 1100 ss. 19 maji 1906.

E' la tipica forma, descritta anche dal De Luca (v.r.n. 11), della ricettizia incorporata a un capitolo.

b) Chiesa ricettizia curata di S. Nicola di Bari in Gravina di Puglia. Fu istituita e dotata, secondo una costante tradizione, dalla generosità dei fedeli per l'incremento del culto divino e della cura delle anime. Le notizie storiche, che si posseggono, rimontano al 1457. Questa chiesa era servita da un numero di sacerdoti partecipanti determinato, secondo il variare della rendita, dal vescovo diocesano, fino al vescovo De Cavalleriis, che nel suo sinodo (tenutosi sul finire del sec. XVII) ne fissava il numero a sedici. In cotesta chiesa, unica dopo la cattedrale, che possedesse il fonte battesimale, vi si teneva regolare officiatura corale e vi si esercitava dai sacerdoti partecipanti la cura delle anime sotto la direzione di uno di essi distinto col titolo di decano. La rendita veniva ripartita in porzioni uguali tra i partecipanti, il cui servizio era disciplinato da uno speciale sistema di puntatura. (Cfr. Archivio SCC: Pos. N. 3216/39. - Vedi pure Nardone O., Notizie storiche sulla città di Gravina dal 455 al 1870. Gravina, II ediz. Ente Pomarici Santomasi).

(4) Cfr. n. 1.

Ciò trova ampia conferma nella citata lettera della S. C. del Concilio (5), nella quale, a soli pochi anni dalla pubblicazione del decreto, si testimoniava la larga diffusione delle ricettizie nell'Italia Meridionale. E il *De Luca*, di poco posteriore, ci dà ampia conferma di tale tradizione (6).

Del resto è il contenuto stesso del decreto che ce ne convince. La pratica del concorso era stata infatti già tradotta nelle chiese patrimoniali spagnuole, come ci testimonia l'*Hoieda* (7); e pertanto la prescrizione tridentina era per esse superflua; mentre attualissima riusciva per le chiese ricettizie, che ancora vivevano con una certa autonomia.

Ora è mai pensabile che il Concilio di Trento, sovraccarico di gravissime questioni da risolvere, dedicasse la sua attenzione al problema delle ricettizie, se queste, qualitativamente poco rilevanti, non avessero rappresentato un fenomeno quantitativamente già cospicuo? Inoltre è anche noto con quanta lentezza la *consuetudine praeter* o *contra legem* riesca a imporsi e a diffondersi. E poichè la ricettizia si basa prevalentemente su tali consuetudini, come avvertono i canonisti (8), bisogna risalire a un tempo notevolmente anteriore e alle testimonianze dei canonisti e allo stesso Concilio di Trento. Ma a quando con precisione?

Poichè per la lamentata mancanza di dati diretti non è possibile dare una risposta documentata al quesito, tenteremo di arrivare ugualmente a solide conclusioni mediante un'accurata indagine, condotta col metodo naturalistico e comparato (9), sulla costruzione giuridica della ricettizia.

§ 2. *Origini delle chiese ricettizie come costruzione giuridica.*

a) *La ricettizia come derivazione dal Presbyterium.*

57. — Il *Gatta* e gli AA., che da lui ne dipendono, hanno preteso di stabilire una derivazione della ricettizia dalla forma primitiva della Chiesa.

« La natura, la fondazione e lo stato delle chiese ricettizie — egli scrive (10) — può dirsi che sieno le più uniformi all'antica disciplina della chiesa, e che della semplicità di quella conservano la memoria, profittevoli alla salu-

(5) Cfr. n. 34.
(6) Cfr. n. 11 ss.
(7) Cfr. n. 6.
(8) Cfr. n. 11 ss.
(9) Cfr. *Introduzione VII.*
(10) GATTA, *Dissertazione* ecc. § 133.

te delle anime, adatte a conservare il decoro dello stato ecclesiastico e conformi eziandio agli stabilimento del diritto civile... ».

E partendo dal principio, stapilito dal Rituale Romano (Pars I, tit. 3, cap. 3, n. 13) e illustrato dagli AA. ecclesiastici, che *sacerdotem oportet offerre, benedicere, praeesse, praedicare, baptizare;* il *Gatta* rilèva l'opportunità che il sacerdote non si limiti solamente a «celebrare la Messa privata, forse e senza per espiscare quella misera limosina», ma si impegni altresì a faticare unitamente col Vescovo per la chiesa o sia per lo popolo di Dio » (11). Quindi era che secondo l'antica e vera disciplina della chiesa, nessuno poteva ordinarsi ecclesiastico, se non prima era addetto a qualche chiesa della città o del luogo, per la necessità o utilità di quella, e per ivi adempire al suo dovere e menare una vita degna al suo stato» (12).

A sostegno della sua affermazione riferisce, per la parte civile, una legge del 398 degl'imperatori Arcadio e Onorio (13), e, per la parte canonica, un decreto del Concilio Tridentino (14), che a sua volta richiama un canone del Conc. Calcedonese del 451.

58. — L'ipotesi del *Gatta* è, come si vede, appena abbozzata e poggia su dati abbastanza scarsi e poco coerenti. A quale periodo della vita della Chiesa egli alluda, parlando di antica disciplina della medesima, egli non precisa. Ma, a stare ai dati cui si riporta, questo periodo andrebbe dalla citata legge degl'imperatori Arcadio e Onorio (398) al Concilio Tridentino (sec. XVI): intervallo anzitutto soggetto a notevolissime evoluzioni, per essere preso come termine unitario di riferimento; oltre che abbastanza lungo, per essere documentato da tre soli dati discontinui tra loro di ben undici secoli.

Pertanto, prima di discutere tale ipotesi, è opportuno vedere se non vi siano elementi, nella storia del diritto canonico, che possano

---

(11) Idem ibid. § 134.

(12) Idem ibid. § 135.

(13) *Cod. Iustin.* l. *I tit. III n.* 11: *In ecclesiis quae in possessionibus, ut adsolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo, ubi ecclesiam esse constiterit, ordinentur, ut propriae capitationis onus ac sarcinam recognoscant: ita ut pro magnitudine vel celebritate uniusculusque vici ecclesiis certus iudicio episcopi clericorum numerus ordinetur.*

(14) *Conc. Trid. Sess.* 23 *De Reform. cap.* 16: *Cum nullus debeat ordinari, qui iudicio sui episcopi non sit utilis aut necessarius suis ecclesiis. S. Synodus, vestigiis sexti canonis* (cfr. *C. Neminem* 70 *Dist.*) *Conc. Chalcedonensis inhaerendo, statuit ut nullus in posterum ordinetur, qui illi ecclesiae aut pio loco, pro cuius necessitate adsumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus».* Cfr. pure: *Conc. Nicaenum I c.* 5 e 16 c. *Sanctorum* 70 Dist. c. *Tuae, de cler. peregr., Conc. Antioch* (sub Iulio I) c. 7, *Chalcedonen.* c. 126. *Aquisgranen.* (sub Steph. V) passim (816? cfr. *Muratori, Ant. it.* V, 191 ss.); *Epanaen n,* cap. 6 et Aurelian. 5 cap 5.

colmare le lacune accennate, allo scopo di stabilire se l'ipotesi del Gatta regga o meno per difetto di dati sufficienti oppure per il suo merito intrinseco (15).

59. — Il *Gatta* avrebbe potuto rifarsi addirittura alla struttura del *presbyterium* dei tempi apostolici, ossia del collegium formato dal Vescovo e dai suoi sacerdoti (16), i quali ne erano i consiglieri e, come la corona, lo assistevano nel divino ufficio sedendogli a lato (17), concelebravano e consacravano insieme a lui (18), imponevano le mani nel ordinazione (19) e nella riconciliazione dei penitenti (20). Tale organizzazione, se in principio fu ristretta alle città dove risiedeva il Vescovo, venne man mano ramificandosi anche fuori di esse sino ai centri minori. Così, in Italia, dopo l'editto di Costantino (313) sorsero molte chiese dette *plebanae*, cui era preposto un sacerdote chiamato *plebanus*, che poi, crescendo il numero dei sacerdoti, prese il titolo di *archipresbyter* (21). Ma più ultimente avrebbe potuto il *Gatta* riferirsi alla prassi delle SS. Ordinazioni e dell'incardinazione, che vigeva nell'antica disciplina della chiesa, per cui l'oriundo del luogo, ordinato chierico, rimaneva legato alla chiesa per la quale era stato ordinato, ricavandone il necessario sostentamento (22); quasi a somiglianza del colonato, per cui si rimaneva stabilmente legati al fondo e assoggettati quindi ai successivi proprietari del fondo. (23)

In tale prassi si potrebbe intravedere un'anticipazione e come una preformazione di quella legge dell'incolato, che si affermerà come elemento caratteristico nella ricettizia (24).

---

(15) GATTA, *Dissertazione* §§ 138-141.

(16) *Act.* 15; *Iac.* 6; 13 *ss.*; *I Tim.* 4, 14; 5, 17; *Ep. S. Ignatii ad Smyrn.* 8, *ad Magnes.* 12, *ad Philadelph.* 4; *Ep. S. Cypriani*: *ep.* 14, 4; *ep.* 40, *ep.* 49.

(17) *S. Cyprianus ep.* 14, 4; *Didascalia II* 28, 4; *II* 57, 4.

(18) *Can. Hipp.* 20; *Const. Apost. VIII*, 12, 4.

(19) *Trad. Apost. II*, 1

(20) *S. Cyprianus ep.* 16, 2; 17, 2.

(21) Cfr. IMBART DE LA TOURS, *De ecclesiis rusticanis aetate carolingica* 1890, 7.

(22) Oltre al c. 6 del Conc. Calcedonense citato dal Gatta, si possono utilmente richiamare: *Conc. I di Arbes* (314) c. 21, in forza del quale i sacerdoti e i diaconi *iis in locis ministrent quibus praefixi sunt nec ad alia se conferant*; ed inoltre c. 2: *De his, qui in quibuscumque locis ordinati fuerint ministri, in ipsis locis perseverent*; *Conc. Niceno I* (325) cc. 15-16; *Conc. Anthiocheno* (341) c. 3; *Conc. Calcedonense* (451) cc. 10-20, oltre al cit. c. 6; *II Conc. Valletanen.* (524) prescrive che nessun vescovo ordini un chierico *qui localem se futurum primitus non spoponderit* (v. BRUNS II, 27).

Leone I (440-461) scriveva a *Rustico*, vescovo di Narbonne, «*Vana habenda est creatio* (*ordinatio*) *quae nec loco fundata est nec auctore munita*». M. L. 54, 1203. Cfr. pure c. *Neminem Dist.* 70 ss.; *Monumenta Germ. Hist. Leges, I* 339.

(23) Cfr. BONFANTE, *Istituzioni* p. 54

(24) Cfr. n. 40 ss.

Similmente avrebbe potuto ricordare i canoni dei diversi Concilii, che proibiscono ai chierici di trasferirsi da una ad un'altra chiesa (25); come pure le prescrizioni che proibiscono ai Vescovi di ordinare coloro, che non siano loro soggetti *ratione originis vel domicilii* (26). Assai attraente avrebbe dovuto riuscire inoltre al *Gatta* (che, come vedremo, costruisce una sua teoria del patronato dei Comuni sulle ricettizie) ricordare in proposito la parte che il popolo aveva nell'elezione dei nuovi ordinati (27).

60. — Particolarmente interessante sarebbe stato poi ricordare lo sviluppo avvenuto nel regime economico e patrimoniale dei beni della Chiesa, allo scopo di rintracciare possibilmente un filo conduttore sino alla caratteristica comunia di beni esistenti nella ricettizia.

Si sa infatti che una massa di beni per il sostentamento della *Ecclesia fidelium* la si ritrova sin dai tempi apostolici (28); mentre per il loro sostentamento i chierici e anche i Vescovi provvedevano da principio o mantenendo il loro stato civile o col commercio (29). In seguito però, moltiplicandosi le occupazioni del clero, si provvedeva al suo sostentamento con le oblazioni dei fedeli spontaneamente date sia in occasione della celebrazione della S. Messa, sia in omaggio a consuetudini, sia ancora in decime e primizie a somiglianza di quanto si praticava già nel V. T. (30).

L'amministrazione e la distribuzione di beni apparteneva al Vescovo, il quale si faceva aiutare dai diaconi.

In particolare, a sostentamento del clero, non si provvedeva *ad modum beneficii* (ossia con l'assegnazione di porzioni distinte attribuite a ciascun chierico in determinata misura), ma *ad modum stipendii* in comune col Vescovo, prelevando dalla massa comune.

In seguito, con il decentramento della potestà episcopale e con la costituzione dei *tituli* nelle città e delle parrocchie nelle borgate rurali, questo sistema venne man mano sgretolandosi.

In un primo tempo il Vescovo cercò di mantenere l'amministrazione centrale di tutti i beni delle chiese, sia della città episcopale che di quelle periferiche della Diocesi. Ma già verso il sec. VI si nota una forte tendenza ad assegnare ai singoli ecclesiastici il possesso di un dato immobile, sia pure

---

(25) Cfr. *Conc. Toletano I* (400) *c.* 12: *Conc. II di Arles* 443) *c.* 13; *Conc. I di Tours* (460) *c.* 11.; *Ep. di Leone I* al Vescovo di Aquileia, c. 5 (M. L. 54, 596).

(26) Cfr. *Conc. Cartag.* (348) *c.* 5; *Conc. I di Orange* (441) *c.* 9.

(27) Cfr. *S. Cipriano ep.* 67, 5; Hefele, *Conciliengeschichte I* 2, 384.

(28) Cfr. *Act.* 2, 44 s.; 4, 32, 34; 5, 1 ss.

(29) Cfr. *Doctr. Apost.* 12.3: *Si artifex est, laborato et edito. Si non exercet autem, pro prudentia vestra curato ne piger vobiscum vivat christianus.* - *Syn. Cartag.* (398) *c.* 52 *s.*; *Act.* 20, 34; 18,3; *I Cor.* 4, 12; 9. 15; *II Cor.* 11, 7, ss; 12,13 ss.

(30) *Deut.* 18,1 ss.

ad modum precariae possessionis e con le opportune cautele contro abusi. Naturalmente, come già era avvenuto nello svolgimento del diritto romano, via via il precario assunse carattere di obbligazione e s'indebolì quindi il rapporto del concedente (nel caso nostro, il Vescovo) con la cosa (beni concessi), sino a scomparire del tutto; sostituendovi il diritto di imporre tributi e prestazioni per vari titoli (31).

Ma quando, nello svolgimento storico del diritto canonico, vennero a confluire con le correnti del diritto romano, anche quelle del diritto franco-germanico, il processo di disgregazione ebbe il suo compimento.

Alla concessione in forma *precariae possessionis* successe quella stabile in forma di beneficio.

Così le parrocchie rurali, fornite ormai di una certa autonomia, sono affidate al parroco, che ne diventa il beneficiario, sottraendosi di conseguenza all'immediata dipendenza economica del Vescovo. Per la vastità del distretto parrocchiale il parroco ebbe una corona di sacerdoti come cappellani, suffraganei, beneficiati, altaristi, primissarii (coloro che erano tenuti a celebrare la prima Messa), sacellari (rettori di un sacello speciale nella chiesa per una determinata associazione di fedeli), ecc. Si potrebbe fondatamente arguire che questi sacerdoti fossero generalmente originarii del luogo non solo in forza delle prescrizioni canoniche, cui abbiamo sopra accennato, ma molto più perchè la legge dell'incolato ha messo ormai più profonde radici a causa della stessa costituzione feudale del tempo. Più intimo è infatti il vincolo, che lega il diritto di possesso dei beni (spettante all'ecclesiastico) con quello di nuda proprietà (spettante al *dominus*). E questi difficilmente avrebbe concesso l'investitura dei propri beni a un ecclesiastico, che non gli fosse soggetto per ragione del territorio di origine. E' anche evidente che in queste chiese la base economica venne man mano accrescendosi; e mentre nelle cattedrali e collegiate, essendo più riccamente dotate, si addivenne alla spartizione dei beni in porzioni distinte (prebende); in quelle minori la massa dei beni rimase indivisa, sia per evitare un dannoso spezzettamento dei medesimi, sia ancora per dare adito a tutti i chierici del luogo a ritrarre il proprio sostentamento per il servizio prestato. Si giungerebbe così a quel diritto alla partecipazione, che è un'altra caratteristica delle ricettizie.

61. — Ma anche così arricchita, l'ipotesi del *Gatta* non resiste a una vigile critica.

Profondamente diverso è infatti lo spirito informatore della ricettizia da quello del *presbyterium* e poi della parrocchia. Le rassomiglianze, che abbiamo accennate e altre che si potrebbero ravvisare, sono solamente esteriori.

---

(31) Cfr. BONFANTE, *Istituzioni* p. 447.

Innanzi tutto la struttura della ricettizia è impostata su una coordinazione di membri sul piede di una sostanziale parità.

Invece la parrocchia, e più ancora l'antico *presbyterium*, suppone una stretta subordinazione di elementi gerarchicamente disposti.

E' superfluo indugiarsi a dimostrare questa affermazione a proposito dell'antico *presbyterium*, troppo noto essendo il totale accentramento di ogni potestà nelle mani del Vescovo, che solo man mano e a seconda dei bisogni venne concedendone l'esercizio, riservandosene però sempre il diritto pieno e originario.

Ma anche col decentramento avvenuto dopo il sorgere delle parrocchie, sostanzialmente uguali si mantennero le relazioni di subordinazione dei semplici sacerdoti verso l'arciprete e di questi verso il Vescovo.

In secondo luogo, le varie prescrizioni canoniche, relative all'incardinazione del chierico alla chiesa del suo luogo di origine, oltre che a non essere costantemente osservate (32), erano dettate da una preoccupazione squisitamente disciplinare: evitare che fossero ordinati soggetti indegni e impedire che vi fossero chierici acefali o vaganti o ambiziosi.

Ben altra cosa è invece, nel regime ricettizio, il diritto che, per ragione dell'origine, compete all'ordinando nei riguardi della partecipazione alla sua chiesa di origine.

In terzo luogo il regime economico della parrocchia ripete, con inevitabili modifiche, quello del *presbyterium*. Al parroco infatti spettava, almeno dal sec. VII, l'amministrazione dei beni appartenenti alla Chiesa, dei quali doveva provvedere il necessario per i chierici e altri addetti alla chiesa (33).

Quando poi subentrò il regime beneficiario, i beni vennero di conseguenza attribuiti ai diversi investiti, senza alcuna forma di comunìa.

b) *La ricettizia come derivazione dalla Ecclesia propria.*

62. — Accanto all'origine della ricettizia dal *presbyterium*, il *Gatta* ha propugnato la derivazione dal giuspatronato laicale: è anzi questa una sua tesi spiccatamente personale, che rappresenta la sostanza e lo scopo ultimo della sua « *Dissertazione* » in materia.

---

(32) Cfr. Hallier F., *De sacris electionibus et ordinationibus*, p. II sect. V c. 3 art. 1 nn. 183; Lutetiae Paris. 1635 (in Migne, *Theologiae cursus completus* Tom. 24, Paris. 1864).

(33) *Conc. Parisien.* (614); *Conc. Emerit.* (666) c. 18: cfr. *Bruns II*, 92 sq.

Si potrebbe notare preliminarmente che una tale tesi mal si combina con l'origine della ricettizia dal *presbyterium*. Ma il *Gatta* non ha avvertita questa incoerenza storica e giuridica; comunque egli tiene sopratutto alla tesi del patronato laicale. Sembra perciò che egli abbia voluto ricollegare la ricettizia al *presbyterium* più per raccomandare, con l'asserita veneranda vetustà di tali chiese, la rivalutazione che egli si proponeva di farne, anzichè per positivo convincimento storico o giuridico.

Tuttavia la teoria del *Gatta*, oltre ad aver trovato largo seguito nella dottrina (34), ha esercitato una grande influenza sull'indirizzo della politica ecclesiastica del suo tempo ed è stata la vera fonte della rovinosa legislazione e giurisprudenza civile italiana del secolo scorso sulle ricettizie (35).

Sicchè, sia dal punto di vista storico-giuridico, che qui c'interessa precisare, come per quello pratico, che con questo lavoro ci proponiamo di raggiungere (ripristino dei diritti patrimoniali delle ricettizie nei confronti dei Comuni e del Fondo Culto), è necessario vagliare con la più grande attenzione la tesi del *Gatta*.

63. — E per spingersi sino alle radici di questa tesi, dobbiamo risalire alla teoria della *Ecclesia propria* (*Eigen-Kirche*) formulata dallo *Stutz* (36).

E' noto infatti come tra il diritto di patronato e la *Ecclesia propria* vi sia un'intima connessione, tanto che il primo può ritenersi come l'evoluzione della seconda. E del resto tanto lo *Stutz* che altri (37) hanno creduto di assimilare alle *Ecclesiae propriae* quelle patrimoniali, e quindi anche le ricettizie.

---

(34) Cfr. TORELLI o. c., SPENNATI, o.c.

(35) Cfr. 127 ss.

(36) Sotto il nome di *Ecclesiae propriae* si intendono quelle chiese che erano soggette al dominio di qualche signore, il quale si arrogava certi diritti non solo in temporalibus, ma anche in spiritualibus.

Sull'origine e sugli sviluppi delle Ecclesiae propriae cfr.: STUTZ U., *Die Eige-Kirche als Element des mittelalterl. Real. Encyklopädie I Teil. Berlin* 1895;

Idem, Geschichte des Kirchl. Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf Alexander III. I Teil. Berlin 1895;

Idem, Lehen u. Pfründe, Zeitschr. d. Sav. Stift. Germ. Abt. XX, 1899, 213 ss;

Idem, Gratian u. die Eigenkirchen. Zeitschr. d. Sav. Stift. Kan. Abt. I, 1911, 1 ss;

Idem, Eigenkirche; Eigenkloster, Real. Encyklopädie I Teil, Berlin 1895; *ed.* 3, XXIII, 1913, 364-377.

(37) Cfr. GENESTAL R. *Les origines du droit ecclésiastique français.* A propos de l'ouvrage de *M. Von Schubert: Staat und Kirche in den arianische Königreichen und im Reiche Chlodwigs mit Exkursen über das älteste Eigenkirchenwe-*

Effettivamente alcune caratteristiche di queste sembrano a prima vista richiamare certi aspetti peculiari della *Ecclesia propria*.

Così, la qualità civica richiesta nei partecipanti scaturirebbe dallo *ius soli* (38): poichè è su questo che il Signore fondava la sua potestà sulla chiesa, i suoi ministri e i suoi beni; non poteva egli dunque tollerare che persone, estranee al suo ambito territoriale, venissero ammesse nelle sue chiese, usufruendone dei diritti relativi. Similmente, quella certa autonomia della ricettizia dall'Ordinario corrisponderebbe a quella tendenza separatista dal potere diocesano, ritenuta da qualche autore come una caratteristica della *ecclesia propria* (39) e dallo *Stutz* come addirittura una istituzione staccata dalla unità gerarchica e costituente un nuovo centro di organizzazione giuridica nella Chiesa.

64. — Ma è necessario studiare, con concreto riferimento alla ricettizia, l'ipotesi, che su queste basi ha voluto costruire il *Gatta*, per avere un punto preciso di riferimento. Non è certo facile ricostruire con chiarezza e brevità l'ipotesi del *Gatta*, il quale ne ha bensì parlato frequentemente e diffusamente nelle sue opere e raccolte, senza tuttavia farne una esposizione sistematica: si ripete, aggiunge elementi superflui, mentre altri ne sottintende, che sono necessari a coordinare logicamente le varie parti. Ci sembra però che le linee essenziali della sua ingegnosa costruzione possano venir così fissate.

Il *Gatta* parte dal presupposto che « li beni e tutte le cose temporali di loro natura sono *laicali* e *liberi* e per fatto degli uomini e per le vie legittime si possono fare ecclesiastiche ed alla potestà ecclesiastica sottoporre, per cui si richiede un evidente e legittimo documento da cui apparisca che li beni abbiano legittimamente cambiata natura da laicali in ecclesiastici e siano stati spiritualizzati al dire dei canonisti... ».

« Da ciò segue che una chiesa per dirsi ecclesiastica... dee constare per mezzo di validi e legittimi documenti di fondazione ed erezione in titolo che tale sia nella sua origine; e tale non constando,

---

sen in Nouvelle Revue Historique de droit franç. et étranger. Tom. 38 (1914) e 39 (1915), p. 524-551.

(38) Cfr. P. Thomas, *Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au moyen - âge. Paris* 1906, p. 36.

(39) Cfr. D. Manuel Torres in *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. V (1928) p. 212.

Idem: *El origen del sistema de "iglesias proprias" Madrid* 1929.

Idem: *La doctrina de las "iglesias proprias" en Anuario de Hist. del Der. Esp.* T. II (1925) p. 403-461 e bibliografia relativa p. 408 nota 10.

si avrà sempre per libera, laicale e alla potestà secolare sottoposta... » (40).

« Inoltre le *chiese laicali* sono o *libere o di patronato* o *patrimoniali*.

Le chiese libere sono quelle alla di cui amministrazione, governo o servizio si immettono indistintamente tutte e qualsivogliano persone. Di patronato si dicono quelle alla di cui amministrazione, governo e servizio si ammettono quelle persone che piaceranno ai patroni e dai medesimi saranno nominate e presentate. Le patrimoniali sono quelle all'amministrazione, governo e servizio delle quali è piaciuto ai fondatori destinare un certo e determinato ceto di persone, escluso ogni altro che di quel ceto non fosse » (41).

Ma poichè nelle ricettizie sono i partecipanti che deliberano sull'ammissione di nuovi membri, bisognerebbe logicamente concludere che i partecipanti sono i patroni delle ricettizie; e stante la qualità ecclesiastica dei partecipanti, ne seguirebbe anche che le ricettizie sono di giuspatronato ecclesiastico.

Contro tali evidenti illazioni il *Gatta* oppone una sua ingegnosa induzione.

Innanzi tutto egli stabilisce la distinzione del *patronato attivo* da quello *passivo*.

Nel patronato attivo si richiede l'elezione dei collegiali in persona di uno del ceto chiamato dal fondatore, senza l'elezione di coloro, che hanno il patronato attivo, perchè il fondatore e il patrono una volta per sempre hanno fatta l'elezione delle persone in un determinato ceto. Quindi sull'autorità del *Gonzalez*, dell'*Hoieda* e del *Gagliardi*, riduce la patrimonialità al patronato passivo, estendendolo però a varj ceti di persone: non solo dunque agli originari di una parrocchia, ma anche ai discendenti di una certa e determinata famiglia ecc. Inoltre, poichè non può darsi effetto senza causa, constando della patrimonialità, consta necessariamente dal patronato attivo (42).

Considerando dunque la natura del patronato passivo ossia la patrimonialità delle ricettizie, il *Gatta* argomenta « che, siccome nelle chiese ricettizie, altre sono riservate al servizio, partecipazione e governo degli ecclesiastici o originari di un luogo terra o città; altre agli ecclesiastici discendenti da un certo e determinato ceto di persone; così le prime sono e si presumono *de iure* fondate dal Comune o sia Università del luogo terra o città e sono di patronato

(40) Gatta, *Dissertazione* § 117 s.
(41) *Idem*, o. c. § 14.
(42) *Idem*, *Del patronato e patrimonialità* in *Reali Dispacci ecc. T. V cap. V n.* 115-121.

delle medesime; le seconde sono e si presumono *de iure* fondate da quel ceto di persone e famiglie agli ecclesiastici discendenti, dalle quali il servizio, partecipazione e governo è privativamente riservato: e sono di patronato laicale delle medesime famiglie » (43).

A spiegare poi come non i fondatori (Comuni o Famiglie), ma i partecipanti esercitano il giuspatronato attivo, ammettendo o meno nuovi membri alla partecipazione, il *Gatta* suddistingue ancora il *patronato* in *mediato* e *immediato*.

« Di più possono li fondatori o patroni de' benefizi e delle chiese esercitare li diritti del patronato o per essi loro o per mezzo di altri, e nel primo caso dicesi patronato immediato e nel secondo caso patronato mediato. E poichè nelle chiese ricettizie, o le Università o il ceto delle persone e famiglie, non immediatamente per essi loro, ma per mezzo degli ecclesiastici naturali o originari del luogo o per mezzo degli ecclesiastici da esse famiglie discendenti rispettivamente lo esercitano. Ne segue che le chiese ricettizie sono di patronato laicale mediato, e a quelli, non come ecclesiastici, ma o come naturali od originari di un luogo o come discendenti da un certo e determinato ceto di persone o famiglie, e non altrimenti, appartiene proprio iure il diritto non solamente di servire, partecipare e governare le chiese ricettizie, ma ancora di ammettere gli altri preti figli patrimoniali al servizio, partecipazione e governo spirituale e temporale di quelle: o in occasione di mancanza di qualcuno, se la chiesa sarà numerata, o tutti di quella terra, luogo o città, o discendenti da un certo e determinato ceto di famiglie, li quali si faranno ecclesiastici, se la chiesa sarà innumerata; e per conseguenza le chiese ricettizie ben si possono dire, e sono di patronato laicale mediato attivo e passivo (44).

Altrove reca come esempio del *patronato mediato* il *feudale* « il quale si tiene ed esercita dal feudatario in nome del principe, che del feudo ha il primario o sia diretto dominio. Tale sarebbe ancora quando il patronato con la università delle cose temporali passasse in un altro o per titolo di enfiteusi o di locazione o conduzione a breve o a lungo tempo, quando il patronato non se ne eccettui specificamente; in qual caso dallo enfiteuticario o conduttore si eserciterà il patronato in nome del primario e diretto padrone » (45).

Sicchè in origine i patroni delle ricettizie sarebbero stati i Comuni o famiglie, che le avrebbero fondate. Ma questi, una volta determinato il genere delle persone che dovevano essere ammesse alla partecipazione (originari del luogo o discendenti da quella famiglia),

---

(43) *Idem*, *Dissertazione* § 110.
(44) *Idem* o. c. § 111.
(45) *Idem* o. c. § 58.

affidarono al collegio ricettizio il compito di scegliere *in individuum* tali persone.

I fondatori passarono così patroni mediati, mentre i partecipanti divennero patroni immediati; sempre però come rappresentanti del Comune o della famiglia.

Quindi laicale rimaneva tale patronato, sia perchè tali erano i fondatori (patronato attivo); sia perchè tali erano i candidati alla partecipazione (patronato passivo); sia ancora perchè i partecipanti, che ammettevano alla partecipazione, agivano come *cives* o *gentiles* in rappresentanza dei Comuni o delle famiglie, e non già come organi della gerarchia ecclesiastica; sia infine perchè laicali (ossia non spiritualizzati) erano i beni.

Ne segue perciò che le ricettizie erano esenti dalle riserve pontificie (46). Invece « sono all'intutto soggette al magistrato secolare » al quale dovranno essere deferite tutte le controversie relative all'ammissione alla partecipazione (47).

Perciò era vietato trasformare una ricettizia (ente laicale) in collegiata (ente ecclesiastico) per non ledere i diritti del Sovrano; ma era ammesso che una parrocchia (ente ecclesiastico) si trasformasse in ricettizia (48).

65. — La teoria del *Gatta* ebbe larga fortuna presso alcuni autori del secolo scorso, i quali però, riproducendola sommariamente, hanno finito col deformarla.

Così il *Torelli* (49) non presume semplicemente, ma afferma senz'altro che le ricettizie sono state fondate dai Comuni o da determinate famiglie; e tuttavia conclude poi che sono di giuspatronato dei soli comuni. Nè ricorda la distinzione tra patronato mediato (dei Comuni) e immediato (dei partecipanti): senza di che non si può risalire allo stesso patronato dei Comuni.

Più spiccio lo *Spennati* (50): « Fino a che non si prova il contrario, per praesumptionem iuris sulle ricettizie ha il jus patronatus il Comune, dove risiedono, perchè di natura eminentemente laicali; quindi l'amministrazione, il godimento delle rendite ed il governo di dette chiese sono devoluti ai preti indigeni del Comune ».

E' scomparsa la distinzione del *Gatta* tra ricettizie civiche e famigliari, tra patronato immediato e mediato; è rimasta solo la praesumptio iuris tantum del giuspatronato dei Comuni sulle ricettizie.

---

(46) *Idem* o. c. § 94 ss.

(47) *Idem* o. c. § 116; vedi anche 112.

(48) *Idem, Reali Dispacci t. IV tit.* 31 *n. I, II, III, VII, VIII.*

(49) TORELLI F., *La chiave del Concordato dell'anno* 1818 *e degli atti emanati posteriormente al medesimo.* Vol. II, part. II, cap. IV *Degli atti relativi ai beneficii patrimoniali; e in specie delle così dette chiese ricettizie.* Napoli 1848-54.

(50) SPENNATI G., *Questioni di diritto canonico*, vol. IV, p. 225. *Salerno* 1865.

66. — Ma la teoria architettata dal *Gatta*, anche a prescindere dalle mutilazioni dei suoi epigoni, è quanto mai infondata e arbitraria.

E si spiega: egli aveva una tesi giurisdizionalista da propugnare a tutti i costi.

Significativa è, a questo proposito, l'introduzione che il *Gatta* premette alla sua raccolta dei Reali Dispacci, dedicata allo stesso *Tanucci!*

« ... Ma particularmente nel Titolo ventottesimo ho trattato lungamente *Delli Benefizi Patrimoniali*, delli quali benchè moltissimi sieno nel Regno, tuttavolta quasi se n'era abolito anche il nome; e *Delle Chiese Ricettizie Curate e non Curate*, che ancora sono *Patrimoniali*.

In questa materia, Eccellenza, se pure non mi sono ingannato, ho osservato un pregiudizio notabilissimo irrogato alla Regalia e alla Regale Giurisdizione del Principe, allo Stato, al Diritto Pubblico e de' Privati ».

E accennata la sua tesi sulla laicalità delle ricettizie, aggiunge: « Ma ciò nonostante, per universale abuso introdotto e che non so tuttavia come si sostiene nel Regno, si veggono li Benefizi Patrimoniali essere trattati come Benefizi di libera collazione ecclesiastica, essere soggetti pienamente alla giurisdizione ecclesiastica e soggiacere ancora alle Riserve Apostoliche e alle pretese Regole della Cancelleria Romana, dalle quali la stessa Romana Corte li ha esentati... ».

E più oltre: « Parlando delle chiese ricettizie, queste si veggono per mezzo di soliti, prescrizioni e ultimi stati, essere passate in natura di collegiate, parrocchie benefiziali e altre chiese di natura mera ecclesiastica. E perchè di queste infinito, per così dire, è il numero in questo Regno, poichè quasi tutte le Diocesi ne son piene come da tutti si osserva, notabilissimo è il pregiudizio che si è recato, e tuttavia continua a recarsi al Principe, allo Stato, al Diritto Pubblico e de' Privati.

Rispetto al Principe, Essendo laicali queste tali chiese e di patronato mediato laicale o de' Comuni o di un certo e determinato numero di persone o famiglie, io stimo che sono per conseguenza di loro natura sottoposte interamente alla giurisdizione del Principe e dei suoi magistrati secolari; salvo il solo diritto spettante agli Ordinari in quanto allo spirituale. E pure veggonsi stare pienamente soggette alla potestà ecclesiastica, a guisa di chiese mere ecclesiastiche; e il Principe e il Magistrato secolare privati di ogni ordinaria ingerenza ».

Dopo aver negato la natura beneficiaria delle partecipazioni, nota: « Eppure si è veduto e quotidianamente si vede farsene la provvista con sorrettizi esposti di essere Dignità e benefizi di libera collazione ecclesiastica e orrettizi, tacendo la qualità patrimoniale; o come se fossero benefizi curati o dignità di chiese cattedrali, di libera collazione ecclesiastica con ispedizione di bolle, anche con la riserva de' mesi, e altre, dalla S. Sede; e quel ch'è peggio, con li stessi sorrettizi esposti ànno su di quelle esplicato il R. Exequatur. E perchè grande è il numero delle chiese ricettizie nel Regno, e per conseguenza grandissimo il numero di que-

sti tali uffizi e titoli di onorificenza e precedenza, di somma considerazione è il denaro, che esce fuori del Regno, per la provvista di tali titoli onorifici e Uffizi, li quali si fanno da Roma... ».

A rincalzo della tua tesi, cita alcuni casi conformemente a questa decisi dalla R. Camera di S. Chiara (51).

« Eppure — conclude sconsolatamente il *Gatta* — ciò non ostante, vedesi tutto l'opposto praticare, come se queste leggi non vi fossero, e di quelle da nessuno si avesse notizia o altrimenti comandassero ».

Come si vede, il *Gatta* propugna una tesi nuova e personalissima, in aperto contrasto non solo con la prassi tradizionale della Curia Romana, ma anche con quella civile (52). Nè la nuova teoria ebbe molta fortuna anche dopo le clamorose decisioni pronunciate dalla R. Camera nel senso giurisdizionalista propugnato dal *Gatta* (53).

Però, com'è facile intuire, la sua ardita innovazione trovò facile e calorosa accoglienza presso il *Tanucci* e i suoi collaboratori preposti alla trattazione delle questioni di natura ecclesiastica (54).

Si trattava d'impedire la spedizione di Bolle Apostoliche e l'esodo di danaro dal Regno (55).

Ma a raggiungere tale scopo, poteva bastare al *Gatta* sottolineare, se mai, il carattere non strettamente beneficiario delle partecipazioni, richiamandosi al *De Luca* (56) o al suo stesso contemporaneo *Riganti* (57), salvo a confutare poi il *Gonzales* (58).

Egli invece, travolto e infatuato dalla corrente giurisdizionalista tanucciana, costruisce la personalissima teoria del patronato laicale sulle ricettizie e tentò di asservire queste (numerosissime, com'egli stesso testimonia, nel Regno di Napoli) alla giurisdizione laica del Principe e del Magistrato secolare.

67. — Ma quel che più stupisce si è che il *Gatta* vorrebbe gabellare la sua teoria come conforme alla tradizione dei canonisti, e, per di più, di quelli « i più parteggiani della Curia Romana », citando tra questi il *Gonzales* (59).

---

(51) Cfr. n. 88 ss.

(52) Cfr. Provviste della S. Sede ricordate dal *Gatta* nell'introduzione cit., e relativi *RR. Exsequatur* concessi sin allora.

(53) Cfr. n. 101 ss.

(54) Cfr. n. 88 ss.

(55) Cfr. Introd. cit. dal *Gatta*.

(56) Cfr. n. 11 ss.

(57) Cfr. n. 21 ss.

(58) Cfr. n. 54.

(59) Gatta, *Dissertazione* § 95.

Il quale, nella citata glossa sui benefizi patrimoniali, dopo alcune nozioni introduttive sulla natura di tali benefizi, discute se questi siano o meno sottoposti alle riserve apostoliche.

Seguendo il metodo scolastico, prima riferisce gli argomenti che militano per la parte negativa; quindi riporta quelli a favore della parte affermativa; infine confuta gli argomenti della sentenza negativa. E' quindi chiaro che il *Gonzalez*, e non solo lui, sta per l'affermativa.

Ma il *Gatta* si appiglia (e non certo a caso!) solo alla prima parte (negativa) dell'esposizione del *Gonzalez*, per concludere senz'altro che i canonisti, e quali!, sono per la sua parte!

Riferendosi all'*Hoieda*, scrive infatti il *Gatta* (60), citando dal *Gonzalez*: *Quia huiusmodi beneficia patrimonialia habent magnam fraternitatem et similitudinem cum beneficiis iuris patronatus laicorum* ».

Ma il *Gonzalez* stesso aveva poi risposto esaurientemente (61).

Scrive ancora il *Gatta* (62) che il *Gonzalez*, alla questione *An beneficia patrimonialia includantur sub Regula octava?*», risponde: *negative*. « La prima ragione, che porta — scrive testualmente il *Gatta* — è che.. *beneficia patrimonialia non veniunt sub speciali nomine beneficiorum, propter diversam naturam et qualitatem discrepantem ab aliis beneficiis quam habent*...

Si vede che il *Gatta* ha letto male!

Il testo del *Gonzalez* invece suona così: *Quibus sic constitutis, descendamus nunc ad quaestionem nostram, an videlicet sub regula nostra includantur huiusmodi, beneficia patrimonialia,* seclusis his quae fuerint de iurepatronatus laicorum... » (63).

Il *Gonzalez* dunque distingue nettamente i benefici di giuspatronato laicale da quelli patrimoniali.

E qui pone la questione solo per questi ultimi, prescindendo ed escludendo esplicitamente i primi (64).

Inoltre, quella riportata dal *Gatta* non è la prima, bensì la terza obbiezione proposta dal *Gonzalez* (65), e dal medesimo chiaramente risolta (66),

E giacchè il *Gatta* spesso richiama dal Concilio Tridentino l'inciso circa le ricettizie, va notato che nel medesimo decreto tridentino, mentre sono incluse esplicitamente le ricettizie nella legge del concorso per la provvista del vicario curato, ne vengono invece escluse quelle di giuspatronato (67): e dunque secondo i Padri del Concilio le ricettizie non erano *natura sua* di giuspatronato.

---

(60) Gatta, *Dissertazione* § 88.
(61) Cfr. n. 6.
(62) *Idem* o. c. § 95.
(63) Gonzalez o. c. n. 22.
(64) Cfr. n. 6.
(65) Gonzalez o. c. n. 25.
(66) *Idem* o. c. n. 63 ad 3m. cit. avanti n. 6.
(67) Cfr. n. 1.

La tradizione canonistica, alla quale il *Gatta* vorrebbe appigliarsi, gli è dunque nettamente contraria.

Ma veniamo ora all'esame intrinseco della sua costruzione sull'origine delle ricettizie.

68. — Il fondamento, su cui il *Gatta* poggia la sua distinzione tra beni laicali ed ecclesiastici, è profondamente errato. E' un non senso infatti affermare che « i beni e le cose temporali di lor natura sono laicali e liberi », perchè intrinsecamente esse non sono nè laicali nè ecclesiastiche. E' invece la loro destinazione che ne differenzia la loro natura; ecclesiastiche, se destinate a fini di religione o di culto; laicali, negli altri casi. E perciò i beni delle ricettizie sono senz'altro beni ecclesiastici. Il *Gatta* ha nettamente presentito l'obbiezione ed è corso ai ripari, esigendo che questa destinazione sia provata con positiva documentazione.

Ora il documento positivo serve bensì a provare la destinazione dei beni, ma non è esso che ne costituisce la natura; in altre parole, il diritto probatorio non è il diritto sostanziale.

E la destinazione dei beni può essere ragionevolmente, storicamente e legalmente provata in diversi modi, e non solo con quelli tassativamente e arbitrariamente fissati dal *Gatta*.

Nè si sostiene l'altra sua affermazione squisitamente giurisdizionalista, e cioè che i beni si presumono laicali ossia liberi, quasi che laicalità sia sinonimo di libertà, ecclesiasticità di servitù. I beni sono certamente liberi nei confronti del *dominus*, in quanto liberamente egli ne può disporre: poco importa se questi sia persona fisica o morale, laica o ecclesiastica. Ma sarebbe assurdo inferire dalla qualità del possesso la libertà o meno dei beni, in quanto che questa risulta dal rapporto tra il possessore e i terzi, non già tra i beni e la qualità laica od ecclesiastica del possessore.

69. — Ma l'equivoco capitale, in cui cade (e non involontariamente) il *Gatta*, riguarda la definizione di patrimonialità, che egli, indebitamente estendendola, arriva a confondere col patronato passivo (68).

Invece il *Gonzales*, e tutta la tradizione canonistica da questi riassunta e alla quale il *Gatta* si richiama, hanno nettamente distinto le due cose (69).

La patrimonialità induce un diritto nativo negli originari del luogo a essere ammessi alla partecipazione della rispettiva chiesa. Invece i benefici riservati ai discendenti di una certa e determinata

(68) Cfr. n. 64.
(69) Cfr. n. 6.

famiglia implicano un giuspatronato gentilizio, che non ha nulla a che vedere con la patrimonialità (70).

Il *Gatta* stesso non ha potuto citare un solo esempio di ricettizia familiare! (71).

Ma l'estensione del concetto di patrimonialità era necessaria, o almeno molto utile, al *Gatta* per la sua tesi. E' invero assai seducente l'ipotesi di un giuspatronato gentilizio attivo, quando esista la riserva della provvista a favore dei discendenti di una certa famiglia (giuspatronato gentilizio passivo): chi infatti avrebbe avuto interesse e diritto a circoscrivere, entro i limiti di una determinata famiglia, la partecipazione ai frutti di una certa chiesa, se non i rispettivi avi, che, come fondatori, han voluto assicurare una posizione di preferenza ai propri discendenti?

E il *Gatta*, assimilando alla patrimonialità il patronato gentilizio passivo, è passato abilmente da una ipotesi particolare alla tesi generale: il patronato passivo suppone quello attivo; perchè non si può dare effetto senza causa.

E poichè la patrimonialità altro non è, se non il patronato passivo spettante agli originari di un certo luogo o di una determinata famiglia alla partecipazione delle relative chiese, ne seguirebbe che i fondatori di dette chiese furono rispettivamente i Comuni e le famiglie. Sono questi due equivoci (confusione tra patrimonialità e patronato passivo, induzione da questo al patronato attivo) che formano le vere basi di tutta la costruzione del *Gatta*.

Messa in evidenza l'arbitraria assimilazione della patrimonialità al patronato passivo, resta da esaminare il valore dell'induzione da questo al patronato attivo.

70. — Su che cosa si fonda tale induzione?

Non certo sui titoli costitutivi del giuspatronato (fondazione, edificazione, dotazione, indulto pontificio), i quali, anche quando esistono, provano tale diritto su questa o quella chiesa in particolare (72), ma non autorizzano a formulare una tesi di ordine generale, a meno che non si arrivasse a stabilire un'induzione completa.

Ora il *Gatta* non può addurre nemmeno un certo numero di casi, in cui questo patronato attivo è storicamente documentato.

Al contrario il *Gatta* ricorda alcuni RR. Dispacci, nei quali,

---

(70) Cfr. n. 6.

(71) Tale non può dirsi il canonicato *Nardelli* della Cattedrale di *Teano*, di cui al R. Dispaccio 25 settembre 1751 (Cfr. *Gatta, RR. Dispacci* t. III, Tit. 27 n. II), essendo di patronato laicale e inoltre patrimoniale.

(72) Cfr. il patronato, che il Comune di *Scafati* vantava sulla chiesa del luogo (di cui il *Winspeare D.* o. c.), e il privilegio concesso da *Clemente VII* ai figli patrimoniali della diocesi *Catagurritana* (di cui il *Gonzalez* e il *De Luca*).

mentre si proibisce di trasformare le ricettizie (ritenute da lui enti laicali) in parrocchie o collegiate (enti ecclesiastici) si inculca la trasformazione delle parrocchie in ricettizie (73).

A parte il sapore giurisdizionalista di tali disposizioni, ma per queste ricettizie nate dalla trasformazione di una collegiata o parrocchia (che poteva essere libera o anche di patronato di altri diversi dal Comune o da una famiglia), non si può nemmeno parlare di possibilità di patronato civico o familiare.

Inoltre si potrebbe legittimamente chiedere: se veramente in linea di massima i Comuni avevano questo diritto, come mai non se ne trova traccia nei loro archivi, dove pure son conservati documenti di minore importanza?

Ancora: perchè i Comuni avrebbero tollerato che le ricettizie fossero normalmente sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica, come era statto prescritto dall'Autorità Ecclesiastica?

71. — Perciò il *Gatta*, a corto di prove positive, ricorre alla presunzione.

Ma a quale presunzione può egli appigliarsi?

Non certo alla *praesumptio iuris*, perchè non vi è alcuna legge che stabilisca un tal patronato; nè tanto meno alla *praesumptio iuris et de iure*.

Non resta che la *praesumptio hominis*.

Ma una tal presunzione è anch'essa di natura sua particolare e vale perciò solo per la chiesa, per la quale viene provata; nè può essere trasformata in una tesi di indole generale. E quel che più conta, essa deve essere desunta da un fatto certo e determinato, direttamente riferentesi all'oggetto dubbio e controverso.

Ora questo fatto sarebbe rappresentato dalla natura dei vocabili (originari del luogo o discendenti da una determinata famiglia).

Ma esso non è nè certo, nè determinato né direttamente pertinente alla questione.

Il patronato attivo infatti non specifica necessariamente quello passivo, in quanto il patrono sceglie chi meglio crede. Certo una famiglia o un Comune, essendo patroni, potranno preferire un loro membro. Ma appunto perchè questo resta sempre in loro potestà, non si vede perchè avrebbero dovuto farsene una speciale prescrizione, che per lo meno sarebbe stata superflua, se non contraddittoria.

72. — Veramente questo ragionamento è efficace a infirmare la presunzione del giuspatronato attivo *immediato* dei Comuni o di una famiglia determinata.

---

(73) Cfr. GATTA, *RR. Dispacci* n. IV Tit. XXX n. I, II, III, VII, VIII.

Perciò il *Gatta* schiva la difficoltà, ricorrendo alla distinzione del patronato attivo mediato e immediato: appunto perchè il Comune o una determinata famiglia hanno delegato l'esercizio del giuspatronato attivo ai partecipanti, essi sentirono il bisogno di garantirsi, fissando a costoro l'ambito, entro il quale doveva cadere la scelta del nuovo membro della ricettizia.

Ma in questa maniera si sposta e si complica il problema, ma non si risolve, perchè a provare la presunzione del patronato dei Comuni o famiglie si ricorre all'altra presunzione della trasmissione del patronato da parte di questi a favore dei partecipanti.

Ora una tale presunzione è ancor meno probabile della prima.

Innanzi tutto è assurdo che i Comuni o le famiglie, in possesso del giuspatronato, lo avessero devoluto a favore dei partecipanti.

La storia del diritto canonico dal sec. VI al sec. XII dimostra invece con quanta accanita tenacia i laici (Enti o famiglie) hanno conservato e cercato anzi di ampliare i loro diritti.

Ancor più assurdo poi è supporre che i patroni (Comuni o famiglie), come per una tacita e concorde intesa, siano addivenuti alla predetta devoluzione.

Nè si può pensare a una disposizione generale, sia perchè dovrebbe esser ben nota; sia perchè, se fosse intervenuta una tale disposizione, non si dovrebbe ritrovare alcuna ricettizia, che fosse insieme di giuspatronato: e invece lo stesso *Gatta* ne riporta qualche caso (74).

Ma ammesso pure che si fosse verificata, non importa come, una tale devoluzione del giuspatronato: vi sono, non dico i documenti, ma almeno le tracce e indizi di un tal fatto di così vaste proporzioni?

Esiste anzi precisamente il contrario.

Sarebbe infatti assai strano che i patroni, nel devolvere l'esercizio del loro diritto, non avessero fatto alcuna riserva nè attuale, come p. e. quella dell'approvazione della scelta fatta dai partecipanti; nè potenziale, come p. e. il ritorno al Comune o alla rispettiva famiglia delle facoltà concesse in caso di abusi ecc.

Il *Gatta*, ad avvalorare l'applicazione alle ricettizie della distinzione tra patronato mediato e immediato, ha tirato in ballo l'analogia col patronato feudale, con l'enfiteusi e con la locazione a lunga scadenza.

Ma è precisamente questa analogia, che dimostra l'inesistenza del patronato mediato dei Comuni o di una famiglia e quello immediato dei partecipanti.

---

(74) Cfr. sopra, note 72-73.

Infatti i termini di paragone portati dal *Gatta* ci richiamano una relazione storicamente e giuridicamente ben definita e ben nota tra concedente e beneficiario: ciò che precisamente manca e si deve provare nel presunto patronato sulle ricettizie.

Inoltre una tale relazione non si esaurisce nell'atto della concessione, ma permane, sia pure latente; e il *Gatta* stesso ricorda il diritto di devoluzione al concedente (75).

Ma sulle ricettizie i presunti patroni non conservano, nemmeno radicalmente, alcun diritto.

73. — La costruzione del *Gatta* è dunque oggettivamente inammissibile.

Ma quel che è più grave si è che essa non regge nemmeno dal punto di vista prescelto dal *Gatta* stesso.

Da che cosa infatti egli deduce il giuspatronato attivo (mediato) dei Comuni o famiglie? Dal giuspatronato attivo (immediato) dei partecipanti.

Ma è proprio questo che non esiste affatto: e dunque nemmeno quello.

Non sono i partecipanti che conferiscono al candidato il diritto alla partecipazione. I partecipanti sono chiamati a dichiarare semplicemente che il candidato ha realmente la qualità civica, così com'è determinata dagli statuti particolari della chiesa (76). Il loro voto è pertanto dichiarativo, non costitutivo di un diritto.

Ma il candidato è ammesso alla partecipazione *ex iure civico*, come felicemente avvertiva il *De Luca* (77) e come ammette lo stesso *Gatta* (78): e non bisogna confondere questo *ius civicum* con un diritto personale (*in re* o anche solo *ad rem*) del candidato (79).

74. — La teoria del *Gatta* è dunque errata e arbitraria: la tesi giurisdizionalista gli ha offuscato la vista.

---

(75) Gatta, *Dissertazione* § 56. «Il patronato feudale è quello che è annesso al feudo ed al feudatario per ragione della investitura feudale e della universale possessione del feudo, non già per rapporto alla persona; e perciò passa al possessore del Feudo. E perchè di ogni feudo il diretto dominio appartiene al re infeudante, e molte volte accade che al medesimo si devolva, o perchè il feudatario non abbia successori o persone nella investitura comprese, o per cagione d'infedeltà o delitto di lesa maestà, ne viene che il patronato feudale si considera come regio e di regio ritiene sempre le qualità e prerogative».

(76) Il voto dei partecipanti sulle altre doti morali del candidato s'impose posteriormente per evidenti ragioni di opportunità e di convenienza, piuttosto che da specifica legge di fondazione.

(77) Cfr. n. 19.

(78) Cfr. n. 27.

(79) Cfr. n. 8.

Tuttavia essa è degna della più grande considerazione, perchè il *Gatta* ha avuto cura di studiare, alla stregua di documenti e di una tradizione molto vasta, le vicende e gli aspetti caratteristici delle ricettizie, conservandoci dati e notizie di notevole importanza per risolvere l'oscuro problema delle origini delle ricettizie.

E se le sue conclusioni non si possono accettare, vi è però un fondo di verità nella sua costruzione, e cioè l'aver egli adombrata la connessione esistente tra l'origine delle ricettizie e quella dei Comuni.

75. — Che la ricettizia non possa riportarsi alla struttura sia della chiesa primitiva, nella forma del *presbyterium* o della parrocchia, sia della *ecclesia propria* o del giuspatronato, oltre che dalle precedenti considerazioni di ordine teorico viene confermato da quanto si è accennato sull'origine delle ricettizie come fatto storico.

I riferimenti positivi della tradizione canonistica ci possono far risalire a uno o due secoli prima del Concilio Tridentino (80).

Ora la forma del *presbyterium* rimonta ai primi secoli della vita della chiesa; quella della *parochia* e della *ecclesia propria* al sec. VI: la ricettizia, secondo i dati, di cui siamo per ora in possesso, è sorta molto dopo e perciò non si può storicamente ricollegare a nessuna delle dette forme.

D'altra parte non è possibile rintracciare, nello svolgimento storico del diritto canonico a sfondo romano-franco-germanico, sufficienti elementi di riferimento che possano consentirci di stabilire una intima e vera correlazione con la ricettizia.

E' ovvio per altro che, negando l'identità giuridica tra la ricettizia e altri enti preesistenti, noi non neghiamo la ininterrotta successione degli elementi della gerarchia ecclesiastica e della vita religiosa in quei luoghi, dove poi sorsero le ricettizie.

Questi elementi preesistenti costituirono il substrato materiale, cui poi la ricettizia impresse la sua nuova forma sostanziale.

c) *La ricettizia come prodotto del rinascimento giuridico.*

76. — Al principio del sec. XII s'inizia in Italia quel movimento di idee e di propositi, che va sotto il nome di rinascimento giuridico.

L'espressione più significativa di esso fu il formarsi parallelo di una lingua comune e di un diritto fondamentale unico, chiamato perciò diritto comune. E' per questa tendenza verso l'identità del diritto che ritorna il diritto romano: Roma, secondo la felice espres-

(80) Cfr. n. 54 .

sione di *Ihering*, si apprestava a conquistare per la terza volta il mondo già conquistato con le armi e con la religione.

A questo trionfo cooperarono anche i due poli della vita sociale politica e religiosa del Medio Evo: il Papato e l'Impero (81).

Il Papato, che nel diritto dell'impero trovava solennemente affermata la dignità della Chiesa: non per nulla questa aveva dichiarato di vivere a legge romana.

Ma anche l'Impero, quando la lotta delle investiture fece più chiaramente sentire di quale aiuto la legislazione romana potesse essere a sostegno dei diritti dello Stato, sia nei riguardi della Chiesa che contro le usurpazioni dei feudatari e degli enti locali. I quali, alla lor volta ricorsero alla legislazione giustinianea per affermare il loro diritto a statuire. Per le associazioni soccorrevano specifiche disposizioni del diritto imperiale (82), e, per quelle religiose in particolare, la concessione di Severo (83).

Sorge così e si sviluppa con ritmo impressionante il diritto statutario: si elaborano gli statuti comunali, delle corporazioni mercantili e professionali, di classe, familiari e consortili, ecc.

Nessuna meraviglia perciò che anche nell'ambito della Chiesa si sia avuto un fenomeno parallelo.

Se solo il Pontefice creava il diritto universale e i Vescovi quello particolare, un diritto proprio creavano anche i collegi o i consorzi che la Chiesa consentiva: i capitoli, le confraternite, ecc.

77. — Due fenomeni del risorgimento giuridico, intimamente connessi tra loro, meritano però di essere particolarmente rilevati in rapporto alla nostra indagine.

Il primo è rappresentato dal sorgere del *Comune*.

La *vexata quaestio*, che per tanto tempo ha diviso gli studiosi cioè se i Comuni siano una trasformazione dei *Municipia* romani, o non piuttosto costituiscano un fatto nuovo, pare ormai composta nel secondo senso (84).

« Questo è tanto vero — scrive il *Volpe* (85) — dell'Italia longobarda quanto dell'Italia greca, non ostante che qui sembri così grande la continuità nello sviluppo dell'antico. Anche a Napoli, a Gaeta, ad Amalfi, a Bari, nell'Istria, vi è un Comune che sorge pro-

---

(81) Cfr. BESTA E., *Storia del diritto italiano*. Milano 1925. vol. I p. 373 ss.
(82) D. 3, 4, 1 § 1.
(83) D 1. 1. 1. § 1.
(84) Cfr. per la storia della questione e bibliografia relativa: SOLMI A., *Il Comune nella storia del diritto*. Milano Soc. Ed. Libraria, 1922 (estr. *Enciclopedia giur. it.* pp. 39-40); BESTA E., *Il diritto pubblico it. dal sec. XI al XV*, Padova, Cedam 1930, pp. 186-90.
(85) VOLPE, *Il Medioevo*. Firenze, Vallecchi, 1926, p. 16-7.

prio fra l'XI e il XII secolo ed ha poco a che vedere con l'ordinamento pubblico precedente; esso ne è fuori, anche se non lo distrugge subito ed intieramente... Esso fece sua l'opera altrui, la rinnovò, la ringiovanì in sè stesso e solo più tardi la pose in un canto, quando oltre alla vita interiore delle istituzioni anche le forme loro mutarono.

Se ad esempio, moltissimi Comuni grandi e piccoli d'ogni parte d'Italia si appoggiano da principio al duca, al gastaldo, o al visconte o anche al conte, ne mutano tuttavia a poco a poco la fisionomia e l'intimo carattere, attirandoli a sè, rinfrescandone l'autorità con un soffio di libero consenso, riconoscendoli in ultimo come emanazione propria, come organi propri, designati ed eletti dai cittadini e perciò facilmente eliminabili quando non servissero più a nulla ed i loro rottami ingombrassero la via. Noi potremmo ricavare da fonti copiose le prove di questa poderosa forza riduttrice ed assimilatrice dei Comuni italiani, che di ogni cosa sanno farsi nutrimento; che sanno sciogliersi dalle forze preesistenti e prementi intorno ed appropriarsele, che rendono volontario, consapevole, emanazione della coscienza civica e poggiano sul consenso, quasi sul contratto, ciò che prima era esterno, inconsapevole, imposto ».

Espressione tipica di questo nuovo clima storico è costituita dal sorgere e affermarsi delle *Corporazioni*, le quali rappresentano « il prodotto spontaneo e pienamente originale di quel primo rinascimento che riempie di sè i secoli dopo il Mille » (86); « senza bisogno di ammettere per esse nè una preistoria religiosa, nè un'origine curtense, nè una derivazione dall'antico » (87).

« E' solo nel sec. XII — conclude il Monti (88) — che le nuove correnti economiche e sociali, specialmente urbane, fecero sorgere un regime corporativo vero e proprio, libero e autonomo, per tutelare gli interessi professionali per il migliore esercizio dell'altre e la sicurezza personale, per evitare concorrenze e cause di crisi, per disciplinare, cioè, la produzione. E' solo allora che nei Comuni da poco sorti, in dipendenza appunto di quella nuova forma politica cittadina, si ebbero le Corporazioni ».

78. — E' precisamente nel quadro politico del Comune e in quello sociale delle Corporazioni che vanno collocate anche le origini delle ricettizie.

---

(86) Valsecchi, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medio Evo*, Milano Alpes 1931, p. 9.

(87) Volpe, *Il Medioevo*, o. c. p. 254.

(88) Monti M. G., *Le Corporazioni nell'Evo Antico e nell'Alto Medio Evo*. Laterza, Bari 1934, p. 211.

Anche queste infatti rappresentano un fatto nuovo nella storia del diritto canonico, in quanto non è possibile ricollegarle ad alcuna istituzione canonica preesistente, come abbiamo già dimostrato (89).

In che cosa consiste la novità della ricettizia?

Precisamente nelle sue due caratteristiche essenziali della civicità e della parità tra i suoi membri.

Orbene queste due caratteristiche ci richiamano in maniera suggestiva alla struttura comunale e corporativa, come all'*humus* fecondo, nel quale affondarono le loro radici le ricettizie.

Innanzi tutto la civicità.

Se nel conferimento dei benefici in genere la qualità di naturale del luogo rappresentava una sua ragione di congruenza e di preferenza (90), è solo nella ricettizia che la qualità civica è legge artativa, requisito essenziale. Una tale deroga al diritto comune scaturiva come una necessaria conseguenza del *ius civicum*: altra spiegazione accettabile non v'è. L'organizzazione politica del Comune si impone anche nella sfera ecclesiastica. I partecipanti, che devono curare la vita religiosa dei cittadini e di tutti i cittadini, devono anch'essi essere innanzi tutto cittadini.

79. — Ma v'è di più.

Nel sistema del diritto comune, secondo il posto che gli organi creatori del diritto avevano nella gerarchia degli ordinamenti sociali, più o meno rigorosi erano i criteri imposti alla loro opera legislativa. Ogni autonomia divideva i limiti della sfera autonoma superiore e ne aveva di proprii.

Dentro l'orbita massima dell'Impero si dovevano svolgere non disarmonicamente le altre orbite, subordinando le minori alle maggiori e coordinando quelle di pari grado.

I limiti del diritto comune si ripercuotevano nel diritto dei Comuni e delle Corporazioni.

Lo statuto, emanazione del Comune, incontrò un limite necessario di spazio, nei confini della giurisdizione Comunale; mentre non di rado gli statuti corporativi erano dati dalla stessa autorità comunale, o col procedimento consueto col quale il Comune regolava sè stesso, o indirettamente attraverso la delegazione del potere normativo a speciali organi.

Per le ricettizie, organismi ecclesiastici, il Comune non poteva certo per diritto comune arrogarsi tale iniziativa.

---

(89) Cfr. n. 57 ss.
(90) Cfr. n. 44.

Ma è senza dubbio indizio di una intima connessione tra il Comune e la Ricettizia il fatto che questa, ancora in epoca di avanzato sviluppo, non poteva mutare i propri statuti senza l'intesa col Comune (91).

80. — Un altro significativo indizio in favore della nostra ipotesi è costituito dal fatto che, generalmente, in ciascun Comune, anche se di notevoli proporzioni, ritroviamo una sola ricettizia curata, la quale soddisfa *tutti* i bisogni religiosi della popolazione; in essa sono incardinati *tutti* gli ecclesiastici originarii del luogo; da essa (matrice) dipendono *tutte* le altre chiese locali (filiali), meno s'intende quelle dei religiosi; e quando vi troviamo accanto un altro ente collegiale, o si tratta della Cattedrale, cui la ricettizia è incorporata, o se è un'altra ricettizia, questa è generalmente non curata.

Un tale monopolio della cura d'anime ci richiama al regime delle Corporazioni; e come queste sorsero a seconda degli interessi economici e professionali da regolare e da tutelare, analogamente la ricettizia si presenta come una corporazione nata per soddisfare gl'interessi religiosi dei cittadini e per tutelare la posizione degli ecclesiastici naturali del luogo nell'esercizio delle loro mansioni.

E' chiaro pertanto che, se molteplici furono le Corporazioni per i molteplici bisogni economici e professionali da tutelare, unica era invece nel Comune la ricettizia, unica essendo e la branca degl'interessi religiosi dei cittadini e la classe di coloro che in essa vi erano adunati (i partecipanti).

81. — Nè va taciuta la spiegata autonomia della ricettizia nei riguardi dell'Autorità Episcopale, alla stessa guisa che i Comuni si emanciparono dai Signori.

Senza dubbio spettava all'Ordinario del luogo la *institutio canonica*.

Però i partecipanti deliberavano, senza ingerenza dell'Ordinario del luogo, della gestione economica non solo, ma, quel che è più caratteristico, della stessa ammissione di nuovi membri, per cooptazione.

---

(91) Cfr. Gatta. *RR. Dispacci, T. IV* tit. XXX, n. 14: « Si dichiara nullo lo statuto della chiesa di *Modugno*, come fatto senza intelligenza della Università, non corroborato di R. Assenso e mancante dell'approvazione dell'Ordinario » (27 maggio 1769). Lo *Scaduto* (Manuale II p. 12 s. n 296) ebbe l'intuizione di tale verità scrivendo: « ... i Comuni, anche quando non erano stati fondatori... possedevano sempre un diritto sulle ricettizie...; diritto di natura e di estensione non precisata, ma diritto vero e proprio, derivante dalla riserva civica, sebbene legislativamente non teorizzato nè così nè in altro modo ».

Riflesso inconfondibile della struttura corporativa è infine la regolamentazione delle relazioni tra i partecipanti sulla base di una sostanziale parità.

Inoltre analizzando le caratteristiche essenziali della ricettizia, ne abbiamo messo in evidenza la profonda ispirazione romanistica (92).

Segno anche questo non dubbio del tempo, in cui la ricettizia sorge. Si è detto (93) che espressione cospicua del rinascimento giuridico è costituita dal formarsi di un diritto fondamentale unico, detto perciò comune; donde il ritorno del diritto romano.

Il diritto comune rappresenta precisamente lo sforzo di svolgere le nuove correnti della vita politica e sociale, richiamandosi alla vasta e feconda esperienza del diritto romano, adattandolo, trasformandolo, interpretandolo in guisa che rispondesse alla nuove esigenze.

Orbene la struttura della ricettizia, più che ispirarsi a quella di altri enti ecclesiastici preesistenti, appare per l'appunto plasmata di elementi schiettamente romanistici, elaborati nel crogiuolo delle nuove idee politiche e sociali.

82. — Ad avvalorare l'ipotesi da noi prospettata concorre un fatto di notevole portata.

Abbiamo avvertito (94) che una soluzione accettabile del problema relativo alle origini della ricettizia deve consentire di far coincidere la genesi della costruzione giuridica con quella del fatto storico in una realtà viva e concreta.

La nostra soluzione non solo consente, ma esige tale intima fusione tra i due aspetti complementari del problema.

Secondo i dati, di cui per ora possiamo disporre, sappiamo che la forma ricettizia risale a uno o due secoli prima del Tridentino; ma il fenomeno diventa imponente nei sec. XV-XVI e arriva col sec. XIX sino alle sue ultime evoluzioni.

Ora è proprio in questo volger di tempo che il diritto comune sorge, si afferma e si sviluppa sino a risolversi nelle codificazioni.

Se dunque la ricettizia non può essere riportata nè al *presbyterium* (sec. I) o alla *parochia* (sec. VI), nè alla *ecclesia propria* (sec. VII) o al giuspatronato (sec. XI), ma si riallaccia invece al rinascimento giuridico, di cui riflette spiriti e forme, essa si può dunque fondatamente ritenere un prodotto di quest'ultimo.

---

(92) Cfr. n. 43, 49.
(93) Cfr. n. 76.
(94) Cfr. n. 55.

83. — Ma è opportuno dare spiegazione di alcuni aspetti abbastanza singolari della ricettizia relativamente alla sua distribuzione territoriale.

E' infatti abbastanza singolare che la ricettizia si ritrova, oltre che nella Spagna, assai diffusa nell'Italia Meridionale: proprio là dove il diritto romano e statutario, nonchè la stessa autonomia comunale (da noi presi come termini di confronto con la ricettizia) non avrebbero avuto gran fortuna.

Sulla prevalente diffusione delle ricettizie nell'Italia Meridionale non pare si possa discutere; bisogna però aggiungere che ricettizie se ne ritrovano anche in altre regioni d'Italia (95).

Ma il fatto trova la sua ampia spiegazione storica nel grande influsso politico che la dominazione spagnola ebbe ad esercitare nell'Italia Meridionale dal sec. XV al sec. XVIII. Ora sappiamo quanto fossero numerose le ricettizie nella Spagna; sappiamo anche quanta influenza esercitò sulla vita religiosa ed ecclesiastica la dominazione spagnola nel Regno di Napoli.

Era naturale pertanto che le ricettizie si diffondessero qui più largamente, mentre altrove assunsero altre denominazioni e finirono coll'uniformarsi alla struttura della parrocchia o del capitolo.

Sarebbe tuttavia anacronistico far addirittura risalire l'origine stessa delle ricettizie nel Regno di Napoli all'influsso politico-ecclesiastico della dominazione spagnola.

Comunque, le nostre conclusioni rimangono ugualmente ben ferme, perchè, come positivamente ha dimostrato il *Bidagor* contro lo *Stutz* (96), non è stato il diritto germanico (e in particolare la figura giuridica della *ecclesia propria*) a influire sulla forma della chiesa spagnola, la quale invece si è inspirata alle correnti romanistiche.

Altrettanto infondata è anche l'altra osservazione circa la mancata fortuna del diritto romano nell'Italia Meridionale.

E' vero che questa si riteneva estranea all'Impero, e perciò non valevano qui le ragioni che avrebbero potuto far sembrare l'osservanza della legislazione giustinianea un omaggio al nuovo Impero.

Vi si riscontra anzi l'esistenza di un sistema di diritti personali, tanto che Federico II nella Costituzione « *Puritatem* » comanda

---

(95) Cfr. Chiesa di S. *Cassiano in Fontanella al Piano* (dioc. di Cremona), nella quale esisteva un collegio di sacerdoti (ora detto corpo parrocchiale) con diritto alla uguale spartizione dei redditi. Il Comune aveva il diritto di patronato in *forza di una bolla* « *Antoniottus* » di Giulio II e di un'istrumento di transazione del 25 gennaio 1794. — *Arch. S.C.C.*: *Questionari*.

(96) Cfr. Bidagor *R. S. I. La « iglesia propria en Spaña »* in *Analecta Gregoriana IV*. Roma 1933.

di giudicare « *secundum constitutiones et in defectu earum secundum consuetudines approbatas et demum secundum iuria communia langobarda videlicet et romana, prout qualitas litigantium exegerit* ».

Ma questi non sono già contrapposti come diritti di razza vigenti nello stesso territorio, bensì come due diritti territoriali vigenti in regioni diverse di un medesimo Stato.

La contrapposizione si aveva quando un cittadino di una regione passava nell'altra. Il diritto longobardo era dunque indicato come elemento integratore del diritto romano; e mentre quello è considerato come un *ius speciale* che man mano viene roso dalla desuetudine, questo sotto la denominazione di *ius commune* si afferma come diritto fondamentale, cui bisogna ricorrere là dove gli Statuti non disponevano.

Ugualmente si esagera, quando si afferma che nell'Italia Meridionale non si oltrepassò lo stadio del diritto consuetudinario e non si ebbero statuti (97).

Certo l'autorità centrale fece sentire i suoi freni, ma non sino ad escludere la facoltà di regolare la propria vita interna a tutte le terre organizzate in popoli.

Se ciò vale per la vita civile, tanto più questo vale per la vita della Chiesa e degli enti ecclesiastici; non si era forse in un regno infeudato alla S. Sede?

Non per nulla i Re si preoccuparono di controllare e di contrastare le prerogative e i privilegi ecclesiastici. Ruggero II nel 1444 pubblicò una costituzione « *de resignandis privilegiis* », con la quale si ordinava « *ut omnia privilegia ecclesiarum et subiectorum regni* (la precedenza è qui significativa) *antiquitus composita a* (regia) *clementia essent dilucidata et robore sui culminis communita* ».

(97) Cfr. Calasso Fr. *La legislazione statutaria nell'Italia Meridionale dalla fondazione del Regno all'epoca degli Statuti* - Bibl. della Riv. di Storia del dir. romano - Bologna - Zanichelli - 1929.

PARTE II

LA CONTAMINAZIONE GIURISDIZIONALISTA DELLE CHIESE RICETTIZIE E LA RIFORMA DEL BR. « *Impensa* »

Cap. IV. — *Le chiese ricettizie nel Regno di Napoli sotto l'influenza giurisdizionalista.*

84. — La storia documentata delle Ricettizie si apre con il governo di Bernardino Tanucci nel Regno di Napoli (1).

L'inizio non è certamente sereno: le Ricettizie ci vengono raffigurate nel momento in cui si tenta di assoggettarle all'influenza regalistica. Ma fortunatamente questa influenza non è stata nè rapida nè decisiva. Le Ricettizie, pur essendo state prese di mira, hanno tenacemente resistito all'irrompere delle nuove correnti. Possiamo perciò cogliere il momento critico di questa lotta, sceverando quello che è soprastruttura imposta dalle nuove correnti politiche da ciò che invece era intima costituzione di queste chiese.

Il *Tanucci*, imbevuto delle nuove correnti di pensiero del suo tempo, trasferendosi a Napoli, si trovò a governare uno Stato, in cui serrata era stata sempre la lotta tra la potestà civile ed ecclesiastica.

I giuristi, sempre vigili nello spiare e nel controllare ogni mossa della Curia Romana, avevano tenuto sempre desta la contesa in un senso ostile della Chiesa.

Filangieri, *Pagano* e specialmente il *Giannone* furono i più audaci sostenitori di quei principi, che si tradussero nei vari diritti maiestatici concernenti la protezione della Chiesa e la difesa dello Stato (2).

Il Tanucci è perfettamente in quest'ordine di idee, quando scrive all'*Abate Galiani* (3) : « .... chi nega ai Parlamenti ed ai Sovrani l'autorità di far legge di cose ecclesiastiche deve essere un gran pazzo ed un grande ignorante della storia della Chiesa. Puzza di sedizione e di lesa maestà».

Suo assioma era che «il trono esser dovesse fondamento alla politica, non che l'altare stesse al di sopra del trono» (4).

---

(1) Cfr. Tanucci Bernardo in *Nuovo Digesto Italiano* vol. XII, parte I, pag. 1274.

(2) Cfr. Giurisdizionalismo in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VI, pag. 385, ss. n. 3.

(3) Cfr. *Carteggio dell'Ab. Ferdinando Galiani col M.se Tanucci*, Laterza, Bari 1914, Lettera del 7 gennaio 1764.

(4) Cfr. Cala' Ulloa P. *Di B. Tanucci e dei suoi tempi*, p. 105, Panzini, Napoli 1875.

E a *Mons. Bottari* scriveva (5) : « ....Recupereremo .... li benefici, le limosine che potran fare i Vescovi, e tutta quella quiete e danaro, che li Brevi, la Dateria, le Congregazioni ci rubano presentemente ».

Opposizioni e contrasti non gli mancavano. Egli avrebbe desiderato che il popolo avesse partecipato alla lotta, ma le novità in materia ecclesiastica non attecchivano nella coscienza popolare. Il *Tanucci* stesso sconsolatamente scriveva all'*Ab. Galiani* (6): « Il rimedio è difficile, perchè manca chi lo desideri ».

Nella stessa corte trovò di continuo inciampi.

Mentre ebbe sempre contrari il *Principe di San Nicandro*, capo del partito di opposizione (divenuto poi, alla partenza di *Carlo*, precettore del Re fanciullo e chiamato dalla Regina quale elemento conservatore contro le iniziative riformatrici, ebbe invece dalla sua parte *Carlo De Marco*, segretario di Giustizia ed il *Marchese Nicola Fraggiani*, Presidente della Real Camera di S. Chiara, il più fido alleato nella lotta anticurialista (7).

Tuttavia scriveva all'*Ab. Galiani* (8): « Oh! se ella sapesse la mia situazione cioè di uno solo che deve agire, quanta compassione!.... » Il *De Marco* è « un giansenista declamatore: crede nello *ius* canonico più assai che nel sillogismo »; nel Consiglio di Stato vi è « qualche terziario, qualche bigotto ed insomma per due terzi i consiglieri sono incapaci di grandi pensieri ». Tutto è « volgo, fango, ritualità, brevità, tenebre ».

85. — Don *Diego Gatta*, che purtroppo ci teneva più a professarsi « fedelissimo vassallo del suo gran monarca, e (del *Tanucci*) umilissimo servitore » (9), anzichè sacerdote di Cristo e figlio devoto della Chiesa e del Papa, dovette dunque entrar subito nelle vive simpatie del ministro anti-curialista.

Il *Gatta* è infatti il vero ispiratore della legislazione del *Tanucci* contro le chiese ricettizie, come lo sarà di quella italiana alla fine del secolo scorso.

Basta leggere la dedica al *Tanucci* della *Collezione dei Reali Dispacci*, la sua *Dissertazione sulli benefizi patrimoniali e sulle chiese ricettizie*, la documentazione e il suo commento sulla controversia circa la provvista di alcuni uffizi nelle due chiese ricettizie di *Putignano*, le numerose rubriche, di colore giurisdizionalista, ap-

---

(5) Cfr. *Carteggio tra il M.se Tanucci e Mons. Bottari*, Biblioteca Corsiniana, Roma, Cod. 1602, Lettera del 14 luglio 1761.

(6) *Cart. cit.*, Lettera del 2 aprile 1768.

(7) Cfr. Omnis Pia: *B. Tanucci nel moto anticurialista del '700*, in *Nuova Rivista Storica*, Roma, 1926, fasc. IV-V, p. 347.

(8) *Cart. cit.*, Lettera del 23 maggio 1767.

(9) Cfr. Gatta D.: *RR. Dispacci cit.* Introduzione e dedica.

poste a molti RR. Dispacci (10). Egli non è uno spassionato raccoglitore o un arido chiosatore, ma integra i fatti, vi aggiunge osservazioni giuridiche, incita a seguire le nuove correnti con uno zelo degno di miglior causa.

86. — Già dal 1751 era stata sfiorata la questione della riserva pontificia dei benefici patrimoniali.

Il *Card. Valenti*, Segretario di Stato di S. S., aveva mandato una memoria circa due punti.

Uno generale: appartiene alla S. Sede il conferimento di tutti i benefici, anche di patronato laicale, « quando vachino in Roma *iuxta decretum* ovvero per risulta, benchè col consenso o pur nomina de' Patroni ».

Uno particolare: circa la provvista di un certo canonicato della Cattedrale di *Teano* vacato per risulta: si trattava del canonicato *Nardelli* (11).

Con R. Dispaccio del 25 settembre 1751 (12) veniva risposto negativamente a tutti e due i punti: a quello generale, appellandosi al « *De Luca, Pitoni, Riganti e altri* »; a quello particolare, perchè, oltre che di patronato laicale, « ma sono del genere di quelli, che volgarmente diconsi patrimoniali, i quali, per sentenza di gravissimi Autori allegati dal *Riganti*, sono esenti da ogni Pontificia riserva, oltre delle ponderazioni che per li medesimi militano e che si sono di sopra espresse nel punto generale.

La ragione principale della risposta negativa era invero il giuspatronato, mentre la patrimonialità è menzionata in linea secondaria.

87. — Ma il *Gatta* avverte che il punto delle Ricettizie fu esaminato dalla *R. Camera di S. Chiara* « con pienissima cognizione di causa » in occasione di alcune provviste avvenute nelle due ricettizie di *Putignano* (13).

Egli, oltre a riferire i dispacci conclusivi, ci ha conservati tutti i precedenti della vertenza: non si trattava solo di questioni particolari, ma di una questione di principio, di un esempio tipico, cui poter richiamare e ridurre tutti gli altri.

L'aspro e serrato dibattito si prolungò dal 1740 al 1766.

---

(10) Cfr. Gatta D.: *Reali Dispacci etc.*, o. c. L'opera fu pubblicata verso il tramonto del Tanucci, ma l'azione del Gatta si svolse però sin dall'inizio del di lui governo.

(11) Cfr. n. 69, 72.

(12) Gatta: *RR. Dispacci*, vol. III, Tit. 27, n. II.

(13) Gatta: *ibid.*

Si era nel periodo più acuto della tensione tra la S. Sede e il Regno di Napoli.

Sin dal 1734 (inizio del governo tanucciano) si pretende che il Papa non richieda l'omaggio della chinea. Ma *Clemente XII*, deciso a mantenere ferma la tradizione, non cedette. Lo scacco provocò una forte e sistematica reazione.

E' da questo momento che il *Tanucci* e il *Genovesi* entrano decisamente in campo contro la Chiesa.

Si chiese da Napoli il diritto di nominare tutti i Vescovi e di conferire tutte le prebende ecclesiastiche, diminuire il numero dei conventi, di limitare la manomorta, sopprimere il tribunale della Nunziatura e tutti i diritti di giurisdizione del Nunzio e, particolarmente, l'investitura del Regno di Napoli (14).

Clemente XII cercò di arginare la politica anti-curiale del *Tanucci*; ma trovò grande opposizione nel Sovrano, che si era ciecamente affidato a questo ministro.

Sotto il pontificato di *Benedetto XIV* le trattative, già da tempo iniziate per un Concordato, dopo circa quattro mesi vennero condotte a termine per opera particolarmente del *Card. Acquaviva* e dell'*Ab. Galiani*. Il 2 giugno il lavoro era compiuto (15).

Il Concordato riguarda specialmente le immunità.

Per quelle reali, la S. Sede permise l'esclusione dal privilegio di tutti i beni, che appartenevano a secolari e regolari e che d'allora in poi dovevano costituire oggetto di catasto. Gli ecclesiastici, le comunità ecclesiastiche e le chiese dovevano conseguentemente contribuire ai pubblici pesi e vi sarebbero stati obbligati tutti, salvo pochissime eccezioni.

Per le comunità locali venne limitato notevolmente il diritto di asilo, escludendone alcune categorie di delinquenti e stabilendo poi i luoghi che per l'avvenire avrebbero goduto di tale immunità.

Fu inoltre istituito un tribunale misto, composto cioè di ecclesiastici e laici, per esercitare la giurisdizione ecclesiastica e per decidere su questioni di competenza ecclesiastica anche in grado di appello.

Il Re poi — dice l'art. 2 — « per la sua nota pietà farà eseguire di buon grado le bolle papali, i brevi ed altre ordinanze ». In forma blanda si tratta del *R. Placet*!

Il Concordato del 1741 segnò purtroppo non un punto di arrivo, ma di partenza nella politica del *Tanucci*.

Questi non rispetta se non le disposizioni, dalle quali gli fosse derivata una diretta utilità, mentre il *R. Placet* viene indebitamente esteso a cose puramente ecclesiastiche e spirituali.

---

(14) Cfr. Bettanini A. M.: *I Concordati dell'età dell'assolutismo* in *Chiesa e Stato*, Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la S. Sede e l'Italia. Milano, *Vita e Pensiero*, 1939, vol. I, p. 216.

(15) Cfr. Nussi: *Conventiones*, p. 69 ss.

Gravissima fu la tensione provocata dal *R. Dispaccio del* 29 *dicembre* 1746 abolitivo del Tribunale del S. Uffizio (16).

Benedetto XIV se ne dolse moltissimo, in quanto che la potestà dei Vescovi diveniva ligia e dipendente dalla magistratura civile. *Re Carlo* a sua volta faceva notare come la sua condotta fosse stata sempre esemplare e che piuttosto la mancanza era venuta dai Vescovi stessi.

Si iniziarono allora le trattative per un nuovo Concordato.

Ma le istruzioni che il *Tanucci* consegnò il 26 ottobre 1747 a *Mons. Brancone*, incaricato delle trattative segrete con Roma, erano ispirate alla più tenace intransigenza (17), tanto che quest'ultimo nel 1748 se ne tornò a Napoli senza aver potuto concludere nulla.

Il *Tanucci* intanto continuava imperterrito per la sua strada, tanto che *Benedetto* XIV, nella lettera del 13 gennaio 1750, in cui faceva gli auguri a *Re Carlo* per il nuovo anno, scriveva tra l'altro:

« ....Si contenti la Maestà Vostra che le diciamo che senza una minima sua colpa il Concordato non ha avuto effetto se non in ciò che riguarda il vantaggio della Corona.

Negli articoli segreti si promise di porre riparo agli eccessi dell'*exsequatur* e del Delegato della Giurisdizione e questi, sia lecito il dirlo, non solo dopo il Concordato si sono mantenuti, ma sono cresciuti .... » (18).

A questa lettera *Re Carlo* rispose il 20 gennaio, manifestando la sua gioia e accennando ai piani del Concordato da elaborarsi.

Ma, nonostante i molti contatti tra i rappresentanti delle due parti, non si potè mai addivenire ad una conclusione per l'intransigenza del *Tanucci*.

88. — E' in questa atmosfera politica che avviene il primo dibattito tra la S. Sede e il Regno di Napoli a proposito della provvista del I e II Primiceriato della *chiesa ricettizia curata di S. Pietro in Putignano* (19).

Questo Comune era feudo del Baliaggio di S. Stefano dell'Ordine di Malta e l'Amministratore, oltre alla giurisdizione baronale, aveva anche quella ordinaria e vescovile.

Ma nel 1713 *Benedetto* XIV trasferì la giurisdizione ecclesiastica al *Vescovo di Conversano*.

La *chiesa di S. Pietro*, in origine innumerata, nel 1612 fu trasformata in numerata di 35 partecipanti con deliberazione dei medesimi poi approvata dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

---

(16) Gatta: *RR. Dispacci*, Tomo I, part. I Tit. X, n. IV.

(17) Cfr. Peluso B.: *Documenti diplomatici inediti intorno alle relazioni diplomatiche tra la S. Sede e il Regno di Napoli dal* 1734 *al* 1818, Tip. Aldina, Napoli 1917; vol. I, p. 32 ss.

(18) Peluso B.: *op. cit.*, vol. I, p. 35 s.

(19) Per tutta la controversia cfr. Gatta: *RR. Dispacci*... tomo I, Tit. 28.

Tra i Partecipanti furono stabilite 3 Dignità, un Arciprete o Priore incaricato della cura attuale delle anime e un I e II Primicerio.

Il *Vescovo di Ostuni* fu incaricato dell'esecuzione di detto decreto.

In seguito, nel 1660, il *Vescovo di S. Agata dei Goti*, recatosi in S. Visita, emanò un decreto circa l'aggregazione dei nuovi membri da farsi dagli stessi partecipanti (20).

89. — Intanto nel 1740 si resero vacanti il I e II Primiceriato di detta chiesa (21).

Il *Comm. Candida*, come Amministratore del Baliaggio e ancora Ordinario del Luogo, li provvide nelle persone dei sacerdoti *D. Ambrogio Romanazzo* e *D. Francesco Paolo Piccirillo*, già partecipante della *Ricettizia non curata di S. Maria la Greca* nel medesimo *Comune di Putignano*.

Nello stesso tempo però due altri partecipanti, *D. Giovanni Nardone* e *D. Vito Antonio Cardone*, ottennero bolle da Roma per gli stessi Primiceriati, come vacanti in mese riservato.

Ma quando chiesero il *R. Exsequatur*, questo fu loro negato.

« Li provvisti *Nardone* e *Cardone*— scrive il *Gatta* (22) — si dolsero appresso a Sua Maestà Cattolica, allora felicemente regnante in questo Regno, della decisione della R. Camera. Si dolse ancora fortemente la Corte di Roma, la quale per mezzo del *Card. Valenti*, allora Segretario di Stato, mandò una piena memoria di fatti e ragioni a Sua Maestà Cattolica. Scrisse ancora il *Duca di Cerisano*, allora residente in Roma, in qualità di Ministro di Sua Maestà appresso il Sommo Pontefice, lo impegno che aveva la Santità Sua per la sollecita impartizione del regio *exsequatur* alle bolle pontificie; e che perciò avesse interposti i suoi buoni uffizi, con la sicurezza che sarebbero stati dal Sommo Pontefice oltre modo graditi ».

Intanto la Curia del Cappellano Maggiore rimise la questione alla R. Camera di S. Chiara, la quale redasse una sua consulta, relatore il *Marchese Castagnola*, Commissario.

---

(20) Gatta: *ibid.* « *Quum in Ecclesia Maiori S. Petri adsit numerus triginta quinque et sit facienda aggregatio alicuius Sacerdotis extra numerum in locum alterius de numero defuncti; vel ex alia aliqua causa deficientis; decernimus ipsam aggregationem vel electionem spectare ad Gremiales Ecclesiae illamque esse faciendam iuxta solitum arbitrio Rev. Capituli, per schedulas tamen secretas, secundum Conc. Tridentinum; sess. 25 de Reform. cap 6; modo iuxta quoque infra scriptas conditiones eidem Rev. Capitulo respective bene visas, nimirum secundum antianitatem, vitam exemplarem, bonam, frequentiam Chori, servitium Ecclesiae, et scientiam Cantus Gregoriani, ita quod ille, qui ab eodem Rev. Capitulo fuerit taliter reputatus et maiora suffragia secreta habuerit aut quod sit antianus vel non antianus, sive aliqua ex praedictis conditionibus non praeditus, remaneat electus et aggregatus in locum vacantem, antianitate tamen per aliquos opposita non obstante; cum nobilitas virtutum vitaeque honestas gratum Deo facit et idoneum servum, ex cap. Univer salis. De Praebendis* ».

(21) Cfr. Gatta, *ibid.*

(22) Gatta: *op. cit.*, *ibid.*

Il Collegio dei partecipanti, con lodevole senso di disciplina, si astenne dal prendere parte al dibattito.

I provvisti da Roma sostenevano la validità della collazione fatta dalla Dataria per la ragione che la chiesa di S. Pietro Apost. non era ricettizia, ma collegiata. Non che ciò risultasse da atto di fondazione, ma tale doveva presumersi, perchè da più secoli come tale era stata ritenuta.

A conferma adducevano tre provviste fatte consecutivamente da Roma e alcune decisioni della *S.R. Rota*, dalle quali si rilevava che la *chiesa di S. Pietro* era collegiata e i Primiceriati vere Dignità.

Subordinatamente poi osservavano che, se era invalida la nomina pontificia per la natura ricettizia della detta chiesa, ugualmente invalida doveva dirsi anche quella del Balì, ma dovevano invece osservarsi le leggi capitolari approvate dal citato decreto del 1660.

Inoltre, poichè il *sac. Piccirillo* era partecipante della ricettizia non curata di *S. Maria la Greca* e non di quella curata di *S. Pietro Apost.*, doveva tornare alla chiesa, cui era iscritto.

Infine, poichè la vacanza era avvenuta in mese riservato, la provvista spettava alla S. Sede, non essendovi nessun diritto da parte dell'Ordine di Malta, nè di alcun patrono laicale o di altro collatore.

Opponevano invece gli altri due nominati che nel 1642 i partecipanti, con propria deliberazione approvata dall'Autorità Ecclesiastica, avevano trasformata la chiesa da innumerata in numerata. Ora se questa non era *ab origine* ricettizia, « come potevano gli stessi partecipanti con una di lor semplice conclusione mutar lo stato antico? ».

Inoltre, richiamandosi al citato decreto del 1660, ricordavano che il 12 aprile 1678 la nomina del Primicerio era stata fatta dai partecipanti nella persona di *D. Antonio Minunno*.

La *R. Camera* redasse il 23 giugno 1755 una sua consulta con la quale veniva concluso che la chiesa era ricettizia, che non esisteva l'atto di fondazione quale collegiata e che pertanto i primiceriati non erano vere Dignità, mancando loro la determinata prebenda e l'erezione in titolo.

Il Re tuttavia non parve quetarsi e il 21 giugno 1757 chiese che la *R. Camera di S. Chiara* gli chiarisse i sei dubbi seguenti:

I — Se vi fosse istituzione di detta chiesa; ed essendovi, quale fosse la disposizione rispetto alla elezione dei primiceriati.

— Risp.: Non consta della primeva fondazione di detta chiesa. Prima del 1642 era innumerata; quindi trasformata per deliberazione dei partecipanti in numerata di 35, tra cui l'Arciprete e due Primiceri. A detta conclusione vi fu assenso apostolico.

Dunque, si concludeva, non si trattava di una collegiata; come infatti avrebbero potuto i partecipanti con propria deliberazione operare tale trasformazione? Per lo meno non vi sarebbe stato l'assenso apostolico.

II — Se tutte le provviste fatte dai Balì sieno succedute per vacanze nei mesi appartenenti all'Ordinario, oppure per altre accadute nei mesi riservati alla S. Sede.

— Risp.: Nei mesi riservati.

III — Se, provvedendo i Balì, abbiano spedito Bolle formali, secondo si pratica nella collazione dei benefici.

— Risp.: Si è osservata negli Atti una scrittura in pergamena spedita il

12 gennaio 1633, con la quale dal Luogotenente, o sia Vicario del Balì, il Primiceriato vacato per morte di *D. Angelo Marchitelli*, si conferisce, consenzienti i partecipanti, in persona di *D. Giovanni Di Paola*.

IV — Quando realmente sia stata la prima provvista di Primiceriato fatta dal Sommo Pontefice.
— Risp.: Nel 1719 in persona di *D. Giuseppe De Miccolis*.

V — Su quali motivi e con quali espressioni sia stata fatta la prima provvista dal Papa.
— Risp.: Nel supposto che si trattasse di Collegiata e di vere Dignità, si dette *l'exsequatur*, non essendovi parti contradicenti.

VI — Se le porzioni dei Primicerii siano state optate o cambiate, come quelle degli altri.
— Risp.: Vi è una conclusione dei Partecipanti per l'opzione: un altro documento la esclude.

Finalmente, dopo due anni di animate discussioni, alle quali partecipò la stessa Corte di Roma, fu pubblicato il *R. Dispaccio del 20 settembre* 1757:

... Il Re... ha risolto che si neghi lo *exsequatur* alle bolle di Roma... lasciando salvo il diritto dei Partecipanti della cennata chiesa di esperimentare le di loro ragioni dinanzi al giudice competente per le provviste fatte nel 1741 dal Commendatore del Baliaggio di S. Stefano (allora Ordinario della suddetta terra) degli stessi Primiceriati... » (23).

90. — A pochi anni di distanza la lotta si riaccese più viva per la *nomina dell'arciprete-curato* della medesima chiesa di *S. Pietro Ap. in Putignano* (24).

Il 10 settembre 1763 vacò l'arcipretura per la morte di *D. Carlo Miccolis*, il quale fin dal 1711 n'era stato provvisto da Roma come dignità di chiesa collegiata con bolle della Dataria. Anzi nel 1715 la Corte di Roma « spedì mandato esecutivo contro il Balì di annui ducati cento di congrua ». Tanto la bolla che il mandato avevano avuto il *R. exsequatur*.

A provvedere la vacante arcipretura il *Vescovo di Conversano* indisse e tenne subito il concorso, ammettendo, oltre a due cittadini, anche sacerdoti forestieri.

Risultò vincitore uno di questi ultimi, *D. Rocco Siciliani*, arciprete di *Cassano* in diocesi di *Bari*, al quale il Vescovo spedì regolarmente le bolle di nomina e dette canonico possesso il 19 marzo 1764.

Il *Siciliani*, oltre la congrua, pretese anche la partecipazione alla massa comune con tutti i diritti relativi.

Ma i partecipanti il 31 marzo seguente fecero ricorso al Delegato della R. Giurisdizione, *Marchese Vargas*, affermando che, risiedendo presso di loro la cura delle anime, ad essi spettava eleggere il vicario-curato, mentre al Vescovo

(23) GATTA: *op. cit., ibid.*
(24) GATTA: *op. cit., ibid.*

toccava solo approvarlo, essendo « tale carica un semplice e mero uffizio dipendente dalla scelta e dall'arbitrio del clero, non già dignità o benefizio ecclesiastico, di cui appartenga a Roma e dall'Ordinario, secondo li mesi, la libera collazione ».

Inoltre rilevarono « essere la chiesa suddetta ricettizia de' soli preti cittadini e dovere perciò essere esclusi dalla partecipazione li forestieri ».

Il clero perciò aveva eletto *D. Antonio Andrisani* ascritto alla medesima chiesa, servendovi gratuitamente per 3 anni.

Da parte del *Siciliani* e del Vescovo si sosteneva invece che quell'arcipretura fosse vera dignità ecclesiastica curata solita a conferirsi in perpetuo titolo collativo, e che perciò bisognava osservare la regola dei mesi, essendo di libera collazione. Circa la qualità civica si osservava che essa era richiesta negli altri partecipanti, ma non era invece necessaria all'arciprete curato, « il quale, eleggendosi per concorso, secondo la norma prescritta dal Tridentino, nè essendovi legge di fondazione che richiegga nel curato la qualità di cittadino, è da preferirsi sempre il maggior merito anche in persona non paesana ».

Il Delegato della R. Giurisdizione ordinò interinalmente che non si fosse impedito al *Siciliani* l'esercizio della cura delle anime e dell'amministrazione dei Sacramenti, ma nello stesso tempo questi doveva astenersi dall'intervenire nelle assemblee e deliberazioni capitolari, come il Vescovo dal far decreti in S. Visita pregiudizievoli alle ragioni del Capitolo nella causa pendente.

E 14 settembre 1765 poi presentò al Re la sua consulta in merito.

Richiamata la precedente controversia circa la collazione dei due Primiceriati nella detta chiesa, affermava che anche quella del vicario curato era una dignità ventosa.

Perciò, quanto alla decisione della vertenza, « non è da tollerarsi che se ne rimetta la cognizione ai Giudici Ecclesiastici... Perchè si tratta di pregiudizio ed interesse di quel Comune o delle Famiglie a tali chiese rispettivamente addette...; oltre al non doversi permettere che gli Ecclesiastici del Regno si dispendino in tali brighe prima nelle Curie e poi ne' Tribunali di Roma. E finalmente per non poter essere le Curie medesime, e Roma, Giudici imparziali, a causa della ingerenza e facultà, che se ne attribuiscono, per la spedizione delle bolle, e per tutti quegli emolumenti che in sequela ne provengono ».

Circa le precedenti provviste aggiungeva: «...è da riflettersi che in qualunque mese fossero seguite... dal 1400 al 1709, sempre il Priore e li Primiceri erano eletti dal Bali' e dal Clero».

Nel 1711 per la prima volta il Priorato fu provveduto dalla Dataria.

Nel 1715 fu da Roma assegnata la congrua di ducati cento. Ma tale assegno non può formare lo stato, come contrario al chiaro antecedente stato della chiesa medesima.

Il *Gatta* poi nella sua *Dissertazione* (§ 129) ne dà la ragione, aggiungendo che un tale assegno «si considera sempre come accessorio allo uffizio, che è il principale, essendo notoria la massima filosofica *adiunctum cedit subiecto* e l'altra: *accessorium sequitur naturam principalis*.

Continua la consulta del *Marchese Targas*, osservando che la cura appartiene al clero che l'esercita o per mezzo del curato, oppure «siccome si vede in altre simili chiese ricettizie del Regno, nelle quali, spettando al clero partecipante la cura delle anime, questa si amministri in giro, e per eddomada: salvo al Vescovo il diritto di approvazione per ragione della cura».

In conclusione si negava all'Ordinario il diritto di indire il concorso per la provvista dell'arciprete curato; tanto più poi di ammettervi i forestieri.

Infine faceva presente che «se nel Baliaggio alcuna Dignità ecclesiastica o Beneficio vi fosse, essendo esso Baliaggio di R. Patronato, che gode la imme-

diata regal protezione (come fu determinato con regia carta del 3 settembre 1740 in occasione della provvista del *Priorato di S. Giovanni B. in Fasano*), la nomina ne spetta al Bali che tiene il feudo di Putignano in commenda».

La *R. Camera di S. Chiara* presentò pure l'11 luglio 1766 una seconda consulta sostanzialmente conforme alla precedente.

Finalmente fu emanato il *R. Dispaccio del* 2 *agosto* 1766 (25). In conformità al *R. Dispaccio* 20 *settembre* 1757 si invalidava la nomina fatta dal Vescovo di Conversano dell'arciprete in persona di *D. Rocco Siciliani* «per difetto di facultà nello elettore», e pertanto «debbano li detti preti partecipanti servirsi di lor ragione in eleggere il Priore o sia Arciprete curato della chiesa suddetta; salvo però al Vescovo di Conversano, come Ordinario, il diritto dell'approvazione del soggetto». Poichè invero la cura abituale delle anime era presso il Capitolo, l'attuale presso l'Arciprete curato, «in conseguenza la idoneità e sufficienza di costui deve esaminarsi dall'Ordinario in conformità de' Stabilimenti Conciliari».

Il 9 agosto 1766 fu spedita una *Lettera Regia* del *Marchese Vargas - Macinucca* ai Signori della Udienza di Trani e Governatore locale esecutiva del precedente R. Dispaccio.

Il *Gatta* poi ci informa (26) che «il forestiero *sac. D. Rocco Siciliani*... dopo circa 3 anni di possesso, fu costretto uscir fuori da quella chiesa e carica... E congregatosi il ceto de' Partecipanti, il 17 agosto, elesse canonicamente per priore, o sia Arciprete Curato, il *sac. dott. D. Giovanni Gerolamo Del Giudice*, partecipante di quella chiesa e Vicario Generale di Lecce. Ma costui, per non disgustarsi col Vescovo di Conversano suo Ordinario, la rinunziò... Il Clero procedè all'altra elezione in persona del partecipante *D. Marino Di Giorgio*. In questo stato di cose comparve il Bali, pretendendo spettare al Baliaggio di S. Stefano, di R. Patronato, la nomina di detta Arcipretura, e per esso a lui, che tiene il feudo di Putignano in Commenda, invece delli partecipanti: il che dalla Maestà del Re non ancora è stato deciso. «Che ne sia di ciò, — commenta il Gatta — se mai spetterà al Baliaggio, sarà per una ragione particolare di Patronato; ma la ragione ed il punto generale per le chiese ricettizie è rimasto già assodato e deciso...».

91. — Un'altra controversia era avvenuta nel frattempo in occasione della provvista dell'abate nella *ricettizia non curata*, numerata in 20 partecipanti, *di S. Maria la Greca* della medesima terra di *Putignano* (27).

Nel 1732, essendosi resa vacante la detta Abbadia, la Dataria la conferì a *D. Giulio Cesare Miccolis*, come Dignità perpetua collativa di chiesa colleggiata. Tale provvista non fu contestata ed ebbe anche il *R. exsequatur*

(25) Gatta: *op. cit., ibid.*
(26) Gatta: *op. cit., ibid.*
(27) Gatta: *op. cit., ibid.*

Nel 1758 vacò di nuovo e la Dataria la conferì a *D. Francesco Saverio Miccolis*.

Per ottenere il R. Assenso furono presentate le Bolle nella Curia del Cappellano Maggiore, che dette parere affermativo, mentre il suo Consultore *D. Onofrio Scuffa* fu per la negativa.

La R Camera di S. Chiara, il 6 febbraio 1759, emise decisione favorevole a quest'ultimo, concedendo al Capitolo di detta chiesa «la libertà di servirsi di sua ragione in provvedere lo Uffizio di Abbate».

Ciò che di fatti fece, nominandovi *D. Francesco Paolo Sportelli* e immettendolo in possesso.

« Il provvisto e bollato da Roma, *Miccolis*, — continua il *Gatta* (28) — fece ricorso e ottenne *Regal Carta*, con cui si ordinò alla R. Camera di riferire la provvidenza data e il fondamento della medesima ».

Il 18 maggio 1759 la R. Camera presentò infatti la sua consulta, nella quale si richiamava in pieno alle precedenti consulte circa la provvista dei Primiceriati della ricettizia curata di S. Pietro Ap. nella medesima terra di Putignano. Di conseguenza venne emanato il R. Dispaccio del 20 luglio 1759, col quale si negava il *R. exsequatur* alla provvista della Dataria e si approvava invece quella del Capitolo.

Conclude premurosamente il *Gatta* (29): « Perciò è d'avvertirsi che in qualunque chiesa ricettizia, innumerata o numerata che sia, senza cura di anime, la provvista dello Uffizio di Arciprete, Rettore, Abate, e qualunque altro titolo che abbia, o di Cantore, Primicerio o Decano e di qualunque altro Uffizio che vi sia, spetta privativamente al clero della medesima senza che nè la Corte di Roma, nè l'Ordinario del luogo, vi abbia diritto alcuno di spedire bolla nè d'istituzione, nè di conferma, nè di approvazione nè ingerenza nella immissione del possesso. Accadendone dunque la vacanza, il clero canonicamente si congreghi, faccia la elezione di uno degli stessi partecipanti e lo immetta subito nel possesso, nella stessa forma e maniera che pratica nello immittere li sacerdoti patrimoniali alla partecipazione, non ostante qualunque abuso che si ritrovasse introdotto.

E lo tesso deesi praticare per li Primiceriati, Decanati ed altri simili titoli di onorificenza e dignità ventose, senza esercizio particolare di cura di anime, che si ritrovassero introdotti nelle chiese ricettizie curate ».

92. — Queste le tre capitali controversie, cui il *Gatta* si richiama di continuo per suffragare la sua tesi del Patronato comunale e familiare sulle ricettizie.

Era necessario riassumerle nella loro interezza, per poterne vagliare criticamente il contenuto giuridico.

Va innanzi tutto notato che due furono le questioni agitatesi: l'una riguardava la riserva Pontificia sugli Uffizi nelle ricettizie; l'altra riguardava il concorso nella provvista del Vicario Curato nelle medesime.

Del patronato se ne fa cenno incidentalmente, e in senso tutt'altro che favorevole al *Gatta*.

---

(28) Gatta: *op. cit., ibid.*
(29) Gatta: *op. cit., ibid.*

Quanto alla riserva pontificia, si rileva che prima di allora essa si era estesa di fatto anche a tali Uffizi.

E' vero che i documenti riferiti dal *Gatta* spiegano tale riserva, perchè si supponeva che nel caso si trattasse di dignità di chiese collegiate. Ma è anche vero che nessuno, nè i Comuni o le Famiglie, nè i partecipanti (i quali pur conoscevano che nel caso si trattava di ricettizie) avevano eccepito alcunchè e il *R. Exsequatur* era stato pacificamente concesso.

La dottrina del *Gonzales* rispecchiava dunque la prassi comunemente vigente (30).

Fu con l'instaurazione della politica anti-curialista del *Tanucci* che l'atmosfera si intorbidò.

Si accendono le contese, che dànno favorevole occasione al Governo di intervenire per affermare i suoi pretesi diritti maiestatici.

Anche la dottrina dei canonisti contemporanei esclude le partecipazioni dalla riserva pontificia ma per motivi ben diversi (31).

Le decisioni della R. Camera di S. Chiara segnano dunque una vera svolta della prassi in materia.

La stessa ampiezza del dibattito ci dice che si trattava di una questione per lo meno dubbia e, in sostanza, di una novità da varare.

L'esitazione del Re, che vuole chiariti i sei punti su riferiti, ce ne dà conferma.

Quanto però al concorso per la provvista del vicario curato, la decisione della R. Camera di S. Chiara costituisce un evidente sopruso. La disposizione del Concilio di Trento in merito era ed è chiara (32).

Il *Gatta*, sostenendo il contrario, è in malafede (33).

Una riserva però merita di essere fatta circa la provvista dell'ufficio di Vicario Curato nella persona di un forestiero.

Invero la legge del concorso non impediva che si tenesse conto della qualità richiesta dagli statuti e dalla consuetudine nei partecipanti; a meno che nessuno di questi fosse riuscito idoneo (34).

Il *Vescovo di Conversano* aveva giustamente osservato che, «non essendovi leggi di fondazione, che richiedevano la qualità ci-

(30) Cfr. n. 3 ss.
(31) Cfr. n. 22.
(32) Cfr. n. 1.
(33) Cfr. n. 37.
(34) Cfr. n. 42.

vica, era da preferirsi sempre il maggior merito, anche di persona non paesana ».

Ma, a parte le disposizioni del diritto comune (35), per le ricettizie, essendo enti patrimoniali, la qualità civica era condizione essenziale (36).

Anche il *Gonzales*, richiamandosi alla dottrina canonistica e alla giurisprudenza rotale, ritiene che i benefici patrimoniali, su cui fosse stata interposta la riserva pontificia, appunto perchè destinati a persone qualificate (gli originari del luogo), non possono essere conferiti, se non a questi ultimi (37); tranne che, come si è detto, nessuno di essi fosse idoneo.

93. — Ma ciò che va particolarmente sottolineato, nel testo dei RR. Dispacci su riportati e nelle consulte previe, è l'assenza completa di ogni accenno al patronato mediato dei Comuni o delle Famiglie e a quello immediato del Feudatario e degli stessi partecipanti.

Vi si dice bensì che questi debbano « servirsi di lor ragione », ma non si dice affatto che fosse quella di patronato. Si tratta solamente della deliberazione circa l'ammissione dei nuovi partecipanti e la distribuzione degli uffizi.

Ugualmente si nega il giuspatronato del Feudatario (il Balì), a meno che — è lo stesso *Gatta* ad avvertirlo — non vi sia « una particolare ragione di patronato ». E dunque nessun'ombra dei principi dell'*ecclesia propria*.

Abbiamo perciò la riprova che la teoria del patronato mediato dei Comuni e delle Famiglie e quello immediato dei partecipanti sulle ricettizie è una personale artificiosa costruzione del *Gatta*. Essa non trovò consensi nelle stesse discussioni della R. Camera di S. Chiara, i cui giudici e consulenti, imbevuti delle nuove idee giurisdizionaliste, si limitarono a negare la riserva pontificia sugli Uffizi e la legge del concorso nella provvista del Vicario curato, ma lasciarono impregiudicata la questione del preteso giuspatronato avanzato dal Balì.

94. — Nelle consulte riferite (non però nei RR. Dispacci) si fa cenno ai diritti dei Comuni e delle Famiglie, che verrebbero lesi dalla riserva pontificia e dal concorso (38).

L'accenno merita qualche chiarimento.

---

(35) Cfr. n. 44.
(36) Cfr. n. 8.
(37) Gonzalez: *op. cit.* n. 26, 28, 29, 33, 45, 51, 54, 62.
(38) Cfr. n. 90.

Abbiamo già riferito qualche R. Dispaccio, che imponeva l'intesa dei Partecipanti coi Comuni nella riforma degli statuti (39).

Si potrebbe a prima vista pensare che cotesta intelligenza coi Comuni fosse una novità introdotta nella politica giurisdizionalista del *Tanucci*, tanto che il *Gatta*, mentre riporta il cit. R. Dispaccio nella sua collezione, non ne fa cenno nella sua Dissertazione (forse perchè questa fu scritta anteriormente) a confermare la sua teoria.

Ma il silenzio del Gatta si spiega per il fatto che la menzione dell'intelligenza coi Comuni non giovava alla sua teoria: se i Comuni fossero stati fondatori e patroni, anche se mediati, delle ricettizie, i partecipanti non avrebbero potuto procedere alla riforma degli statuti con la semplice *intelligenza* dei Comuni.

Bisogna piuttosto pensare che tale prassi era fondata sulla consuetudine e rientrava nel sistema del diritto comune, per cui, secondo il posto che gli organi creatori del diritto avevano nella gerarchia degli ordinamenti sociali, erano più o meno rigorosi i criteri imposti alla loro opera legislativa; ogni autonomia divideva i limiti della sfera autonoma superiore e ne aveva di propri.

95. — Le decisioni della R. Camera di S. Chiara sulle tre cennate controversie ebbero i loro sviluppi.

Il governo si arrogò sempre nuovi diritti sulle ricettizie, legiferando sino ai più minuti dettagli, benchè l'Autorità Ecclesiastica non avesse mai mancato di vigilare per il retto andamento delle medesime (40).

Circa le relazioni tra Partecipanti e Capitolo Cattedrale il R. Dispaccio 22 novembre 1766 (41) al *Vescovo di Ruvo* prescrive « esser le Dignità e i Canonici superiori ai Preti Partecipanti, e questi non comprendersi sotto quel nome di Capitolo ». Inoltre « i Partecipanti sono tenuti a prestare alli Canonici il servizio

(39) Il Gatta nella rubrica al cit. R. Dispaccio (P. I, t. IV, tit. XXXI, numero 14), a mo' di commento, aggiunge: « Le chiese ricettizie essendo patrimoniali o civiche o familiari cioè riservate o alli soli naturali del luogo o a un ceto di famiglia; gli statuti debbono farsi sempre colla intelligenza della persone patrimoniali: cioè delle Università, essendo patrimoniali o civiche, e delle famiglie essendo familiari; ed essere roborati col regio assenso; altrimenti sono nulli ». — Il De Sariis invece, mentre nel codice delle leggi del Regno di Napoli (lib. I, tit. IX, appendice VIII n. 7, vol. I, Napoli 1792, p. 105) ripete le medesime parole del Gatta; nell'Epitome ossia indice generale della storia e del codice delle leggi (Napoli 1797) alla voce « Chiese ricettizie » p. 79 scrive invece: « Nelle chiese ricettizie patrimoniali civiche o familiari li statuti si facciano colla intelligenza dei Comuni roborati di regio assenso »: nessuna menzione delle famiglie per le ricettizie familiari!

(40) Cfr. tra le disposizioni sinodali quelle del Sin. XVIII Beneventano (1705) Tit. I, cap. X: « *De ecclesiis recepticiis* ».

(41) Gatta: *RR. Dispacci* P. I, t. II, tit. 43, n. I.

in divinis. Negli affari di Economia intervengono i Partecipanti, di essi i più anziani, in egual numero con le Dignità e Canonici ».

Con successivo R. Dispaccio del 18 Luglio 1767 (42) si confermava il precedente e si dichiarava inoltre « spettare alli partecipanti il diritto d'intervenire insieme con li Canonici nell'aggremiazione de' novelli Partecipanti... ».

Invece con R. Dispaccio 1 agosto 1772 (43) al *Vescovo di Molfetta* « Per lo Capitolo e Partecipanti della Cattedrale di Molfetta, il Re stabilisce che le Dignità e li Canonici privativamente rappresentino il Capitolo e ad essi soli appartenga l'aggregazione dei Partecipanti, l'elezione del Vicario Capitolare e di ogni altro Ufficiale per lo governo della Chiesa e del Capitolo ed il risolvere tutti gli affari capitolari di giurisdizione, preminenza e governo. Negli atti economici di alienazione di beni, di ogni affare borsale e nella elezione dei Razionali, Depositari e Procuratori della Massa Comune solamente, possano li Partecipanti anziani, in ugual numero con le Dignità e Canonici, intervenire e votare ».

Inoltre il Re permise ai cleri delle ricettizie di S. *Maria in Silvis* (Pozzuoli) l'uso delle insegne loro concesse dal Vescovo, con l'espressa clausola che tali chiese non si reputino mai collegiate e i canonici si abbiano per meramente onorari e di solo titolo (44). Le Dignità delle ricettizie infatti sono dignità ventose (45): e qui riassume le controversie circa l'elezione delle dignità nelle *ricettizie di Putignano*.

96. — Circa il diritto alla partecipazione, questa non può essere negata a colui, il quale è cittadino e fuoco numerato del luogo (46).

I religiosi secolarizzati possono essere ammessi, dopo aver prestato alla chiesa quel servizio che gli altri han prestato prima della partecipazione (47).

Intanto potevano esserci ammessi come sopranumerarii (48).

Inoltre: « Nelle partecipazioni non dee praticarsi alcuna solennità di possesso nè altra solennità; perchè non sono benefici » (49).

« Li pasti che sogliono darsi dal novello sacerdote e lo accompagnamento del Clero, così nella celebrazione della novella Messa che nell'ammissione alla partecipazione della ricettizia (di *Rivello*) sono atti meramente liberi, dipendenti unicamente dalla generosità e urbanità di coloro, che vogliono praticarli: nè si possono pretendere per forza, sotto pretesto di antico solito, senza del quale non possa entrare nella partecipazione. Si mantenga però il costume di dare in queste occasioni una certa somma in benefizio della Chiesa, come quello che tende in onore di Dio e in maggior decoro delle chiese » (50). I chierici che sono in Seminario, si considerano presenti nelle di loro rispettive ricettizie, e anche per entrare nella partecipazione, nonostante statuto o costume contrario (51).

---

(42) Idem: *ibid.*, n. III.
(43) Idem: *ibid.*, n. IV.
(44) Idem: P. I, t. IV, tit. 31, n. IV.
(45) Idem: *ibid.*, n. V.
(46) Idem: *ibid.*, n. XVI. R. D. 16 ottobre 1771 al Vescovo di Lecce per la chiesa di Lequile.
(47) Idem: P. I, t. III, tit. 31, n. 23. Al Vescovo di Monopoli per la chiesa di Cisternino.
(48) Idem: *ibid.* n. 24. Al Vescovo di Nola per la chiesa di Palma.
(49) Idem: P. I, t. IV. tit. 31, n. 9, R. D. 23 agosto 1760 al Vescovo di Larino per la chiesa ricettizia di Serracapriola.
(50) Idem: *ibid.* n. 15, R. D. del 10 giugno 1769.
(51) Idem: *ibid.* n. 10. R. D. 3 luglio 1762 all'Arciv. di Matera.

Si approva per la ricettizia di S. *Marco in Lamis* la riduzione a 30 Partecipanti da eseguirsi man mano che le porzioni vachino, non ordinando nessuno, in cui non concorra la necessità o utilità della chiesa. Quanto ai chierici, quelli *in sacris* hanno già un *ius quaesitum* alla partecipazione; gli altri, divenuti sacerdoti, aspetteranno il turno della partecipazione per anzianità (52).

Invece, alla supplica dei preti semplici della chiesa matrice di *Galatone* (*Nardò*), di «crescer il numero dei partecipanti per esser notevolmente cresciute le rendite», fu risposto negativamente «considerato che, quando tutti son sicuri di partecipare, poco si brigano di attendere allo studio della Chiesa» (53).

Ugualmente fu respinto un ricorso (54) per la mancata ordinazione di un chierico, essendo i sacerdoti sufficienti e oltre 11% degli abitanti, come da proporzione stabilita dal Re (55). Circa le necessità di Diaconi e Suddiaconi vi supplisca gli ultimi sacerdoti.

97. — Circa la nomina del Vicario curato:

«Si ordina che il Clero Partecipante (di *Sala*, diocesi di *Capaccio*), presso cui la cura delle anime risiede come in tutte le altre ricettizie, si serva di sua ragione in eleggere un sacerdote abile e probo tra essi partecipanti presso cui risiegga l'attual cura delle anime e l'amministrazione dei Sacramenti previa approvazione del Vescovo» (56).

Fatta l'elezione, venne approvata, con riserva «che alcune clausole apposte dal Vescovo non inferiscano pregiudizio alla qualità di detta chiesa» (57).

Interessante è il R. D. 12 maggio 1759 (58) circa la provvista fatta da Roma dell'arcipretura di *Mosellaro*:

«...esser mente di S. Maestà che esattamente si osservi la sua regal determinazione non darsi *exsequatur* a simili provviste, quando non sia preceduto il concorso richiesto dal *Concilio Tridentino*».

Il *Gatta* si affretta a notare (59) che tale disposizione non si applica alle ricettizie, mentre il decreto tridentino, cui si allude (60), le comprende espressamente nella legge del concorso!

98. — Circa la situazione economica un certo dissesto venne a portare temporaneamente il R. D. 25 luglio 1772 (61), col quale si ordinava che «la R. Determinazione del 20 gennaio 1759, per l'abolizione delle decime ecclesiastiche fatte per lo Stato di *Caserta* e dello stabilimento di cento ducati annui di congrua a ogni Parroco e di non più di trenta ducati per mantenimento della chiesa, si faccia generale per tutte le Parrocchie della Capitale e del Regno».

Il *Gatta* deplora (62) che questa determinazione sia applicata anche per i Vicarii—Curati delle ricettizie, i quali, cessate le tenuissime decime, «hanno pretesa dalle povere ed esauste Università la Congrua Conciliare di ducati cento».

Se mai, aggiunge, si poteva, per le ricettizie povere, applicare il R. D. 26

---

(52) Idem: *ibid.* n. 11-13 R. D. 20 giugno 1767.
(53) Idem: *ibid.* n. 32.
(54) Idem: *ibid.* n. 21, R. D. luglio 1774 al Vescovo di Andria.
(55) Idem: R. D. 24 settembre 1771.
(56) Idem: *ibid.* n. 18, R. D. 13 novembre 1773.
(57) Idem: *ibid.* n. 19, R D. 1 gennaio 1774.
(58) Idem: P. I, t. I, tit. 25, n. III.
(59) Idem: *ibid.* Cfr. pure Dissertazione § 73-75.
(60) Sess. 24 *De Reform.*, cap. 18, Cfr. n. 1.
(61) Idem: P. I t. I, tit. 21, n. 7.
(62) Idem: *ibid.*

agosto 1768 (63), come fu implorato da lui stesso, quale Uditore Generale, per la diocesi di *Anglona e Tursi* (64).

In esso il Vescovo si lamenta dell'equiparazione istituita tra Parrocchie e Uffizi curati delle ricettizie, con pregiudizio ai Curati, che da soli dovrebbero esercitare la cura, senza congruo sostentamento, perchè o i beni sono gravati di pesi di Messe ecc. o le Università non potrebbero supplire e non vorrebbero per la qualità di Uffizi Curati e non parrochi: mentre le decime gravano insensibilmente. Con pregiudizio ai Cleri, che non coopererebbero alla cura e non si applicherebbero per divenire abili.

Perciò seguì il R. D. del 19 settembre 1772 dichiarativo del precedente del 25 luglio del 1772, nel senso che questo « debba applicarsi solamente per i Parrochi forniti altronde della Congrua Conciliare e del decente mantenimento della Chiesa » (65).

Dal che il *Gatta* trae nuova conferma della differenza tra ricettizie e parrocchie.

Infine, poichè il Re aveva consentito che la Parrocchia di S. *Giorgio La Molara* si commutasse in ricettizia, concesse che si assegnasse « a quella l'avanzo delle Cappelle » (66).

Il *Gatta* spiega il provvedimento per il fatto che detta commutazione si risolveva in una trasformazione di ente ecclesiastico in laicale: era perciò congruo che il supero di altri enti laicali, quali erano le Cappelle in parola, fosse assegnato ad altro ente laicale, qual'era divenuta la chiesa di S. Giorgio La Molara.

Ma non avverte l'illustre A. che tutto ciò contradice alla sua teoria del giuspatronato! (67).

99. — S'impone ora una valutazione sulla legislazione giurisdizionalista del *Tanucci* circa le ricettizie.

Il giudizio deve essere diverso, secondo che si guarda alla sostanza o alla forma.

Sostanzialmente, questa legislazione non ha avuto il potere di snaturare le ricettizie.

Circa la riserva pontificia sulle partecipazioni, se il *Gonzalez* (68) era per l'affermativa, il *Riganti* (69) era però per la negativa.

Il concorso, imposto dal Tridentino, per l'elezione del Vicario curato, se veniva escluso, trovava però un equivalente nell'approvazione dell'Ordinario alla scelta fatta dai partecipanti. Nè va dimenticato che il vicario curato, essendo scelto *de gremio collegii*,

---

(63) Idem: *ibid.* n. 5: « Per la chiesa curata patrimoniale ricettizia della terra di S. Elia si ordina che, ritrovandosi effettivamente l'Arciprete e i sacerdoti partecipanti provveduti di congruo sostentamento, non siano i cittadini molestati per la contribuzione delle decime; non essendo così, si supplisca dalle decime quel che a loro manca per la Congrua ».

(64) *Ibid.*, n. VII.

(65) Idem: P. I, t. IV, tit. 31, n. 15.

(66) Idem: *ibid.* n. 61.

(67) Cfr. n. 70.

(68) Cfr. n. 20.

(69) Cfr. n. 22.

doveva essere idoneo alla cura d'anime, in quanto che la stessa ammissione alla partecipazione era condizionata all'approvazione dell'Ordinario, dietro deliberazione dei partecipanti sull'esistenza nel candidato delle qualità richieste per disimpegnare gl'incarichi di cura d'anime, oltre quelle prescritte per diritto comune e statutario.

Delle altre disposizioni minori, alcune si richiamano alla prassi riferita dal *De Luca* (70), altre non hanno particolare rilevanza giuridica.

Ma ciò che è da condannarsi è lo spirito che le anima, sono i principi da cui muovono: spirito e principi chiaramente giurisdizionalisti.

100. — Si volle paragonare il governo del *Tanucci* a quello di un altro ministro borbonico in Italia: del *Du Tillot* a Parma.

Certo ne fu uguale la fine.

E come questi coi suoi amici fu scacciato dalla *Duchessa Maria Amalia*, la sorella di costei, la *Regina Maria Carolina d'Austria*, figlia di Maria Teresa e moglie di Ferdinando IV, fece allontanare nel 1777 il Tanucci dalla Corte di Napoli.

Ma se cambiarono gli uomini, l'indirizzo della politica ecclesiastica continuò e si sviluppò in senso sempre più nettamente giurisdizionalista.

Basti pensare alle lunghe, acri difficili conversazioni tra i rappresentanti della S. Sede e del Regno di Napoli per approdare a un nuovo Concordato! (71).

Quanto alle ricettizie, poichè molte di queste passavano per Collegiate, usufruendone degli onori e delle immunità, quantunque sfornite di requisiti della fondazione, erezione in titolo e regio assenso, il Ministro *Carlo De Marco*, d'ordine sovrano, col R. Dispaccio 21 giugno 1785 prescrisse alla R. Camera di S. Chiara l'osservanza delle norme seguenti (72).

« Ove si vegga che si parla di canonicati di chiese collegiate, debbo io, prima di ogni altro, ordinare ai Vescovi nel Real Nome che rimettano la copia legale così delle bolle di erezione, come del R. Assenso; requisiti essenzialmente

(70) Cfr. n. 17.

(71) Cfr. Peluso B.: *Documenti diplomatici inediti sulle relazioni diplomatiche tra la S. Sede e il Regno di Napoli*. Parte I, vol. II: Le relazioni fra lo Stato e la Chiesa nel Regno di Napoli dal 1736 al 1818; cap. III: Le trattative del Concordato p. 165-247.

(72) Cfr. *Riv. di dir. eccl.* I, p. 584.

necessari (73) a costituire una Collegiata e senza i quali quelli, che abusivamente chiamansi canonicati, non potranno avere la qualità di benefici ecclesiastici, ma saranno mere temporalità e possessi laicali, e seguentemente non sottoposte a potestà ecclesiastiche e a spedizione di bolle, poichè essendoci nel Regno moltissime chiese, che si arrogano il titolo di Collegiali e tali non essendo, ha S. M. riflettuto che con le commendatizie spedite senza la notata precauzione si possono cagionare non pochi danni. Primieramente si può autorizzare che una moltitudine di beni si abbiano per ecclesiastici e in conseguenza sottratti per metà dal pagamento dei pubblici pesi, secondo il Concordato, con aggravio non lieve alle Università, che allora debbono lor pagar tutto. Si può offendere in secondo luogo lo Stato, perchè con infinite bolle, che si mandano a spedire in Roma, si straregna gran quantità di danaro, onde i sudditi sempre più s'impoveriscono, ed in conseguenza lo Stato si indebolisce. E finalmente si possono ledere le buone regole di politica, perchè si allarga sempre più la via onde i sudditi s'affezionano a una potestà straniera, permettendosi che riconoscano da questa il loro più comodo stato e la collazione di beni meramente laicali del Regno in forma di benefici ecclesiastici...

« Che ove (quindi conchiudevasi) si parli di canonicati e la chiesa è ricettizia, non si debba dar corso alle suppliche per commendatizie, senza chiedere prima informazioni delle qualità dei canonicati, con domandarne le fondazioni ed erezioni in titolo per vedere se tali siano veramente, o porzioni laicali non sottoposte alla potestà ecclesiastica. Ed affinchè possa io eseguire tale determinazione sovrana partecipatami coi suoi propri sacri caratteri, mi ha comandato nel tempo stesso di scrivere alla R. Camera, come fo', che mi rimetta una nota di quante chiese siansi finora da lei legittimamente erette in collegiate, per mancanza dei requisiti essenziali sopra mentovati, e quante dignità o di collegiali o di ricettizie, le quali abbia ella trovata di essere ventose o meri uffici ».

101. — In seguito, mentre grandi eventi maturavano in Europa, Ferdinando IV pubblicò il 26 agosto 1797 due documenti riguardanti le Ricettizie.

Una *Sovrana Determinazione* specificamente riferentesi alla vita interna delle Ricettizie (74); e un *Regale Dispaccio ossia Prammatica* XL (75), in cui si contenevano tra l'altro disposizioni di ordine disciplinare ed economico circa le medesime.

Nel preambolo della *Sovrana Determinazione* il Re lamenta che negli Statuti, formati delle chiese ricettizie, « su cui è caduto il R. Assenso », « ordinariamente si è stabilito, di preferirsi alle Partecipazioni o a' Canonicati i Preti più anziani: espressione, che presa strettamente alla lettera, è stata produttiva di diversi disordini; che non solo escludono la libertà di una giusta elezione, ma hanno sconvolta la disciplina; distrutta ogni dipendenza da' Vescovi e altri Prelati loro Capi; chiusa interamente la porta al merito, e facilitata l'ignoranza, e spesso ancora la poca esattezza e morale ecclesiastica: con tale intelligenza de-

(73) In proposito cfr. Bonafede: *Sui legati pii di culto*, Palermo 1840; Tessitore S.: *Gli enti ecclesiastici nel diritto pubblico*, Milano, Bocca, 1915, p. 96 ss.

(74) Cfr. « *Concordato fra S. S. Pio VII Sommo Pontefice e S. M. Ferdinando I Re delle Due Sicilie* ». Napoli, 1818-59, vol. III in appendice.

(75) Cfr. *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli 1804. Stamperia Simoniana; vol. I II, p. 370 ss.

pravata, nelle vacanze non si è potuto venire ad elezione, non ad esame in conseguenza di chi fosse degno o indegno; e tra degni quale il più degno; chi istrutto o no nella dottrina, e ne' doveri del proprio stato... ».

« Questo abuso — prosegue il citato documento — ha formato il gemito dei vari buoni e zelanti Vescovi e di Ecclesiastici dotati di probità e di cognizioni ed ha per conseguenza commosso il Real Animo a dare i necesssari provvedimenti ». E « per procedere con maturità, non solo ha voluto sentire il parere della R. Camera, ma del fu Arcivescovo di Nicosia suo Confessore, e di poi giustamente con lui quello di tre altri Prelati dei più degni e versati nelle materie canoniche ed ecclesiastiche. E quindi pienamente istrutto ha emanate dal Trono le seguenti determinazioni »

I. Si stabiliva che le partecipazioni di tutte le vere ricettizie, « ancorchè fossero decorate di titoli di Dignità di semplice e puro nome, dovranno in ogni futuro tempo conservare la natura o qualità di puri beni laicali, senza alcun carattere di benefizi ecclesiastici, siccome sono state dichiarate colle precedenti sentenze di magistrati e con Sovrane risoluzioni che S. M. conferma in quest'occasione.

Quindi saranno soggette a pagare i pesi pubblici...

Non dovranno esser mai divise e suddivise in quote o once e non saranno mai divise e sottoposte, quando dovranno essere provvedute, ad interposizioni di decreti e spedizioni di bolle delle Curie Ecclesiastiche e della Dataria Romana ».

A parte le pie intenzioni del Sovrano, si noti però come egli non rinunzi affatto ai diritti maiestatici *circa sacra*. Il *virus* giurisdizionalista aveva purtroppo compiuta la sua azione profondamente corrosiva.

Anche il principio della laicalità (non beneficialità) dei beni delle ricettizie è fermamente mantenuto.

Ma guardiamoci bene dal fraintendere questi termini, come fecero i nostri Onn. Deputati nelle discussioni parlamentari della legge eversiva del 15 agosto 1867: (76).

Dire beni laicali, nella terminologia degli Autori e dei Magistrati pur giurisdizionalisti, non significa già che tali beni appartengano ai laici, ma unicamente che detti beni sono sottoposti ai pesi pubblici, a differenza dei beni ecclesiastici e beneficiali, ossia spiritualizzati, che ne erano esenti in tutto, o in parte, in forza delle immunità reali loro spettanti.

102. — « II. Che apparterranno tali Partecipazioni per proprio diritto civico agli Ecclesiastici Cittadini, ne' quali concorrono le qualità che si enuncieranno nell'art. III; con rimaner fermo il diritto di presentare e nominare alle medesime partecipazioni a quelle Università o Cleri, che ne abbiano un vero patronato na-

(76) Cfr. n. 131 ss.

scente da fondazione o da consuetudine immemorabile, che sia in osservanza ».

E' la sconfessione aperta e inequivocabile della teoria del *Gatta* sul presunto patronato mediato dei Comuni e immediato dei partecipanti sulle Ricettizie.

I canditati sono ammessi alla partecipazione «per proprio diritto civico» ossia *ex iure civico* secondo la tradizione riferita dal De Luca (77).

Non si esclude un eventuale diritto del Comune o del Clero, purchè si tratti di patronato vero e non presunto, ovvero di consuetudine immemorabile, purchè *in viridi observantia*.

« III. Il merito sarà preferito all'anzianità; e il merito dovrà risultare dall'esemplarità della vita e della dottrina specialmente ecclesiastica, dalla qualità e diuturnità del servizio, che si presterà alla chiesa e dall'età del concorrente ».

Si avverte però che venga preferito il più anziano, quando, oltre il buon costume, abbia ottenuto la sufficienza nella dottrina, anche se in essa fosse eventualmente risultato meno eccellente del meno anziano.

IV. Vacando nelle ricettizie curate la cura attuale e primitiva o che risiede presso di un solo o presso di più, niuno, ancorchè fosse un partecipante già provato per la cura abituale, possa essere ammesso alla cura attuale, se non previo concorso formale a norma del *cap.* XVIII della *Scss.* XXIV *de Reform. del Concilio di Trento* e della Bolla Benedettina (di Benedetto XIV) *Cum illud*, conforme all'attuale Polizia del Regno, eccettuate sempre le cure attuali di Patronato Laicale, per le quali non si esige concorso formale, a norma del cit. capo del Concilio ».

E' un'altra netta smentita alle teorie del *Gatta* (78) e alle celebri decisioni della *R. Camera di S. Chiara* (79).

Che anzi nell'art. V si stabiliva che « Vacando alcuna partecipazione, in forza della quale colui, che l'otterrà, o sarà chiamato a cura abituale o a coadiuvare il Parroco, niuno possa essere ammesso, anche nel caso di opzione, se prima non si sarà sottoposto a un esame iscritto sulla dottrina, analoga al ministero, a cui sarà chiamato ».

---

(77) Cfr. n. 19.
(78) Cfr. n. 64.
(79) Cfr. n. 88 ss.

Accertate le qualità, di cui all'art. III, l'Ordinario con tre esaminatori Sinodali procederà all'esame; dopo di che si dichiarerà « per mezzo di un attestato da farsi *gratis* dal Cancelliere della Curia, l'idoneità e l'abilità dell'aspirante... ».

VI. Analoga procedura doveva osservarsi per la provvista delle partecipazioni nelle ricettizie semplici ossia non curate, ma l'esame « sarà proporzionato alla minore abilità che abbisogna nelle chiese ricettizie semplici che nelle chiese ricettizie curate ».

Con ciò tutti quelli che *ex iure civico* chiedevano di essere ammessi alla partecipazione erano dunque tenuti all'esame o al concorso.

Negli articoli seguenti (VII — XI) si prescriveva la procedura da seguirsi nel giudicare dei ricorsi in merito al risultato dei predetti esami e concorsi.

VIII. Il ricorso doveva essere di regola indirizzato al Metropolita, se il ricorrente «si sentirà gravato dal suffragio del suo Ordinario; ma se il proprio Ordinario sarà un Metropolitano o un Vescovo esente, e contro di tal giudizio si ricorresse, vuole la M.S. che al Suo Real Trono far se ne debba relazione, per rendersi quelle risoluzioni, che troverà convenienti e valersi di quei Sovrani mezzi e canali, che crederà opportuni ». Tale ricorso era in devolutivo.

IX. «L'Ordinario, contro di cui si è reclamato, dovrà rimettere copia legale dell'esame in iscritto, accompagnato da sua lettera ragionata al Metropolita-no..... o al Re.... »

X. « Ne' casi di richiamo, il Metropolitano... o... quei soggetti che S. M. destinerà, non debbano ridurre le loro indagini a processi e forma giudiziaria, ma ad un riesame economico... »

XI. Quando il giudizio del Metropolita o degli incaricati del Re è conforme a quello dell'Ordinario, « allora debba il giudizio di ambedue restar fermo. senza darsi luogo a ulteriore richiamo. Quando poi sarà difforme. .. il Re medesimo prenderà il parere di coloro, che si riterrà deputare al riesame, per quindi risolvere quanto crederà giusto ».

Anche questa indebita ingerenza del Re, come supremo giudice delle vertenze circa le provviste delle partecipazioni è un'altra deplorevole conseguenza del giurisdizionalismo.

Nell'art. XII il Re stabiliva infine che i precedenti articoli dovevano « aver per inseriti nei rapportati Decreti (circa le Ricettizie) e RR. Assensi » (interposti sugli statuti delle medesime) e osservarsi « anche nelle controversie e giudizi pendenti, senza potersi allegare nè decreti nè gli Assensi, nè qualunque consuetudine, ancorchè immemorabile in contrario... »

103. — Importante è l'ultimo provvedimento suggerito al Re dai Prelati « in rapporto a' Parroci e a' Confessori, che per lo più in tali chiese hanno una porzione uguale agli altri partecipanti; e soli i Parrochi hanno aggiunto i tenuissimi emolumenti della stola bianca.

Essendo costoro occupati ad un travaglio e ministerio mag-

giore degli altri, ha trovato consentaneo alla giustizia e all'equità, che a' Parrochi o Curati che portano il peso della cura attuale, quando percepiscono porzioni uguali agli altri Partecipanti, si assegni delle rendite di tutta la massa o una porzione doppia o alcun aumento, proporzionato a quello che riceve; e per li Confessori aggiungerà qualunque altro stipendio come già si trova stabilito in taluni casi di chiese ricettizie e specialmente per quella di *Montesano* nella diocesi di *Capaccio* ».

104. — Con la *Prammatica* XL venivano stabilite tra l'altro alcune norme circa il regime spirituale, disciplinare ed economico nelle ricettizie.

Art. 2. — ... (i Vescovi) « prenderanno anche conto (nella S. Visita) del modo di amministrare i Sacramenti e di assistere ai moribondi » (80) sottoponendo i negligenti alle pene canoniche « ed inoltre alla *sospensione della partecipazione* delle decime sacramentali ed emolumenti parrocchiali, che vi fossero annessi ».

Art. 3 — Ugualmente doveva procedersi verso i partecipanti, che non avessero l'obbligo immediato di coadiuvare il parroco, qualora si rendessero inosservanti dei decreti della S. Visita.

E' un altro colpo alle dottrine del *Gatta*, che negava all'Ordinario le facoltà di poter sospendere dalla partecipazione (81).

Art. 29 — « Il Vescovo in S. Visita destini in tutte le chiese ricettizie curate, numerate o innumerate, uno o più idonei catechisti da scegliersi, se occorra, anche con esame; ed assegni a ciascuno di essi qualche emolumento di più, da prendersi sulla prima porzione vacante, la quale resterà addetta per essere distribuita fra i catechisti o in altro modo che potrà concertarsi meglio tra il Vescovo e il Clero ».

105. — Derogando in parte a quanto veniva stabilito con l'art. 1 della citata « *Determinazione* », emanata in pari data con la presente « *Prammatica* XL », circa la proibizione di dividere i beni delle Ricettizie in quote o once, si prescriveva (art. 23) che: « In tutte le chiese ricettizie, nelle quali per gli statuti e per le consuetudini le porzioni dovrebbero essere uguali, il regolare sarebbe di darsi in affitto le terre, per dividersene ugualmente da' partecipanti la rendita. Ma considerando il Re che gli affitti sono pericolosi e che non solo tendono alla deteriorazione dei fondi con danno di coloro, a cui appartengono, ma del pubblico, a cui importa che si migliorino (si sente l'eco della nuova politica rurale

(80) Cfr. art. 30: « Per tutti quei preti... i quali, essendo assegnati, mancheranno senza legittima causa di portare il S. Viatico o l'Estrema Unzione agl'infermi o ad assistere i moribondi, vuole S. M. che abbia la sospensione della partecipazione delle decime sacramentali e degli emolumenti parrocchiali e quando non esistessero tali emolumenti s'infligga il doppio di quella puntatura che importa un giorno intero ». — Art. 31: « Colui che sarà surrogato a tale offizio, profitterà di ciò che importa la puntatura: quando però vi siano le decime sacramentali o gli emolumenti parrocchiali, il Vescovo considererà il surrogato per quella rata e mercede che stimerà ».

(81) Cfr. n. 64.

ià iniziata dal Tanucci), (il Re) desidera che dei fondi stessi se ne facesse un guale ripartimento ai preti partecipanti medesimi, da ritenerlo durante la loro ita colle condizioni che si spiegheranno..., e che a questo oggetto se ne faccia a essi una conclusione e la giusta ripartizione».

Negli articoli seguenti (33, 34) si stabiliva in proposito che, ove la divisione i trovasse fatta dalungo tempo, ma trascurata poi, «la sortizione si rimetterà in iedi, se si vorrà dal maggior numero, ad eccezione del caso, in cui si verificasse n notabile miglioramento; allorchè, essendo della pubblica utilità, il Re vuole he si lascino le terre stesse e fondi ai medesimi preti, durante la loro vita..., condizione che li tengano a loro conto senza darli in affitto e di non deterioarli...» E quando si credesse ripartirli per darli quindi in affitto, «sarà anhe permesso e desiderabile che almeno ai medesimi preti si distribuiscano i fonli per un sessennio da rinnovarsi caduto il tempo, con la legge altresì in questo aso che notabilmente migliorandosi, debbano i fondi rimanere agli stessi duranle la loro vita...».

Con l'art. 28 si determinava che «i chierici, ascritti al servizio delle mede_ ime (Ricettizie) non saranno obbligati da oggi innanzi a somministrare vino e stie o una qualche somma, dovendosi prendere tali spese dalla massa comune o ai fondi, che siano specialmente addetti alle spese cotidiane».

Si richiama inoltre con l'art. 27, quanto già era stato deciso in linea paricolare (82), e cioè che «le oblazioni non abusive, che si fanno dai chierici e dai reti novelli delle chiese ricettizie e secondo gli statuti delle medesime, dovranno tutte convertirsi in benefizio speciale e straordinario delle sacrestie...».

106. — Il *Torelli* (83) così lucidamente riassume lo stato giuidico delle Ricettizie prima della riforma operata col Breve *Impensa*:

«La sola elezione dare il diritto della partecipazione ai nominati, esclusa ogni idea di collazione o di canonica istituzione: le porzioni dei partecipanti non potere essere cangiate in titolo di sacro patrimonio, perchè di loro natura, incerte, amovibili, manuali;

«Le Collegiate dei Cleri ricettizi non essere Capitoli, ma semplici congreghe di preti destinati al servizio divino; i nomi di dignità essere mere onorificienze e non titoli ecclesiastici: dignità a stretto dire, *fumose* o *ventose*, introdotte per assimilazione, ma non riconosciute dalle leggi canoniche; come tali compatibili con qualunque altro beneficio ecclesiastico, non altrimenti delle semplici cappellanie laicali o manuali:

nelle ricettizie curate, la cura risedere presso l'intero collegio: — i loro prepositi, qualunque denominazione assumano, non essere parrochi, ma semplici vicari amovibili e manuali;

l'elezione del Vicario curato dover essere fatta dai partecipanti e nel proprio loro seno; — gli eletti dover essere esaminati ed ap-

(82) Cfr. n. 96.
(83) Cfr. Torelli, *op. cit.* l. c.

provati dall'Ordinario, a norma del Concilio Tridentino; — codesta approvazione non essere collazione, nè istituzione canonica, ma pretto giudizio d'idoneità, come quello richiesto nelle presentazioni dei patronati; — non essere dovuta ai vicari curati congrua, tra per essere questa propria del beneficio parrochiale, tra per tenere essi la cura del collegio presso il quale risiede, e per ricevere l'emolumento dalla massa comune, della quale partecipano: — il reggimento e l'amministrazione di tali chiese essere dei patroni o delle persone designate nella fondazione: — i Vescovi non avere sopra le medesime altro diritto, se non quello di visitarle *quoad spiritualia tantum;* le controversie intorno allo sperimento dei diritti delle chiese ricettizie essere di privativa competenza dei giudici secolari ».

107. — Anche dunque dopo la scomparsa del *Tanucci* dalla scena politica, la legislazione civile circa le Ricettizie si mantenne e si sviluppò sostanzialmente sulla stessa linea segnata da questi. E se non tutte le disposizioni emanate in merito sono da condannarsi, lo si deve certamente all'azione moderatrice esercitata da eminenti Prelati chiamati dal Re a collaborare col Governo in questo particolare settore della politica ecclesiastica.

Ma quello che va qui sottolineato si è la graduale trasformazione, che le ricettizie vennero man mano subendo in seguito alle nuove disposizioni.

In particolare va notata la differenziazione introdotta tra le partecipazioni, distinte in maggiori (riservate ai curati, catechisti e confessori) e minori.

Ci si allontana sempre più dalla originaria parità esistente tra i partecipanti (84).

Ma, come abbiamo notato, fu un'evoluzione necessaria ed inevitabile, che nella storia del diritto ha esempi ancor più cospicui.

Fu un progresso?

Se si tien conto che l'originaria parità di diritti e di doveri rappresentava un nerbo compatto di forze vive operanti nel Comune per il bene spirituale e morale del popolo, la sopravvenuta diffe-

(84) Cfr. n. 45-46.

renziazione è indice di un principio di dissoluzione: e fu un regresso.

Ma se si considera che la primitiva unità e parità non era più sentita e vissuta, fu saggezza prenderne atto e rimediarvi, modificando la struttura della ricettizia secondo la nuova situazione determinatasi in seno al collegio ricettizio.

E l'innovazione ebbe seguito (85).

Cap. V. — *Il Br.* Impensa *e la riforma delle chiese ricettizie.*

108. — *Ferdinando IV di Borbone,* restituito dopo il Congresso di Vienna (1814-15) sul Regno delle Due Sicilie col nome di *Ferdinando I,* nella sua opera di restaurazione, ispirata ai principi della Santa Alleanza, trattò con maggiore riguardo verso la S. Sede i problemi della politica ecclesiastica.

Quello che non era stato possibile raggiungere durante decenni di travagliate trattative, fu rapidamente concluso in pochi anni: il Concordato (1).

Ma nel *Concordato di Terracina* del 16 febbraio 1818 non si trattò delle Ricettizie; che anzi nell'art. VII, riguardante l'assegnazione della Congrua ai Parroci, se ne eccettuavano espressamente le Ricettizie, « avendo la loro congrua dalla massa comune » (2). *Pio VII* perciò, su proposta del Re Ferdinando I, considerando che... *nulla de receptitiis ecclesiis peculiaris dispositio edita fuerit in Conventione superiori anno cum Maiestate Sua inita,* il 13 agosto 1819 emana il Breve *Impensa* (3).

Il 7 settembre seguente il Re ordinò che le norme, contenute nel Breve, fossero puntualmente e religiosamente osservate e si

---

(85) Cfr. n. 114.

(1) Cfr. Peluso o. c. I, c.

(2) Cfr. « *Concordato fra S.S. Pio VII Sommo Pontefice e S.M. Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie* ». Napoli 1818-1859, vol. 1, 33 s. L'opera consta di 15 volumi; i volumi IV e ss. portano il titolo « *Collezione degli Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato del* 1818 ».
(Per semplificare, citeremo questa fonte semplicemente: Atti, cui seguirà il numero del volume e quindi della pagina).

(3) Atti II, 147-154. Cfr. testo in *Appendice I.*

ritenessero surrogate alle precedenti disposizioni da lui emanate il 26 agosto 1797 (4).

E poichè *Mons. Rosini*, Vescovo di Pozzuoli, avanzò delle proposte circa l'attuazione della riforma delle Ricettizie ordinata dal Br. *Impensa* (5), la Commissione dei Vescovi (formatasi per l'applicazione del Concordato), con l'intervento del Nunzio Apostolico e con l'approvazione di Sua Maestà, emanò delle *Istruzioni* datate da Verona il 18 novembre 1822 (6), cui seguirono le *Dilucidazioni* (7) per formare con facilità i piani, a norma delle cennate Istruzioni; e quindi uno *Statuto modello* per le chiese ricettizie (8); inoltre furono emanati un centinaio di rescritti generali e particolari su questioni sorte nell'applicazione della riforma (9).

109. — Il Br. *Impensa* non è altro che una riconferma di quanto era stato già decretato dal Concilio di Trento (10): la legge del concorso non solo nella provvista di benefizi parrocchiali, ma anche delle partecipazioni esistenti nelle chiese ricettizie.

Come rileva il cennato Breve, alle ricettizie è annessa normalmente la cura d'anime: ben a ragione perciò il Concilio di Trento aveva sottoposto la provvista delle partecipazioni alle stesse regole fissate per la provvista dei benefici parrocchiali.

Ancor più urgeva tale equiparazione dopo la Const. *Cum illud* (14 dic. 1742) di Benedetto XIV (11).

Il Br. *Impensa* non emana dunque delle prescrizioni nuove, ma richiama in vigore quelle antiche.

Ed era necessario, dopo l'intossicazione giurisdizionalista.

Viene riconfermata la legge del concorso, derogando alle consuetudini, statuti e perfino ai privilegi Apostolici, che in contrario si potessero addurre.

---

(4) Atti II, 154.

(5) Cfr. *Proposte del Vescovo di Pozzuoli circa la formazione dei piani nelle ricettizie. Archivio Segreto Vaticano; Rubrica* 256 - *Nunzio Napoli* 1840-41; *I plico (Chiese ricettizie).*

(6) Atti III 122 ss. Cfr. testo in *Appendice II.*

(7) Atti III 213 ss. Cfr. testo in *Appendice III.*

(8) Atti III 234 ss. Cfr. testo in *Appendice IV.*

(9) Atti XIII, Indice analitico v. *Ricettizie.*

(10) Cfr. n. 1

(11) CIC, *Documenta* n. IV

Viene invece abolita la facoltà, di cui si prescrivevano le norme nelle *Sovrane Determinazioni* del 26 agosto 1797 (12), di ricorrere al Metropolita.

Del ricorso al Re, di cui nelle citate norme, non se ne fa neppur cenno del Breve! La S. Sede l'ignora, preferisce ignorarlo per non usare parole roventi nel condannarlo!

110. — Qual'è la portata giuridica del Br. *Impensa?*

Il problema ha la sua importanza e dalla sua soluzione scaturiscono notevoli conseguenze pratiche.

Innanzi tutto il Breve non può considerarsi come un'appendice del Concordato del 1818 e quasi come parte integrante di esso.

E' vero che nel Breve è notato come nel Concordato non si trattò delle Ricettizie: ma è semplicemente una pura constatazione di fatto: nè più e nè meno.

E' anche vero che l'applicazione del Breve fu curata dalla Commissione dei Vescovi incaricata dell'applicazione del Concordato: ed era naturale, non potendosi creare un organo apposito per le Ricettizie, quando vi era già la detta Commissione con competenze più vaste. Ma la fonte legislativa rimane pur sempre distinta. Il Breve non è nè un trattato o un concordato, né una convenzione, ma un rescritto, ossia *responsum principis ecclesiastici scripto datum ad alicuius petitionem.*

Ferdinando I infatti chiese a Pio VII *ut pro utiliori Ecclesiarum, quas dicunt receptitias, sua in ditione citra Pharum exstantium, procuratione opportune consuleremus.*

Il Pontefice, riconoscendo *Regis desiderium in summam animarum utilitatem et in sanctiorem earundem Ecclesiarum cultum cessurum esse*, crede opportuno *annuendum eidem sine haesitatione*, e concede il rescritto *in forma Brevis.*

Nemmeno si tratta di un privilegio, dato il contenuto del documento.

A quali chiese si riferiva il Breve?

A quelle in esso descritte, ossia alle Ricettizie esistenti *citra Pharum*, sia *numerate* che *innumerate;* dotate *a pietate fidelium*

(12) Cfr. n. 101

congruis reditibus... qui pro rata portione viritim inter eos (presbyteros) *distribuuntur, qui ad iliarum servitium ac praesertim ad curam animarum, iisdemque ut plurimum adnexam, addicuntur;* e quindi alle Ricettizie sia curate che semplici, non patronate.

Importanti furono le conseguenze del Breve circa la situazione giuridica delle Ricettizie.

Il *Torelli* (13) così caratterizza la riforma seguitane: « E certamente quei beni, che come si è accennato una volta all'in tutto laicali, oggidì sono di esclusiva ingerenza dei rispettivi cleri. I Vescovi, i quali pria non potevano in alcun modo immischiarsi negli affari, e negl'interessi delle Ricettizie, eccetto la facoltà di poterle visitare *quoad spiritualia tantum*, e di deputare un ecclesiastico per la revisione dei conti, oggi regolano, dirigono, con pienezza di potestà le ufficiature di tali chiese, e sono i giudici propri ed indipendenti per qualsiasi controversia riguardante gl'interessi dell'amministrazione delle chiese stesse. Gli stessi Vescovi i quali un tempo nelle nomine di partecipanti non avevano altro diritto che quello di una conoscenza d'idoneità, ora conferiscono le partecipazioni con giudizio indipendente e inappellabile, e con facoltà ancora di accordarle a extra-diocesani, qualora la loro coscienza tanto gli detti. Quelle rendite che per lo innanzi erano indivisibili, per così conservare la loro natura laicale, al presente sono ripartibili per modo che ogni partecipazione ha rendita certa a simiglianza di tutti i benefici ecclesistici. Le partecipazioni, le quali non mai obbligavano a residenza, nè erano incompatibili con altri benefici, come semplici legati pii, oggi si sono rendute residenziali, ed operano l'incapacità per altri consimili benefici. I partecipanti stessi, i quali per l'antica legislazione non erano soggetti a pene canoniche perchè sottratti a giurisdizione ecclesiastica, attualmente sono sottoposti al rigore delle *puntature* ed altre punizioni maggiori, per la poca assistenza o per l'assenza dalla chiesa. Infine le partecipazioni, che per lo innanzi non potevano in veruna guisa servire per gli ordini sacri, sonosi elevati a titoli di sacra ordinazione ».

Si possono pertanto fissare le seguenti conclusioni:

1) Viene definitivamente eliminato l'equivoco del preteso patronato attivo mediato dei Comuni sulle partecipazioni, il cui conferimento è di esclusiva spettanza dell'Ordinario.

2) Scompare pure il così detto patronato passivo dei naturali del luogo, i quali sono ammessi alla partecipazione nel numero ritenuto necessario dall'Ordinario e con un semplice diritto di prelazione sui forestieri, *ceteris paribus*.

3) La massa comune viene ad essere divisa in prebende fisse costituenti titolo di sacro patrimonio.

4) La cura d'anime venne estesa a tutte le Ricettizie esistenti di qualunque natura esse siano e divenne attuale per l'ufficio reale

(13) Torelli o. c. p. 81, nota.

ed effettivo che fu annesso alle partecipazioni di coadiuvare il parroco.

Le partecipazioni divennero perciò veri benefici, cui non mancava la *erectio in titulum collativum* (bolla vescovile) e il regio assenso (dato al Br. *Impensa* e al piano di Mons. Rosini, nonchè ai piani delle singole Ricettizie).

E' necessario ora esporre, sistematicamente per materia, la riforma compiutasi, tenendo presente sia il Br. *Impensa*, sia le *Istruzioni*, del 18 novembre 1822 con le successive *Dilucidazioni*, sia lo *Statuto modello*, sia infine i numerosi rescritti generali e particolari emanati per attuare in tutti i dettagli la riforma delle Ricettizie.

I. BASI STATUTARIE

111. — L'art. 1 delle *Istruzioni* stabilisce come principio fondamentale:

« Tutte le chiese ricettizie di qualunque natura esse siano per la loro fondazione, ancorchè annesse a Cattedrali o Collegiate, avranno un clero numerato incardinato alle medesime, e abitualmente inserviente alla cura ».

In primo luogo viene riaffermato il vero fine delle partecipazioni: la *cura delle anime*. E l'art. 11 delle medesime *Istruzioni* definisce i partecipanti « ministri che i Vescovi stimano necessari a coadiuvare il parroco nella cura e nel servizio del culto ». Così l'art. 4 dello *Statuto modello* precisa: « Ogni partecipante sarà... incaricato per coadiuvare il parroco nella cura d'anime, e sarà cura dell'Ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine ». Del resto già il *Real Dispaccio* 26 *agosto* 1797 faceva sagge osservazioni al riguardo (14). Nello stesso Breve *Impensa* i partecipanti sono definiti *qui ad illarum* (*Ecclesiarum recept.*) *servitium ac praesertim ad curam animarum.... addicuntur*.

Pertanto ogni partecipante è considerato quale coadiutore nato del parroco, sempre, e non « sol quando (questi) non può nel tempo stesso disimpegnare diversi uffici »; nè il medesimo è tenuto a

(14) n. 101 art. XII in fine; art. I, III, XXIX, XXX, XXXI

dare perciò stipendio alcuno al coadiutore, tutti i partecipanti essendo tali per natura e istituzione (15).

Che se alcuni partecipanti ammessi prima della riforma non intendessero di uniformarsi a questa sana direttiva, l'Ordinario doveva indurveli « con belli modi e sode ragioni », « sulla considerazione che ogni prete, benchè ammesso tra i partecipanti prima della Circolare 27 ottobre 1819, era obbligato in certo modo ad una tal quale coadiuvazione del parroco, essendo entrato nella Chiesa per servizio spirituale del popolo » (16).

Tale coadiuvazione abbracciava tutta l'attività pastorale, compresa l'istruzione dei fedeli con la predicazione, specie se il parroco ne fosse momentaneamente impedito (17).

Il Vescovo inoltre poteva destinarli, sempre sotto la dipendenza del parroco, nelle Chiese succursali della Chiesa matrice (18).

Vacando l'arcipretura curata il Vescovo nominava il vicario economo, che *durante munere*, aveva gli stessi diritti e doveri del vicario curato perpetuo (19).

In secondo luogo si stabiliva il *numerus clausus* dei partecipanti, sia perchè dalla loro moltitudine non sorgesse disordine nella vita del collegio ricettizio e in quella più vasta del Comune, sia specialmente perchè le partecipazioni offrissero un decoroso sostentamento al Clero.

Questi due principi dovevano guidare nella formazione dei piani i Vescovi, i quali dovevano fissare « il numero dei preti, che crederanno potervi incardinare, avendo riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali e alla massa delle rendite divisibili tra gl'incaricati » (20).

Inoltre, abbandonato il sistema della perequazione materiale delle partecipazioni, si doveva provvedere innanzi tutto alla costi-

---

(15) Atti IV, 237
(16) Atti VI, 15
(17) Atti IX, 54
(18) Atti IX, 78
(19) Quanto alla quota curata: vedi infra n. 116. Nelle funzioni e processioni parrocchiali la stola toccava al vicario economo; nelle altre funzioni, la stola e lo stallo arcipretale toccava al decano del clero, quale *primus inter pares*. Durante la vacanza immutati rimanevano i diritti e i doveri dei partecipanti.
(20) *Istruzioni*, art. 2

tuzione della quota curata delle porzioni maggiori, « che si daranno dall'Ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della chiesa a cura delle anime » (21), così come aveva auspicato il R. Dispaccio del 26 agosto 1797.

Infine venne abolita l'antica consuetudine dell'*opzione*, per cui, vacando una dignità, il partecipante più anziano poteva esserne investito dietro sua richiesta (22).

Così, per contro, furono abrogate disposizioni restrittive ormai irragionevoli, come quella che vietava a due fratelli di godere la partecipazione nella stessa chiesa (23).

Tale restrizione, dettata dalla preoccupazione di non concentrare in una sola famiglia una notevole parte del patrimonio civico-ecclesiastico, era ispirata da una concezione materialistica della partecipazione, contro cui prevale la concezione spiritualistica basata sulle attitudini pastorali del candidato.

112. — La partecipazione alla Ricettizia importava l'incardinazione alla medesima con l'obbligo di esercitarvi il sacro ministero. La partecipazione pertanto, « riguardata ora come un beneficio e come il miglior titolo di sacra ordinazione » poteva surrogare il sacro patrimonio, qualora fosse a questo eguale o maggiore (24).

Tale sistemazione legava più intimamente al servizio della Chiesa, mentre il patrimonio familiare insieme con la partecipazione poteva dar luogo a indisciplinatezza, in quanto il sacerdote poteva vivere di quello e non curarsi di questa e degli obblighi relativi. In tale emergenza non si potevano sequestrare le porzioni, occorrendo perciò un processo sia pure sommario, ma « potrà l'Ordinario, quante volte li vede incorreggibili, farli rinchiudere per lungo tempo in case religiose con la sospensione *a divinis*, e così ordinare al procuratore del clero, cui appartiene il prete sospeso, che paghi per costui alla casa religiosa quanto verrà tassato pel mantenimento » (25).

Opportunamente perciò *Mons. Rosini* Vescovo di Pozzuoli, in un suo piano

(21) Cfr. *Statuto Modello* art. 3
(22) Atti V, 29
(23) Atti VI, 146
(24) Atti VII, 111
(25) Atti X, 40

presentato l'11 dicembre 1822 all'esame della commissione dei Vescovi (26), insisteva « nel far.... rilevare... i mali, che le ordinazioni vaghe e senza titolo han prodotti alla disciplina ecclesiastica e al costume: nel dimostrare l'insufficienza dei rimedj fin'ora praticati per ovviare a questi mali: e nel fare osservare, che l'art. 21 dell'ultimo Concordato, con l'aumento del sacro patrimonio provvedesse al sostentamento degli Ecclesiastici, ma non li stringesse al servizio della chiesa col vincolo della vera incardinazione; propose di ripristinare, per quanto fosse possibile, sull'esempio della primitiva chiesa, i titoli delle sacre ordinazioni, o siano i fondi di rendita ecclesiastica col peso annesso di un definitivo sacro ministero, per potersi ordinare a titolo di essi gli ecclesiastici meritevoli in numero proporzionato agli spirituali bisogni di ciascuna chiesa.

E infine additò lo stesso prelato che tale salutevole scopo potesse ottenersi, facendo servire di titoli ad esse sacre ordinazioni le partecipazioni delle chiese ricettizie già esistenti, e col formare delle nuove, ove non esistessero ».

La condizione pregiudiziale per essere ammesso alla partecipazione era, come si è detto avanti, quella di essere naturali del luogo. Tuttavia è notevole la innovazione suggerita dall'art. 3 dello *Statuto modello* che « in loro mancanza per numero o per idoneità (le porzioni potevano conferirsi) ad altri della Diocesi, oppure a persone di Diocesi aliene, qualora il servizio della chiesa e la cura delle anime lo richiedesse », soppressa « qualunque disposizione in contrario sia statutaria, sia consuetudinaria » (27), ma salvo sempre il diritto di patronato di vera natura » (28).

E poichè « potrebbe avvenire, che qualche Vescovo non interpretando secondo il suo vero spirito la Bolla Pont. *Impensa*, conferisse le partecipazioni di chiesa a *chierici* di assai fresca età, e che ciò sarebbe totalmente opposto al fine del nuovo piano dei titoli delle sacre ordinazioni e molto pregiudizievoli al bene delle chiese, alle quali non potrebbero prestare il conveniente servizio nè influire alla cura delle anime » la Commissione dei Vescovi « ha proposto di ordinarsi a tutti i Vescovi, e Ordinari, che non ammettano all'esame prescritto dalla citata Bolla, se non quei chierici che siano in atto di ascendere al suddiaconato; ed ottenuta nell'esame la partecipazione, questa loro serva di patrimonio e siano subito ordinati, affine di poter percepire i frutti.... »; « che se qualche chierico di fresca età si trovasse posto in possesso di una partecipazione di chiesa, dopo gli ordini della M. S., se il medesimo l'abbia ottenuto per via di esame, non debba percepirne la rendita, se non quando sarà giunto al suddiaconato; e se l'abbia ottenuto senza esami, ne debba esser privato, coll'aspettare il tempo conveniente a potervi concorrere.

Vuole in oltre S. M. che quei chierici i quali, previo l'esame otterranno regolarmente una porzione a titolo di Sacro Patrimonio, e nel corso di 6 mesi non ascenderanno al suddiaconato, decadono dal godimento della stessa » (29), « purchè per disposizione del Vescovo non si stimi espediente differire per altro tempo l'ordinazione del Chierico medesimo per maggior apparecchio: e che non essen-

(26) Atti III, 125 ss. Cfr. per l'art. XXXI del Concordato n. 21 (3)
(27) Cfr. Atti V, 109 ad 2
(28) Atti XI, 151, 157
(29) Atti III, 220. Cfr. anche Statuto Modello art. 17

dovi concorrenti prossimi al Suddiaconato potranno ammettersi al concorso con-Chierici i quali si trovano aver principiato l'anno XX di loro età e abbiano dato saggio dei loro costume e scienza preventivamente nelle cose ecclesiastiche sia in Seminario sia in altra Scuola, servendo qualche chiesa di ordine del Vescovo con segni bastantemente chiari di loro chiesiastica vocazione » (30).

Non era proibito invece conferire a *ex-religiosi* di ordine ripristinato o non ripristinato una porzione vacante in armonia al disposto dell'art. 14 del Concordato per il quale il Governo doveva corrispondere a questi la pensione monastica, ottenendosi dai medesimi l'indulto apostolico di secolarizzazione, la preferenza tra religiosi di ordine ripristinato e non ripristinato era data al merito; a pari merito si preferivano i primi (31).

Infine era abolito il *servizio gratuito* imposto da qualche statuto particolare per gli aspiranti alle partecipazioni (32).

I *preti extra-numero*, quando fossero chiamati a far parte col clero incardinato, godevano solo dei proventi avventizi strettamente presi (esequie, messe dei defunti, non provenienti da rendite, votive litanie); mentre le distribuzioni quotidiane, che sono sempre parti della massa, nei luoghi ove non vi è prebenda, erano solo dei partecipanti aggregati (33).

113. — Ma la innovazione più rimarchevole, già accennata nel R. Dispaccio 1797 (34) e specificamente imposta dal Br. « Impensa », fu *l'esame di idoneità* per gli aspiranti alle partecipazioni, tolto ogni diritto di appello al metropolitano (35), come invece era previsto dal citato R. Dispaccio 1797 (36).

Con ciò cessava l'autonomia del collegio ricettizio nell'assegnazione delle porzioni e tutto veniva sottoposto all'autorità e alla piena giurisdizione dell'Ordinario, il quale non solo aveva il diritto, ma il dovere di applicare le disposizioni del Br. *Impensa*, specie per quanto riguardava l'esame degli aspiranti. L'Ordinario ed il Vicario

(30) Atti V, 80
(31) Atti V, 32
(32) Atti V, 65
(33) Atti VII, 4; IX; 59
(34) Cfr. n. 13, *Prammatica* n. 39 art. III
(35) Cfr. n. 101
(36) Cfr. n. 109, *Prammatica* n. 39 art. VII-XI

Capitolare (37) tuttavia, nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori (38) o dalle semi-partecipazioni (ottenute previo esame e prima del divieto della Circolare 27 ottobre 1819) alle partecipazioni (39), non era tenuto a istituire il previo concorso « ma tutto dipenda dal suo giudizio, pesando in sua coscienza i meriti del servizio reso » (40).

Sebbene non se ne faccia espressa menzione, come nel R. Dispaccio 26 agosto 1797, rimaneva integro il diritto di presentazione o di nomina da parte dei legittimi e provati patroni delle ricettizie, fermo sempre restando l'obbligo dell'esame anzidetto.

114. — Un'altra importante innovazione fu la *struttura organica* data al collegio ricettizio, sia con la distinzione delle porzioni in maggiori e minori, sia con una ben definita distribuzione di mansioni (curato, vice-curato, confessore, procuratore, cancelliere ecc.) tutte gerarchicamente coordinate alla cura d'anime sotto la guida del Parroco. E l'art. 1 dello Statuto Modello così precisava la nuova struttura della Ricettizia:

« La chiesa ricettizia curata sotto il titolo... nel Comune di... in Diocesi di ... Provincia di... sarà numerata di n... partecipanti a norma del piano formato dall'Ordinario e approvato da S. M. sotto il dì.... ».

Non più quindi una massa inorganica con cura abituale delle anime, ma membri ineguali con compiti precisi e attuali, con responsabilità ben determinate, sotto l'alta direzione dell'Ordinario e la diretta autorità del Parroco: come vedremo a proposito del regolamento interno, che ogni Ordinario, d'accordo coi cleri ricettizi, doveva redigere sullo stampo dello statuto modello.

(37) Atti V, 127
(38) Atti IV, 145
(39) Atti V, 29
(40) Atti IV, 145

II. L ASSE PATRIMONIALE

115. — *I piani e la loro formazione* (41).

Mons. Rosini, « per supplire alle masse comuni, non sufficienti a fornire le bisognevoli partecipazioni, e per istabilirsi le chiese ricettizie, ove non esistano », nel citato piano (42) proponeva che « si destinasse qualche parte del terzo pensionabile (43) dei Vescovadi; si assegnassero i così detti benefici devoluti, e le così dette cappellanie laicali; si applicasse porzione delle rendite delle parrocchie molto ricche, e dei Seminari abbondantemente dotati; finalmente si addicessero i fondi destinati dalle comuni per la pubblica istruzione, con l'obbligo a uno o più partecipanti di adempire alla detta istruzione ».

Ma a facilitare la formazione dei piani le *Dilucidazioni* (art.1-2) determinavano:

1 — « Per ora i Vescovi non debbono travagliare per quelle chiese ricettizie che non hanno rendite sufficienti per formare una congrua al Parroco secondo l'ultima tassa del Concordato (44), e tanti titoli per la sacra ordinazione, per quanti preti si stimano necessari per la popolazione.

---

(41) Cfr. alcuni Statuti particolari approvati:
— Per la *Chiesa di S. Nicola di Bari in Lizzano*, de' 25 *maggio* 1848. Atti XII 20 ss;
— per la *Chiesa del Suffragio di Ortona nell'Abbruzzo citeriore*, de' 25 maggio 1848. Atti XII, 34 ss;
— per la *Chiesa di S. Nicola in Monteforte*, dei 24 *novembre* 1852. Atti XIII, 113 ss;
— per la *Chiesa dell'Immacolata in Leporano*, degli 8 *aprile* 1853. Atti XIII, 175 ss;
— per la *Chiesa di S. Giovanni Battista in Nocera*, degli 8 *aprile* 1853. Atti XIII, 185 ss;
— per la *Chiesa di S. Nicola di Bari in Paternò* dei 17 *giugno* 1853. Atti XIII, 213 ss.
— per la *Chiesa di Corigliano* dei 23 *giugno* 1853. Atti XIII, 223 ss.

(42) Cfr. Atti III, 125 ss

(43) Podestà del Sovrano delle Due Sicilie di assegnare pensioni sopra benefici di regia nomina o regio patronato sino all'ammontare di una terza parte delle rendite dei medesimi.

(44) Cfr. art. VII del Concordato 1818

Sarà questo un oggetto da travagliarsi in appresso, secondo il R. Rescritto circolare dell'11 dicembre 1822 (45).

Quindi i Vescovi non proporranno per ora per le chiese di rendita insufficiente benefici semplici, cappellanie laicali, smembramenti di rendite dalle chiese più riccamente dotate, riservando tutto ciò a proprio tempo ».

2 — Nelle chiese cattedrali e nelle collegiate di vera natura l'art. 1 delle Istruzioni, ove sia annesso un clero ricettizio. Vescovi della sola rendita della massa ricettizia ne formeranno un piano e stabiliranno tanti titoli di sacro patrimonio per quanto ne potrà contenere la rendita netta da pesi intrinseci, non avendosi riguardo a porzioni maggiori o minori, secondo l'art. 13 delle Istruzioni (46).

Prima di addivenire alla ripartizione della massa comune in porzioni si doveva stabilire lo stato patrimoniale nella seguente guisa:

3 — « S'impegneranno i Vescovi di formare assieme col clero uno stato delle rendite della chiesa per quanto più si potrà netto e precisso (47), non avendosi riguardo delle rendite eventuali e incerte, ma solamente di quelle che provengono da fondi, canoni, censi, assegnamenti autetici e decime sacramentali che attualmente esigono ».

4 — « Spoglieranno lo stato fatto da tutti i pesi intrinseci secondo lo art. 4 delle Istruzioni (48), e per evitare qualunque equivoco l'indicheranno particolar-

---

(45) Si riferisce al parere dato dalla Commissione esecutrice del Concordato sul piano di Mons. Rosini; Atti III, 125 ss.

(46) « Una tale divisione di porzioni in maggiori e minori non sarà necessaria ove i cleri ricettizi siano annessi alle Chiese Cattedrali e Collegiate: perchè potranno in questi casi i meritevoli essere considerati nella collazione dei mansionariati e canonicati, ai quali saranno conservate le rendite, di cui godono, e accresciute a tenore dell'art. V del Concordato », e cioè non meno di ducati 500 per le Dignità e ducati 400 annui per i Canonici del Capitolo Metropolitano di Napoli; non meno di ducati 180 per le Dignità e ducati 100 per i Canonici delle altre Chiese Vescovili e Arcivescovili, esclusi i Canonicati di Patronato Regio, ecclesiastico o laicale, « i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi Patroni non se ne vogliono nelle debite forme aumentate le rendite Cfr. Atti I, 32 art. V

(47) Impresa non agevole (allora come oggi!); sia per la riluttanza del Clero ricettizio a rivelare i pripri beni di origine locale, quindi considerati come incorporati alla propria Chiesa nella forma consacrata dalla tradizione, per cui mal si tollerava l'ingerenza governativa e dello stesso Ordinario; sia ancora per gli opposti interessi del Parroco e dei Partecipanti a denunziare i beni. Il Parroco infatti cercava che fossero rivelati tutti, valutandone al massimo il reddito, per averne una quota curata effettivamente superiore di un terzo alle partecipazioni, a norma dell'art. 10 delle Istruzioni. I partecipanti, tra i quali vi era il Procuratore che amministrava la massa, cercavano di celare in parte i beni, o calcolarne al minimo il reddito, affinchè nella nuova ripartizione delle rendite il privilegio economico del Parroco fosse mitigato, sicchè le partecipazioni non divenissero effettivamente inferiori di un terzo rispetto alla quota curata. (Cfr. a proposito Atti IV, 188 ss).

(48) « 4. Nel fissare la rendita della massa comune per poterla in seguito ripartire in porzioni, si dedurranno i soli pesi intrinseci alla medesima, come fondiaria, censi, annualità passive, e manutenzione di stabili e di chiesa, quando la chiesa non abbia una rendita, ma sia a carico della stessa massa ».

« 5. Non debbono computarsi tra i pesi della massa gli onorari soliti a darsi ai Sagrestani (i quali li ricevevano da fondi a parte e da avventizi), ai Procuratori, agli Esattori, e ogni altro peso che sia solito affidarsi a persona ecclesiastica, e

mente nei piani. Qualora la Chiesa non abbia una rendita particolare per il suo mantenimento, nell'indicazione dei pesi se ne avrà considerazione, sia per le spese ordinarie come per quelle che richiederanno i casi inopinati, potendosi però per questi ultimi impiegare gli avanzi che risulteranno per la fine dell'anno e per porzioni vuote o per aumento di rendita (49).

116. — *La quota curata.*

« Fissata che sia la vera rendita netta della massa comune con le regole di sopra accennate, si preleverà della medesima la congrua per il parroco (quando non l'abbia d'altronde) con quel medesimo tenore e quelle medesime proporzioni che sono fissate nell'art. 7 del Concordato (50) : la qual congrua dovrà essere sempre maggiore di un terzo delle altre partecipazioni, salve le consuetudini antiche delle chiese più favorevoli al parroco » (51).

---

del corpo; dovendo questi pesi (meno, s'intende quello dei Sagrestani) portarsi per turno dagl'individui stessi partecipanti, come già attualmente si pratica nella maggior parte di dette chiese ».

« 7. Non dovranno computarsi tra i pesi della massa da detrarsi le funzioni sacre di qualunque natura, come officiatura, messe cantate e messe piane. La celebrazione di queste messe piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse porzioni, che si formeranno ».

« 8. Nel caso che il numero delle messe piane, gravanti sulla massa comune, fosse esorbitante, s'implorerà dalla S. Sede la facoltà perchè possano i Vescovi farne una competente riduzione, secondo le regole, che la medesima suol prescrivere. Ciò si rendeva specialmente necessario, quando i beni, sui quali alcune chiese ricettizie (p. e. quella di Gaeta) ricevevano annui assegni dalle Commissioni di pubblica Beneficenza, erano stati lasciati da più testatori per maritaggi, per elemosine ai poveri, per altre pubbliche pie opere ed ancora per celebrazioni di Messe. Avveniva perciò che il peso delle Messe era esorbitante in confronto di detti assegni, che, mentre erano corrisposti per soddisfare all'onere delle Messe, dovevano servire come porzioni. Cfr. Atti IV, 247.

A rendere più chiara la compilazione dello stato patrimoniale, veniva proposto un modulo: (Cfr. Atti III, 215).

(49) *Dilucidazioni*, art. 3-4; cfr., Atti III, 213 ss.

(50) Cfr. Atti I, 33 s., art. VII: « Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le Cure al di sotto di 2 000 anime non abbiano meno di ducati 100 annui; quelle al di sotto di 5.000, ducati 150; le altre finalmente di 5.000 anime in sopra non meno di ducati 200 annui.

Sarà a carico delle rispettive Comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale e del Sotto-Parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento ».

Il Vicario economo prendeva però la metà. Il resto veniva diviso ugualmente tra tutti i partecipanti (compreso il vicario economo), anche se le partecipazioni superavano la somma di 60 ducati « essendo un nuovo peso la cura che esercita l'economo nella vacanza della parrocchia » (R. Rescr. del 22-1-1825).

(51) *Istruzioni*, art. 10.

Quindi in forza di quest'ultima clausola, se il Parroco aveva la sua quota curata integrata da un supplemento proveniente da mensa particolare, e inoltre per

Che se i cleri ricettizi si mostrassero riluttanti a rispettare questa nuova ripartizione delle rendite, l'Amministrazione Diocesana doveva mettere sotto sequestro i cespiti redditizi, « e della rendita, prelevata pria la congrua al parroco, paghi a ciascun partecipante la rispettiva partecipazione, tenendo presente il piano approvato ed i regolamenti concernenti le ricettizie » (52).

Se però si trattasse di ricettizie di lor natura numerata prima della riforma, la nuova sistemazione economica del parroco doveva avvenire gradatamente, per non ledere il *ius quaesitum* dei Partecipanti » regolarmente entrati prima dell'epoca d'inibizione di ottobre 1819 »; man mano poi che si verificavano le vacanze delle partecipazioni, si provvedeva a dotare la quota curata fino ad avere l'intero suo pieno » (53).

6. Stabilita la congrua, il parroco non sarà annoverato tra i partecipanti: che se poi le rendite della chiesa saranno di tale sufficienza che le porzioni dei partecipanti uguaglieranno o sieno poco meno della congrua del parroco, in tal caso potrà aumentarglisi la congrua per rimaner fermo ciò che è stato stabilito nell'art. 10 delle Istruzioni.

7. « In quelle chiese ricettizie, nelle quali i parroci sono in possesso della *porzione doppia* assegnata loro come congrua, continueranno a goderla ancorchè la somma eccedesse quella assegnata dal Concordato, giusta il citato art. 10 delle Istruzioni che ammette le consuetudini più favorevoli ai parrochi. Che se la doppia porzione sarà meno di ciò che il Concordato gli accorda, verrà in tal caso prelevata dalla massa comune per quella somma che conviene alla tassa stabilita » (54).

Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite, in questo caso, salva la congrua o il supplimento al parroco, il Procuratore detrarrà ugualmente da tutte le porzioni

---

consuetudine gli era attribuita anche una porzione minore, questi poteva godersela senza che i Partecipanti potessero opporvisi (Cfr. Atti XIII. 195). Però se il Parroco, oltre la sua congrua, si godeva altri beni, provenienti da mensa particolare, egli solo doveva pagarne i pesi, che non dovevano gravare sulla massa comune. (Cfr. Atti IV, 186).

(52) Atti XII, 106

(53) Atti X. 107. Analoghe disposizioni furono date per le partecipazioni.

(54) *Dilucidazioni*, art. 6-7.

quella somma che nel suo ammontare forma il mancante di quell'anno (55).

In tempo di vacanza per morte del parroco, *l'economo Curato*, coll'onere della *Messa pro populo*, ha il suo assegno sulla congrua del parroco, nella proporzione di ducati 60 se il numero delle anime è al disotto di 2.000; ducati 80 se al disotto di 5.000; ducati 100 se superiore a detto numero (56).

117. — *Le porzioni e loro natura.*

8. « Assegnata la congrua del parroco si verrà alla distribuzione delle *porzioni* dei partecipanti, che saranno divise in *maggiori e minori*, ove le renditte siano sufficienti, a meno che il clero ricettizio non sia annesso alla Cattedrale o Collegiata di vera natura » (57), « perchè potranno in questi casi i meritevoli essere considerati nella collazione dei mansionariati e canonicati, ai quali saranno conservate le rendite, di cui ora godono, accresciute a tenore dell'art. 5 del Concordato » (58).

---

(55) *Statuto modello* art. 5. Identica massima fu tenuta in due Ministeriali. L'una a tutti gli Ordinari del 16 luglio 1801, con la quale fu stabilito « che ove trovasi diminuzione di rendita temporanea nata da diminuzione dei prezzi dei generi, sia per minoranza di affitti di fondi, sia da altra ragione provvisoria e non perpetua e permanente, allora gli Ordinari, nel fare eseguire il riparto delle rendite annuali, debbono prima far prelevare la congrua dei Parrochi, e non già per quanto potrà trovarsi fissata nel piano approvato; ma per quella somma stabilita nel Concordato a tenore del numero delle anime; e pel di più, ove ne fosse, debbasi considerare come una specie di partecipazione, e quindi soggetto al tantumdem delle divisioni delle altre porzioni da dividersi tra i Partecipanti... Ove poi trovasi una perpetua e considerabile diminuzione di rendita, gli Ordinari potranno formare nuovo piano sulla nuova posizione delle rendite e trasmetterlo per la solita revisione ». (Cfr. Atti V, 115 ss).

L'altra ministeriale, ancor più favorevolmente al Parroco, per la Chiesa di *Squinzano*, (per la quale) « non ostante che la rendita in olio, che forma la base della massa comune, di sua natura biennale, offre spesso una grande varietà, perchè ora è scarsissima, ora ubertosa, di maniera che nel primo caso i Partecipanti poco o nulla ricevano della loro partecipazione », fu deciso che « la congrua del Parroco debba sempre (cioè anno per anno) esser prelevata indeminuta da tutte le rendite esatte ». (Atti XIII, 106 s.) Invece ,nella Ministeriale del 5 Dicembre 1827 per la Chiesa di *Carovigno* si suggeriva « che l'aumento o minorazione effettiva, che si sia provata nella detta rendita, si risenta tanto dall'Arciprete Curato per la sua congrua, quanto dai Partecipanti maggiori e minori per le loro rispettive porzioni proporzionatamente alla quantità che a ciascuno di essi è stata fissata nel piano » (Cfr. Atti IV, 190).

(56) Atti III, 243.

(57) *Dilucidazioni*, art. 8

(58) *Istruzioni*, art. 13

« Le porzioni minori saranno in maggior numero delle maggiori; e dove potrà riuscire non saranno meno di ducati 50 per dare un titolo intero di sacro patrimonio, e, ove non potrà ottenersi, non siano meno di ducati 40 a norma del R. Rescritto Circolare del 1 gennaio 1823 (59) ..... In quelle chiese ricettizie, che possono ammettere la divisione in porzioni maggiori e minori, questa sarà indispensabile per eccitare nel clero l'emulazione a miglior servizio della chiesa e delle anime » (60), per il fatto che « si daranno le minori a quelli che sono posteriori all'ingresso e le maggiori, a giudizio del

---

(59) « Mons. Rosini, Vescovo di *Pozzuoli*, Presidente della Giunta di Pubblica Istruzione, per agevolare sempreppiù le sagre ordinazioni e per facilitare la formazione dei titoli delle medesime nelle chiese Ricettizie, che mancano di rendite ed in quelle da erigersi, ha con suo rapporto degli 11 ottobre ultimo proposto di mitigarsi, d'accordo tra S.M. e la S. Sede, in qualche parte il rigore della tassa fissata dall'ultimo Concordato (cioè non meno di ducati 50; nè più di 80; cfr. art. XXI del Conc. Atti I, 44), per la costituzione del titolo in favore dei preti soltanto incardinati nelle Chiese ricettizie povere e da erigersi: e di obbligare da ora le Comuni di dare al Clero quel tanto, che corrispondono per le scuole primarie e secondarie, con rimanere incaricato il Clero istesso delle dette scuole in quel modo, che potrà meglio convenire alle circostanze locali.

E S.M. ha decretato, che in quanto alla quantità della rendita bisognevole per la costituzione dei titoli necessari alla formazione dei sagri patrimoni non si debba fare alterazione veruna a quella prescritta...: e solamente sia permesso che, fissandosi le porzioni delle dette Chiese Ricettizie povere nella proposta somma di ducati 40, non possono aspirarvi che quei chierici, i quali, oltre gli altri requisiti, abbiano in oltre la possibilità di supplire ai rimanenti ducati 10 di rendita con beni fondi. Riguardo poi a obbligare le Comuni a dare al Clero ciò che stanno pagando per le scuole primarie e secondarie, la M.S. ne ha sospesa la risoluzione... » Cfr. Atti III, 170.

A raggiungere il minimo di ducati 40 per ogni porzione in molti casi si dovette ridurre, nella formazione dei piani, il numero dei Partecipanti. Ma perchè non rimanesse privo della Partecipazione qualche prete, che si trovasse nel legittimo possesso di percepirla, si dispose « che i Vescovi nell'eseguire detti piani esaminino l'epoca dell'ammissione di ciascun Partecipante, ad oggetto che, se l'ammissione è avvenuta dopo la proibizione della provvista delle partecipazioni, ordinata con Circolare 27 ottobre 1819, il Partecipante debba esser escluso, ed aspettare la vacanza; se poi il Partecipante sia stato posto nel possesso prima della detta epoca, debba esservi conservato ». Cfr. Atti III, 210.

Ma « se la sospensione per molti anni delle provviste di partecipazioni abbia portato ai partecipanti antichi aumento di rendita, oltre di quello che godevano in Ottobre 1819..., si dovrà livellare provvisoriamente il fruttato delle antiche partecipazioni a quel tanto che rendevano nel 1819 e darsi il dippiù ai Partecipanti entrati o da entrare: non facendosi in tal modo torto per alcun conto agli antichi partecipanti ». Cfr. Atti V, 95.

Quando invece trattasi di Ricettizie innumerate, i piani dovevano applicarsi immediatamente, poichè « ogni partecipante delle medesime non aveva un diritto fermo e stabile alla quantità numeraria della partecipazione, la quale poteva variare a tenore del numero dei partecipanti » Cfr. Atti V, 57.

(60) *Dilucidazioni*, art. 8.

Vescovo, a coloro che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio e specialmente ai confessori e a quelli che suppliranno immediatamente le veci de parroco, e la porzione maggiore diverrà il suo titolo » (61).

« Bisogna avvertire che nel fissare la quantità delle porzioni sia maggiori che minori, non devesi tener conto degli avanzi di ducati dispari, di carini o di grana (62) potendosi questi dividere alla fine dell'anno oppure addirsi alle spese necessarie per il decorso delle sacre funzioni a disposizione dell'Ordinario » (63).

La natura i queste porzioni è essenzialmente beneficiale. Il nuovo ordinamento infatti dichiara:

« Le porzioni di rendita certa, che saranno assegnate a ciascun partecipante, potranno servire a titolo canonico per i promovendi ai Sacri Ordini, quando siano (come debbono tutte essere) conferite dal Vescovo, previo l'esame a norma del Breve del S. Pontefice *Impensa*. Questa disposizione non impedisce che le partecipazioni sud dette possano conferirsi a dei Sacerdoti ordinati o da ordinarsi a titolo di sacro patrimonio » (64).

E perianto resta fissata l'ammontare di ciascuna porzione in ducati 50 riducibili anche a 40, secondo quanto si è detto sopra ».

Inoltre, rivestendo la partecipazione natura beneficiaria, non poteva il partecipante indisciplinato esserne privato senza regolare procedura (65).

118. — *Gli oneri e relativa soddisfazione.*

Il peso delle Messe, che gravita sulla massa comune, sarà diviso ugualmente fra tutti, niuno escluso. Il Parroco porterà il peso della *messa pro populo* (66).

Tuttavia « quante volte i Parrochi godano della massa comune, sia in parte sia in tutto, solo la somma che ad essi spetta a tenore del Concordato, non debbano allora esser gravati di messe, le quali sono infissse sulla massa comune; essendo solamente obbligati alle *Messe pro populo*.

(61) *Istruzioni* art. 12.
(62) Il Ducato (L. 4,25) era di 10 carlini di 10 grani.
(63) *Dilucidazioni*, art. 9.
(64) *Istruzioni*, art. 3.
(65) Atti V, 139.
(66) *Statuto modello* art. 15.

Che se poi la di loro congrua proveniente in tutto o in parte dalla riferita massa, oltrepassi la somma stabilita dal concordato, allora considerandosi questo di più come una specie di partecipazione su di questo debbano gravitare le messe ugualmente, a tenore di quanto è stabilito nel modello degli Statuti (67), e con la giusta proporzione, a tenore dell'art. VII delle Istruzioni (68), come l è per ogni partecipante » (69).

Il partecipante, che non sarà ancora ordinato Sacerdote, sarà in libertà o di lasciare in mano al Procuratore l'elemosina delle messe che dovebbe celebrare, e la loro celebrazione sarà a carico del Procuratore; oppure farle celebrare esso e presentare in ogni mese, fino a che non ascenda al sacerdozio, la fede, vistata dal Parroco, della celebrazione in mano al Cancelliere » (70).

119. — *Ripartizione dei proventi avventizi.*

« I proventi che si esigono dai così detti *diritti parrocchiali* per le emissioni di fedi di battesimo, morte, matrimonio, ecc. e per la formazione degli atti antecedenti al Sacramento del Matrimonio, come fedi di pubblicazioni, esame dei testimoni, e altro ecc.; a norma del R. Rescritto 22 ottobre 1823 (71) apparterranno al solo Parroco (72).

Invece « i *diritti parrocchiali minori*, detti anche *di stola bianca o nera*, si divideranno in due parti uguali, delle quali una ne prenderà il parroco, e un'altra si dividerà tra tutti i Partecipanti ».

« Nell'associazione dei cadaveri, il parroco, quando intervenga o per sè stesso o per mezzo di altri, che facciano le di lui veci, prenderà sempre una porzione doppia (73).

Inoltre « la doppia porzione... deve godersi dai parrochi, non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla chiesa, ma benanche per tutte le altre funzioni che si fanno di officio, messa cantata ed altro, presente sempre il cadavere; ma... quando le funzioni di officio e messe di requie si fanno non presente il cada-

---

(67) *Statuto modello* art. 15.

(68) « La celebrazione di queste Messe piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse porzioni, che formeranno ».

(69) Atti V, 129; cfr. pure IV, 212, 237; V, 10.

(70) *Statuto modello*, art. 15.

(71) Atti III, 209.

(72) *Statuto modello*, art. 6.

(73) *Istruzioni*, art. 18-19.

vere già condotto alla sepoltura, allora il curato non debba godere della doppia porzione; perchè tali funzioni, non fanno parte della così detta associazione », la quale comprende « secondo la Rubrica ecclesiastica, tutte le sacre funzioni, che si praticano dal momento di uscita del cadavere dal luogo di abitazione sino a che la funzione sia finita » (74).

Anche il vicario economo aveva, come il vicario curato, diritto alla doppia (75).

« Qualora poi per le Chiese Ricettizie, le quali siano sfornite di particolari rendite, occorresse farsi qualche *spesa straordinaria* o per lo materiale mantenimento di essa o per provvista di sacri arredi, S. M... ha... risoluto che il Vescovo, presa cognizione degli straordinari bisogni delle dette Chiese, disponga che gli avanzi verificati alla fine dell'anno non vengano divisi, ma siano erogati per li detti bisogni » (76).

Se questi non bastassero però, dette spese dovevano gravare sulla massa comune » (77).

120. — *Variazioni patrimoniali e avventizie.*

« Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita, anche per cause di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il Rescritto del 19 novembre 1823 (78), il Procuratore ne darà piena cognizione all'Ordinario, il quale ordinerà un'eguale partizione fra tutti i Partecipanti, oppure richiedendolo il bisogno, richiederà che o tutti o parte degli avanzi si applichino a beneficio della Chiesa o riparazione di fabbriche o migliorie dei fondi o sacri arredi, o altro secondo del bisogno ».

« Il Parroco sarà escluso da tale ripartizione secondo le Istruzioni di S. M. » (79) poichè « giusta l'art. 10 deve nella sua congrua avere una porzione notabilmente maggiore delle altre partecipazioni » (80); « ma qualora l'avanzo fosse tale che facesse montare le porzioni

(74) Atti IV, 157.
(75) Cfr. Minister. 22-6-1833; 6-8-1834.
(76) Atti III, 211.
(77) Atti IV, 237.
(78) Atti III, 212 ss. « *Dilucidazioni* » ecc.
(79) *Statuto modello*, art. 5.
(80) *Istruzioni*, art. 17.

a una somma quasi uguale alla congrua del Parroco, in questo caso... il Parroco entrerà in parte uguale ai partecipanti in detta distribuzione » (81).

« Il prodotto delle *puntature*... (82) che potranno risultare dalla colpevole assenza di alcuno, si dividerà in fine dell'anno tra tutti i Partecipanti, incluso il parroco (83).

121. — *Amministrazione.*

Formato il piano e debitamente approvato, per rendere esecutivi i titoli delle rendite di qualunque natura (canoni, prestazioni, annualità) in forza del R. Rescritto 16 nov. 1824 (84) valevano le disposizioni contenute nei decreti del 2 maggio 1823 e 19 aprile 1824 per le Mense Vescovili, Badie, Benefici e Seminari.

« Il Clero amministra in *massa comune*, e non già divisamente, le rendite di qualunque natura esse siano, per mezzo di un Partecipante eletto dal Clero stesso, che eserciterà tutte le funzioni di *Procuratore*, e ne assumerà il titolo » (85)

Tuttavia se vi fosse nel piano una rendita addetta al mantenimento del culto divino della Chiesa, ne doveva essere separata e amministrata sotto la vigilanza del Parroco (86).

III. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

122.— *Norme generali.*

Nelle *Dilucidazioni* (87) si avvertiva: « Nella formazione dei piani non si farà menzione del Regolamento interno delle Chiese e del Clero, potendosi tutto ciò stabilire, dopo che sarà stato il piano per i titoli di patrimonio sacro approvato ».

« Per tale oggetto formeranno i Vescovi dei *Regolamenti*, sen-

(81) *Statuto modello*, art. 5.
(82) Dette anche, agli stessi effetti, «« assenze » (Cfr. Atti IV, 157) perchè «appunto l'assenza produce la puntatura ».
(83) *Istruzioni*, art. 16.
(84) Atti III, 240.
(85) *Statuto modello*, art. 2.
(86) Atti IV, 186.
(87) Art. 10.

titi i Cleri medesimi, affinchè tali impieghi (di Procuratore, Cancelliere, ecc.) siano disignati gradatamente o a vicenda, cominciando sempre dai più giovani » (88). Conseguenza dell'incardinazione alla Chiesa era l'*obbligo della residenza.*

« Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiele l'attuale servizio, per cui ottenendosi da un Partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà all'istante la la sua porzione... » (89).

« Il Partecipante che si allontanerà senza giusta causa e senza il permesso del Vescovo dalla sua Chiesa per lo spazio di oltre tre mesi sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del Concilio di Trento » (90).

Pertanto « il Partecipante che mancherà alle funzioni, a cui sia obbligato a intervenire, e di prendervi parte, sarà soggetto alla puntatura, che si fisserà stabilmente dai Vescovi » (91).

Era considerato tuttavia presente il *Partecipante* che fosse *adibito al Seminario* « servendo così il Clero intero della Diocesi; godendosi la partecipazione (92). Per le distribuzioni si stabiliva che rimaneva escluso da quelle *inter praesentes*, ed in caso che avesse per la carica in Seminario emolumento corrispondente, poteva essere puntato per la terza parte dei frutti provenienti dalle distribuzioni quotidiane (93).

Se invece, con la licenza dell'Ordinario si esercitavano mansioni in Seminario di aliene Diocesi, non trattandosi di ricevere un vero beneficio, il Partecipante non perdeva la porzione, ma le distribuzioni quotidiane, l'*inter praesentes*, gli avventizi, e doveva soddisfare alle Messe di massa e provvedere per le Messe di turno (94).

In seguito però, dal 5 agosto 1854, considerandosi « che qualche Vescovo s'è doluto di non aver potuto richiamare qualche Partecipante munito di tal facoltà (di prestar servizio in aliena Diocesi) ad accorrere ai gravi bisogni della sua Chiesa: che dall'uso dell'anzidetta disposizione del 28 marzo 1840 n'è provvenuto un gra-

(88) *Istruzioni*, art. 6.
(89) *Statuto modello*, art. 4.
(90) *Istruzioni*, art. 15.
(91) *Istruzioni*, art. 9.
(92) Atti VI, 8.
(92) Atti VI, 100.
(94) Atti VIII, 81; Ministeriale 28 marzo 1840.

ve pregiudizio alla massima fondamentale adottata nell'ordinamento delle chiese ricettizie e sancita tanto nell'art. XVI delle Sovrane Istruzioni, che nell'art. IV del modello degli statuti; la Commissione ha portato avviso che si abroghi la enunciata ministeriale del 1840 rimanendo in vigore ciò che prima di quella era stabilita sulla obbligazione della residenza dei partecipanti nelle proprie Chiese (95).

Erano anche esenti dalla puntatura « i giovani partecipanti ordinati a titolo di sagro patrimonio e dimoranti in Seminario ad oggetto d'istruzione » (96).

Chi invece si assentasse per *ricoprire cariche fuori Diocesi*, in altri istituti non ecclesiastici (come i Reali Collegi), era sottoposto alla regola comune (97). Se un Partecipante, la cui partecipazione costituiva titolo di sagro patrimonio, fosse *latitante per reato* imputatogli ma non ancora giudicato, considerato « che il timor grave lo tiene ora lontano dalla sua residenza », non doveva essere privato della porzione, dalla quale però dovevano ridursi i pesi di messe e le puntature in cui era incorso (98).

Tra le più importanti mansioni, a simiglianza dei Capitoli, vi era l'*ufficiatura corale*. « Nelle Chiese, ove vi è obbligazione o il lodevole costume dell'officiatura corale, faranno i Vescovi che sia conservato, e procureranno anzi che sia generalizzato » (99).

Per la *convocazione del Clero ricettizio* era prescritto che al solo Parroco, oltre il Procuratore, sarà lecito convocare il Clero per affari al Clero medesimo appatenenti.

Ogni partecipante, che vorrà proporre affari, dovrà dipendere o dal Parroco o dal Procuratore, meno che non sia la convocazione ordinata dal Vescovo (100).

Le norme circa la precedenza si discostavano notevolmente da quelle stabilite nei veri capitoli, poichè essendo le varie mansioni « semplici e pure dignità ventose » non potevano « pretendere precedenza alcuna; se non « sui porzionari minori che sono dello stesso rango del preposto primicerio (101).

---

(95) Atti XIV, 45.
(96) Atti IX, 56.
(97) Atti VII, 3.
(98) Atti XII, 196.
(99) *Istruzioni*, art. 20.
(100) *Statuto modello*, art. 10.
(101) Atti X, 118.

Sicchè il primo posto toccava al Parroco. I partecipanti di porzione maggiore avevano la precedenza sui partecipanti minori, « quand'anche questi ultimi siano di più antica data e di maggiore età, perocchè non soltanto si dà la partecipazione maggiore, onde i Partecipanti godano un emolumento di più, ma altresì una maggiore onorificenza, in maniera che tolta dalle partecipazioni maggiori, la maggiore onorificenza, resterebbero esse una cosa venale e vile nello stesso tempo » (102). Sicchè, dopo il Parroco, seguivano i pro-parroci delle succursali, che avevano sempre porzioni maggiori (103).

I religiosi, debitamente secolarizzati però e forniti del carattere sacerdotale, avevano la precedenza sui partecipanti chierici *in minoribus o in Sacris*.

Ma ordinati Sacerdoti costoro, i quali « si trovano partecipanti sin dal tempo del loro chiericato inferiore, andranno allora a prendere quel luogo che loro spetta tra i Sacerdoti secondo l'epoca della loro entrata alla Partecipazione (104).

Contro i *preti indisciplinati* l'Ordinario doveva procedere a norma dell'art. XX del Concordato (105).

Ma non poteva privarli della partecipazione assegnando loro un carlino al giorno, senza una regolare procedura, sia perchè, come si è detto, la partecipazione aveva in certo modo qualità beneficiaria; sia perchè era titolo di sacro patrimonio, nè si poteva spogliarne il Chierico, cui serviva per il decoroso sostentamento; sia perchè infine sarebbe equivalso ad assoggettarli a multa: ciò che era vietato dalla Polizia del Regno (106).

123. — *Norme particolari.*

Il *Parroco* veniva ad assumere col nuovo ordinamento ricettizio la figura giuridica ampiamente delineata dal Conc. di Trento e dalle

(102) Atti IX, 57 s.
(103) Atti X, 118; XIII, 231.
(104) Atti V, 111.
(105) Che anzi gli accoliti (o altri Chierici), che ottenuta la partecipazione, non tornavano in Seminario per continuare i loro studi, se non potevano essere sospesi dalla partecipazione senza regolar procedura (Atti V, 139; cfr. pure R. Disp. 3 luglio 1762 all'Arcivesc. di Matera: Gatta, vol. III, tit. 31, n. 10); potevano essere rinchiusi nel Seminario per misure disciplinari.
(106) Atti V, 139.

successive disposizioni ecclesiastiche in materia; nè occorre qui indugiarvisi.

Circa la *puntatura* si avvertiva che « rispetto ai Parrochi spesso occupati nella cura non si deve andare con lo stesso rigore che praticasi verso i partecipanti; ma che appartiene al prudente giudizio dei Vescovi il decidere i casi, in cui i Parrochi meritano di essere puntati » (107).

124. — Molto complesse e delicate erano le mansioni del *Procuratore*, il quale aveva l'obbligo di pagare a tempo proprio (108), ossia dell'esazione della rendita dell'anno in corso, le porzioni fissate nel piano.

Innanzi tutto doveva redigere lo stato patrimoniale da inviarsi ai Vescovi.

E poichè molti Cleri delle Chiese Ricettizie si mostravano riluttanti a rivelare lo statodelle rendite (proh! pudor!), necessario ai Vescovi per formare i piani, fu « proposto di autorizzarsi i Vescovi a fissare un termine ai Procuratori dei Cleri riluttanti per formare esattamente i detti stati: scorso il qual termine senza aver ubbidito, possono destituire i detti Procuratori coll'assegnare otto giorni ai Cleri medesimi, per la formazione degli stati, e, non eseguendoli, a spedire de' commissari per formarli a spese dei Cleri stessi: con ordinarsi alle autorità competenti di appoggiare e fare eseguire le disposizioni dei Vescovi » (109).

Poi doveva provvedere a rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite (110) inviando i quadri dei rispettivi debitori alle amministrazioni diocesane rispettive, che le avrebbero poi passate agli Intendenti delle Provincie per la pubblicazione.

« 7. La carica di Procuratore si eserciterà senza emolumento alcuno, a norma delle Istruzioni (111) approvate e anderà per turno incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero dei Partecipanti e risalirà fino al primo, anno per anno.

Se poi tra l'anno entrerà nuovo Partecipante, all'entrante susseguente anno questi eserciterà la carica di Procuratore, dopo del quale sarà ripigliato il giro inter-

(107) Atti V, 112.
(108) Naturalmente doveva provvedere a pagare prima i pesi intrinseci come la fondiaria, costituendo magari un fondo di cassa, e quindi, ugualmente e contemporaneamente, la quota curata e le porzioni, senza accettazione di persone (Cfr. Atti IV, 185).
(109) Atti III, 256 s.
(110) Atti III, 240 ad 2.
(111) Art. 5.

rotto. (Se poi si vuole eleggere il Procuratore per via di voti anno per anno si tacerà la suddetta parte dell'articolo, e si indicherà solamente il giorno delle elezioni e la quantità dei voti, che la rendono legittima).

« Da questo articolo saranno esclusi quei partecipanti, che avranno compito l'anno settuagesimo di loro età, oppure siano accagionati di un male cronico; che li rende inabili ad agire, e finalmente l'Arciprete pro tempore per la cura delle anime che sostiene ».

8 — « Al Procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme, che bisognano senz'altra autorizzazione, per soddisfare ai pesi pubblici maturati o alle porzioni dei partecipanti.

Per le spese poi della Chiesa, coltivo dei fondi e di qualunque natura esse siano, come anche per l'introduzione delle liti, debba essere autorizzato dal Clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al Procuratore di convocare il Clero, sempre che gli sembrerà necessario, avvisandone i Partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli, senza giusto motivo, per ogni mancanza saranno multati in grana venti ».

9 — « Ogni introito sarà percepito dal solo Procuratore; chiunque dei Partecipanti introiterà somma qualunque appartenente alla somma comune, col suo ricevo non sarà liberato il debitore.

12 — « Nel dì due gennaio di ogni anno sarà dal Procuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari, e, mancando, sarà multato, dal giorno 15 sino al 31 detto, di carlini 6 al giorno. Elasso il mese, se ne darà parte all'Ordinario, perchè prenda dai mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l'esercizio della carica del nuovo Procuratore, che incomincerà sempre nel dì 1° dell'anno ».

«Presentato il conto, saranno nel dì vegnente eletti uno o due partecipanti dal Clero e fatta la domanda all'Ordinario, questi deputerà a sua scelta un altro Partecipante e dell'istesso Clero e di altro. Questi, dopo aver tenuto l'esame del conto, convocheranno il Clero e presenteranno le loro riflessioni e quindi daranno fuori il loro giudizio, condannandola o liberando la gestione fatta col darne autentica carta al Procuratore e al Cancelliere per riporla nell'archivio. Qualora i deputati all'esame del conto tardassero ad adempiere a questo dovere, l'Ordinario prenderà quei mezzi che crederà opportuni per obbligarli ».

13 — « Tutte le spese erogate all'infuori dei pubblici pesi e delle porzioni ai Partecipanti, senza autorizzazione del Clero anderanno a carico del Procuratore. Le partite non esatte, per le quali il Procuratore non mostrerà di aver adempito a tutti i mezzi che la legge gli somministra o non presenterà conclusioni del Clero, anderanno parimenti a suo carico. Le spese poi per i coltivi dei fondi o rustici o urbani, abbenchè non sieno state autorizzate dal Clero ma lo sieno state dall'Ordinario, i pesi che sono intrinseci alla rendita come canoni passivi ecc., saranno abbonati al Procuratore. Qualora vi saranno delle questioni nell'esame del conto tra i deputati e il Procuratore, che non verranno conciliate; il giudizio definitivo sarà dell'Ordinario (112).

Per tenere l'amministrazione dei beni della Ricettizia non poteva obbligarsi il Procuratore a prestare *cauzione;* ma qualora si temessero malversazioni dal turno forzato, s'introducesse il sistema elettivo secondo l'art. 7 dello Statuto modello (113). Quando invece l'ufficio si esercitava per turno, era obbligato il partecipante « assente, cui scadesse il turno, a sostituire di suo conto un altro, quando la di lui assenza è causata da particolar suo vantaggio. Ma quando il partecipante si al-

(112) *Statuto modello,* art. 7, 8, 9, 12, 13. Cfr. pure Atti V, n. 42. Ministeriale 16 marzo 1830.

(113) Atti VI, 7.

lontana pel bene o della propria chiesa o della diocesi, o per ordine avutone dall'Ordinario, in tal caso considerar si dovesse come legittimamente impedito, e l'ufficio di Procuratore esercitar debba colui che immediatamente lo segua nel turno » (114). Se l'amministrazione era molto vasta, si potevano eleggere anche più Procuratori, ognuno con un proprio settore (115).

Circa gl'introiti e la celebrazione delle messe cantate cfr. n. 121.

125. — « Oltre al Procuratore vi sarà il partecipante col titolo di *Cancelliere* eletto dal Clero nel dì 31 dicembre di ogni anno, con potersi confirmare per quella durata che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al Clero e tutti gli atti formati in qualunque giudizio in un archivio, che sarà sempre ben custodito in sacrestia, e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le capitolari conclusioni e specialmente le autorizzazioni al Procuratore circa le spese da erogarsi, per confrontarle nelle reddizioni dei conti.

Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai andrà unita con quella dei Procuratori » (116).

Negli statuti particolari si trovano menzionati altri uffici come: i *razionali* per la revisione dei conti, e i *revisori* dei beni stabili, e *razionali* per la revisione dei conti, e i *revisori* dei beni stabili, ecc. (117).

L'elezione degli ufficiali del Clero apparteneva ai Partecipanti, nè vi era bisogno dell'approvazione dell'Ordinario perchè avesse effetto (118).

Così pure per tutti gli affari riguardanti le Ricettizie il Vescovo e il Vicario Generale non avevano altra ingerenza se non quella stabilita dalla « Comune Regola Canonica, con la quale si è solo dispensato col Br. *Impensa* e relativamente all'appello del Metropolita, che resta impedito circa la provvista delle partecipazioni precipuamente » (119).

Altre regole poi determinavano le *funzioni* ecclesiastiche *riservate* al Parroco, al primo porzionario e al Clero, fissando le relative

(114) Atti X, 18.
(115) Atti XIII, 117 ad 12.
(116) *Statuto modello*, art. 11.
(117) Atti XIII, 117, art. 12.
(118) Atti VII, 30.
(119) Atti VII, 68.

puntature per i manchevoli; norme per l'ordinato svolgimento per l'officiatura corale, dell'insegnamento della dottrina cristiana, per la visita al SS. Sacramento, per l'accompagnamento al Viatico, per la prelevazione degli Olii Santi, ecc. (120).

In genere questi regolamenti erano modellati sulle costituzioni capitolari dell'epoca.

126. — *Esecuzione della riforma.*

Emanato il Br. *Impensa* con R. Assenso, si pensò subito alla pratica attuazione in tutte le diocesi. E pertanto il 27 ottobre 1819 veniva spedita « agli Ordinari dei R. Domini al di qua del Faro » la seguente circolare:

« Ad oggetto che le disposizioni date col Breve Pontificio del 13 agosto del corrente anno, emanato dal S. Padre di concerto con S. M. relativamente al metodo da tenersi per la provvista delle partecipazioni delle chiese ricettizie, abbiano il loro pieno effetto, per lo miglior servizio delle medesime chiese; è necessario di sapersi quante e quali esse siano in ciascuna Diocesi, e se siano ben proporzionate al bisogno delle popolazioni.

Quindi Ella, prima di provvedere le partecipazioni vacanti a tenore di detto Breve, mi rimetterà al più presto uno stato delle chiese ricettizie esistenti nella sua Diocesi, indicandone prima, il numero; secondo, la qualità se numerata o innumerata; terzo, le rendite di ciascuna, almeno approssimativamente, detratti i pesi; quarto, quali sieno abitualmente curate e quali no; quinto, se, ove mancano le ricettizie, vi siano collegiate, che suppliscano alla cura; sesto, finalmente manifesterà quanti preti stimi essere assolutamente necessari al buon servizio di ciascuna ricettizia curata, avuto riguardo tanto al numero delle anime, quanto all'estensione del distretto di ciascuna parrocchia » (121).

Durante i moti liberali (dall'insurrezione di Nola 1° luglio 1820 allo restaurazione del 23 marzo 1821) con Circolare del 21 marzo 1821 il Re si affrettò a dichiarare « che essendosi adempiuto al prescritto dell'indicata circolare (27 ottobre 1819), gli Ordinari Diocesani

(120) Cfr. Statuti particolari elencati sopra n. 41.
(121) Atti II, 157 s.

rimangono liberi nel provvedere le partecipazioni vacanti nelle divisate chiese, osservandosi esattamente la norma prescritta da cennato Breve apostolico (*Impensa*) (122).

Tanta larghezza però fu subito ritirata con la Circolare del 18 aprile 1821 « in conseguenza degli ordini generali di S. M., in forza dei quali è annullato quanto si è fatto in ogni ramo dal dì 5 luglio 1820 sino al dì 23 marzo dell'anno corrente » (1821), aggiungendo che « siccome gli stati rimessi dagli Ordinari in esecuzione della detta circolare del 27 ottobre 1819 si sono trovati per la maggior parte erronei e inesatti, così i detti Ordinari Diocesani dovranno... dirigere a questa Reale Segreteria (di Stato degli Affari Ecclesiastici) nuovi stati della rendita delle chiese ricettizie » (123).

Ma non vi dovette essere molta solecitudine nell'eseguire disposizioni pur così recise, se ancora il 23 aprile 1831 si ritornava a raccomandare di sbrigare sì importante faccenda (124); il 14 settembre dello stesso anno si fissò il termine perentorio di sei mesi (125); il 24 luglio del 1839 e il 9 settembre del 1840 si tornavano a chiedere notizie informative al proposito, avvertendo che se per qualche chiesa della Diocesi non siansi credute applicabili le disposizioni del Br. *Impensa*, perchè riguardata come Collegiata di vera natura, occorreva esibire non dubbi titoli (126).

A questo proposito fu stipulato il 29 agosto 1839 tra il Governo Borbonico e la S. Sede un *Accordo* in ordine alla definizione, da parte dei Commissari delegati a norma dell'art. 35 del Concordato 16 febbraio 1818, di alcuni affari rispetto ai quali erano sorte divergenze relative alla piena e finale esecuzione del Concordato medesimo (127).

All'art. 2 dell'*Accordo* fu stabilito che, oltre alle chiese già riconosciute quali collegiate in forza del titolo originario di fondazione ed erezione, dovevano riconoscersi come tali anche quelle, che, mancando del detto titolo, potessero far constatare della loro colle-

(122) Atti III, 25.
(123) Atti III, 25 s.
(124) Atti V, 110.
(125) Atti V, 124 s.
(126) Atti VIII, 2; IX, 20.
(127) Cfr. Schappoli D., *Il Concordato del 29 agosto 1839 tra il Governo Borbonico e la Corte di Roma*, Tip. Cozzolino - Napoli 1925 - (Estratto dagli Atti dell'Accademia Reale di Napoli).

gialità con prove suppletorie, delle quali anche una sola doveva riguardarsi come sufficiente, purchè concludente in modo certo a favore della collegialità ecclesiastica.

Il provvedimento fu motivato dal fatto che, mentre le collegiate di recente o recentissima istituzione avevano i titoli costitutivi della loro collegialità, le più antiche invece « per la diuturnità del tempo, per disastri e altre vicende » ne erano sprovviste.

Le relative dichiarazioni dovevano emettersi dagli esecuttori del Concordato, ai quali, su istanza delle parti interessate, rimaneva commesso l'esame delle prove suppletorie, previe le rispettive informazioni.

Le loro conclusioni avevano perciò carattere dichiarativo e non già costitutivo della collegialità, in quanto si veniva non a trasformare una ricettizia in collegiata, ma semplicemente a dichiarare, in base alle prove suppletorie fornite dall'ente, che questo risultava effettivamente essere stata ed essere una chiesa collegiata.

PARTE III

LA SOPPRESSIONE CIVILE DELLE CHIESE RICETTIZIE E I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA

Cap. VI. — *La legislazione italiana sulle chiese ricettizie*

§ 1. *Excursus storico-critico*

127. — E' noto come la legislazione ecclesiastica italiana, dal 1848 in poi, si svolse in funzione della politica liberale, ispirata alle teorie del giurisdizionalismo e del separatismo, mentre i singoli provvedimenti eversivi dell'asse ecclesiastico si mostrarono volta a volta determinati da ragioni più immediate o specifiche o addirittura affatto contingenti (1).

Le Ricettizie non furono risparmiate dalla marea devastatrice.

Ma non fu facile sommergerle.

Esse, a cagione della loro particolare natura (nota solo confusamente e a pochi), in un primo tempo riuscirono abilmente a schermirsi.

Ma dove non poteva giungersi con la logica giuridica, si arrivò con la forza.

Chi infatti esamini spregiudicatamente i motivi che si addussero per sopprimere le ricettizie, deve onestamente riconoscere (a parte ogni punto di vista confessionale), come non si ritrova alcuna argomentazione storica e giuridica che avesse potuto legittimare tale provvedimento, anche a prescindere dall'aperta violazione dei più elementari diritti naturali e divino-positivi, ma, e specialmente, tenendo conto degli stessi principi posti a base della nuova politica ecclesiastica.

Seguiamo intanto con ordine lo svolgersi degli avvenimenti riflettenti la situazione delle Ricettizie.

128. — Il primo colpo fu dato dal *Decr. luogotenenziale* 17 febbraio 1861 n. 248 abolitivo del Concordato Borbonico 16 febbraio

---

(1) Cfr. Del Giudice *V.*, *Corso di dir. eccl.*, Milano 1939, n. 133 ss.

1818 e di tutte le altre convenzioni, disposizioni e provvedimenti di esecuzioni anteriori e posteriori.

All'art. 2 si diceva tra l'altro: « Quanto alle chiese ricettizie, sono ripristinate in vigore le disposizioni contenute nel Real Dispaccio del 27 agosto 1797 » (2).

Il sapore schiettamente giurisdizionalista del provvedimento è evidente: tanto vero che molti lo interpretarono nel senso che erano abrogate e le *Istruzioni del* 18 *novembre* 1822 comprese le *Dilucidazioni del* 18 *novembre* 1823 e il *Modello di Statuti del* 18 *settembre* 1824), e la lunga serie dei *Piani* delle singole chiese ricettizie (3).

129. — A dirimere le dispute sorte apparve la *Dicasteriale Mancini del* 20 *giugno* 1861, che dà chiarimenti sull'intelligenza dell'articolo 2 del decreto 17-2-1861 n. 248.

« Giova in proposito osservare -vi si legge - che il R. Dispaccio del 26 agosto 1797, esssendosi limitato ad introdurre alcune garentie e norme pel conferimento delle partecipazioni nelle chiese ricettizie tanto semplici che curate, specialmente quelle del ricorso al Metropolitano o al Real Trono contro i provvedimenti degli Ordinari in materia, non alterò nel resto, ma conservò integra la natura dell'antica istituzione di queste partecipazioni, considerate quasi come benefici patrimoniali ed in realtà costituenti una massa di beni laicali di diritto civico e di patronato attivo e passivo dei rispettivi Comuni, per le pie dotazioni fornite dagli antichi fondatori, nello scopo di assicurare l'adempimento del divin culto per mezzo di un clero indigeno, e di provvedere altresì alla sussistenza del clero medesimo, alla dignità del clero medesimo, alla dignittà del sacerdozio, ed al servizio delle chiese laicali, sgravando le particolari famiglie del peso della somministrazione del patrimonio privato: titolo incerto, soggetto a vicende e tollerato dalla Chiesa per necessità.

« D'altronde — continnuava — le R. Istruzioni del 1823 e le altre posteriori disposizioni riguardanti le chiese ricettizie emanarono dalla civile sovranità nell'esercizio delle proprie prerogative, senza necessaria dipendenza dal Concordato con la Sede Pontificia; e quindi non possono ritenersi abrogate, se non in quanto possano scorgersi in qualche parte inconciliabili col R. Dispaccio del 1797, dalla stessa civile potestà richiamato in vigore.

« Ora la fissazione del numero delle partecipazioni trova anche un appoggio nella nostra polizia ecclesiastica anteriore al Concordato, essendo un mezzo indiretto per proporzionare il numero degli ecclesiastici al bisogno spirituale delle popolazioni, riconosciute dal Governo.

E' se molte ricettizie ritornassero innumerate, con obbligo di distribuirsene i proventi a quanti preti esistano o potranno ordinarsi nel Comune, oltrechè la soverchia tenuità delle quote cagionerebbe disdoro al sacerdozio e rilassamento nel servizio, non pochi ecclesiastici, ai quali la partecipazione servì di titolo sufficiente di sacro patrimonio necessario per l'ordinazione, ne rimarrebbero privi, e cadrebbero in irregolarità per innammessibile effetto di una nuova legge ».

« Parimenti la divisione delle partecipazioni in minori o maggiori non trova

(2) Cfr. SAREDO G., *Codice ecclesiastico*, Parte II, p. 846, n. 17.

(3) Lo SCADUTO vi comprende oltre il br. *Impensa*, anche « le trasformazioni di ricettizie in collegiate » le quali, « quantunque non contemplate nel detto Breve, erano conseguenze del medesimo » (Manuale, II, p. 32, n. 303). Ma non si vede come e perchè; eppoi è inammissibile un cotale effetto retroattivo.

ostacolo nel citato Dispaccio del 1797, anzi si accorda con l'art. 12 del medesimo che stabilì doversi assegnare un soprappiù ai partecipanti confessori; mentre il principal motivo per fissare le porzioni maggiori, espresso nell'art. 12 del Reg. del 18 novembre 1822, vedesi appunto essere quello di gratificare alcuni sacerdoti, per lo merito di più lungo e diligente servizio e specialmente i confessori.

« Da ultimo anche la disposizione dell'anzidetto Regolamento, circa la congrua da prelevarsi dalla massa in favore dei parrochi partecipanti nelle Chiese Ricettizie anzichè essere in opposizione col Dispaccio del 1797, conviene con l'art. 12 dello stesso, nel quale disponevasi che i Parroci o Curati dovessero percepire una porzione doppia in confronto degli altri partecipanti.

« Ben è vero che le variate condizioni di non poche chiese ricettizie sia nella misura delle rendite, sia nei bisogni delle popolazioni rendono in altri luoghi soverchio o insufficiente il numero dei partecipanti; ma se da ciò deriva la convenienza che i Piani e gli Statuti delle ricettizie vengano sottoposti a un'accurata revisione e modificati dalla stessa autorità del Governo, da cui furono già approvati, non è a dubitare che debbono intanto continnuare a ricevere esecuzione fino a che tali modificazioni non vengano legittimamente decretate.

« In conseguenza, per la retta applicazione dell'art. 2 del citato Decreto 17 febbraio 1797, deve restar fermo quanto altro finora è stato disposto circa le chiese ricettizie di queste Provincie, tanto per mantenerle numerate e regolate dai propri Statuti, salve le possibili ulteriori modificazioni dei Piani e degli Statuti medesimi, quanto per la divisione delle partecipazioni in maggiori e minori, per la loro idoneità a servire di titolo canonico di promozione agli ordini, e per lo prelevamento delle congrue parrocchiali dalla massa ». (4).

La Dicasteriale Mancini, pur interpretando in senso squisitamente giurisdizionalista il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ebbe tuttavia il merito di impedire che l'impalcatura esterna delle ricettizie venisse a crollare.

130. — Ma negli anni successivi la Camera si occupò ripetutamente delle chiese ricettizie.

Il progetto Pisanelli del 1864 le esentava dalla soppressione, mentre quello *Vacca Stella del* 12 *novembre* 1864, nell'art. 6 le sopprimeva puramente e semplicemente. Caduto, col Guardasigilli proponente Vacca, questo progetto il 13 dicembre 1865 il *Ministro Cortese* ne presentò un'altro, col quale (art. 11) si sopprimevano le ricettizie, devolvendone i beni alle Fabbricerie dei rispettivi Comuni, dopo averne prelevato quanto fosse necessario per completare la congrua dei Parrochi dello stesso comune.

Ma il progetto non potè essere discusso per intero, per le vicende della guerra d'indipendenza, e non ebbe seguito.

Anzi la L. 7 luglio 1866 n. 3036, per la soppressione delle corporazioni religiose, all'art. 11 stabilì: « ... I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato etc. ».

---

(4) Saredo G., *Codice eccl.*, Parte III, p. 1163.

L'eccezione dovette essere suggerita dalla considerazione che le chiese ricettizie, al pari delle parocchiali, (alle quali vengono assimilate nel trattamento di favore), rispondevano a un bisogno spirituale e religioso delle popolazioni; non già come ha scritto lo *Scaduto* (5), perchè il legislatore, piuttosto che avere l'intenzione di risparmiarle dalla soppressione, « mirava a destinarne diversamente, che per gli altri enti da sopprimere, le rendite quando mai fosse venuto il momento di procedere alla soppressione anche di categorie di enti ecclesiastici secolari ».

131. — Ma un accanito dibattito circa la soppressione delle ricettizie si ebbe nella *discussione della L. 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico* (6).

Un primo scoglio i fautori della soppressione lo incontrarono a proposito della natura delle ricettizie: se erano *enti laicali*, come molti ritenevano, non potevano dunque ricadere sotto una legge che riguardava la soppressione di *enti ecclesiastici*.

L'On. Mancini (7) poneva nettamente il problema nei seguenti termini: « Che cosa volete abolire? Le istituzioni ecclesiastiche o le istituzioni private? Ditelo chiaro! »; mostrandosi disposto a seguirli nell'abolizione di quelle ecclesiastiche, non già delle altre. E aggiungeva: « Per esempio, rispetto alle chiese ricettizie, (le quali tutti sanno che sono istituzioni laicali, appartenenti ai Comuni), a che serve questa soppressione? Non ai fini che si propone lo Stato, siano essi fini politici rispetto alle istituzioni ecclesiastiche, o finanziari per quello che riguarda le operazioni finanziarie che si fondano sopra questa legge ».

L'On. *Ferraris* (8) invece replicava che la Commissione non intendeva come le ricettizie dovessero considerarsi enti laicali, e non piuttosto ecclesiastiche, dal momento che sono destinate ad avviare i cittadini al sacerdozio.

L'On. *Pescatore* (9) ribatteva: « Signori, per due volte in questa Camera e nella discussione presente, si è dichiarato che le chiese ricettizie sono istituzioni laicali. Io non lo credo! ».

L'On. *Mancini* (10) volle spiegare la divergenza per il fatto che col Br. *Impensa* si tentò di rendere ecclesiastiche le ricettizie; « e quindi da quel momento in poi si potrà forse trovare qualche tendenza a crederle tali; ma vi sono tali fatti storici consacranti la loro laicità, i quali tolgono ogni dubbio... ».

---

(5) *Manuale II*, p. 21, n. 299.

(6) Cfr. *Rendiconti del Parlamento Italiano* - Sezione 1867 - Prima della Legislatura X - II Ediz. Ufficiale rived. - Discussioni della Camera dei Deputati vol. III - Firenze 1868. Tip. Eredi Botta, p. 2358 ss.

(7) Ibid. p. 2358.

(8) Ibid. p. 2365.

(9) Ibid. p. 2367.

(10) Ibid. p. 2368.

L'On. *Rega* (11) invece, partendo dal presupposto che nel mondo giuridico le cose nascon laicali, ne deduceva quindi che « la laicalità è lo stato di regola, è lo stato normale; la ecclesiasticità è lo stato di eccezione, è lo stato artificiale, che si opera per una ideale trasformazione. Questa trasformazione non avviene che mediante l'attuazione di talune essenziali formule previste dal diritto canonico, e sono la fondazione, cioè la volontà dell'uomo di dedicare le proprie cose a Dio, l'accettazione che si rivela nella solenne sentenza di erezione in titolo canonico, e l'assenso della potestà temporale, che mette la cosa offerta fuori commercio. Tutto ciò che non è accompagnato da queste condizioni, è meramente laicale.

Le chiese adunque così dette ricettizie sono una istituzione laicale oppure ecclesiastica? ».

A tale quesito egli risponde riportando la nota teoria del *Gatta*, senza tuttavia citarlo, e concludendo per la laicalità delle ricettizie. « E poichè il presente schema di legge non deve occuparsi che della soppressione degli enti puramente ecclesiastici » ribadiva perciò l'emendamento da lui proposto.

L'On. *Tecchio* (12), invece, pur rifacendosi alla medesima teoria del *Gatta* (che neppure egli cita), dopo aver ricordato il Decreto 17 febbraio 1861 con la relativa interpretazione della dicastériale Mancini del 20 giugno 1861. formulava le seguenti conclusioni:

1) Che i beni delle chiese ricettizie sono beni laicali, come che soggetti a patronato laico; 2) Che sebbene laicali in origine, appartengono però ad una chiesa, in cui ha sede un benificio eretto in titolo, cioè il benificio parrocchiale: con ciò che da questo beneficio emanano o derivano alcune diramazioni, che sono chiamate a prestare servizio in aiuto del benificio principale; 3) Che queste diramazioni, servendo a titolo di sacro patrimonio, partecipano anch'esse della natura beneficiale, non solo per la loro derivazione, ma anche per lo scopo a cui tendono.... E pertanto non saprei vedere ragione, per la quale non debbano anche esse chiese ricettizie andare soggette alla soppressione ».

Non è chi non veda come coteste conclusioni facciano a pugni con la logica giuridica e con la verità storica.

Asserire che i beni delle ricettizie sono laicali, come che soggetti a patronato laico, implica un duplice errore:

a) il primo nel ritenere che i beni, conferiti dal patrono nella dotazione del beneficio e nella costruzione e riparazione della chiesa, non diventino beni propri di tali enti e quindi non appartengano più al patrono: al quale, precisamente come corrispettivo di detti beni, vengono attribuiti i diritti propri del giuspatrono;

---

(11) Ibid. p. 2376.
(12) Ibid. p. 2381 ss.

b) l'altro, nel ritenere che i beni delle ricettizie *natura sua* siano soggetti a patronato laico.

Evidentemente l'On. *Tecchio* si è ispirato alla nota teoria del *Gatta*.

Ma più erronea e contraddittoria è la seconda conclusione tutta propria dell'onorevole oratore.

Se i beni delle ricettizie appartengono alla chiesa, sono dunque ecclesiastici, e non possono perciò stesso rimanere ed essere nello stesso tempo laicali.

Come nella stessa discussione ebbe a rilevare l'On. *Ferraris* (13) « quando piacque al Comune (supposto che esso sia stato il fondatore della ricettizia) di vincolare questi beni, sempre in questa ipotesi di vincolarli con un titolo beneficiario... alla cura delle anime, in quel punto rinunziò a quel diritto di proprietà dominicale, individuale e patrimoniale ».

Non è poi esatto affermare che tali beni assumano carattere beneficiale per il fatto che appartengono a una chiesa, in cui ha sede il beneficio parrocchiale.

Lasciamo stare da parte la distinzione, allora non abbastanza chiara, fra ente chiesa ed ente beneficio; ma anche la figura del *beneficium indistinctum* non era rappresentata dall'ente parrocchia, bensì da quello ricettizio.

Parimenti erronea è l'affermazione contenuta nella II e III conclusione, secondo la quale le partecipazioni sono diramazioni del beneficio parrocchiale. E' vero il contrario: il vicario curato fu invece emanazione del collegio dei partecipanti.

Chi finalmente riuscì a chiarire l'equivoco, in cui gli onorevoli deputati erano caduti a proposito nella natura delle ricettizie, fu l'On. *Pescatore* (14).

Premesse che queste erano generalmene curate, « dunque — egli deduce — teniamo questo primo punto: che nelle chiese ricettizie la dotazione è unita ad un ministero essenzialmente ecclesiastico ». E pertanto l'asserzione che i beni delle ricettizie erano laicali non poteva accettarsi, se non nel senso, secondo cui tutti

(13) Ibid. p. 2452.
(14) Ibid. p. 2384 s.

i beni ecclesiastici sono laicali o nazionali; il che egli così spiega più per intuizione che in base a dati positivi.

« Negli ex-stati di Napoli, dove agl'istituti comuni e universali di benefici singolari ecclesiastici si aggiunsero per consuetudine queste altre forme d'istituzione di chiese curate collegiali, chiamiamo chiese ricettizie e comunie, il potere civile ha dichiarato (R. D. 26 agosto 1856) che egli concedeva bensì il suo assenso per la trasformazione della proprietà civile in ecclesiastica, quando intervenisse un atto formale di erezione in titolo di benefici singolari, oppure in titolo di collegiate o cattedrali; ma quando questa erezione formale non avvenisse, il potere civile ha detto: Saranno questi beni destinati a perpetuità e vincolati all'esercizio di un ministero ecclesiastico; secondo i principi generali del diritto economico la trasformazione della proprietà civile in proprietà ecclesastica si dovrebbe operare, ma io non dò il mio assenso; io limito il mio assenso a quella forma d'istituti ecclesiastici che abbiano nome e titolo di collegiate o di capitoli di chiese cattedrali; alle ricettizie, no; esse nell'intrinseca loro natura, in quanto all'esercizio, saranno chiese curate, veri e perpetui istituti strettamente ecclesiastici, tutto quello che volete; ma io non consento, riguardo ad esse, la trasformazione del dominio dei beni e il loro passaggio dalla giurisdizione civile alla giurisdizione ecclesiastica (15).

« Signori, il potere civile era nel suo diritto e ci aveva ad esercitarlo tutto l'interesse: svestendo la laicalità, i beni si sottraevano ai tributi, e per la loro amministrazione e il loro contenzioso si sottraevano pure alle leggi, alle autorità, alla giurisdizione regia. E pertanto, volendo conservata la laicalità, che altro facevano i Re di Napoli, se non dare un provvedimento di prerogativa nei rapporti pubblici tra lo Stato e la Chiesa?

Ma la natura dell'istituto non si mutava per questo: una porzione di beni, tolta a perpetuità agli usi civili e profani, e unita, per destinazione perpetua, all'esercizio di un ministero ecclesiastico, sotto tutti i rapporti, eccettuato quello della giurisdizione, quando la prerogativa regia siasi espressamente mantenuta: imperocchè l'erezione in titolo ecclesiastico che altro è se non l'unione dei beni ad un ministero spirituale, fatta a perpetua volontà del fondatore e del vescovo?

Orbene, Signori, quello che sotto i Governi assoluti napoletani era privilegio della chiesa ricettizia (che cioè le loro proprietà destinate e vincolate a un ministero spirituale, pure serbassero il carattere di proprietà laicale e nazionale) ora diventa la regola generale per la universalità dei beni di tutte le chiese del Regno... ».

---

(15) La citazione storica non è esatta. Il Re di Napoli, durante l'influsso giurisdizionalista del Tanucci, proibì bensì la trasformazione delle ricettizie in collegiate, precisamente allo scopo di evitare che i beni, spiritualizzandosi, avessero a sottrarsi alle imposte, al foro secolare ecc.; ma non vi è prova alcuna che tale divieto sia stato interposto all'atto stesso di fondazione delle ricettizie. Se i beni di queste furono sempre sottoposte alle imposte ecc., la spiegazione più attendibile è quella che scaturisce dalla loro natura e dalla loro origine.

Assodata così la natura essenzialmente ecclesiastica dei beni delle ricettizie, ne seguiva che essi dovessero essere compresi nella legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

132. — Senonchè fu opportunamente rilevato che non era giusto sopprimere le ricettizie, il cui fine assorbente consisteva nella cura d'anime, dal momento che la stessa legge in discussione esimeva dalla soppressione i benefici, ai quali, per la loro fondazione, fosse annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura. (Art. 1, n. 4).

L'On. *Lazzaro* (16) osservava in proposito: « Ora, quando la Commissione ha escluso (dalla soppressione) i benefici, cui è annessa cura di anime e ha proposta la soppressione delle ricettizie, che cosa è venuta a fare? E' venuta ad applicare due pesi e due misure. Infatti, mentre in alcune provincie saranno salvi i benefici, cui è annessa cura d'anime, nelle provincie meridionali saranno soppresse in favor dello Stato le chiese ricettizie, la cui esistenza involve una questione comunale. Se le comunie non sono che associazioni comunali, aventi cura d'anime, domando perchè le conservate in alcune provincie e le distruggete per altre ».

Similmente l'On. *Rega* (17), rilevato che la Commissione nel sopprimere le collegiate e le ricettizie conserva un solo beneficio curato, mentre si conservano tutti i benefici con cura d'anime, anche coadiutorali, osservava: « Ora dimando: è giusto conservare in talune chiese tutti i benefici ed anche i coadiutorali, ed in altre che hanno una corporazione di parroci, per dir così, come sono le collegiate e le ricettizie, non rimanere che un solo curato senza un qualsiasi coadiutore? Potrà mai bene questo parroco adempiere al suo ufficio, segnatamente se avrà do attendere alla cura di una numerosa popolazione?

Io non credo; epperò ho proposto che si conservino, col detto unico beneficio curato, uno o più coadiutori ».

L'On. *Atenolfi* (18) inoltre osservava: « Per la natura dei paesi dove son poste queste chiese ricettizie vi abbisogna un numero di preti, i quali abbiano cura delle anime ».

L'osservazione era giustissima: sulla ricettizia curata incombeva l'onere della *cura di tutto il Comune*, il quale spesso aveva notevoli proporzioni.

Infelice fu invece l'esemplificazione, cui l'oratore ricorse per avvalorare il suo assunto.

« Se ce n'è uno solo — aggiunse —, mentre questi assiste chi muore, possono esservi altri tre o quattro moribondi, i quali aspettino invano assistenza ».

---

(16) Ibid. p. 2364.
(17) Ibid. p. 2377.
(18) Ibid. p. 2364.

L'On. *Ferraris* (19) ebbe buon gioco a sottolineare: « L'On. Atenolfi vi diceva... che proponendosi (i terrazzani, fondatori delle ricettizie) di morire molti in una sol volta... ecc. » suscitando l'ilarità dei suoi onorevoli colleghi e coprendo di ridicolo un'osservazione, il cui fondo era molto serio e molto grave.

Agli altri contradittori l'On. *Ferraris* (20) rispose che non vi era contradizione tra il n. 1 e il n. 4 della legge, in quanto « vi sono parrocchie di 22.000 anime con un sol parroco; che in queste parrocchie si adempie pienamente l'ufficio parrocchiale, senza alcun altro agente; e che, secondo i principi più riconosciuti, il beneficio parrocchiale, la cura e il ministero del parroco devono essere consolidati in una sola persona », salvo a vedere, nel fissare la congrua, se sia necessario un cooperatore.

La risposta spostava scaltramente il punto della questione, senza affatto risolverla.

Non si trattava infatti di vedere se per la cura d'anime bastava una o più persone: tale problema avrebbe dovuto, se mai, discutersi nel progetto di legge del 7 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose.

Ma in tema di liquidazione dell'asse ecclesiastico, il punto di vista da tener presente era la destinazione dei beni. Stabilito come principio che erano da conservarsi i beni destinati alla cura d'anime considerata come una finalità di pubblica utilità, da incamerarsi gli altri; ne seguiva che i beni delle ricettizie curate, avendo la stessa destinazione dei beni dei benefici curati, al pari di questi non dovevano essere toccati.

Che vi fosse uno solo o più a esercitare la cura, questo non doveva importare: come non importava se, oltre all'investito del beneficio, cui per fondazione era annessa la cura d'anime, vi erano anche i coadiutori, cui incombeva l'obbligo principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

Che se proprio era il numero dei partecipanti a dar fastidio agli onorevoli deputati, si poteva, se mai, progettarne una riduzione in proporzione e del numero degli abitanti e delle particolari difficoltà

(19) Ibid. p. 2365.
(20) Ibid. p. 2389.

da superare nell'esercizio della cura; lasciando sempre però intatti i beni della ricettizia, appunto perchè destinati alla cura d'anime.

Invece il vicario-curato delle ricettizie, con la graduale sparizione dei partecipanti, successe bensì all'onere della cura, che prima questi disimpegnavano solidalmente, ma non già nei loro diritti patrimoniali ed economici; e pertanto venne a trovarsi in condizioni deteriori, in proporzione precisamente al numero dei partecipanti soppressi e alle relative partecipazioni incamerate.

Ma a parte l'equivoco, su cui poggia la risposta dell'On. *Ferraris*, è il contenuto stesso della medesima che è erroneo.

Chi ha mai posto il principio che beneficio, cura e ministero parrocchiale devono essere consolidati in una sola persona « senza alcun altro agente »? E che cosa sono allora quei benefici, che la legge conservava (art. 1 n. 4), cui era annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura? E come, di grazia, un sol parroco può *pienamente* far fronte ai doveri del suo ministero, quando la parrocchia ha vaste proporzioni?

Dato pure e non concesso che tale ipotesi si possa verificare, con quale criterio si assume una situazione eccezionale di una parrocchia (che per altro l'On. *Ferraris* si guardò bene dal precisare quale fosse) come tipo, nel cui stampo costringere le varie centinaia di ricettizie?

Ma la maggioranza della Camera, anzichè preoccuparsi innanzi tutto degli interessi spirituali delle popolazioni, aveva premura di dare un nuovo apporto economico al Demanio dello Stato e ai Comuni.

133. — E fu appunto nello stabilire la ripartizione delle misere spoglie delle ricettizie che il dibattito si fece più vivo.

L'On. *Lazzaro* (21) proclamava che « i beni delle ricettizie... non possano, non debbano andare allo Stato; essi dovrebbero esser devoluti ai Comuni, perchè questi, in caso di soppressione, vi hanno fondate le loro speranze, specialmente nelle provincie napoletane ».

E qual'era il fondamento di coteste speranze concepite dai Comuni, e delle quali gli onorevoli deputati avevano promesso l'avveramento?

Innanzi tutto il preteso patronato comunale sui beni delle ricettizie, di cui

(21) Ibid. p. 2366.

si era fatta anche menzione nelle discussioni parlamentari sulla scorta del *Gatta*. Ma i deputati non credettero opportuno insistere su questo punto, sia perchè essi non ne erano molto convinti, ma principalmente perchè tale tesi veniva a tradire i loro scopi.

Se infatti i beni delle ricettizie fossero stati qualificati come patronati, in base alle leggi ecclesiastiche vigenti in materia (22), i Comuni non avrebbero avuto *sic et simpliciter* i beni desiderati, ma dovevano ricorrere alla rivendicazione o allo svincolo pagando il 30% o il 24% al Demanio.

I patrocinatori delle aspettative dei Comuni volevano invece la devoluzione pura e semplice dei beni ricettizi ai Comuni stessi, senza alcuna tassa.

In proposito l'On. *Rega* (23) sosteneva che i beni delle ricettizie avrebbero dovuto esser devoluti ai Comuni, senza conversione, sul presupposto che tali beni « sono stati sempre patrimonio municipale. Qualunque fosse stata la destinazione delle loro rendite o in qualunque mano si fosse trovata l'amministrazione degli stessi, non potrà mai pertanto essere cambiata la loro origine o pertinenza ».

Ma l'On. *Ferraris* (24) ribatteva che, se si dovesse seguire il principio dover i beni tornare ai donanti, questi potrebbero rivendicare tutti i beni ecclesiastici costituiti da donazioni. Inoltre bisognava provare che i beni delle ricettizie erano comunali; ma anche posto che lo fossero stati, quando il Comune li vincolò alla Chiesa per la cura d'anime, « in quel punto rinunziò a quel diritto di proprietà domenicale, individuale e patrimoniale ».

Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole relatore era da attendersi che i Comuni fossero esclusi da qualsiasi partecipazione all'indemaniamento dei beni ricettizi. Ma date le speranze, che i Comuni vi avevano fondate e gli onorevoli deputati avallate, si addivenne a una soluzione di compromesso:

a) Tutti i beni di qualunque specie venivano senz'altro devoluti al Demanio dello Stato; il quale si obbligava a passare agli attuali investiti un assegno annuo vitalizio, corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria (articoli 2-3).

b) Cessato l'assegnamento degli attuali partecipanti, la rendita iscritta e i canoni censi livelli ecc. sarebbero passati ai Comuni, i quali però avevano l'obbligo di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel n. 4 dell'art. 28 della L. 7 luglio 1866 (articolo 2 ultimo cpv.).

In tali termini l'art. 2 della L. 15 agosto 1867 n. 3848 venne approvata con 296 voti favorevoli, 30 contrari e 2 astensioni (25).

134. — Le contraddizioni, in cui erano caduti gli onorevoli depu-

(22) Cfr. art. 5 L. 15-8-1867, n. 3848
(23) Ibid. p. 2450.
(24) Ibid. p. 2452.
(25) Ibid. p. 2496.

tati nella faticosa manovra per la soppressione delle ricettizie si rispecchiano nel testo stesso della legge ed ebbero i loro strascichi in giurisprudenza e in dottrina.

Notevole fu in proposito la sentenza del *Tribunale civile di Lanciano d l 25 gennaio* 1868, *Ricettizie di Lanciano c. Direzione del Demanio* (26), poi però riformata (27); e la serrata critica, che della legge fece lo *Zecca* (28).

Questi, con magnifica erudizione canonica e civilistica, sostenne, che, a parte le contrastanti opinioni parlamentari (le quali, appunto perchè tali, non rispecchiano la mente del legislatore), il testo del n. 1 art. 1° della legge esigeva la seguente interpretazione:

1) Dovranno ritenersi privati di giuridica esistenza tutti gli enti collettivi senza cura d'anime.

2) Ai collegi con semplice cura abituale (quali erano le ricettizie che ancora non avessero attuata la riforma del Br. *Impensa*) era fatto salvo il solo beneficio o la quota presentemente addetta a quella persona che abbia il titolo e l'esercizio delle funzioni di parroco.

3) Virtualmente poi il n. 1 combinato con il n. 4 dell'art. 1, con l'art. 22 e con l'insieme di tutta la legge, importa salvezza degli enti collettivi, nei quali *totum ius parochiale* risiede nell'intero collegio.

Tale era precisamente la situazione delle ricettizie, che avevano adottata la riforma del Br. *Impensa*.

Osservava in proposito la citata sentenza del Tribunale di Lanciano che nelle ricettizie numerate curate (anche se costituite in prebende, alle quali però è annesso l'obbligo principale di coadiuvare il parroco) la parrocchialità va ritenuta, per la compartecipazione *iure proprio* dei singoli membri, trasfusa solidariamente nel collegio; chè altrimenti si scinderebbe l'unico ufficio spirituale e la pienezza delle giurisdizione. Onde la massa unica dei beni *pro indiviso* annessi all'ente, anche se *pro diviso* canonicamente assegnata ai partecipanti, deve dirsi costituire il solo e unico beneficio parrocchiale, che, come tale, non rientrava nell'ambito del n. 1 art. 1 della legge.

Che se pur si volessero considerare le partecipazioni come entità distinte, esse erano ugualmente salve.

Ben potevano infatti le partecipazioni essere classificate tra i benefici rispettati dal n. 4 dell'art. 1.

Era certamente loro obbligo principale e permanente quello di coadiuvare il parroco nella cura attuale delle anime, a norma del Br. *Impensa* e di tutte le altre disposizioni esecutive e statutarie

---

(26) Riprodotta in ZECCA o. c. p. 219, in nota.

(27) Cfr. Sentenza Tribunale di Aquila d l 4-2-1868 (*Partecipanti di S. Agostino, S. Lucia, S. Maria M. e S. Nicola in Lanciano e Ricevitore del Registro* in *Giurisprudenza Italiana* 1868 (XX) *coll.* 912-916.

(28) Cfr. ZECCA, o. c. p. 267-308.

Nè poteva negarsi la qualità beneficiaria alle partecipazioni, la cui erezione in titolo si desumeva dalla bolla vescovile e dagli statuti, dai quali le prebende ebbero incardinamento intangibile alla chiesa, numerazione e determinazione di scopo, nonchè speciali titoli (se pur questo fosse stato necessario) di santa invocazione. Nè mancava il riconoscimento della podestà regia, in quanto le partecipazioni furono autorizzate dalla sovranità del tempo, la quale poteva concedere il beneplacito a molte istituzioni ecclesiastiche o in termini comuni e preventivamente al sorgere di esse, o individualmente per ciascuna prebenda e nel tempo in che si istituisse.

Sarebbe poi contraddittorio concedere l'esercizio della cura delle anime e negare all'esercente la qualità di beneficiato, quasi che quel mandato eminente e di sua natura perpetuo e intangibile, potesse esercitarsi da chi sia spoglio di un titolo perpetuo ed inamovibile.

Ma, si soggiungeva, a parte la natura beneficiaria o meno delle partecipazioni, il n. 4 dell'art. 1 non esentava i benefici perchè benefici (chè anzi!), ma perchè aventi cura d'anime. Ora questa ragione specifica, che si riscontra nello spirito informatore di tutta la legge, deve trovare la sua logica applicazione anche nel caso di altre istituzioni, le quali quindi devono essere regolate dallo stesso diritto, siano o non siano benefici nel rigore dei termini. Anzi, si diceva, solo nelle prebende, che costituivano le partecipazioni, può ravvisarsi quanto l'autore della legge dottamente annunciava nella formula « investitura diretta del la cura in concorso di altro beneficio curato ».

Quanto all'eccezione, che potrebbe desumersi dall'art. 1 n. 1 e dall'art. 2 ultimo cpv. (nei quali si fa esplicita menzione delle *ricettizie* con cura d'anime), si rispondeva che tali articoli erano riferibili alle sole ricettizie innumerate con cura abituale, ove esisteva una massa comune e in diritto e in fatto. La stessa attribuzione di un beneficio o quota curata, come congrua parrocchiale, importava necessariamente l'idea dell'inesistenza, nell'ente che doveva esser dotato, sia di un beneficio parrocchiale che delle prebende di coadiutori.

Si concludeva, richiamandosi a un fondamentale principio di ermeneutica giuridica: doversi preferire l'interpretazione che elimina ogni contradizione.

Ora sarebbe contraddittorio ritenere soppresse le partecipazioni e salvi i benefici coadiutorali. Pertanto il n. 1 dell'art 1 aveva stabilito un principio generale; il n. 4 un principio speciale, che perciò stesso aveva efficacia derogatoria rispetto al primo.

Il ragionamento in complesso era sostanzialmente giustissimo, anche se tradiva le intenzioni del legislatore. Il quale si affrettò a ribadirle con la *L.* 11 *agosto* 1870 *n.* 5784, *All. P.*: « ... Art. 2. Sono parimenti compresi nella conversione del paragrafo secondo dell'articolo 11 della L. 7 luglio 1866 n. 3036, i beni spettanti ai Capitoli Cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente o

singolarmente abbiano cura d'anime abituale o attuale, obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esista separata dalla massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

Agli altri enti morali collettivi, (leggi: ricettizie); ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'art. 1 del n. 1 della L. 15 agosto 1867 n. 3848, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo beneficio curato o una quota curata di massa per congrua parrocchiale » (29).

135. — Più numerose furono le controversie, in ordine all'*applicazione della L.* 15-8-1867 *n.* 3848, suscitate dalle cupidigie dei Comuni, i quali non volevano comprendere che la legge non voleva favorirli se non in via subordinata e secondaria.

A eliminare tali controversie fa varata la *L. 4 giugno* 1899 *n.* 191 la quale, insieme all'aumento delle congrue parrocchiali, intese provvedere all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.

Il disegno di legge (*Bonacci*), modificato dalla Commissione Parlamentare (30), fu discusso il 15 marzo 1899, relatore *Fili - Astolfone.*

L'On. *De Cesare* in un lungo discorso prese le difese delle chiese ricettizie: « ... per pregiudizio o per ignoranza, anzi molto per ignoranza — egli osservava —, premendo i bisogni del fisco, le ricettizie furono soppresse; e via via che il numero di coloro, che la componevano, diminuiva, si andava riducendo il culto nella sua parte sostanziale, cioè nella stessa cura di anime; e laddove vi erano venti, trenta preti che formavano la chiesa ricettizia, ne rimanevano via via pochissimi, tutti vecchi, quasi tutti forniti della facoltà di binare e trinare... Quando questi vecchi saranno morti, che cosa avverrà? Rimarrà la chiesa ricettizia trasformata in semplice chiesa parrocchiale e il culto verrà a mancare quasi interamente.

Nè i bisogni del culto possono limitarsi alla sola cura d'anime, nè la chie-

---

(29) SAREDO, *Cod. eccl.* parte II p. 669 s.

(30) *Atti Parlamentari* - Camera dei Deputati - Legislat. XX, 1° sessione 1897-98, doc. 30°.

Tale modifica e la relazione della discussione parlamentare è riprodotta in *Rivista di Diritto Ecclesiastico* (IX) 1899 p. 150, 240, 358, 461, 472, 478, 505, 519.

sa è sempre un piccolo tempio od oratorio, che richieda poca spesa di manutenzione.

La chiesa ricettizia, dov'è l'unico fonte battesimale, è spesso un tempio monumentale, ed è sempre una grande fabbrica con campanile ed annessi edifici.

Io mi attendo dall'on. ministro tutti gli schiarimenti, che mi assicurino su questo punto; perchè ripeto, il pericolo che possa venir meno il modo di provvedere al culto nelle provincie meridionali, è un pericolo men religioso, quanto sociale e politico ».

L'On. *Chimirri* si limitò a raccomandare al Governo che alla consegna delle rendite si procedesse con molta cautela, impedendo che fossero distratte dal fine, cui rano destinate, e sopratutto che non sorgessero conflitti fra Parrocchie e Comuni.

Notevole fu in proposito quanto fu stabilito, su proposta firmata dall'On. *Grossi* e da altri (preventivamente concordata) d'invertire l'ordine degli obblighi del Comune. Il disegno di legge *Bonacci* dava la priorità alla costituzione della quota curata, mentre nella legge approvata la precedenza venne assegnata alla costituzione della dote necessaria per la manutenzione e conservazione della chiesa e della canonica, per l'officiatura e per il rifornimento dei sacri arredi.

Tale inversione ebbe, come vedremo, effetti pratici assai favorevoli per le ricettizie.

Il 23 marzo la Camera dei Deputati approvò, con le predette modifiche, il disegno di legge *Bonacci* con 203 voti favorevoli contro 22. Cui seguì il 31 maggio seguente l'approvazione del Senato con 63 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni (31).

§ 2. — *Problemi relativi all'applicazione delle leggi eversive circa le ricettizie.*

136. — Molti e complessi furono i problemi sorti nell'applicazione delle leggi eversive circa le ricettizie.

Dal punto di vista teorico è senza dubbio interessante esaminarli, discuterli e risolverli.

Ma anche l'interesse pratico non è affatto scarso.

Innanzi tutto vi possono essere — e vi sono ancora — alcune ricettizie, che non hanno regolato la propria situazione patrimoniale, o pur avendola regolata, si trovano a dovere sostenere delle vertenze per usufruire dei loro diritti (32).

---

(31) Cfr. *Atti Parlamentari* - Senato - XX Legislatura - 2° Sess. 1898-99 - Discussioni p. 1041 ss.

(32) Nel decennio 1922-32 si è potuta operare la devoluzione dei beni di 81 ricettizie, dismettendosi complessivamente una rendita di L. 176.671.52 a fa-

In secondo luogo noi ci auguriamo che, riprendendo la proposta già formulata nel 1925 dalla Commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica (33), il nuovo Stato italiano per dovere di giustizia effettui la reintegrazione dei diritti patrimoniali delle ricettizie.

Ora in vista di ciò, è certamente necessario conoscere il meccanismo delle leggi eversive relative alle ricettizie.

A) *Questioni pregiudiziali.*

137. — Quanto all'*estensione della L.* 15 *agosto* 1867 n. 3848, va notato che:

a) Risultarono *esenti* dalla soppressione le *ricettizie eventualmente esistenti nella Provincia di Roma*, in quanto la L. 19 giugno 1873 n. 1402 estendeva bensì alla provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, ma, in base all'art. 16 di detta legge, l'art. 1 della L. 15 agosto 1867, (che contemplava appunto la soppressione delle ricettizie), aveva effetto solamente pei Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di *patronato laicale*: e tali non erano *natura sua* le ricettizie.

---

vore dei Comuni e di L. 682.294.67 direttamente a favore delle parrocchie. Le ricettizie, delle cui rendite il Fondo per il Culto è ancora detentore, sono 525, con una rendita complessiva di L. 1.307.735,40; ma trattasi — si dice — delle ricettizie più povere, il cui compendio non sarebbe desiderato nè dai Comuni (che nulla avrebbero da guadagnarci, perchè le relative rendite sarebbero assorbite dagli assegni di fabbriceria), nè, in generale, dai parroci, che, con gli assegni di fabbriceria vedrebbero diminuito di una somma corrispondente l'assegno supplementare per spese di culto. (Cfr. G. Forchielli in *Perfice Munus*, 1933, p. 301-304). La Direzione Generale del F. C. ritiene che l'amministrazione dei beni ancora da assegnarsi (per conto terzi) è ingombrante e non promette alcuna utilità; cerca perciò di affrettarne l'eliminazione. Ma i parroci, che hanno ottenuta l'assegnazione provvisoria sulle relative rendite in via giudiziale o amministrativa, lasciano pendenti le trattative per la devoluzione dei cespiti (molti in natura, frazionati e di difficile esazione). Si prevede perciò che l'Amministrazione dello Stato provochi un nuovo provvedimento legislativo, col quale il F. C. proceda unilateralmente all'assegnazione, salvo la facoltà di produrre reclamo in via amministrativa davanti al Consiglio di Amministrazione del F. C.

(Cfr. G. F. in *Monitore Eccles.* 1933, p. 304). Noi invece propugniamo una revisione radicale della legislazione sulle ricettizie nel senso di una *restitutio in integrum* alle medesime dei beni ingiustamente loro tolti.

(33) *Commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica* (Febbraio - Dicembre 1925). Relazione e schemi di legge della Commissione. Tip. Garroni. Roma 1925, art. 10. Cfr. pure il *Dir. Eccles.* (XXXVII) 1926 n. 1.

b) Similmente sono da ritenersi *esenti* dalla soppressione le *ricettizie eventualmente esistenti nelle provincie redente*, in quanto ivi non furono mai pubblicate le leggi soppressive degli enti ecclesiastici.

Quanto alle altre parti d'Italia la soppressione si verificò secondo svariate forme.

c) Le ricettizie *non curate* furono *soppresse simpliciter*, salvo sempre l'assegno vitalizio ai relativi partecipanti.

d) Per le *ricettizie curate* la legge soppresse bensì il collegio ricettizio, ma *conservò l'officio di vicario curato*, cui assegnò la quota curata come dote beneficiale, incamerando gli altri beni della ricettizia, meno quelli necessari alla dotazione della chiesa; sicchè più che di soppressione, è più esatto parlare di trasformazione dell'ente collegiale in ente non collegiale curato con decurtazione dei beni, malgrado che tutti detti beni fossero destinati a sostenere le spese della cura d'anime (34).

Se invece le partecipazioni avevano singolarmente, e non solidalmente, la cura d'anime, non cadevano sotto l'art. 2 della L. 15 agosto 1867, giacchè il legislatore non distingue se più di essi benefici siano fondati in una sola chiesa o se siano ripartiti in più chiese; per regola generale li mantiene tutti egualmente.

Nè osta l'art. 2 della *L. 11 agosto 1870 all. P.*, perchè nel caso si tratta di enti per se stanti in virtù di speciale fondazione, e non di emanazione del corpo collettivo (Cassaz. Roma 13.5.1876).

e) Poichè la legge (art. 1) stabilisce che « non sono più riconosciuti come enti morali: 1° .... le chiese ricettizie... », presuppone che queste *siano enti morali;* e per tanto se la ricettizia risultasse annessa a una Cattedrale o a una Collegiata o anche a una Parrocchia come *merum officium* senza propria distinta personalità morale, essa non ricadrebbe sotto la legge medesima.

Perciò se nella cattedrale esistono due masse di beni, l'una capitolare di pertinenza dei soli canonici e l'altra ricettizia di spettan-

(34) Il parroco di una ex-ricettizia, in favore del cui clero fu disposto in un testamento, non può adire tale legato invece del clero ricettizio che ha perduto la personalità giuridica con la L. 15 ag. 1867: Corte Supr. di Roma, 3 maggio 1890 (Marini parr. di Maratea c. Zaccaro ered. Liparoti e altri).

za dei preti semplici, la prima sarà soggetta alla conversione (art. 11 della L. 7 luglio 1866) e l'altra, salvo l'assegno perpetuo ai sei cappellani da farsi in cartelle del Debito Pubblico, sarà devoluta al Demanio, nel modo, forma e per gli effetti voluti dalla L. 15 agosto 1867.

Mentre, se nella massa ricettizia ha parte anche il Capitolo, per l'assegno ai Canonici sarà conservata, oltre alla prebenda e quanto ad essi spetta dalla massa capitolare, anche la partecipazione alla massa ricettizia convertita in rendita pubblica (35).

f) Le *ricettizie* invece, che fossero state *trasformate in collegiate*, sarebbero sempre soppresse (art. 1) ma con effetti diversi. Se si trattò di trasformazione *quoad honores tantum*, allora si applica il regime ordinario della devoluzione ai Comuni, in quanto giuridicamente l'entità della ricettizia è rimasta inalterata, mentre ha subìto una semplice trasformazione esteriore e nominale.

Se invece si trattò di una *trasformazione effettiva*, allora, risultando una nuova e diversa entità giuridica (la collegiata), i Comuni non avrebbero potuto avanzare alcuna pretesa, in quanto che i beni relativi erano devoluti al Demanio dello Stato, a norma dell'art. 2 della legge in esame.

In proposito frequenti furono i conflitti tra i Comuni e il Fondo del Culto, data la confusione nascente dalla promiscuità della terminologia.

Tra l'altro i Comuni vollero sostenere erroneamente che in tali casi non doveva parlarsi di trasformazione di un ente (la ricettizia) in un altro (la collegiata), ma piuttosto della coesistenza dei due enti: e perciò i Comuni avevano diritto, in misura proporzionale, sui relativi beni.

Qualche autore (36) ha voluto sostenere che le dichiarazioni di collegialità emesse in forza dell'accordo 29 agosto 1839 (37) dovevano ritenersi abrogate dal Decr. luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Ma, come la stessa Corte di Cassazione (38) ha ripetutamente sentenziato, tale tesi non si regge, giacchè le cennate dichiarazioni di collegialità erano provvedimenti definitivi emessi da membri dell'amministrazione attiva, secondo il di-

---

(35) Cfr. FRIZZATI A., *I Capitoli Cattedrali e le leggi eversive dell'asse ecclesiastico*, in *Riv. di dir. eccl.* 1890-91 p. 254, n. 12.

(36) SCADUTO, *Abrogazione delle trasformazioni delle ricettizie in collegiate* in *Miscellanea di Archeologia Storia e Filologia dedicata al Prof. Salinas* p. 406-416; cfr. pure *Manuale II*, n. 303.

(37) Cfr. n. 126.

(38) *Cassaz.* 20 *gennaio* 1934 (*F. C. c.* DI GROTTOLE); Cfr. *Dir. Ecc.*, 1934, p. 290 ss; *Cassaz.* 1 *febbraio* 1930: (Comune di Bisceglie. c. F. C.).

ritto pubblico del tempo, i quali erano legittimi rappresentanti delle due autorità sovrane ed investiti dal Re e dal Pontefice di pieni poteri.

Perciò i provvedimenti su indicati tenevano le veci ed avevano il valore di quelli che si sarebbero potuti emettere direttamente dai sovrani committenti, senza che occorresse una loro ratifica, poichè l'approvazione dei medesimi doveva ritenersi anticipatamente concessa col conferimento di quei poteri.

Ma a parte va notato che l'assenso del Re risulta intervenuto anche posteriormente con la formula « S. M. ne resta intesa », che sanzionava e attribuiva, ove ciò fosse occorso, esecutorietà nel Regno alla deliberazione, cui si riferiva.

Perciò il Decr. luogotenenziale 17 febbraio 1861, nell'autentica interpretazione della Dicasteriale Mancini del 20 giugno 1861, non ha avuto efficacia derogatoria alle predette dichiarazioni di collegialità (39).

g) Sebbene la ricettizia *natura sua* non sia di giuspatronato comunale, tuttavia lo può essere in casi particolari, quando il Comune abbia uno dei titoli giuridici costituenti il giuspatronato.

Il Comune patrono, in quanto tale, aveva diritto a esercitare la rivendicazione dei beni della ricettizia tanto non curata quanto curata: in quest'ultimo caso non era soppresso il giuspatronato, in quanto la rivendicazione non si esercitava già su tutti i beni, ma solo sulle partecipazioni, salva restando la quota curata; e pertanto il giuspatronato veniva ad essere limitato al solo beneficio curato sopravvissuto.

Ma il Comune patrono era interessato a esercitare il diritto di rivendicazione, in quanto conseguiva il realizzo immediato alla pubblicazione della legge, senza pertanto perdere le annualità delle partecipazioni che si rendevano vacanti; e poichè poteva sperimentare entro due anni tale diritto sui beni stessi della ricettizia e non già sulla relativa rendita intestata al Fondo Culto, non veniva a perdere la differenza tra il valore effettivo e quello nominale dei beni stessi.

Tuttavia, se era già decaduto il diritto di rivendicazione perchè il Comune non lo aveva esercitato entro 5 anni dalla pubblicazione della legge (art. 5), allora poteva giovarsi del diritto di devoluzione, il quale non aveva altro termine se non quello comune trentennale decorrente dalla vacanza di tutte le partecipazioni, ridotto poi dalla

(39) Non è poi esatto parlare di trasformazioni di ricettizie in collegiate, come fa lo Scaduto, quando si tratta di atti dichiarativi e non costitutivi della collegialità: cfr. n. 126.

L. 4 giugno 1899 quinquennale, dalla vacanza suddetta, o, verificatasi questa, dalla pubblicazione della legge.

Ma differenti erano gli oneri incombenti sul Comune patrono, a seconda che esercitava il diritto di rivendicazione o quello di devoluzione.

Rivendicando, il Comune era tenuto a provvedere, secondo il diritto canonico, la congrua e la dotazione della chiesa; mentre il Comune devoluzionario era tenuto a provvedere la congrua nel limite di L. 800 e la dotazione della chiesa entro le disponibilità dei beni della ricettizia, a norma dell'art. 7 della L. 4 giugno 1899.

138. — Tanto il *Fondo Culto* che il *Comune* erano *cointeressati* rispetto ai beni delle ricettizie, ma con diversa figura giuridica.

Il *Fondo Culto*, che aveva diritto alle rendite sino alla vacanza di tutte le partecipazioni, può essere assimilato all'usufruttuario e amministratore interino, mentre il Comune non era che il nudo proprietario.

Tale distinzione fu fatta valere nei confronti del Fondo Culto, quando questo, senza interpellare il Comune o senza che questi di fatto vi intervenisse, affrancò canoni, censi ed altre prestazioni perpetue con i benefici delle leggi 29 gennaio 1880 n. 5253 e 29 giugno 1893 n. 347 (ossia in misura di 15 annualità invece che di 20). E poichè tali benefici riguardavano il Fondo Culto, (quando esso fosse stato proprietario della prestazione da affrancare e non un semplice usufruttuario e amministratore interino), i Comuni chiamarono il Fondo Culto a rispondere della diminuzione di rendita verificatasi per l'indebito abbuono di 5 annualità (40).

139. — Importante è stabilire *il soggetto, a favore del quale deve essere fatta l'assegnazione,* di cui all'art. 2 della L. 15 agosto 1867.

1) Quanto alla *quota curata* è pacifico che essa doveva essere assegnata al beneficio curato, nel quale era venuto a trasformarsi la ricettizia curata.

2) Quanto invece alla *dotazione per la manutenzione della chiesa,* per *l'officiatura* e per il *rifornimento dei sacri arredi,* i pareri non furono concordi.

---

(40) Tale principio è affermato dalla giurisprudenza: *Cassaz. 7 maggio - 4 agosto* 1915 *c. Campanelli* (cfr. *Il Diritto Ecclesiastico* 1916 ,p. 440).

Il cit. art. 2 della L. 15 agosto 1867 nominava esplicitamente le fabbricerie, con l'intento forse di promuovere in tutto il Regno l'estensione delle medesime.

E poichè nelle provincie meridionali, ove esistevano le ricettizie, non vi erano invece fabbricerie, si elevò il dubbio se fosse necessario prima costituirle e quindi assegnar loro la relativa dotazione.

Il Consiglio di Stato, interpellato in merito, in un fondamentale parere del 9 luglio 1880, (41) chiarì che con la parola fabbriceria il legislatore volle accennare a qualsivoglia istituto o ente, al quale sia regolarmente affidata l'amministrazione dei beni di una chiesa parrocchiale e che in conseguenza « l'espressione usata nel su citato articolo ha da intendersi come *la specie più spiccata di quel genere di amministrazioni* che trovansi da per tutto con diversi nomi e con diverse discipline e sulla quali possono esercitare la loro vigilanza gli Economati Generali dei benefici vacanti ».

In base a tale parere il Ministero di Giustizia, con Circolare 26 aprile 1881, ritenne che le dimissioni delle rendite potessero essere fatte al parroco, come rappresentante degli interessi della chiesa e del beneficio, ai quali in sostanza il legislatore aveva inteso di provvedere (42).

Conformemente, l'art. 7 della L. 4 giugno 1899 n. 191, che detta i criteri per tradurre in atto il precetto dell'art. 2 della L. 15 agosto 1867, indica la chiesa parrocchiale e non più la fabbriceria, come soggetto a favore del quale la dotazione deve essere fatta.

Non è esatto perciò quanto hanno affermato alcuni Autori, e cioè che l'assegnazione del Comune si risolve in sostanza in una dotazione del beneficio parrocchiale (43); anzi, dato che a questo veniva già provveduto con lo stralcio della quota curata, in una super-dotazione del beneficio stesso (44).

A parte la discutibile affermazione che nelle provincie meridionali la chiesa non è istituto separato dal beneficio parrocchiale, l'amministrazione dei beni però, anche se tenuta dalla stessa persona (il parroco), rimane sempre distinta, come ben distinta ne è la destinazione dei redditi relativi, in quanto i beni beneficiari sono destinati al sostentamento dell'investito, mentre i beni della chiesa sono devoluti per l'appunto alla manutenzione del sacro edificio, alle spese di officiatura e al rifornimento dei sacri arredi.

Non dotazione, e tanto meno super-dotazione, del beneficio parrocchiale quindi, ma dotazione della chiesa: a costituir la quale non era necessario erigere prima una fabbriceria o amministrazione analoga, come continuò a sostenere lo Scaduto (45).

---

(41) Cfr. Saredo, *Codice Eccles.* I, p. 265.
(42) Cfr. Saredo, *Codice Eccles.* II, p. 268.
(43) Piga E., *La dotazione delle Chiese parrocchiali ex-ricettizie da parte dei Comuni* in *Il Diritto Ecclesiastico* (XXXVIII) 1927, n. 3-4, p. 100.
(44) Scaduto Fr., *Manuale II*, n. 305.
(45) Scaduto Fr., *Manuale* (ed. 1891) I, n. 148.

3) Per riscuotere la pensione, il partecipante non era tenuto alla residenza. Perciò, chi si fosse allontanato, con autorizzazione vescovile e provvedendo all'adempimento degli oneri, non poteva essere privato della pensione, a norma dell'art. 3 della L. 15 agosto 1867 che pose, come condizione per il pagamento della pensione, solo l'adempimento degli oneri, non la residenza (Corte Suprema di Roma Sez. Civ. 26 agosto 1889 - 1 maggio 1891 (Marcantonio c. F. C.).

140. — Quanto alla *forma di tale assegnazione* però non bastava che il Comune stanziasse nel proprio bilancio la somma relativa, ma doveva intestare alla parrocchia la rendita relativa (46).

Quanto alla *specie, nella quale deve costituirsi detta rendita,* il Comune può assegnarla non solo in rendita iscritta sul Gran Libro Pubblico, quanto in canoni, censi livelli ecc., a mente dell'art. 2 cpv. 2.3 della L. 15 agosto 1867, a meno che non si mostri la inesigibilità totale o parziale dei medesimi.

141. — Circa la *procedura per ottenere dal Comune la dotazione della chiesa* (per l'assegno della congrua non vi può essere questione, essendo determinata nel limite fisso di L. 800), l'art. 51 del Reg. 25 agosto 1899 n. 350, in esecuzione dell'art. 7 della L. 4 giugno 1899, stabilisce che la dotazione deve essere determinata di comune accordo tra il Parroco, il sindaco, il Subeconomo dei benefici vacanti ed il Ricevitore in rappresentanza del Demanio, i quali compileranno un progetto di assegnazione che deve essere approvato tanto dall'autorità tutoria del Comune quanto dal Ministero della Giustizia e per gli Affari del Culto; e « quando vi sia disaccordo fra i rappresentanti degli enti intressati, il Ministero della Giustizia, esaminate le osservazioni della parte e sentita la Direzione Generale del Fondo per il Culto, formerà un progetto di assegnazione che sarà provvisoriamente eseguibile, salvo i definitivi provvedimenti, in sede giudiziaria » (art. 53).

In proposito sorse la questione se l'azione giudiziaria, del parroco contro il Comune per ottenere la dotazione della chiesa, fosse proponibile solo dopo

(46) Cfr. art. 7, 1° cpv. L. 4 giugno 1899. *Cons. di Stato* 9 *luglio* 1880 e *Circ. della Dir. Gen. del Fondo per il Culto*, 23 *giugno* 1890 *n.* 30/51001 (in *Riv. di dir. Eccl.* (III) 1892-93 p. 188 ss).

che fosse stato tentato infruttuosamente l'accordo e siasi emanato il decreto per l'assegnazione provvisoria delle rendite, a norma dell'art. 53 del Regolamento citato.

La risposta affermativa non ci par dubbia, quantunque giurisprudenza e dottrina sembrino contrari.

La Corte di Cassazione risolse la questione in maniera contradittoria, sebbene a brevissima distanza di tempo (47); mentre le Corti di merito, e particolarmente quella di Trani (48), la risolsero in senso negativo, affermando che nè il tentativo di amichevole componimento nè il procedimento, di cui all'art. 53 del Reg. citato, sono indispensabili perchè il parroco possa adire la via giudiziaria; e quanto all'assegnazione provvisoria, essendo questa una misura cautelativa disposta nell'interesse della parrocchia, il parroco può rinunziarvi e ricorrere senz'altro all'autorità giudiziaria, cui spetta in definitiva provvedere.

Quanto poi all'eccezione che, se così fosse, il legislatore avrebbe dato dei consigli anzichè dettar delle norme, fu risposto che il legislatore, oltre alla facoltà di adire la via giudiziaria, aveva voluto dare anche le norme per l'accordo, qualora vi si addivenisse, e per il periodo intermedio tra la fine infruttuosa del tentativo di accordo e la liquidazione definitiva in sede giudiziaria(49).

Ma si è giustamente osservato (50) in contrario che il legislatore, con le disposizioni regolamentari in esame, ha voluto attenuare, e possibilmente eliminare, i motivi di un conflitto lungo e dispendioso tra il Comune e la parrocchia, ambedue enti pubblici soggetti alla tutela del o Stato. Perciò rende obbligatorie le trattative per l'accordo e le riveste delle massime garanzie formali, imponendo l'intervento anche del Sub-economo dei benefici vacanti e del Ricevitore del Registro.

Non è pertanto esatto affermare che il parroco è libero di rinunziare all'assegnazione provvisoria delle rendite.

Infatti il Ministero della Giustizia, valendosi del proprio potere di surrogazione (di cui all'art. 23 del Reg. per gli Economati Generali dei benefici vacanti, approvato con Decr. luogotenziale 23 maggio 1918 n. 978), qualora ritenesse esorbitanti le pretese del parroco, potrebbe costringerlo ad accettare l accordo che fosse vantaggioso per l'ente.

Inoltre il provvedimento interessa anche il Fondo per il Culto, che deve essere preventivamente interpellato, perchè ha l'effetto di sgravarlo dell'onere di provvedere alle spese di culto e parzialmente anche della corresponsione della

---

(47) *Cassaz. a Sez. Unite* 17 *marzo* 1906 (*parroco c. Com. di Apice*): *Cassaz.* 10 *marzo* 1906; (*parroco c. Com. di Triggiano*). Cfr. *Rivista di diritto eccl.* (XVI) 1916, p. 213, 231; cfr. pure ibid. p. 193 ss: Petrillo, *La dotazione delle fabbricerie delle chiese ex-ricettizie.*

(48) Cfr. *Diritto ecclesiastico italiano* 1911, p. 279; 1919, p. 349.

(49) Scaduto Fr., *Manuale II*, n. 315.

(50) Piga E., o. c. n. 4-5 p. 103 ss.

congrua; obblighi, che, per effetto della devoluzione delle rendite, si sono riversate sul Comune.

E' in definitiva il Ministero della Giustizia, che approverà o meno l'accordo raggiunto; e in caso di disaccordo, se riterrà sufficientemente soddisfatte le ragioni della parrocchia dalle eventuali offerte del Comune, obbligherà il parroco, anche se riluttante, ad accettarle; altrimenti emetterà il provvedimento di cui all'articolo 53 del Regol. citato. Si tratta invero di un'applicazione del principio generale in base al quale le norme di diritto pubblico sono sempre imperative per il singolo, mentre per la pubblica autorità, essendo data facoltà alla medesima, sotto certe condizioni o modalità, di applicarle o meno, hanno non di rado carattere direttivo (51).

Infine il Parroco, mentre può agire *iure proprio* per ripetere dal Comune il supplemento di congrua entro il limite di L. 800, ha bisogno di essere autorizzato per intraprendere un giudizio nell'interesse della chiesa, di cui è il rappresentante, a norma del R. Decreto 3 giugno 1924 n. 985: autorizzazione che potrebbe essergli negata, qualora non si fosse tentato l'amichevole componimento. L'azione del parroco è pertanto vincolata a seguire le disposizioni regolamentari nell'ordine in esse stabilito.

142. — Invece *il provvedimento di assegnazione delle rendite*, ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento non è un atto obbligatorio, ma discrezionale, in quanto è emanato dal Ministero della Giustizia nell'esercizio di una funzione tutoria, la quale implica una valutazione concreta dell'interesse della parrocchia.

Nè tale provvedimento rappresenta una condizione inderogabile per l'esperimento dell'azione giudiziaria, dato che, come ha affermato la Corte di Cassazione (52), l'attività dell'autorità amministrativa e quella dell'autorità giudiziaria funzionano *in subiecta materia* autonome nelle rispettive sfere di competenza: la prima tende a provvedere alle esigenze immediate e temporanee dell'ente, l'altra a quella definitiva. E pertanto il decreto di assegnazione provvisoria, come non è necessario per proporre l'azione giudiziaria, così può adottarsi in qualunque tempo, anche in pendenza del giudizio. Il principio « *electa una via, non datur recursus ad alteram* » non può quì applicarsi, perchè esso presuppone due rimedi equivalenti, che dia-

(51) Cfr. CAMMEO, *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa* n. 42, p. 70 ss.

(52) *Cass. Roma*, 2 *luglio* 1921 (*Di Giuli c. Comune di Pisticci*) in *Giurisprudenza Italiana* 1924, p. 694.

no luogo ai medesimi risultati di reintegrazione del diritto, non già quando, come nel nostro caso, i risultati siano differenti.

143. — In sede giudiziaria era necessario, come nel procedimento amministrativo, l'intervento dell'Economato Generale dei benefici vacanti e del Fondo del Culto?

A prima vista parrebbe di sì e qualche giudicato (53) ha riconosciuto tale necessità, tenuto presente l'interesse dei due Enti, affinchè gli assegni per la dotazione della chiesa venissero determinati nei giusti limiti:

L'Economato Generale dei benefici vacanti, perchè, oltre al diritto di vigilanza che esso doveva esercitare su tutte le istituzioni di natura ecclesiastica (in base all'art. 16 del Decr. luogoten. 23 maggio 1918 n. 978), aveva diritto, in caso di vacanza, a percepire gli assegni su accennati (54).

Il Fondo per il Culto, perchè, (dovendosi le rendite erogare nell'ordine di precedenza: dotazione chiesa — congrua all'investito), nel caso che esse fossero appena sufficienti al primo scopo, dovrebbe interamente sopportare l'onere del supplemento di congrua.

Esistendo questa concorrenza di interessi, come è stata pienamente riconosciuta e rispettata nel procedimento amministrativo, ugualmente dovrebbe farsi in quello giudiziario.

Ma se il ragionamento valesse, si dovrebbe ritenere indispensabile per le ricettizie curate patronate anche l'intervento del patrono, il quale è anch'egli cointeressato al pari dei due enti predetti (55).

E a parte ciò, sono gli stessi principi fondamentali del processo civile che contrastano con la tesi predetta.

Infatti l'attore è tenuto a chiamare in giudizio il suo debitore, mentre i terzi provvederanno come meglio credono alla tutela dei propri interessi (o con l'intervento volontario nel giudizio, o con il rimedio dell'opposizione del terzo), quando il giudice stesso non provvede a chiamarli in giudizio in base al suo potere discrezionale.

Perciò per la validità del giudizio, il parroco, come legittimo rappresentante della parrocchia, deve convenire solamente il Comu.

---

(53) Cfr. *Corte Appello Trani* 16 *giugno* 1916 in *Dir. Eccles* 1918, p. 263; Petrillo, o. c. in *Riv. di dir. eccles.* (XVI)1906, p. 193, 238; 641-657.

(54) Ibid. p. 225.

(55) Cfr. n. 137 lett. g

ne; e il giudice può statuire sulla sua domanda, senza che sia necessaria la chiamata in causa degli altri eventuali interessati, a meno che non lo ritenga necessario per chiarire singoli aspetti della controversia.

B) *Questioni circa la costituzione della dotazione della chiesa ricettizia*

144. — Il *limite, entro il quale deve essere contenuto l'obbligo del Comune*, è chiaramente precisato dall'ultimo cpv. dell'art. 7 della L. 4 giugno 1899, ove è detto che « i Comuni non saranno tenuti a cedere per i titoli su espressi una rendita maggiore di quella ricevuta, depurata degli oneri ad essa inerenti », analogamente a quanto fu stabilito a favore del Fondo Culto con l'art. 30 della L. 7 luglio 1866.

Ma quando si trattò di definire in concreto l'ammontare di tale rendita, vi furono divergenze di vedute.

I Parroci, pur riconoscendo che il Comune e il Fondo Culto non siano tenuti *ultra vires*, sostennero che si doveva tener presente lo stato di fatto esistente al momento della soppressione, senza calcolare le diminuzioni in seguito avvenute sull'asse patrimoniale degli enti medesimi e senza tener conto degli accertamenti fatti dal Demanio (56).

La giurisprudenza invece ha costantemente ritenuto che le assegnazioni da farsi alle chiese parrocchiali sulle rendite della ricettizia non possono superare il reddito attualmente disponibile ed effettivamente appreso dal Comune; e che delle diminuzioni verificatesi sull'asse patrimoniale non può essere tenuto responsabile il Fondo per il Culto, se non quando queste siano avvenute per sua colpa (57).

A questo proposito si agitò anche la questione se sul patrimonio delle soppresse ricettizie si poteva prelevare la *tassa straordinaria del 30 per cento*.

La giurisprudenza è stata per l'affermativa (58), basandosi principalmente

(56) Cfr. *Relazione della R. Avvocatura Erariale per gli anni* 1912, 1925, p. 404 e giurisprudenza ivi citata.

(57) Cfr. *Cassaz.* 16 *giugno* - 23 *luglio* 1913 (*c. Iacoviello*) in *Dir. Eccles.* 1913 p. 435 - *Cassaz.* 7 *maggio* - 4 *agosto* 1915 (*c. Campanelli*) in *Dir. Eccl.* 1916, p. 440. Cfr. pure n. 138.

(58) Cfr. *Cass.* 7 *dicembre* 1913 - 7 *gennaio* 1914 (*c. Dello Jacono*) in *Dir. Eccl.* 1916, p. 447 - *Cassaz.* 6 *dic.* 1914 e 12 *gennaio* 1915 (*c. Sbarra*) in *Dir. Eccles.* 1916 p. 443. Quando invece si tratta di parrocchia già unita ad una Collegiata soppressa, la giurisprudenza ammise che gli assegni per spese di culto siano esenti dal prelevamento del 30%: cfr. *Cassaz.* 25 *gennaio* - 28 *marzo* 1911 (*c. Carpentieri*) in *Dir. Eccles.* 1911, p. 15 6 - *Cassaz.* 5-22 *dicembre* 1913 (*c. Mazzella*) in *Dir. Eccl.* 1916, p. 451.

sull'art. 41 del Reg. 25 agosto 1899, che obbliga il Fondo Culto, prima di procedere alla consegna delle rendite al Comune, ad accertare e riassumere, prendendo a base la rendita liquidata ed assegnata dal Demanio, l'attuale situazione del patrimonio della soppressa ricettizia in modo che risulti l'importo annuo della rendita iscritta, « depurata della tassa straordinaria del 30% sull intero patrimonio »; che se questa non fosse interamente compensata con la rendita iscritta, « la differenza sarà prelevata sulla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni di certa e sicura esazione ».

Ma poichè questo articolo del Regolamento, anzichè spiegare la legge, è in contrasto con la medesima, si deve concludere che detto articolo è illegale e perciò stesso inefficace.

Infatti l'art. 18 della L. 15 agosto 1867 impose a favore del Demanio la tassa straordinaria del 30% su tutto il patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie. Questa eccezione fu estesa, con la L. 2 agosto 1870 n. 5784, articolo 5, ai benefici che avessero l'obbligo principale e permanente di aiutare il parroco nell'esercizio della cura d'anime, ed anche a quei beni che, costituendo il patrimonio parrocchiale, fossero amministrati dalle fabbricerie o da istituti congeneri (59).

Orbene tutti i beni della ricettizia curata devono essere compresi tra questi, in quanto che, come già si disse, le partecipazioni devono essere considerate come benefici, i cui investiti hanno l'obbligo principale e permanente di cooperare alla cura d'anime.

E' vero che tale aspetto essenziale della natura della ricettizia fu trascurato dalla legge, che di fatto soppresse le dette partecipazioni. Ma, nonostante ciò, il legislatore ordinò che dai beni della ricettizia si dovesse innanzi tutto provvedere alla dotazione della chiesa e alla congrua.

Detti beni perciò, se non costituivano in atto il patrimonio parrocchiale, vi erano essenzialmente destinati in linea principale, riservando il supero ai comuni.

Di conseguenza, almeno quella parte di beni ricettizi assegnati alla parrocchia come dotazione-chiesa e congrua, costituendo un vero e proprio patrimonio parrocchiale, deve essere esente dalla tassa straordinaria del 30%.

Ma anche l'altra parte residua dovrebbe andarne esente, perchè la tassa predetta fu applicata a favore del Demanio su tutti i beni ecclesiastici, prima che questi passassero al Fondo Culto

Ma nel nostro caso, devoluzionario dei residui beni ricettizi è il Comune, mentre il Fondo Culto ne è usufruttuario e amministratore interino, e, solo in caso di decadenza del Comune, tali diritti si consolidano in quello di proprietà:

---

(59) La legge però, rispetto a questi ultimi beni, stabilì che il privilegio dell'esenzione cominciasse a decorrere dal 1° gennaio 1871 e lasciò salvo al Demanio, per il periodo anteriore a tale data, il diritto di esigere il 30% sulle rendite del patrimonio predetto, in modo che il prelevamento del 30% si ridusse ad una tassa pagata per qualche annualità sulle rendite senza diminuzione del capitale.

solo in questo caso perciò il Demanio potrebbe ripetere dal Fondo Culto la corresponsione della tassa straordinaria del 30%.

In tutti gli altri casi, qualora detta tassa fosse stata applicata, la parrocchia, per i beni ad essa assegnati, e il Comune, per quelli residui devolutigli, avrebbero il diritto di agire principalmente contro il Demanio per la restituzione della tassa e sussidiariamente contro il Fondo Culto, che non ha tutelato i diritti rispettivamente della Parrocchia e del Comune.

145. — L'art. 3 della L. 15 agosto 1867 disponeva per gl'investiti delle soppresse partecipazioni « *un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria* ». Si sostenne perciò che la parrocchia non poteva mai pretendere, a titolo di dotazione, una somma maggiore di quella che veniva annualmente erogata per le spese di culto nella soppressa ricettizia, affinchè restasse salva la parte delle rendite destinata ai partecipanti.

Tale tesi, che prevalse in giurisprudenza, fu molto discussa in dottrina (60).

Essa si fonda anzitutto su un falso supposto, e cioè che altrimenti si lederebbero i diritti dei partecipanti; ma ciò si verificherebbe solo nel caso che questi continuassero a sussistere. E poichè invece la legge stessa li aveva soppressi, ne segue che l'onere degli assegni vitalizi ai partecipanti deve considerarsi come temporaneo e man mano estinguentesi. Esso non incide perciò sulla situazione patrimoniale, ma solo, e temporaneamente in misura decrescente, su quella economica.

La dotazione della chiesa invece è un elemento patrimoniale, permanente e costante, a determinare il quale è necessario riferirsi alla situazione patrimoniale.

Tanto più che l'art. 2 della L. 15 agosto 1867 subordinava la devoluzione delle rendite ai Comuni e la conseguente dotazione della chiesa alla cessazione degli assegni ai partecipanti.

Ma la smentita più recisa della tesi predetta ci è fornita dall'art. 7 della L. 4 giugno 1899, il quale esige una dotazione *ex novo*, stabilita in rapporto all'importanza dei fabbricati e alle esigenze del servizio parrocchiale.

E il Regolamento relativo (art. 52) aggiunge che dovrà essere tenuta *anche* presente la somma, che secondo gli statuti della soppressa ricettizia veniva annualmente erogata in spese di culto: dunque tale somma non rappresenta la misura prestabilita dell'assegno da farsi, ma solo un dato da tenere prtsente nella determinazione dell'assegno stesso.

Anzi, dato che il citato art. 52 del Regolamento prescrive che nel deter-

(60) Cfr. CALISSE, *Manuale di Dir. Eccles*, n. 178 p. 284.

minare tale assegno si abbia riguardo alle mutate condizioni della chiesa, ne segue che esso deve essere senz'altro superiore al consueto.

Che cosa sono infatti coteste mutate condizioni della chiesa, se non la sua trasformazione da ente curato collegiale in ente curato singolare?

Pertanto, se non si volle rispettare la destinazione di tali beni, lasciandoli intatti nelle mani del curato, si deve però aver riguardo che questi deve ora sostenere da solo l'onere, che prima era condiviso con i partecipanti.

E' logico pertanto che, aumentando gli oneri, debbano proporzionalmente aumentare le rendite per sopportarli.

146. — L'art. 7 della L. 4 giugno 1899 e gli art. 51-52 del Regolamento relativo stabiliscono alcuni *criteri di massima per la determinazione della dotazione della chiesa*. Essa comprenderà:

a) la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della chiesa, tenuto conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale:

b) la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi:

c) la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto dell'importanza dei fabbricati. Nel determinare tali spese sarà tenuto presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della chiesa, la somma che, secondo gli statuti della soppressa ricettizia o comunia veniva annualmente erogata. Ad ogni modo le spese dell'ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi non saranno calcolate, in complesso, meno di L. 150 annue.

Che se la parrocchia possedesse rendite proprie specialmente destinate a sopperire a dette spese, la dotazione da costituirsi sarà diminuita dall'importo corrispondente.

Entro tali confini, alquanto elastici, vi è una latitudine di apprezzamento nel determinare l'assegno, che potrà inoltre variare anche per alcune circostanze di fatto, p. e. ammontare della popolazione e quello del patrimonio della soppresa ricettizia.

I Comuni, allo scopo di realizzare il maggior profitto dalla devoluzione dei beni della ex-ricettizia, pretesero di corrispondere le spese di culto nella misura del 15% dell'intero ammontare della congrua, come era stato stabilito per le parrocchie dall'art. 2 della L. 4 giugno 1899 (61).

(61) Questa legge nella prima parte trattava dell'aumento delle congrue parrocchiali e nella seconda dell'anticipata consegna ai Comuni dei beni delle ex-ricettizie.

Ma tale pretesa è assolutamente infondata, perchè la legge ha dettato norme specifiche per la dotazione delle ex-ricettizie, dalle quali non si può prescindere per adottare quelle generiche stabilite per le semplici parrocchie. Inoltre l'articolo 2 cit. disciplina un obbligo del Fondo Culto, quando non vi siano altri enti morali o privati tenutivi in linea principale. Ora, nel caso in questione, è proprio il Comune che vi è tenuto in base alla legge stessa e secondo le norme in essa stabilite, anche se perciò nessuna eccedenza risultasse a favore del Comune, il quale non ha in merito un diritto effettivo, ma eventuale; qualora precisamente le rendite non siano assorbite dalla dotazione della chiesa e della congrua. E' a questi fini che la legge ha inteso provvedere in via principale, devolvendo l'eventuale residuo ai Comuni.

147. — Il Comune è dunque tenuto ad assegnare la rendita corrispondente alla manutenzione e conservazione tanto della chiesa che della canonica, dove questa esista.

E dove invece non esiste, è tenuto il Comune a corrispondere un *assegno per l'alloggio del parroco?*

Lo *Scaduto* lo nega recisamente (62); ma la giurisprudenza è stata per l'affermativa (63): e ben a ragione.

La canonica infatti è, al pari della chiesa e della sacrestia, un elemento indispensabile al regolare disimpegno della cura d'anime, perchè come è necessario l'edificio pubblico (chiesa), così occorre quello privato (canonica) per la degenza del curato, non potendo questi stare *sub divo*. La canonica perciò, essendo una pertinenza necessaria della chiesa, fa parte *natura* sua del patrimonio della medesima. Giustamente dunque la L. 4 giugno 1899 menziona la canonica a proposito della dotazione della chiesa e non già della congrua (64).

Inoltre l'abitazione del curato rientrava tra gli oneri patrimoniali della soppres-

---

(62) SCADUTO, *Manuale II*, n. 316-317.

(63) Cfr. *Cassaz.* 13 *nov.* - 2 *dic.* 1916 (*c. Martino*) in *Dir. Eccl. Ital.* 1917, p. 108 - *Cassaz. Roma* 7 *agosto* 1915 *in Dir. Eccl. Ital.* 1916 p. 273 - *Corte Appello Trani* 21 *luglio* 1913 in *Dir. Eccl. Ital.* 1914 p. 170 - *Corte Appello Trani* 13 dic. 1909 in *Dir. Eccl. Ital.* 1911 p. 279.

(64) Lo SCADUTO (ibid.) tenta spiegare tale collocazione:

a) in forza della tradizione incosciente del *beneficium indistinctum*;

b) per l'addossamento, di solito, dell'edificio della canonica alla chiesa (donde comunione di spesa di manutenzione);

c) data la consuetudine, in alcuni luoghi, che la chiesa anche se con rappresentanza autonoma, provveda *de proprio* alla manutenzione anche della canonica;

d) forse perchè in Sicilia, per l'alloggio del beneficiario (specie vescovile), provvede la fabbriceria, sebbene con fondi forniti dall'ente beneficio.

A parte quest'ultima ipotesi, che riguarda una situazione particolarissima, le precedenti osservazioni non valgono certo a provare la natura beneficiaria della canonica, ma confermano che questa deve considerarsi come bene della chiesa.

sa ricettizia, che non aveva prebenda distinta per la curazia. Di conseguenza il Comune, essendo il successore del patrimonio della ricettizia, deve addossarsene i relativi pesi.

Ma anche ad ammettere che il diritto di abitazione del parroco faccia parte della sua remunerazione personale per l'ufficio ecclesiastico che egli disimpegna, la nostra tesi sussiste ugualmente.

Il Comune, oltre alla dotazione della chiesa, è tenuto a corrispondere anche il supplemento di congrua fino a L. 800 annue mentre per l'eccedenza sino al limite della congrua attuale vi è tenuto il Fondo Culto.

Ora nella liquidazione di questo supplemento di congrua, il Comune, ai sensi dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1899, come non può computare tra le attività del beneficio il reddito della canonica, così deve calcolare al passivo la spesa del relativo fitto di casa, dove la canonica non c'è.

Lo *Scaduto* eccepisce che le obbligazioni devono essere tassative nè fondabili sull'analogia; e poichè il cit. art. 14 si riferisce alle liquidazioni dei supplementi di congrua fatte dal Fondo per il Culto, dunque non è applicabile a quelle fatte dal Comune.

Ma l'eccezione non può essere accolta.

La L. 4 giugno 1899 stabilisce nel cap. I i criteri per le liquidazioni del supplemento di congrua in genere, mentre nel cap. II, insieme alle disposizioni per l'anticipata riconsegna dei beni delle soppresse ricettizie ai Comuni, detta anche le norme particolari per la liquidazione del supplemento di congrua al beneficio curato non soppresso. E' logico che, dove la norma particolare non statuisce, s'intendono sussistenti le norme generali relative alla stessa materia.

L'obbligazione di provvedere a corrispondere l'assegno per l'alloggio del curato, dove non c'è la canonica, è dunque ugualmente tassativo per il Comune come per il Fondo Culto. La fonte dell'obbligazione non è affatto l'analogia, ma la legge stessa: esplicita per il Fondo Culto e implicita, ma ugualmente efficace, per il Comune.

Se per contrario si dovesse accettare la tesi dello Scaduto, si verificherebbe una assurda sperequazione tra le parrocchie semplici e quelle ex-ricettizie: le quali, pur avendo beni propri, si troverebbero in condizioni deteriori rispetto alle prime, anche se misere.

Nè vale replicare che ad ogni modo vi è sempre il Fondo Culto, che è tenuto a provvedere all'assegno per l'alloggio; perchè, come si è più volte ripetuto, il Fondo Culto vi è tenuto solo quando non vi siano altri enti a ciò obbligati. Ma nel caso in questione questo altro ente è proprio il Comune, il quale, come si è pure più volte ripetuto, ha un diritto solo eventuale e non effettivo ai residui beni ex-ricettizi.

Un'ultima osservazione, questa fondata sull'analogia, ma senza dubbio legittima.

L'art. 3 della L. 15 agosto 1867, stabilendo l'ammontare dell'assegno vitalizio

dovuto ai partecipanti soppressi e proibendo severamente ogni e qualsiasi accrescimento di detto assegno, chiarisce al 3 cpv.: «Quando l'odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte dell'ente soppresso, continuerà ad usarne». Ora il curato ha avuto sempre diritto alla canonica, dove questa c'era, e al relativo assegno, dove questa invece non c'era.

Il curato pertanto, non essendo stato soppresso come i partecipanti, conserva tale diritto per sè e successori, senza che con ciò si possa parlare di accrescimento dell'assegno dovutogli, come accrescimento non è, ai termini del citato articolo, l'abitazione beneficiale dei partecipanti.

Se infine il Comune è tenuto (com'è tenuto) alle spese di manutenzione e di conservazione della canonica, ciò presuppone che il medesimo è tenuto a provvedervi qualora non esistesse affatto.

148. — Principio della legislazione eversiva fu che, in conseguenza del diritto di successione, l'ente successore è tenuto all'*adempimento dei pesi inerenti al patrimonio dell'ente soppresso*, anche se abbiano carattere veramente religioso (65).

L'art. 8 della L. 4 giugno 1899 n. 191 invece dice che «i Comuni non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il Culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi».

Sbaglierebbe però chi volesse scorgere nel citato articolo una deroga generale al principio su accennato, quasi che il Fondo per il Culto non fosse più tenuto all'adempimento dei pesi religiosi di tutti gli enti ecclesiastici soppressi e non già di quelli soli inerenti alla ex-ricettizia.

La L. 4 giugno 1899 si occupa solo delle ex-ricettizie e non già di tutti gli altri enti ecclesiastici soppressi: l'art. 8 pertanto vale e si capice solo per quelle e non per questi.

A parte il Fondo Culto, la cui posizione resterebbe immutata (66), ma se si accettasse la tesi opposta si verrebbe ad ammettere que-

(65) Cfr. L. 7 luglio 1866 n. 3036, art. 28 n. 1, art. 11 cpv. 3°, riconfermati dall'art. 22 della L. 15 agosto 1867 n. 3848.

(66) Il Fondo Culto ha sostenuto di essere obbligato soltanto in modo generico all'adempimento dei pesi religiosi. Cfr. però: *Cassaz. sez. un.* 27 *dic.* 1931 (*Giurisprud. Ital.* 1932, I, 1, 154; 29 nov. 1932, *Il Dir. Eccl.* 1933, p. 15) che compiere gli oneri già gravanti i beni degli il Fondo per il Culto è tenuto ad adempiere gli oneri già gravanti i beni degli enti soppressi, solo se si ha persona che abbia azione per pretenderne l'adempimento: in tal caso gli oneri devono essere corrisposti dal Fondo Culto nella loro totalità, purchè rientrino nei limiti delle rendite effettivamente incamerate.

sto assurdo, cioè che il legislatore, mentre obbliga gli altri successori degli enti ecclesiastici soppressi (quale i patroni, riversatari o devoluzionari) ad adempiere i pesi religiosi annessivi, ne esimerebbe invece il Comune, che, per solo favore della legge e senza nessun altro titolo, è stato dichiarato devoluzionario.

Fermo dunque il principio generale, vediamo ora quale sia il contenuto della deroga stabilita per le sole ex-ricettizie.

Il Comune è tenuto a soddisfare:

1) i pesi non religiosi, a norma della stessa lettera della legge, che parla espressamente di pesi religiosi;

2) i pesi religiosi, quando vi sia persona che abbia azione per pretenderne l'adempimento;

3) i pesi religiosi inerenti all'ente conservato, che risulta dalla riduzione o trasformazione dell'ente collegiale in singolare, ossia al beneficio curato, di cui all'art. 1 n. 1 della L. 15 agosto 1867, come d'altronde risulta nell'art. 2 della legge medesima, dall'art. 7 della L. 4 giugno 1899 e dagli art. 50-52 del relativo Regolamento, in base ai quali il Comune è tenuto a provvedere alla dotazione della chiesa (in cui è compresa l'officiatura) e alla congrua.

Restano pertanto compresi nella deroga solo i pesi religiosi inerenti ai fini essenziali del collegio ricettizio soppresso, in quanto che, ai sensi del cit. art. 8 n. 1 e art. 50-52 del relativo Regolamento, il Comune (o il Fondo Culto, quando si sia verificato la decadenza dei diritti del Comune) non è tenuto alle spese di officiatura nella misura antica, quando cioè detta officiatura era mantenuta dall'intero collegio ricettizio, ma nella misura « strettamente richiesta dai bisogni del servizio parrocchiale ». Ed è logico: soppresso il collegio ricettizio, non poteva stanziarsi in bilancio una spesa, che era devoluta per mansioni, una volta e ora non più, da esso esplicate; sempre però che non vi sia persona che abbia azione per pretenderne l'adempimento.

Restano perciò aboliti soltanto quegli oneri, che, oltre ad essere inerenti ai fini essenziali della soppressa ricettizia, costituiscono un obbligo di carattere morale e non giuridico.

C) *Questioni circa lo stralcio della quota curata.*

149. — Esaminate le principali questioni relative alla dotazione della chiesa, restano quelle relative ai *beni beneficiari*.

L'art. 28 n. 4 della L. 7 luglio 1866 n. 3036 poneva a carico del Fondo per il Culto: « Un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue ».

Tale obbligo fu esteso anche ai Comuni devoluzionari in forza dell'art. 2 ultimo cpv. della L. 15 agosto 1867 e riconfermato, con l'art. 7 n. 2 della L. 4 giugno 1899, nella stessa misura di Lire 800, malgrado gli aumenti frattanto e in appresso concessi dal F. C. (67), il quale era tenuto a corrisponderli alle parrocchie ex-ricettizie così come a tutte le altre (68), anche se al Comune devoluzionario fosse restato un supero dei beni ex-ricettizi. Quando invece la quota curata di massa, che doveva essere assegnata come congrua parrocchiale ai termini dell'art. 1 n. 1 della L. 15 agosto 1867, fosse stata superiore alle L. 800, allora il Comune non aveva l'obbligo di corrispondere per tal titolo alcun assegno al curato, il quale però aveva il diritto di ripeterlo dal Fondo Culto nei limiti degli aumenti da questo via via concessi.

Ma il Comune aveva diritto, nel fissare definitivamente la congrua al parroco, di dedurre quanto oltrepassava il limite massimo della congrua stabilita dalla legge in L. 800?

Lo *Scaduto* (69) lo afferma recisamente, ritenendo che la legge fissava in L. 800 il massimo della congrua da assegnarsi nella liquidazione definitiva, mentre la quota curata, prima goduta, doveva rispettarsi solo nei confronti dell'attuale investito nell'assegnazione provvisoria delle rendite; mentre ai suoi successori toccava la congrua fissata dalla legge: nè più nè meno; il di più doveva essere devoluto ai Comuni.

Ma tale tesi è inaccettabile ai sensi stessi della legge.

Infatti l'art. 1 n. 1 della L. 15 agosto 1867 sopprime il collegio ricettizio, ma salva l'ufficio di vicario curato, al quale assegna « una quota curata di massa per *congrua parrocchiale* ».

---

(67) Aumento sino al L. 900 con promessa di ulteriore aumento sino a lire 1000: L. 4 giugno 1899; finalmente aumento fino a 3.500: R. D. 29 gennaio 1931 n. 227, testo unico supplementi di congrua; e ultimamente aumento del 186% integrato da un ulteriore aumento del 200%.

(68) Art. 50 Reg. 25 agosto 1899 n. 350.

(69) SCADUTO FR., *Manuale II, n.* 308-309.

E' questa quota curata di massa dunque che costituisce la congrua parrocchiale del beneficio curato risultato dalla trasformazione della ricettizia.

E poichè tale quota potrebbe anche essere inferiore alla congrua parrocchiale fissata dall'art. 2 della L. 7 luglio 1866, l'art. 2 ultimo cpv. della L. 15 agosto 1867 impone ai Comuni l'obbligo di costituire il supplemento di assegno in guisa che il benificio curato conservato raggiunga il limite minimo della congrua fissata per tutte le parrocchie con la L. 7 luglio 1866.

Se la tesi dello *Scaduto* dovesse valere per le ricettizie curate, dovrebbe valere anche per le parrocchie, il cui patrimonio perciò dovrebbe essere decurtato dei beni eccedenti il limite della congrua.

La norma generale perciò, che la legge ha stabilito per determinare la congrua al curato della ex-ricettizia, è quella dell'art. 1 n. 1 della L. 15 agosto 1867.

L'altra invece, di cui all'ultimo cpv. dell'art. 2 della legge medesima, è la norma particolare stabilita per il caso, in cui la quota curata non raggiunga il limite minimo della congrua parrocchiale.

Non è perciò legittimo assumere la norma particolare come generale e viceversa, ma bisogna attenersi di regola alla norma generale, a meno che non ricorra eccezionalmente il caso specifico, per il quale è previsto la norma particolare.

E' superfluo perciò discutere se il Fondo Culto, devoluzionario immediato e temporaneo, avesse facoltà di vincolare il Comune, devoluzionario definitivo e intanto nudo proprietario; se la liquidazione, fatta d'ufficio dal Fondo Culto, sia efficace nei confronti coi terzi, ossia del Comune.

E' la legge stessa che, dettando la norma generale e quella particolare per la liquidazione di congrua nel senso predetto, ha superato completamente ogni discussione, partendo dal principio che il Comune ha un diritto non effettivo, ma eventuale sui beni ex-ricettizi veramente esuberanti.

150. — Quale sorte fu conservata al *coadiutorato*?

Se si trattava di beneficio, cui era annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, era conservato a norma dell'art. 1 n. 4 della L. 15 agosto 1867.

Se invece era semplice officio, l'onere relativo era computabile tra le passività del beneficio?

Gli art. 11-12 del Regolamento 25 agosto 1899 lo ammettevano per le semplici parrocchie; a maggior ragione bisogna ammetterlo per le ex-ricettizie.

Nelle discussioni parlamentari si prospettò infatti la costituzione del coadiutorato come rimedio alle lacune, che si sarebbero inevitabilmente verificate nell'esercizio della cura dopo la graduale scomparsa dei partecipanti soppressi.

Lo *Scaduto* (70) obbietta che nella ricettizia curata la figura giuridica del coadiutorato non poteva istituzionalmente esserci, dato che tutti i partecipanti erano tenuti a coadiuvare il vicario curato nella cura.

Appunto per questo l'onere del coadiutorato poteva e doveva essere computato tra le passività del beneficio.

Diversamente si sarebbe verificata un'assurda sperequazione tra le semplici parrocchie, per le quali l'onere era deducibile, e le ex-ricettizie.

Del resto gli art. 11-12 del Regolamento 25 agosto 1899 ammettevano tra i titoli legittimi per ottenere l'assegno pel coadiutorato, oltre al titolo originario (fondazione o decreti o provvisioni dell'Autorità Ecclesiastica muniti di *Exsequatur* o di *Placet*: art. 11); anche, sia pure in via di eccezione e a discrezione del magistrato, l'antica consuetudine debitamente dimostrata e sempre in concorrenza delle altre condizioni, cioè:

a) che l'onere fosse a effettivo carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del Comune o del Patronato (art. 12 n. 2);

b) permanenza della necessità del coadiutorato, avuto riguardo alla popolazione e alla estensione della parrocchia (art. 12 n. 3);

c) proporzionalità ai redditi del beneficio (art. 12 n. 4), non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo Culto.

Quando dunque di fatto vi fosse il titolo originario o quello suppletivo della consuetudine, ciascuno con le condizioni predette, l'onere del coadiutorato era deducibile anche per la parrocchia ex-ricettizia (71).

151. — Quanto alla *decorrenza degli assegni* bisogna distinguere quelli *relativi alla dotazione della chiesa* da quelli *dovuti a titolo di supplemento di congrua al parroco.*

I primi decorrono dalla data, in cui le rendite furono effettivamente apprese dal Comune e non da quella della domanda giudiziale. La ragione si è che trattasi di un obbligo inerente ad un patrimonio

---

(70) SCADUTO FR., *Manuale II, n.* 306, 307, 310-314.

(71) Lo SCADUTO (ibid. n. 314) sussume che gli art. 11-12 cit. sono incostituzionali:

a) l'11, perchè per mezzo di provvedimenti amministrativi non si possono imporre oneri a enti morali; tanto meno per mezzo di decreti o provvisioni dell'Autorità Ecclesiastica sia pure muniti di *Exsequatur* o *Placet*.

Ma ciò varrebbe, qualora i Comuni o il Fondo Culto dovessero pagare *de proprio;* invece tanto l'uno che l'altro sono tenuti, ma non ultra vires, ossia entro il limite dei beni ecclesiastici ad essi devoluti. Quanto ai Comuni poi, più che di onere, dovrebbe parlarsi di riduzione di un ingiusto arricchimento.

b) l'art. 12, perchè la consuetudine non è fonte di obbligazione, se non nei casi ammessi eccezionalmente dalla legge.

E infatti, nel caso in parola, la consuetudine non è dato come titolo legale, ma solo equipollente e per di più in via equitativa e discrezionale.

legato a scopi di carattere permanente, il cui adempimento non può essere soggetto a interruzioni o sospensioni per volontà dei rappresentanti degli enti interessati (72).

Tuttavia qualche giudicato (73) ha ammesso che, per il periodo anteriore all'effettiva consegna delle rendite al Comune, questo è tenuto a rimborsare al parroco le spese, che quest'ultimo dimostrasse di aver effettivamente incontrate, nei limiti però dei bisogni del culto parrocchiale.

Il secondo costituisce un diritto personale del parroco e decorre dalla data della provvista canonica.

Quanto alla *prescrittibilità degli assegni* per la dotazione della chiesa (per quelli della congrua non vi può essere discussione), l'obbligo del Comune, essendo imposto da una legge per un motivo di pubblico interesse, non è soggetto alle norme di estinzione prevedute nel Codice civile, e perciò per giurisprudeza costante è ritenuto imprescrittibile (74).

Invece l'azione di rimborso degli assegni arretrati è ritenuta soggetta alla prescrizione quinquennale in base all'art. 2144 del Cod. civ. (art. 2948 del nuovo Cod. civ.), dato che essa riguarderebbe sempre una prestazione pagabile ad anno e suscettibile di una domanda giudiziaria autonoma e data ancora la necessità sociale di impedire il soverchio cumulo di qualsiasi rata di denaro pagabile ad anno, onde non gravare eccessivamente la condizione del debitore (75).

152. — Chi è tenuto a provvedere alle *spese di culto della parrocchia conservata nel periodo intercalare* tra l'indemaniamento dei beni ricettizi e l'effettiva devoluzione ai Comuni?

Non certo il parroco, la cui congrua è destinata al suo personale sostentamento. Nemmeno i partecipanti soppressi, il cui assegno vi-

---

(72) Cfr. *Cassaz.* 23 *ottobre* - 10 *nov.* 1917 (*c. Lerro*) in *Dir. Eccl. Ital.* 1918 p. 4.

(73) *Cassaz.* 17 *genn.* 1929, (*Calabrese c. Comune di Gravina*) in *Dir. Eccl.* 1929, p. 160 ss.

(74) Cfr. *Cassaz.* 13 *nov.* - 2 *dic.* 1916 (*c. Martino*) in *Dir. Eccl. Ital.* 1917, p. 108 - *Corte App. Trani* 28 *genn.* 1916 in *Dir. Eccl. Ital.* 1916, p. 500.

(75) *Cassaz.* 18 *genn.* 1921 in *Foro Ital.* 1921, P. I p. 391 - *Cass.* 10 *luglio* 1920 in *Foro Ital.* 1920, *P.* I p. 916 Cfr. pure: *Relazione sulla R. Avvocatura Erariale per gli anni* 1912-1925, p. 401.

talizio è tanto tenue da costituire il *minimum* indipensabile concesso al netto da ogni ulteriore onere.

Si è osservato (76) in contrario che, in base alle disposizioni emanate dal Governo Borbonico sull'ordinamento ricettizio dopo il Br. *Impensa* (1819), tale spesa costituiva un onere patrimoniale della chiesa ricettizia e, in mancanza di fabbriceria, essa si prelevava di anno inanno dalla massa delle rendite, prima di ripartire gli assegni ai partecipanti. Qualora la somma prelevata fosse insufficiente o si dovesse provvedere a riparazioni straordinarie della chiesa, la relativa spesa si faceva gravare sulle partecipazioni vacanti; nel caso che queste non bastassero, la differenza della spesa veniva prelevata *pro rata* dagli assegni dei partecipanti. Tale criterio avrebbe dovuto adottarsi anche dopo le leggi eversive, dato che tale ordinamento non è stato abrogato dal Decr. Luogotenz. 17 febbraio 1861, come ebbe a chiarire la Dicasteriale Mancini.

Tale tesi non è però accettabile, precisamente perchè il patrimonio della ex-ricettizia è stato devoluto ad altra destinazione; quindi la condizione economica dei partecipanti non è più quella determinata dall'ordinamento ricettizio, ma invece l'altra creata dall'art. 3 della L. 15 agosto 1867. E come in base al citato articolo è escluso l'accrescimento dell'assegno vitalizio, « nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo », così deve essere esclusa ogni diminuzione, che comunque dovrebbe essere tassativamente, anche se solo implicitamente, imposta.

La soluzione più ovvia, accettata dalla prevalente giuriprudenza (77), è che *vi è tenuto il Fondo Culto* nella misura delle rendite apprese, anche se trattasi di parrocchia di patronato comunale.

La ragione è altrettanto ovvia: il Fondo per il Culto, subito dopo l'indemaniamento dei beni ricettizi, ne divenne il devoluzionario temporaneo sino alla definitiva devoluzione al Comune.

E dunque come è stato il successore, sia pure temporaneo, dei redditi della ex-ricettizia, così ne deve essere degli oneri relativi, altrettanto temporaneamente (78).

---

(76) Cfr. BRANDILEONE, *L'onere delle riparazioni delle chiese parrocchiali già ricettizie.* Estratto dal *Foro Ital.* 1900 (XXV) P. I., p. 785.

SCADUTO, *Rappres. delle parr. vacanti e restauri delle ex-ricettizie* in *Riv. di Dir. Eccl.* 1897, p. 513-529. Da ultimo PIGA E., o. c. n. 15 pag. 121.

(77) *Cassaz.* 16 *giugno* - 23 *luglio* 1913 (*c. Iacoviello*) in *Dir. Eccl. Ital.* 1913, p. 435; *Cassaz.* 17 *dic.* 1913 - 7 *genn.* 1914 (*c. Dello Jacono*) in *Dir. Eccl. Ital.* 1916 p. 1447 - *Cass. Sez. I*, 13 *ott.* 1926 in *Dir. Eccl.* 1927 p. 21. CONTRA, *Tribunale di Lucera 6 maggio* 1913 in *Foro delle Puglie* 1914 p. 136.

(78) *Cassaz. Sez. I* 16 *maggio* 1938 (*F. C. c. Simone*) in *Dir. Eccl.* 1938, p. 258.

Nè vale eccepire che il Fondo Culto, al momento della devoluzione, potrebbe trovare tutte le partecipazioni provviste dei relativi titolari, e che quindi non gli toccherebbe alcun reddito.

Innanzi tutto le partecipazioni si sarebbero rese una volta pur vacanti e quindi l'aspettativa del Fondo Culto era sicura, sicchè avrebbe avuto da rifarsi delle spese intanto sostenute.

In secondo luogo il Fondo Culto aveva diritto ai redditi tutti della ex-ricettizia, dai quali avrebbe ricavato pur sempre un margine, oltre la quota curata e gli assegni vitalizi.

Inoltre, malgrado l'attribuzione di un assegno per l'ordinaria manutenzione della chiesa ex-ricettizia, il *Fondo Culto* — per il periodo anteriore alla consegna dei beni al Comune — è tenuto a sopperire alla spesa per riparazioni straordinarie sopravvenute, sempre nei limiti del patrimonio incamerato, nei quali devono però comprendersi anche le ricadenze delle pensioni rimaste a favore del medesimo Fondo Culto per la morte dei partecipanti. E l'azione per far valere siffatto onere si prescrive in trent'anni.

153. — Circa l'*impiego della rendita eccedente gli obblighi del Comune* sia verso il Fondo Culto che verso la chiesa e il beneficio parrocchiale, la L. 15 agosto 1867 art. 2 ultimo cpv. non poneva alcun vincolo alla disponibilità da parte del Comune.

Esplicitamente l'art. 8 della successiva L. 4 giugno 1899 diceva che « la rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai comuni ».

Invece il relativo Regolamento 25 agosto 1899 stabiliva che « la rendita residuale... sarà... destinata ai fini indicati nell'art. 62 del presente Regolamento; e cioè; (art. 62) in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospedaliera e nel ricovero degl'inabili al lavoro analogamente che per il quarto della rendita delle soppresse Corporazioni religiose attribuito ai Comuni » (L. 7 luglio 1866 art. 35).

Lo *Scaduto* (79) ritiene che questa limitazione importa una innovazione e perciò sembra incostituzionale.

Ma, per sostener ciò, bisognerebbe prima dimostrare che i Comuni abbiano

---

(79) Scaduto Fr., *Ricettizie* in *Nuovo Dig. Ital.* XI, 644, col. 2 penultimo capoverso.

un vero diritto sui beni ex-ricettizi: ciò che lo *Scaduto* stesso nega con vigorose e copiose argomentazioni storico-giuridiche (80).

Atteso dunque il vincolo posto dal Regolamento, se il Comune non lo rispettasse, si verificherebbe la decadenza dei suoi diritti a favore del Fondo Culto, analogamente a quanto è sanzionato nell'art. 35 della L. 7 luglio 1866.

Per noi la risposta affermativa non ci sembra dubbia, appunto perchè i Comuni non possono vantare alcun vero e proprio diritto sui beni ex-ricettizi, e quindi la loro situazione rispetto a questi non può essere diversa da quella che il legislatore ha fissato loro rispetto alle corporazioni soppresse.

L'analogia qui s'impone, tanto più che la pubblica utilità, cui deve essere destinata l'eccedenza delle rendite ex-ricettizie, non può o almeno non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi comunali.

154. — La L. 15 agosto 1867 non stabiliva alcuna *termine ai Comuni per l'esercizio del diritto di devoluzione;* valeva perciò il termine trentennale di diritto comune.

Invece la successiva L. 4 giugno 1899 ne fissa, « sotto pena di decadenza », uno più breve di 5 anni (art. 9); analogamente a quanto aveva stabilito la stessa L. 15 agosto 1867 per l'esercizio dei diritti di rivendicazione o svincolo e di riversione o devoluzione (art. 4-5); mentre la L. 19 dic. 1895 n. 695 aveva stabilito il termine ancor più breve di 3 anni per l'esercizio di rivendicazione o svincolo sui beni degli enti soppresi con le leggi anteriori al 15 agosto 1867.

Detto termine decorreva « dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti », la quale, ai termini dell'art. 3 penul. timo cpv. della L. 15 agosto 1867, si aveva tanto se l'investito veniva provveduto di un altro beneficio, quanto se si verificasse « qualunque altra causa di decadenza »; come per morte, rinuncia ecc.

« Verificandosi la decadenza, il Fondo per il Culto » diviene devoluzionario definitivo e « rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione della fabbriceria, ferma la disposizione dell'art. 30 della L. 7 luglio 1866, ossia che non possa essere tenuto *ultra vires*, analogamente a quanto stabilito rispetto al Comune devoluzionario (art. 8-9 della L. 4 giugno 1899).

---

(80) SCADUTO FR., *Rappresentanza delle parrocchie vacanti, restauri e patronato delle ex-ricettizie* in *Giurispr. Ital.* 1900, col. 809-860.

MAZZEO S., *La decadenza dei Comuni dal dir. di devoluzione e gli art. 7-9 della L. 4 giugno* 1899, in *Il Dir. Eccl.* 1919, p. 57-64.

Stando quindi alla lettera della legge, che ha invertito l'ordine delle obbligazioni (prima congrua, quindi dotazione-chiesa), ne seguirebbe che il Fondo Culto, quando le rendite fossero insufficienti, costituirebbe solo la congrua, restando così esonerato dal costituire la dotazione.

Ma anzichè dare importanza alla dizione della legge, bisogna piuttosto vagliarne il contenuto.

Innanzi tutto anche la dizione su riportata deve essere attribuita a un'imperfezione formale della legge stessa, dato che l'art. 55 del relativo Regolamento spiega:

« Verificandosi la decadenza del Comune ai termini dell'art. 9 della legge, l'Amministrazione del Fondo per il Culto provvederà direttamente a dotare la chiesa parrocchiale in base ai criteri stabiliti negli art. 51-52, e a costituire il supplemento di congrua al parroco... ».

Il Fondo Culto rimane dunque sostituito in tutto e per tutto ai Comuni, a parte gli obblighi che ha per diritto comune e non già come devoluzionario.

Sicchè, se dopo aver costituita la dotazione della chiesa e, si noti bene, secondo gli stessi criteri stabiliti per i Comuni negli art. 51-52 del Regolamento, non rimanesse altra parte di rendita, il Fondo Culto è tenuto a costituire per intero la congrua parrocchiale della ex-ricettizia, come vi è tenuto per diritto comune nei riguardi delle parrocchie semplici (81).

---

(81) Cfr. Corazzini, *Gli obblighi del Fondo Culto nel caso di decadenza dei Comuni dal diritto di devoluzione delle rendite delle chiese ex-ricettizie*, in *Dir. Eccl. Ital.* 1914. p. 36-47. Jemolo A. C., *L'amministrazione eccl.*, nel Tratt. di Dir. Amm. di Orlando, vol. X n. 60. *Giurisprudenza costante*: *Cassaz.* 16 *giugno* - 23 *luglio* 1913 (*c. Iacoviello*) in *Dir. Eccl.* 1913 p. 435 - *Cassaz.* 23 *ott.* - 10 *nov.* 1917 (*c. Lerro*) in *Dir. Eccl. Ital.* 1918 p. 4.

Cap. VII. — *I provvedimenti dell'autorità ecclesiastica circa le chiese ricettizie dopo le leggi eversive.*

155. — Non c'è bisogno di dimostrare come, in base ai principi fondamentali di diritto pubblico ecclesiastico (1), le leggi eversive rappresentano una lesione degli inalienabili diritti della Chiesa. Questa pertanto non poteva in alcun modo riconoscere alcuna efficacia alla soppressione del collegio ricettizio decretata dall'art. 1 della L. 15 agosto 1867, attesa l'assoluta incompetenza dell'Autorità Civile a trasformare o a sopprimere enti ecclesiastici.

Perciò davanti all'Autorità Ecclesiastica la ricettizia conservò intatta la sua esistenza e la natura di ente morale collegiale .

Ma se la situazione di diritto era immutata, la Chiesa non poteva non prendere atto delle profonde trasformazioni, che frattanto vennero a prodursi nella situazione di fatto, specialmente sotto il profilo economico.

Due furono i problemi, intimamente connessi tra loro, che s'imposero all'attenzione dell'Autorità Ecclesiastica.

Il primo: se e come si dovesse ripartire tra i membri dell'ente collegiale ecclesiasticamente ancora intatto nella sua interezza, la parte di rendite, che il Governo aveva assegnato ai benefici civilmente conservati.

In particolare: se il Parroco *de capituli vel cleri gremio*, il quale aveva avuto come congrua una parte dei beni dalla massa comune, dovesse immettere di nuovo in massa detti beni, insieme alle pensioni dei partecipanti superstiti, divendendo quindi con i confratelli i redditi come per il passato.

L'altro: se e come dovessero essere ammessi nel collegio capitolare o ricettizio gl'investiti, in sopranumero a quello fissato dalle leggi civili, i quali perciò non avevano alcun assegno dal Governo e nulla quindi immettevano nella massa.

156. — Riguardo al primo, i parroci, interessati a non conferire

(1) Cfr. Cappello F. M., *Summa iuris pubblici eccles.* Romae, Edit. II (1928) p. 106 ss.

in massa i beni loro attribuiti, istituivano il parallelo di due viatori, uno che fosse stato spogliato dai ladri, l'altro invece dagli stessi risparmiato. Questi, si diceva, non era tenuto a dividere il suo con il derubato: *a pari* il parroco, risparmiato dalle leggi eversive, non doveva essere tenuto a dividere i propri beni con gli altri, che erano stati spogliati dei loro.

Ma si osservava in contrario che il parallelo avrebbe potuto correre, se si fosse trattato di prebende distinte; invece nel caso si discuteva della massa *comune* dell'ente collegiale.

Si replicava però che era ben vero trattarsi di massa *comune;* ma, benchè in un fondo comune ogni socio avesse uno *ius individuum in singula gleba,* tuttavia *in iuris conceptu quisque propriam distinctamque portionem retinere videatur.* Inoltre al parroco era attribuita solamente l'aliquota di massa comune equipollente a quella che godeva prima.

Ma si controreplicava che innanzi tutto non si poteva legittimamente ritenere, e doveva reputarsi come non ricevuto, quanto era stato concesso dal Governo, in quanto questo non aveva facoltà di disporre di beni non suoi. Che se anche il parroco avesse legittimamente conservata la sua porzione, egli avrebbe dovuto tuttavia condividerla con i confratelli, conformemente ai principi del diritto romano (2).

Onde con rigoroso metodo scolastico si argomentava: *Si praedones rem auferant, is perdit cuius erat res ablata. Atqui bona a fisco direpta ad universum Capitulum indistincte et communiter* (3) *spectabant. Ergo omnes pariter capitulares perdant oportet. Parochus autem portionem quamdam rei communis servavit. Atqui socius, qui vigilando damni reparationem pro sua parte in totum obtinuerit, partem ipsam pro rata communicare tenetur aliis socis, qui ob inopiam debitoris solidum consequi non potuerunt. Multo igitur magis parochus stricto iure communicare debet ea ipsa massae communis bona, quibus reliqui capitulares spoliati fuerunt* (4).

---

(2) Si citava in proposito: *Ulpianus* in L. 63, § 5; *Voet, ad Pand.* lib. 17, tit. 2, n. 21.

(3) Circa la parità economica tra i partecipanti cfr. n. 45 ss.

(4) Dalla *Relazione ex officio di J. Verga,* Sotto-Segretario SCC., dei documenti riassunti in ordine alla Plenaria: *Monopolitana* 15 *luglio* 1916. Liber Decretorum, Pars. II p. 438-454.

Se ciò valeva per il caso che al parroco fosse stata assegnata come congrua una quota uguale a quella che godeva prima delle leggi eversive, tanto più valeva se gli fosse toccata una più pingue.

Pertanto la SCC decise che la quota assegnata al Parroco fosse messa di nuovo in massa (5).

157. — Ma, per quanto rigoroso nel metodo, l'argomentazione, su cui poggiava tale decisione, non aveva basi solide. Che in origine vi fosse vera comunità di beni nella ricettizia, è fuori discussione.

Ma non bisogna dimenticare l'evoluzione, che si produsse in seguito, analogamente a quanto era avvenuto nella storia del diritto romano (6), nell'organismo della ricettizia. Alla primitiva comunione dei beni, modellata sull'antico *consortium*, successe man mano la divisione in porzioni (maggiori e minori) e in quota curata. E se non si arrivò alla costituzione di vere e proprie prebende separate, ciò dipese dalle proibizioni dei Governi regalisti di trasformare (o, come allora si diceva, *spiritualizzare*) i beni ricettizi (soggetti alle imposte, al foro secolare ecc. perciò detti laicali) in beni beneficiali, ossia esenti dai detti pesi e vincoli.

La quota curata perciò, che fu conservata al parroco come congrua, rappresentava, al tempo della eversione, una porzione ben distinta dai beni della massa comune (7); su di essa i partecipanti, anche allora, non potevano avanzare pretesa alcuna, perchè spettava in maniera esclusiva e privilegiata al vicario curato in ragione dell'ufficio, che disimpegnava.

Inoltre i partecipanti, esistenti al tempo della soppressione, non

---

(5) Cfr. Mileten. *Redituum et emolumentorum seu massae communis*, 22 *martii* 1873. La formula del rescritto era così redatta: «*Cum laica potestas bonorum ecclesiasticorum naturam ac destinationem aut clericorum iura super iisdem bonis nullatenus immutare queat, plane sequitur tamquam iuridice infectum reputandum esse quidquid ab eadem potestate est relate ad Capitulum N. N.*

Quapropter portio bonorum, quae favore Parochi a fisco assignari voluit, ad communem massam indistincte pertinere non desinit, neque aliorum capitularium iura exinde recesserunt... Hisce igitur perpensis S. H. O. censuit, donec aliter non decernatur, portionem bonorum parocho tributam a fisco, in communem Capituli massam immittendam et a Capituli Procuratore administrandam esse".

(6) Cfr. Riccobono S., *Dalla communio del diritto quiritario alla comproprietà moderna* in *Essays in legal history* Oxford 1913.

(7) Cfr. n. 116.

furono completamente spogliati dei loro redditi, perchè la legge (8) fissò loro un assegno annuo vitalizio «corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria».

Non vi era dunque tra parroco e partecipanti quella sproporzione di situazione espressa nell'argomento riportato. La sproporzione veniva a verificarsi tra il parroco e coloro che sarebbero stati investiti dall'Autorità Ecclesiastica della partecipazione alla morte dei partecipanti pensionari. Ma di ciò si parlerà in seguito.

Nessun argomento di stretto diritto potevano dunque proporre i partecipanti per sostenere che il parroco era tenuto a mettere in massa la quota curata.

Era piuttosto questione di prudenza e di equità.

Tuttavia, in forza dell'alto dominio che il Pontefice ha su tutti i beni ecclesiastici, l'obbligo imposto al parroco dalla SCC aveva tutta la sua efficacia.

158. — Si notò però, che, riducendo il parroco alla stessa condizione degli altri partecipanti, veniva a scapitarne la cura d'anime.

Il parroco, al quale incombeva principalmente la cura, venne infatti a trovarsi in condizioni di manifesta inferiorità in confronto dei partecipanti, i quali erano tenuti a coadiuvare il parroco solo subordinatamente al servizio corale.

A ragione sembrò più grave il danno proveniente alla cura d'anime di quello che poteva subire il servizio corale.

Munus enim parochi magis immediate in animarum salutem dirigitur, et iure ecclesiastico assumitur in adiutorium Episcopi, quem Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei. Chorale servitium vero est modus quidam divini cultus, iure pariter ecclesiastico constitutus, qui utpote a pluribus prastandus difficilius deficiet vel, si deficiat, in immediatum ac veluti necessarium animarum detrimentum minime verget (9).

Perciò la SCC temperò l'obbligo di conferire in massa la quota curata nel senso che bisognava innanzi tutto prelevare da detta

(8) L. 15 agosto 1867, art. 3.
(9) Dalla Relaz. ex off. cit.

massa a favore del parroco una porzione *haud minor ea quantitate quam ante bonorum direptionem percipiebat* (10).

Vengono così richiamati i principi, seguiti nell'applicazione del Br. « *Impensa* », a favore dei parroci (11).

159. — Ma, anche con tale temperamento, la situazione del parroco della ex-ricettizia non parve sufficientemente tutelata.

Si mise tra l'altro in rilievo come tale ordinamento economico, se poteva essere soddisfacente per i Parroci delle Cattedrali, non lo era per quelli delle Collegiate e delle Ricettizie.

Nei capitoli Cattedrali infatti i beni erano stati convertiti in rendita pubblica, ma non erano stati tutti indemaniati: era stata decretata la riduzione a 12 canonicati e 6 mansionariati; le prebende eccedenti sarebbero state indemaniate alla loro vacanza. Inoltre restava in massa l'intera quota assegnata per spese di culto, nelle quali era compresa anche la somma destinata alle distribuzioni quotidiane, indipendentemente dalla quota in beni lasciata integra anche al vicario curato.

Nelle Collegiate e nelle Ricettizie invece la massa comune dei beni era stata indemaniata, salvo la quota curata come congrua al parroco e le spese di culto nella misura però strettamente necessaria al servizio parrocchiale; oltre le pensioni vitalizie agli attuali investiti.

Che cosa ne seguiva imponendo ugualmente agli uni e agli altri di conferire in massa la quota curata?

Che, mentre ai curati delle Cattedrali rimaneva la speranza di veder aumentata la quota delle distribuzioni quotidiane, man mano che diminuiva il numero dei Canonici; ai curati delle Collegiate e delle Ricettizie questa speranza era preclusa, in quanto che in esse non vi era più massa nè distribuzioni.

---

(10) Ibid. La formula del relativo rescritto era così concepita: "*Si iniquum foret quemquam praesentium calamitatum occasione lucrum captare, peropportunum vicissim erit, parochorum mercedem, quo magis fieri poterit, integram incolumemque servare, ne alioquin negligi contingat animarum cura ac in discrimen adducatur gregis salus, quae suprema lex est, ac praecipue interesse debet.*

Hisce igitur perpensis, S. H. O. mandavit, prout per praesentes litteras mandat, donec aliter non decernatur, portionem bonorum parocho N.N. traditam in communem massam immitti; ita tamen ut ex ipsamet massa eidem parocho persolvatur annua portio haud minor ea quantitate, quam ante bonorum direptionem percipiebat".

(11) Cfr. n. 116.

Ne seguiva invece che, se la quota curata fosse stata superiore a quella che percepivano prima, questi curati erano tenuti a conferire in massa la relativa eccedenza; ma se fosse diminuita, non potevano ripeterne da chicchessia il conguaglio, a meno che non fosse inferiore al limite della congrua governativa.

Era infine da considerare che mentre il parroco aveva sempre la solita antica quota curata, il relativo supero conferito in massa veniva diviso in un numero sempre più ristretto, man mano che venivano a mancare i partecipanti, all'ultimo dei quali doveva essere attribuito l'intero supero dell'antica quota curata; sicchè questi avrebbe potuto percepire una porzione complessivamente (tra pensione, avventizi e supero di massa) superiore a quella del parroco.

Ma, si ribatteva, *tandem aliquando unus parochus integros bonorum reditus forsan erit percepturus*, quando cioè, morti gli attuali partecipanti pensionari, altri non li avessero surrogati.

Nacque così il secondo problema; se e come dovevano essere ammessi nel collegio i membri eletti dall'Autorità Ecclesiastica in sopranumero a quello fissato dalle leggi eversive.

La posizione di costoro complicava ancor più, sotto molti rispetti, la già tanto intricata matassa.

Innanzi tutto: era prudente immettere solennemente in possesso i Canonici delle Cattedrali nominati in sopranumero, senza suscitare misure di rappresaglie da parte del Governo?

E immessi che fossero in possesso, quali diritti essi avevano a partecipare ai redditi di massa, dal momento che nessun bene di massa o assegno governativo essi conferivano alla massa stessa?

E se avessero avuto diritto di voce attiva e passiva, non ne sarebbero derivate delle liti circa l'amministrazione dei beni?

Come tacitare gli altri capitolari, che avrebbero voluto impedire agli Ordinarii di conferire i canonicati sopranumerari, onde non essere obbligati a dividere con questi i redditi loro assegnati nella misura strettamente necessaria?

160. — A risolvere questi delicati e complessi problemi il Pont. *Pio IX* costituì una speciale Commissione, presieduta dal Prefetto della SCC card. *Prospero Caterini*, e formata dai card. *Carlo Sacconi*,

Innocenzo Ferrieri, Giuseppe Berardi e Raffaele Monaco, i quali il 22 febbraio 1876 formularono le loro conclusioni.

In base a queste, la SCC in pari data mandò riservatissimamente a tutti gli Ordinari d'Italia, con lettere circolari, delle disposizioni *Ad dirimendas controversias* (12) così dalle prime parole furono denominate anche in seguito — *quae in plerisque Italiae Capitulis vel Cleris receptitiis oboriuntur post passam bonorum usurpationem.* Il Decreto contiene 8 risoluzioni e 8 dubbi.

Le risoluzioni ai primi 4 dubbi riguardano i canonici sopranumerari dei Capitoli Cattedrali, dei quali non ci occupiamo qui espressamente.

Le risoluzioni dei dubbi 5-6-7 riguardano invece le relazioni tra parroco, partecipanti pensionari e partecipanti nominati dopo le leggi eversive.

La risoluzione del dubbio 8, l'ultimo, riguarda la posizione economica del parroco, sia in seno al Capitolo Cattedrale che a quello Collegiato e Ricettizio.

Di queste 4 ultime risoluzioni ci occuperemo direttamente in seguito.

161. — Sopravvenuta intanto la L. 4 giugno 1899 circa l'aumento del supplemento di congrua e l'anticipata consegna ai Comuni devoluzionari dei beni ricettizi, oltre la Dichiarazione della S. Penitenzieria del 14 dic. 1899 (13), la SCC con lettera del 9 febbraio 1900 dette le opportune istruzioni e nello stesso tempo chiedeva il parere dei Vescovi (14). Questi, riuniti in conferenze episcopali, non man-

(12) Le parti sostanziali del decreto (riservato) sono riprodotte nel testo.

(13) Cfr. *Monitore Eccl.* 1899, pag. 491 s.

(14) « Approssimandosi il tempo in cui i beni delle chiese ricettizie del Demanio devono passare ai Municipi, si è domandato a questa SCC la facoltà di autorizzare i Parroci a trattare coi Municipi a fine di ottenere una congrua rendita da farsi assegnare alle singole chiese e parrocchie. Gli Ecc.mi Padri, prima di prendere una risoluzione, desiderano che la S. V. ne tratti nelle conferenze regionali, domandando il parere dei Rev.mi Vescovi tanto sulla opportunità di procurare un accomodamento, come ancora per il modo con cui si dovrebbe trattare con i Municipi per conseguire il maggior vantaggio possibile per le rispettive chiese. Ciò fatto, la S.V. avrà la compiacenza di far conoscere a questa S.C., insieme al suo savio parere, quello dei Rev.mi Vescovi, affinchè si possano prendere quei provvedimenti che sembrino più vantaggiosi ed opportuni. *Card. Di Pietro.*

carono di suggerire sagge proposte (15). Avvenuta la consegna dei beni spettanti alla Parrocchia, sorse la questione da chi e come si dovessero amministrare.

Il *Vescovo di Nardò* propose l'erezione di una Commissione mista di sacerdoti e laici, pur avvertendone i pericoli (16). Di conforme parere era il consultore della SCC, *P. Muzzitelli*, somasco, il quale, dopo aver tracciato sulla scorta del *Wernz*, *un excursus* storico giuridico sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, propose uno schema di statuto ricavato da analoghe disposizioni impartite il 21 luglio 1856 dalla *S. C. di Propaganda Fide* per le diocesi di *Neerlandia* (coll. n. 1127).

Ma la SCC giudicò opportuno soprassedere in merito.

162. — In seguito però, moltiplicandosi le richieste d'istruzioni da parte dei Vescovi, la SCC decise di affrontare in pieno la spinosa questione.

È perciò inviò il 12 febbraio 1909 a tutti gli Arcivescovi e Vescovi del Regno Napoletano una circolare così concepita:

« Volendo questa S. C. del Concilio dare un assetto pratico e definitivo alla situazione economica fatta alle chiese ricettizie dalla nota legge civ. ital. del 1867, ora specialmente che a molte di queste chiese è stata fatta restituzione parziale della primitiva dote, si prega la S. V. Rev.ma di voler dare a questa S. C. tutti gli schiarimenti e suggerimenti opportuni per destinare secondo equità e giustizia queste rendite restituite.

---

(15) Cfr. Il parere della Conferenza Episcopale Pugliese, emesso nelle adunanze del 15-20 aprile 1901 e trasmesso alla SCC. il 16 novembre 1901:
« L'Episcopato Pugliese è di parere che si debba vigilare allorchè si fa il verbale di dismissione (a cui intervengono di diritto il Sindaco, il Parroco e il Sub-Economo) acciocchè, tolta la cifra per l'aumento di congrua, se è il caso, si assegni la maggior quota possibile per uno o due coadiutori e per le altre spese di culto; e si procuri che la rendita non sia intestata al Municipio, ma al Parroco, onde d'accordo con l'Ordinario e colla venia della S. Sede, se ne possa fare possibilmente quell'uso che meglio risponda allo scopo originario. A maggior garanzia si dovrebbe richiedere dal Parroco un'obbligazione in iscritto *parendi mandatis S. Sedis* intorno all'uso delle rendite che otterrà. Quest'azione del Vescovo si può spiegare anche sui Consiglieri cattolici, affinchè inducano il Sindaco a non opporsi a che la rendita sia intestata al Parroco.
Per l'accomodamento poi, dove sono partecipanti superstiti, il Vescovo potrà consigliarla (sempre nelle forme dette sopra), quante volte, vista l'entità del canone che si riserva in perpetuo il Fondo Culto, crederà che ciò nonostante torni vantaggiosa alla chiesa l'anticipata dismissione ».
(16) Neritonen., *Postulati de Ecclesiis Receptitiis* 23 novembre 1907.

La stessa Rev.ma faccia consapevole di ciò anche i suoi suffraganei, affinchè diano nel più breve tempo possibile o direttamente o per mezzo della S. V. Rev.ma una risposta a questa S. C. (17).

a) Le risposte dei Vescovi non tardarono a giungere (18).

Alcuni di essi facevano presente, in via pregiudiziale, che ancora non era stata effettuata l'assegnazione dei beni prevista dalla L. 4 giugno 1899 e perciò osservavano che una norma pontificia, relativa ai partecipanti, avrebbe potuto pregiudicare le trattative in corso coi Comuni.

Questi avrebbero potuto prendere pretesto da tale eventuale destinazione di parte dei redditi ai partecipanti per ridurre l'assegnazione dei beni stessi da farsi alla parrocchia.

Parecchi poi constatavano che, attesa la varietà sia dei Piani delle singole ricettizie, che degli accordi, che si andavano raggiungendo tra Comune e Parrocchia per l'assegnazione dei beni, difficile, se non proprio impossibile, era stabilire una norma unica per la destinazione dei relativi redditi.

L'unica norma, che si poteva imporre ai Parroci, era pertanto di consultarsi col Vescovo tanto per l'accettazione dell'accordo quanto per la ripartizione dei redditi.

b) Ma non mancavano autorevoli pareri, che proponevano di attribuire i redditi ai Parroci, affinchè li impiegassero per i fini previsti dalla legge civile.

Il *Cardinale Prisco, Arcivescovo di Napoli*, scriveva:

«.... una volta che per legge sono determinati gli scopi, ai quali i Comuni possono determinare una parte delle rendite di chiese ricettizie, nella pratica i parroci non possono destinare l'ottenuta porzione di rendita ad un uso diverso, di quello, pel quale sono riusciti ad averle».

Ed infatti, come si può togliere al Parroco quello che gli è assegnato come quota di congrua, quota che il Parroco avrebbe certamente conseguita dal Fondo Culto quando non l'avesse avuta dalle rendite della ricettizia?

---

(17) Cfr. NEAPOLITANA ET ALIARUM, *De ecclesiis receptitiis*, 11 iunii 1910.

(18) Il *Vescovo di Trapani* riferiva che nella sua diocesi non vi erano state mai ricettizie.

L'Arcivescovo di Palermo ammetteva l'esistenza di sole 4 ricettizie, senza però ben specificare se si trattasse di vere ricettizie o non piuttosto di *sacra distributa*. *Il Vescovo di Girgenti* (*Agrigento*) invece chiariva che nella sua diocesi, «e credo in tutta la Sicilia, non esistevano chiese ricettizie, come nel Napoletano, ma semplicemente Comunie aggregate alle Parrocchie».

Per quello poi che si ottiene per le spese di culto o per la manutenzione della chiesa o della canonica e per il riformimento degli arredi, è chiaro che lo si consegue quando si sono dimostrati realmente esistenti questi bisogni; e quindi anche questa quota non può destinarsi ad altro scopo, tanto più che quando i Comuni l'hanno assegnata a carico delle rendite ricettizie, certamente non vorranno più provvedere a questi medesimi bisogni con alcun articolo dei loro bilanci. Quindi non resta solo che quella quota curata che si riesce ad avere come assegno dei coadiutori, la quale in certo modo richiama l'antico scopo a cui erano destinate le rendite delle chiese ricettizie.

Onde a me sembra che convenga autorizzare esplicitamente i parroci a destinare la parte della rendita che a loro riesce di ottenere agli scopi per i quali sarà, o è stata loro assegnata in forza delle vigenti leggi civili, e procurare mediante l'accorta vigilanza o diretta immediata dei Vescovi ovvero di speciali commissioni, che questa parte di rendita sia effettivamente spesa per gli scopi pei quali è stata rivendicata e non già distratta a favore esclusivo e personale dei parroci».

Quanto agli oneri di Messe (non riconosciuti dalla L. 4 giugno 1899) proponeva una benigna riduzione.

c) Similmente l'*Arcivescovo di Matera*:

« In generale quello che la legge civile assegna al parroco come congrua e supplemento, rappresenta ciò che gli spettava prima delle leggi eversive, giusta i piani delle ricettizie. E sembra giusto ed equo che tale onorario sia goduto integralmente dal parroco, come colui, il quale, a differenza degli altri sacerdoti, è tenuto ad applicare pro populo, rinunziare ad occupazioni lucrative, come quaresimali, insegnamenti, ecc. Ha poi il dovere dell'elemosina ai poveri e su di lui incombe il lavoro più grave, più assiduo ecc. Il di più che alcuni parroci riscuotono è quasi sempre per assegno, che essi hanno al governo dichiarato di sostenere per uno o più coadiutori.

Considerato ora che quasi dappertutto la ricettizia nel fattto è scomparsa (i pochi vecchi pensionati non coadiuvano più il parroco) (19), considerata la tenuità degli assegni, sembra opportuno stabilire, caso per caso, che, in proporzione alle rendite restituite e dei bisogni spirituali, sia dato al Vescovo il modo di assicurare un'efficace coadiuvazione e provvedere alle altre esigenze della cura d'anime, quali SS. Missioni, quaresimali, esercizi spirituali, per non dire del culto, la cui dotazione è quasi ovunque insufficiente ».

d) Molto chiaramente il *Vescovo di Conversano, Mons. Antonio Lamberti*:

« Premetto che doppio era lo scopo delle ricettizie:

1) Coadiuvare il parroco nella cura delle anime;

(19) Potevano e dovevano essere obbligati, sia per legge canonica (cfr. n. 167) che civile: l'art. 3 della L. 15 agosto 1867 concedeva la pensione ai vecchi partecipanti, « purchè continuino ad adempire gli obblighi annessi a questi enti ».

2) Compiere l'ufficiatura corale.

Dei quali scopi il primo non era più esercitato dai pensionisti, i quali si contentavano pagare alcuni vice-parrochi; il secondo sarebbe impossibile oggi per lo scarso numero dei sacerdoti, nè io lo consiglierei con allontanare i preti da quei ministeri di zelo pratico e attivo che sono indispensabili ai bisogni attuali.

Proporrei quindi che delle rendite rivendicate dal Governo si faccia questa ripartizione:

1) Si dia la congrua al parroco, quale aveva prima della soppressione, elevandola, se inferiore, fino alle L. 1.000, senza di cui un parroco non potrebbe onestamente vivere, nè largheggiare in elemosine.

2) Il Vescovo faccia per ciascuna chiesa un elenco di funzioni ed opere di culto indispensabili per le finalità religiose, ed un relativo regolamento, secondo cui tutti i preti locali sieno chiamati a prestare l'opera loro ed averne la retribuzione.

3) Se residuo vi fosse, sia destinato a migliorare la condizione dei Viceparrochi, i quali, come tutti gli altri officiali, dovranno essere eletti anno per anno fra i più meritevoli per servizio prestato. E se il supero fosse notevole, potrebbe accrescersi il numero di essi e dar loro incarichi speciali per la direzione di opere cattoliche sociali con dipendenza dal Parroco ».

e) il *Vescovo di Penne ed Atri* si esprimeva in senso sostanzialmente conforme, aggiungendo che, circa i diritti di stola bianca e nera, si continuino a dividere, come per il Concordato del 1818, in due parti, tra il Parroco e i Partecipanti, e in mancanza di questi, i vice-parroci.

f) *S. E. Mons. Pietro Iorio, Arcivesc. Tit. di Nicomedia, Consultore della SCC*, nel suo voto sosteneva parimenti che non era conveniente dare norme generali, attesa e la diversa situazione delle ricettizie e il pericolo di nuove rappresaglie da parte del Governo. Tanto meno riteneva conveniente l'erezione di fabbricerie o consigli parrocchiali con elementi laici; bastava che il parroco fosse chiamato al rendiconto annuale. Inoltre suggeriva alcune misure di cautela in ordine all'accordo per l'assegnazione dei beni alle ricettizie. Quanto all'impiego della rendita relativa, il Parroco e il Clero si rivolgano all'Ordinario per stabilire l'accordo, tenuto conto sia del Decr. *Ad dirimendas* che delle leggi civili, rivolgendosi quindi alla S. Sede per averne l'approvazione insieme con le opportune deroghe, dispense e facoltà.

Se non si raggiungeva tale accordo, l'Ordinario doveva proporre alla S. Sede il caso con le sue proposte. Esigere il resoconto annuale della gestione, o in S. Visita o in Curia. -

Rettificare le assegnazioni irregolari, insistendo specialmente perchè la rendita fosse intestata direttamente alla Parrocchia e non già al Comune. Qualora si fosse fatto uso irregolare delle rendite, chiederne la sanatoria, previo accordo sulla destinazione di dette rendite.

Sostanzialmente si ripetevano le norme già dettate dal Decr. *Ad dirimendas*.

La SCC, tenute presenti le particolari circostanze riferite dagli Ordinari, non credette opportuno allontanarsi dalle norme già impartite dal citato Decr. *Ad dirimendas*, riservandosi di applicarle *pro bono et aequo*, caso per caso, quando sorgessero delle controversie in merito. E' pertanto utile analizzare il contenuto di detto Decreto, valutarne la portata e studiarne la pratica applicazione attraverso la giurisprudenza della SCC.

163. — Nel decr. *Ad dirimendas*:

a) Innanzi tutto si riconferma agli Ordinari il diritto di coopt. tare nuovi membri al Capitolo Collegiato e a quello ricettizio (*ad V*) mentre per le elezioni dei canonici sopranumerari nelle Cattedrali bisognava ricorrere caso per caso alla SCC (*ad IV*).

Era un'implicita risposta al Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861; che, richiamando le Disposizioni di S.M. il Re di Napoli del 26 agosto 1797, aveva inteso abrogare quanto era stato disposto dal Br. *Impensa* circa l'elezione dei nuovi partecipanti.

Gli Ordinari perciò, nell'esercitare tale diritto, dovevano attenersi a quanto era stabilito in proposito dalla Commissione incaricata dell'applicazione del Br. *Impensa*.

b) I nuovi partecipanti però non potevano avanzare alcuna pretesa sull'assegno vitalizio, che il Governo corrispondeva ai partecipanti pensionari (*ad V*) (20).

c) Invece il Parroco era tenuto « generatim loquendo » a conferire in massa tutti i redditi provenienti dai beni assegnatigli come congrua (*ad VI*).

Si tratta dunque di una linea di massima, che in casi particolari poteva subire delle eccezioni o modifiche da parte della SCC, cui l'Ordinario doveva ricorrere nei casi controversi.

d) Oltre alla congrua, il Parroco era tenuto a conferire in massa anche i redditi provenienti dai beni assegnati come dotazione delle chiese?

Il decreto non ne parla esplicitamente, ma noi riteniamo che anche detti beni dovevano essere conferiti in massa.

---

(20) Cfr. SCC in Policastren. *Iurium* 20 apr. 1899, in cui si respinge il ricorso dei nuovi partecipanti, i quali esigevano che i pensionisti immettessero in massa comune la pensione liquidata loro dal Governo.

Il Decreto ha fatto espresso obbligo per la congrua, in quanto che questa per diritto comune spettava al Parroco. Ma quanto ai beni della chiesa era pacifico che questi non gli appartenevano.

e) Sorgeva però un'altra questione: chi doveva amministrare i redditi tutti, sia quelli costituenti la congrua che la dotazione della Chiesa?

Il Decreto in maniera generica consiglia (*ad VI*): *in practica tamen exequutione* (del conferimento in massa e della relativa divisione) *curet Episcopus rem componere; secus recurrat ad S. Congregationem* ».

Non si poteva invero affidare senz'altro l'amministrazione al Procuratore del Capitolo, come prima.

Innanzi tutto il Parroco, il solo riconosciuto dal Governo come rappresentante dell'ente, avrebbe dovuto fare una procura a favore del Procuratore del Capitolo, col rischio di suscitare nuove misure governative di rappresaglia.

Tanto meno si poteva affidare al Parroco l'amministrazione di diritto, riservandone quella di fatto al Procuratore del Capitolo.

Ma a parte queste complicazioni procedurali, l'amministrazione capitolare presentava in sè stessa seri inconvenienti, in quanto che, essendo quasi uguali le entrate e le uscite, le economie, che il Capitolo aveva interesse a realizzare per aumentare la massa comune da dividersi, si sarebbero fatte o lesinando sulle spese di culto o distribuendo a turno il lavoro senza retribuzione: con quanto danno della cura d'anime è facile intuire.

Perciò la SCC non consigliò, nè tanto meno impose che l'amministrazione fosse affidata al Capitolo.

Bastava che il Parroco (cui per diritto canonico — oltre che civile — spettava amministrare i beni ecclesiastici e beneficiari della parrocchia, di cui era titolare), desse il rendiconto dell'amministrazione all'Ordinario, al quale il Capitolo poteva presentare eventualmente le proprie osservazioni.

Che se nemmeno l'Ordinario fosse riuscito a comporre la controversia, egli non aveva che a rimetterla alla SCC per i provvedimenti del caso.

f) Quanto alla ripartizione dei redditi conferiti in massa

comune, si stabiliva (*ad VII*) che essi non dovevano andare tutti al parroco, ma nemmeno dividersi in parti uguali tra i partecipanti.

Innanzi tutto doveva prelevarsi la porzione spettante al Parroco *haud minor ea quantitate, quam ante bonorum direptionem percipiebat*. Si fissava un criterio puramente negativo: la porzione non doveva essere minore dell'antica, ma con ciò non si escludeva che potesse essere maggiore, se le circostanze lo avessero consigliato.

Quanto al supero, che ne fosse risultato, esso doveva essere diviso ugualmente tra i Partecipanti. Ma se col decrescere del numero di essi, ai superstiti fosse toccata una porzione maggiore di quella, che solevano percepire prima dell'eversione del patrimonio ecclesiastico, il relativo supero doveva essere di nuovo distribuito, tra il Parroco e gli altri capitolari, *servata debita proportione;* ossia non in parti perfettamente uguali, ma tenendo nel debito conto la posizione e i diritti del parroco.

g) Tale sistema doveva essere applicato nei riguardi sia dei parroci di una Cattedrale che di quelli di una Collegiata o di una Ricettizia (*ad VIII*).

Dunque si stabiliva una posizione meno favorevole a questi ultimi? (21).

Certo, se, morti i partecipanti pensionari, il Vescovo ne avesse nominati altrettanti, piuttosto che in misura proporzionata ai redditi, che superavano dalla massa dopo l'assegnazione al parroco.

Il Vescovo perciò; come era esplicitamente vincolato nella nomina dei canonici sopranumerari (per la quale doveva ricorrere *in singulis casibus* alla SCC: *ad II*), così veniva ad essere moralmente vincolato nella nomina dei nuovi partecipanti. La loro nomina doveva invero essere giustificata sia dal bisogno di dare dei coadiutori al parroco nella cura d'anime, che dalle normali disponibilità dei beni assegnati alla parrocchia.

E siccome queste furono assai limitate o addirittura nulle, avvenne fatalmente che dell'antico organico della ricettizia non rimase che il solo curato.

164. — Le norme suggerite dalla SCC nel Decr. *Ad dirimendas*,

(21) Cfr. n. 159.

appaiono di indole equitativa e prudenziale, oltre ad essere niente affatto definitive; la ripresa della questione nel 1909-10, per raggiungere un assetto definitivo, ne è la più esplicita riprova.

La loro applicazione esigeva perciò molto tatto e grande comprensione sia delle particolari condizioni degli enti ecclesiastici cui erano destinate, che delle trasformazioni che man mano si venivano maturando nella vita sociale.

Interessante è pertanto esaminare le decisioni, che in proposito la SCC venne man mano prendendo.

Si avvertì già che, malgrado i reiterati solleciti della Commissione incaricata dell'esecuzione del Br. *Impensa*, non tutte le chiese ricettizie avevano formato i loro Piani a norma delle nuove disposizioni.

Tra dette ricettizie vi era la *chiesa cattedrale di Potenza*, che ancora si reggeva secondo *vecchi statuti*, i quali attribuivano al Capitolo il diritto di elezione dei nuovi membri, che venivano quindi presentati al Vescovo; inoltre imponeva agli aspiranti alla partecipazione il servizio gratuito per un certo periodo di tempo: condizione indispensabile per essere eletti canonici. Com'è chiaro tali disposizioni erano contrarie alla riforma del Br. *Impensa*.

Nel 1896, vacando ben 4 canonicati, un sacerdote (iscritto ad altra chiesa diversa dalla Cattedrale) impetrò ed ottenne la Bolla Apostolica di collazione del canonicato.

La oppugnò il Capitolo in base alle vecchie costituzioni. Intervenne perciò la SCC (22) la quale tra l'altro decise che il Capitolo Potentino era soggetto anch'esso alle disposizioni del Br. *Impensa*, specialmente per quanto riguardava l'aggregazione dei nuovi partecipanti e il servizio che i medesimi dovevano prestare.

Si obbligava perciò il Capitolo a riformare entro sei mesi i propri Statuti, che dovevano inoltre essere sottoposti all'approvazione del Vescovo.

A questi si riconfermava il diritto di conferire liberamente (s'intende nei confronti del Capitolo) i canonicati di detta chiesa, salva beninteso l'osservanza delle norme, di cui al n. IV del Decr. *Ad diminendas*, per la nomina dei canonici sopranumerari.

---

(22) Potentina, *Iurium* 21 maii- 27 augusti 1904.

165. — Una questione pregiudiziale si presentò ogni qualvolta nasceva qualche controversia tra il parroco e i partecipanti, nominati dopo le leggi eversive: erano questi *veri e propri partecipanti?*

Il dubbio nasceva dal fatto che alcuni di questi erano stati aggregati di fatto, senza osservare la regola dell'esame prescritto dal Br. *Impensa* e, alle volte, senza aver avuto nemmeno le lettere episcopali di nomina.

La SCC non ebbe a pronunziarsi in merito.

Tuttavia la risposta non poteva che essere favorevole ai partecipanti, i quali avevano avuto le lettere episcopali di nomina, pur senza aver subìto l'esame di rito.

L'esame infatti era stato bensì imposto come il mezzo ordinario per accertare l'idoneità del candidato, ma non già sotto pena di invalidità della nomina stessa, potendo *aliunde* constare della detta idoneità (23).

Comunque, concorrendo il titolo colorato (le lettere episcopali) e il pacifico possesso ultratriennale della partecipazione, questa *ex legitima praescriptione obtinet.*

Al contrario, coloro che fossero stati aggregati di fatto, senza nè esame previo nè bolla episcopale di nomina, non potevano dirsi veri partecipanti, anche se in buona fede e nel pacifico possesso, non essendovi alcun titolo vero o colorato, che li suffragasse.

166. — Connesse con la questione dell'aggregazione alla ricettizia fu il caso, allora tutt'altro che infrequente dopo la soppressione dei Corpi morali ecclesiastici (L. 7 luglio 1866), del *religioso secolarizzato*, che chiedeva di essere iscritto in una ricettizia.

Il caso era stato già risolto, tanto nella legislazione anteriore

(23) Il Consultore SCC in *Neritonen* 12 *aprilis* 1924 n. 421-22 sta per l'invalidità, ritenendo erroneamente che il Br. *Impensa* imponesse l'esame *ad validitatem*. Altrettanto erronea è l'altra ragione d'invalidità dedotta dal fatto che il Vescovo aveva nominato detti partecipanti senza ricorrere alla SCC, a norma della risoluzione ad IV del Decr. *Ad dirimendas*: tale risoluzione infatti riguardava solo la nomina dei canonici soprannumerari nelle Cattedrali. Tuttavia il Vescovo di Cariati usava chiedere per i nuovi partecipanti la dispensa dal concorso (cfr. *Neapolitana et aliarum, De eccl. recept.* 11 iunii 1910). Tale dispensa per i Parroci viene generalmente concessa, fermo l'obbligo dell'esame; ma trattandosi nel caso di semplici coadiutori del parroco, la dispensa avrà potuto estendersi, oltre che al concorso, anche all'esame.

(24) che posteriore (25) al Br. *Impensa*, a favore dell'ex-religioso, in armonia all'art. 14 del Concordato del 1818.

La prassi della SCC (26) vi si conformò sostanzialmente, ritenendo che il religioso secolarizzato può essere aggregato alla ricettizia, malgrado l'opposizione del clero ricettizio. Tuttavia ordinava che si rispettassero gli statuti particolari circa i partecipanti (ossia: *de numero*); salvo il diritto, ai sacerdoti non partecipanti, ma legittimamente ascritti alla ricettizia (ossia: *supra numerum*), di percepire gli avventizi, anche contro il voto del clero partecipante.

167. — Si rilevò però che i nuovi partecipanti, succeduti ai pensionari, non avendo altro diritto se non quello di partecipare alla divisione degli avventizi, erano sempre presenti alle funzioni avventizie, mentre trascuravano, in parte o in tutto, il servizio ordinario del coro e della chiesa, con scandalo dei fedeli (27).

La SCC con rescritto del 2 luglio 1877, aveva concesso al *Vescovo* di Nusco *facultatem conferendi canonicatus et hebdomadariatus vacantes post ecclesiae bonorum direptionem ope litterarum Curiae episcopalis, ea sub lege ut taliter provisi de canonicatu vel hebdomadariatu onus choralis officiaturae respectivo beneficio inhaerens sedulo adimplere debeant, ita ut, usquedum per assecutionem respectivae praebendae cuiusque negligentia mutari nequeat ad formam iuris, ipso facto quisque a proprio beneficio decidisse intelligatur, siquidem per sex menses sive interpolatos sive continuos in singulis annis sine legitima causa in chori servitio defuerit.*

Il medesimo Vescovo domandava pertanto come rimediare alla *negligenza dei partecipanti*, se privandoli dei lucri avventizi o applicando anche ad essi le pene comminate nel citato rescritto per i canonici ed ebdomadari della Cattedrale.

E la SCC rispose: *Supplicandum SS.mo ut fiat decretum genera-*

(24) Cfr. n. 96.

(25) Cfr. n. 112.

(26) Beneventana, *Adscriptionis ad Clerum*, 25 febr. 1905.

Nel caso ivi presentato fu risposto: *non expedire*, attese le particolari circostanze, tra cui il fatto che il religioso era originario di altra diocesi (Boianen).

(27) Circa la ripartizione delle Messe fondate tra i partecipanti assenti *ratione studiorum* cfr. SCC in Policastren, *Iurium*, 7 sept. 1895. (Mon. Eccl. 1895). 31 ian. 1891.

le pro extensione normae rescripti 2 *iulii* 1877 *ad omnes ecclesias collegiatas et receptitias* (28).

Seguì infatti il *Decr.* 9 *settembre* 1891 della SCC, per cui i partecipanti, che per un semestre avessero mancato, decadevano, previa sentenza declaratoria (29).

Già altra volta la SCC aveva deciso che le pene canoniche contro i non residenti erano applicabili anche ai partecipanti delle ricettizie (30).

E la Commissione per l'applicazione del Br. *Impensa* aveva conformemente risolto varj casi pratici (31).

Quanto al Parroco invece fu stabilito che non era soggetto a puntatura « quoties curae animarum incumbit, onerata super hoc eius coscientia » (32).

168. — Ma le questioni più gravi si agitarono circa la *divisione dei redditi tra Parroco e Partecipanti.*

La SCC riconfermò (33) ai sensi del Decreto *Ad dirimendas* (*ad*

---

(28) Nuscana, *Negligentiae servitii,* 31 ian. 1891.

(29) Cfr. *Fonti canoniche.*

(30) Cfr. Nullius terrae fasani, 3 ian. 1762: a norma degli statuti del 1671 della Priorale Ricettizia di S. Giovanni Batt., il partecipante, assente oltre sei mesi, è escluso dalla partecipazione, *ne praeiudicium aliquod supranumerariis irrogetur, nisi legitima causa et adimpletis oneribus....*

Asculana. *Participantium,* 18 nov. 1662:

I. An in dictis Participantibus habeant locum poenae non residentium, tam a iure communi quam a S. Concilio inflictae? - Resp. Habere locum.

II. An eisden Participantibus possit Episcopus permittere longiorem absentiam a residentia, quam in Canonicatibus et aliis collativis beneficiis eam requirentibus, ex causa indulgere posse? - Resp. Non posse".

Invece è ritenuta anormale la contraria prassi esistente nella ricettizia di Ruffano (Ugento): cfr. Uxentina. *Participationis* 14 ian. - sept. 1730. Riferiva in proposito il Vescovo: *Unam esse parochialem in antedicta terra (Ruffani) et esse civium receptivam, adeoque quilibet in sacris constitutus et adscriptus servitio eiusdem parochialis praedictae a Parocho seu Archipresbytero adsumitur et participat de massa comuni praedicta, satisfaciendo tamen Missarum oneri, servata, forma distributionis inter Participantes per se vel per intermediam personam,* absque onere residentiae aut chori, *ita ut satisfacto onere Missarum sacerdoti participanti assignato, in fine cuiuslibet anni reditus omnes illius Ecclesiae dividantur pro aequali parte inter Participantes".*

(31) Cfr. n. 122.

(32) Baren. *Iurium* 23 ian. 1904 ad I (Ricettizia di S. Maria La Porta in Palo del Colle). Cfr. n. 123.

(33) Cfr. Potentina, 19 maii 1906, *Iurium* (Ricettizia di Avigliano); Neritonen. 12 aprilis 1924, *Divisionis reditus* (circa bona ecclesiae receptitiae loci v. « Matino »).

VIII), che bisognava in ogni caso riservare al Parroco i frutti della quota curata nella misura almeno corrispondente a quella da lui goduta prima delle leggi eversive.

Ma già nel 1904 l'*Arcivescovo di Bari*, in un suo voto in proposito (34), aveva osservato che « applicare alle chiese ricettizie napoletane in modo assoluto e senza temperamento il concetto che il Parroco non possa percepire più di quello che era stabilito negli statuti clericali come congrua e che il supero sia destinato al clero, metterebbe in iscompiglio tutte le diocesi del Napoletano ». Il Clero infatti avrebbe voluto il rendiconto dell'amministrazione dei beni di congrua e ne sarebbero sorte liti continue.

E invero il Decreto *Ad dirimendas* (*ad VII*), stabilendo che la porzione spettante al parroco fosse *haud minor* di quella che gli toccava prima dell'eversione, aveva fissato un minimo indispensabile, non certo un limite massimo.

Una decisa svolta, a favore delle ragioni del parroco, è costituita dall'importante causa *Monopolitana* decisa il 15 luglio 1916 presso la SCC (35). In tale occasione furono riassunti tutti i precedenti in materia dal Decr. *Ad dirimendas* alla Plenaria *Neapolitana et aliarum — De ecclesiis receptitiis* (11 iunii 1910), a guisa di revisione a fondo dell'arduo problema.

Il Consultore, *Bernardo Colombo* (poi Segretario della SCC), facendo eco alle autorevoli perorazioni, che a favore del parroco, avevano inviato alla SCC alcuni illustri Prelati in occasione della citata Plenaria *Neapolitana*, opportunamente osservava che la quantità dei beni della congrua non doveva essere valutata come se si fosse al 1867, epoca della soppressione; ma bisognava tener conto delle profonde mutazioni economiche avvenute dopo, quale il diminuito potere d'acquisto del denaro, il valore delle derrate, l'aumentato costo della vita, le cresciute e nuove esigenze della vita parrocchiale ecc. Di qui la prudente forma negativa (*haud minor*) del Decreto.

« Molto probabilmente — si aggiungeva —, ancora più elastica e forse del tutto diversa sarebbe la risposta che darebbe la SCC agli stessi quesiti del 1876 ».

---

(34) Baren, *Iurium* 23 iun. 1904.
(35) Monopolitana, 15 luglio 1916.

Invero, come già notava l'Arcivescovo di Bari nel suo voto sopra citato (36), se i terreni, che al tempo della soppressione furono assegnati come quota curata, dànno oggi un reddito superiore a quello di allora, i partecipanti non devono avanzare alcuna pretesa, come non sono tenuti ad alcun rimborso, se rendessero meno.

A maggior ragione ciò vale per il caso, nel quale l'aumento si è verificato per industria del Parroco.

Si aggiunga che oggi l'Arciprete è gravato di tante spese, cui prima provvedeva il Capitolo. Inoltre, quando le Ricettizie avevano i loro beni in massa comune, l'Arciprete, oltre la congrua, (in misura fissa espressa in denaro: 200 ducati a simiglianza di quanto era stabilito per le parrocchie nel Concordato 1818) percepiva la quota come partecipante, la quale poteva crescere (come avveniva negli anni fertili ecc.). Ora nello stralcio della quota curata, questa fu fissata in fondi: se essa cresce o diminuisce di reddito, cresce o diminuisce all'Arciprete, in compenso del più o del meno che poteva percepire dalla massa comune, quando il patrimonio della Ricettizia era in vigore.

Il ragionamento, se si vuole, è sottile anzichè no, e poteva essere ritorto dai partecipanti.

L'argomento più convincente, per attribuire al parroco l'eventuale aumento di reddito dei beni stralciati come quota curata, rimane quello proposto nella citata Plenaria del 1916.

Che se tale reddito, più che aumentato, si fosse addirittura moltiplicato e di parecchie volte, allora era il caso di ricostituire la Ricettizia, fissando un congruo assegno annuo ai partecipanti con l'onere di coadiuvare il parroco nella cura.

169. — Le precedenti considerazioni, si fondano sempre sul presupposto che i beni, stralciati dalla massa comune come quota curata, dessero nel 1876 un reddito non inferiore a quello che il Parroco percepiva effettivamente prima della soppressione.

Ma, quale norma seguire, se invece il Capitolo, per attutire per quanto era possibile l'ingiusto incameramento dei beni ecclesiastici, avesse denunziato come corrispettivo della congrua, un reddito supe-

(36) In Baren, *Iurium* 23 ian. 1904.

riore all'effettivo e avesse di conseguenza stralciato, come quota curata, una porzione di beni proporzionalmente superiore?

Evidentemente l'eccedenza di reddito, e dei relativi beni, dai quali esso proveniva, non poteva essere attribuito al Parroco, ma al Capitolo (37), i cui membri avevano aumentato la quota curata con proprio danno, in quanto erano venuti a liquidare una pensione più tenue in proporzione appunto dell'aumento fatto alla congrua (38).

Ma se l'Autorità Civile avesse osato usurpare anche tale eccedenza col pretesto che, essendo stata devoluta in distribuzioni quotidiane, non era ritenuta necessaria ai fini previsti dalla legge; riteniamo che i Canonici delle Collegiate e i Partecipanti delle Ricettizie erano tenuti a osservare quanto in proposito era stato stabilito dal Decr. *Ad dirimendas* (*ad III*) per i Canonici delle Cattedrali, e cioè dovevano obbligarsi per sè e successori, dandone garanzia, a restituire quanto avevano percepito come distribuzioni quotidiane: e così cadeva il pretesto di un ulteriore parziale incameramento di beni ecclesiastici.

Quanto poi alla ripartizione degli incerti di stola, la SCC ebbe a rispondere che si osservasse la consuetudine (39); ma già la Commissione per l'esecuzione del Br. *Impensa* aveva date regole precise in proposito.

170. — Sui redditi, spettanti alla Ricettizia come dotazione della chiesa, la SCC (40) ebbe a risolvere una questione, che può ripresentarsi ancor oggi.

Il Parroco, oltre a rivendicare alcuni locali adiacenti alla chiesa, iniziò azione giudiziaria contro il Fisco, per ottenere l'assegnazione di un reddito sufficiente alla soddisfazione di alcuni generi e pesi del soppresso Capitolo ricettizio.

Il Tribunale però respinse la domanda, in base all'art. 7 della

---

(37) Cfr. SCC: N. N., *Praebendae paroecialis* 16 aprilis 1921: Num. Prot. 2250/20. Si tratta di una Collegiata; ma la situazione è perfettamente analoga nelle Ricettizie.

(38) Cfr. Baren., *Iurium*, 23 ian, 1904. *Votum Archiepiscopi*.

(39) Cfr. Potentina, *Iurium*, 19 maii 1906, ad IV.

(40) Andrien, *Administrationis*, 8 maii 1920. Capitolo ricettizio non curato (già della SS. Annunziata e quindi trasferitosi in S. Agostino in Andria) e parroco.

L. 4 giugno 1899, ammettendo solo la spesa per manutenzione dei fabbricati.

Intanto il Parroco veniva nominato Priore del Capitolo, assumendo l'impegno di curare e promuovere, nella sua qualità di persona giuridicamente riconosciuta presso le autorità civili ed ecclesiastiche, gl'interessi capitolari.

Il Parroco insistette nella domanda e finalmente si addivenne a una transazione con il Fondo Culto, il quale assegnò al parroco una rendita annua e i relativi arretrati come dotazione della chiesa.

Di qui la duplice questione:

a) A chi apparteneva l'assegno conseguito come dotazione della chiesa?

b) A chi appartenevano gli arretrati conseguiti dal Parroco in seguito al giudizio da lui sostenuto?

La SCC la risolse nel modo seguente:

a) L'assegno annuo spettava al Capitolo, la relativa amministrazione *ad Capitulum una cum parocho; dictam summam esse deponendam apud dioecesanam Curiam eiusque erogationem esse faciendam iuxta rationem seu* piano *ab Ordinario definiendam; et si quid supererit, cedet favore Capitularium.*

b) Quanto agli arretrati conseguiti, *Parochum... non esse inquietandum.*

Questi infatti, oltre alle spese della lunga lite, avrà provveduto a sostenere nel frattempo le spese di culto.

Anche la *S. R. Rota* si occupò di una consimile questione (41).

Nel paese di *Vallata*, dioc. di *S. Angelo dei Lombardi*, vi era la chiesa ricettizia di *S. Bartolomeo*, che seguì la sorte comune delle ricettizie con la L. 15 agosto 1867.

Non essendo state assegnate le spesedi culto, il parroco chiamò in giudizio il F. C., il quale con duplice sentenza conforme fu condannato a dare annualmente al parroco L. 1482,75 per spese di culto, L. 300 per manutenzione della chiesa, oltre agli arretrati delle annualità non corrisposte e a L. 2.000 per sacre suppellettili nel frattempo acquistate.

Sugli arretrati, pari a L. 27.809,80 sorse questione tra il parroco e il clero ricettizio.

Il *Vescovo*, con decreto del 21 luglio 1912, ripartì così la somma: L. 6000 (di

(41) Cfr. n. 162.

cui L. 1752 per il servizio prestato, il resto per spese suppellettili al clero): Lire 1000 per cattedratico e seminaristico; il resto di L. 20.809,80 al parroco per spese giudiziarie, restauri ecc.

Questi ricorse al Pontefice e ottenne che la vertenza fosse trattata in I ist. presso *la S. R. Rota*, concordando i seguenti dubbi:

I. Si et quae repartitio facienda sit summae Lib. 27.809, 70;

II. Quomodo erogari et a quo administrari debeat annua adsignatio a F. C. in posterum solvenda in casu".

La decisione, tanto in I che in II ist. fu sostanzialmente identica, e cioè:

Ad I: *Adfirmative quoad primam partem; quoad alteram autem: repartitio fiat ut in decreto Episcopi.*

Ad II: Standum decreto Episcopi.

Circa la posizione giuridica delle parti, si stabiliva che, a norma dello statuto particolare della chiesa e dello statuto modello delle ricettizie, il clero ricettizio era rettore della chiesa mantenendo la cura abituale, mentre il parroco aveva la cura attuale. Pertanto venivano richiamati gli art. 2, 5, 8, 9 dello Statuto modello in merito all'amministrazione. Di conseguenza il parroco non poteva iniziare la stessa lite senza averne il mandato dal clero ricettizio, che d'altronde non poteva rifiutarlo.

In merito alle spese del giudizio contro il F. C., esse dovevano essere rifuse al parroco, ma non nella misura proposta dall'avvocato (50% sulla somma recuperata).

Non che il patto quotalizio, essendo vietato, non avesse efficacia - come aveva ritenuto la Sent. di I ist. - Invero dall'azione turpe o illecita sorge un nuovo contratto innominato « *Facio ut des* ». Nè il prezzo era esagerato, se si considera che si trattava di una causa contro una potente Amministrazione, che col solo suo parere ha la virtù di scoraggiare i parroci dal perseguire i propri diritti.

Pertanto, se l'arciprete fosse stato munito di sufficiente mandato del clero ricettizio per tentare la causa e avesse provato di aver realmente versata all'avvocato la metà della somma recuperata, questa senza dubbio doveva computarsi tra le spese da rifondere all'arciprete. Ma questi non provò ciò, non risultando intervenuta l'adesione dell'arciprete alla proposta dell'avvocato, il quale nè aveva ricevuta la somma nè poteva far valere alcuna azione civile per ripeterla.

Quanto alle spese per suppellettili, era convalidata la misura accertata dal Vescovo, nè l'arciprete poteva dolersi, giacchè egli non aveva mai reso conto dell'amministrazione ad alcuno.

La spesa del cattedratico e del seminaristico, computata al passivo nella sentenza civile, andava erogata al Vescovo.

La sentenza rotale di I ist. detraeva dalle L. 6000 assegnate al clero, L. 1752, che nel decreto vescovile erano giustificate come compenso delle funzioni. Tale detrazione era motivata dalla considerazione che la Sent. civile nulla aveva attribuito al parroco per questo titolo. Ma la Sent. di II ist. replicava che la cosa

andava regolata non già secondo i criteri della sentenza civile, ma *ad iuris generalis normam* nonchè secondo il particolare prescritto della chiesa ricettizia (art. 5 dello Statuto modello).

171. — A conclusione di questa rapida rassegna giurisprudenziale canonica sulle ricettizie sarà opportuno esporre alcune considerazioni riassuntive.

Qual'è la portata del decr. *Ad dirimendas?*

Non si può contestare che esso ha carattere provvisorio, dal momento che la stessa SCC nel 1910 (42) aveva creduto necessario di affrontare di nuovo la questione centrale (della ripartizione dei redditi tra parroco e partecipanti) « per dare un assetto pratico e *definitivo* (e dunque tale ancora non poteva dirsi quello suggerito dal citato decreto) alla situazione economica fatta alle chiese ricettizie dalla nota legge civile italiana del 1867... ».

Nè si può parimenti disconoscere che le risoluzioni del decreto sono di carattere prudenziale ed equitativo, anzichè *stricti iuris* (43).

Perciò l'ordinamento canonico sulle ricettizie rimane pur sempre quello fondato sul Br. *Impensa* e disposizioni retative: è nello spirito di questo ordinamento che va interpretato il decr. *Ad dirimendas.*

Quanto alla destinazione dei redditi ricavati dai beni assegnati, bisogna ben distinguere tra beni ecclesiastici e beni beneficiari.

I beni ecclesiastici (costituiti dai beni assegnati dal Governo come dotazione della Chiesa, da eventuali offerte dei fedeli a tale fine, ecc.) vanno amministrati dal Capitolo (parroco compreso) sotto la vigilanza dell'Ordinario e previo *piano* approvato dall'Ordinario medesimo circa l'impiego dei redditi relativi.

I beni beneficiari (quota curata e supplemento governativo di congrua) vanno amministrati dal parroco secondo le comuni norme del diritto cononico.

Imporre speciali limitazioni significherebbe porre il parroco della ricettizia in condizioni di evidente inferiorità rispetto ai parroci semplci, ripetendo e aggravando l'errore già commesso in proposito dal legislatore civile.

---

(42) Cfr. n. 162
(43) Cfr. n. 157.

Invero il decr. *Ad dirimendas* non impone tale obbligo in maniera specifica e tassativa; ma, dopo averlo affermato *generatim loquendo*, rimette la cosa al prudente arbitrio del Vescovo e, in ultima fase, alla decisione della SCC.

E' chiaro però che, col normalizzarsi della posizione del parroco, veniva a scapitarne quella dei partecipanti, i quali altro mezzo non avevano per rimanere nell'organico parrocchiale se non assumendo la figura di coadiutori.

PARTE IV.

LE CHIESE RICETTIZIE NEL QUADRO DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE CANONICA E CIVILE

Capo VIII — *La situazione giuridica delle chiese ricettizie dopo il Codex juris canonici e il Concordato Lateranense.*

172. — Dopo la promulgazione del CIC era legittimo domandarsi se il Br. *Impensa* e i relativi decreti esecutivi fossero ancora in vigore o meno.

La soluzione del problema è relativamente facile se si tien presente la natura giuridica del Br. *Impensa* (1).

Non essendo questo parte del Concordato Borbonico del 1818, non poteva invocarsi il c. 3 per sostenere la sua persistenza, almeno sino al Concordato Lateranense, che con l'art. 45 ha privato di ogni efficacia i concordati stipulati dalla S. Sede con gli ex-Stati italiani.

Nemmeno può utilmente invocarsi il c. 4, giacchè il cennato Breve non contiene alcun privilegio, ma richiama in vigore una legge generale della Chiesa, quella del concorso nella provvista dei benefici con cura d'anime.

Tuttavia, dato che il Br. *Impensa* con i relativi decreti esecutivi costituisce una legge disciplinare particolare, esso viene abrogato in tutto ciò che si oppone alle prescrizioni del CIC, mentre rimane in vigore in tutto ciò che, almeno implicitamente, può considerarsi contenuto nel detto CIC, a norma del c. 6, n. 1, 6° del medesimo.

In proposito la SCC, interpellata *Utrum, ex quo CIC vim legis habuit, Br. Ap. Impensa a Pio PP. VIII sub die* 18 *augusti* 1819, *pro ecclesiis receptitiis administrandis latum, vigere pergat necne*, rispose: *Affirmative, salvis CIC praescriptionibus, si et in quantum eidem Brevi derogaverint* » (2).

S'impone perciò un esame analitico comparativo tra il Br. *Impensa* con relativi decreti esecutivi e le prescrizioni del CIC, combinate con il Concordato Lateranense, per stabilire quali elementi dell'ordinamento ricettizio siano stati abrogati e quali invece rimangono tuttora in vigore.

---

(1) Cfr. n. 110

(2) Melphien. *et* Rapollen., Circa Br. *Impensa*, 17 maii 1919.

173. — Si disse già che la ricettizia è *persona morale*: come tale essa è perpetua, a norma del c. 102 CIC.

Non può ritenersi estinta di diritto, non essendovi alcun decreto della legittima autorità ecclesiastica che l'abbia soppressa; ed è chiaro che le misure prese in merito dall'autorità civile con le leggi eversive devono ritenersi, dal punto di vista canonico, assolutamente inefficaci per incompetenza.

Ma è ugualmente chiaro che, dal punto di vista statuale, queste rimangono in vigore, anche dopo il Concordato, che le ha abrogate per l'avvenire, ma non già per il passato.

E anche riacquistando, in base all'art. 29 del Concordato, la personalità giuridica civile, questa è operativa dei relativi effetti *ex nunc*, non già *ex tunc*.

Ne consegue che di fronte alla Chiesa la ricettizia sussiste ancora come persona morale collegiale, mentre di fronte allo Stato essa è stata trasformata in ente morale non collegiale - la parrocchia - o è scomparsa, se era semplice ossia non curata, salvo a riacquistare la personalità giuridica civile a norma del citato art. 29 del Concord.

Quando all'estinzione di fatto (*si per centum annorum spatium esse desierit*), essa potrà facilmente verificarsi per le ricettizie non curate, in quanto che, dopo la soppressione civile e l'indemaniamento dei beni relativi, i membri non sono stati generalmente più surrogati: sicchè dopo cento anni dalla morte dell'ultimo partecipante esse rimarranno definitivamente estinte, a meno che nel frattempo non rivivano.

Nella ricettizia curata invece, anche quando i vecchi partecipanti non siano stati rimpiazzati, è rimasto pur sempre il parroco, il quale riassume in sè tutti i diritti del collegio ricettizio, a norma del § 2 del citato c. 102 CIC.

Se le partecipazioni possano, dopo le leggi eversive, costituire titoli di S. Ordinazioni è un quesito che va risolto diversamente, secondo l'entità delle partecipazioni in particolare. Se queste risultano da rendite fisse, da lucri avventizi e da incerti-certi sufficienti, la risposta affermativa non ci par dubbia. Se invece fossero scarse o incerte, bisognerà implorare dalla competente autorità che esse possano servire come titolo di S. Ordinazione.

174. — La *qualità civica*, originariamente necessaria e in seguito considerata come elemento di prelazione nei canditati alla partecipazione, oggi non può avere più alcuna rilevanza giuridica (3).

Il requisito della civicità, se era essenziale nella ricettizia primitiva, sorta e organizzata nel periodo comunale, oggi, dopo le profondi mutazioni che ha subito la vita sociale e giuridica, costituirebbe un odioso anacronismo. Oggi il chierico non viene più incardinato in una chiesa o nelle chiese di un Comune, ma nella diocesi, a norma del c. 111 CIC. Basta perciò che egli sia incardinato nella diocesi, nella quale trovasi la ricettizia, perchè possa divenirne partecipante.

Anzi lo stesso conferimento della partecipazione, purchè avvenga a norma del c. 114 CIC, effettua *aequivalenter* l'incardinazione di un extra-diocesano.

Ad avvalorare queste nostre conclusioni concorre quanto l'Autorità Ecclesiastica ha stabilito per il conferimento dei benefici canonicali (4): e l'analogia ci sembra solidamente fondata, in quanto già

---

(3) Cfr. SCC. in *Oritana, Adscriptionis Ecclesiae Cathedrali* 31 maii 1902. Si trattava di ricettizia innumerata, senza statuto formale e si basava su vecchie consuetudini; tra cui questa: si potevano cooptare i soli figli di quei padri che fossero stati cittadini del luogo per 40 anni; era inoltre prescritto il tirocinio gratuito per 9 anni.

Intervenute le leggi eversive, il Vescovo, avendo ordinato al Capitolo di redigere nuovi statuti conformi alle nuove esigenze, dopo 3 anni di inutile attesa, diede al Capitolo un piano provvisorio. In particolare stabiliva che bastava esser nato a Oria da genitori ivi domiciliati; il tirocinio era ridotto a 7 anni con dispensa in tutto o in parte per l'arciprete, il penitenziere e il teologo; in mancanza di soggetti il Vescovo poteva provvedere per concorso o per titoli anche per i non oritani con un solo anno di tirocinio.

Il Capitolo ricorse alla SCC la quale al dubbio: "*An ius adscriptionis competat clericis qui cives sunt oritani iuxta vetera statuta vel potius iuxta normas ab Episcopo propositas sive ordinarias sive extraordinarias*" rispose: *Ordinationes temporaneas ab Episcopo editas sustineri, sanata, quatenus opus sit, admissione sacerdotis M., et interim Capitulum conficiat capitulares constitutiones, quae apprime hodiernis Ecclesiae necessitatibus respondeant, et ad mentem.*

(4) *P.C.I.* 26 *nov.* 1922 *ad c.* 404: "*Utrum in collatione canonicatuum de quibus in c.* 404, *abrogatae sint leges peculiares, revocata privilegia et reprobatae consuetudines, vi quarum iidem canonicatus nonnisi indigenis seu civibus originariis civitatis, in qua sedem habet ecclesia, conferri possent aut isti ceteris praeferri debeant.*

Resp. Affirmative, salva contraria fundationis lege, et firmo praescripto cc. 3 *et* 1435 § 3, *ita tamen ut etiam in his casibus, si nullus inter indigenas reperiatur idoneus seu dignus, canonicatus conferri possint ac debeant aliis idoneis et dignis, ad normam cit. c.* 404". Cfr. *Monitore Eccl.* 1923, p. 112. Cfr. pure: *Romana et*

la riforma del Br. *Impensa* aveva dato analoghe disposizioni per le ricettizie.

Non può certo opporsi quanto in merito era stabilito dai Concordati del 1741 e del 1818, ormai abrogati dall'art. 45 del Concordato Lateranense (5).

Si avverta inoltre che per legge di fondazione non s'intende già la semplice disposizione statutaria della ricettizia, ma la convenzione stipulata tra il fondatore e l'Autorità Ecclesiastica competente all'atto di fondazione della ricettizia (6).

La ragione è ovvia. Lo statuto, anche se approvato dall'Autorità Ecclesiastica, è atto unilaterale: mentre la legge di fondazione riveste la natura di un contratto bilaterale, che la Chiesa intende rispettare.

Nemmeno può opporsi il c. 153 § 1 CIC, giacchè la riforma del Br. *Impensa*, nonchè imporre il requisito della civiltà, lo ridusse a semplice elemento di prelazione.

Resta quindi ferma nel caso la norma stabilita dal c. 153 § 2: *Assumatur, omnibus perpensis, magis idoneus sine ulla personarum acceptione.*

175. — E' definitivamente *abolita l'originaria parità tra i partecipanti.*

La graduale trasformazione verso la struttura gerarchica fu un fenomeno naturale, che ebbe il suo assetto giuridico con la riforma del Br. *Impensa*. Ma si sostenne pur sempre in linea di principio, sicchè la primitiva parità, scomparsa di fatto, rimaneva pur sempre intatta in diritto, quasi come un *nudum ius* del collegio ricettizio (7).

Oggi però nessun dubbio può rimanere al riguardo.

Il c. 460 § 2 CIC recita: *In eadem paroecia unus tantum debet esse parochus qui actualem animarum curam gerat, reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio.*

A maggior ragione s'impone il prescritto del citato canone se vi si opponga il semplice statuto, sia pure legittimo (8).

---

aliarum, Collationis beneficii (AAS 1916, p. 460); *Panormitana, Conditionis civitatis ad beneficia* 16 maii 1925 (AAS 1926, p. 10-14).

(5-8) PCI 14 iulii 1922 ad c. 460 (AAS 1922, p. 527).

E s'intende che detto prescritto si applica non solo alle parrocchie erigende, ma anche a quelle erette (9).

Anche dal punto di vista statuale, tanto prima che dopo il Concordato, solo per i Capitoli Cattedrali è previsto il caso, per cui la cura d'anime risieda nel capitolo e sia esercitata in atto dai canonici cumulativamente o a turno (10).

Non si può dunque più parlare di con-parroci o parroci cumulativi o proporzionari a proposito dei partecipanti.

Il collegio ricettizio ha il suo capo effettivo nel parroco, il quale è perciò arciprete o priore, non in senso onorifico, ma vero e reale.

I Partecipanti sono i suoi cooperatori nelle varie mansioni attinenti alla vita del collegio (cancelliere, procuratore, sacrista, ecc.) e alla cura d'anime.

La posizione dell'arciprete e dei partecipanti deve essere perciò regolata a mente dei canoni CIC relativi alla posizione del parroco e dei suoi vicari cooperatori, rispettando le caratteristiche peculiari dell'ordinamento ricettizio.

Dove invece il collegio ricettizio è incorporato al Capitolo cattedrale o collegiato, i partecipanti sono assimilati ai beneficiati.

Posto che *nemo ex saecularibus ordinetur, qui iudicio proprii Episcopi non sit necessarius vel utilis ecclesiis dioecesis* (c. 969 § 1), la ricettizia dovrà essere *numerata* e, oltre all'Arciprete parroco, comprenderà porzioni maggiori (da assegnarsi, secondo i particolari statuti, a coloro che saranno investiti delle Dignità e degli Uffici) e minori per i semplici sacerdoti.

Rimane ancora l'obbligo dell'*esame* per i candidati alle partecipazioni, a mente del c. 130 CIC.

La *nomina dei partecipanti* spetta all'Ordinario, ma «audito parocho» (c. 476 § 3 CIC), non già il capitolo ricettizio, dal momento che il c. 403 CIC è per se riferibile solo ai capitoli cattedrali e collegiati.

Veramente il Br. *Impensa* non imponeva all'Ordinario l'obbli-

---

(9) Id. Ibid.

(10) Cfr. art. 40 del *Testo Unico della legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua...*. R. D. 29 gennaio 1931 n. 227.

Cfr. pure Corazzini C., *La parrocchialità negli enti collettivi eccles. prima e dopo il Concordato, in Dir. Eccl.* 1939, p. 116 ss.

go di sentire il parroco; tale obbligo però è imposto dal CIC. Tuttavia se vi fosse la consuetudine centenaria contraria e l'Ordinario ritenesse *eam prudenter submoveri non posse* (c. 5 CIC), la nomina fatta *inaudito parocho* non sarebbe per sè invalida (11).

Resta vietata l'opzione nel passaggio dalle porzioni minori a quelle maggiori, a mente del c. 396 § 2 e dei relativi responsi della PCI del 16 ottobre 1919 (AAS 1919, p. 477), 24 novembre 1920 (AAS 1920, p. 573), 17 febbraio 1930 (AAS 1930, p. 195).

Similmente i partecipanti del collegio ricettizio, incorporato a un Capitolo cattedrale o collegiato, se anche avevano per statuto la *voce attiva*, dopo il CIC non posono più presumere di averla ancora (12).

Quanto all'*officiatura corale*, si continueranno ad osservare le lodevoli consuetudini o le prescrizioni statutarie. Per le puntature, si dovranno analogicamente tenere presenti le norme stabilite dal CIC per i Capitoli, a mente del c. 20 dello stesso CIC.

Ugualmente si cercherà di promuovere la *vita comune* dell'Arciprete parroco con i partecipanti cooperatori, a mente dei cc. 134, 476 § 5 (13).

Quanto poi alle vecchie *pene* stabilite contro i partecipanti negligenti, esse restano abrogate a norma del c. 6 n. 5; ma l'Ordinario può ugualmente procedere contro di essi con le pene, i rimedi penali e penitenze stabiliti dal CIC.

In merito alla *doppia* al parroco *in funeribus*, essa è dovuta anche oggi a mente del c. 1234 § 1, che fa salve le consuetudini particolari e tutte le circostanze di persone e di luoghi (14). A meno che tale diritto non sia stato abolito per una legittima consuetudine contraria: in tal caso è vietato al parroco esigere la doppia a mente del c. 1235 § 1.

---

(11) Cfr. SCC, *Zagabrien* 13 nov. 1920 (AAS 1921 p. 43-46); Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico* 1930 p. 91.

(12) PCI 24 nov. 1920 (AAS 1920, p. 573).

(13) Cfr. Parasiliti G., *Il clero secolare e la vita comune*. Roma, 1938.

(14) In qualche Sinodo la doppia è dovuta al parroco solo dove vi è la consuetudine: cfr. *Sin. Beneventano* (1905), Decr. 6. n. 10: « Tantummodo *in funeribus*, ubi consuetudo est, duplex portio tribuatur ».

In qualche altro caso il Vescovo in S. Visita attribuì al parroco la doppia sia *in funeribus che in ceteris sacris functionibus*; cfr. SCC in *Thermularum. Proventuum*. 16 julii 1904.

Se poi vi è legittima consuetudine ampliativa, il parroco può prendere la doppia anche in altre funzioni, sia che intervenga di persona, sia che si faccia rappresentare: ma il rappresentante in tal caso non può prendere altra porzione per se stesso.

Uguali diritti competono al Vicario economo, a norma del c. 473 § 1 CIC.

La doppia dovrà prelevarsi dalla massa oppure mediante supplemento al conto, secondo la consuetudine.

Ci limitiamo di proposito a fissare questi pochi principi di massima, non essendo possibile scendere a più minuti dettagli: il che comporterebbe l'esame analitico dei singoli statuti in particolare.

176. — Ma la questione più scottante sta nell'esaminare la *situazione patrimoniale delle ricettizie dopo il Concordato.*

Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, se sono state abrogate per l'avvenire dalle ampie dizioni usate negli art. 29 lett. d), 31, 32 e 45 del Concordato, conservano tuttavia la loro efficacia *quoad praeteritum.*

E' stato quindi ritenuto che non è ammessa la restituzione dei beni ad enti soppressi, ancorchè questi vengano ripristinati dopo il Concordato. E anche se risulti che qualcuno di tali enti ripristinati possiede beni che dovevano essere appresi in virtù delle leggi del 1866-1867 per effetto dell'allora avvenuta soppressione, il Demanio e il Fondo Culto *stricto iure* dovrebbero prenderne possesso, applicando, ora per allora, le dette leggi (15).

Tuttavia lo Stato, pur tenendo nel debito conto le ragioni di stretto diritto, non può prescindere da considerazioni di opportunità, specie in sì delicata materia dominata dal principio che il soddisfacimento dei bisogni religiosi dei fedeli corrisponde a finalità di pubblico interesse.

Pertanto, il Ministero delle Finanze, con Circolare 31 ottobre 1930 n. 3719, emanò apposite istruzioni, nel senso che, ove si veri-

(15) *Cassaz. I Sez.*, 3 *febbr.* - 4 *marzo* 1926, (*Demanio c. Cap. Catt. di Vasto*) *Dir. Eccl.* 1926, p. 174. In questa sentenza è precisato però che il diritto del Demanio, nell'apprensione dei beni degli enti soppressi, non è soggetto a prescrizione da parte di questi, ma solo dai terzi possessori dei beni anzidetti.

Cfr. pure: *Trib. di Siracusa* 11 *luglio* 1932 (Lautieri c. Lombardo) *Dir. Eccl.* 1933, p. 177.

ficasse eventualmente la prospettata condizione di fatto, i competenti uffici si asterranno dal procedere alla presa di possesso dei beni, in attesa delle definitive decisioni ministeriali (16).

Quanto però ai beni, sopravvenuti al collegio ricettizio dopo la soppressione, sono applicabili i principi, che la Cassazione del Regno ha recentemente stabilito a conclusione della dibattutissima questione delle così dette *frodi pie;* e cioè, non è ammissibile, ai fini di far dichiarare nulla una disposizione a favore di enti soppressi, la prova che il testatore abbia inteso, col disporre apparentemente a favore di determinate persone fisiche appartenti all'ente soppresso, di disporre realmente a favore dello stesso ente soppresso; nonchè la non applicabilità, nella nostra questione, della comminatoria di nullità, di cui all'art. 28 L. 19 giugno 1873, n. 1402 (17).

---

(16) Cfr. Iacuzio, p. 159 n. 5.

(17) *Cassaz.* 23 *febbr.* 1932 (*Foro it.* 1932, I, 614); 29 marzo 1932 (*Giurispr. it.* 1932, I, 1, 571) e 19 aprile 1933 (*Dir. Eccl.* 1933, p. 373).
Profondo è stato il divario delle opinioni in dottrina; furono per l'invalidità delle istituzioni fiduciarie:
Scaduto, *Irretroattività della legislazione concordataria in materia di interposizione a favore di comunità religiose* (in *Giurispr. it.* 1930 I, 2, 111) — *Ancora della irretroattività della legislazione concord. in materia di interposiz. a favore di comunità religiose* (ibid. 1931, I, 2, 335) — *Frode pia innanzi e dopo il Concordato* 1929 (ibid. IV, 175). Checchini, *Le frodi pie nel diritto concordatario*, in *Studi in onore di F. Cammeo*, Padova, Cedam 1932 e in *Giur. It.* 1932, IV 83. Falco, *Corso II* p. 212 ss.
Ma tale corrente fu oppugnata con argomenti decisivi dalla maggior parte degli AA. che si sono occupati della questione:
Piga, *Gli acquisti delle associazioni religiose per interposta persona e la convalida di atti compiuti da istituti eccl. senza l'osservanza delle leggi civili, in Giur. it.* 1930, IV, 247. *Gli acquisti delle associazioni religiose per interposta persona dopo il Concordato in Dir. Eccl.* 1931; p. 449.
Bertola, *Nuovi aspetti della questione delle frodi pie nel dir. Concordatario, in Dir. Eccl.* 1931, p. 131. — *Nuovo Dig. It.* « *Frodi pie* ».
Ferroglio, *Le così dette frodi pie dopo il Concordato in* « *Circolo giuridico* » 1930, p. 20. — *Istituzione ereditaria ed interposizione di persona a favore di incapaci in Temi Emiliana* 1931, I. — *Nuovi aspetti della questione delle frodi pie nel diritto concordatario, in Dir. Eccl.* 1931, p. 121. — *Gli enti eccl. non riconosciuti in regime concordatario in Dir. Eccl.* 1939, p. 102.
Degni, *Disposizioni testamentarie a favore di corporazioni religiose soppresse prima e dopo il Concordato in Annali della R. Università di Messina;* Ist. di Scienze giurid. vol. V, 1930-31.
Butera, *La frode pia in regime concordatario e preconcordatario in Foro it.* 1932, p. 614.
Iacuzio, *Commento* p. 178.
Del Giudice, *Corso*, p. 359 ss.
Sinopoli, *Sulla pretesa invalidità dei lasciti fatti a membri di corporazioni religiose soppresse prima del Concordato in Contenz. eccl.* 1931, p. 113.

177. — Pur ammesso tutto ciò, noi riteniamo tuttavia che la situazione patrimoniale delle ricettizie rientra nella materia, che lo Stato italiano, a norma dell'art. 29 del Concordato si è impegnato a rivedere, « al fine di riformarla e integrarla, per metterla in armonia con le direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato con la S. Sede e il Concordato ». E' sotto questo aspetto che la questione della situazione patrimoniale delle ricettizie va esaminata e risolta.

E' ben vero infatti che, con l'art. 2 della convenzione finanziaria (All. IV del Trattato 11 febbraio 1929), la S. Sede dichiarava di accettare la somma di 1 miliardo in Consolidato e 750 milioni di lire italiane « a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870 ».
Ma detta convenzione, che riguarda principalmente « i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di S. Pietro costituito dagli antichi Stati Pontifici », anche se menziona inoltre la perdita « dei beni degli enti ecclesiastici », sistema definitivamente i rapporti finanziari della S. Sede, ma non già quelli di tutti gli altri enti ecclesiastici; e, quel che più conta, li sistema nei confronti dello Stato italiano, ma non pure dei terzi, quali sono i Comuni devoluzionari dei beni ex-ricettizi.

Tale devoluzione è dunque tutt'ora passibile di revisione, a mente dell'art. 34 delle L. 27 maggio 1929 n. 848 (18).

E poichè ai Comuni, senza che questi avessero alcun titolo, furono ingiustamente attribuiti dei beni (quelli ex-ricettizi curati) che, appunto perchè curati, per costante principio del diritto ecclesiastico passato e vigente, non dovevano essere menomamente toccati — come non furono toccati quelli delle parrocchie; — ne segue che l'invocata revisione deve concretarsi in un provvedimento legislativo che ordini una *restitutio in integrum* alle ricettizie curate dei loro beni devoluti ai Comuni o (in decadenza di questi) al Fondo Culto.

178. — La tesi, che noi propugniamo, non è nè singolare nè nuova.

L'art. 10 del Disegno di legge sulla riforma della legislazione

---

(18) Cfr. Iacuzio, *Commento*, p. 2 n. 4, p. 147, p. 251.

ecclesiastica, progettata dal Governo italiano nel 1925, diceva testualmente:

« Alla dotazione delle fabricerie, che eventualmente saranno istituite nelle provincie meridionali, saranno destinate le rendite delle chiese ex-ricettizie devolute ai Comuni per i fini, di cui all'ultimo cpv. dell'art. 2 della L. 15 agosto 1867 n. 3848 » (19).

Come fu già autorevolmente dichiarato a proposito dell'ente, cui intestare la dotazione della chiesa, anche per la totale restituzione dei beni ex-ricettizi non è necessario costituire prima la fabbriceria.

Ai sensi dell'art. 29 del Concordato Lateranense, basterà intestare detti beni, tenendo conto dell'originaria loro destinazione, alla chiesa (che come parrocchiale è senz'altro civilmente capace di acquistare) e al collegio ricettizio, che può ottenere il riconoscimento civile della personalità giuridica e di conseguenza la capacità di possedere.

S'intende che il citato articolo va inteso nel senso che *tutti* i beni ex-ricettizi, effettivamente devoluti ai Comuni, devono essere restituiti alle ricettizie relative, e non solamente quella parte che i Comuni dovevano a questa assegnare in forza dell'ultimo cpv. dell'art. 2 della L. 15 agosto 1867. In quest'ultimo senso l'articolo non avrebbe avuto senso, in quanto già era stato fissato e chiarito per legge e ormai, dopo tanti lustri, attuato in buona parte nella pratica (20).

---

(19) Cfr.: *La riforma della legislazione eccl. — Relazione e schemi di disegni di legge della Commissione in Il Dir. Eccl.* 1926, n. 1.
Il 12 febbraio 1925 il *Min. Rocco* nella seduta inaugurale tracciò le linee generali dei lavori affidati alla Commissione presieduta dall'*On. Mattei Gentili*. Questa fu suddivisa in tre sottocommissioni. La I, per la materia riguardante gli Ordini religiosi, fu composta di *S. E. Tempestini*, Presid., di *Mons. Talamo* e dell'On. *Solmi*. Della II, per i problemi del *Placet* e dell'*Exequatur*, fecero parte *S. E. Giannini* pres., *Mons. Capitani* e il *Prof. Ercole*. La III, per il riordinamento del patrimonio ecclesiastico, fu dapprima presieduta dal *Sen. Calisse* e quindi da *S.E. Giannini* e composta inoltre dal *Comm. Rocco* e da *Mons. Cisterna*.
Una IV sottocommissione fu, nell'ultima fase dei lavori, nominata per il coordinamento; e ne fecero parte *S. E. Giannini* relatore; l'*On. Solmi*, il *Comm. Rocco*, *Mons. Talamo* e il *Prof. Ercole*.
Circa i precedenti, cfr. art. 18 L. 13 maggio 1871 n. 214 (Serie 2ª) che prometteva una legge ulteriore per provvedere al riordinamento, alla conservazione e all'amministrazione delle proprietà eccles. nel Regno.

(20) Bisogna però riconoscere che se il testo dell'articolo 10 milita per la nostra interpretazione, quello della Relazione (Fabbricerie) dice invece: « Esse (le fabbricerie) sono pertanto conservate dove esistono, e possono sorgere dove non esistono. In tale ipotesi, per le provincie meridionali, si sono riservate ad esse

L'accenno dunque, che il cit. art. 10 fa della L. 15 agosto 1867 art. 2 ultimo cpv., non fu certo inserito per ripetere quali beni dovessero essere assegnati alle ricettizie, ma voleva semplicemente indicare i fini, per i quali dovevano essere impiegati i beni ex-ricettizi già devoluti ai Comuni e ora da restituire alle ricettizie stesse.

E' noto come il detto progetto di riforma della legislazione ecclesiastica naufragò per la protesta elevata dalla S. Sede (21), la quale, senza punto toccare il merito delle proposte riforme, non poteva ammettere che si legiferasse unilateralmente in materia ecclesiastica, ma esigeva che lo si facesse d'intesa con la Chiesa.

Ora perciò, stipulato il Concordato, è venuto il momento affinchè la questione sia ripresa in esame.

179. — Lo *Schiappoli* (22) ha mosse severe critiche, in merito al contenuto del cit. art. 10 della Riforma della legislazione ecclesiastica 1925, nessuna delle quali ci pare però convincente.

Egli infatti ritiene che, con l'approvazione integrale dell'articolo 10 cit., potrebbero essere lesi i diritti dei Comuni, in quanto che il legislatore aveva riconosciuto che le rendite delle chiese ricettizie spettavano ai Comuni stessi, « che le avevano fondate col concorso dei privati cittadini » (p.9).

« Non bisogna mai dimenticare — egli insiste (p. 11) — che le chiese ricettizie erano in gran parte di patronato comunale, per quanto non direttamente esercitato, perchè erano state dotate con beni appartenenti ai Comuni ».

E su questo presupposto conclude che il diritto acquisito dei Comuni sui beni della ex-ricettizia non può essere tolto da una legge posteriore (p. 9).

Ora è precisamente questo luogo comune del patronato comunale sulle ricettizie che è falso, come ampiamente è stato da noi dimostrato.

---

quelle rendite delle ex-ricettizie che a loro erano state già destinate dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867 n. 3848 ».

(21) Cfr. *Lettera del S. Padre al Card. Gasparri*, 13 febbraio 1926 (AAS. 1926, p. 81 s).

(22) Schiappoli D. *La devoluzione delle rendite soppresse delle ricettizie ai Comuni*. Estratto da *La Corte d'Appello*, anno XXV n. 1-2. Napoli, Tocco 1926.

Bisogna poi ben intendersi circa l'asserito diritto acquisito dei Comuni.

Senza dubbio essi, in forza della L. 15 agosto 1867, hanno acquisito il diritto sui beni residui della ex-ricettizia.

Ma quando fosse promulgata una nuova legge, che stabilisce il ritorno di detti beni alla ricettizia, i Comuni non possono opporre alcun diritto acquisito.

Qual'è infatti il titolo di tale diritto acquisito?

La legge e solo la legge, escluso il preteso patronato.

Ebbene la legge, come ha attribuito i residui beni ricettizi ai Comuni, così li può loro ritogliere. Tanto più che la legge, in tanto aveva stabilito la devoluzione dei beni ricettizi ai Comuni, in quanto aveva in parte accettato il supposto che detti beni appartenessero in qualche modo ai Comuni. Ma, dimotrato falso tale presupposto, s'impone una revisione della legge stessa, nel senso di una *restitutio in integrum* dei beni al vero proprietario, ossia alla ricettizia.

Quanto alle rendite frattanto maturate da tali beni, possiamo ben convenire che i Comuni, dal momento che la legge ha comunque attribuito loro detti beni, hanno acquisito il diritto alle relative rendite.

Ma anche qui bisogna avvertire che se queste sono state impiegate per i fini prescritti (23), i Comuni non saranno certo tenuti a nessun rimborso; se invece le avessero impiegate per tutt'altri fini, essi non potranno accampare alcun diritto acquisito per esimersi dal restituirle.

Altrettanto gratuito è il presupposto, sul quale lo Schiappoli ricettizia a titolo di spese di culto ecc., ma perchè, tali redditi, ex-ricettizie.

« Per quanto riguarda le spese di ufficiature e di culto — egli scrive (p. 10 n. 5 — b) — la parrocchia superstite non può pretendere a tale titolo quella parte del patrimonio dell'antica ricettizia che era destinata alle partecipanze, cioè per il sostentamento del clero ricettizio ».

(23 Cfr. n. 153.

Questa osservazione calza perfettamente, se si esamina il problema della dotazione della ex-ricettizia a norma dell'*ius condi tum* (24).

Ma essa è inconferente, se si esanima il problema secondo l'*ius condendum*, di cui al discusso art. 10.

Non si propugna già la restituzione di tutti i redditi della ex-ricettizia a titolo di spese di culto ecc., ma perchè, tali redditi, essendo destinati alla cura d'anime, non potevano e non dovevano essere indemaniati (25).

(24) Cfr. n. 148

(25) Inaccettabili sono pure altre affermazioni dello Schiappoli (ibid.) circa la misura delle spese di culto, che egli vorrebbe fissate nel limite del 15% e comunque non per singole voci, ma complessivamente, tenendo conto soltanto della riduzione dell'ente a non collegiale, senza aver riguardo alcuno e ai fondi della ricettizia e alle mutate condizioni dei tempi (svalutazione della moneta, costo degli oggetti, ecc.).

Cap. IX — *Suggerimenti e proposte per il riordinamento delle Chiese Ricettizie.*

180. — Nel capitolo precedente abbiamo esaminata la situazione giuridica delle ricettizie, specialmente sotto un aspetto negativo, rilevando cioè quanto è stato derogato dal CIC.

Resta ora da esaminarne l'aspetto positivo e di fatto.

Invero la situazione di diritto delle chiese ricettizie ha certamente bisogno di essere riveduta e aggiornata nel quadro delle leggi canoniche e civili vigenti: e noi ci auguriamo che vi si voglia provvedere al più presto.

Ma, in via pregiudiziale, è più necessario e urgente procedere al riordinamento della situazione di fatto di dette chiese.

Alcune delle quali non attuarono la riforma del Br. *Impensa* ancor prima delle leggi eversive, nè tanto meno l'attuarono posteriormente. E anche fra quelle che formarono i loro *Piani*, molte decaddero miseramente, sia e principalmente per effetto della trasformazione subìta in forza delle leggi eversive, sia ancora per svariate altre cause particolari.

Non è il caso di tracciare un quadro di questa decadenza. Coloro che seguono da vicino la vita della chiesa nell'Italia Meridionale (i Vescovi specialmente), conoscono quali incalcolabili danni ha subito tanto la vita religiosa dei fedeli, privati delle normali provvidenze in ordine alla cura d'anime, quanto la vita del Clero, il quale, distrutta o profondamente minata l'organizzazione ricettizia, è stato costretto a vivere ramingo, misconosciuto e per di più disprezzato!

181. — La SCC ordinò a suo tempo (1) che tutti i Capitoli, i quali non avessero statuti scritti e vivessero invece secondo vecchie consuetudini, attuassero entro sei mesi il disposto del c. 410 CIC.

---

(1) *Lettere circolari del* 25 luglio 1923 (AAS 1923, p. 453).

Tale disposto è certamente estensibile anche a Capitoli ricettizi, come già la SCC aveva insinuato sin dal 17 maggio 1919 a proposito della sopravvivenza del Br. *Impensa, salvis CIC praescriptionibus, si et in quantum eidem Br. derogaverint* (2): con che si invitava a ricedere, e dove non ci fossero, a formare gli statuti dei Capitoli ricettizi *ad mentem CIC.*

Il *Conc. Provinciale Beneventano* XVIII (primo dopo il CIC) tenutosi il 22-24 maggio 1927, con tacitiana concisione prescriveva: *Congrua congrue congruis referendo quae hucusque decreta sunt pro capitulis cathedr. et Colleg. applicentur etiam cleris receptitiis*(3).

Il *Conc. Plenario Apulo*, tenutosi a Molfetta il 1928, più esplicitamente stabiliva:

Clerus receptitius parochos coadiuvet in animarum cura, praesertim in Sacramentis administrandis et in catechesi tradenda, sub poenis disciplinaribus et etiam pecuniariis a proprio Ordinario statuendis.

A parocho cum clero receptitio, infra quatuor menses ab huius Concilii promulgatione propria statuta conficiantur, ab Ordinario adprobanda, in quibus sermo fiat de singulorum oneribus, officiis et emolumentis (4).

Ma, per quanto ci risulta, queste e altre consimili prescrizioni, emanate in merito dall'Autorità Ecclesiastica, sono rimaste generalmente lettera morta; non tanto per incuria degli uomini, quanto per la difficoltà stessa inerente alla delicata e complessa operazione di innesto delle nuove norme del CIC sul vecchio tronco delle ricettizie (5).

Quali criteri direttivi bisognava seguire?

La SCC affermando che il Br. *Impensa* era in vigore, *salvis CIC praescriptionibus, si et quatenus eidem Br. derogaverint*, aveva ben-

(2) Cfr. *Melphien. et Rapollen., Circa Br. Impensa*, 17 maii 1919; v. n. 172.

(3) Cfr. *Conc. Provincale Beneventanum* XVIII, *primum a CIC promulgato in Ecclesia Metropolitana habitum diebus* XXII XXIII XXIV *mensis maii A.D.* 1928 — *Neapoli* 1928 — *Decreta* — Tit. *V De capitulis cathedralibus et collegiatis, n.* 67.

(4) Cfr. *Concilium Plenarium Apulum Melphicti A.D.* 1928 *habitum... Romae* 1929 — *Decreta* — *Pars II. De personis; cap. VI, De parochis nn.* 99-100.

(5) Cfr. n. 172

sì tracciato i criteri negativi; ma toccava pur sempre agli enti interessati stabilire le norme positive del nuovo statuto in armonia col CIC.

182. — Gli orientamenti, secondo i quali è possibile effettuare il riordinamento delle ricettizie ad mentem CIC, si possono ridurre a tre.

Il primo, modellare la struttura della ricettizia su quella dei capitoli cattedrali o collegiali.

Il secondo, ridurre la ricettizia a semplice parrocchia.

Il terzo, riportare la ricettizia alla sua primitiva natura di collegio di sacerdoti con cura attuale delle anime.

Il primo orientamento ci sembra vada scartato per diversi e concorrenti ordini di ragioni.

L'obbiettivo fondamentale del riordinamento delle ricettizie è, e deve essere, la restituzione della cura d'anime in misura adeguata alle attuali esigenze spirituali dei fedeli: è stato questo il principio, cui sempre si ispirò la SCC nel trattare della situazione delle ricettizie, specialmente dopo le leggi eversive (6).

Modellando le ricettizie sulla struttura dei capitoli cattedrali o collegiali, la cura d'anime attuale dovrebbe essere esercitata da un vicario curato (c. 402 CIC), mentre i capitolari non devono *impedire ....parochum in exercenda paroeciali cura, sed insuper sciant... se ex caritate* (dunque *non ex iustitia*) *teneri, maxime si designati coadiutores desint, eidem adiutricem operam navare, secundum modum ab Ordinario loci determinandum* (c. 415, 5 CIC). Sicchè l'onere della cura attuale continuerebbe a gravare di fatto sul vicario curato attuale e sul suo coadiutore eventualmente riconosciutogli anche dallo Stato; mentre gli altri partecipanti, oltre all'officiatura corale (che in quelle ricettizie ove è prescritta, è ridotta al minimo), non avrebbero altro compito tassativo.

Ora non vi è chi non veda quanto sia insufficiente un tale ordinamento, specialmente se si pensa alle moltiplicate attività pastorali che oggi importa il ministero parrocchiale.

Si aggiunga che difficilmente lo Stato accorderebbe alla ricettizia

(6) Cfr. n. 158

così conformata il riconoscimento civile della personalità giuridica, di cui all'art. 29 lett. d) del Concordato Lateranense, in quanto che potrebbe eccepire la non rispondenza dell'ente alle esigenze religiose della popolazione.

Nè va taciuto che la decadenza della ricettizia cominciò precisamente, quando la si volle conformare ai capitoli cattedrali e collegiali: fu allora che i partecipanti ebbero la sola cura abituale e demandarono quella attuale al vicario curato. Obbiettivo della riforma del Br. *Impensa* fu appunto quello di riportare i partecipanti alla cura attuale delle anime.

Nè il CIC si discosta da tale principio.

183. — Ma anche il secondo orientamento, della riduzione della ricettizia a semplice parrocchia, non ci sembra opportuno.

Anzi tutto per una questione pregiudiziale: l'Autorità Ecclesiastica verrebbe così ad approvare tacitamente quanto già aveva fatto indebitamente l'Autorità Civile, che, con l'art. 1 n. 1 della L. 15 agosto 1867, aveva precisamente ridotta la ricettizia a semplice parrocchia. Di conseguenza svanirebbe la legittima aspettativa di una *restitutio in integrum* dei beni ricettizi da parte dei Comuni. E non si risolverebbe affatto poi la situazione del clero, in quanto che, oltre al parroco con uno e al massimo due coadiutori, tutti gli altri sacerdoti resterebbero senza ufficio e beneficio.

Ma, quel che è più grave, ne rimarrebbe compromessa la cura d'anime.

Va ricordato che generalmente in ciascun Comune, anche se di notevoli proporzioni, vi era una sola ricettizia curata e sopravvisse, dopo le leggi eversive, un solo beneficio curato, senza riguardo al numero delle anime. Vi sono perciò molti grandi centri urbani, dove la cura incombe sulla sola persona del parroco; con quali risultati è facile immaginare.

E accettando perciò la riduzione, indebitamente operata dal Governo, si verrebbe a perpetuare una tale miserevole situazione di fatto. Comunque tale trasformazione, che si concreta in una soppressione della ricettizia *qua talis*, non potrebbe essere operata dall'Ordinario *inconsulta Sede Apostolica*.

184. — La terza soluzione — riportare la ricettizia alla sua primitiva struttura di collegio di sacerdoti addetti alla cura attuale delle anime — ci sembra la migliore.

Si provvede innanzi tutto alla cura d'anime e si provvede in maniera adeguata alle attuali esigenze del ministero parrocchiale.

Oggi, con lo sviluppo che hanno avuto le varie branche dell'attività parrocchiale specie nel campo sociale, il solo parroco non può materialmente arrivare a tutto, anche quando ha l'aiuto di un vicario cooperatore.

E' necessario che le varie attività siano opportunamente distribuite tra più sacerdoti in rapporto al numero delle anime e alle difficoltà locali. E' chiaro che queste attività devono essere svolte sotto la direzione del parroco, il quale ne curerà l'intelligente coordinamento.

E' questa la mente del CIC, che nel c. 476 traccia un quadro sommario del genuino e originario sistema ricettizio (7).

Oltre all'arciprete-parroco, capo nato della ricettizia curata, vi siano anche tanti partecipanti in funzione di vicarii cooperatori, quanti l'Ordinario ne giudicherà necessari a mente del citato c. 476 § 1 e secondo le disponibilità economiche della ricettizia, analogamente a quanto è prescritto dal c. 394 § 1 CIC per i capitoli innumerati.

I partecipanti saranno soggetti all'arciprete-parroco, *qui eos paterne instruat ac dirigat in cura animarum, eis invigilet et saltem quotannis ad Ordinarium de eisdem referat* (c. 476 § 7).

Essi potranno essere costituiti *sive pro universa paroecia, sive pro determinata paroeciae parte* (c. 476 § 2).

Saranno tenuti all'obbligo della residenza (c. 476 § 5), secondo le norme già emanate per l'esecuzione del Br. *Impensa*. In più si cercherà d'istituire la vita comune nella canonica, a mente del c. 134 CIC.

Quanto ai diritti e doveri del parroco e dei partecipanti, di cui al paragrafo 6 del cit. c. 476, si starà in linea di massima alle norme emanate in esecuzione del Br. *Impensa*.

---

(7) Cfr. PUGLIESE A., *I diritti di matricità nel diritto canonico*. In *Salesianum* 1940 n. 4, pag. 289 ss, 1941 n. I, pag. 1 ss.

In particolare, circa l'asse patrimoniale, si avrà cura di distinguere nettamente i beni di natura beneficiaria da quelli di natura ecclesiastica.

Così la quota curata, stralciata dalla massa comune con le leggi eversive, va senz'altro classificata tra i beni benficiari; mentre la dotazione della chiesa, pure costituita in base alle dette leggi, fa parte dei beni ecclesiastici.

Gli altri beni, che sopravvenissero per donazione dai fedeli o per restituzione dai Comuni, dovranno essere intestati alla chiesa o al collegio ricettizio o alla parrocchia-considerata come ente distinto dalla chiesa e dal beneficio - (8) o finalmente a distinti benefici coadiutoriali (previo riconoscimento della rispettiva personalità giuridica da parte dello Stato), a seconda degli scopi, cui detti beni devono essere impiegati.

Circa l'amministrazione dei beni predetti, la quota curata sarà

---

(8) Non sembri una sottigliezza nè novità questa ulteriore distinzione dell'ente-parrocchia dall'ente-chiesa e dall'ente-beneficio.

Per alcune precisazioni dottrinali cfr. G. Stocchiero. *Il Beneficio Ecclesiastico. Sede Plena.* Vol. I, pag. 360 ss. S. A. T. Vicenza 1943-1946.

Riteniamo anzi che nella costituzione della Chiesa Cattolica (la quale, insieme con la Sede Apostolica, «moralis personae rationem habet ex ipsa ordinatione divina»; c. 100 § 1), tanto la Diocesi (distinta e dalla chiesa cattedrale e dalla mensa vescovile) quanto la Parrocchia (distinta parimenti dalla chiesa parrocchiale e dal beneficio parrocchiale) «personae moralis rationem sortiuntur ex ipso iuris praescripto» (c. 100 § 1). Esse sono anzi un *primum* rispetto sia alla chiesa che al beneficio, che storicamente e giuridicamente si profilano in origine come organi (costituitisi poi in distinta personalità giuridica) dell'ente-parrocchia e ad essa, prima e anche dopo, subordinati.

Col prevalere del sistema beneficiario, il beneficio finì con l'attivare e assorbire nella sua personalità giuridica sia la chiesa che la sua parrocchia, dando origine alla figura del *beneficium indistinctum*.

Una prima chiarificazione si effettuò con la distinzione della chiesa dal beneficio: ma della parrocchia — che fu il tronco, dal quale si diramarono chiesa e beneficio — ne verbum quidem!

Giustamente la moderna dottrina cerca di enucleare dal beneficio la sua essenza primigenia, ossia la parrocchia.

L'accenno meriterebbe — ma non è qui la sede propria — un conveniente sviluppo, specialmente per definire la specifica natura dell'ente-parrocchia (sia in sè che in rapporto alla chiesa e al beneficio parrocchiale) tanto sotto l'aspetto canonistico che civilistico; particolarmente sulla sua pubblicità o meno. Cfr. in proposito l'acuta e originale nota di G. Lenti, *Natura pubblica della parrocchia nel diritto positivo italiano* in *Archivio di ricerche giuridiche*. Roma 1947, nn. 4-6, coll. 331-345. (Nota a Sentenza — cfr. voce: *Parrocchie-Benefici*)

Cfr. pure: G. Ferroglio. *Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa*. Torino 1946. T. Mauro. *La personalità giuridica degli enti ecclesiastici*. Roma 1945.

amministrata dal Parroco, il quale dovrà dare i dovuti rendiconti all'Ordinario.

I beni della parrocchia, chiesa e del collegio ricettizio saranno invece amministrati dal Procuratore, sotto la vigilanza del Parroco e dei partecipanti, dandone il dovuto rendiconto allo stesso Ordinario.

Quanto alla destinazione dei redditi, sono purtroppo note le liti e le beghe tra parroco e cooperatori; il primo, accusato di divisione leonina, gli altri mai contenti del loro assegno.

Il c. 476 § 1 CIC ha prescritto che ai cooperatori *congrua remuneratio assignetur*: termine invero abbastanza elastico e comunque indeterminato.

L'ordinamento ricettizio ha in materia il merito di aver precisato equamente la detta norma con un particolareggiato regolamento amministrativo.

I redditi della quota curata vanno attribuiti al parroco, con gli eventuali temperamenti suggeriti dal Decr. *Ad dirimendas*.

La massa, depurata dagli oneri e dai pesi, va divisa in porzioni maggiori (da assegnarsi a quelli che hanno disimpegnato gli uffici più gravosi) e minori per gli altri. Gli avventizi, dando la doppia al parroco, saranno ugualmente distribuiti tra i partecipanti *de numero* e quelli *extra-numerum*, se ve ne fossero.

Il riordinamento delle ricettizie su queste basi provvede all'esercizio della cura d'anime anche per i centri urbani di notevoli proporzioni, a mente del c. 476 § 1 CIC.

185. — Chè se l'Ordinario diocesano ritenesse necessario, a norma del can. 476 § 8 CIC, di dover dividere la ricettizia, egli potrà farlo a norma del can. 1427 § 1, giacchè le ricettizie rientrano certamente nella latissima dizione *paroecias quaslibet* usata dal citato canone.

In tale evenienza però, oltre a costituire almeno i due terzi della dote dei nuovi enti (chiedendo l'altro terzo al F.C. come supplemento governativo di congrua), resta a vedere quale sia la più conveniente sistemazione giuridica dei medesimi enti.

Si potrebbero costituire delle vicarie curate autonome, a mente del già citato can. 1427 § 1. Ma sarebbe sempre una soluzione di carattere provvisorio e comunque inadeguata. Infatti la vicaria

curata autonoma non ha una configurazione giuridica nettamente distinta da quella della parrocchia: è un *quid medium* tra la chiesa filiale (con in più l'autonomia) e la parrocchia stessa (*in gradu remisso*). Solo ragioni particolari di opportunità pratica possono alle volte consigliare di erigere il territorio dismembrato prima in vicarie curate autonome per elevarle poi in vere e proprie parrocchie.

E allora sarà meglio costituire senz'altro nuove parrocchie (fuori dell'ordinamento ricettizio) accanto alla ricettizia curata superstite?

La soluzione non ci pare felice per le inevitabili interferenze e continui attriti che sorgerebbero tra enti (e relative persone interessate) similari, eppur notevolmente differenti.

Vi sarebbe poi da risolvere il delicato problema della distribuzione nelle nuove parrocchie del Clero già ascritto alla ricettizia curata che viene dismembrata. In qualche caso si è tentato di combinare insieme la qualifica già acquisita di partecipante della ricettizia curata con quella sopravveniente di parroco della nuova parrocchia. Ma, a parte le complicazioni circa la precedenza tra i nuovi parroci-partecipanti e le dignità della ricettizia, è molto problematico che uno stesso sacerdote possa convenientemente disimpegnare i suoi doveri di parroco della propria parrocchia e di partecipante di un'altra ricettizia curata. In ogni caso bisognerebbe ottenere la debita facoltà dalla SCC, che la concede solo in casi particolari, per speciali ragioni di luoghi e di circostanze.

Penso che in questi casi la soluzione migliore sia di dividere la ricettizia curata o dismembrare il relativo territorio, erigendo, accanto alla ricettizia matrice, altre *ricettizie filiali autonome*; distribuire, proporzionalmente all'importanza di esse, il clero ricettizio con le qualifiche già acquisite nella ricettizia matrice; ordinare e coordinare i diritti delle nuove ricettizie filiali con quelli della ricettizia matrice, a mente del can. 1427 § 4.

In tal maniera, mentre non viene formalmente intaccato l'ordinamento ricettizio, si provvede ugualmente alla divisione o dismembrazione ritenuta necessaria, senza dar luogo a una *inelegantia juris* che potrebbe produrre seri inconvenienti di fatto.

CONCLUSIONE

186. — Si potrà osservare che quanto abbiamo suggerito per il riordinamento delle ricettizie non potrà essere tradotto in pratica attuazione, se non si provvede anche al riassetto patrimoniale delle medesime con l'auspicata *restitutio in integrum* dei beni ingiustamente devoluti ai Comuni. L'osservazione è giustissima. Ma appunto per questo è necessario che le ricettizie si ricostituiscano nella loro interna struttura, in guisa da presentare i presupposti di diritto e di fatto tali da esigere la detta restituzione dei beni.

Quando il riordinamento interno delle ricettizie sarà un fatto compiuto, i Vescovi, per il tramite degli organi ecclesiastici e civili competenti, potranno propugnare la detta restituzione con buone probabilità di riuscita, in quanto lo Stato non potrà non prendere atto della nuova situazione creatasi, addivenendo a un atto di giustizia verso questi enti ingiustamente spogliati dei loro beni. E' necessario pertanto che ogni ricettizia formi o riformi i propri statuti secondo i criteri negativi e positivi accennati negli ultimi due capitoli.

In questa delicata operazione si avrà cura di salvare, compatibilmente con le prescrizioni del CIC, il fondo tradizionale e la particolare fisionomia di ciascuna ricettizia. Il riordinamento non deve risolversi in un livellamento uniforme di queste istituzioni, molte delle quali hanno una storia secolare ricca di fasti gloriosi.

Nè tanto meno deve dar luogo a una rivoluzione, che sovverta tutto il passato.

Che ciò sia contrario allo spirito della Chiesa appar chiaro a chi consideri quanto l'Autorità Ecclesiastica sia rispettosa della tradizione e della varietà esistente tra le istituzioni, che nascono e prosperano sotto la sua protezione.

Perciò ogni ricettizia dovrà ricostruire la sua storia dalle origini ai tempi presenti, affinchè, nella formazione o riforma degli statuti, si rispettino le lodevoli tradizioni e gli aspetti propri di ciascuna di esse.

Gli archivi delle ricettizie stesse, gli altri archivi locali, le memo-

rie, le storie regionali e simili sussidi, potranno fornire preziosi elementi per questa ricostruzione storica.

Anche il quadro generale da noi tracciato, sulle origini e sullo svolgimento storico delle ricettizie, potrà giovare a orientare nella ricerca e nella valutazione dei documenti.

Particolare attenzione bisognerà infine dedicare alla descrizione del patrimonio della ricettizia (specialmente per il periodo immediatamente anteriore alla soppressione civile), alla conservazione degli atti relativi sia alla costituzione della quota curata e della dotazione della chiesa che alle eventuali controversie sorte e all'impiego che i Comuni hanno fatto delle rendite dei beni ex-ricettizi ad essi devoluti.

Abbiamo la ferma fiducia che, quando tutto questo vasto lavoro sarà compiuto, non sarà lontano il momento, in cui le ricettizie potranno essere reintegrate nella loro situazione patrimoniale, per riprendere e continuare l'opera di bene che per secoli hanno svolta tra le popolazioni del Mezzogiorno d'Italia.

187. — Ma, come abbiamo già accennato nell'Introduzione, noi riteniamo che, nel maturare una utile trasformazione del sistema beneficiario, anche altri enti ecclesiastici potranno ispirarsi, almeno in parte, alle esperienze della chiesa ricettizia.

Alludiamo in particolare alla parrocchia.

L'attività pastorale, che oggi tende a svilupparsi in estensione e in profondità con un ritmo sempre più serrato, esige che vi sia un compatto organico di sacerdoti, i quali coadiuvino nella maniera più stretta e più efficace il parroco. E se questi ha generalmente una solida sistemazione giuridica ed economica, quelli invece quasi sempre si dibattono in un acuto disagio morale e materiale a tutto svantaggio dell'attività pastorale. Perciò è innanzi tutto necessario dare a questi oscuri, e altrettanto preziosi operai della vigna del Signore, uno *status* giuridico meglio definito. Alla generica denominazione di vicario cooperatore, di cui al can. 476 CIC, andrebbe aggiunta (così come avviene nella ricettizia) una distinta qualifica secondo l'ufficio, cui ciascuno viene particolarmente destinato. Tali offici poi, a somiglianza della divisione tra porzionari maggiori e minori esistente nelle ricettizie, potrebbero essere distribuiti gerarchicamente, per offri-

re la possibilità di ascendere da quelli più modesti a quelli più importanti.

In secondo luogo andrebbe meglio definita la *congrua remuneratio*, di cui al can 476 § 1, con un preciso regolamento economico, che assicurasse a tutti e a ciascuno (parroco compreso) una quota parte del reddito, proporzionalmente all'entità dell'ufficio, che vi esplica nel ministero parrocchiale, così come avveniva nelle ricettizie.

Sarà questo il primo passo verso quella progressiva perequazione economica, cui si tende dall'alto e dal basso.

Maturatasi questa nuova situazione all'interno di ogni singolo ente ecclesiastico, non sarà poi difficile arrivare a una generale perequazione tra tutti gli enti ecclesiastici di ogni diocesi, per tendere poi a una più vasta perequazione nella provincia ecclesiastica, nell'intera Nazione, in tutta la Chiesa cattolica.

Una meta così fatta potrà sembrare un'utopia per coloro, che non conoscono la dottrina evangelica della giustizia; ma per noi, che nella carità ravvisiamo la sintesi e la perfezione del diritto, quella meta costituisce una feconda idea ispiratrice, che ci auguriamo abbia seguito.

APPENDICE

I

IL BREVE *"IMPENSA"*

"Impensa, qua premimur, sollicitudo de Dominici Gregis Nobis concrediti salute, ad ea procuranda Nos impellit, quae in minorum etiam Ecclesiarum utilitatem, feliciusque regimen noverimus redundare - Lubenti proinde animo preces excepimus, quas Carissimus in Christo filius Noster Ferdinandus Primus Regni utriusque Siciliae Rex perferendas ad Nos curavit, ut pro utiliori Ecclesiarum, quas dicunt receptitias, sua in Ditione citra Pharum exstantium, procuratione opportune consuleremus. Exponi siquidem Nobis fecit, eas receptitias Ecclesias, quarum aliae Numeratae nuncupantur, aliae Innumeratae, prout nimirum vel designatus Ministrorum numerus, vel universi generatim locorum Presbyteri ad sacra peragenda ibidem recipiantur, a pietate fidelium congruis reditibus esse auctas, qui pro rata portione viritim inter eos distribuuntur, qui ad illarum servitium, ac praesertim ad curam animarum, iisdem ut plurimum adnexam, addicuntur; normam tamen aliquam necessario praescribendam esse, qua omnipersonarum acceptione sublata, receptitiis id genus Ecclesiis tales Presbyteri aggregentur, praefinitas portiones, sive menstruas, sive annales recepturi, qui pietate, doctrina, ac prudentia commendati, delatis muneribus in fidelium utilitatem praeclare perfungantur. Nostram idcirco Apostolicam Auctoritatem deposci, ut eiusmodi normam praefiniremus, eamque Ordinariis locorum accurate servandam committeremus.

Cum itaque hoc pientissimi Regis desiderium in summam animarum utilitatem, et in sanctiorem earumdem Ecclesiarum cultum cessurum esse dignoverimus, annuendum eidem sine haesitatione censuimus cumque nulla de receptitiis Ecclesiis peculiaris dispositio fuerit constituta in Conventione superiori anno cum Maiestate sua inita, Apostolica Auctoritate praedictarum Ecclesiarum utiliori procurationi providere duximus eomodo quo magis in Domino conspeximus expedire.

Quare ex certa scientia, et matura deliberatione Nos, deque Apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium decernimus, et mandamus, ut in posterum ad portiones suscipiendas in Ecclesiis receptitiis illi tantum admittantur Sacerdotes, et Clerici, qui a venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, et Episcopis, aut Ordinariis locorum pietate, ac doctrina commendatores fuerint inventi. Iubemus proinde, ut quoties aliquis in possessionem iuris praestitutae portionis assequendae in receptitiis Ecclesiis fuerit immittendus, specimen antea ingenii ac morum

de iis habeatur, qui in illam admitti desiderant, et examen de ipsis instituatur coram Ordinariis ipsis, vel eorum Vicariis Generalibus, et tribus saltem ex Synodalibus examinatoribus, eoque rite peracto Ordinarius pro sua fide et integritate, quos digniores iudicaverit, eos eligat atque in possessionem immittat iuris praestitutae portionis assequendae. Eos vero sic electos, litterisque Ordinariorum commendatos, veluti certae cuidam Ecclesiae receptitiae aggregatos et adscriptos, ac in possessionem iuris praestitutae portionis assequendae immissos agnosci volumus, adempta cuilibet ac praesertim competitoribus non electis facultate interponendi appellationem ad Metropolitanum, seu ad Episcopum provinciae antiquiorem, pro quibus dumtaxat causis usum appellationum, huiusmodi interdictum declaramus. Confidimus vero summopere Venerabiles Fratres Archiepiscopos, et Episcopos, ac Ordinarios locorum nedum Nostris hisce praeceptis, quae pro meliori Ecclesiarum, huiusmodi interdictum declaramus magna semper voluntate studioseque obsequuturos, imo vero pro rei gravitate studium omne adhibituros, ut ministri cuiusque Ecclesiae rationibus accomodati adsciscantur, qui et sui muneris partes diligenter gerant, et instituendis populis iisque in Coeli semita dirigendis, opere, consilio, sollicitudine praesto sint.

Decernentes has presentes Litteras semper firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat, et spectabit quomodocumque et in futurum, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios, et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, Sedis Apostolicae Nuntios, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legatos, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus, quatenus opus sit, fel. rec. Benedicti Papae XIV Praedecessoris Nostri super divisione materiarum, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus nec non dictarum Ecclesiarum etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus, et singulis, illorum tenores, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus.

Volumus tandem, ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub Annulo Piscatoris, die XIII Augusti MDCCCXIX *Pontificatus Nostri anno XX.*

PIUS PP. VII

Ed essendo nostra Sovrana volontà, che il soprascritto Breve abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. - Le disposizioni contenute nel Breve soprainserto saranno puntualmente e religiosamente osservate.

Art. 2. - Le anzidette disposizioni rimarranno surrogate a quelle contenute nella nostra circolare del dì 26 Agosto 1797, riguardanti lo stesso oggetto.

Art. 3. - Il nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli 7 settembre 1810.

FERDINANDO

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Marchese TOMMASI

Circolare relativa al precedente Breve Apostolico e R. Decreto. Agli Ordinari dei R. Dominii al di qua del Faro.

Avendo S. M. con decreto del corrente giorno ordinata la puntuale e religiosa osservanza di un Breve Apostolico, emanato da S.S. di concerto colla M. S. sul metodo delle provviste delle Partecipazioni, stabilite nelle cosiddette Chiese ricettizie, numerate, ed innumerate dei R. Dominii al di qua del Faro, rimetto a V. S. Ill.ma e Rev.ma in istampa una copia conforme del R. Decreto, per lo adempimento di sua parte. Napoli 7 settembre 1819.

Il Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici
Marchese TOMMASI

(Atti II. 147-154).

II

ISTRUZIONI

Art. 1. Tutte le chiese ricettizie di qualunque natura esse siano per la loro fondazione, ancorchè annesse a Cattedrali, o Collegiate, avranno un clero numerato incardinato alle medesime, e abitualmente inserviente alla cura.

Art. 2. I vescovi nelle cui diocesi esistono tali ricettizie, formeranno i loro piani per ciascuna di esse, fissando il numero dei preti, che crederanno potervi incardinare avendo riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, e alla massa delle rendite divisibili tra gl' incaricati, a norma di ciò che si dirà in appresso, e si rimetteranno all'autorità superiore.

Art. 3. Le porzioni di rendita certa, che saranno assegnate a ciascun partecipante, potranno servire di titolo canonico per i promovendi ai sacri Ordini, quando siano (come debbono tutte essere) conferite dal Vescovo, previo l'esame, a norma del Breve del Sommo Pontefice « Impensa ». Questa disposizione

non impedisce che le partecipazioni suddette possano conferirsi a dei Sacerdoti ordinati, o da ordinarsi a titolo di sacro patrimonio.

Art. 4. Nel fissare la rendita della massa comune, per poterla in seguito ripartire in proporzioni, si dedurranno i soli pesi intrinseci alla medesima, come fondiaria, censi, annualità passive, e manutenzione di stabili e di chiesa, quando la Chiesa non abbia una rendita, ma sia a carico della stessa massa.

Art. 5. Non debbono computarsi tra i pesi della massa gli onorari soliti a darsi ai Sagrestani, ai Procuratori, agli Esattori e ogni altro peso che sia solito ad affidarsi a persona ecclesiastica, e del corpo; dovendo questi pesi portarsi per turno dagl'individui stessi partecipanti, come già attualmente si pratica nella maggior parte di dette chiese.

Art. 6. Per tale oggetto formeranno i Vescovi dei Regolamenti, sentiti i cleri medesimi, affinchè tali impieghi siano disimpegnati gradatamente o a vicenda, cominciando sempre dai più giovani.

Art. 7. Non dovranno computarsi tra i pesi della massa da detrarsi le funzioni sacre, di qualunque natura, come officiatura, messe cantate, e messe piane. La celebrazione di queste messe piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle diverse porzioni, che si formeranno.

Art. 8. Nel caso, che il numero delle messe piane gravanti sulla massa comune, fosse esorbitante, si implorerà dalla Santa Sede la facoltà perchè possano i Vescovi farne una competente riduzione, secondo le regole, che la medesima suol prescrivere.

Art. 9. Il partecipante che mancherà alle funzioni, a cui sia obbligato d'intervenire, e di prendere parte, sarà soggetto alla puntatura, che si fisserà stabilmente dai Vescovi.

Art. 10. Fissata che sia la vera rendita netta della massa comune con le regole di sopra accennate, si preleverà dalla medesima la congrua per il parroco (quando non l'abbia d'altronde) con quel medesimo tenore e con quelle medesime proporzioni che sono fissate dall'art. VII del Concordato: la qual Congrua dovrà essere sempre maggiore di un terzo delle altre partecipazioni, salve le consuetudini antiche delle chiese più favorevoli al parroco.

Art. 11. Prelevata la congrua del Parroco si formeranno del rimanente della massa comune tante porzioni quanti sono i ministri che i Vescovi stimano necessari a coadiuvare il Parroco nella cura e nel servizio del culto.

Art. 12. Ove le rendite siano sufficienti sarà bene che tali porzioni siano distinte in maggiori e minori. Si daranno le minori a quelli che sono posteriori all'ingresso e le maggiori, a giudizio del Vescovo, a coloro che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio e specialmente ai confessori e a quelli che suppliranno immediatamente le veci del parroco, e la porzione maggiore diverrà il suo titolo.

Art. 13. Una tal divisione di porzioni in maggiori e minori non sarà necessaria, ove i cleri ricettizi siano annessi alle Chiese cattedrali, e collegiate; perchè potranno in questi casi i meritevoli essere considerati nella collazione

dei mansionariati, e canonicati, ai quali saranno conservate le rendite, di cui ora godono e accresciute a tenore dell'art. V del Concordato.

Art. 14. Dovranno sempre le partecipazioni considerarsi come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio; e però ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio incompatibile o nella stessa chiesa o altrove, vacherà ipso iure la partecipazione.

Art. 15. Il partecipante, che si allontanerà senza giusta causa e senza permesso del Vescovo dalla sua chiesa per lo spazio di oltre tre mesi sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del Concilio di Trento.

Art. 16. Il prodotto delle puntature, di cui si è parlato nell'art. 10 e che potranno risultare dalla colpevole assenza di alcuno, si dividerà in fine dell'anno tra tutti i partecipanti, incluso il parroco.

Art. 17. Se vi saranno avanzi nella fine dell'anno o per aumento di rendita o per vacanza di qualche partecipazione si divideranno similmente tra tutti i partecipanti, escluso il parroco, il quale giusta l'art. 10 deve nella sua congrua avere una porzione notabilmente maggiore delle altre partecipazioni.

Art. 18. I diritti parrocchiali minori, detti anche di stola bianca e nera, si divideranno in due parti eguali, delle quali una ne prenderà il Parroco e un'altra si dividerà tra tutti i partecipanti.

Art. 19. Nelle associazioni dei cadaveri il Parroco, quando intervenga o per se stesso o per mezzo di altri, che faccia le di lui veci, prenderà sempre una porzione doppia.

Art. 20. Nelle chiese, ove vi è l'obbligazione o il lodevole costume dell'officiatura corale, faranno i Vescovi che sia conservata, e procureranno anzi che sia generalizzata.

(Atti III, 122 ss.)

III

DILUCIDAZIONI

1. Per ora i Vescovi non debbono travagliare per quelle chiese ricettizie, che non hanno rendite sufficienti per formare una congrua al Parroco secondo l'ultima tassa del Concordato, e tanti titoli per la sacra ordinazione per quanti preti si stimano necessari per la popolazione. Sarà questo un oggetto da travagliarvisi in appresso, secondo il Real Rescritto circolare dell'11 dicembre 1822. Quindi i Vescovi non proporranno per ora per le chiese di rendita insufficiente benefici semplici, cappellani e laicali, smembramenti di rendite dalle chiese più riccamente dotate, riservando tutto ciò a proprio tempo.

2. Nelle chiese cattedrali e nelle collegiate di vera natura secondo l'art. 1 delle Istruzioni, ove sia annesso un clero ricettizio, i Vescovi della sola rendita della massa ricettizia ne formeranno un piano e stabiliranno tanti titoli di sacro patrimonio per quanti ne potrà contenere la rendita netta da pesi intrin-

seci, non avendosi riguardo a porzioni maggiori e minori, secondo l'art. 13 delle Istruzioni.

3. Ciò premesso i piani si formeranno nella seguente guisa. S'impegneranno i Vescovi di formare assieme col clero uno stato delle rendite della Chiesa per quanto più si potrà netto e preciso, non avendosi riguardo delle rendite eventuali e incerte, ma solamente di quelle che provengono da fondi, canoni, censi, assegnamenti autentici e decime sacramentali che attualmente si esigono.

4. Spoglieranno lo stato fatto da tutti i pesi intrinseci secondo l'art. 4 delle Istruzioni, che indicheranno particolarmente nei piani. Qualora la Chiesa non abbia una rendita particolare per suo mantenimento, nell'indicazione dei pesi se ne avrà considerazione, sì per le spese ordinarie come per quelle che richiederanno i casi inopinati, potendosi però per questi ultimi impiegare gli avanzi che risulteranno alla fine dell'anno o per porzioni vuote o per aumento di rendita.

5. Stabilita la rendita, sarà necessario prelevare da essa la congrua del Parroco. La somma sarà assegnata a norma della tassa stabilita nell'ultimo Concordato. Se poi il parroco avesse la sua congrua particolare da fondi separati o da contribuzione della comune, o dal patrono della Chiesa, che monti alla quantità assegnatagli dal Concordato, la massa comune resterà libera dal tal peso. Che se poi la congrua particolare non giungesse alla somma divisata dal Concordato, dalla massa comune prenderà il supplimento che manda e nel caso che sia eccedente la somma assegnata dal Concordato, continuerà a goderla a norma dell'art. 10 delle Istruzioni.

6. Stabilita la congrua, il parroco non sarà annoverato tra i partecipanti: che se poi le rendite della chiesa di tale saranno sufficienza che le porzioni dei partecipanti uguaglieranno o sieno poco meno della congrua del parroco, in tal caso potrà aumentarsegli la congrua, per rimaner fermo ciò che è stato stabilito nell'art. 10 delle Istruzioni, che il parroco cioè goda almeno di un terzo di più dei semplici partecipanti.

7. In quelle chiese ricettizie, nelle quali i parrochi sono in possesso della porzione doppia assegnata loro come congrua, continueranno a goderla, ancorchè la somma eccedesse quella assegnata dal Concordato, giusta il citato articolo 10 delle Istruzioni, che ammette le consuetudini più favorevoli ai parrochi. Che se la doppia porzione sarà meno di ciò che il Concordato gli accorda, verrà in tal caso prelevata dalla massa comune per quella somma che conviene alla tassa stabilita.

8. Assegnata la congrua del parroco si verrà alla distribuzione delle porzioni dei partecipanti, che saranno divise in maggiori e minori, ove le rendite siano sufficienti, e che il clero ricettizio non sia annesso alla Chiesa cattedrale o collegiata di vera natura. Le porzioni minori saranno in maggior numero delle maggiori, e dove potrà riuscire non saranno meno di ducati 50 per dare un titolo intero di sacro patrimonio, e ove non potrà ciò ottenersi non siano meno di ducati 40 a norma del Real Rescritto circolare del 1 Gennaio 1823. Le porzioni maggiori saranno date all'economo curato, al catechista e ai confessori, secondo

il giudizio del Vescovo, giusta l'art. 12 delle Istruzioni. In quelle chiese ricettizie, che possono ammettere la divisione in porzioni maggiori e minori, questa sarà indispensabile per eccitare nel clero l'emulazione a miglior servizio della chiesa e delle anime.

9. Bisogna avvertire che nel fissare la quantità delle porzioni sia maggiori che minori, non devesi aver conto degli avanzi di ducati dispari, di carlini o di grana, potendosi questi dividere alla fine dell'anno oppure addirsi alle spese necessarie pel decoro delle sacre funzioni a disposizione dell'Ordinario.

10. Nella formazione dei piani non si farà menzione del Regolamento interno delle chiese e del clero, potendosi tutto ciò stabilire dopo che sarà stato il piano per i titoli di patrimonio sacro approvato.

(Atti III, 213 ss.)

IV

STATUTO MODELLO

1. La Chiesa ricettizia curata sotto il titolo NN del Comune di ..... in Diocesi di ..... Provincia di ...., sarà numerata di ..... Partecipanti a norma del piano formato dall'Ordinario, ed approvato da S.M. sotto il di .....

2. Il Clero amministrerà in massa comune, e non già divisamente le rendite di qualunque natura esse siano per mezzo di un partecipante eletto dal Clero istesso, che eserciterà tutte le funzioni di Procuratore, e ne assumerà il titolo.

3. La rendita giusta il piano approvato sarà divisa in... porzioni, cioè in una di ducati ...., che prenderà il Parroco come sua congrua, secondo l'ultimo con. .. .. (se il Parroco l'avrà d'altronde, si tacerà questa parte dell'articolo; e se l'avrà d'altronde, ma non sufficiente, si accennerà il solo supplimento (.....) in porzioni maggiori di annui ducati ..... N ...., che si daranno dall'Ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della Chiesa, e cura delle anime, e in ..... porzioni minori di annui ducati ..... che si conferiranno dall'Ordinario ai naturali del paese e in loro mancanza, o per idoneità, ad altri della Diocesi, oppure a persone di diocesi aliena, qualora il servizio della chiesa e la cura delle anime lo richiedesse, con la norma prescritta nel Breve Pontificio « Impensa » da S.M. sanzionato. Le suddette ..... porzioni saranno pagate a tempo proprio dal Procuratore pro tempore dall'esazione di detta rendita.

4. Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa, ed incaricato per coadiuvare il Parroco nella cura delle anime, e sarà cura dell'Ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine.

Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio, per cui ottenendosi da un partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà all'istante la sua porzione e allontanandosi senza giusta causa dalla chiesa e senza il permesso del Vescovo per altri tre mesi giusta

l'art. 15 delle Istruzioni da S.M. approvate, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del Conc. di Trento.

5. Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite, in questo caso, salva la congrua, o il supplimento al Parroco, il Procuratore detrarrà ugualmente da tutte le porzioni quella somma che nel suo ammontare forma il mancante di quell'anno.

Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita, anche per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il rescritto dei 19 nov. 1823 il Procuratore ne darà piena cognizione all'Ordinario, il quale ordinerà una eguale partizione tra tutti i partecipanti, oppure, richiedendo il bisogno, richiederà che o tutti, o parte degli avanzi si applichino a beneficio della Chiesa o riparazione di fabbrica, o migliorie dei fondi o sacri arredi, o altro secondo il di lei bisogno.

Il Parroco sarà escluso da tale ripartizione, secondo le Istruzioni di S.M., ma qualora l'avanzo fosse tale che facesse montare le porzioni a una somma quasi uguale alla congrua del Parroco, in questo caso, giusta il citato real rescritto, il Parroco entrerà in parte eguale ai parteci panti in detta distribuzione.

Se poi la Chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente, sarà cura dell'Ordinario di formare, con l'approvazione di S. M., altri titoli di sacra ordinazione.

6. I proventi che si esigono dai così detti diritti parrocchiali per le emissioni di fedi di battesimo, morte, matrimonio, ecc. e per la formazione degli atti antecedenti al sacramento del matrimonio, come fedi di pubblicazioni, esame dei testimoni, e altro ecc., a norma del real rescritto 22 ott. 1823 apparterranno al solo parroco. Gli altri poi, a norma delle Istruzioni approvate, apparterranno per metà al parroco e per metà ai partecipanti

7. La carica di Procuratore si eserciterà senza emolumento alcuno, a norma delle Istruzioni approvate e andèrà per turno, incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero dei partecipanti e risalirà fino al primo, per un anno. Se poi tra l'anno entrerà nuovo partecipante, all'entrante susseguente anno, questi eserciterà la carica di Procuratore dopo del quale sarà ripigliato il giro interrotto. (Se poi si vuol eleggere il Procuratore per via di voti anno per anno, si tacerà la suddetta parte dell'articolo, e s'indicherà solamente il giorno dell'elezione e la quantità dei voti, che la rendono legittima).

Da questo articolo saranno esclusi quei partecipanti che avranno compito l'anno settuagesimo di loro età, oppure siano accagionati da un male cronico che li rende inabili ad agire, e finalmente l'Arciprete, pro tempore, per la cura delle anime che sostiene.

8. Al Procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme, che bisognano, senza altra autorizzazione per soddisfare ai pesi pubblici maturati o alle porzioni dei partecipanti. Per le spese poi di chiesa, col coltivo dei fondi e di qualunque natura esse siano, come anche per le introduzioni delle liti, debba esserne autorizzato dal Clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al procuratore di convocare il clero sempre che gli sembrerà necessario, avvisandone

i partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli senza giusto motivo, per ogni mancanza saranno multati in grana venti.

9. Ogni introito sarà percepito dal solo Procuratore; chiunque dei partecipanti introiterà somma qualunque appartenente alla somma comune col suo ricevo non sarà liberato il debitore.

10. Al solo parroco, oltre il Procuratore, sarà lecito convocare il clero per affari al clero medesimo appartenenti. Ogni Partecipante che vorrà proporre affari dovrà dipendere o dal Parroco o dal Procuratore, meno che non sia la convocazione ordinata dal Vescovo.

11. Oltre al Procuratore vi sarà un partecipante col titolo di Cancelliere eletto dal Clero nel dì 31 Dic. di ogni anno, con potersi confermare per quella durata che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al Clero e tutti gli atti formati in qualunque giudizio in un archivio, che sarà sempre ben custodito in sacrestia e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le Capitolari conclusioni especialmente le autorizzazioni al Procuratore circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione dei conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai andrà unita con quella dei Procuratori.

12. Nel dì 2 genn. di ogni anno sarà dal Procuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari e mancando sarà multato dal giorno 15 sino al 31 detto di carlini sei al giorno. Elasso il mese se ne darà parte all'Ordinario, perchè prenda dei mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l'esercizio della carica al nuovo Procuratore, che incomincierà sempre nel dì 1 dell'anno.

Presentato il conto, saranno nel dì vegnente eletti uno, o due partecipanti dal clero e fatta la domanda all'Ordinario, questi deputerà a sua scelta un altro Partecipante o dell'istesso clero o di altro. Questi, dopo aver tenuto l'esame del conto, convocheranno il clero e paleseranno le loro riflessioni, e quindi daranno fuori il loro giudizio, condannandolo, o liberando la gestione fatta col darne autentica carta al Procuratore, e al Cancelliere per riporla nell'archivio. Qualora i deputati all'esame del conto tardassero ad adempire a questo dovere, l'Ordinario prenderà quei mezzi che crederà opportuni per obbligarli.

13. Tutte le spese erogate all'infuori dei pubblici pesi e delle porzioni ai partecipanti, senza autorizzazione del clero, anderanno a carico del Procuratore. Le partite non esatte, per le quali il Procuratore non mostrerà di aver adempito a tutti i mezzi, che la legge gli somministra o non presenterà conclusioni del clero, anderanno parimenti a suo carico. Le spese poi per i coltivi dei fondi o rustici o urbani abbenchè non siano state autorizzate dal clero lo siano stare dall'Ordinario, i pesi che sono intrinseci alla rendita, come censi passivi ecc. saranno abbonati al Procuratore. Qualora vi saranno delle questioni nell'esame del conto tra i deputati e il Procuratore che non verranno conciliate, il giudizio definitivo sarà dell'Ordinario.

14. Le somme che si esigeranno o dalle multe designate o ordinate dal Vescovo o dalla puntatura, che sarà subito fissata dall'Ordinario secondo le dispo-

sizioni del Conc. di Trento, verranno alla fine dell'anno ripartite ugualmente dal Procuratore fra tutti i Partecipanti, niuno escluso.

15. Il peso delle messe che gravita sulla massa comune, sarà diviso ugualmente fra tutti, niuno escluso. Il Parroco porterà il peso delle messe pro populo. Il Partecipante che non sarà ancora ordinato sacerdote, sarà in libertà o di lasciare in mano del Procuratore l'elemosina delle messe che dovrebbe celebrare, e la loro celebrazione sarà a carico del Procuratore, oppure farle celebrare esso e presentare ogni mese, fino a che non ascenda al sacerdozio, la fede della celebrazione in mano al Cancelliere vistata dal Parroco.

16. Tutte le messe con canto per le quali i fedeli offriranno l'elemosina, saranno solennizzate da tutto il clero, nè alcun partecipante che privatamente ne ha ricevuto l'offerta potrà farle celebrare a suo nome anche dal clero istesso, ma deve passarne la limosina in mano del Procuratore che avrà la cura di farle celebrare dall'intero clero.

17. Nella partecipazione non saranno ammesse secondo il real rescritto del 18 febbr. 1824 se non quei chierici, che sono prossimi a poter conseguire l'ordine del suddiaconato; che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo vacherà di fatto la porzione e si aprirà l'esame per altri concorrenti. (Qui si possono aggiungere gli articoli che riguardano gli usi particolari delle Chiese riguardo alla Officiatura e i giorni che debbono farla, alla celebrazione della Messa e alle ore che debbonsi celebrare per comodo del popolo e quanto altro riguarda il buon servizio della Chiesa e cura delle anime. Tali articoli dopo essere stati esaminati, formeranno un sol corpo di statuti approvati).

(Atti III, 234 ss.)

INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI LUOGHI

(*Le cifre indicano il numero delle pagine*)

Acquaviva (Card.) 97.
Agrigento (Vescovo di) 197.
Alessandrino (Card.) 48.
Amalphitana 9.
Ammirati F. 11.
Andria 9, 31, 209.
Andrisani D. Antonio 102.
Anglona e Tursi 110.
Arnedo 52.
Asculana 9, 206.
Atenolfi on. 155.
Atri (Vescovo di) 199.
Avigliano 206.

Baren. 9, 206, 208 s.
Bari (Arciv. di) 207 s.
Barletta 31.
Benedetto XIV, 97, 98.
Benevento 9, 205, 228.
Berardi G. 195.
Bertola A. 221.
Bidagor R. 92
Boianen. 205.
Bonacci on. 161 s.
Bonfante P. 20, 21.
Bottari (Mons.) 95.
Bove F. 11.
Brancone (Mons.) 98.
Brandileone Tr. 11.
Burgen. 26, 27 - 53, 54.
Butera A. 221.

Caietana 9.
Calagurritana 26 s, 53-55.
Calasso Tr. 93.
Calisse C. 11, 223.
Candida (Comm.) 99.
Canepa M. 11.
Capaccio 46 s.
Capitani (Mons.) 223.
Carafa T. 46.
Cardone D. Vito Antonio 99 ss.
Cariati 204.
Carlo (Re) 98.
Carovigno 133.
Caselli G. 11.
Caserta 109.
Castagnola (Marchese) 99.
Castellaneta 39.
Cassadoro 26.
Caterini P. 194.
Cerisano (Duca di) 99.
Checchini A. 221.
Chimirri on. 162.
Cisterna (Mons.) 223.
Clemente XII 97.
Colombo B. 207.
Concilio (S.C. del) 46 s, 49, 67.
Concilio Tridentino 23, 46, 47, 49, 66, 68.
Conforti L. 11.
Conversano 30, 35.
Conversano (Vescovo di) 98, 101 ss, 198.
Corazzini G. 11.
Corigliano 129.
Cortese on. 150.
Cavarruvia D. 11, 23.

De Cavalleriis (Vesc.) 66.
De Cesare on. 161.
Degni Fr. 221.
Del Giudice G. G. 103.
Del Giudice V. 221.
De Luca G. B. 11, 19, 29-38, 57, 59, 64, 67.
De Marco C. 95, 111.
De Millis G. N. 25.
Diano (S. Martino) 50.
Diano (S. M. Maggiore) 50.
Di Giorgio D. Marino 103.
Dilucidazioni 120 ss, 243 ss.
Di Paola D. Giovanni 101.
Di Pietro (Card.) 195.
Du Tillot 111.

Ercole Fr. 223.

Falco M. 221.
Fasano 9, 206.
Ferdinando I 119.
Ferdinando IV 112, 119.
Fermosino N. R. 11.
Ferraris L. 11, 56.
Ferraris on. 151, 153, 156, 157, 158.
Ferrieri F. 195.

Ferroglio G. 221, 232.
Filangieri G. 94.
Fili-Astolfone on. 161.
Fraggiani N. 95.
Friedberg-Ruffini 12.
Frizzati 12.

Gabrieli A. 12.
Gaeta 131.
Gagliardi C. 12.
Galatona (Nardò) 30,32, 109.
Galiani F. (Abate) 94, 95, 97
Garcia N. 12, 39.
Garzia (Vesc.) 66.
Gatta D. 10, 19, 23, 24, 41-51, 56, 57, 62, 67 ss, 72 ss, 95 ss, 114 ss, 153 ss.
Genestal R. 73.
Genovesi A. 97.
Genuensis 27.
Giacona V. 12.
Giannini E. 223.
Giannone P. 94.
Giliberti V. 12.
Gioia del Colle (Bari) 30.
Girgenti (Vescovo di) 197.
Giustiniani L. 10.
Gomez L. 28.
Gonzales 19, 24, 25 ss, 36 s, 52-55, 56, 57, 79 ss.
Gravina di Puglia (chiesa ricettizia curata di S. Nicola di Bari) 66.
Graziani O. 12.
Grossi on. 162.

Hèrberia (*Rheginen.*) 32.
Hoieda A. 27.

Iacuzio R. 12, 221 s.
Iemolo A. C. 18.
Ihering 87.
Impensa (Breve) 119 ss, 239 ss.
Iorio P. 199.
Istruzioni 120 ss, 241 ss.

Lamberti A. 198.
Lanciano (ricettizie di) 159.
Laurino 46.
Lazzaro on. 155, 157.
Lenti G. 232.
Leporano (chiesa dell'Immacolata) 129.
Liberatore 12.
Lizzano (chiesa di S. Nicola di Bari) 129.
Lotterio M. 12.

Macri D. 12.
Madia G. 12.
Mancini on. 149, 151.
Mandosio Q. 25, 27.
Marchitelli D. Angelo 101.
Maria Amalia (Duchessa) 111.
Maria Carolina d'Austria 111.
Matera 30.
Matera (Arciv. di) 198.
Matino 206.
Mattei Gentili on. 223.
Mauro T. 232.
Mazzeo S. 12.
Melendez (Vesc.) 66.
Melphicten. 37, 228.
Melphien et Rapollen. 9. 214. 228.
Miccolis D. Carlo 101.
Miccolis D. Francesco Saverio 104.
Miccolis D. Giulio Cesare 103.
Miccolis D. Giuseppe 101.
Mileten. 9, 191.
Minunno D. Antonio 100.
Modugno 90.
Molfetta 108.
Monaco R. 195.
Monopolitana 9, 190, 207.
Monteforte (chiesa di S. Nicola) 129.
Montesano (Capaccio) 116.
Mosellaro 109.
Muzzitelli P. 196.

Napolitani 13.
Nardelli (canonicato - Teano) 82, 96.
Nardò (Vescovo di) 196.
Nardone D. Giovanni 99 ss.
Nazareth (Barletta) 31.
Neapolitana et Aliarum 9, 207.
Neritonen. 9, 204.
Nocera (chiesa di S. Giovanni Battista) 129.
Nuscana 9, 206.
Nusco (Vescovo di) 205.

Oritana 9, 216.
Ortona (chiesa del Suffragio) 129.
Ostuni (Vescovo di) 99.

Pace G. B. 47.
Pagano M. 94,
Pagliarini A. G. 13.
Palentina 26, 27, 54.
Palermo (Arciv. di) 197.
Pallottini S. 9.

Palo del Colle (ricettizia di S. Maria la Porta) 206.
Parasiliti G. 219.
Paternò (chiesa di S. Nicola di Bari) 129.
Pecorelli R. 13.
Pèluso B. 13.
Penne e Atri (Vescovo di) 199.
Pescatore on. 151, 153.
Petrillo A. 13.
Piacentini M. 13.
Piccirillo D. Fr. Paolo 99 ss
Pietraroia (S. Maria Assunta) 50.
Piga E. 13, 221.
Pio VII 119.
Pio IX 194.
Pisanelli on. 150.
Pitonio F. M. 13, 59.
Potentina 9, 203, 206, 209.
Potenza (Chiesa Cattedrale) 66.
Policastren. 9, 200, 205.
Prisco (Card.) 197.
Pugliese A. 231.
Putignano 95, 96, 98-103.

Rega on. 152, 155, 158.
Riccio . Pepoli R. 47.
Riccobono S. 191.
Rigantì G. B. 13, 23, 38-41, 56, 57, 64.
Rivarolo 13.
Rivello 108.
Rocco on. 223.
Romanazzo D. Ambrogio 99 ss.
Rosini (Mons.) 120, 129 s, 134.
Rota (S. R.) 210 ss.
Ruffano 206.
Ruvo di Puglia 107.

Sacconi C. 194.
Sala (dioc. di Capaccio) 109
Salvioli G. 13.
Salzano T. M. V. 13.
Saredo G. 10, 149, 168.
Sarnen. 28.
Scaduto Fr. 13, 17, 24, 90, 149, 166, 177, 181 s, 183, 186 s, 221.
Scafati 82.
Scaffa O. 104.
Schiappoli D. 14, 224 ss.
S. Agata de' Goti (Vescovo di) 99
S. Agostino (Andria) 209.
S. Angeli de Lombardis 9, 210 ss.
SS. Annunziata (Andria) 209.
S. Bartolomeo (Vallata) 210.
S. Cassiano in Fontanella al Piano 92.
Santachiara T. 13.
S. Chiara (R. Camera di) 100 ss.
S. Giorgio la Molara 110.
S. Giovanni Battista (Priorato - Fasano) 103.
S. Marco in Lamis 45, 109.
S. Maria la Greca (chiesa ricettizia non curata - Putignano) 100, 103 s.
S. Maria in Silvis (Pozzuoli) 108.
San Nicandro (Principe di) 95.
S. Pietro (chiesa ricettizia curata . Putignano) 98-103.
S. Stefano (Baliaggio dell'Ordine di Malta) 98, 101 ss.
Selvaggio G. 14.
Siciliani D. Rocco 101 ss.
Sinopoli 221.
Solmi on. 223.
Soto D. 23.
Spennati G. 14, 77.
Sportelli D. Fr. Paolo 104.
Squinzano 133.
Staphilaeus J. 25, 28.
Statuto modello 120 ss, 245 ss.
Stella on. 150.
Stocchiero G. 232.
Stutz U. 73, 92.

Talamo (Mons.) 223.
Talamo V. 14.
Tanucci B. 40, 78, 79, 94 ss, 110 ss.
Thermularum 9, 219.
Teano 96.
Tecchio on. 152.
Tempestini 223.
Terracina (Concordato di) 119.
Testa Fr. 47.
Thomas P. 74.
Torelli F. 14, 77, 117, 122.
Torres M. 74.
Trapani (Vescovo di) 197.
Trento (Concilio di) v. Concilio Tridentino.
Tursi 110.

Uxentina 9, 206.

Vacca on. 150.
Valenti (Card.) 96, 99.
Vallata (dioc. di S. Angelo dei Lombardi) 210.

Vargas-Maciucca 103.
Vargas (Marchese) 101 ss.
Venditti D. 14.
Verga F. 190.
Viviano I. 14.
Volpe G. 87.
Winspeare D. 14.
Zecca V. 14.

Le difficoltà del tempo di guerra e altre circostanze impreviste valgano a spiegare il ritardo e le manchevolezze tecniche di questo volume già pronto per la stampa sin dal 1942.

15 settembre 1947

GIUSEPPE PIZZONI C. M. . *Direttore Responsabile*

IMPRIMATUR: A. Traglia - Archiep. Caesarien., Vicesgerens

Tip. Onorati Gest. A.G.E.R. Via Sforza Pallavicini 12-14 Roma